REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 17 giugno 2014 **Anno XLV - N. 60**



Quinto di Treviso (Tv), La Rosta dell'ex Mulino Racchello.
Il Sile è un fiume dal corso costantemente regolare e, proprio per questo motivo, lungo le sue rive per secoli sono stati costruiti molti mulini che hanno ridotto a farina i raccolti delle campagne circostanti comprendo, oltre al fabbisogno locale, anche quello della Serenissima. Il Cinquecento fu il momento di massima presenza di queste strutture nel territorio, ma già nel XIV secolo si hanno notizie dell'esistenza di mulini nel territorio di Quinto di Treviso. Nella foto: la rosta dell'ex Mulino Racchello a Quinto.

(Archivio fotografico Sezione parchi biodiversità programmazione silvopastorale e tutela dei consumatori Regione del Veneto – foto Gianfranco Speranza)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **79** del 29 maggio 2014
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il TAR per il Veneto dal Comune di Gallio (VI) contro la Regione del Veneto, notiziando l'associazione PEFC Italia. 1
[Affari legali e contenzioso]

n. **80** del 29 maggio 2014
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 2 ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 2
[Affari legali e contenzioso]

n. **81** del 29 maggio 2014
Autorizzazione alla costituzione nel ricorso avanti il TAR Veneto RG 1658/2013. 3
[Affari legali e contenzioso]

n. **82** del 29 maggio 2014
Conferenza Regionale del Volontariato. Legge Regionale 30.08.1993 n. 40 art. 7 - "Norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato". Nomina rappresentanti e aggiornamento composizione. 4
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **83** del 30 maggio 2014
Autorizzazione alla proposizione del ricorso per ammissione di credito regionale allo stato passivo della procedura di Amministrazione straordinaria della società Officine Ferroviarie Veronesi s.p.a.. 8
[Affari legali e contenzioso]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

n. **96** del 04 giugno 2014
Affidamento alla ditta EMERSON Network Power Italia S.r.l. di Piove di Sacco (Pd) del servizio per la effettuazione di interventi di riparazione e attività di manutenzione e controllo specialistico dell'impianto di condizionamento a servizio della sala CED regionale presso la sede della Sezione Sistemi Informativi Edificio Lybra, via Pacinotti 4 Marghera, Venezia. D.Lgs 163/06, art. 125 co. 11. DGRV 2401/2012, Allegato A. CIG Z8E0F6D353. 9
[Demanio e patrimonio]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

n. **195** del 30 maggio 2014
Contributo regionale "Buono-Scuola". Anno scolastico-formativo 2012-2013. Liquidazione di spesa. (L.R. 19/01/2001, n. 1). 11
[Istruzione scolastica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **115** del 29 maggio 2014
Legge 31/07/2002 n179 art. 16 Programma degli interventi urgenti per il riasetto delle aree a richio idrogeologico - 4° stralcio O.P.C.M. n. 3906 del 13/11/2010. Ordinanza n. 14 in data 29/11/2012 del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2012.IDPiano 505. Progetto definitivo denominato Cassa di espansione sul Torrente Muson nei Comuni di Fonte e Riese PIO x. CUP H54B03000090001 Importo euro 18.655.000.00 Approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dei lavori e delle espropriazioni. 12
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO

n. **96** del 13 maggio 2014
Ditta TELECOM ITALIA S.p.a. con sede in via Pascoli, 9 Trieste. Richiesta di concessione per mantenere cavo linea telefonica nella S.S. 14 e in Via Marango ed attraversamento del fiume Tagliamento nel Comune di San Michele al Tagliamento. (pratica n° N12_00059) RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. 14
[Acque]

n. **97** del 13 maggio 2014
Ditta PROVINCIA DI VENEZIA - Uff. Espropri/Tributi/Conc. Passive con sede in Via Forte Marghera 191, MESTRE. Richiesta di rilascio concessione per occupare sommità arginale sx. dell'Idrovia Padova-Venezia x strada uso pubblico di ml. 1.495 da piazza Mercato a innesto S.S. 309 Romea. (pratica n° W00_000366). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. 15
[Acque]

n. **98** del 13 maggio 2014
Ditta PROVINCIA DI VENEZIA - Uff. Espropri/Tributi/Conc. Passive con sede in Via Forte Marghera 191, MESTRE. Richiesta di rilascio in sanatoria concessione per adibire a strada di uso pubblico per ml. 415 la sommita' arginale sx del Fiume Loncon lungo S.P. 67 da Ponte Contarina a Fossa Possidenza. (pratica n° L92_000202). RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. 16
[Acque]

n. **99** del 13 maggio 2014
Ditta Terminal Fusina Venezia s.r.l. con sede in via Moranzani loc. Fusina 79, Venezia. Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo di mq. 240 (27,00x5,00) con passerella in sx del canale Naviglio Brenta, loc. Fusina al Fg.8 mapp.57 del Comune di Venezia . Comune di Venezia , (pratica n° W08_001327). RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. 17
[Acque]

n. **100** del 13 maggio 2014
DITTA PROVINCIA DI VENEZIA - Uff. Espropri/Tributi/Conc. Passive con sede in Via Forte Marghera 191, MESTRE.Richiesta di rilascio in sanatoria concessione per adibire strada di uso pubblico la sommita' arginale sx del Canale Malgher S.P. 61 per ml. 1.285 in Comune di S. Stino di Livenza. (pratica n° L92_000204). RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. 18
[Acque]

n. **102** del 21 maggio 2014
Ditta Bottosso Fabio con sede in Via Battisti 49, CONCORDIA SAGITTARIA. Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 23/B - Gruppo 5) nel canale Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n° L10_00756). RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. 19
[Acque]

n. **103** del 21 maggio 2014
DITTA Bottosso Renzo con sede in C. Battisti 49, CONCORDIA SAGITTARIA. Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 28/B - Gruppo 6) nel canale Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n° L09_00723). RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. 20
[Acque]

n. **104** del 21 maggio 2014
Ditta Zanforlin Deni con sede in Via Dei Braccianti 24, CONCORDIA SAGITTARIA. Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 28 /A - Gruppo 6) in loc. Sindacale nel Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n° L09_00722). RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. 21
[Acque]

n. **112** del 26 maggio 2014
DITTA IPAS s.p.a. con sede in Corso Lombardia 36, San Mauro Torinese. Richiesta di concessione per occupare area demaniale con cartello pubblicitario monofaciale in Via Martiri della Libertà SP/VE 42 Km 41 870/DX in Comune di Santo Stino di Livenza. (pratica n° X13_000183). RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. 22
[Acque]

n. **114** del 30 maggio 2014
Ditta ENEL Produzione S.p.A. Unità Business Fusina con sede in Via dei Cantieri 5, Malcontenta. Richiesta di concessione per mantenere uno scarico di acque di raffreddamento della Centrale Elettrica di Fusina, sezioni 1-4 in riva sx. del Naviglio Brenta loc. Fusina in Comune di Venezia. (pratica n. W13_001548). Rilascio di concessione del Demanio Idrico. 23
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

n. **317** del 04 giugno 2014
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per attraversare con linea elettrica aerea di 130 Kv Cà Tiepolo-Porto Tolle cd POLESINE CAMERINI (codice 23539D1, campata 64-65) - l'argine sx fra gli stanti 2-3, l'alveo e l'argine dx fra gli stanti 55-56 del fiume Po delle Tolle nelle località Polesine Camerini (argine sx) e Cà Dolfin (argine dx) in comune di Porto Tolle (RO). Pratica: PO_LE00070 (derivata dalla Pratica PO_LE00032) Ditta: TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. - Padova. 24
[Acque]

n. **318** del 04 giugno 2014
Concessione per l'attraversamento dell'argine di 1^ difesa a mare con tre tubazioni adiacenti di scarico e adduzione acqua in località Polesine Camerini in Comune di Porto Tolle (RO). (Pratica n° MR_AT00017) Ditta: AZIENDA AGRICOLA FACCO RENZO ROMANO Porto Tolle (RO). 26
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

n. **93** del 30 maggio 2014
Fornitura e installazione di pareti e di porte a vetri presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno. Affidamento incarico alla ditta Ambienti soluzioni d'arredo s.n.c. con sede in via Vittorio Veneto 278 32100 Belluno. Impegno di spesa di E. 41.047,63 CIG: Z520F73BC0. 28
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **94** del 03 giugno 2014
D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Richiesta di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Maè in comune di Zoldo Alto (BL)". Presa atto parere n. 37 del 17 dicembre 2013 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex. art. 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alla D.G.R.V. n. 3493/2010. 30
[Energia e industria]

n. **95** del 03 giugno 2014
D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Derivazione d'acqua dal torrente Bordina in comune di Taibon Agordino, ad uso idroelettrico (BL)". Presa atto parere n. 39 del 23 dicembre 2013 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex. art. 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alla D.G.R.V. n. 3493/2010. 31
[Energia e industria]

n. **97** del 03 giugno 2014
D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Richiesta di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Gavon in Comune di Falcade (BL)". Presa atto parere n. 38 del 17 dicembre 2013 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex. art. 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alla D.G.R.V. n. 3493/2010. 32
[Energia e industria]

n. **110** del 05 giugno 2014
concessione per il mantenimento di un parcheggio a servizio dell'esistente Supermercato Kanguro, con parziale copertura del torrente Bigontina e realizzazione opere di mitigazione del rischio idraulico in comune di Cortina d'Ampezzo, loc. via Franchetti su area di proprietà del D.P.S., ramo idrico, di pertinenza del torrente Bigontina (pratica n. C/0657/2). Domanda della ditta ACIL S.r.l. in data 26.10.2011. 33
[Acque]

n. **111** del 05 giugno 2014
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave in loc. Campo, nel Comune di S. Giustina (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 6.668 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno. 35
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

n. **237** del 30 maggio 2014
Affidamento dei lavori di riparazione del portone carraio su Via Rolando da Piazzola, per l'accesso alla sede regionale di Corso Milano 20. CIG ZC10F77BFC. 38
[Demanio e patrimonio]

n. **239** del 30 maggio 2014
Affidamento incarico mediante gara informale. "Rilievi topografici fiume Frassine" relativamente alla "Ripresa dei movimenti franosi e materiale alluvionale a valle della rotta del fiume Frassine con realizzazione di banca a campagna sull'argine sinistro a tergo della rotta". CIG Z0F0DCF749 - CUP J55D11000070001. Importo affidamento: E. 39.500,00. OPCM 3906/2010 Ordinanza Commissariale n. 18/2011 Intervento n. 4 Allegato B. 39
[Appalti]

n. **240** del 30 maggio 2014
Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo quadro economico gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Lavori di messa in sicurezza idraulica del fiume Frassine nel tratto tra Montagnana e Este". Appalto n. 2 CIG 5625275BC5 - CUP H91H13000550002 Importo complessivo ¿ 400.000,00. Importo complessivo dell'appalto: E. 322.543,04 di cui ¿ 317.543,04 soggetti a ribasso d'asta ed E. 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 1215 del 16 luglio 2013. 40
[Appalti]

n. **241** del 30 maggio 2014
Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo quadro economico gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Lavori di realizzo diaframmatura per l'intercettazione di filtrazioni presenti in più tratti delle arginature del Tesina Padovano in Comune di Veggiano". Appalto n. 1 CIG 5554236C88 - CUP H96D13000120002 Importo complessivo E. 500.000,00. Importo complessivo dell'appalto: E. 389.810,96 di cui E. 382.056,98 soggetti a ribasso d'asta ed E. 7.753,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 1215 del 16 luglio 2013 41
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

n. **266** del 29 aprile 2014
Revoca al precedente intestatario e rinnovo con subentro della concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano ad uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 57.401 in Comune di Oderzo. Concessionario: Casonato Fabio - Ormelle. Pratica n. SF42. 42
[Acque]

n. **309** del 27 maggio 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico in Comune di Arcade per moduli 0.0023 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Calesso Carlo - Arcade Pratica n. 4776. 44
[Acque]

n. **310** del 27 maggio 2014
Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico in Comune di Cordignano per moduli 18.50 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : E.W.E. srl - Sacile Pratica n. 4606. 45
[Acque]

n. **311** del 27 maggio 2014
Rinnovo e subentro concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irriguo in Comune di Cordignano per moduli 0.42 - Concessionario: Piccin Danilo - Cordignano Pratica n. 133. 46
[Acque]

n. **312** del 27 maggio 2014
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio ed igienico sanitario in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.0001. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Omfa Inox srl - Castelfranco Veneto Pratica n. 1420. 47
[Acque]

n. **313** del 27 maggio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.0052 - Concessionario: Tonin Angelo - San Martino di Lupari Pratica n. 1367. 48
[Acque]

n. **314** del 27 maggio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Fontanelle per moduli 0.00308 - Concessionario : De Pin Maria - Fontanelle Pratica n. 1601. 49
[Acque]

n. **315** del 27 maggio 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 4 pozzi ad uso assimilato all'igienico e irriguo in Comune di Gorgo al Monticano per moduli 0.1 - Concessionario : Azienda Agricola Mason Paolo - Gorgo al Monticano Pratica n. 2774. 50
[Acque]

n. **316** del 29 maggio 2014
Richiedenti: Carniel Claudio con sede in (omissis) Vittorio Veneto (omissis); Carniel Nadia con sede in (omissis) Vittorio Veneto (omissis). Concessione: scarico acque meteoriche nel torrente Cervano in Comune di Vittorio Veneto foglio 91 mapp. 372 PRATICA: C07367 Rilascio di concessione sul demanio idrico. 51
[Acque]

n. **317** del 29 maggio 2014
Richiedente: Enel Divisione Infrastrutture e Reti-Sviluppo Rete Triveneto Sede: Mestre Centro Casella Postale 144 C.F./P.IVA: 05779711000 Concessione: derivazione a 20 Kv in cavo interrato ed aereo per nuovo P.T.P. Via Cal del Grot in Comune di Valdobbiadene (PLA - TV60). Attraversamento del corso d'acqua demaniale torrente Raboso con tubazione in P.V.C. diametro 160mm in località Guia del Comune di Valdobbiadene Pratica: C07251 Rilascio di concessione sul demanio idrico. 52
[Acque]

n. **318** del 29 maggio 2014
Richiedente: Comune di Treviso Sede: Treviso Via Municipio C.F./P.IVA: 80007310263 Concessione: mantenimento di una passerella ciclopedonale attraversante il corso d'acqua demaniale Botteniga in adiacenza a Viale F.lli Cairoli; contestuale mantenimento in sanatoria del ponte carrabile esistente nonchè dell'altra esistente passerella ciclopedonale situata a valle dello stesso ponte, nel luogo sopradescritto, in Comune di Treviso foglio 7 mappale di riferimento 392 Pratica: C05456 Rilascio di concessione sul demanio idrico. 53
[Acque]

n. **319** del 29 maggio 2014
RICHIEDENTE : Societa' Italiana per il Gas S.p.a. SEDE: Torino Via Largo Regio Parco. C.F./P.IVA :489490011. CONCESSIONE: posa in parallelismo di condotta gas metano su proprietà demaniale denominata "Torrente Sora" in Comune di Vittorio Veneto foglio 34 mapp. di riferimento 555. PRATICA: C07370. RILASCIO DI CONCESSIONE SUL DEMANIO IDRICO. 54
[Acque]

n. **321** del 29 maggio 2014
Richiedenti: Tasca Maria Teresa con sede in (omissis) Treviso (omissis); Cocchetto Clara con sede in (omissis) Carbonera (omissis); Cocchetto Maurizio con sede in (omissis) Treviso (omissis); Cocchetto Gianni con sede in (omissis) Silea (omissis) CONCESSIONE : sanatoria per due accessi esistenti contestuale all'ampliamento di accesso carraio in località Fiera Comune di Treviso lungo fiume Storga fgl. 33 mapp. 574 Pratica: C07253 Rilascio di concessione sul demanio idrico. 55
[Acque]

n. **323** del 30 maggio 2014
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11; DGR 3163/2005. Domanda pervenuta in data 06.03.2014 prot. n. 98862 per ottenere la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica (denominato Sette Nani) mediante asporto di materiale litoide dal fiume Piave nel territorio del Comune di Breda di Piave. Richiedente: Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica P01105 56
[Acque]

n. **324** del 03 giugno 2014
Richiedente: Associazione Sportiva Dilett.ca Lanciatori Bassa Trevigiana Sede: Casier Via Chianni 83/2 C.F./P.IVA : 94125440266 Concessione: progetto posa di venti legnaie per la riproduzione del persico reale (Perca fluviatilis Linneaus 175) nel fiume Sile nei territori comunali di Silea, Casier e Casale sul Sile (TV), all'interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile Pratica: C07348 Rilascio di concessione sul demanio idrico. 60
[Acque]

n. **326** del 03 giugno 2014
OPCM n. 3906/2010. "Lavori di pronto intervento per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave a monte e a valle dei ponti stradali della S.P. 92 nei Comuni di Cimadolmo, Maserada sul Piave, Ormelle, Breda di Piave e Ponte di Piave (TV)". Affidamento incarico professionale per la stesura della relazione di screening ambientale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006. Importo complessivo E. 11.700,00 CIG: Z8B0F64C31. 61
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **327** del 03 giugno 2014
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso industriale in Comune di Breda di Piave per moduli 0.083. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : VBN SpA - San Biagio di Callalta Pratica n. 948. 63
[Acque]

n. **328** del 03 giugno 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.01 Concessionario : Dalla Cia Gian Luigi - Vazzola Pratica n. 2859. 64
[Acque]

n. **329** del 03 giugno 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.00008 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Carnelos Pietro - Codognè. Pratica n. 4992. 65
[Acque]

n. **330** del 03 giugno 2014
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso assimilato all'igienico sanitario (lavaggio bottiglie e cistene da vino) (1000 mc) e irrigazione area verde (500 mc), in località Via Conte Agosti n. 180, frazione Campagnola, in Comune di Mareno di Piave per moduli medi annui complessivi 0,005 - D.G.R. 597/2010 - art. 40 comma 8 delle Norme attuative del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Fratelli Dal Bianco fu Ferdinando s.n.c. c.f. e p.iva 00527620264. Pratica n. 5048. 66
[Acque]

n. **333** del 04 giugno 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo tramite n. 3 pozzi in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.00924. Concessionario : Azienda Agricola Contessa di Fantuzzi Laura - San Polo di Piave Pratica n. 2535. 67
[Acque]

n. **334** del 04 giugno 2014
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.0032. Concessionario : Pietrobon Gigliola - Treviso Pratica n. 1356. 68
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

n. **236** del 28 maggio 2014
Dalla Quercia Carlo - Accertamento carattere di non boscosità - DGR n. 1319 del 25/07/2013. 69
[Foreste ed economia montana]

n. **237** del 28 maggio 2014
Pizzighella Giorgio - Accertamento carattere non boscosità - DGR n. 1319 del 25/07/2013. 72
[Foreste ed economia montana]

n. **238** del 28 maggio 2014
Grigoli Dario - Accertamento carattere non boscosità - DGR n. 1319 del 25/07/2013. 75
[Foreste ed economia montana]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA

n. **316** del 03 giugno 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per la costruzione di un percorso naturalistico sulla sommità dell'argine sinistro del fiume Guà dal ponte di Zimella al confine comunale con Cologna Veneta nel comune di Zimella (STAA). Ditta: COMUNE DI ZIMELLA Pratica n° 13_18584. 78
[Acque]

n. **317** del 03 giugno 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento del rio Albo con linea elettrica MT 20 kV in cavo protetto da tubo in Fe da 6" interrato nel corpo stradale del ponticello esistente in loc. S. Giorgio in comune di Velo d'Astico (1097 VI) (ALBA). Ditta: ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Distacc. PLA di VI Pratica n° 13_18589. 80
[Acque]

n. **318** del 03 giugno 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per realizzazione di un'area ricreativa in sx F. Brenta in comune di Cartigliano (OPA). Ditta: COMUNE DI CARTIGLIANO Pratica n° 09_17621. 82
[Acque]

n. **323** del 04 giugno 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1607/AG. 84
[Acque]

n. **324** del 04 giugno 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1199/AG. 85
[Acque]

n. **325** del 04 giugno 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1456/AG. 86
[Acque]

n. **326** del 04 giugno 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1283/AG. 87
[Acque]

n. **327** del 04 giugno 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1484/AG. 88
[Acque]

n. **328** del 04 giugno 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1080/AG. 89
[Acque]

n. **329** del 04 giugno 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 663/AG-GU. 90
[Acque]

n. **330** del 04 giugno 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 435/CH. 91
[Acque]

n. **331** del 04 giugno 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1626/AG 92
[Acque]

n. **332** del 04 giugno 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 817/AG-GU 93
[Acque]

n. **333** del 04 giugno 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 467/CH 94
[Acque]

n. **334** del 04 giugno 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 784/AG. 95
[Acque]

n. **337** del 05 giugno 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1396/BA. 96
[Acque]

n. **338** del 05 giugno 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1344/AG. 97
[Acque]

n. **339** del 05 giugno 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 819/AG. 98
[Acque]

n. **340** del 05 giugno 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 643/CH. 99
[Acque]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA

n. **8** del 28 maggio 2014
Voltura alla società "PM3 S.r.l." dell'autorizzazione per l'impianto di cogenerazione con turbogas alimentato a metano da 6,3 MWe in comune di Carmignano di Brenta (PD). 100
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

n. **23** del 30 maggio 2014
Autorità Portuale di Venezia Adeguamento fondale a quota m 11,80 s.l.m.m. del Canale Ovest, dalla banchina Liguria alla banchina ME10 Comune di localizzazione: Venezia (VE). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 20) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni. 102
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

n. **160** del 30 maggio 2014
Estensione alla concessione demaniale Rep. n. 1278 del 25 marzo 2010 già assentita con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 69 del 30 marzo 2010 avente ad oggetto il rilascio di concessione per occupazione di superficie a terra al fine di posizionamento di casetta mobile in legno al servizio della esistente darsena lungo il Canale Revedoli in localita' Torre di Fine in Comune di Eraclea (VE). Concessionario: Ferro Vittorio. (Pratica n° IPREP13039). 104
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

n. **27** del 07 maggio 2014
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Trasferimento della sede operativa della ditta ALPHA VET SRL, autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, da Via Belgio n. 22/b Verona a Viale della Scienza n. 23 Povegliano Veronese (VR). 106
[Veterinaria e zootecnia]

n. **28** del 12 maggio 2014
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca del riconoscimento dell'impianto di transito di categoria 3 della ditta BELLIO F.LLI SRL con sede legale sita in Via Pantiera n. 43 Silea (TV) ed operativa sita in Via Pantiera n. 46 Silea (TV) ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con approval number ABP334COLL3. 108
[Veterinaria e zootecnia]

n. **29** del 13 maggio 2014
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 della ditta JERA SRL con sede legale sita in Via Rivaltella n. 7 Arzignano (VI) ed operativa sita in Via Leonardo da Vinci n. 5 Zermeghedo (VI). 110
[Veterinaria e zootecnia]

n. **30** del 13 maggio 2014
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifica della denominazione e P. IVA dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 con sede legale ed operativa site in Via delle Capinere n. 1088 Loreo (RO): - da ANIMALAND DI MERLO MAURO P.IVA 00983760299, - a ANIMALAND DI NOVELLO ROMINA P.IVA 04801500283 e contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute. 112
[Veterinaria e zootecnia]

n. **31** del 13 maggio 2014
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di Combustione della ditta AICAM S.R.L. con sede legale sita in Via dell'Industria n. 22 - San pietro in Cariano (VR) e sede operativa sita in Via Gregori n. 5 - Campiglia dei Berici. 114
[Veterinaria e zootecnia]

n. **32** del 20 maggio 2014
DGR 2154/2013 "Progetto di ricerca su nuovi approcci genomici e proteomici per lo screening dei trattamenti con promotori di crescita nel bovino da carne in Veneto. Impegno di spesa seconda annualità". Liquidazione acconto. 116
[Veterinaria e zootecnia]

n. **33** del 20 maggio 2014
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari della ditta CROCE AZZURRA PADOVA SRL con sede legale e magazzino siti in Via Makallè n. 97 Padova, rilasciata con decreto del Ministero della Sanità n. 196/g del 13/08/2001. 117
[Veterinaria e zootecnia]

n. **39** del 21 maggio 2014
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta MENEGATTO & MENEGATTO TECNOLOGIE S.R.L. con sede legale ed operativa site in Via San Basilio n. 44 - Ariano nel polesine (RO). 119
[Veterinaria e zootecnia]

n. **40** del 21 maggio 2014
D.G.R. n. 1564 del 3 settembre 2013. Proroga dei termini per la presentazione della rendicontazione tecnica ed economica del Piano Regionale di controllo della paratubercolosi bovina, della West Nile Disease e dell'influenza aviaria. 121
[Veterinaria e zootecnia]

n. **42** del 23 maggio 2014
Rinnovo Autorizzazione all'esercizio dell'attività della Clinica Veterinaria/Casa di Cura, denominata: "Clinica Veterinaria Via Quadri s.r.l.", con sede a Vicenza, in Via Quadri n. 160 (L.R. n. 22 del 16 agosto 2002. D.G.R. n. 2332 del 9 agosto 2005). 123
[Veterinaria e zootecnia]

n. **43** del 26 maggio 2014
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di Combustione della ditta M.E.C.C. ALTE S.P.A. con sede legale ed operativa site in Via Roma n.20 - Creazzo (VI). 125
[Veterinaria e zootecnia]

n. **44** del 28 maggio 2014
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifica della sede legale dell'impianto di transito con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 sito in Via Cendon n. 45 Silea (TV), della ditta BELLIO F.LLI S.R.L.: - da Via Pantiera n . 43 Silea (TV) - a Via Cendon n. 45 Silea (TV) e contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute. 127
[Veterinaria e zootecnia]

n. **45** del 29 maggio 2014
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Modifica della sede legale, responsabile di magazzino e orari di vendita della ditta autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006: - da LA VETERINARIA S.R.L. con sede legale sita in Viale Colonnello Galliano n. 65/67 - Verona - LA VETERINARIA S.R.L. con sede legale sita in Via Adriano Garbini n. 3 - Verona e magazzino sito in Strada Padana verso Verona n. 47 - Vicenza. 129
[Veterinaria e zootecnia]

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **29** del 20 maggio 2014
Modifica della determinazione del numero dei componenti delle Commissioni consiliari, a norma degli articoli 16 e 17 del Regolamento del Consiglio regionale. 131
[Consiglio regionale]

n. **30** del 20 maggio 2014
Servizi a supporto delle attività istituzionali dei gruppi consiliari (articolo 2 legge regionale 27 novembre 1984, n. 56): aggiornamento delle tabelle di ripartizione dei servizi di posta e spedizione, cancelleria, stampa e duplicazione e precisazione dei criteri di utilizzo dei servizi medesimi. 132
[Consiglio regionale]

n. **31** del 20 maggio 2014
Performance delle strutture amministrative del Consiglio regionale: approvazione della relazione sulla performance per l'anno 2013. 138
[Consiglio regionale]

n. **32** del 20 maggio 2014
Fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigenziale e aggiornamento degli indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali in materia di criteri per la ripartizione e la destinazione delle stesse (artt. 39, comma 2, e 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53). 139
[Consiglio regionale]

n. **33** del 20 maggio 2014
Approvazione del Programma operativo e attribuzione del budget ai dirigenti titolari di centro di responsabilità per l'anno 2014. 145
[Consiglio regionale]

n. **34** del 20 maggio 2014
Deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, 9 aprile 2014, n. 269, concernente la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio 2013. Provvedimenti conseguenti. 146
[Consiglio regionale]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **676** del 13 maggio 2014
Ulteriore riparto del margine disponibile di cassa rispetto al limite imposto dal patto di stabilità 2014. 163
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **718** del 27 maggio 2014
Collaborazione della Regione del Veneto con la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) per l'anno 2014. Articolo 19 L.R. n. 55/1999. 165
[Relazioni internazionali]

n. **720** del 27 maggio 2014
Assegnazione della seconda tranche di Budget Operativo in favore del Dirigente del settore coordinamento progetti europei, network e relazioni istituzionali presso la Sede di Bruxelles per l'anno finanziario 2014. 168
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **722** del 27 maggio 2014
Protocollo d'Intesa fra la Regione del Veneto e la Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, per l'accesso informatico ai sistemi di contabilità ed informativi della Regione del Veneto, ai fini del giudizio di parificazione previsto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 - Approvazione schema del Protocollo d'Intesa ed autorizzazione alla sottoscrizione. 171
[Informatica]

n. **723** del 27 maggio 2014
"Società agricola Ca' del Fior di Bettanin Antonio e C. s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Eraclea (VE). 182
[Energia e industria]

n. **724** del 27 maggio 2014
Azienda agricola "Guzzo Stefano". Modifica all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Cona (VE). 192
[Energia e industria]

n. **727** del 27 maggio 2014
Affidamento all'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv) della gestione e manutenzione, per l'anno 2014, della Villa Veneta di proprietà regionale denominata Villa Loredan, sita in Comune di Sant'Urbano (PD). L. R. 24/08/1979 n. 63. 201
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **728** del 27 maggio 2014
Affidamento all'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv) della gestione e manutenzione, per l'anno 2014, della Villa Veneta di proprietà regionale denominata Villa Pojana, sita in Comune di Pojana Maggiore (VI). L. R. 24/08/1979 n. 63. 203
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **729** del 27 maggio 2014
Compendio immobiliare denominato Forte Cosenz in Località Dese, Favaro Veneto (VE). Acquisizione del bene a titolo non oneroso, nei confronti dell'Amministrazione statale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 85/2010. 206
[Demanio e patrimonio]

n. **730** del 27 maggio 2014
Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel ricorso avanti al TAR per il Veneto proposto dalla società Baxter Spa contro la Regione del Veneto ed altri per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto n. 25 del 17.04.2014, a firma del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità della regione Veneto con cui è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura triennale di emostatici. 209
[Affari legali e contenzioso]

n. **731** del 27 maggio 2014
Autorizzazione all'impugnazione, avanti il TAR Veneto, della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Veneto n. 269 del 09/04/2014. 210
[Affari legali e contenzioso]

n. **732** del 27 maggio 2014
N° 15 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 211
[Affari legali e contenzioso]

n. **733** del 27 maggio 2014
Numero 187 ricorsi proposti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia per l'annullamento degli avvisi di accertamento in materia di tasse automobilistiche per gli anni 2008 e 2009. Autorizzazione a definire in via transattiva gli aspetti risarcitori nonchè tributari delle controversie per effetto della sentenza del Tribunale Penale di Venezia 29.11.2013 n. 2704 con i contribuenti costituiti parti civili ed organizzatisi in comitato. 212
[Affari legali e contenzioso]

n. **734** del 27 maggio 2014
N° 5 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti il Consiglio di Stato. 213
[Affari legali e contenzioso]

n. **735** del 27 maggio 2014
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Belluno R.G.N.R. 67/10, avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. 13701/10. 214
[Affari legali e contenzioso]

n. **736** del 27 maggio 2014
Ratifiche DPGR n. 67 del 12.05.2014, n. 62 del 30.04.2014, n. 64 del 05.05.2014, n. 61 del 29.04.2014 e n. 65 del 05.05.2014 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 215
[Affari legali e contenzioso]

n. **737** del 27 maggio 2014
Ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione ai sensi della L. 11 marzo 1953 n. 87, avverso la deliberazione n. 269 del 9 aprile 2014 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, resa in asserita applicazione del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174. 216
[Affari legali e contenzioso]

n. **738** del 27 maggio 2014
Abbonamento per la fornitura della piattaforma documentale on-line della Società Il Sole 24 Ore S.p.A. - Esercizio finanziario 2014 - L.R. 4 febbraio 1980, n. 6. CIG n. Z670F34B9B. 220
[Informazione ed editoria regionale]

n. **739** del 27 maggio 2014
Approvazione del programma triennale 2014/2016 per lo sviluppo delle attività musicali giovanili. Legge regionale 19.03.2009, n. 8 "Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile". 222
[Cultura e beni culturali]

n. **742** del 27 maggio 2014
Presa d'atto delle relazioni delle Amministrazioni provinciali relative alla ripartizione dei contributi dell'esercizio finanziario 2011. L.R. 11/2001 - art. 147 lett. a): erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche. 225
[Cultura e beni culturali]

n. **743** del 27 maggio 2014
Presa d'atto delle relazioni delle Amministrazioni provinciali relative alla ripartizione dei contributi dell'esercizio finanziario 2011. L.R. 11/2001, art. 147 lett. b): erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico. 227
[Cultura e beni culturali]

n. **744** del 27 maggio 2014
Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto e contenimento della spesa per il personale. Preventiva autorizzazione all'"Istituto Regionale per le Ville Venete" ai sensi delle D.G.R. n. 1841/2011, 769/2012, 2563/2012, 907/2013 e 2591/2013 per l'integrazione del fondo risorse decentrate, anno 2013 (comparto). 230
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **745** del 27 maggio 2014
Salvaguardia e diffusione della voga alla veneta. Criteri e modalità di trasferimento alla Provincia di Venezia delle risorse stanziate per il 2014. (L.R. 27/01/1999, n. 5). 233
[Sport e tempo libero]

n. **746** del 27 maggio 2014
Autorizzazione all'affidamento incarico per il servizio di mantenimento e aggiornamento del sito web www.ptrc.it. 235
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **747** del 27 maggio 2014
Presa d'atto della Valutazione di Incidenza per gli interventi di ripristino morfologico ed ambientale di Val di Brenta, in comune di Chioggia (VE). (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6). 237
[Ambiente e beni ambientali]

n. **748** del 27 maggio 2014
Autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a) della vigente disciplina in materia (deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 3 luglio 2012) per il triennio 2014/2016. 249
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **755** del 27 maggio 2014
Servizio ferroviario regionale: approvazione dello schema di "Protocollo di intesa per la gestione dei servizi ferroviari regionali" tra la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia. 250
[Trasporti e viabilità]

n. **759** del 27 maggio 2014
Partecipazione all'organizzazione dell'Assemblea Generale della Commissione Intermediterranea (CIM) della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime d'Europa (CRPM), Venezia 26-27 giugno 2014. 255
[Relazioni internazionali]

n. **763** del 27 maggio 2014
Accordo di Collaborazione Istituzionale tra la Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale e Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto. Anni 2014 - 2015. Articolo 15, Legge n. 241/1990. 259
[Sanità e igiene pubblica]

n. **764** del 27 maggio 2014
Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) finalizzato al "Supporto tecnico scientifico, analitico e consultivo per l'analisi di rischio correlato alla contaminazione da PFAS di matrici ambientali e filiera idro-potabile in talune circostanze territoriali, e potenziale trasferimento di PFAS alla filiera alimentare e allo studio di biomonitoraggio." 268
[Sanità e igiene pubblica]

n. **765** del 27 maggio 2014
Autorizzazione all'Azienda Ulss n. 9 di Treviso alla costituzione di diritto di superficie a favore del Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori (CRAL) dell'Ulss n. 9 su compendio immobiliare con edifici in Comune di Treviso (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 18/CR del 11/03/2014. 278
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **766** del 27 maggio 2014
Azienda Ulss n. 9. Autorizzazione all'alienazione a trattativa privata alla Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus di terreno in Comune di Treviso (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 9/CR del 11.02.2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1). 282
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **767** del 27 maggio 2014
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia - CRITE - Aggiornamento. 285
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **768** del 27 maggio 2014
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione "C.A.P.P.A. (Centro Associativo Protezione Piccoli Animali)", ai sensi dell'art. 9, della L.R. 60/1993, per il triennio 2014-2017. 287
[Veterinaria e zootecnia]

n. **769** del 27 maggio 2014
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali - Delegazione Comunale di Arzignano", ai sensi dell'art. 9, della L.R. 60/1993, per il triennio 2014-2017. 289
[Veterinaria e zootecnia]

n. **773** del 27 maggio 2014
Modifica delle modalità di dispensazione dei prodotti dietetici a carico SSR in favore dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica (IRC) in terapia conservativa. Abrogazione della DGR n. 2661 del 12 settembre 2003 e del Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari n.1221 del 29 settembre 2003. 291
[Sanità e igiene pubblica]

n. **774** del 27 maggio 2014
Presa d'atto delle determinazioni assunte dal "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti" nella riunione del 26 marzo 2014 in merito ai dati del IV° trimestre 2013 (conti economici consuntivi trimestrali al 31/12/2013) ed adozione degli atti conseguenti. 296
[Sanità e igiene pubblica]

n. **775** del 27 maggio 2014
Proroga della convenzione 2005-2006 con la Ditta Kedrion S.p.A. per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma conferito dalle strutture trasfusionali dell'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP), nonché produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati. Periodo 01.07.2014-31.12.2014. 306
[Sanità e igiene pubblica]

n. **778** del 27 maggio 2014
D.G.R. n. 4163 del 29.12.2009. Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20, comma 2. Interventi finanziari regionali a fondo perduto per la copertura finanziaria degli oneri sostenuti dagli enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui al l'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006. Volturazione a favore del Comune di Pernumia (PD) del contributo già concesso alla Provincia di Padova. 308
[Ambiente e beni ambientali]

n. **779** del 27 maggio 2014
Inerti San Valentino S.r.l. - Ampliamento del progetto della cava denominata "Cà Nova Tacconi". Comune di localizzazione: Bussolengo (VR). Comuni interessati: Sona (VR). Procedura di V.I.A. ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 1539/2011), con contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. 310
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **780** del 27 maggio 2014
Classificazione di un nuovo punto di captazione delle acque in laguna di Venezia, al fine dell'utilizzabilità delle acque negli stabilimenti ittici (art. 80 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). 358
[Venezia, salvaguardia]

n. **782** del 27 maggio 2014
DGR n. 989 del 05/07/2011- Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione - DGRV 1003 del 05.06.2012. Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei Comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - (ID Piano 454). Importo progetto definitivo € 51.000.000,00. - CUP H13B11000450003 Affidamento degli incarichi per la messa a punto di un "Modello matematico degli impatti sugli assetti piezometrici nei sistemi acquiferi interessati dal bacino di Montebello (Vicenza)" e per lo "Svolgimento dell'attività analitica di caratterizzazione, ai sensi del D.M. 10/08/2012, n. 161 del bacino di espansione di Montebello." 374
[Acque]

n. **783** del 27 maggio 2014
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - Interventi di auto depurazione delle acque del canale Rebosola e di tutela idraulica dell'abitato di Pegolotte di Cona - Comune di localizzazione: Cona (VE) - Procedura di V.I.A. e approvazione (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. n. 10/1999, DGR n. 1539/2011). 377
[Bonifica]

n. **784** del 27 maggio 2014
Manifestazione fieristica: "Abitare il Tempo - Trade fair & conference" - 30^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 23 settembre - 26 settembre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 398
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **785** del 27 maggio 2014
Manifestazione fieristica: "ArtVerona" - 11^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 8 ottobre - 12 ottobre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 400
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **786** del 27 maggio 2014
Manifestazione fieristica: "Elettroexpo" - 52^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 21 febbraio - 22 febbraio 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 402
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **787** del 27 maggio 2014
Manifestazione fieristica: "Elettroexpo" - 53^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 21 novembre - 22 novembre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 404
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **788** del 27 maggio 2014
Manifestazione fieristica: "ENOLITECH - Salone internazionale delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecniche olivicole ed olearie" - 18^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 22 marzo - 25 marzo 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 406
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **789** del 27 maggio 2014
Manifestazione fieristica: "EUROCARNE - Salone internazionale delle tecnologie per la lavorazione e conservazione e la distribuzione delle carni" - 26^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 10 maggio - 13 maggio 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 408
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **790** del 27 maggio 2014
Manifestazione fieristica: "Expocamper - turismo&vacanza, salone dedicato al caravan, camper, tempo libero e plein air"- 2^ edizione- anno 2015- Padova Fiere 13 marzo - 15 marzo 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 410
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **791** del 27 maggio 2014
Manifestazione fieristica: "Job&Orienta" - 25^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 19 novembre - 21 novembre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 412
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **792** del 27 maggio 2014
Manifestazione fieristica: "Legno & Edilizia - Mostra professionale internazionale sull'impiego del legno nell'edilizia" - 9^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 19 febbraio - 22 febbraio 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 414
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **793** del 27 maggio 2014
Manifestazione fieristica: "Marmomacc - Fiera internazionale di marmi, design e tecnologie" - 50^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 23 settembre - 26 settembre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 416
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **794** del 27 maggio 2014
Manifestazione fieristica: "Model Expo Italy" - 11^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 21 febbraio - 22 febbraio 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 418
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **795** del 27 maggio 2014
Manifestazione fieristica: "MotorBikeExpo" - 7^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 23 gennaio - 25 gennaio 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 420
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **796** del 27 maggio 2014
Manifestazione fieristica: "Smart Energy Expo" - 3^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 7 ottobre - 9 ottobre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 422
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **797** del 27 maggio 2014
Manifestazione fieristica: "SOL&AGRIFOOD" - 2^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 22 marzo - 25 marzo 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 424
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **798** del 27 maggio 2014
Manifestazione fieristica: "Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati" - 49^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 22 marzo - 25 marzo 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 426
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **812** del 27 maggio 2014
XIV Sessione programmatica dei consumatori. Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo", art. 136, c. 4, lett. f). Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo". 428
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **813** del 27 maggio 2014
Attuazione della Mozione del Consiglio regionale n. 261 del 7 Maggio 2014 "Tutela del settore agroalimentare "made in Italy": la Regione del Veneto intervenga" per sollecitare il Governo all'innalzamento del contenuto succo di frutta nelle bibite analcooliche, vendute con il nome di frutta a succo. 431
[Agricoltura]

n. **814** del 27 maggio 2014
Concessione contributo a favore di Legacoop.Veneto per l'organizzazione e la realizzazione di un'iniziativa formativa a beneficio delle imprese ittiche venete che intendono esercitare l'attività di pescaturismo (art.11 della L.R.10 agosto 2012, n.28). Integrazione alla DGR. n. 2228 del 3 Dicembre 2013. 433
[Caccia e pesca]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 275799)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 79 del 29 maggio 2014

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il TAR per il Veneto dal Comune di Gallio (VI) contro la Regione del Veneto, notiziando l'associazione PEFC Italia.

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

(Codice interno: 275800)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 80 del 29 maggio 2014

Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 2 ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

(Codice interno: 275801)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 81 del 29 maggio 2014

Autorizzazione alla costituzione nel ricorso avanti il TAR Veneto RG 1658/2013.

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

(Codice interno: 275802)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 82 del 29 maggio 2014

Conferenza Regionale del Volontariato. Legge Regionale 30.08.1993 n. 40 art. 7 - "Norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato". Nomina rappresentanti e aggiornamento composizione.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Aggiornamento della composizione della Conferenza Regionale del volontariato in seguito a nuove designazioni pervenute dall'Associazione Anffas Veneto e dalla Lega Italiana Lotta Tumori.

Il Presidente

- Preso atto che, con Legge Regionale 30.08.1993 n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" è stata data attuazione ai principi in materia di volontariato sanciti dalla legge 11.08.1991 n. 266;
- Premesso che l'art. 7 della L.R. 40/93 ha istituito un organismo rappresentativo del volontariato, denominato "Conferenza Regionale del Volontariato" formato dai responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in almeno tre province e da un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni di volontariato aggregate in coordinamento;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 142 del 06.07.2010 con il quale è stata costituita la V^ Conferenza regionale del volontariato, composta dai rappresentanti di n. 22 organizzazioni di volontariato, così come evidenziato nell'Allegato A al citato provvedimento;
- Visto il D.P.G.R. n. 203 del 17.09.2010 con il quale sono stati nominati i Signori Michele Bertucco e Renzo Zampieri, designati rispettivamente dalle organizzazioni Legambiente Volontariato Veneto e L.i.l.t. - Lega italiana per la Lotta contro i tumori, con il conseguente aggiornamento dei componenti della Conferenza regionale a n. 24;
- Visto il D.P.G.R. n. 9 del 1.02.2011 con il quale, in sostituzione dei Signori Arrigo Cadore e Giorgio Zampieri, sono stati nominati i Signori Franco Munarini e Romeo Bristot, designati rispettivamente dalle organizzazioni A.n.a. - Sezioni del Veneto e Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della Provincia di Belluno;
- Visto il D.P.G.R. n. 93 del 18.05.2012 con il quale è stata aggiornata la composizione della Conferenza regionale a n. 23 rappresentanti, a seguito della presa d'atto delle dimissioni del Sig. Renzo Zampieri e della nomina del Sig. Luigi Lazzaro, designato dall'associazione Legambiente Volontariato Veneto in sostituzione del Sig. Michele Bertucco;
- Visto il D.P.G.R. n. 134 del 13.07.2012 con il quale è stata aggiornata la composizione della Conferenza a n. 24 rappresentanti, a seguito della nomina del Sig. Gianmarcello D'Ambros, designato dall'associazione L.i.l.t, in sostituzione del Sig. Renzo Zampieri;
- Visto il D.P.G.R. n. 183 del 26.10.2012 con il quale è stata aggiornata la composizione della Conferenza a n. 25 rappresentanti, a seguito della nomina del Sig. Giuseppe Fontanive, designato dall'associazione Federazione nazionale Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio nazionale italiano";
- Visto il D.P.G.R. n. 101 del 18.07.2013 con il quale è stata aggiornata la composizione della Conferenza a seguito della nomina del Sig. Giorgio Gobbo, designato dal Coordinamento delle associazioni della provincia di Venezia, in sostituzione del Sig. Bruno Pivetta;
- Visto il D.P.G.R. n. 178 del 12.12.2013 con il quale è stata aggiornata la composizione della Conferenza a seguito della nomina della Sig.ra Bertilla Troietto, designata dall'Associazione Aido regionale, in sostituzione del Sig. Giuseppe Professione e del Sig. Oreste Ferrari, designato dalla Federazione del Volontariato di Verona, in sostituzione del Sig. Carlo Furlan;
- Vista la nota pervenuta via mail il 12 marzo 2014, con la quale l'Associazione Lega Italiana Lotta Tumori designa, quale nuovo componente in seno alla Conferenza, la Sig.ra Anna Iva Bin, in sostituzione del Sig. Gianmarcello D'Ambros, per indisponibilità del medesimo;
- Vista la nota pervenuta via mail il 9 maggio 2014, con la quale l'Associazione Anffas Veneto onlus designa, quale nuovo componente in seno alla Conferenza, la Sig.ra Graziella Lazzari Peroni, in sostituzione della Sig.ra Maddalena Borigo;
- Attestata dalla Direzione per i Servizi Sociali l'avvenuta regolare istruttoria della designazione pervenuta;
- Ritenuto quindi di aggiornare la composizione della Conferenza come risulta dall'**Allegato A** al presente decreto;
- Vista la legge quadro sul volontariato dell'11.08.1991, n. 266;
- Vista la legge regionale 30.08.1993 n. 40;
- Vista la circolare n. 16 del 27.05.1994 (approvata con DGR n. 1232 del 28.03.1994);
- Visti i Decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 142/2010, 203/2010, 9/2011, 93/2012, 134/2012, 183/2012, 101/2013, 178/2013;

decreta

1. di nominare quale rappresentante dell'Associazione Lilt, Lega Italiana Lotta Tumori, la Sig.ra Anna Iva Bin, in sostituzione del Sig. Gianmarcello D'Ambros;
2. di nominare quale rappresentante dell'Associazione Anffas regionale, la Sig.ra Graziella Lazzari Peroni, in sostituzione della Sig.ra Maddalena Borigo;
3. di prendere atto della nuova composizione della Conferenza, composta dai rappresentanti delle n. 25 organizzazioni di volontariato, così come evidenziata nell'**allegato A** al presente decreto, per formarne parte integrante ed essenziale;
4. di incaricare il Dipartimento Servizi Sociosanitari e sociali dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Dpgr n. 82 del 29 maggio 2014

V Conferenza regionale del volontariato
Aggiornamento composizione

N.	Provincia	Designazioni provinciali	Organismo Provinciale	Sede Organismo
1	Belluno	**Romeo Bristot**	Comitato d'Intesa di Belluno (BL0011)	Via del Piave, 5 32100 Belluno
2	Padova	**Francesca Succu**	Centro Servizi Padova Solidale (PD0653)	Via dei Colli, 4 35143 Padova
3	Rovigo	**Vani Franceschi**	Polesine Solidale (RO0159)	Viale Trieste, 23 45100 Rovigo
4	Treviso	**Giovanni Grillo**	Volontarinsieme Coordinamento delle Associazioni di volontariato della Provincia di Treviso (TV0524)	Via dell'Ospedale,1 31100 Treviso
5	Venezia	**Giorgio Gobbo**	C.A.V.V. Coordinamento delle Associazioni della Provincia di Venezia (VE0210)	Via A. L. Muratori, 3 - 30173 Mestre - Venezia
6	Vicenza	**Maria Grazia Bettale**	Assemblea delle Organizzazioni di volontariato di Vicenza	c/o Volontariato in Rete Piazza IV Novembre, 5 36010 Carrè (VI)
7	Verona	**Oreste Ferrari**	Federazione del Volontariato di Verona (VR0619)	Via Cantarane, 24 - 37129 Verona

Designazioni regionali		Organismo di designazione regionale	Sede Organismo
8	**Franco Munarini**	Associazione Nazionale Alpini	Via Tasso 20 32100 Belluno
9	**Graziella Lazzari Peroni**	A.N.F.F.A.S. Veneto Onlus	Via Due Palazzi, 41 35136 Padova
10	**Antonio Doria**	Fidas Regione Veneto	Via E. degli Scrovegni, 3 - 35131 Padova
11	**Corrado Porzionato**	Coordinamento ADMO Regionale Veneto	Via Trieste 5/a 35121 Padova
12	**Marilena Bertante**	AVO Regionale Veneto	Passaggio Gaudenzio, 1 35128 Padova

Allegato A al Decreto n. 82 del 29 maggio 2014 pag. 2/2

13	**Emilio Noaro**	Mo.V.I. Federazione delle Province Venete	Via Ca' Magno,11 35133 Padova
14	**Luigi Lazzaro**	Legambiente Volontariato Veneto	Corso del Popolo n. 276 – 45100 Rovigo
15	**Santino Tonon**	A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori	Via Bisagno 4 c/o Ospedale civile 31015 Conegliano
16	**Elisabetta Sguerzi**	AITSAM Ass. Italiana Salute Mentale	Via Comunale di Fratta, 22 31046 Oderzo
17	**Marco Orsega**	ARCAT Veneto	Via Tre Forni, 16/3 - 31040 Trevignano
18	**Francesco Magarotto**	Avis Regionale Veneto	Via Ospedale, 1 31100 Treviso
19	**Daniele Mattiuzzo**	AUSER Regionale	Via Peschiera, 5 30174 Mestre Venezia
20	**Giovanni Busnello**	ANTEAS Regionale Veneto	Via Felisati, 18 - 30172 Mestre Venezia
21	**Bertilla Troietto**	A.I.D.O. Regionale	Via L. Einaudi, 74 30170 Mestre - Venezia
22	**Silvano Bellato**	A.I.L. Associazione italiana contro le leucemie	Piazzale L.A. Scuro 12 37100 Verona
23	**Annamaria Nalini**	ANDOS - Associazione nazionale donne operate al seno	Via Santa Chiara 14 37129 Verona
24	**Anna Iva Bin**	Lega Italiana Lotta Tumori	Via Isonzo 16 37100 Verona
25	**Giuseppe Fontanive**	Federazione nazionale Società di San Vincenzo de Paoli	Via della Pigna 13° Roma

(Codice interno: 275803)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 83 del 30 maggio 2014

Autorizzazione alla proposizione del ricorso per ammissione di credito regionale allo stato passivo della procedura di Amministrazione straordinaria della società Officine Ferroviarie Veronesi s.p.a..

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

(Codice interno: 275649)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 96 del 04 giugno 2014

Affidamento alla ditta EMERSON Network Power Italia S.r.l. di Piove di Sacco (Pd) del servizio per la effettuazione di interventi di riparazione e attività di manutenzione e controllo specialistico dell'impianto di condizionamento a servizio della sala CED regionale presso la sede della Sezione Sistemi Informativi Edificio Lybra, via Pacinotti 4 Marghera, Venezia. D.Lgs 163/06, art. 125 co. 11. DGRV 2401/2012, Allegato A. CIG Z8E0F6D353.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento alla ditta EMERSON Network Power Italia S.r.l. di Piove di Sacco (Pd) del servizio per la effettuazione di interventi di riparazione e attività di manutenzione e controllo specialistico dell'impianto di condizionamento a servizio della sala CED regionale presso la sede della Sezione Sistemi Informativi Edificio Lybra, via Pacinotti 4 Marghera, Venezia. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di offerta in data 8/05/2014 prot. 200046. Offerta in data 13.05.2014, acquisita in data 22.05.2014 prot. 20337/69.02.01.

Il Direttore

Premesso che presso la sede della Sezione Regionale Sistemi Informativi - Edificio Lybra, via Pacinotti 4, Marghera - Venezia è installato un impianto di condizionamento a servizio del "data center" regionale, costituito da apparecchiature "Liebert Hiross".

Vista la nota in data 8/05/2014 - prot. 200046 con cui la ditta EMERSON Network Power Italia S.r.l. di Piove di Sacco (Pd), centro di assistenza tecnica "Liebert Hiross", è stata invitata a presentare la propria offerta per varie prestazioni, comprendenti alcune riparazioni e la effettuazione di attività di manutenzione e controllo specialistico dell'impianto, complementari a quelle che ordinariamente vengono comunque assicurate nell'ambito dell'appalto di manutenzione in essere.

Vista l'offerta in data 13.05.2014, acquisita in data 22.05.2014 - prot. 220337/69.02.01, con cui la ditta suindicata indica al riguardo un corrispettivo pari ad Euro 1.700,00 oltre IVA, prezzo che appare congruo in relazione alla qualità delle prestazioni previste.

Considerato che le suindicate prestazioni corrispondono a tipologie di voci di spesa acquisibili mediante ricorso a procedure in economia, secondo quanto disposto dal provvedimento disciplinante l'acquisizione di servizi, forniture e lavori approvato con DGRV n. 2401 del 27.11.2012.

Visto l'art. 14 co. 2 lett. a) del medesimo provvedimento, che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso all'affidamento diretto dei servizi a un determinato operatore, quando il valore degli stessi sia inferiore a Euro 10.000,00.

Considerato che il valore complessivo massimo presunto dei servizi in parola risulta altresì inferiore al limite di Euro 40.000,00 sancito dall'art. 125, co. 11 del D.Lgs n. 163/2006 per l'affidamento diretto.

Dato atto che non risultano attive al momento convenzioni CONSIP e MEPA di cui all'art. 26 - comma 1 della legge n. 488/99 aventi ad oggetto servizi equiparabili a quelli proposti.

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 1.700,00 oltre IVA 22% = Euro 2.074,00, può essere sostenuta mediante impiego dei fondi di cui al budget operativo autorizzato con con DGRV n. 412 del 4.04.2014, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", del bilancio di previsione per l'anno 2014.

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di affidare i servizi di che trattasi alla ditta EMERSON Network Power Italia S.r.l. di Piove di Sacco (Pd), con sede in via Leonardo Da Vinci, 16/18 - C.F. e Partita IVA 04494560289, per l'importo a corpo di Euro 1.700,00 oltre IVA.

Dato atto che l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto si configura quale debito commerciale.

Viste le direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014, di cui alla DGR n. 516 del 15.04.2014.

- VISTA la L.R. 1/97;
- VISTA la L.R. 54/12;
- VISTA la L.R. 39/01;
- VISTO il D.Lgs 163/06 e s.m. e i.;
- VISTA la DGRV n. 2401 del 27.11.2012;

decreta

1. di autorizzare l'acquisizione e l'affidamento in economia alla ditta EMERSON Network Power Italia S.r.l. di Piove di Sacco (Pd), con sede in via Leonardo Da Vinci, 16/18 - C.F. e Partita IVA 04494560289, del servizio per la esecuzione di alcuni interventi di riparazione e attività di manutenzione e controllo specialistico dell'impianto di condizionamento a servizio della sala CED regionale presso la sede della Sezione Sistemi Informativi - Edificio Lybra, via Pacinotti 4, Marghera - Venezia, verso il corrispettivo di Euro 1.700,00 oltre IVA= , ai sensi dell'art. 125 co. 11 del D.Lgs 163/06 e del provvedimento disciplinante l'acquisizione di servizi, forniture e lavori approvato con DGRV n. 2401 del 27.11.2012;
2. di provvedere al pagamento della spesa di Euro 1.700,00 oltre IVA 22% = Euro 2.074,00, mediante ricorso ai fondi di cui al budget operativo autorizzato con DGRV n. 412 del 4.04.2014, avente ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria delle sedi regionali. Budget operativo ai sensi dell'art. 49 LR 29.11.2001, n.39 Anno 2014";
3. di precisare che alla liquidazione ed al pagamento dei servizi suindicati alla ditta affidataria si provvederà in unica soluzione, su presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti L.R. 39/2001;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gian Luigi Carrucciu

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

(Codice interno: 275457)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 195 del 30 maggio 2014

Contributo regionale "Buono-Scuola". Anno scolastico-formativo 2012-2013. Liquidazione di spesa. (L.R. 19/01/2001, n. 1).

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Viene liquidato alle famiglie il contributo regionale "Buono-Scuola", per l'anno scolastico-formativo 2012-2013.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di liquidare il contributo regionale "Buono-Scuola", in riferimento all'anno 2012-2013, ai beneficiari elencati negli Allegati A e B del DDR Istruzione n. 449/2013, per l'importo indicato a fianco di ciascuno, per un totale di Euro 5.738.902,33, a valere sull'impegno n. 4244/2013 (codice SIOPE n. 1.06.03.1632);
2. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Enzo Bacchiega

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 275826)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 115 del 29 maggio 2014

Legge 31/07/2002 n179 art. 16 Programma degli interventi urgenti per il riasetto delle aree a richio idrogeologico - 4° stralcio O.P.C.M. n. 3906 del 13/11/2010. Ordinanza n. 14 in data 29/11/2012 del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2012.IDPiano 505. Progetto definitivo denominato Cassa di espansione sul Torrente Muson nei Comuni di Fonte e Riese PIO x. CUP H54B03000090001 Importo euro 18.655.000.00 Approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dei lavori e delle espropriazioni.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, dichiarandone la pubblica utilità ed urgenza.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di dare atto che è stata avviata la procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

2. di dare atto che alle ditte interessate dalla procedura espropriativa sono state trasmesse le comunicazioni previste agli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001;

3. di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalle ditte interessate dalla procedura di esproprio indicate nell'**allegato B**, parte integrante del presente provvedimento;

4. di approvare nell'importo complessivo aggiornato di Euro 18.655.000,00, come in premessa specificato, il progetto definitivo della "Cassa di espansione sul torrente Muson nei Comuni di Fonte e Riese Pio X", sulla scorta del parere favorevole con prescrizioni n. 3883 espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente nella seduta del 18/07/2013, **allegato A** e parte integrante al presente provvedimento;

5. di dare atto che la formale approvazione del presente progetto costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per gli ambiti compresi nel Comune di Riese Pio X ai sensi dell'art. 25 comma 3-ter della L.R. 27/2003 e s.m.i. e per gli ambiti compresi nel Comune di Fonte ai sensi dell'art. 24 comma 2-quater della L.R. 27/2003 e s.m.i.;

6. di dichiarare i lavori e le espropriazioni in argomento di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nonché urgenti per la sicurezza idraulica dell'area di Castelfranco Veneto e la salvaguardia della popolazione, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001;

7. le espropriazioni in argomento dovranno essere ultimate nei termini previsti dal citato D.P.R. n. 327/2001;

8. di autorizzare ai fini del vincolo paesaggistico e di protezione delle bellezze naturali ed ambientali, ai sensi del comma 9 dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42, l'esecuzione del progetto in argomento, con le prescrizioni richiamate nelle relazioni tecniche illustrative **allegati C e D**, parte integrante del presente provvedimento, sulla scorta del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso reso in data in data 06/03/2014 prot. 5396;

9. le prescrizioni di cui ai punti n.5, 6, 7, 8 e 9 del parere V.I.A. n. 411 del 08/05/2013, in dettaglio riportate nella relativa sezione del parere della Commissione Tecnica Regionale Ambiente n. 3883 del 18/07/2013, **allegato A** e parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere ottemperate nelle successive fasi di progettazione esecutiva e di esecuzione dell'opera;

10. la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, ai sensi della D.G.R.V. n. 2424/2008, dovrà essere eseguita dalla ditta affidataria con le modalità indicate dall'A.R.P.A.V. con nota prot. 128900 in data 12/12/2013 **allegato E** e parte integrante del

presente provvedimento;

11. in sede di progettazione esecutiva dovrà essere prodotta la documentazione previsionale di impatto acustico del traffico veicolare indotto, sulla base delle linee guida di cui alla Deliberazione del Direttore Generale A.R.P.A.V. n. 3/2008;

12. di prescrivere, in funzione delle offerte formulate dall'impresa appaltatrice ed in ogni caso prima della redazione del progetto esecutivo, la verifica degli effetti generati nell'area del Comune di Castelfranco e più a valle;

13. di dare atto che le procedure di appalto e di realizzazione del progetto in parola saranno effettuate dalla Sezione Difesa del Suolo, come disposto dalla Giunta Regionale con la citata DGRV 2815/2013;

14. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Tiziano Pinato

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO

(Codice interno: 275543)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 96 del 13 maggio 2014

Ditta TELECOM ITALIA S.p.a. con sede in via Pascoli, 9 Trieste. Richiesta di concessione per mantenere cavo linea telefonica nella S.S. 14 e in Via Marango ed attraversamento del fiume Tagliamento nel Comune di San Michele al Tagliamento. (pratica n° N12_00059) RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 20.08.2012 con cui la ditta TELECOM ITALIA S.p.a. ha chiesto la concessione del demanio idrico per mantenere cavo linea telefonica nella S.S. 14 e in Via Marango ed attraversamento del fiume Tagliamento nel Comune di San Michele al Tagliamento;

VISTO il voto n. 74 in data 20.05.2013 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta TELECOM ITALIA S.p.a. ha sottoscritto il Disciplinare n. 1712 di rep. in data 04.09.2013 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 202.50, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2013 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 202.50;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta TELECOM ITALIA S.p.a. con sede in via Pascoli, 9 Trieste, c.f. 00488410010, la concessione del demanio idrico per mantenere cavo linea telefonica nella S.S. 14 e in Via Marango ed attraversamento del fiume Tagliamento nel Comune di San Michele al Tagliamento, sulla base del Disciplinare n. 1712 di rep. in data 04.09.2013 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 04.09.2013.

Salvatore Patti

(Codice interno: 275544)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 97 del 13 maggio 2014

Ditta PROVINCIA DI VENEZIA - Uff. Espropri/Tributi/Conc. Passive con sede in Via Forte Marghera 191, MESTRE. Richiesta di rilascio concessione per occupare sommità arginale sx. dell'Idrovia Padova-Venezia x strada uso pubblico di ml. 1.495 da piazza Mercato a innesto S.S. 309 Romea. (pratica n° W00_000366). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 29.01.2014 (prot. 38160 del 31.01.2014) con cui la ditta PROVINCIA DI VENEZIA - Uff. Espropri/Tributi/Conc. Passive ha chiesto il rilascio alla concessione del demanio idrico per occupare sommità arginale sx. dell'Idrovia Padova-Venezia x strada uso pubblico di ml. 1.495 da piazza Mercato a innesto S.S. 309 Romea;

VISTO il voto n. 408 in data 20.12.2000 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta PROVINCIA DI VENEZIA - Uff. Espropri/Tributi/Conc. Passive ha sottoscritto il Disciplinare n. 1791 di rep. in data 06.05.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 137.47 per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 176.87;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta PROVINCIA DI VENEZIA - Uff. Espropri/Tributi/Conc. Passive con sede in Via Forte Marghera 191, MESTRE, c.f. 80008840276, la concessione del demanio idrico per occupare sommità arginale sx. dell'Idrovia Padova-Venezia x strada uso pubblico di ml. 1.495 da piazza Mercato a innesto S.S. 309 Romea, sulla base del Disciplinare n. 1791 di rep. in data 06.05.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 30 (trenta/00) anni, a partire dal 01.05.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 275545)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 98 del 13 maggio 2014

Ditta PROVINCIA DI VENEZIA - Uff. Espropri/Tributi/Conc. Passive con sede in Via Forte Marghera 191, MESTRE. Richiesta di rilascio in sanatoria concessione per adibire a strada di uso pubblico per ml. 415 la sommita' arginale sx del Fiume Loncon lungo S.P. 67 da Ponte Contarina a Fossa Possidenza. (pratica n° L92_000202). RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 09.12.2013 (prot. 536426 del 12.12.2013) con cui la ditta PROVINCIA DI VENEZIA - Uff. Espropri/Tributi/Conc. Passive ha chiesto la concessione del demanio idrico per adibire a strada di uso pubblico per ml. 415 la sommita' arginale sx del Fiume Loncon lungo S.P. 67 da Ponte Contarina a Fossa Possidenza;

VISTO l'autorizzazione rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia con prot. 23459/371 del 26.07.1971;

CONSIDERATO che la ditta PROVINCIA DI VENEZIA - Uff. Espropri/Tributi/Conc. Passive ha sottoscritto il Disciplinare n. 1789 di rep. in data 06.05.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 104.25 per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 157.52;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta PROVINCIA DI VENEZIA - Uff. Espropri/Tributi/Conc. Passive con sede in Via Forte Marghera 191, MESTRE, c.f. 80008840276, la concessione del demanio idrico per adibire a strada di uso pubblico per ml. 415 la sommita' arginale sx del Fiume Loncon lungo S.P. 67 da Ponte Contarina a Fossa Possidenza, sulla base del Disciplinare n. 1789 di rep. in data 06.05.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 30 (trenta/00) anni, a partire dal 01.05.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 275546)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 99 del 13 maggio 2014

Ditta Terminal Fusina Venezia s.r.l. con sede in via Moranzani loc. Fusina 79, Venezia. Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo di mq. 240 (27,00x5,00) con passerella in sx del canale Naviglio Brenta, loc. Fusina al Fg.8 mapp.57 del Comune di Venezia . Comune di Venezia , (pratica n° W08_001327). RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 11.12.2008 con cui la ditta Terminal Fusina Venezia s.r.l. ha chiesto la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo di mq. 240 (27,00x5,00) con passerella in sx del canale Naviglio Brenta, loc. Fusina al Fg.8 mapp.57 del Comune di Venezia;

VISTO il voto n. 114 in data 31.05.2010 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta Terminal Fusina Venezia s.r.l. ha sottoscritto il Disciplinare n. 1794 di rep. in data 08.05.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 441.48, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 208.51;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Terminal Fusina Venezia s.r.l. con sede in via Moranzani loc. Fusina 79, Venezia, c.f. 01745820272, la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo di mq. 240 (27,00x5,00) con passerella in sx del canale Naviglio Brenta, loc. Fusina al Fg.8 mapp.57 del Comune di Venezia, sulla base del Disciplinare n. 1794 di rep. in data 08.05.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.01.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 275547)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 100 del 13 maggio 2014

DITTA PROVINCIA DI VENEZIA - Uff. Espropri/Tributi/Conc. Passive con sede in Via Forte Marghera 191, MESTRE.Richiesta di rilascio in sanatoria concessione per adibire strada di uso pubblico la sommita' arginale sx del Canale Malgher S.P. 61 per ml. 1.285 in Comune di S. Stino di Livenza. (pratica n° L92_000204). RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 09.12.2013 (prot. 536459 del 12.12.2013) con cui la ditta PROVINCIA DI VENEZIA - Uff. Espropri/Tributi/Conc. Passive ha chiesto il rilascio in sanatoria alla concessione del demanio idrico per adibire strada di uso pubblico la sommita' arginale sx del Canale Malgher S.P. 61 per ml. 1.285 in Comune di S. Stino di Livenza;

VISTO l'autorizzazione rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia con prot. 15690 del 19.08.1971;

CONSIDERATO che la ditta PROVINCIA DI VENEZIA - Uff. Espropri/Tributi/Conc. Passive ha sottoscritto il Disciplinare n. 1790 di rep. in data 06.05.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 118.13 per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 159.12;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta PROVINCIA DI VENEZIA - Uff. Espropri/Tributi/Conc. Passive con sede in Via Forte Marghera 191, MESTRE, c.f. 80008840276, la concessione del demanio idrico per adibire strada di uso pubblico la sommita' arginale sx del Canale Malgher S.P. 61 per ml. 1.285 in Comune di S. Stino di Livenza, sulla base del Disciplinare n. 1790 di rep. in data 06.05.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 30 (trenta/00) anni, a partire dal 01.05.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 275548)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 102 del 21 maggio 2014

Ditta Bottosso Fabio con sede in Via Battisti 49, CONCORDIA SAGITTARIA. Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 23/B - Gruppo 5) nel canale Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n° L10_00756). RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 20.11.2009 con cui la ditta BOTTOSSO FABIO ha chiesto la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 23/B - Gruppo 5) nel canale Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria;

VISTO il voto n. 359 in data 18.12.2006 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta BOTTOSSO FABIO ha sottoscritto il Disciplinare n. 1795 di rep. in data 16.05.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 208.51, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 385.69;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta BOTTOSSO FABIO con sede in VIA BATTISTI 49, CONCORDIA SAGITTARIA, *(omissis)*, la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 23/B - Gruppo 5) nel canale Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria, sulla base del Disciplinare n. 1795 di rep. in data 16.05.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 16.05.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 275549)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 103 del 21 maggio 2014

DITTA Bottosso Renzo con sede in C. Battisti 49, CONCORDIA SAGITTARIA. Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 28/B - Gruppo 6) nel canale Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n° L09_00723). RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.05.2009 con cui la ditta BOTTOSSO RENZO ha chiesto la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 28/B - Gruppo 6) nel canale Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria;

VISTO il voto n. 359 in data 18.12.2006 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta BOTTOSSO RENZO ha sottoscritto il Disciplinare n. 1798 di rep. in data 16.05.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 208.51, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 385.69;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta BOTTOSSO RENZO con sede in C. BATTISTI 49, CONCORDIA SAGITTARIA, *(omissis)*, la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 28/B - Gruppo 6) nel canale Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria, sulla base del Disciplinare n. 1798 di rep. in data 16.05.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 16.05.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 275550)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 104 del 21 maggio 2014

Ditta Zanforlin Deni con sede in Via Dei Braccianti 24, CONCORDIA SAGITTARIA. Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 28 /A - Gruppo 6) in loc. Sindacale nel Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n° L09_00722). RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.05.2009 con cui la ditta ZANFORLIN DENI ha chiesto la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 28 /A - Gruppo 6) in loc. Sindacale nel Comune di Concordia Sagittaria;

VISTO il voto n. 359 in data 18.12.2006 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta ZANFORLIN DENI ha sottoscritto il Disciplinare n. 1799 di rep. in data 16.05.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 208.51, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 373.44;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta ZANFORLIN DENI con sede in VIA DEI BRACCIANTI 24, CONCORDIA SAGITTARIA, *(omissis)*, la concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 28 /A - Gruppo 6) in loc. Sindacale nel Comune di Concordia Sagittaria, sulla base del Disciplinare n. 1799 di rep. in data 16.05.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 16.05.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 275551)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 112 del 26 maggio 2014

DITTA IPAS s.p.a. con sede in Corso Lombardia 36, San Mauro Torinese. Richiesta di concessione per occupare area demaniale con cartello pubblicitario monofaciale in Via Martiri della Libertà SP/VE 42 Km 41 870/DX in Comune di Santo Stino di Livenza. (pratica n° X13_000183). RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 25.06.2013 (prot. 278405 del 01/07/2013) con cui la ditta IPAS s.p.a. ha chiesto la concessione del demanio idrico per occupare area demaniale con cartello pubblicitario monofaciale in Via Martiri della Libertà SP/VE 42 Km 41+870/DX in Comune di Santo Stino di Livenza;

VISTO il voto n. 25 in data 17.02.2014 con cui la Commissione Tecnica istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta IPAS s.p.a. ha sottoscritto il Disciplinare n. 1800 di rep. in data 20.05.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 294.30, pari alla prima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 294.30;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta IPAS s.p.a. con sede in Corso Lombardia 36, San Mauro Torinese, c.f. 02495130011, la concessione del demanio idrico per occupare area demaniale con cartello pubblicitario monofaciale in Via Martiri della Libertà SP/VE 42 Km 41+870/DX in Comune di Santo Stino di Livenza, sulla base del Disciplinare n. 1800 di rep. in data 20.05.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 20.05.2014.

Salvatore Patti

(Codice interno: 275552)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 114 del 30 maggio 2014

Ditta ENEL Produzione S.p.A. Unità Business Fusina con sede in Via dei Cantieri 5, Malcontenta. Richiesta di concessione per mantenere uno scarico di acque di raffreddamento della Centrale Elettrica di Fusina, sezioni 1-4 in riva sx. del Naviglio Brenta loc. Fusina in Comune di Venezia. (pratica n. W13_001548). Rilascio di concessione del Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 01.08.2013 con cui la ditta ENEL Produzione S.p.A. - Unita' Business Fusina ha chiesto la concessione del demanio idrico per mantenere in sanatoria uno scarico di acque di raffreddamento della centrale elettrica di Fusina, sezioni 1-4 in riva sx. del Naviglio Brenta loc. Fusina in Comune di Venezia;

VISTO il voto n. 133 in data 07.10.2013 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta ENEL Produzione S.p.A. - Unita' Business Fusina ha sottoscritto il Disciplinare n. 1802 di rep. in data 26.05.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 1.484,48, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2013 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 1.500,00;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta ENEL Produzione S.p.A. - Unita' Business Fusina con sede in Via dei Cantieri 5, Malcontenta, c.f. 05617841001, la concessione del demanio idrico per mantenere uno scarico di acque di raffreddamento della centrale elettrica di Fusina, sezioni 1-4 in riva sx. del Naviglio Brenta loc. Fusina in Comune di Venezia, sulla base del Disciplinare n. 1802 di rep. in data 26.05.2014 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.01.2014.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

(Codice interno: 275651)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 317 del 04 giugno 2014

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per attraversare con linea elettrica aerea di 130 Kv Cà Tiepolo-Porto Tolle cd POLESINE CAMERINI (codice 23539D1, campata 64-65) - l'argine sx fra gli stanti 2-3, l'alveo e l'argine dx fra gli stanti 55-56 del fiume Po delle Tolle nelle località Polesine Camerini (argine sx) e Cà Dolfin (argine dx) in comune di Porto Tolle (RO). Pratica: PO_LE00070 (derivata dalla Pratica PO_LE00032) Ditta: TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. - Padova.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 04.11.2009 dalla Soc. Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a. nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 04.11.2009 Prot. n. 613966; Pareri: - Nulla-osta tecnico dell'A.I.PO del 20.01.2014 Prot.n. 1530; Disciplinare n. 3565 del 29.05.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.11.2009 con la quale la Società TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.a. (C.F. e P.IVA 05779661007) con sede a Padova in Via S. Crispino, 22 e sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma ha chiesto la concessione demaniale per attraversare con linea elettrica aerea di 130 Kv - Cà Tiepolo-Porto Tolle cd POLESINE CAMERINI (codice 23539D1, campata 64-65) - l'argine sx fra gli stanti 2-3, l'alveo e l'argine dx fra gli stanti 55-56 del fiume Po delle Tolle nelle località Polesine Camerini (argine sx) e Cà Dolfin (argine dx) in comune di Porto Tolle (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 1530 del 20.01.2014;

CONSIDERATO che la Società ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 29.05.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Società dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Società TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.a. (C.F. e P.IVA 05779661007) con sede a Padova in Via S. Crispino, 22 e sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma la concessione demaniale per attraversare con linea elettrica aerea di 130 Kv - Cà Tiepolo-Porto Tolle cd POLESINE CAMERINI (codice 23539D1, campata 64-65) - l'argine sx fra gli stanti 2-3, l'alveo e l'argine dx fra gli stanti 55-56 del fiume Po delle Tolle nelle località Polesine Camerini (argine sx) e Cà Dolfin (argine dx) in comune di Porto Tolle (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 29.05.2014 iscritto al n. 3565 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 122,65 (centoventidue/65) come previsto all'art. 5 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 275652)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 318 del 04 giugno 2014

Concessione per l'attraversamento dell'argine di 1^ difesa a mare con tre tubazioni adiacenti di scarico e adduzione acqua in località Polesine Camerini in Comune di Porto Tolle (RO). (Pratica n° MR_AT00017) Ditta: AZIENDA AGRICOLA FACCO RENZO ROMANO Porto Tolle (RO).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si fa cessare la concessione descritta in oggetto su richiesta della Ditta per rimozione delle tubazioni ricadenti in area demaniale concessionata con provvedimento n. 261 del 23.11.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 27.03.2014 Prot. n. 130642 Pareri: - Nulla-osta tecnico del 21.05.2014 Disciplinare n. 2573 del 16.11.2010 Decreto n. 261 del 23.11.2010.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 261 del 23.11.2010 e relativo disciplinare Rep. n. 2573 del 16.11.2010 con i quali veniva rilasciata la concessione descritta in oggetto;

VISTA la comunicazione dell'Azienda Agricola Facco Renzo Romano (omissis) con sede a Porto Tolle (RO) in Via Isonzo, 41 pervenuta in data 27.03.2014 riguardante la rinuncia alla concessione per l'attraversamento dell'argine di 1^ difesa a mare con tre tubazioni adiacenti di scarico e adduzione acqua in località Polesine Camerini in Comune di Porto Tolle (RO) (pratica MR_AT00017);

PRESO ATTO che la richiesta di rinuncia presentata dall'Azienda Agricola Facco Renzo Romano è motivata dalla cessazione dell'attività di itticoltura ad essa collegata;

CONSIDERATO che l'Azienda Agricola Facco Renzo Romano ha regolarmente versato i canoni richiesti;

VISTO il parere favorevole espresso dal tecnico responsabile di zona in data 21.05.2014, il quale a seguito di sopralluogo ha riscontrato la rimozione delle tubazioni relative alla concessione in argomento, così come aveva dichiarato l'Azienda Agricola Facco Renzo Romano con la comunicazione pervenuta in data 27.03.2014;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

RITENUTO di procedere in merito;

decreta

1 - La rinuncia della concessione per l'attraversamento dell'argine di 1^ difesa a mare con tre tubazioni adiacenti di scarico e adduzione acqua in località Polesine Camerini in Comune di Porto Tolle (RO) (pratica MR_AT00017) rilasciata all'Azienda Agricola Facco Renzo Romano *(omissis)* con sede a Porto Tolle (RO) in Via Isonzo, 41 con Decreto n. 261 del 23.11.2010 e relativo disciplinare di Rep. 2573 del 16.11.2010.

2 - E' cessata a tutti gli effetti la concessione demaniale a decorrere dal 06.03.2014 (data in cui l'Azienda Agricola Facco Renzo ha comunicato a mezzo posta elettronica certificata la rinuncia) .

3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

(Codice interno: 275460)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 93 del 30 maggio 2014

Fornitura e installazione di pareti e di porte a vetri presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno. Affidamento incarico alla ditta Ambienti soluzioni d'arredo s.n.c. con sede in via Vittorio Veneto 278 32100 Belluno. Impegno di spesa di E. 41.047,63 CIG: Z520F73BC0.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento impegna la spesa per l'affidamento della fornitura e installazione di pareti e di porte a vetri presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno alla ditta Ambienti soluzioni d'arredo s.n.c. Estremi dei principali documenti dell' istruttoria: Nota prot. n. 87051 87056 -87063 del 27.02.2014 richiesta offerta.

Il Direttore

CONSIDERATA la necessità procedere alla regolarizzazione delle vie di esodo tramite l'installazione di pareti e di porte a vetri presso il fabbricato di via Caffi 61, sede della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno;

VISTA la nota prot. n. 118399 del 19.03.2014 con la quale viene comunicata tale necessità e richiedendone nel contempo il finanziamento alla Sezione Demanio Patrimonio e Sedi;

VISTA la nota del 9 aprile 2014, prot. 153441, con cui la Sezione Demanio Patrimonio e Sedi comunica la disponibilità della somma per i lavori di cui all'oggetto;

VISTO che con nota prot. n. 87051 - 87056 -87063 del 27.02.2014 si è provveduto a chiedere alle sottoelencate Ditte la propria migliore offerta per i citati lavori:

Ambienti soluzioni d'arredo s.n.c. di Belluno, FabEr s.n.c. di Belluno, Interni. di Oderzo;

PRESO ATTO che l'offerta della Ditta Ambienti soluzioni d'arredo s.n.c con sede in via Vittorio Veneto 278 - 32100 Belluno per un ammontare di Euro 41.047,63 (IVA inclusa) è risultata più bassa e quindi quella economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che la suddetta spesa di Euro 41.047,63 (IVA inclusa) viene ad essere impegnata sul capitolo 100482 del bilancio di previsione per il 2014 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature (L.R. 04/02/1980, n. 6 . L. 11/02/1994, n. 109) - CODICE SIOPE 1351 - che presenta sufficiente disponibilità;

ATTESTATA la validità dell'offerta ritenuta congrua nella spesa;

DATO ATTO che l' obbligazione che si viene a determinare con il presente provvedimento si configura quale debito commerciale.

VISTA la Legge Regionale 02.04.2014 n. 12 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

VISTA la Legge Regionale 04.02.1980, n. 6;

VISTO il Decreto Legislativo 163/2006;

VISTA la Legge Regionale 29.11.2001 n. 39;

VISTA la Legge Regionale 07.11.2003 n. 27;

VISTE le direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014 approvate con DGR 516 del 15.04.2014;

decreta

1. di affidare, per le motivazioni in premessa, alla ditta Ambienti soluzioni d'arredo s.n.c con sede in via Vittorio Veneto 278 - 32100 Belluno, P. IVA 00850800251 la fornitura e installazione di pareti e di porte a vetri presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno per l'importo complessivo di Euro 33.645,60 (IVA esclusa);
2. di impegnare sul cap. 100482 del bilancio di previsione 2014, che presenta sufficiente disponibilità, la somma complessiva di Euro 41.047,63 (Euro quarantumilaquarantasette/63), IVA inclusa - CODICE SIOPE 1351 - a favore della ditta Ambienti soluzioni d'arredo s.n.c con sede in via Vittorio Veneto 278 - 32100 Belluno;
3. di liquidare l'importo su presentazione di fattura, previa attestazione di regolarità della prestazione fornita, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
4. di inviare il presente decreto alla Sezione Demanio Patrimonio e Sedi per il visto di monitoraggio dell'impegno di spesa e l'inoltro alla Sezione Ragioneria per l'assunzione della spesa;
5. di dare atto che la spesa di cui dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. del 14.3.2013 n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.

Salvatore Patti

(Codice interno: 275461)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 94 del 03 giugno 2014

D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Richiesta di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Maè in comune di Zoldo Alto (BL)". Presa atto parere n. 37 del 17 dicembre 2013 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex. art. 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alla D.G.R.V. n. 3493/2010.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce presa d'atto del parere espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alla DGR n. 3493/2010.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1 - Di prendere atto del parere n. 37 del 17.12.2013 **(allegato 1)** espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alla DGR n. 3493/2010 con il quale, ha ritenuto, all'unanimità, che la domanda preferibile sia quella presentata dalla società Idroelettrica Alpina s.r.l., ai sensi del comma 1, lett. b, dell'art.9 del R.D. 1775/1933;

2 - di pubblicare il solo dispositivo (omesso l'allegato) del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

3 - avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del Veneto.

Salvatore Patti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 275462)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 95 del 03 giugno 2014

D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Derivazione d'acqua dal torrente Bordina in comune di Taibon Agordino, ad uso idroelettrico (BL)". Presa atto parere n. 39 del 23 dicembre 2013 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex. art. 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alla D.G.R.V. n. 3493/2010.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce presa d'atto del parere espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alla DGR n. 3493/2010.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1 - Di prendere atto del parere n. 39 del 23.12.2013 **(allegato 1)** espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alla DGR n. 3493/2010 con il quale, ha ritenuto, all'unanimità, che la domanda preferibile sia quella presentata dalla società Reno Energy s.r.l., ai sensi del comma 1, lett. b, dell'art.9 del R.D. 1775/1933;

2 - di pubblicare il solo dispositivo (omesso l'allegato) del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

3 - avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del Veneto.

Salvatore Patti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 275463)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 97 del 03 giugno 2014

D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Richiesta di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Gavon in Comune di Falcade (BL)". Presa atto parere n. 38 del 17 dicembre 2013 espresso dalla Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex. art. 9 del R.D. n. 1775/1933 e di cui alla D.G.R.V. n. 3493/2010.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce presa d'atto del parere espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alla DGR n. 3493/2010.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di prendere atto del parere n.38 del 17 dicembre 2013 **(allegato 1)** espresso dalla Commissione Tecnica per il Parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alla DGR n. 3493/2010 con il quale, la Commissione stessa, ha ritenuto, all'unanimità, che la domanda preferibile sia quella presentata dalla società Enalias s.r.l.u., ai sensi del terzo comma dell'art.9 del R.D. 1775/1933 ("Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcune di quelle presentate la utilizzazione sia la più vasta, è di regola preferita la prima domanda...");

2 - di pubblicare il solo dispositivo (omesso l'allegato) del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

3 - avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del Veneto.

Salvatore Patti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 275828)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 110 del 05 giugno 2014

concessione per il mantenimento di un parcheggio a servizio dell'esistente Supermercato Kanguro, con parziale copertura del torrente Bigontina e realizzazione opere di mitigazione del rischio idraulico in comune di Cortina d'Ampezzo, loc. via Franchetti su area di proprietà del D.P.S., ramo idrico, di pertinenza del torrente Bigontina (pratica n. C/0657/2). Domanda della ditta ACIL S.r.l. in data 26.10.2011.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 26.10.2011; - parere in data 17.11.2011 della CTRD con voto n. 273; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3368 in data 30.05.2014 .

Il Direttore

VISTO il Decreto del Dirigente Responsabile del Genio Civile di Belluno n.6, in data 22.01.2009, con il quale è stata rilasciata la concessione per la realizzazione ed il mantenimento di un parcheggio a servizio dell'esistente Supermercato Kanguro con parziale copertura del torrente Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo;

VISTA la sentenza 82/2011 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con la quale è stato annullato il provvedimento sopracitato;

VISTA la domanda, in data 26.10.2011, con la quale la ditta ACIL S.r.l. ha chiesto la concessione in oggetto per mantenere il realizzato parcheggio con parziale copertura del torrente Bigontina e realizzazione opere di mitigazione del rischio idraulico;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 273, in data 17.11.2011;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 560523 in data 30.11.2011;

VISTA la nota del Comune di Cortina d'Ampezzo n.7691 in data 28.04.2014;

VISTO il disciplinare, in data 30.05.2014, iscritto al n. 3368 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta ACIL S.r.l. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso alla ditta ACIL S.r.l. (Cod. Fiscale 00131450256 - Partita IVA 00131450256) il mantenimento di un parcheggio a servizio dell'esistente Supermercato Kanguro, con parziale copertura del torrente Bigontina e realizzazione opere di mitigazione del rischio idraulico in comune di Cortina d'Ampezzo, loc. via Franchetti su area di proprietà del D.P.S., ramo idrico, di pertinenza del torrente Bigontina;

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 30.05.2014 iscritto al n. di rep. 3368, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 3.604,73.- (tremilaseicentoquattro/73.-) a valere per l'anno 2014;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 275829)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 111 del 05 giugno 2014

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave in loc. Campo, nel Comune di S. Giustina (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 6.668 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno istruisce le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 6.5.2014; - parere della CTRD, in data 13.5.2014 n. 82.

VISTA la domanda, pervenuta in data 13.5.2014, prot. n. 193839, con la quale la ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave in loc. Campo, nel Comune di S. Giustina (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 6.668 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 82, del 13.5.2014, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico, valutati gli aspetti relativi ai beni paesaggistici nonché in applicazione della Dgr n.3173 del 10.10.2006 relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 "Rete Natura 2000" e ritenuto che, in considerazione anche della tipologia dell'intervento atto alla rimozione di materiale di recente deposito, non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, lo stesso non sia assoggettato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, in data 23.5.2014 n. 0078 08/063 05;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 32.606,52 (trentaduemilaseicentosei/52) (mc. 6.668 x Euro/mc 4,89) quale canone di concessione, giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 27.5.2014 di Unicredit Banca S.p.A.;

VISTO altresì che la Ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 32.606,52 (trentaduemilaseicentosei/52), a titolo di deposito cauzionale ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo del canone, giusta polizza di assicurazione n. 911A1678, in data 26.5.2014, della Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 29.5.2014;

VISTA la nota, in data 26.5.2014, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D. Lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D. L.vo. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave in loc. Campo, nel Comune di S. Giustina (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 6.668 mc, alle condizioni previste dalle leggi sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data maggio 2014, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte integrante del presente provvedimento ed approvata la procedura di valutazione di incidenza di cui alla Dgr n.3173 del 10.10.2006 relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 "Rete Natura 2000;

2 - In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ed al Corpo Forestale dello Stato, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare*;*

b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;

c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;

e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, nè - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;

q) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;

r) Qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A. entro 24 ore ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **60 (sessanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

(Codice interno: 275542)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 237 del 30 maggio 2014

Affidamento dei lavori di riparazione del portone carraio su Via Rolando da Piazzola, per l'accesso alla sede regionale di Corso Milano 20. CIG ZC10F77BFC.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto sono affidati i lavori di riparazione di un portone carrabile della sede regionale di Corso Milano n. 20 a Padova, alla ditta "Automat service s.r.l." di Padova. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo n. 140418 acquisito al prot. n. 230780 in data 28.05.2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di affidare alla Ditta "Automat service s.r.l." con sede in 1^ strada n. 42 (z.i.) Padova, C.F. e P.IVA 02228990285, i "L*avori di riparazione del portone carraio su via Rolando da Piazzola, per l'accesso alla sede regionale di corso Milano n. 20* " per un importo di Euro 1.050,00 + I.V.A.;
2. di dare atto che l'esecuzione dei lavori sarà affidata alla ditta con lettera commerciale, secondo quanto disposto dall'art. 21 del Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia, approvato con DGR n. 2401 del 27.11.2012;
3. alla spesa si farà fronte con il Fondo Economale per l'esercizio 2014 assegnato, alla "Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova" con DGR n. 675 del 13.05.2014;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275554)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 239 del 30 maggio 2014

Affidamento incarico mediante gara informale. "Rilievi topografici fiume Frassine" relativamente alla "Ripresa dei movimenti franosi e materiale alluvionale a valle della rotta del fiume Frassine con realizzazione di banca a campagna sull'argine sinistro a tergo della rotta". CIG Z0F0DCF749 - CUP J55D11000070001. Importo affidamento: E. 39.500,00. OPCM 3906/2010 Ordinanza Commissariale n. 18/2011 Intervento n. 4 Allegato B.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, mediante gara informale, l'incarico per i "Rilievi topografici fiume Frassine", relativamente alla "Ripresa dei movimenti franosi e materiale alluvionale a valle della rotta del fiume Frassine con realizzazione di banca a campagna sull'argine sinistro a tergo della rotta"inserito tra gli interventi OPCM 3906/2010 Ordinanza Commissariale n. 18/2011 Intervento n. 4 Allegato B.

Il Direttore

(omissis)

decreta

- di approvare le risultanze della gara informale, come da verbale del 13 febbraio 2014 e pertanto di affidare l'incarico per i "Rilievi topografici del fiume Frassine" alla Studio ADGEO con sede in Ponso (PD), via Molette 32, rappresentata legalmente dal sig. ALBERTO DACOME, *(omissis)* e P.I.: 03791280286 che ha offerto l'importo di Euro 23.525,00, al netto di IVA al 22%;
- di approvare l'allegato schema di incarico (All. A) che individua modalità e termini della prestazione richiesta alla citata ditta, nonché le rispettive obbligazioni a carico delle parti;
- di dare atto che la copertura della spesa relativa all'incarico trova la necessaria disponibilità finanziaria nell'impegno assunto con OPCM 3906/2010 Ordinanza Commissariale n 18/2011, allegato B punto 4, tra le Somme a Disposizione dell'Amministrazione per rilievi, indagini ecc., per l'importo di Euro 50.000,00 sul capitolo della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 275555)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 240 del 30 maggio 2014

Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo quadro economico gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Lavori di messa in sicurezza idraulica del fiume Frassine nel tratto tra Montagnana e Este". Appalto n. 2 CIG 5625275BC5 - CUP H91H13000550002 Importo complessivo ¿ 400.000,00. Importo complessivo dell'appalto: E. 322.543,04 di cui ¿ 317.543,04 soggetti a ribasso d'asta ed E. 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 1215 del 16 luglio 2013.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiudica definitivamente la gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 relativamente ai "Lavori di messa in sicurezza idraulica del fiume Frassine nel tratto tra Montagnana e Este", inseriti tra gli interventi approvati con D.G.R. n. 1215/2013.

Il Direttore

(omissis)

decreta

- di approvare le risultanze di gara, come da verbale del 10 aprile 2014 e pertanto di aggiudicare in via definitiva i "Lavori di messa in sicurezza idraulica del fiume Frassine nel tratto tra Montagnana e Este" all'impresa F.LLI CAPPAROTTO di Capparotto Enzo & C. SNC, con sede in Mestrino (PD), Via Levico 7 - C.F. e P.I. 00411070287 che ha offerto l'importo di Euro 279.266,00 oltre ad Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza e quindi l'importo totale di Euro 284.266,00;
- di approvare, in seguito alle risultanze di gara, il nuovo quadro economico;
- di dare atto che la spesa complessiva di Euro 352.997,35 verrà impegnata con successivo decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo sullo specifico capitolo di bilancio da istituirsi per l'attuazione degli interventi in argomento;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275556)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 241 del 30 maggio 2014

Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo quadro economico gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Lavori di realizzo diaframmatura per l'intercettazione di filtrazioni presenti in più tratti delle arginature del Tesina Padovano in Comune di Veggiano". Appalto n. 1 CIG 5554236C88 - CUP H96D13000120002 Importo complessivo E. 500.000,00. Importo complessivo dell'appalto: E. 389.810,96 di cui E. 382.056,98 soggetti a ribasso d'asta ed E. 7.753,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. D.G.R. n. 1215 del 16 luglio 2013

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiudica definitivamente la gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 relativamente ai "Lavori di realizzo diaframmatura per l'intercettazione di filtrazioni presenti in più tratti delle arginature del Tesina Padovano in Comune di Veggiano", inseriti tra gli interventi approvati con D.G.R. n. 1215/2013.

Il Direttore

(omissis)

decreta

- di approvare le risultanze di gara, come da verbale del 10 aprile 2014 e pertanto di aggiudicare in via definitiva i "Lavori di realizzo diaframmatura per l'intercettazione di filtrazioni presenti in più tratti delle arginature del Tesina Padovano in Comune di Veggiano" all'impresa IDROGEO SRL UNIPERSONALE, con sede in Padova, Via Croce Rossa 42 - C.F. e P.I. 02682960287 che ha offerto l'importo di Euro 337.790,00 oltre ad Euro 7.753,98 per oneri di sicurezza e quindi l'importo totale di Euro 389.810,96;
- di approvare, in seguito alle risultanze di gara, il nuovo quadro economico;
- di dare atto che la spesa complessiva di Euro 429.048,03 verrà impegnata con successivo decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo sullo specifico capitolo di bilancio da istituirsi per l'attuazione degli interventi in argomento;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

(Codice interno: 275653)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 266 del 29 aprile 2014

Revoca al precedente intestatario e rinnovo con subentro della concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano ad uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 57.401 in Comune di Oderzo. Concessionario: Casonato Fabio - Ormelle. Pratica n. SF42.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione uso sfalcio. Domanda in data 18.02.2013 - Avvio del procedimento in data 10.05.2013.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto pervenuta il 18.02.2013 prot. 72960;

VISTA la domanda di rinuncia della concessione n. SF 42 pervenuta in data 18.02.2013 prot. 72986 della ditta precedentemente intestataria Casonato Guido;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 6938 di repertorio avendo altresì provveduto a versare il canone dell'anno 2013;

VISTA la Legge Regionale n. 41/88;

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 8.08.2003 n. 2509, 25.06.2004 n. 1997 e 11.03.2005 n. 783;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' assentita Al richiedente Signor Casonato Fabio, con sede a Ormelle (TV) - CAP 31024 *(omissis)* - *(omissis)* - P. IVA 04577550264, la concessione n. SF042, rinuncia del precedente titolare Casonato Guido pervenuta il 14.02.2013, per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano ad uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq. 57.401 in Comune di Oderzo, nei terreni con i seguenti riferimenti catastali:

FOGLIO 6:
mappali nn. : 518 (mq. 810), 519 (mq. 880), 517 (mq. 4.250);

FOGLIO 16:
167 (mq. 1.035), 68 (mq. 550), 210 (mq. 520), 268 (mq. 9.033), 34 (mq. 8.909), 8 (mq. 6.391), 1 (mq. 7.288), 70 (mq. 4.860), 9 (porzione: mq. 2.564);

FOGLIO 7:
54 (mq. 265), 313 (porzione: mq. 6.796), 87 (mq. 120), 88 (mq. 3.130).
facenti parte del demanio idrico, sulla base del Disciplinare n. 6938 del 10.09.2013.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.09.2013 n. di repertorio 6938 e verso il pagamento del canone annuo di euro 67,04 per l'anno 2013 e di Euro 69,03 per l'anno 2014.

ART. 3 - E' revocata alla ditta Azienda Agricola Casonato Guido (omissis) la concessione rilasciata con decreto n. 213 del 06.09.2005 sulla base del disciplinare n. 1919 del 29.08.2005;

ART. 4 - Il presente Decreto non è soggetto al visto di legittimità da parte della Commissione di Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 13 febbraio 1993 n. 40.

ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275654)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 309 del 27 maggio 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico in Comune di Arcade per moduli 0.0023 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Calesso Carlo - Arcade Pratica n. 4776.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 09.02.2012 della ditta CALESSO Carlo, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7426 di repertorio del 20.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta CALESSO Carlo *(omissis)* con sede a ARCADE, via G. Marconi n. 1, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico nel Comune di ARCADE (fg. 5 mapp. 1947) per complessivi moduli medi 0.0023.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.05.2014 n. 7426 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275655)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 310 del 27 maggio 2014

Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico in Comune di Cordignano per moduli 18.50 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : E.W.E. srl - Sacile Pratica n. 4606.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 14.06.2010 della ditta E.W.E. S.r.l., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7410 di repertorio del 19.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta E.W.E. S.r.l. (C.F. n. 01721430930) con sede a SACILE, Viale Trento n. 105/D, la concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico nel Comune di CORDIGNANO per complessivi moduli medi 18.50 per produrre con un salto di m. 1,02 una potenza nominale di Kw 19,05.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, oltre al periodo occorrente per l'avio di produzione di energia, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.05.2014 n. 7410 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 558,74 riferito all'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275656)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 311 del 27 maggio 2014

Rinnovo e subentro concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irriguo in Comune di Cordignano per moduli 0.42 - Concessionario: Piccin Danilo - Cordignano Pratica n. 133.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua superficiale.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 2104 del 08.06.1976 con il quale questo Ufficio ha rilasciato a Carniel Bruno la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 04.11.2005 della ditta PICCIN Danilo, intesa ad ottenere il rinnovo con subentro della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7411 di repertorio del 19.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta PICCIN Danilo *(omissis)* con sede a CORDIGNANO, Via A.Manzoni n. 10, il rinnovo e subentro della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso irriguo nel Comune di Cordignano per moduli 0.42 pari a l/s 42.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.05.2014 n. 7411 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275657)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 312 del 27 maggio 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio ed igienico sanitario in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.0001. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Omfa Inox srl - Castelfranco Veneto Pratica n. 1420.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 02.08.2000 della ditta LA TREVILLESE AVVOLGIMENTI s.n.c. e successivo subentro in data 16.10.2013 della ditta OMFA INOX S.R.L., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7407 di repertorio del 19.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta OMFA INOX S.R.L. (C.F. n. 02344898002) con sede a CASTELFRANCO VENETO, via J. Soranzo n. 1, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio ed igienico sanitario nel Comune di CASTELFRANCO VENETO (fg. 19 mapp. 165-244) per complessivi moduli medi 0.0001 pari a l/s 0,01.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.05.2014 n. 7407 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275658)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 313 del 27 maggio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.0052 - Concessionario: Tonin Angelo - San Martino di Lupari Pratica n. 1367.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 10.11.2013; disciplinare n. 7409 di repertorio del 19.05.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.961 del 30.08.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 10.11.2013 della ditta Tonin Angelo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7409 di repertorio del 19.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Tonin Angelo *(omissis)* con sede a San Martino di Lupari, Via Casoni n. 50, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.0052.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 29.08.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.05.2014 n. 7409 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275659)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 314 del 27 maggio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Fontanelle per moduli 0.00308 - Concessionario : De Pin Maria - Fontanelle Pratica n. 1601.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 18.01.2014; disciplinare n. 7419 di repertorio del 19.05.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.114 del 31.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 18.01.2014 della ditta De Pin Maria, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7419 di repertorio del 19.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta De Pin Maria *(omissis)* con sede a Fontanelle, Via Calstorta n. 66, il rinnovo della concessione di Derivazione acqua da falda sotterranea ad uso irriguo. nel Comune di Fontanelle per moduli 0.00308.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 30.01.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.05.2014 n. 7419 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275660)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 315 del 27 maggio 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 4 pozzi ad uso assimilato all'igienico e irriguo in Comune di Gorgo al Monticano per moduli 0.1 - Concessionario : Azienda Agricola Mason Paolo - Gorgo al Monticano Pratica n. 2774.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 10.02.2014; disciplinare n. 7421 di repertorio del 19.05.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.311 del 15.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 10.02.2014 della ditta Az. Agr. Mason Paolo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7421 di repertorio del 19.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Az. Agr. Mason Paolo *(omissis)* con sede a Gorgo al Monticano, Via Serenissima n. 12, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 4 pozzi ad uso assimilato all'igienico e irriguo nel Comune di Gorgo al Monticano per moduli 0.1.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 14.03.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.05.2014 n. 7421 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275661)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 316 del 29 maggio 2014

Richiedenti: Carniel Claudio con sede in (omissis) Vittorio Veneto (omissis); Carniel Nadia con sede in (omissis) Vittorio Veneto (omissis). Concessione: scarico acque meteoriche nel torrente Cervano in Comune di Vittorio Veneto foglio 91 mapp. 372 PRATICA: C07367 Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 86671 in data 27.02.2014 Voto C.T.R.D. n. 110 in data 01.04.2014 Disciplinare n. 7413 di repertorio in data 19.05.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 27.02.2014 prot. n. 86671 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque meteoriche nel torrente Cervano in Comune di Vittorio Veneto foglio 91 mapp. 372;

VISTO il voto n. 110 in data 01.04.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con la seguente prescrizione: *la parte terminale dello scarico, deve essere posizionata nella parte bassa della sponda*;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7413 di rep. in data 19.05.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata ai richiedenti Carniel Claudio Carniel Claudio con sede in *(omissis)* Vittorio Veneto *(omissis)*; Carniel Nadia con sede in *(omissis)* Vittorio Veneto *(omissis)*, la concessione sul demanio idrico Cervano sulla base del Disciplinare n. 7413 di rep. in data 19.05.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275662)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 317 del 29 maggio 2014

Richiedente: Enel Divisione Infrastrutture e Reti-Sviluppo Rete Triveneto Sede: Mestre Centro Casella Postale 144 C.F./P.IVA: 05779711000 Concessione: derivazione a 20 Kv in cavo interrato ed aereo per nuovo P.T.P. Via Cal del Grot in Comune di Valdobbiadene (PLA - TV60). Attraversamento del corso d'acqua demaniale torrente Raboso con tubazione in P.V.C. diametro 160mm in località Guia del Comune di Valdobbiadene Pratica: C07251 Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 1270158 in data 22.04.2013 Voto C.T.R.D. n. 145 in data 30.05.2013 Disciplinare n. 7414 di repertorio in data 19.05.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 22.04.2013 prot. n. 1270158 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: derivazione a 20 Kv in cavo interrato ed aereo per nuovo P.T.P. Via Cal del Grot in Comune di Valdobbiadene (PLA - TV60). Attraversamento del corso d'acqua demaniale torrente Raboso con tubazione in P.V.C. diametro 160mm in località Guia del Comune di Valdobbiadene;

VISTO il voto n. 145 in data 30.05.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con la seguente prescrizione: a*l fine di non interferire con eventuali interventi manutentori, la posa della tubazione in PVC dovrà essere realizzata sottopassando il tombotto delle acque meteoriche ad una distanza non inferiore a 100 cm.;*

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7414 di rep. in data 19.05.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;§
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Enel Divisione Infrastrutture e Reti-Sviluppo Rete Triveneto con sede in Mestre-Venezia Mestre Centro Casella Postale - C.F./P.IVA: 05779711000, la concessione sul demanio idrico Torrente Raboso sulla base del Disciplinare n. 7414 di rep. in data 19.05.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275729)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 318 del 29 maggio 2014

Richiedente: Comune di Treviso Sede: Treviso Via Municipio C.F./P.IVA: 80007310263 Concessione: mantenimento di una passerella ciclopedonale attraversante il corso d'acqua demaniale Botteniga in adiacenza a Viale F.lli Cairoli; contestuale mantenimento in sanatoria del ponte carrabile esistente nonchè dell'altra esistente passerella ciclopedonale situata a valle dello stesso ponte, nel luogo sopradescritto, in Comune di Treviso foglio 7 mappale di riferimento 392 Pratica: C05456 Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico. Domanda prot. n. 480135 in data 23.10.2012 Voto C.T.R.D. n. 339 in data 07.11.2005 Disciplinare n. 7417 di repertorio in data 03.02.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 23.10.2012 prot. n. 480135 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: mantenimento di una passerella ciclopedonale attraversante il corso d'acqua demaniale Botteniga in adiacenza a Viale F.lli Cairoli; contestuale mantenimento in sanatoria del ponte carrabile esistente nonchè dell'altra esistente passerella ciclopedonale situata a valle dello stesso ponte, nel luogo sopradescritto, in Comune di Treviso foglio 7 mappale di riferimento 392;

VISTO il voto n. 339 in data 07.11.2005 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7417 di rep. in data 03.02.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Comune di Treviso con sede in Treviso Via Municipio - C.F./P.IVA: 80007310263 00486490261, il subingresso alla concessione sul demanio idrico Botteniga sulla base del Disciplinare n. 7417 di rep. in data 03.02.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2033;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275730)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 319 del 29 maggio 2014

RICHIEDENTE : Societa' Italiana per il Gas S.p.a. SEDE: Torino Via Largo Regio Parco. C.F./P.IVA :489490011. CONCESSIONE: posa in parallelismo di condotta gas metano su proprietà demaniale denominata "Torrente Sora" in Comune di Vittorio Veneto foglio 34 mapp. di riferimento 555. PRATICA: C07370. RILASCIO DI CONCESSIONE SUL DEMANIO IDRICO.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico. Domanda prot. n. 100869 in data 07.03.2014 Voto C.T.R.D. n. 109 in data 01.04.2014 Disciplinare n. 7416 di repertorio in data 19.05.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 07.03.2014 prot. n. 100869 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: posa in parallelismo di condotta gas metano su proprietà demaniale denominata "Torrente Sora" in Comune di Vittorio Veneto foglio 34 mapp. di riferimento 555;

VISTO il voto n. 109 in data 01.04.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7416 di rep. in data 19.05.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Societa' Italiana per il Gas s.p.a. con sede in Torino Via Largo Regio Parco - C.F./P.IVA: 489490011, la concessione sul demanio idrico Torrente Sora sulla base del Disciplinare n. 7416 di rep. in data 19.05.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275663)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 321 del 29 maggio 2014

Richiedenti: Tasca Maria Teresa con sede in (omissis) Treviso (omissis); Cocchetto Clara con sede in (omissis) Carbonera (omissis); Cocchetto Maurizio con sede in (omissis) Treviso (omissis); Cocchetto Gianni con sede in (omissis) Silea (omissis) CONCESSIONE : sanatoria per due accessi esistenti contestuale all'ampliamento di accesso carraio in località Fiera Comune di Treviso lungo fiume Storga fgl. 33 mapp. 574 Pratica: C07253 Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 202898 in data 14.05.2013 Voto C.T.R.D. n. 161 in data 30.05.2013 Disciplinare n. 7415 di repertorio in data 19.05.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 14.05.2013 prot. n. 202898 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: sanatoria per due accessi esistenti contestuale all'ampliamento di accesso carraio in località Fiera Comune di Treviso lungo fiume Storga fgl. 33 mapp. 574;

VISTO il voto n. 161 in data 30.05.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7415 di rep. in data 19.05.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART.1 - E' rilasciata ai richiedenti Tasca Maria Teresa con sede in *(omissis)* Treviso *(omissis)*; Cocchetto Clara con sede in *(omissis)* Carbonera *(omissis)*; Cocchetto Maurizio con sede in *(omissis)* Treviso *(omissis)*; Cocchetto Gianni con sede in *(omissis)* Silea *(omissis)*, la concessione sul demanio idrico Fiume Storga sulla base del Disciplinare n. 7415 di rep. in data 19.05.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2022;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275786)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 323 del 30 maggio 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11; DGR 3163/2005. Domanda pervenuta in data 06.03.2014 prot. n. 98862 per ottenere la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica (denominato Sette Nani) mediante asporto di materiale litoide dal fiume Piave nel territorio del Comune di Breda di Piave. Richiedente: Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica P01105

[Acque]

Note per la trasparenza:
Concessione idraulica con asporto di materiale litoide dal fiume Piave in Comune di Breda di Piave.

Il Direttore

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

PRESO ATTO della nota di indirizzo e coordinamento del Distretto Idrografico dei Fiumi Piave, Sile e Livenza del 22.02.2008 prot. 100373 con la quale viene individuato il C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi) per l'affidamento di interventi non rilevanti di estrazione di materiali inerti per la provincia di Treviso;

VISTA la domanda in data 06.03.2014 prot. n. 98862, con la quale la ditta C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), ha chiesto la concessione per l'esecuzione dell' intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di 25.000 m³ e movimentazione di 15.000 m³ di materiale litoide dal fiume Piave nel territorio del Comune di Breda di Piave;

VISTO il progetto allegato a firma del geom. Attilio Brotto datato 10 aprile 2014;

VISTA la relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale allegata al suddetto progetto a firma del geom. Attilio Brotto datata 10 aprile 2014, in applicazione della DGR n.3173 del 10.10.2006 relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e al DPR 357/1997 "Rete Natura 2000";

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi rientra, ai sensi della DGR 30.8.1994 n. 4003, nella fattispecie di manutenzione dei corsi d'acqua, non comporta modificazioni significative dell'assetto morfologico del corso d'acqua, non impegna le sponde o aree vegetate e pertanto non necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione inerente la protezione dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs 22.1.2004 n. 42 ;

CONSIDERATO che l'intervento prevede la rimozione di materiale di recente deposito e che non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, la concessione di cui trattasi non è da assoggettare alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. (Commissione Tecnica Regionale Decentrata) in materia di Lavori Pubblici, con voto n. 117 del 17.04.2014, subordinatamente all'osservanza della seguente prescrizione:

in fase esecutiva l'intervento in oggetto non deve interessare la fascia argillosa;

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

STABILITO in Euro 4,91 al m³ (anno 2014) l'importo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ufficio del Genio Civile di Treviso per ogni m³ di materiale litoide asportato,;

STABILITO che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio, per un quantitativo di m³ 25.000 di materiale litoide asportato, il canone pari a complessivi Euro 122.750,00, salvo conguaglio, con le modalità che verranno successivamente impartite dall'Ufficio concedente;

STABILITO in Euro 3,50 l'importo per ogni m³ di materiale litoide movimentato che andrà detratto dal canone previsto per il materiale asportato;

PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D.Lgs. del 12.7.1993 n. 275;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

decreta

1 - di approvare il progetto datato 10 aprile 2014 a firma del geom. Attilio Brotto e Valutazione di Incidenza Ambientale datata 10 aprile 2014 a firma del geom. Attilio Brotto, che formano parte integrante del presente decreto, relativo alla realizzazione dell' intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di 25.000 m³ e movimentazione di 15.000 m³ di materiale litoide dal fiume Piave nel territorio del Comune di Breda di Piave;

2 - di approvare la procedura di valutazione di incidenza connessa al suddetto progetto di cui alla DGR n. 3173 del 10.10.2006 relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 "Rete Natura 2000";

3 - di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), l'autorizzazione all'estrazione e all'asporto del materiale inerte, per il quantitativo di 25.000 m³ e 15.000 m³ da movimentare, alle condizioni previste dalle leggi di cui alle premesse ed agli obblighi stabiliti ai punti seguenti, in conformità al suddetto progetto;

3 bis - di stabilire in Euro 4,91 (anno 2014) l'importo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ufficio concedente per ogni m³ di materiale litoide asportato;

3 ter - di stabilire che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio, per un quantitativo di m³ 25.000 di materiale litoide asportato, il canone per un importo complessivo di Euro 122.750,00 con le modalità che verranno impartite dall'Ufficio concedente;

3 quater - di stabilire in Euro 3,50 l'importo per ogni m³ di materiale litoide movimentato che andrà detratto dal canone dovuto per il materiale asporato;

4 - di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente decreto e dovranno concludersi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, salvo motivata proroga concessa da questo Ufficio regionale;

5 - di stabilire, in particolare, che dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) dovrà essere data comunicazione scritta all'Ufficio concedente del giorno di inizio dell'attività con relativa nota di accettazione*;*

b) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente in contraddittorio con l'Ufficio del Genio Civile di Treviso, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonché posizionato apposito cartello di cantiere;

c) l'estrazione dovrà essere effettuata dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00;

d) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

e) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

f) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

g) è fatto obbligo assoluto per la sicurezza idraulica, ad ogni sospensione dei lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Ufficio concedente dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

h) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

i) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D.L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza ai BB.AA. ed Architettonici del Veneto Orientale, entro 24 ore, ai sensi del D.L.vo n. 42 del 22.1.2004.

l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunché, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati e le disposizioni dell'Ufficio concedente, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;

q) l'Ufficio concedente verifica la quantità asportata e comunica al C.R.I.F. l'importo relativo al saldo del canone il quale dovrà essere versato con le modalità impartite dal medesimo Ufficio;

r) la verifica ed il controllo del quantitativo di materiale estratto ed asportato viene effettuato dal p.i. Francesco Fortin;

6 - di stabilire che, fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni;

7 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

8 - di stabilire che l'inosservanza di quanto stabilito con il presente provvedimento comporta la revoca della concessione;

9 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10 - di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275664)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 324 del 03 giugno 2014

Richiedente: Associazione Sportiva Dilett.ca Lanciatori Bassa Trevigiana Sede: Casier Via Chianni 83/2 C.F./P.IVA : 94125440266 Concessione: progetto posa di venti legnaie per la riproduzione del persico reale (Perca fluviatilis Linneaus 175) nel fiume Sile nei territori comunali di Silea, Casier e Casale sul Sile (TV), all'interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile Pratica: C07348 Rilascio di concessione sul demanio idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 488972 in data 12.11.2013 Voto C.T.R.D. n. 307 in data 15.11.2013 Disciplinare n. 7412 di repertorio in data 19.05.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 12.11.2013 prot. n. 488972 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: progetto posa di venti legnaie per la riproduzione del persico reale (Perca fluviatilis Linneaus 175) nel fiume Sile nei territori comunali di Silea, Casier e Casale sul Sile (TV), all'interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile;

VISTO il voto n. 307 in data 15.11.2013 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con le seguenti prescrizioni: *1) viene autorizzato il posizionamento delle fascine indicate in relazione, a esclusione di quelle individuate ai punti numero 3,4,8,9,16,17,18,19 e 20; 2) dovrà essere concordato con la Sezione Difesa Idrogeologica di Treviso e Forestale di Venezia e Treviso, previo idoneo sopralluogo, il corretto posizionamento delle fascine autorizzate e le modalità di posa; 3) le zavorre di ancoraggio dovranno essere adeguatamente dimensionate, tenendo conto delle forze idrodinamiche in caso di piena; gli ancoraggi e le fascine non dovranno in alcun caso creare ostacolo alla navigazione dei mezzi natanti.*

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7412 di rep. in data 19.05.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Ass.ne Sportiva Dilett.ca Lanciatori Bassa Trevigiana con sede in Casier Via Chianni 83/2 - C.F./P.IVA: 94125440266, la concessione sul demanio idrico Fiume Sile sulla base del Disciplinare n. 7412 di rep. in data 19.05.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275665)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 326 del 03 giugno 2014

OPCM n. 3906/2010. "Lavori di pronto intervento per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave a monte e a valle dei ponti stradali della S.P. 92 nei Comuni di Cimadolmo, Maserada sul Piave, Ormelle, Breda di Piave e Ponte di Piave (TV)". Affidamento incarico professionale per la stesura della relazione di screening ambientale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006. Importo complessivo E. 11.700,00 CIG: Z8B0F64C31.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato l'incarico per la stesura della relazione di screening ambientale a favore della Società Gaia Engineering srl con sede a Pordenone. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richeista offerta in data 23.04.2014 Offerta Ditta in data 24.04.2014 pervenuta per mail l'8 maggio 2014 prot. 200387.

Il Direttore

PREMESSO:

- che a seguito dell'attività di controllo, esperita dalla Commissione Europea, per i "Lavori di pronto intervento per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave a monte e a valle dei ponti stradali della S.P. 92 nei Comuni di Cimadolmo, Maserada sul Piave, Ormelle, Breda di Piave e Ponte di Piave (TV)" per gli eccezionali eventi alluvionali del novembre 2010, si è proposto, per tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota in data 9.8.2013 n. 5921, di produrre per l'evento specifico lo screening ambientale, così da verificare se l'intervento stesso può o meno, per le proprie caratteristiche, essere soggetto a valutazione di impatto ambientale;
- che i rilievi mossi dagli Uffici di Bruxelles hanno evidenziato la non corretta applicazione della direttiva CEE relativamente all'applicazione al caso specifico del D.Lgs 152/2006, per cui è stata aperta la procedura di infrazione n. 2009/2086;

PRESO ATTO, pertanto, che è necessario predisporre la relazione di screening relativa ai lavori in argomento, redatta in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico e riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica all'interno dell'organico, che non consente di adempiere a quanto richiesto nei tempi brevi, per cui si è ritenuto necessario avvalersi di personale esterno all'Amministrazione;

PRESO ATTO che con decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 69 del 4.2.2014 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi alla Società Gaia Engineering s.r.l. con sede a Pordenone - Piazzetta Cavour, 1 (C.F. e P. IVA 01589470937), per l'esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritto al suddetto elenco al n. 370;

PRESO ATTO che la Società Gaia Engineering s.r.l. con sede a Pordenone - Piazzetta Cavour, 1 (C.F. e P. IVA 01589470937), interpellata al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo complessivo di Euro 11.700,00 (Euro 9.221,31 + CNPAIA 4% Euro 368,85 + IVA 22 % sul totale Euro 2.109,84), come da offerta economica in data 24.4.2014, che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;

CONSIDERATO, pertanto, che si ritiene di affidare alla Società Gaia Engineering s.r.l., di comprovata esperienza e qualificazione professionale, della quale si è già acquisito il relativo curriculum vitae di cui all'allegato B del presente provvedimento, l'incarico di predisporre la relazione di screening relativa ai lavori in argomento, redatta in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarati dal dott. Enzo De Biasio legale rappresentante

della Società Gaia Engineering in data 19.5.2014, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006;

VISTO l'art. 125 - comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

decreta

1. Di affidare alla Società Gaia Engineering s.r.l. con sede a Pordenone - Piazzetta Cavour, 1 (C.F. e P. IVA 01589470937) l'incarico professionale per la stesura della relazione di screening ambientale relativa a «Lavori di pronto intervento per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave a monte e a valle dei ponti stradali della S.P. 92 nei Comuni di Cimadolmo, Maserada sul Piave, Ormelle, Breda di Piave e Ponte di Piave (TV».
2. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, **allegato A** al presente decreto.
3. Di allegare il curriculum vitae della Società Gaia Engineering s.r.l., **allegato B** al presente decreto.
4. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
5. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a Euro 11.700,00 (Euro 9.221,31 + CNPAIA 4% Euro 368,85 + IVA 22 % sul totale Euro 2.109,84), si farà fronte con i fondi previsti nell'apposito capitolo di bilancio regionale, da impegnarsi con successivo decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo.
6. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.
7. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi degli artt. 15 e 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
8. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto omettendo gli allegati di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Alvise Luchetta

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 275787)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 327 del 03 giugno 2014

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso industriale in Comune di Breda di Piave per moduli 0.083. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : VBN SpA - San Biagio di Callalta Pratica n. 948.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea Richiesta pervenuta in data 27.05.2014 della ditta VBN SpA intesa ad ottenere il subentro nella concessione.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 115 del 31.01.2011 con il quale è stata rilasciata alla ditta F.P.D. Tecno S.r.l. la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la richiesta pervenuta in data 27/05/2014 della ditta VBN S.p.a., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione a seguito di fusione per incorporazione della F.P.D. Tecno S.r.l. nella Società V.B.N. Tecno S.r.l. e contestuale trasformazione della V.B.N. Tecno S.r.l. nella Società per azioni denominata VBN S.p.a.;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 4466 di repertorio del 07.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta VBN S.p.a. (C.F. n. 03404720264) con sede a San Biagio di Callalta, Via G. Galilei n. 45, il subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso industriale nel Comune di Breda di Piave (fg. 11 mapp. 189) per complessivi moduli medi 0.083 pari 250.000 mc annui.

ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 07.01.2011 n. 4466 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 30.01.2018.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275788)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 328 del 03 giugno 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite 2 pozzi ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.01 Concessionario : Dalla Cia Gian Luigi - Vazzola Pratica n. 2859.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Domanda presentata in data 12.03.2014; disciplinare n. 7420 di repertorio del 19.05.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.314 del 15.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 12.03.2014 della ditta Dalla Cia Gian Luigi, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7420 di repertorio del 19.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Dalla Cia Gian Luigi *(omissis)* con sede a Vazzola, Via Cal di Prade n. 69, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.01.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 14.03.2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.05.2014 n. 7420 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275789)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 329 del 03 giugno 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.00008 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Carnelos Pietro - Codognè. Pratica n. 4992. *[Acque]*

Note per la trasparenza:
ART. 15 R.D. 1775/1933 Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea con le modalità contenute nella D.G.R. 1664/2010. Estremi principali documenti dell'istruttoria: Domanda in data 23.07.13 - Parere favorevole dell'AA.BB. prot. n. 2102/B.4.11/2 del 04.04.2014; Pubblicazione al Burv n. 71 del 16.08.2013 Pubblicazione Ordinanza al Comune n. 478159 del 05.11.2013. Autorizzazione provvisoria scavo pozzo art. 13 del R.D.1775/1933 del 30/07/2013 prot. n. 323195 comunicazione fine lavori prot. 401764 del 24.09.13 Disciplinare n. 7422 del 20.05.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 23.07.2013 della ditta CARNELOS PIETRO, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7422 di repertorio del 20.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta CARNELOS PIETRO *(omissis)* con sede a CODOGNE', Via Palù n. 2, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di MARENO DI PIAVE (fg. 23 mapp. 284) per complessivi moduli medi 0.00008.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.05.2014 n. 7422 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275790)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 330 del 03 giugno 2014

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso assimilato all'igienico sanitario (lavaggio bottiglie e cistene da vino) (1000 mc) e irrigazione area verde (500 mc), in località Via Conte Agosti n. 180, frazione Campagnola, in Comune di Mareno di Piave per moduli medi annui complessivi 0,005 - D.G.R. 597/2010 - art. 40 comma 8 delle Norme attuative del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Fratelli Dal Bianco fu Ferdinando s.n.c. c.f. e p.iva 00527620264. Pratica n. 5048.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione preferenziale d'acqua dalla falda sotterranea; ai sensi delle seguenti leggi: DGR 597/2010 (con esenzione pubblicazioni A.A.B.B.) art. 40 comma 8 delle Norme attuative del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - ART. 15 R.D. 1775/1933 circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo. (esenzione parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006); Estremi principali documenti dell'istruttoria: Denuncia pozzo in data 29/06/1995 - Domanda di rilascio Concessione pervenuta in data 28.08.2013 al protocollo n. 355083 Avvio del procedimento assenso al prelievo acqua previo pagamento canoni e spese prot. n. 33407 del 27.01.2014.

Il Direttore

VISTA la denuncia pozzo in data 29/06/1995;

VISTA la richiesta di rilascio concessione preferenziale della ditta Fratelli dal Bianco Fu Ferdinando s.n.c, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006;
VISTE in particolare la D.G.R. 597/2010 e l'art. 40 comma 8 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate nella D.G.R. 842/2012;
VISTO il disciplinare n. 7624 di repertorio del 21.02.14 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Fratelli Dal Bianco Fu Ferdinando s.n.c. ,con sede in Comune di Mareno di Piave Via Conte Agosti, n. 180 (c.f. e P. iva 00527620264), la concessione preferenziale n. 5048 di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso assimilato all'igienico sanitario, (lavaggio bottiglie e cisterne da vino) (mc. 1000) e irrigazione area verde (mc. 500) in località via Conte Agosti n. 180 (fg. 10 mappale n. 223 profondità m 23) nel Comune di Mareno di Piave per complessivi moduli medi annui 0,0005.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.02.14 n. 7264 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 per l'anno 2014, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275791)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 333 del 04 giugno 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo tramite n. 3 pozzi in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.00924. Concessionario : Azienda Agricola Contessa di Fantuzzi Laura - San Polo di Piave Pratica n. 2535.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 21.10.2013; disciplinare n. 7430 di repertorio del 30.05.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1142 del 22.10.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 21.10.2013 della ditta Az. Agr. "Contessa" DI Fantuzzi Laura, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7430 di repertorio del 30.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Az. Agr. "Contessa" DI Fantuzzi Laura *(omissis)* con sede a San Polo di Piave, Via San Martino n. 12/2, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo tramite n. 3 pozzi nel Comune di San Polo di Piave per moduli 0.00924.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 21.10.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.05.2014 n. 7430 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 al 2014 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 275792)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 334 del 04 giugno 2014

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.0032. Concessionario : Pietrobon Gigliola - Treviso Pratica n. 1356.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Domanda presentata in data 13.05.2014; disciplinare n. 7429 di repertorio del 30.05.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto n.642 del 30.06.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 13.05.2014 della ditta Pietrobon Gigliola, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7429 di repertorio del 30.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Pietrobon Gigliola *(omissis)* con sede a Treviso, Viale Nazioni Unite n. 63, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.0032.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di sette anni decorrente dalla data del 29.06.2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.05.2014 n. 7429 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

(Codice interno: 275464)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 236 del 28 maggio 2014

Dalla Quercia Carlo - Accertamento carattere di non boscosità - DGR n. 1319 del 25/07/2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della DGR n. 1319 del 25/07/2013, di una superficie censita nel Comune di Rivoli Veronese ai mappali numero 281, 282, 408, 409, 414 del foglio 20 di proprietà di Dalla Quercia Carlo.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con DGR 2140 del 25/11/2013 è stata istituita la Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona nel cui ambito sono ricomprese l'insieme di tutte le competenze forestali già esercitate dal Servizio Forestale Regionale di Verona;
- con D.G.R. n. 125 dell'11/02/2014 è stata modificata la denominazione della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona in Sezione Bacino Idrografico Adige - Po - Sezione di Verona;
- in attesa della individuazione da parte della Giunta Regionale dei Settori, si rende necessario ed urgente provvedere all'assunzione degli atti e dei provvedimenti nel rispetto dei termini previsti per i procedimenti;
- allo stato pertanto sussistono le condizioni che consentono, per il combinato disposto artt. 12 e 14 della LR 54/2012, al direttore di sezione l'adozione di atti e provvedimenti;

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Dalla Quercia Carlo, pervenuta alla Struttura Forestale Regionale di Verona in data 21/03/2014, prot. 124167, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento non risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., e non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

VISTA la Relazione istruttoria datata 13/05/2014 e sottoscritta dal Dirigente di questa Sezione competente in materia forestale dr. for. Damiano Tancon e dal dirigente della Sezione Urbanistica in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

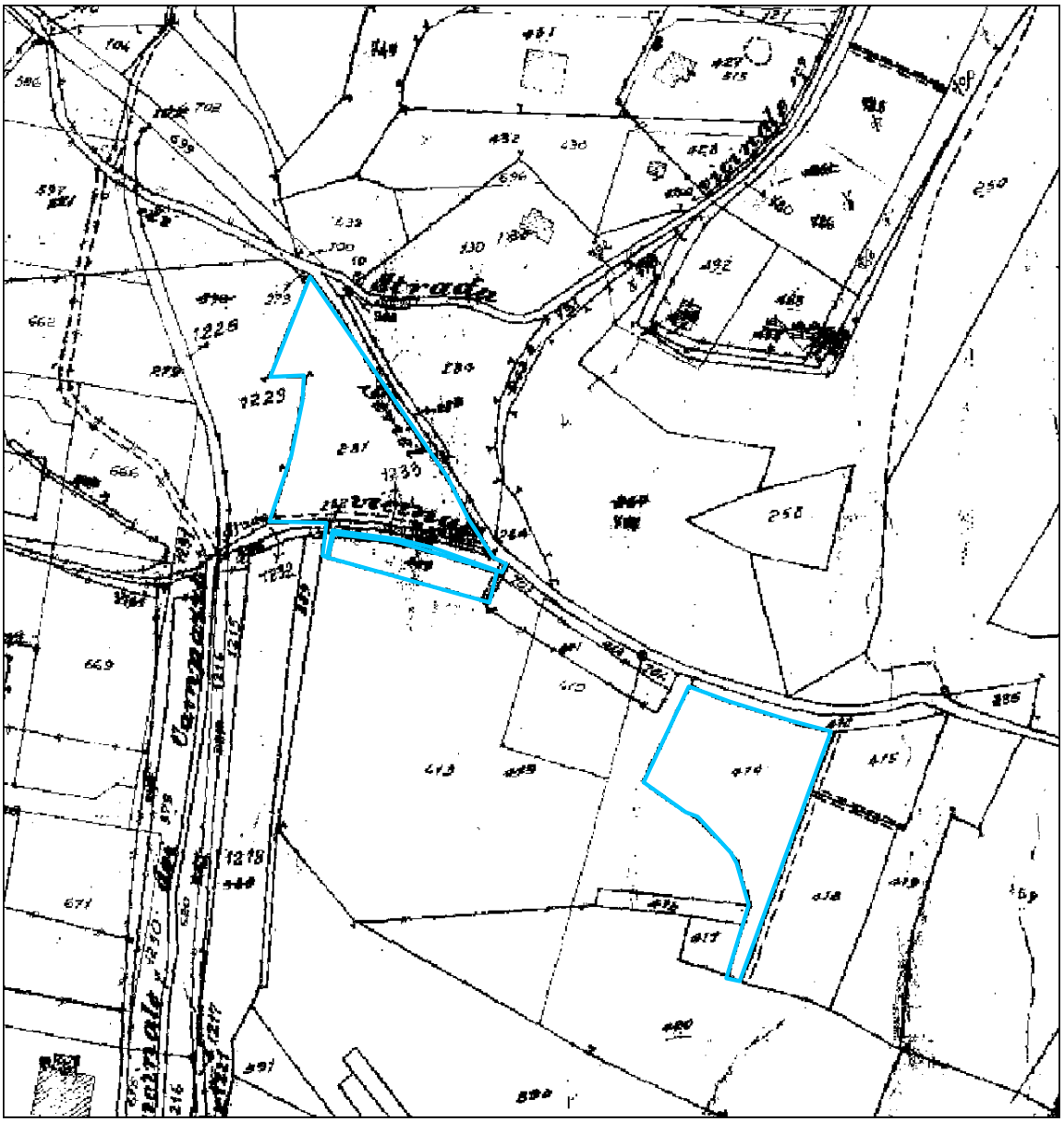
decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di Rivoli Veronese - foglio 20 - mappali 281, 282, 408, 409, 414, come meglio evidenziato con colore azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Di pubblicare il presente Decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Umberto Anti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 000236 del 28 MAG. 2014 pag. 1/1



(Codice interno: 275465)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 237 del 28 maggio 2014

Pizzighella Giorgio - Accertamento carattere non boscosità - DGR n. 1319 del 25/07/2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi dell aDGR n. 1319 del 25/07/2013, di una superficie censita nel Comune di Illasi ai mappali numero 52, 53, 54 e 55 del foglio 15 di proprietà di Pizzighella Giorgio.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con DGR 2140 del 25/11/2013 è stata istituita la Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona nel cui ambito sono ricomprese l'insieme di tutte le competenze forestali già esercitate dal Servizio Forestale Regionale di Verona;
- con D.G.R. n. 125 dell'11/02/2014 è stata modificata la denominazione della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona in Sezione Bacino Idrografico Adige - Po - Sezione di Verona;
- in attesa della individuazione da parte della Giunta Regionale dei Settori, si rende necessario ed urgente provvedere all'assunzione degli atti e dei provvedimenti nel rispetto dei termini previsti per i procedimenti;
- allo stato pertanto sussistono le condizioni che consentono, per il combinato disposto artt. 12 e 14 della LR 54/2012, al direttore di sezione l'adozione di atti e provvedimenti;

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Pizzeghella Giorgio, pervenuta alla Struttura Forestale Regionale di Verona in data 08/04/2014, prot. 152199, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ed è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

ESEGUITO sopralluogo istruttorio preventivo sull'area, richiesta per l'accertamento del carattere di non boscosità, da parte di personale tecnico della Struttura Forestale Regionale di Verona, in data 11/10/2011;

VISTA la Relazione istruttoria datata 13/05/2014 e sottoscritta dal Dirigente di questa Sezione competente in materia forestale dr. for. Damiano Tancon e dal dirigente della Sezione Urbanistica in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti sorretti da muretti a secco;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

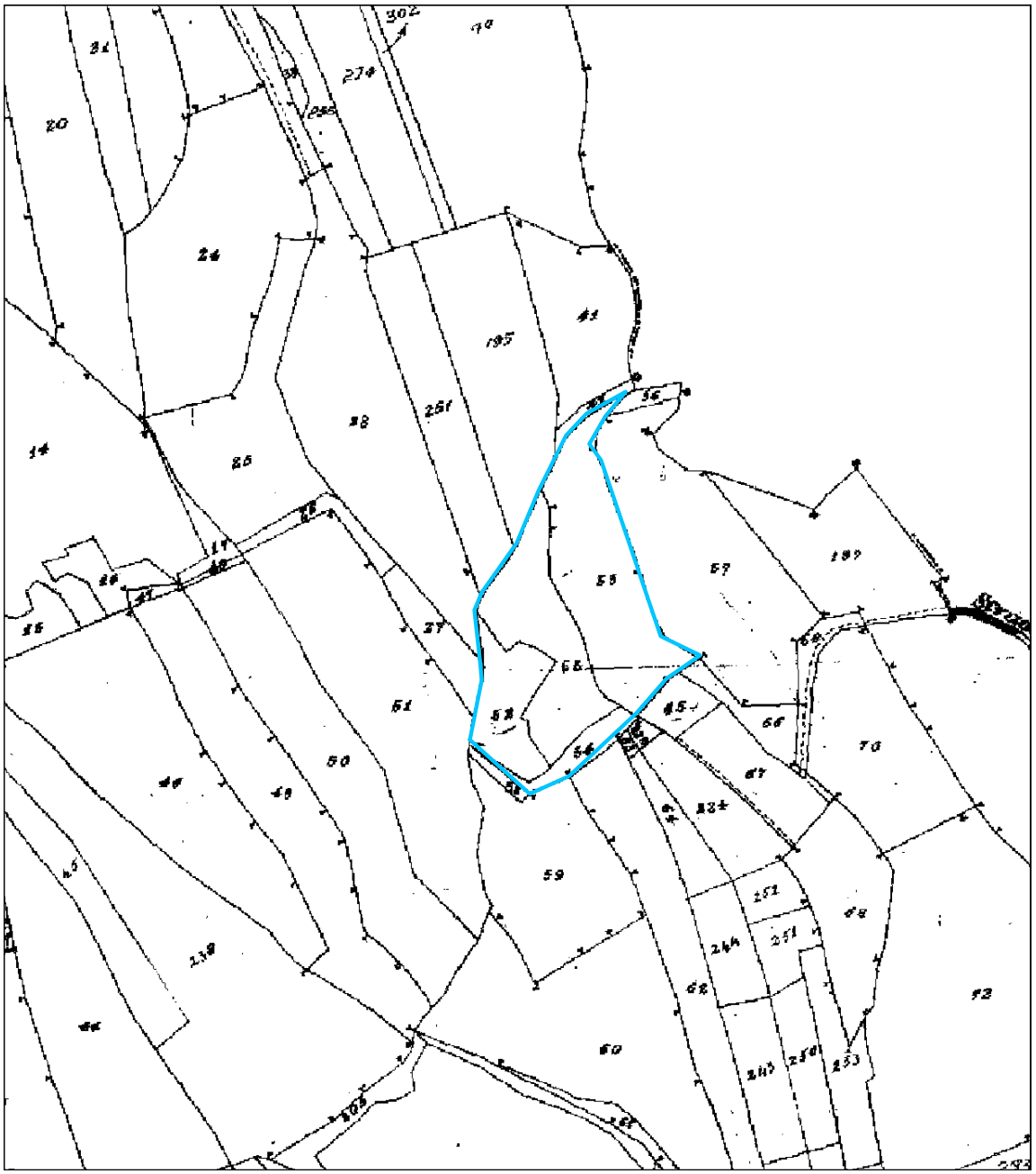
decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di Illasi - foglio 15 - mappali 52, 53, 54 e 55, come meglio evidenziato con colore azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio;
3. Di pubblicare il presente Decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Umberto Anti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 000237 del 28 MAG. 2014 pag. 1/1



(Codice interno: 275466)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 238 del 28 maggio 2014

Grigoli Dario - Accertamento carattere non boscosità - DGR n. 1319 del 25/07/2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della DGR n. 1319 del 25/07/2013, di una superficie censita nel Comune di Fumane al mappale numero 58 del foglio 23 di proprietà di Grigoli Dario.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con DGR 2140 del 25/11/2013 è stata istituita la Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona nel cui ambito sono ricomprese l'insieme di tutte le competenze forestali già esercitate dal Servizio Forestale Regionale di Verona;
- con D.G.R. n. 125 dell'11/02/2014 è stata modificata la denominazione della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona in Sezione Bacino Idrografico Adige - Po - Sezione di Verona;
- in attesa della individuazione da parte della Giunta Regionale dei Settori, si rende necessario ed urgente provvedere all'assunzione degli atti e dei provvedimenti nel rispetto dei termini previsti per i procedimenti;
- allo stato pertanto sussistono le condizioni che consentono, per il combinato disposto artt. 12 e 14 della LR 54/2012, al direttore di sezione l'adozione di atti e provvedimenti;

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Grigoli Dario, pervenuta alla Struttura Forestale Regionale di Verona in data 17/04/2014, prot. 171321, corredata di relazione con annessa visura catastale e documentazione fotografica;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ed è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

ESEGUITO sopralluogo preventivo sull'area, richiesta poi per l'accertamento del carattere di non boscosità, da parte di personale tecnico della Struttura Forestale Regionale di Verona, in data 05/12/2013;

VISTA la Relazione istruttoria datata 21/05/2014 e sottoscritta dal Dirigente di questa Sezione competente in materia forestale dr. for. Damiano Tancon e dal dirigente della Sezione Urbanistica in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti sorretti da muretti a secco;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

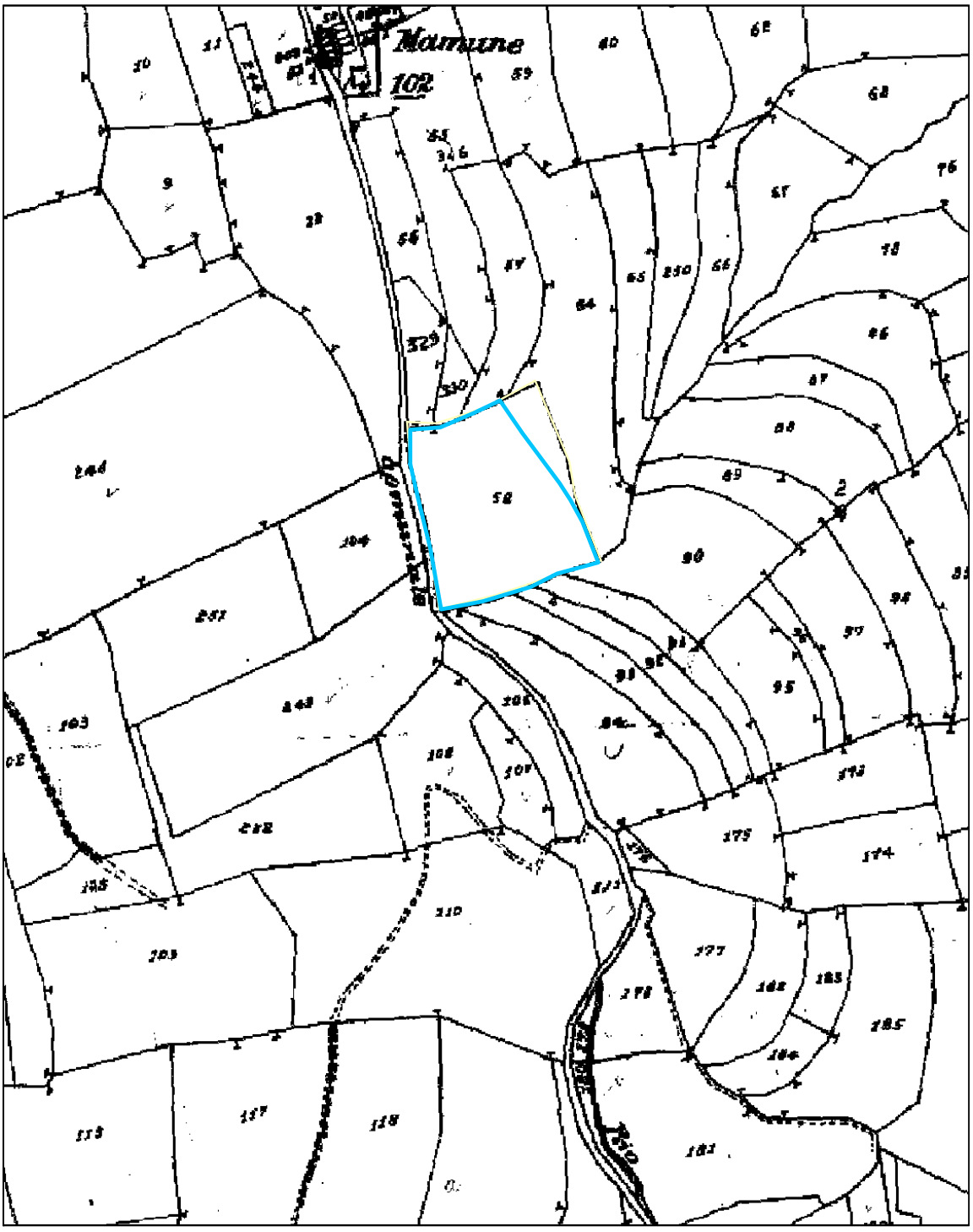
decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di Fumane - foglio 23 - mappale 58, come meglio evidenziato con colore azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio;
3. Di pubblicare il presente Decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Umberto Anti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 000238 del 28 MAG. 2014 pag. 1/1



DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA

(Codice interno: 275539)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 316 del 03 giugno 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per la costruzione di un percorso naturalistico sulla sommità dell'argine sinistro del fiume Guà dal ponte di Zimella al confine comunale con Cologna Veneta nel comune di Zimella (STAA). Ditta: COMUNE DI ZIMELLA Pratica n° 13_18584.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 33/2013: Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per la costruzione di un percorso naturalistico sulla sommità dell'argine sinistro del fiume Guà dal ponte di Zimella al confine comunale con Cologna Veneta nel comune di Zimella (STAA) a favore di COMUNE DI ZIMELLA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 506823del 21.11.2013; Voto della C.T.R.D. n° 28 del 24.02.2014.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 18.11.2013, pervenuta il 21.11.2013 - prot. n° 506823, il COMUNE DI ZIMELLA ha chiesto la concessione idraulica per la costruzione di un percorso naturalistico sulla sommità dell'argine sinistro del fiume Guà dal ponte di Zimella al confine comunale con Cologna Veneta nel comune di Zimella (STAA);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 24.02.2014 con voto n° 28;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Al COMUNE DI ZIMELLA, con sede a ZIMELLA (VR) in Piazza G. Marconi n. 5 - C.F./P. I.V.A. 00631830239 - è rilasciata la concessione idraulica per la costruzione di un percorso naturalistico sulla sommità dell'argine sinistro del fiume Guà dal ponte di Zimella al confine comunale con Cologna Veneta nel comune di Zimella (STAA).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 27.05.2014 Rep. n° 793, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2014, di Euro 104.25 (Euro centoquattro/25) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275540)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 317 del 03 giugno 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento del rio Albo con linea elettrica MT 20 kV in cavo protetto da tubo in Fe da 6" interrato nel corpo stradale del ponticello esistente in loc. S. Giorgio in comune di Velo d'Astico (1097 VI) (ALBA). Ditta: ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Distacc. PLA di VI Pratica n° 13_18589.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 33/2013:Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per attraversamento del rio Albo con linea elettrica MT 20 kV in cavo protetto da tubo in Fe da 6" interrato nel corpo stradale del ponticello esistente in loc. S. Giorgio in comune di Velo d'Astico (1097 VI) (ALBA) a favore di ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Distacc. PLA di VI Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 524656del 02.12.2013; Voto della C.T.R.D. n° 22 del 24.02.2014.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 12.11.2013, pervenuta il 02.12.2013 - prot. n° 524656, la ditta ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Distacc. PLA di VI ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento del rio Albo con linea elettrica MT 20 kV in cavo protetto da tubo in Fe da 6" interrato nel corpo stradale del ponticello esistente in loc. S. Giorgio in comune di Velo d'Astico (1097 VI) (ALBA);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 24.02.2014 con voto n° 22;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Distacc. PLA di VI, con sede a VICENZA (VI) in Strada Bertesina n. 171 - C.F./P. I.V.A. 05779711000 - è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento del rio Albo con linea elettrica MT 20 kV in cavo protetto da tubo in Fe da 6" interrato nel corpo stradale del ponticello esistente in loc. S. Giorgio in comune di Velo d'Astico (1097 VI) (ALBA).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nell'atto di sottomissione di questo Ufficio in data 20.05.2014 Rep. n° 789, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - Il presente decreto avrà vigore per tutto il tempo durante il quale rimarrà valido ed efficace il decreto di autorizzazione all'impianto ed all'esercizio della linea elettrica che determina l'attraversamento di cui si tratta.

art. 4 - Il presente atto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2014, di Euro 208.51 (Euro duecentootto/51) di cui all'art. 5 dell'atto di sottomissione citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275541)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 318 del 03 giugno 2014

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per realizzazione di un'area ricreativa in sx F. Brenta in comune di Cartigliano (OPA). Ditta: COMUNE DI CARTIGLIANO Pratica n° 09_17621.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 33/2013: Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per realizzazione di un'area ricreativa in sx F. Brenta in comune di Cartigliano (OPA) a favore di COMUNE DI CARTIGLIANO. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 264752del 14.05.2009; Voto della C.T.R.D. n° 1 del 27.01.2014.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 07.05.2009, pervenuta il 14.05.2009 - prot. n° 264752, il COMUNE DI CARTIGLIANO ha chiesto la concessione idraulica per realizzazione di un'area ricreativa in sx F. Brenta (OPA);

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 27.01.2014 con voto n° 1;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Al COMUNE DI CARTIGLIANO, con sede in Piazza Concordia n. 1 - C.F./P. I.V.A. 00521900241 - è rilasciata la concessione idraulica per realizzazione di un'area ricreativa in sx F. Brenta (OPA).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 27.05.2014 Rep. n° 792, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2014, di Euro 229.66 (Euro duecentoventinove/66) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275668)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 323 del 04 giugno 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1607/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta AZIENDA AGRICOLA CORTE NOGAROLE srl. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 04.08.2005 prot. n. 559615.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04/08/2005 della ditta AZIENDA AGRICOLA CORTE NOGAROLE srl, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.035 pari a (l/sec.3.5);

VISTO il disciplinare n. 65 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 15.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZIENDA AGRICOLA CORTE NOGAROLE srl P.I. n. 03200290249 con sede a LONIGO, Via Strada Spessa il diritto di derivare, mod. medi 0.035 pari a (l/sec.3.5) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 15.01.2014 n 65 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275669)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 324 del 04 giugno 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1199/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di LONIGO a favore della ditta VIGOLO CLAUDIO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/1052 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta VIGOLO CLAUDIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00057 pari a (l/sec.0.057);

VISTO il disciplinare n. 64 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 15.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VIGOLO CLAUDIO *(omissis)* con sede a LONIGO, Via Rio Camparolo il diritto di derivare, mod. medi 0.00057 pari a (l/sec.0.057) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 15.01.2014 n 64 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 125.46 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275670)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 325 del 04 giugno 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1456/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta FRIGOTTO FRANCESCO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 27.12.2000 prot. n. 13481/19 del 27.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.12.2000 della ditta FRIGOTTO FRANCESCO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0152 pari a (l/sec.1.52);

VISTO il disciplinare n. 67 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 15.01.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FRIGOTTO FRANCESCO *(omissis)* con sede a Lonigo, Via Fontana Mura' il diritto di derivare, mod. medi 0.0152 pari a (l/sec.1.52)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 15.01.2014 n 67 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275671)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 326 del 04 giugno 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1283/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta ISELLE MARIO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/556 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta ISELLE MARIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01740 pari a (l/sec.1.74);

VISTO il disciplinare n. 121 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 29/04/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ISELLE MARIO *(omissis)* con sede a LONIGO, Via Cavazze il diritto di derivare, mod. medi 0.01740 pari a (l/sec.1.74) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29/04/2014 n. 121 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275672)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 327 del 04 giugno 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1484/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA MAGGIORE a favore della ditta MARCHETTO PIERINA. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 24.08.2000 prot. n. 9445 del 24.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 24.08.2000 della ditta MARCHETTO PIERINA , intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di POIANA MAGGIORE;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.005 pari a (l/sec.0.50);

VISTO il disciplinare n. 138 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 12.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MARCHETTO PIERINA *(omissis)* con sede a POJANA MAGGIORE, VIA COSELLA il diritto di derivare, mod. medi 0.005 pari a (l/sec.0.50)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di POIANA MAGGIORE.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.05.2014 n 138 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275673)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 328 del 04 giugno 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1080/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA MAGGIORE a favore della ditta SACCO ANTONIO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/894 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta SACCO ANTONIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di POIANA MAGGIORE;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01160 pari a (l/sec.1.16);

VISTO il disciplinare n. 211 di registro atti del Genio Civile di Vicenza sottoscritto in data 25.10.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SACCO ANTONIO P.I. n. 01225390242 con sede a Poiana Maggiore, Via Colombara il diritto di derivare, mod. medi 0.01160 pari a (l/sec.1.16) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di POIANA MAGGIORE.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (SETTE) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.10.2012 n 211 di registro atti del Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 45.47 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275674)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 329 del 04 giugno 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 663/AG-GU.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA MAGGIORE a favore della ditta ZUGNO ISOLINA. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 08.08.2000 prot. n. 7336 del 08.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 08.08.2000 della ditta ZUGNO ISOLINA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di POIANA MAGGIORE;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00032 pari a (l/sec. 0.032);

VISTO il disciplinare n. 97 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza sottoscritto in data 24.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZUGNO ISOLINA *(omissis)* con sede a POIANA MAGGIORE, Via Sabbioni il diritto di derivare, mod. medi 0.00032 pari a (l/sec.0.032) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di POIANA MAGGIORE.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.03.2014 n 97 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275675)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 330 del 04 giugno 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 435/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta AGNOLIN MICHELE. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta AGNOLIN MICHELE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di MONTEBELLO VICENTINO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00060 pari a (l/sec.0.06);

VISTO il disciplinare n. 128 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza sottoscritto in data 29.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AGNOLIN MICHELE *(omissis)* con sede a MONTEBELLO VICENTINO, Via Borgo il diritto di derivare, mod. medi 0.00060 pari a (l/sec.0.06) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di MONTEBELLO VICENTINO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.04.2014 n 128 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275676)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 331 del 04 giugno 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1626/AG

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta GALIOTTO GIOVANNI. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 22.12.2005 prot. n. 873411/23 del 28.12.2005.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 22.12.2005 della ditta GALIOTTO GIOVANNI, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.04700 pari a (l/sec.4.70);

VISTO il disciplinare n. 160 di registro atti del Genio Civile di Vicenza sottoscritto in data 28.10.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GALIOTTO GIOVANNI *(omissis)* con sede a LONIGO, Via Pontespin il diritto di derivare, mod. medi 0.04700 pari a (l/sec.4.70) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.10.2013 n 160 di registro atti del Genio Civile di Vicenza di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 46.72 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275677)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 332 del 04 giugno 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 817/AG-GU

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA MAGGIORE a favore della ditta POZZA LINO. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 22.09.2000 prot. n. 10324 del 26.09.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 22.09.2000 della ditta POZZA LINO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di POIANA MAGGIORE;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0,01 pari a (l/sec.1,00);

VISTO il disciplinare n. 112 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 08/04/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta POZZA LINO *(omissis)* con sede a POIANA MAGGIORE, Via Paradiso il diritto di derivare, mod. medi 0,01 pari a (l/sec.1,00)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di POIANA MAGGIORE.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08/04/2014 n. 112 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275678)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 333 del 04 giugno 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 467/CH

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta SS AGRICOLA F.LLI CHIARELLO DI CHIARELLO ALBERTO & C. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/241 del 10.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta SS AGRICOLA F.LLI CHIARELLO DI CHIARELLO ALBERTO & C, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di MONTEBELLO VICENTINO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01930 pari a (l/sec.1.93);

VISTO il disciplinare n. 145 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 27.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SS AGRICOLA F.LLI CHIARELLO DI CHIARELLO ALBERTO & C C.F. n. 03855490243 con sede a MONTEBELLO VICENTINO, Via Asse il diritto di derivare, mod. medi 0.01930 pari a (l/sec.1.93) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di MONTEBELLO VICENTINO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.05.2014 n 145 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275679)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 334 del 04 giugno 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 784/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA MAGGIORE a favore della ditta RAPETTA PIERINA. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 09.08.2000 prot. n. 7610/7 del 09.08.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 09.08.2000 della ditta RAPETTA PIERINA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di POIANA MAGGIORE;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.03000 pari a (l/sec.3.00);

VISTO il disciplinare n. 109 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 08.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta RAPETTA PIERINA *(omissis)* con sede a POIANA MAGGIORE, Via Cagnano il diritto di derivare, mod. medi 0.03000 pari a (l/sec.3.00)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di POIANA MAGGIORE.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.04.2014 n 109 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275782)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 337 del 05 giugno 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1396/BA.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di DUEVILLE a favore della ditta UNICOMM SRL. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 28.06.2002 prot. n. 5394 del 01.07.2002.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 28.06.2002 della ditta UNICOMM SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato in Comune di DUEVILLE;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.00500 pari a (l/sec.0.50);

VISTO il disciplinare n. 98 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza sottoscritto in data 24.03.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta UNICOMM SRL P.I. n. 01274580248 con sede a DUEVILLE, Via Enrico Mattei il diritto di derivare, mod. medi 0.00500 pari a (l/sec.0.50) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato nel Comune di DUEVILLE.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (DIECI) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.03.2014 n 98 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258.38 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275783)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 338 del 05 giugno 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1344/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta PARROCCHIA SS REDENTORE. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/290 del 21.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta PARROCCHIA SS REDENTORE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di LONIGO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01160 pari a (l/sec.1.16);

VISTO il disciplinare n. 111 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 08.04.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PARROCCHIA SS REDENTORE C.F. n. 80020410249 con sede a LONIGO, Via Castelgiuncoli il diritto di derivare, mod. medi 0.01160 pari a (l/sec.1.16)d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di LONIGO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.04.2014 n 111 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275784)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 339 del 05 giugno 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 819/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA MAGGIORE a favore della ditta BEGHIN CRISTINA. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 26.10.2000 prot. n. 11393 del 31.10.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 26.10.2000 della ditta BEGHIN CRISTINA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di POIANA MAGGIORE;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0135 pari a (l/sec.1.35);

VISTO il disciplinare n. 113 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 08/04/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BEGHIN CRISTINA *(omissis)* con sede a POIANA MAGGIORE, VIA PARADISO il diritto di derivare, mod. medi 0.0135 pari a (l/sec.1.35) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di POIANA MAGGIORE.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08/04/2014 n. 113 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 275785)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 340 del 05 giugno 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 643/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta RIGON GIUSEPPE. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/246 del 21.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta RIGON GIUSEPPE , intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di MONTEBELLO VICENTINO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.01350 pari a (l/sec.1.35);

VISTO il disciplinare n. 140 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 20.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta RIGON GIUSEPPE *(omissis)* con sede a MONTEBELLO VICENTINO, Via Stazione il diritto di derivare, mod. medi 0.01350 pari a (l/sec.1.35) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di MONTEBELLO VICENTINO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.05.2014 n 140 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA

(Codice interno: 275455)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 8 del 28 maggio 2014

Voltura alla società "PM3 S.r.l." dell'autorizzazione per l'impianto di cogenerazione con turbogas alimentato a metano da 6,3 MWe in comune di Carmignano di Brenta (PD).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si trasferisce alla PM3 S.r.l. l'autorizzazione rilasciata alla ditta Cartiere Cariolaro S.p.A. con deliberazione della Giunta regionale n. 1520 del 17.06.2008. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV n. 1520 del 17.06.2008. Decreto dirigenziale n. 60 del 14.08.2012. Istanza di volturazione della società PM3 S.r.l. trasmessa via pec in data 12.05.2014. Verbale di aggiudicazione di gara competitiva redatto in data 15.04.2014 dal liquidatore giudiziale e successivo verbale di consegna del ramo di azienda datato 15.04.2014; certificazione del notaio datata 26.05.2014 della stipula del contratto di cessione del ramo di azienda.

Il Direttore

PREMESSO che : - con deliberazione n 1520 del 17.06.2008, la Giunta regionale del Veneto ha autorizzato, ai sensi del DLgs 152/2006, la ditta Cartiere Cariolaro S.p.A. con sede legale in Carmignano di Brenta (PD) via Provinciale, 45 alla installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione con turbogas alimentato a metano con potenza elettrica di circa 6,3 MWe in sostituzione dell'esistente da 5,2 MWe nel rispetto di quanto previsto nel parere della CTRA n. 3512/2008 allegato alla citata deliberazione;

- con decreto del dirigente dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 60 del 14.08.2012 la citata autorizzazione è stata volturata alla società Cartiera Carmenta Srl con sede in comune di Carmignano di Brenta (PD), via Provinciale n. 45, per gli effetti del contratto di affitto di ramo d'azienda intervenuto con atto del notaio Nicola Maffei - in S. Martino di Lupari (PD) del 18.06.2012 - N. Rep. 129504 N. Racc. 33363M;

PRESO ATTO che in data 31.12.2013 è cessato, per scadenza del termine, il contratto di affitto di ramo d'azienda in essere con la società Cartiera Carmenta Srl , giusta dichiarazione del liquidatore giudiziale intervenuta con pec prot. n. 230751 del 28.05.2014;

VISTA l'istanza di voltura della sopraccitata autorizzazione, presentata dalla ditta "PM3 Srl" con sede legale in Verona (VR) - Strada della Ferriera n. 17, pervenuta via pec al protocollo del Settore Tutela Atmosfera n. 203033 del 12.05.2014. detta richiesta interviene per gli effetti dell'aggiudicazione di gara competitiva avente ad oggetto il ramo d'azienda dello stabilimento di Carmignano di Brenta, sito in via Provinciale n. 45 della società Cartiere Cariolaro Srl in liquidazione;

VISTO il verbale di aggiudicazione definitiva alla società PM3 Srl della gara competitiva datato 15.04.2014 e sottoscritto dal liquidatore giudiziale del suindicato ramo d'azienda;

VISTO il verbale di consegna di ramo d'azienda datato 15 aprile 2014, sottoscritto dal liquidatore giudiziale e dalla società PM3 Srl relativo allo stabilimento di Carmignano di Brenta (PD) nonché del complesso dei beni necessari alla gestione dell'impianto in parola;

VISTO Il certificato del dottor Riccardo Speranza con sede in Padova - Piazza Garibaldi n. 8, pervenuto al protocollo Settore Tutela Atmosfera n. 230827 in data 28.05.2014 con il quale certifica che in data 26 maggio 2014 con atto notarile in corso di registrazione e iscrizione al registro delle imprese perché nei termini, la ditta Cartiere Cariolaro Srl in liquidazione ha ceduto alla società PM3 Srl il ramo d'azienda, comprendente l'impianto oggetto dell'autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 1520/2008;

VERIFICATO presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona che non risultano ulteriori variazioni dell'assetto societario, tali da contestare la volturazione dell'atto sopraccitato;

RITENUTO di accogliere l'istanza, concedendo alla società "PM3" con sede in Verona, Strada della Ferriera n. 17, la voltura dell'autorizzazione per l'impianto di cogenerazione con turbogas alimentato a metano da 6,3 MWe, in comune di Carmignano di Brenta (PD), rilasciata dalla Regione del Veneto con deliberazione di Giunta n. 1520, confermandone prescrizioni e condizioni anche eventualmente indicate nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3512/2008, allegato alla stessa;

VISTA la L.R. 54 del 31.12.2012 e il successivo Regolamento Regionale n. 4 del 03.12.2013 inerenti le funzioni del dirigente di settore.

decreta

1. di confermare quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di volturare alla società "PM3 Srl" con sede legale in Verona (VR) - Strada della Ferriera n. 17 dell'autorizzazione per l'impianto di cogenerazione con turbogas alimentato a metano da 6,3 MWe in comune di Carmignano di Brenta (PD) rilasciata deliberazione della Giunta regionale n. 1520/2008 alla società Cartiere Cariolaro S.p.A.;
3. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella deliberazione della Giunta n. 1520/08 e nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3512/200 allegato alla stessa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
5. di trasmettere il presente atto alla società PM3 Srl, al liquidatore giudiziale della società Cartiere Cariolaro S.r.l. in liquidazione, al Comune di Carmignano di Brenta (PD), alla Provincia di Padova, al dipartimento Arpav di Padova, all'Agenzia delle dogane - U.T.F competente per territorio e al Gestore Servizi Elettrici nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".

Roberto Morandi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

(Codice interno: 275456)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 23 del 30 maggio 2014

Autorità Portuale di Venezia Adeguamento fondale a quota m 11,80 s.l.m.m. del Canale Ovest, dalla banchina Liguria alla banchina ME10 Comune di localizzazione: Venezia (VE). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 20) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dall'Autorità Portuale di Venezia, che prevede il dragaggio fino a quota m -11,80 s.l.m.m. di un tratto del Canale Industriale Ovest dalla Banchina Liguria alla banchina ME 10 del porto di Venezia.

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata da Autorità Portuale di Venezia (P.IVA./C.F 00184980274) con sede legale in Venezia, Fabb. 13 - Santa Marta, acquisita con prot. n. 81995 del 25/02/2014, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTOl'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all'albo pretorio dei Comuni interessati, a seguito del quale è stato comunicato, con nota prot. n. 115060 del 17/03/2014, l'avvio del procedimento a decorrere dal 07/03/2014;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto prevede il dragaggio fino a quota m -11,80 s.l.m.m. di un tratto del Canale Industriale Ovest dalla Banchina Liguria alla banchina ME 10 del Porto di Venezia. Le aree interessate dall'intervento coprono una superficie pari a 8,5 ha con una batimetria media di 10,50 m s.l.m.m.;

CONSIDERATO che il volume stimato di materiale da asportare è risultato pari a 104.566,84 mc, ed è stato suddiviso, secondo il "Protocollo Fanghi del '93", come di seguito elencato:

- materiale "entro colonna C" pari a mc 66.263,33, da conferirsi all'isola delle Tresse;
- materiale "oltre colonna C" pari a mc 27.669,79, da conferirsi alla Cassa di Colmata Molo Sali;
- materiale dubbio da caratterizzare pari a mc 10.633,73, da conferirsi all'isola delle Tresse, deposito degli stessi all'interno di vasche e successiva caratterizzazione chimica;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 25/03/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 16/04/2014, con la partecipazione degli enti e soggetti interessati;

PRESO ATTO delle integrazioni volontarie presentate dalla Autorità Portuale di Venezia con nota del 15/04/2014 acquisita con prot. n.174441 del 18/04/2014.

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 3173/2006 e ss.mm.ii., l'approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall'autorità competente all'approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l'opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell'ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 30/04/2014, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sentito il parere del gruppo istruttorio incaricato e valutato che l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, considerato che:

- il progetto tratta di una manutenzione straordinaria di un canale industriale esistente e necessaria alla fruizione dello stesso;
- la localizzazione dell'intervento è inserita in un contesto ambientale fortemente antropizzato;
- i fanghi estratti verranno trattati come previsto dal "Protocollo Fanghi del '93";

ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con la seguente prescrizione:

1. Il Piano di Monitoraggio dovrà prevedere i controlli sulla torbidità e la mobilizzazione dei contaminanti anche per i fanghi di dragaggio meno impattanti rispetto a quelli individuati "oltre colonna C" ai sensi del Protocollo Fanghi del 1993;

decreta

1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 30/04/2014 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con la seguente prescrizione:
    1. Il Piano di Monitoraggio dovrà prevedere i controlli sulla torbidità e la mobilizzazione dei contaminanti anche per i fanghi di dragaggio meno impattanti rispetto a quelli individuati "oltre colonna C" ai sensi del Protocollo Fanghi del 1993;
2. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
3. Di trasmettere il presente provvedimento a Autorità Portuale di Venezia, con sede legale in Venezia, FABB. 13 - Santa Marta, CAP 30123 - PEC:*autoritaportuale.venezia@legalmail.it*, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Venezia e alla Provincia di Venezia;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

(Codice interno: 275458)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 160 del 30 maggio 2014

Estensione alla concessione demaniale Rep. n. 1278 del 25 marzo 2010 già assentita con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 69 del 30 marzo 2010 avente ad oggetto il rilascio di concessione per occupazione di superficie a terra al fine di posizionamento di casetta mobile in legno al servizio della esistente darsena lungo il Canale Revedoli in localita' Torre di Fine in Comune di Eraclea (VE). Concessionario: Ferro Vittorio. (Pratica n° IPREP13039).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente atto prevede l'estensione di una concessione gia' assentita, a seguito di istanza di parte. Istanza di concessione prot. reg. n. 427915 del 8 ottobre 2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 427915 del giorno 8 ottobre 2013 presentata dal Signore Ferro Vittorio *(omissis)* all'Ufficio Ispettorato di Porto di Venezia, finalizzata al rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di superficie a terra strumentale all'utilizzo di spazio acqueo di cui alla concessione già assentita con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 69 del 30 marzo 2010, per il posizionamento di casetta mobile in legno in area attualmente adibita a verde di mq. 86,00 a servizio della esistente darsena lungo il Canale Revedoli in località Torre di Fine, Comune di Eraclea (VE), per uso artigianale;

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 16 di cui all'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1791/2012, la suddetta istanza è stata pubblicata sul sito internet della Regione e all'Albo Pretorio del Comune di Eraclea (VE) per 20 (venti) giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati;

VISTO il parere/nulla-osta ai fini idraulici trasmesso dalla Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia (ex Genio Civile di Venezia) all'Ispettorato di Porto di Venezia con nota prot. n. 55999 in data 7 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 18 di cui all'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1791/2012;

VISTO il parere/nulla-osta di conformità urbanistica e ambientale all'uso dei luoghi prot. n. 403 del 10 gennaio 2014, trasmesso dal Comune di Eraclea (VE) all'Ispettorato di Porto di Venezia, ai sensi dell'art. 18 di cui all'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1791/2012;

VISTO il parere/nulla-osta ai soli fini della navigazione prot. n. 1436 in data 9 settembre 2013, trasmesso da Sistemi Territoriali S.p.A. all'Ispettorato di Porto di Venezia, ai sensi dell'art. 18 di cui all'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1791/2012;

VISTO il Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 39 sottoscritto in data 16 maggio 2014 dalle parti interessate contenente gli obblighi e le condizioni assunte dal Concessionario;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. il rilascio al Signore Ferro Vittorio *(omissis)* dell'estensione alla concessione demaniale Rep. n. 1278 del 25 marzo già assentita con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 69 del 30 marzo 2010, avente ad oggetto l'occupazione di superficie a terra strumentale all'utilizzo di spazio acqueo per il posizionamento di casetta mobile in legno in area attualmente adibita a verde di mq. 86,00 a servizio della esistente darsena lungo il Canale Revedoli in località Torre di Fine in Comune di Eraclea (VE), per uso artigianale, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi;
2. la concessione viene rilasciata per anni 6 (sei) con decorrenza dal giorno 16 maggio 2014 e fino al giorno della scadenza della concessione Rep. n. 1278 del 25 marzo 2010 assentita con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 69 del 30 marzo 2010;
3. la concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi od indennità di sorta;
4. l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 31,64 (trentuno/64) come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 39/2014 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;
5. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
6. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Il Dirigente Vicario Mauro Menegazzo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

(Codice interno: 275471)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 27 del 07 maggio 2014

D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Trasferimento della sede operativa della ditta ALPHA VET SRL, autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, da Via Belgio n. 22/b Verona a Viale della Scienza n. 23 Povegliano Veronese (VR).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento con cui si recepisce il trasferimento della sede operativa della ditta ALPHA VET SRL già autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari, ex D.Lgs. 193/2006. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di modifica della sede operativa e relativi allegati (ns. prot. n. 155216 del 9/4/2014 e ns. prot. n. 158240 del 10/04/2014) - verbale di sopralluogo dell'Azienda Ulss n. 22 Bussolengo dell'1/04/2014 (ns. prot. n. 191277 del 05/05/2014).

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari";

VISTI i Decreti del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene alimentare n. 83 del 14/04/2010 e n. 84 del 14/04/2010 con cui si è autorizzata la ditta ALPHA VET SRL P. IVA 02699690281 con sede legale sita in Via E. Viani n. 3 - Tombolo (PD) e magazzino sito in Via Belgio n. 22/b - Verona all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, per le seguenti tipologie di farmaci:

a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. alimenti medicamentosi;
d. medicinali veterinari ad azione immunologica,

sotto la responsabilità della dott.ssa Campagnari Vania, farmacista regolarmente iscritta all'Albo Professionale della Provincia di Padova al n. 1688 del 06/11/1992 e, relativamente alla vendita diretta, nei seguenti giorni ed orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00;

VISTA l'istanza del 27/02/2014 e relativi allegati (ns. prot. n. 155216 del 9/4/2014 e ns. prot. n. 158240 del 10/04/2014), agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui il Sig. Andretta Luca, in qualità di legale rappresentante, comunica il trasferimento del magazzino da Via Belgio n. 22/b - Verona a Viale della Scienza n. 23 - Povegliano Veronese (VR), dichiarando, altresì, che non ci sono altre variazioni rispetto a quanto autorizzato precedentemente;

VISTO l'esito favorevole del sopralluogo effettuato dall'Az. Ulss n. 22 - Bussolengo (VR) presso i locali della succitata sede operativa in data 01/04/2014, da dove si evince l'idoneità di locali e delle attrezzature all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 193/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" e s.m.i. con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. La ditta ALPHA VET SRL P. IVA 02699690281, con sede legale sita in Via E. Viani n. 3 - Tombolo (PD), il cui legale rappresentante è il Sig. Andretta Luca, è autorizzata al commercio all'ingrosso ed alla vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Viale della Scienza n. 23 - Povegliano Veronese (VR) per seguenti tipologie di farmaci:

a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. alimenti medicamentosi;
d. medicinali veterinari ad azione immunologica,

sotto la responsabilità della dott.ssa Campagnari Vania, farmacista regolarmente iscritta all'Albo Professionale della Provincia di Padova al n. 1688 del 06/11/1992 e, relativamente alla vendita diretta, nei seguenti giorni ed orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00;

2. il presente provvedimento sostituisce i Decreti del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene alimentare n. 83 del 14/04/2010 e n. 84 del 14/04/2010;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed alla Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 275472)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 28 del 12 maggio 2014

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca del riconoscimento dell'impianto di transito di categoria 3 della ditta BELLIO F.LLI SRL con sede legale sita in Via Pantiera n. 43 Silea (TV) ed operativa sita in Via Pantiera n. 46 Silea (TV) ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con approval number ABP334COLL3.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento all'impianto di transito di categoria 3 della ditta BELLIO F.LLI SRL, sito in Via Pantiera n. 46 Silea (TV), con contestuale cancellazione del relativo numero di riconoscimento dall'elenco nazionale del Ministero della Salute. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota dell'Azienda Ulss n. 9 Treviso prot. n. 35571 dell'1/04/2014 (ns. prot. n. 146140 del 04/04/2014); - dichiarazione del legale rappresentante, del 25/3/2014, di cessata attività (ns. prot. 146140 del 04/04/2014).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto della Dirigente Regionale della Direzione per la Prevenzione n. 63 del 02/03/2004, con cui veniva rilasciato il riconoscimento all'impianto della ditta BELLIO F.LLI SRL con sede legale sita in Via Pantiera n. 43 - Silea (TV) ed operativa sita in Via Pantiera n. 46 - Silea (TV) quale impianto di transito di categoria 3, ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE 1774/2002, iscrivendolo nell'elenco nazionale con il numero di riconoscimento 334DT3 (approval number ABP334COLL3);

VISTA la nota prot. n. 35571 dell'1/4/2014 (ns. prot. n. 146140 del 04/04/2014) con cui l'Az. Ulss n. 9 - Treviso propone la revoca del riconoscimento dell'impianto allegando, a tal proposito, la dichiarazione, del legale rappresentante della ditta in questione, di cessata attività; tale documentazione è agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, il riconoscimento dell'impianto di transito di categoria 3, rilasciato con Decreto della Dirigente Regionale della Direzione per la Prevenzione n. 63 del 02/03/2004, alla ditta BELLIO F.LLI SRL con sede legale sita in Via Pantiera n. 43 - Silea (TV) ed operativa sita in Via Pantiera n. 46 - Silea (TV), per cessata attività;
2. di procedere alla cancellazione del numero di riconoscimento (approval number) ABP334COLL3, attribuito al succitato impianto, dall'elenco nazionale del Ministero della Salute;

3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 275473)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 29 del 13 maggio 2014

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 della ditta JERA SRL con sede legale sita in Via Rivaltella n. 7 Arzignano (VI) ed operativa sita in Via Leonardo da Vinci n. 5 Zermeghedo (VI).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 della ditta JERA S.R.L. con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di riconoscimento del 30/04/2014 (ns. prot. n. 199893 dell'08/05/2014) e relativa documentazione a corredo; - Verbale di sopralluogo con parere favorevole dell'Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino del 05/05/2014 (ns. prot. n. 199893 dell'08/05/2014).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l'istanza della ditta JERA SRL P. I.V.A. n. 03407490246 con sede legale sita in Via Rivaltella n. 7 - Arzignano (VI) ed operativa sita in Via Leonardo da Vinci n. 5 - Zermeghedo (VI), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare (ns. prot. n. 199893 dell'08/05/2014);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 5 - Ovest Vicentino, agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a seguito del sopralluogo effettuato in data 05/05/2014, in merito all'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta JERA SRL P. I.V.A. n. 03407490246 con sede legale sita in Via Rivaltella n. 7 - Arzignano (VI) ed operativa sita in Via Leonardo da Vinci n. 5 - Zermeghedo (VI), il riconoscimento definitivo quale impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i seguenti numeri di riconoscimento **ABP3426STORP3**;

3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 275474)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 30 del 13 maggio 2014

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifica della denominazione e P. IVA dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 con sede legale ed operativa site in Via delle Capinere n. 1088 Loreo (RO): - da ANIMALAND DI MERLO MAURO P.IVA 00983760299, - a ANIMALAND DI NOVELLO ROMINA P.IVA 04801500283 e contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di variazione della denominazione e della P.IVA di un impianto di magazzinaggio riconosciuto ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di volturazione del 23/04/2014 e relativa documentazione a corredo (ns. prot. n.198330 del 07/05/2014).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 148 del 12 dicembre 2012, con cui è stato riconosciuto l'impianto della ditta ANIMALAND DI MERLO MAURO P.IVA 00983760299 con sede legale ed operativa site in Via delle Capinere n. 1088 - Loreo (RO), quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP2738STORP1;

VISTA l'istanza, pervenuta in data 07/05/2014 (ns. prot. n. 198330) e relativa documentazione, agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui si comunica la modifica della denominazione e P.IVA del succitato impianto:

- da ANIMALAND DI MERLO MAURO P.IVA 00983760299
- a ANIMALAND DI NOVELLO ROMINA P.IVA 04801500283

mantenendo invariata la sede operativa;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la denominazione e P.IVA:

- da ANIMALAND DI MERLO MAURO P.IVA 00983760299

- a ANIMALAND DI NOVELLO ROMINA P.IVA 04801500283

dell'impianto sito in Via delle Capinere n. 1088 - Loreo (RO) riconosciuto ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria1;

2. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente approval number ABP2738STORP1;
3. il presente provvedimento sostituisce il decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 148 del 12 dicembre 2012;
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 275475)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 31 del 13 maggio 2014

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di Combustione della ditta AICAM S.R.L. con sede legale sita in Via dell'Industria n. 22 - San pietro in Cariano (VR) e sede operativa sita in Via Gregori n. 5 - Campiglia dei Berici.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di contribuzione della ditta AICAM S.R.L.; a tale impianto era già stato rilasciato il riconoscimento condizionatocon Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 6 del 30 gennaio 2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Verbale di sopraluogo, con parere favorevo9le al riconoscimento definitivo dell'Azienda Ulss n. 6 - Vicenza, trasmesso con nota prot. n. 29699 del 24/04/14 (ns. 203964 del 12/05/2014).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 6 del 30 gennaio 2014 con cui si è rilasciato all'impianto della ditta AICAM S.R.L. P. I.V.A. n. 03580650236 con sede legale sita in Via dell'Industria n. 22 - San Pietro in Cariano (VR) e sede operativa sita in Via Gregori n. 5 - Campiglia dei Berici (VI), il riconoscimento condizionato quale impianto di Combustione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009;

VISTA la nota prot. n. 29699 del 24/04/2014 (ns. prot. n. 203964 del 12/05/2014) con cui l'Azienda Ulss n. 6 - Vicenza chiede, a seguito del sopralluogo effettuato in data 24/04/2014, di trasformare il provvedimento di riconoscimento condizionato in definitivo, in quanto l'impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e Reg. (UE) n. 142/2011; tale documentazione è agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta AICAM S.R.L. P. I.V.A. n. 03580650236, sito in Via Gregori n. 5 - Campiglia dei Berici (VI), il riconoscimento definitivo quale impianto di Combustione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di confermare l'iscrizione dell'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento **ABP3287OCOMBTB123**;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e

Sicurezza alimentare;

4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 275476)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 32 del 20 maggio 2014

DGR 2154/2013 "Progetto di ricerca su nuovi approcci genomici e proteomici per lo screening dei trattamenti con promotori di crescita nel bovino da carne in Veneto. Impegno di spesa seconda annualità". Liquidazione acconto.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento si intende liquidare l'acconto del 40%, pari a uro 36.000,00, al Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università degli Studi di Padova per lo svolgimento della seconda annualità "Progetto di ricerca su nuovi approcci genomici e proteomici per lo screening dei trattamenti con promotori di crescita nel bovino da carne in Veneto".

Il Direttore

VISTA la DGR n. 2154 del 25.11.2013 con la quale è stato previsto di finanziare il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università degli Studi di Padova per lo svolgimento della seconda annualità del "Progetto di ricerca su nuovi approcci genomici e proteomici per lo screening dei trattamenti con promotori di crescita nel bovino da carne in Veneto".

CONSIDERATO che la stessa DGR 2154/2013 ha previsto un finanziamento complessivo di euro 90.000,00 all'Università degli Studi di Padova con le seguenti modalità di liquidazione:

- acconto del 40% all'approvazione del Provvedimento;
- saldo del 60% alla presentazione della rendicontazione finanziaria e della relazione sull'attività svolta da far pervenire alla Giunta Regionale entro 60 giorni dalla data di scadenza della Convenzione, che ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione.

RITENUTO pertanto necessario liquidare l'acconto del 40% dell'impegno finanziario previsto con DGR 2154/2013, corrispondente alla somma complessiva di euro 36.000,00 da erogare al Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università degli Studi di Padova.

VISTA la L.R. n. 39/2001.

VISTA la L.R. 02.04.2014, n. 12 che approva il bilancio regionale di previsione per l'anno 2014 e la successiva DGR n. 516 del 17.04.2014 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014.

ATTESTATO che l'importo di cui sopra è finanziato con fondi regionali, si dispone la relativa liquidazione a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria.

decreta

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
2. di disporre la liquidazione dell'acconto del 40% dell'impegno finanziario, previsto con DGR 2154/2013 a favore del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università degli Studi di Padova, Viale dell'Università 16 - 35020 Legnaro (PD), corrispondente alla somma di euro 36.000,00, sul capitolo di spesa n. spesa n.101703 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione (art. 20, c.1, punto B, Lett. A), D. Lgs. 118/2011", del corrente esercizio finanziario e le relative liquidazioni avverranno sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria (cod. Siope: 1 05 03 1545 "Trasferimenti correnti a Università");
3. di dare atto che il presente Provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei termini di rito.

Giorgio Cester

(Codice interno: 275477)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 33 del 20 maggio 2014

D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari della ditta CROCE AZZURRA PADOVA SRL con sede legale e magazzino siti in Via Makallè n. 97 Padova, rilasciata con decreto del Ministero della Sanità n. 196/g del 13/08/2001.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ex D.Lgs. 193/2006, assegnato alla ditta in oggetto con decreto del Direttore della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti e Nutrizione Ufficio XI - del Ministero della Salute n. 196/g del 13/08/2001.

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria;

VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari", con cui si è, altresì, abrogato il D.M. 16 maggio 2001, n. 306 "Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche";

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti e Nutrizione - Ufficio XI - del Ministero della Salute - n. 196/g del 13/08/2001 con cui si è autorizzata, ex art. 31 del D.Lgs. 119/92 abrogato e sostituito dal D.Lgs. 193/06, la ditta CROCE AZZURRA PADOVA SRL C.Fisc. 01961250287, con sede legale sita in Via Makallè n. 97 - Padova, all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari presso il magazzino sito in Via Makallè n. 97 - Padova;

VISTA la nota del 7/5/2014 (ns. prot. n. 200412 dell'8/5/2014), agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui il legale rappresentante della succitata ditta CROCE AZZURRA PADOVA SRL comunica la sospensione dell'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari presso il magazzino di Via Makallè n. 97 - Padova, dal 1 maggio 2014, fino a successiva comunicazione;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di sospendere il provvedimento autorizzativo rilasciato dal Direttore della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti e Nutrizione - Ufficio XI - del Ministero della Salute - n. 196/g del 13/08/2001, fino a successiva comunicazione;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 193/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" e s.m.i. con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di sospendere, per le motivazioni espresse in premessa e fino a successiva comunicazione, da parte della ditta in questione, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari rilasciata, alla

ditta CROCE AZZURRA PADOVA SRL C.Fisc. 01961250287, con sede legale sita in Via Makallè n. 97 - Padova, con decreto del Direttore della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti e Nutrizione - Ufficio XI - del Ministero della Salute - n. 196/g del 13/08/2001, relativamente al magazzino sito in Via Makallè n. 97 - Padova;

2. il legale rappresentante della ditta è il Sig. Borgato Lorenzo;
3. di provvedere alla comunicazione della sospensione al competente Ministero della Salute;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 275478)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 39 del 21 maggio 2014

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta MENEGATTO & MENEGATTO TECNOLOGIE S.R.L. con sede legale ed operativa site in Via San Basilio n. 44 - Ariano nel polesine (RO).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta MENEGATTO & MENEGATTO TECNOLOGIE S.R.L., con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di riconoscimento dell'11/03/2014 (ns. prot. n. 212958 del 16/05/2014) e relativa documentazione a corredo; - Nota prot. n. 15391 del 15/05/2014 (ns. prot. n. 212958 del 16/05/2014) dell'Azienda Ulss n. 19 Adria in cui si esprime parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l'istanza della ditta MENEGATTO & MENEGATTO TECNOLOGIE S.R.L. Cod.Fisc./P. I.V.A. n. 01347500298 con sede legale ed operativa site in Via San Basilio n. 44 - Ariano nel Polesine (RO), intesa ad ottenere il riconoscimento quale impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare (ns. prot. n. 212958 del 16/05/2014);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 19 - Adria, agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a seguito dei sopralluoghi effettuati in data 29/04/2014 e 14/05/2014, in merito all'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta MENEGATTO & MENEGATTO TECNOLOGIE S.R.L. Cod.Fisc./P. I.V.A. n. 01347500298 con sede legale ed operativa site in Via San Basilio n. 44 - Ariano nel Polesine (RO), il riconoscimento condizionato quale impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) del Reg. (CE) n. 1069/2009;

2. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento **ABP3439PROCP3**;
3. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell'Az. Ulss, competente per territorio, entro il **19/08/2014**, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 275479)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 40 del 21 maggio 2014

D.G.R. n. 1564 del 3 settembre 2013. Proroga dei termini per la presentazione della rendicontazione tecnica ed economica del Piano Regionale di controllo della paratubercolosi bovina, della West Nile Disease e dell'influenza aviaria.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prorogano i termini per la presentazione della rendicontazione tecnica ed economica relativa ai piani regionali di controllo della paratubercolosi bovina, della West Nile Disease e dell'influenza aviaria, approvati con DGR n. 1564 del 3 settembre 2013, da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), al fine di poter completare le attività legate ai medesimi piani.

Il Direttore

VISTA la D.G.R. n. 1564 del 3 settembre 2013 con cui si sono approvati i seguenti piani:

- Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovicaprina, per il triennio 2013/2015.
- Piano regionale di controllo della paratubercolosi bovina per l'anno 2013,
- Piano regionale di controllo della West Nile Disease per l'anno 2013.
- Piano regionale di controllo dell'influenza aviaria per l'anno 2013,

assegnando, altresì, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentare delle Venezie di Legnaro (PD):

- la somma complessiva di Euro 94.000,00 sul capitolo di spesa 101703 ad oggetto "spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la regione (art. 20, comma 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011)" per l'effettuazione degli esami di laboratorio previsti dai piani regionali di controllo della paratubercolosi bovina e della West Nile Disease, per l'anno 2013;
- la somma complessiva di Euro 30.000,00 sul capitolo di spesa 101703 ad oggetto "spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la regione (art. 20, comma 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011)" per l'attuazione dell'attività regionale di controllo, per l'anno 2013, degli allevamenti rurali in modo da prevenire il diffondersi dell'influenza aviaria;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 95 del 18/10/2013, rettificato dal D.D.R. n. 105 dell'8/11/2013, con cui:

- si è ripartita la somma complessiva di Euro 94.000,00 destinando Euro 70.000,00 al piano regionale di controllo della paratubercolosi bovina ed Euro 24.000,00 al piano regionale di controllo della West Nile Disease;
- si è fissata la data del 30 settembre 2014 quale termine per la presentazione della relazione sull'attività svolta e della rendicontazione economica, relativamente succitati piani regionali di controllo della paratubercolosi bovina e West Nile Disease;
- si è disposta la liquidazione del 60% degli importi sopraindicati a titolo di acconto;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 90 del 07/10/2013 con cui:

- si è fissata la data del 30 settembre 2014 quale termine per la presentazione della relazione sull'attività svolta e della rendicontazione economica, relativamente al piano regionale di controllo dell'influenza aviaria;
- si è disposta la liquidazione del 60% del relativo finanziamento a titolo di acconto;

VISTA la nota prot. n. 4769 del 9/5/2014 (ns. prot. n. 202970 del 12/05/2014), agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Legnaro (PD), chiede una proroga dei termini, per la presentazione della rendicontazione tecnica e finanziaria, al 31/12/2014, al fine di poter completare le attività legate al sopraccitato piano;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTA la D.G.R. n. 148 del 31 gennaio 2012 "Modifiche organizzative della Segreteria regionale per la Sanità e conferimento incarico dirigenziale" con cui si è istituita l'Unità di Progetto Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui, nell'ambito del nuovo assetto dell'organizzazione regionale, si istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la L.R. n. 12/2014;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 4 aprile 2014 " Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigente titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9, comma 3 ed art. 30, comma 3 L.R. 39/2001; art. 2, comma 2, lett. b) L.R. 54/2012";

VISTA la D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014".

decreta

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), i termini per la presentazione delle rendicontazioni tecniche e finanziarie, relativa all'espletamento delle attività previste dai piani regionali di controllo della paratubercolosi bovina, della West Nile Disease e dell'influenza aviaria al **31/12/2014**;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Giorgio Cester

(Codice interno: 275480)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 42 del 23 maggio 2014

Rinnovo Autorizzazione all'esercizio dell'attività della Clinica Veterinaria/Casa di Cura, denominata: "Clinica Veterinaria Via Quadri s.r.l.", con sede a Vicenza, in Via Quadri n. 160 (L.R. n. 22 del 16 agosto 2002. D.G.R. n. 2332 del 9 agosto 2005).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Si tratta del rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio di Struttura Veterinaria, ai sensi della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e D.G.R. n. 2332 del 9 agosto 2005, da rilasciare alla "Clinica Veterinaria Via Quadri s.r.l." di Vicenza. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Dichiarazione 8 maggio 2014 del legale rappresentante della "Clinica Veterinaria Via Quadri s.r.l." per rinnovo autorizzazione.

Il Direttore

VISTO l'art. 193 del T.U.LL.SS. - R.D. 27.07.1934 n.1265;

VISTO il Decreto Legislativo n.229 del 19 giugno 1999, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419;

VISTA la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 recante "Autorizzazione ed accreditamento delle Strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTO il relativo Manuale delle Procedure, adottato con D.G.R. n.2501 del 6 agosto 2004, di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n.22, in materia di "Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTO l'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n.1868, per la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

VISTA la D.G.R. n.2332 del 09 agosto 2005 "L.R. 16 agosto 2002, n.22. Modifica e integrazione della D.G.R. n.2501 del 06 agosto 2004. Attuazione dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private";

VISTA la D.G.R. n.1667 del 18 ottobre 2011 "L.R. n.22/2002 autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali - nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio";

VISTE le note regionali della Struttura competente per materia, prot. n.113448 del 07 marzo 2011, n.252602 del 13 giugno 2013 e n.529644 del 4 dicembre 2013, con le quali vengono date indicazioni sul rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;

VISTA la D.G.R. n.574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua l'Unità di Progetto Veterinaria (ora Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare) quale organo competente all'adozione del provvedimento finale relativo all'autorizzazione delle strutture veterinarie;

VISTA la D.G.R. n.2140 del 25 novembre 2013 con la quale sono state istituite le nuove strutture organizzative della Regione del Veneto, in attuazione della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n.084 dell'11 giugno 2009 di rilascio della prima autorizzazione alla Clinica Veterinaria in oggetto;

VISTO il Decreto della Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione n.021 del 12 aprile 2011 di variazione della ragione sociale della Struttura sopraccitata;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, giusta D.G..R. n.1667 del 18 ottobre 2011, nonché le schede dei requisiti minimi, sottoscritte dal dott. Nicola Zuffellato, nato a Schio (VI) il 14 gennaio1961 e residente a Vicenza, in Via

Alessandro Rossi n.116, Direttore sanitario e legale rappresentante della "Clinica Veterinaria Via Quadri s.r.l.", con sede a Vicenza, Via Quadri n.160;

PRESO ATTO che la documentazione di cui sopra, pervenuta alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss n.6 di Vicenza, in data 20 maggio 2014, prot. n.217844, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della Clinica Veterinaria di cui trattasi, attesta che nessuna variazione di tipo strutturale, impiantistico, tecnologico ed organizzativo è stata eseguita presso detta struttura;

VERIFICATA l'istruttoria tecnico-amministrativa da parte del competente Settore presso la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, agli atti del quale è conservata tutta la succitata documentazione;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di autorizzare il rinnovo all'esercizio dell'attività, per i motivi indicati in premessa, alla Clinica Veterinaria/Casa di Cura, denominata: "Clinica Veterinaria Via Quadri s.r.l.", con sede a Vicenza, in Via Quadri n.160, il cui Direttore Sanitario è il Dott. Nicola Zuffellato, nato a Schio (VI) il 14 gennaio 1961 e residente a Vicenza, Via Alessandro Rossi n.116;
2. di dare atto che il presente decreto ha validità 5 anni e verrà rinnovato, previa istanza del richiedente e successiva verifica, con parere favorevole, del Servizio Veterinario di competenza, della persistenza dei requisiti minimi. Potrà, inoltre, essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, in caso di reiterate e gravi infrazioni, per accertata inosservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia.
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n.33;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 275481)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 43 del 26 maggio 2014

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di Combustione della ditta M.E.C.C. ALTE S.P.A. con sede legale ed operativa site in Via Roma n.20 - Creazzo (VI).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilacia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n.1069/2009, all'impianto di combustione della ditta M.E.C.C. ALTE S.P.A.; a tale impianto era già stato rilasciato il riconoscimento condizionato con Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.9 del 10 febbraio 2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Parere favorevole al riconoscimento definitivo dell'Azienda Ulss n.6 - Vicenza, trasmesso con nota prot. n.33196 del 12/05/2014 (ns. prot. n.217735 del 20/05/2014).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 9 del 10 febbraio 2014 con cui si è rilasciato all'impianto della ditta M.E.C.C. ALTE S.P.A. P. I.V.A. n. 01267440244 con sede legale ed operativa site in Via Roma n. 20 - Creazzo (VI), il riconoscimento condizionato quale impianto di Combustione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009;

VISTA la nota prot. n. 33196 del 12/05/2014 (ns. prot. n. 217735 del 20/05/2014) con cui l'Azienda Ulss n. 6 - Vicenza chiede di emettere il provvedimento di riconoscimento definitivo, in merito all'impianto in questione, in quanto esso soddisfa i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e Reg. (UE) n. 142/2011; tale documentazione è agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta M.E.C.C. ALTE S.P.A. P. I.V.A. n. 01267440244 con sede legale ed operativa site in Via Roma n. 20 - Creazzo (VI), il riconoscimento definitivo quale impianto di Combustione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. di confermare l'iscrizione dell'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento **ABP3301OCOMBTB123**;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e

Sicurezza alimentare;

4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 275482)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 44 del 28 maggio 2014

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifica della sede legale dell'impianto di transito con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 sito in Via Cendon n. 45 Silea (TV), della ditta BELLIO F.LLI S.R.L.: - da Via Pantiera n . 43 Silea (TV) - a Via Cendon n. 45 Silea (TV) e contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di variazione della sede legale di un impianto di transito con manipolazione di sottoprodotti di origine animale, riconosciuto ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Comunicazione della variazione della sede legale 22/5/2014 (ns. prot. n. 222230 del 22/05/2014).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto della Dirigente Regionale della Direzione per la Prevenzione n. 162 del 2/3/2004, con cui è stato riconosciuto l'impianto della ditta BELLIO F.LLI S.R.L. P.IVA 00201880267 con sede legale sita in Via Pantiera n. 43 - Silea (TV) ed operativa site in Via Cendon n. 45 - Silea (TV), quale impianto di transito con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 1774/2002 ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento 335DT3;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 22/05/2014 (ns. prot. n. 222230), agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui si comunica la modifica della sede legale da Via Pantiera n. 43 - Silea (TV) a Via Cendon n. 45 - Silea (TV) mantenendo invariata la sede operativa;

VISTO il Reg. (CE) n. 1192/2006 il quale ha previsto l'emanazione di norme di attuazione per la presentazione degli elenchi ufficiali degli stabilimenti riconosciuti, finalizzate a garantire un'ampia disponibilità delle informazioni relative agli impianti approvati, a migliorare la leggibilità degli elenchi nazionali, a codificare ed armonizzare a livello comunitario gli stessi;

RITENUTO, pertanto, necessario adeguare la classificazione dell'impianto in questione alle nuove disposizioni normative;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la sede legale della ditta BELLIO F.LLI S.R.L. P.IVA 00201880267, da Via Pantiera n. 43 - Silea (TV) a Via Cendon n. 45 - Silea (TV), il cui impianto, sito in Via Cendon

n. 45 - Silea (TV), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009, quale impianto di transito con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3;

2. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente approval number ABP335COLL3;
3. il presente provvedimento sostituisce il Decreto della Dirigente Regionale della Direzione per la Prevenzione n. 162 del 2/3/2004;
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

(Codice interno: 275483)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 45 del 29 maggio 2014

D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Modifica della sede legale, responsabile di magazzino e orari di vendita della ditta autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006: - da LA VETERINARIA S.R.L. con sede legale sita in Viale Colonnello Galliano n. 65/67 - Verona - LA VETERINARIA S.R.L. con sede legale sita in Via Adriano Garbini n. 3 - Verona e magazzino sito in Strada Padana verso Verona n. 47 - Vicenza.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di variazione della sede legale, responsabile di magazzino e orari di vendita della ditta LA VETERINARIA S.R.L. già autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari, ex D.Lgs. 193/2006. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di volturazione e relativi allegati (ns. prot. n. 70395 del 18/02/2014, ns. prot. n. 138623 del 01/04/2014 e ns. prot. n. 227158 del 26/05/2014).

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari";

VISTI i Decreti del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene alimentare n. 72 del 15/01/2008 e n. 74 del 16/01/2008 con cui si è autorizzata la ditta LA VETERINARIA S.R.L. P. IVA 02214270239 con sede legale sita in Via Colonnello Galliano n. 65/67 - Verona e magazzino sito in Strada Padana verso Verona n. 47 - Vicenza all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, per le seguenti tipologie di farmaci:

a. medicinali veterinari;
b. medicinali veterinari prefabbricati;
c. premiscele per alimenti medicamentosi,

sotto la responsabilità del Dott. Marolato Roberto Egidio, farmacista regolarmente iscritto all'Albo Professionale della Provincia di Verona al n. 2290 e, relativamente alla vendita diretta, nei seguenti giorni ed orari:

- dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 19.00;

VISTA l'istanza del 9/3/2014 e relativi allegati (ns. prot. n. 70395 del 18/02/2014, ns. prot. n. 138623 del 01/04/2014 e ns. prot. n. 227158 del 26/05/2014) agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con cui il Sig. Perina Alberto, in qualità di legale rappresentante:

- comunica la modifica della sede legale da Viale Colonnello Galliano n. 65/67 - Verona a Via Adriano Garbini n. 3 - Verona;
- comunica la sostituzione del responsabile di magazzino nella persona della Dott.ssa Fontana Roberta farmacista regolarmente iscritta all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Padova dal 1991 al n. 3210;
- comunica la seguente modifica degli orari di vendita diretta: dal lunedì al venerdì (escluso il mercoledì) dalle 9.00 alle 13.00 e il sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30;

- dichiara che non sono state effettuate modifiche strutturali ai locali adibiti al commercio all'ingrosso e vendita diretta di medicinali veterinari;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 193/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" e s.m.i. con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. La ditta LA VETERINARIA S.R.L. P. IVA 02214270239, sede legale sita in Via Adriano Garbini n. 3 - Verona, il cui legale rappresentante è il Sig. Perina Alberto, è autorizzata al commercio all'ingrosso ed alla vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Strada Padana verso Verona n. 47 - Vicenza per seguenti tipologie di farmaci:
    a. medicinali veterinari;
    b. medicinali veterinari prefabbricati;
    c. premiscele per alimenti medicamentosi,

    sotto la responsabilità della Dott.ssa Fontana Roberta farmacista regolarmente iscritta all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Padova dal 1991 al n. 3210 e, relativamente alla vendita diretta, nei seguenti giorni ed orari:
    dal lunedì al venerdì (escluso il mercoledì) dalle 9.00 alle 13.00 e il sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30;

1. il presente provvedimento sostituisce i Decreti del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene alimentare n. 72 del 15/01/2008 e n. 74 del 16/01/2008;
2. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed alla Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Codice interno: 275832)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 29 del 20 maggio 2014

Modifica della determinazione del numero dei componenti delle Commissioni consiliari, a norma degli articoli 16 e 17 del Regolamento del Consiglio regionale.

[Consiglio regionale]

Il Presidente del Gruppo consiliare Misto, con nota prot. n. 8548 del 9 maggio 2014, ha comunicato le nuove designazioni del Gruppo nelle commissioni consiliari.

Si rende pertanto necessario modificare come segue il numero dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti Seconda e Sesta, come già determinato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 9 del 13 febbraio:

Seconda Commissione consiliare permanente: 15 componenti;

Sesta Commissione consiliare permanente: 14 componenti;

rimanendo immutato il numero dei componenti delle restanti Commissioni consiliari.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- richiamata la propria deliberazione n. 9 del 13 febbraio 2014, relativa alla determinazione del numero dei componenti delle Commissioni consiliari;
- visti gli articoli 16 e 17 del Regolamento del Consiglio regionale;
- viste le designazioni presentate dal Presidente del Gruppo consiliare Misto;
- preso atto della proposta del Presidente;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di rideterminare, come segue, il numero dei componenti delle seguenti Commissioni consiliari:

Seconda Commissione consiliare permanente: 15 componenti;
Sesta Commissione consiliare permanente: 14 componenti;

2) di dare atto pertanto che il numero dei componenti delle Commissioni consiliari risulta, nel complesso, determinato come segue:

Prima Commissione consiliare permanente: 19 componenti;
Seconda Commissione consiliare permanente: 15 componenti;
Terza Commissione consiliare permanente: 13 componenti;
Quarta Commissione consiliare permanente: 12 componenti;
Quinta Commissione consiliare permanente: 19 componenti;
Sesta Commissione consiliare permanente: 14 componenti;
Settima Commissione consiliare permanente: 11 componenti;
Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari: 13 componenti;

3) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(Codice interno: 275833)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 30 del 20 maggio 2014

Servizi a supporto delle attività istituzionali dei gruppi consiliari (articolo 2 legge regionale 27 novembre 1984, n. 56): aggiornamento delle tabelle di ripartizione dei servizi di posta e spedizione, cancelleria, stampa e duplicazione e precisazione dei criteri di utilizzo dei servizi medesimi.

[Consiglio regionale]

Con la deliberazione n. 8 del 31 gennaio 2013 l'Ufficio di presidenza ha provveduto a ridisciplinare i servizi logistici e generali forniti ai gruppi e ai consiglieri a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

In particolare con la succitata deliberazione sono stati determinati e ripartiti tra i gruppi consiliari:

- servizi di posta e spedizione (tabella 1);
- servizi informatici, desktop (tabella 2);
- servizi informatici, notebook (tabella 3);
- servizi telematici e telefonici (tabella 4);
- servizi di cancelleria (tabella 5);
- servizi di stampa e riproduzione (tabella 6);

Con le successive deliberazioni n. 111 dell'8 ottobre 2013 e n. 127 del 28 novembre 2013 l'Ufficio di presidenza ha provveduto a rideterminare la ripartizione tra i gruppi consiliari dei servizi di cui alle tabelle 1, 5 e 6 della precedente succitata deliberazione n. 8 del 2013, a seguito delle variazioni intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi medesimi.

Con il presente provvedimento si ridetermina la ripartizione dei servizi di cui trattasi, a seguito delle variazioni intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi nel primo trimestre 2014.

Nel contempo, a seguito anche di considerazioni contenute nella deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 269 del 9 aprile 2014, si precisano ulteriormente i criteri per l'utilizzo dei servizi di cui trattasi da parte dei gruppi consiliari.

In merito alla fungibilità del Centro Stampa del Consiglio regionale come tipografia, occorre evidenziare che la stamperia interna dispone di sistemi di riproduzione che, pur molto avanzati nel loro genere, non possono svolgere i servizi di stampa e di rilegatoria tipicamente forniti dalle aziende grafiche, specie per quanto riguarda la stampa a colori e la stampa di pubblicazioni complesse come periodici, giornali, riviste, depliant, volumi, manifesti di formato superiore ad A3, etc. Spetta pertanto ai gruppi consiliari approvvigiornarsi autonomamente presso ditte di fiducia dei servizi grafici e tipografici necessari alla loro attività di comunicazione e informazione e non disponibili presso il Centro Stampa interno che si limita a fornire i servizi di stampa e duplicazione indicati quantitativamente nella tabella 6.

Analogamente è opportuno precisare in ordine ai servizi postali di cui alla tabella 1 che i servizi garantiti sono limitati alla spedizione di corrispondenza mediante i prodotti postali ordinari di Poste Italiane Spa e che quindi spetta ai gruppi consiliari approvvigiornarsi di servizi particolari di distribuzione e spedizione di materiali di informazione e comunicazione e di quanto altro necessario per le attività istituzionali dei gruppi medesimi.

Infine, in ordine alla disciplina dei servizi informatici (notebook e relativo traffico dati) e telefonici (apparati mobili e relativi traffici dati) di cui alle tabelle 3 e 4 della deliberazione n. 8 del 31 gennaio 2013, che rimane confermata, si evidenzia, per quanto riguarda il personale dei gruppi consiliari, che sono a cura e spese dirette dell'Amministrazione del Consiglio regionale solo quelli relativi ai responsabili dei gruppi, mentre spetta ai gruppi medesimi approvvigionarsi autonomamente di analoghi servizi necessari per il restante personale e per i collaboratori.

In linea generale, occorre precisare che i servizi oggetto della deliberazione n. 8 del 31 gennaio 2013 e del presente provvedimento rappresentano per i gruppi consiliari un'opzione alternativa di approvvigionamento - e non già un obbligo - rispetto a forniture da essi assunte direttamente per specifiche esigenze in piena autonomia valutate e finanziate con l'impiego del contributo di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come da ultimo sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- viste le leggi ragionali 56/1984 e 47/2012;

- ritenuto di dover procedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di aggiornare le tabelle 1, 5 e 6 approvate con la propria deliberazione n. 8 del 31 gennaio 2013 e da ultimo modificate con la propria deliberazione n. 127 del 28 novembre 2013, come da allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante;

2) di dare atto che, per i motivi precisati in premessa:

a. in linea generale, spetta ai gruppi consiliari stabilire in piena autonomia se avvalersi dei servizi oggetto della deliberazione n. 8 del 31 gennaio 2013 e del presente provvedimento ovvero se approvvigiornarsi direttamente per specifiche esigenze operative di analoghi servizi mediante l'affidamento di forniture finanziate con l'impiego del contributo di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come da ultimo sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47;
b. in particolare, spetta ai gruppi consiliari approvvigiornarsi autonomamente presso ditte di fiducia dei servizi grafici e tipografici necessari alla loro attività di comunicazione e informazione e non disponibili presso il Centro Stampa interno che si limita a fornire i servizi di stampa e duplicazione indicati quantitativamente nella tabella 6;
c. in ordine ai servizi postali di cui alla tabella 1 che i servizi garantiti sono limitati alla spedizione di corrispondenza mediante i prodotti postali ordinari di Poste Italiane Spa e che quindi spetta ai gruppi consiliari approvvigiornarsi di servizi particolari di distribuzione e spedizione di materiali di informazione e comunicazione e di quanto altro necessario per le attività istituzionali dei gruppi medesimi;
d. in ordine alla disciplina dei servizi informatici (notebook e relativo traffico dati) e telefonici (apparati mobili e relativi traffici dati) di cui alle tabelle 3 e 4 della deliberazione n. 8 del 31 gennaio 2013, che sono a cura e spese dirette dell'Amministrazione del Consiglio regionale solo quelli relativi ai responsabili dei gruppi, mentre spetta ai gruppi medesimi approvvigionarsi autonomamente di analoghi servizi necessari per il restante personale e per i collaboratori;

3) di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento sono previste al capitolo 5036 "Spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa" del bilancio 2014 e seguenti e saranno puntualmente impegnate con i provvedimenti di competenza dei servizi consiliari;

4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

TABELLA 1

(aggiornata con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 30 del 20 maggio 2014)

SERVIZI DI POSTA E SPEDIZIONE FORNITI DAL CENTRO POSTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: RIPARTIZIONE DELLA SPESA AUTORIZZATA TRA I GRUPPI CONSILIARI

1. Limite di spesa complessiva annua: euro 80.000,00.

2. Ripartizione della spesa tra i gruppi consiliari

gruppi	*numero consiglieri appartenenti*	*quota A ripartita in parti uguali tra i gruppi*	*quota B ripartita in misura proporzionale al numero dei consiglieri*	*limite di spesa annua assegnato al gruppo*
		20,00%	80,00%	
Liga Veneta - Lega Nord Padania	17	1.333,33	18.133,33	19.466,67
Popolo della Libertà - PDL	6	1.333,33	6.400,00	7.733,33
Gruppo Nuovo Centrodestra	6	1.333,33	6.400,00	7.733,33
Forza Italia	5	1.333,33	5.333,33	6.666,67
Partito Democratico Veneto	13	1.333,33	13.866,67	15.200,00
Bortolussi Presidente	1	1.333,33	1.066,67	2.400,00
Unione di Centro	1	1.333,33	1.066,67	2.400,00
Italia dei Valori	2	1.333,33	2.133,33	3.466,67
Federazione Sinistra Veneta PRC	1	1.333,33	1.066,67	2.400,00
Unione Nordest	1	1.333,33	1.066,67	2.400,00
Futuro popolare	3	1.333,33	3.200,00	4.533,33
Misto	4	1.333,33	4.266,67	5.600,00
Totali	*60*	*16.000,00*	*64.000,00*	*80.000,00*

TABELLA 5

(aggiornata con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 30 del 20 maggio 2014)

FORNITURA DI CANCELLERIA: RIPARTIZIONE DELLA SPESA AUTORIZZATA TRA I GRUPPI CONSILIARI

1. Limite di spesa complessiva annua: euro 100.000.

2. Ripartizione della spesa tra i gruppi consiliari

gruppi	*numero consiglieri appartenenti*	*quota A ripartita in parti uguali tra i gruppi*	*quota B ripartita in misura proporzionale al numero dei consiglieri*	*limite di spesa annua assegnato al gruppo*
		20,00%	80,00%	
Liga Veneta - Lega Nord Padania	17	1.666,67	22.666,67	24.333,33
Popolo della Libertà - PDL	6	1.666,67	8.000,00	9.666,67
Gruppo Nuovo Centrodestra	6	1.666,67	8.000,00	9.666,67
Forza Italia	5	1.666,67	6.666,67	8.333,33
Partito Democratico Veneto	13	1.666,67	17.333,33	19.000,00
Bortolussi Presidente	1	1.666,67	1.333,33	3.000,00
Unione di Centro	1	1.666,67	1.333,33	3.000,00
Italia dei Valori	2	1.666,67	2.666,67	4.333,33
Federazione Sinistra Veneta PRC	1	1.666,67	1.333,33	3.000,00
Unione Nordest	1	1.666,67	1.333,33	3.000,00
Futuro popolare	3	1.666,67	4.000,00	5.666,67
Misto	4	1.666,67	5.333,33	7.000,00
Totali	*60*	*20.000,00*	*80.000,00*	*100.000,00*

TABELLA 6

(aggiornata con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 30 del 20 maggio 2014)

SERVIZI DI STAMPA E DUPLICAZIONE FORNITI DAL CENTRO STAMPA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: RIPARTIZIONE DEI CONSUMI AUTORIZZATI TRA I GRUPPI CONSILIARI

1. Limite di consumo complessivo annuo per la riproduzione in bianco e nero: 4.000.000 copie

2. Ripartizione del consumo tra i gruppi consiliari

(importi arrotondati all'unità)

gruppi	*numero consiglieri appartenenti*	*quota A ripartita in parti uguali tra i gruppi*	*quota B ripartita in misura proporzionale al numero dei consiglieri*	*limite di copie annue assegnate al gruppo*
		20,00%	80,00%	
Liga Veneta - Lega Nord Padania	17	66.667	906.667	973.333
Popolo della Libertà - PDL	6	66.667	320.000	386.667
Gruppo Nuovo Centrodestra	6	66.667	320.000	386.667
Forza Italia	5	66.667	266.667	333.333
Partito Democratico Veneto	13	66.667	693.333	760.000
Bortolussi Presidente	1	66.667	53.333	120.000
Unione di Centro	1	66.667	53.333	120.000
Italia dei Valori	2	66.667	106.667	173.333
Federazione Sinistra Veneta PRC	1	66.667	53.333	120.000
Unione Nordest	1	66.667	53.333	120.000
Futuro popolare	3	66.667	160.000	226.667
Misto	4	66.667	213.333	280.000
Totali	*60*	*800.000*	*3.200.000*	*4.000.000*

3. Limite di consumo complessivo annuo per la riproduzione a colori: 100.000 copie

4. Ripartizione del consumo tra i gruppi consiliari

(importi arrotondati all'unità)

gruppi	*numero consiglieri appartenenti*	*quota A ripartita in parti uguali tra i gruppi*	*quota B ripartita in misura proporzionale al numero dei consiglieri*	*limite di copie annue assegnate al gruppo*
		20,00%	80,00%	
Liga Veneta - Lega Nord Padania	17	1.667	22.667	24.333
Popolo della Libertà - PDL	6	1.667	8.000	9.667
Gruppo Nuovo Centrodestra	6	1.667	8.000	9.667
Forza Italia	5	1.667	6.667	8.333
Partito Democratico Veneto	13	1.667	17.333	19.000
Bortolussi Presidente	1	1.667	1.333	3.000
Unione di Centro	1	1.667	1.333	3.000
Italia dei Valori	2	1.667	2.667	4.333
Federazione Sinistra Veneta PRC	1	1.667	1.333	3.000
Unione Nordest	1	1.667	1.333	3.000
Futuro popolare	3	1.667	4.000	5.667
Misto	4	1.667	5.333	7.000
Totali	*60*	*20.000*	*80.000*	*100.000*

(Codice interno: 275834)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 31 del 20 maggio 2014

Performance delle strutture amministrative del Consiglio regionale: approvazione della relazione sulla performance per l'anno 2013.

[Consiglio regionale]

(Codice interno: 275835)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 32 del 20 maggio 2014

Fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigenziale e aggiornamento degli indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali in materia di criteri per la ripartizione e la destinazione delle stesse (artt. 39, comma 2, e 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53).

[Consiglio regionale]

1. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2013

Il fondo per le risorse decentrate del personale del Consiglio regionale deve essere quantificato dall'Ufficio di presidenza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 59 della lr 53/2012:

Art. 59 - Fondi e limiti per spese di personale.

1. Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale.

2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla tabella 1 dell'allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

3. Della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente articolo.

4. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l'andamento della spesa per il personale del Consiglio regionale;

b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l'anno successivo e i seguenti;

c) per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.

5. Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l'Ufficio di presidenza, annualmente, procede:

a) alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;

b) alla quantificazione delle medesime;

c) alla quantificazione e all'assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.

6. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell'allegato C. Annualmente l'Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall'applicazione del presente comma viene riassegnata per l'anno al fondo regionale.

7. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell'Ufficio di presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.

8. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell'attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di bilancio.

9. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.

10. Il Consiglio regionale nell'ambito dell'adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

Pertanto, la determinazione del suddetto fondo per l'anno 2013 deve tener conto dei seguenti elementi:

- il tetto fissato dalla lr 53/2012 pari ad euro 2.745.000,00;

- il personale in servizio al 1° gennaio 2013 pari a 206 unità, di cui 57 di categoria B, 84 di categoria C e 65 di categoria D;

- la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 che risulta, sulla base delle comunicazioni prodotte dalla competente struttura della Giunta regionale e con riferimento alla quota a carico del fondo per le risorse decentrate, pari complessivamente ad euro 1.797.638,18.

Va ricordato, però, che l'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito con la legge n. 122 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 1 lett. a) del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, ha previsto che, a decorrere dall'1/01/2011 e fino al 31/12/2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare l'importo relativo all'anno 2010, con l'automatica riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Pertanto, le risorse destinate complessivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza devono rispettare complessivamente tale limite.

La Giunta regionale con la deliberazione n. 429 del 10 aprile 2013 ha determinato provvisoriamente, fatti salvi gli eventuali adeguamenti successivi in relazione all'applicazione delle disposizioni di legge e delle clausole contrattuali in materia, nonché alla eventuale soppressione o riassetto degli enti strumentali regionali, le risorse decentrate destinate al personale della Giunta regionale per l'anno 2013 in euro 17.485.820,00 per il personale non dirigenziale e in euro 6.937.542,00 per il personale dirigenziale.

Pertanto, con la deliberazione n. 114 dell'8 ottobre 2013 l'Ufficio di presidenza, nelle more di informazioni dettagliate sul complesso delle risorse decentrate per il personale regionale e nel rispetto di quanto previsto dalla lr 53/2012, ha provveduto a determinare in euro 1.810.000,00 l'ammontare delle risorse decentrate a favore del personale del comparto, sulla base della spesa sostenuta nel 2012, in euro 1.810.000,00.

Successivamente, in risposta alla nota del Segretario generale prot. n. 7716 del 23 aprile 2014, il Segretario generale della programmazione ha comunicato, con nota prot. n. 211983 del 15 maggio 2014, di aver provveduto a detrarre dalle risorse decentrate complessive un importo pari ad euro 1.750.000,00 e di avere operato sulle risorse decentrate della Giunta regionale le riduzioni previste dalla circolare Mef n. 12 del 2011 per le cessazioni avvenute in corso d'anno.

Quindi, con il presente provvedimento si propone di prendere a riferimento l'importo di euro 1.750.000,00 per la quantificazione dell'ammontare delle risorse decentrate per il personale del comparto del Consiglio regionale per l'anno 2013 e per l'anno 2014 demandando al Servizio amministrazione, bilancio e servizi la determinazione dello stesso a consuntivo secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010 e le modalità attuative stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in particolare con le circolari n. 12 del 2011 e n. 15 del 2014.

Poiché i criteri per la ripartizione e per la destinazione delle risorse decentrate sono - secondo quanto disposto dall'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999, nonché dall'articolo 8 del contratto collettivo decentrato integrativo del Consiglio regionale sottoscritto il 16 settembre 2013 - materia di contrattazione con le organizzazioni sindacali, con il medesimo atto l'Ufficio di presidenza ha provveduto a fornire, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della lr 53/2012, alla delegazione trattante gli indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali nella materia di cui trattasi.

A tutt'oggi la delegazione trattante non ha concluso alcun accordo con le organizzazioni sindacali. Si tratta pertanto di aggiornare con il presente provvedimento tali indirizzi in conseguenza della tempistica reale di avvenuto completamento, con l'istituzione delle unità operative, della riorganizzazione in attuazione della lr 53/2012, come da allegato A.

Infine, con il presente provvedimento si provvede a dare attuazione a quanto previsto all'articolo 9, comma 6, del vigente contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del comparto, come da allegato B:

6. Al fine di garantire ai lavori dell'Assemblea legislativa regionale i supporti funzionali indispensabili anche in caso di sedute che si protraggono in orari e giorni non previsti, in ragione delle autonome decisioni politico-istituzionali dell'Assemblea medesima, viene istituito un "modulo di attività flessibile nell'ambito dei lavori di supporto all'Assemblea legislativa" mediante il quale è possibile riconoscere al personale delle categorie A, B e C che vi aderisce volontariamente un compenso a titolo di specifica produttività che verrà erogato sulla base delle risorse appositamente riservate in sede di contrattazione secondo i criteri e le modalità indicate nel modulo stesso. Fino alla definizione del suddetto modulo resta in vigore la disciplina vigente alla data di sottoscrizione del presente accordo."

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visti gli articoli 39 e 59 della legge regionale 53/2012;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi dei presenti;

delibera

1) di fissare, per le motivazioni indicate in premessa, nell'importo di euro 1.750.000,00 il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale del Consiglio regionale per l'anno 2013 e in via provvisoria per l'anno 2014, demandando al Servizio amministrazione bilancio servizi la determinazione dello stesso a consuntivo secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010 e le modalità attuative stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in particolare con le circolari n. 12 del 2011 e n. 15 del 2014;

2) di aggiornare gli indirizzi approvati con la deliberazione n. 114 dell'8 ottobre 2013 cui la delegazione trattante del Consiglio regionale si atterrà nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate, come riportato nell'allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante;

3) di approvare il progetto di produttività specifica per l'anno 2014 per il personale addetto al supporto all'aula come da allegato B al presente provvedimento per formarne parte integrante;

4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 32 DEL 20 MAGGIO 2014

Indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigenziale (articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 53).

1. FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Dovrà essere destinato in modo che possano essere rispettate le esigenze dell'Amministrazione del Consiglio regionale di seguito individuate.

1.1 Orario straordinario

La somma destinata al lavoro straordinario dovrà essere quantificata nel rispetto del limite dato dalla spesa 2012 e del limite massimo di 180 ore/anno per tutto il personale, fatta salva la possibilità di estendere tale limite a 250 ore/anno per il due per cento del personale.

1.2 Compensi per produttività

Sono erogati secondo il sistema di valutazione della performance autonomamente adottato dal Consiglio regionale e a regime dal 2014, tenuto conto anche del criterio di armonizzazione con i trattamenti del personale della Giunta regionale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.

1.3 Posizioni organizzative e Alte professionalità

Il fondo è costituito per il pagamento degli incarichi vigenti nel 2013 e di quelli individuati con i provvedimenti di costituzione delle unità operative in attuazione della lr 53/2012.

1.4 Decurtazione delle risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010 e dalle circolari attuative del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per gli anni 2013 e 2014 un importo calcolato moltiplicando le quote pro-capite medie annue di compenso accessorio per la numerosità del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari e dei componenti dell'Ufficio di presidenza beneficiario dell'emolumento sostitutivo previsto dall'articolo 53, comma 6, della lr 53/2012 è indisponibile nel fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale. Per il 2013 le quote sono conteggiate nella misura di 4/12.

ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 32 DEL 20 MAGGIO 2014

Progetto di produttività specifica per il personale addetto ai servizi d'Aula.

1. Per garantire all'Assemblea legislativa regionale servizi e supporti funzionali adeguati alle caratteristiche specifiche del lavoro d'Aula che, per la sua natura parlamentare, si organizza in base alle autonome decisioni politico-istituzionali dell'Assemblea medesima e dei suoi organi (Presidenza, Commissioni consiliari, Gruppi consiliari, Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari), è necessario disporre di un **team per i servizi d'Aula** che assicuri nel contempo:

a) **flessibilità e adattabilità** di impiego, anche in relazione all'effettivo andamento dei lavori assembleari che, per la loro natura, non sono sempre programmabili, né prevedibili con largo anticipo;

b) **affidabilità e costanza** di risposta ad esigenze non programmabili e non prevedibili;

c) **aggiornamento continuo** della professionalità in relazione ai cambiamenti nei regolamenti e nelle procedure d'Aula.

2. Possono fare parte del **team per i servizi d'Aula** dipendenti appartenenti alle categorie B e C che aderiscono volontariamente al **modulo di attività** di cui al § 3 che prevede il **compenso a titolo di specifica produttività** di cui al § 5.

3. Il modulo di attività prevede la disponibilità del personale che volontariamente vi aderisce a:

a) adattare il proprio orario di lavoro in ragione della durata effettiva delle sedute dell'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente in materia di durata massima degli orari di lavoro, per almeno 11 (undici) sedute all'anno;

b) rispondere con costanza a chiamate di servizio d'Aula per esigenze non programmabili e non prevedibili;

c) partecipare alle attività di aggiornamento e formazione dedicate specificatamente ai servizi d'Aula, organizzate periodicamente dalla Segreteria generale.

4. **Indicatori di performance:**

a) l'indicatore di performance di cui alla lettera b) del § 3 è la percentuale di risposte positive alle chiamate di servizio non programmate e non prevedibili; l'obiettivo si intende raggiunto se il dipendente risponde positivamente almeno al 90 per cento delle chiamate fatte dalla Segreteria generale;

b) l'indicatore di performance di cui alla lettera c) del § 3 è la percentuale di partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento; l'obiettivo si intende raggiunto se il

dipendente partecipa almeno al 90 per cento delle ore di aggiornamento e formazione organizzate dalla Segreteria generale.

5. Il **compenso** per l'adesione al modulo di cui ai § 2 e 3 è determinato ed erogato con i seguenti criteri e modalità:

a) è stabilito in 600,00 (seicento/00) euro all'anno ed è erogato mensilmente in 50,00 (cinquanta/00) euro per dodici mensilità;

b) in caso di incremento del modulo di flessibilità oltre le 11 sedute minime di cui alla lettera a) del § 3 è riconosciuto al dipendente un ulteriore compenso nella misura di 45,00 (quarantacinque/00) euro per ogni seduta eccedente le succitate undici;

c) il compenso di cui alla lettera b) è erogato mensilmente in ragione delle sedute eccedenti la prima;

d) il conguaglio dei compensi spettanti ai sensi delle lettere a) e b) è effettuato nel mese di gennaio dell'anno successivo al quale si riferiscono;

e) in caso di mancato raggiungimento del minimo di 11 sedute di cui alla lettera a) del § 3, sarà riconosciuto un compenso pari al numero di sedute effettivamente coperte moltiplicato per l'importo di cui alla lettera b);

f) parimenti, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al § 4, sarà riconosciuto un compenso pari al numero di sedute effettivamente coperte moltiplicato per l'importo di cui alla lettera b).

6. L'ammissione al team di cui al § 2 e i relativi compensi sono riconosciuti e attribuiti con atto del Segretario generale, su proposta dei dirigenti responsabili delle strutture consiliari interessate, ad un numero di dipendenti non superiore al 20 (venti) per cento del personale di categoria B e C in servizio presso le strutture del Consiglio (escluse le segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione) all'inizio dell'anno solare di riferimento.

7. Per l'anno 2014 l'atto di cui al § 6 è adottato entro 30 giorni dall'approvazione del presente progetto da parte dell'Ufficio di presidenza e il parametro di cui alla lettera a) del § 4 è rideterminato in proporzione alle mensilità interessate.

(Codice interno: 275836)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 33 del 20 maggio 2014

Approvazione del Programma operativo e attribuzione del budget ai dirigenti titolari di centro di responsabilità per l'anno 2014.

[Consiglio regionale]

(Codice interno: 275837)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 34 del 20 maggio 2014

Deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, 9 aprile 2014, n. 269, concernente la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio 2013. Provvedimenti conseguenti.

[Consiglio regionale]

Premessa

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nell'ordinamento un rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni come degli enti locali e ha previsto altresì il riscontro delle sezioni regionali di controllo sui rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari e sulla relativa documentazione a corredo dei rendiconti stessi.

In particolare l'art. 1, commi 1, 9, 10, 11 e 12, del citato d.l.174/2012 stabilisce quanto segue:

Art. 1, commi 1, 9, 10, 11 e 12, del d.l. 174/2012 così come vigenti a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 39 del 2014

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, ***[che lo trasmette al presidente della regione].*** *Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa* ***[al presidente della regione per il successivo inoltro]*** *al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.(*)*

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al ***[presidente della regione] (presidente del consiglio regionale)*** *una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione.* ***[Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale]. [La decadenza di cui al presente comma] (L'omessa regolarizzazione di cui al presente comma)*** *comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.(**)*

12. ***[La decadenza e]*** *L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue****[ono]*** *alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.(***)*

Legenda:

[....] Disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 2014

(....) Disposizioni introdotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014 (sul punto sentenza cosiddetta "sostitutiva").

(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 39/2014 ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; b) l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro».

(**) La Corte costituzionale, con sentenza n. 39/2014 ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del primo periodo comma 11, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; b) l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del presente comma; c) l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del presente comma, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui al presente comma.

(***) La Corte costituzionale, con sentenza n. 39/2014, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del comma 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

In attuazione delle predette disposizioni, in data 27 febbraio 2014, sono stati presentati alla Corte dei conti i rendiconti dei Gruppi consiliari per l'anno 2013, con allegata la relativa documentazione di supporto.

La Corte dei conti, con deliberazione n. 190/2014/FRG del 12 marzo 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 11, della l. 213/2012, ha richiesto di provvedere alla regolarizzazione dei rendiconti mediante l'esibizione, entro 15 giorni, della documentazione giustificativa indicata per ciascun Gruppo nelle schede allegate alla deliberazione medesima.

Il Presidente del Consiglio regionale, con nota del 18 marzo 2014, ha chiesto alla Corte dei conti la ridefinizione del termine per la regolarizzazione nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

La Corte dei conti, con deliberazione n. 216/2014/FRG del 20 marzo 2014, ha stabilito di rideterminare in complessivi giorni 20 il termine inizialmente previsto.

Il Presidente del Consiglio regionale, con nota del 2 aprile 2014 ha trasmesso la documentazione richiesta.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 269/2014/FRG del 9/04/2014, in relazione ai rendiconti di esercizio dei Gruppi consiliari indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento ha dichiarato l'irregolare rendicontazione degli importi complessivi riportati a fianco di ciascun Gruppo consiliare. La specificazione analitica delle singole voci ritenute non regolarmente rendicontate è contenuta in appositi allegati alla citata deliberazione n. 269/2014/FRG e relative schede di sintesi in cui vengono ulteriormente esplicitati i motivi del mancato riconoscimento.

La citata deliberazione della Corte dei conti è stata quindi trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 1, comma 11, del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni nella l. 213/2012, nonché dei commi 2 e 3 dell'articolo 4 della l.r. 28/2013.

L'Ufficio di presidenza, riunitosi in data 29 aprile 2014 per esaminare le iniziative da assumere a fronte della citata deliberazione n. 269/2014/FRG della Corte dei conti ha disposto che i dirigenti capi dei Servizi consiliari competenti predispongano uno o più schemi di provvedimento finalizzati a:

a. promuovere il ricorso del Presidente della Giunta regionale per conflitto di attribuzioni ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza che approva la proposta di deliberazione amministrativa da sottoporre al voto del Consiglio regionale);
b. autorizzare la costituzione in giudizio presso il Tribunale amministrativo regionale Veneto *ad adiuvandum* dei ricorsi presentati dai Gruppi consiliari proponendo altresì istanza di sospensione dell'atto impugnato;
c. assumere le prime misure per la predisposizione del piano di rientro di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28;
d. prendere atto dell'avvio del procedimento legislativo per la revisione della legge regionale 28/2013, con particolare riferimento al comma 3 dell'articolo 4, con conseguente sospensione dell'attuazione della predetta disposizione.

Viene così delineata - e a seguire nel presente provvedimento, dettagliata per punti nei suoi sviluppi - una strategia di azione organica e complessiva del Consiglio regionale del Veneto, e per esso dell'Ufficio di presidenza, quale organo di garanzia delle prerogative dei consiglieri e degli organi consiliari, riconsiderata, relativamente al punto di cui alla lettera b), anche alla luce dell'ulteriore intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2014 e delle, anche diversificate, opzioni e valutazioni espresse in sede di confronti in sede tecnica con i legali incaricati ed istituzionale di cui si dirà in seguito.

Tale azione viene orientata alla tutela dei Gruppi consiliari, qualificati "*organi del Consiglio .....ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio*" (sentenza Corte cost. n. 39 del 2014 e n. 130 del 2014) a fronte del reiterarsi di interventi da parte della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, che si ritengono lesivi delle prerogative dei Gruppi consiliari ed in quanto tali si riverberano sulla stessa autonomia consiliare, costituzionalmente garantita.

L'azione si articola nella riproposizione di un ricorso a livello di conflitto di attribuzioni avanti alla Corte costituzionale unitamente ad un ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con istanza cautelare, al fine di far valere un interesse del Consiglio regionale proprio, differenziato e diretto rispetto a quello dei Gruppi consiliari e da ricondursi alle prerogative istituzionali proprie del Consiglio regionale e dei suoi organi e alla loro lesione determinata dalle modalità di conduzione dell'esercizio della funzione di controllo, nel mentre i Gruppi consiliari provvederanno ad agire avanti allo stesso Tribunale amministrativo regionale per il Veneto per gli aspetti di specifico interesse e competenza.

Il Consiglio regionale si propone così di veder riconosciuti, nelle competenti sedi giurisdizionali:

- sotto il profilo del conflitto di attribuzioni, la avvenuta assunzione di modalità e parametri nella conduzione e svolgimento dell' esercizio della funzione di controllo da parte della sezione regionale della Corte dei conti intrinsecamente lesivi della autonomia consiliare, vale a dire la assunzione della inerenza quale parametro per l'esercizio della funzione di controllo che in quanto non prevista dal quadro normativo di riferimento per l'esercizio della funzione di controllo medesima, risulta lesiva della autonomia del Consiglio regionale e dei suoi organi, o comunque, in via subordinata, una sua avvenuta applicazione in forme e modi tali da esorbitare dalla funzione della Corte dei conti medesima, qualificata, dalla Corte costituzionale, in termini di "riscontro meramente esterno e di natura documentale";

- sotto il profilo della legittimità di esercizio della funzione di controllo da parte della sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti, la violazione di una serie di profili che afferiscono al corretto e trasparente agire amministrativo e che possono essere individuati, in via di estrema sintesi, nella violazione del principio di leale collaborazione, cui deve conformarsi l'esercizio delle funzioni di controllo fra istituzioni, atteso che della istituzione del Consiglio regionale i gruppi sono riconosciuti, ed a pieno titolo, come parti, essendo qualificati, con orientamento oramai consolidato della stessa giurisprudenza costituzionale, come organi necessari per la formazione ed il funzionamento del Consiglio regionale medesimo;

I singoli Gruppi consiliari provvederanno ad agire avanti allo stesso TAR Veneto per gli aspetti di specifico interesse e competenza, quali, in concreto ed a titolo esemplificativo possono essere richiamati, il trasmodare della funzione di controllo della sezione regionale per il Veneto della Corte dei conti sullo specifico rendiconto del singolo Gruppo consiliare, in un giudizio sul merito e sulla opportunità che afferiscono invece ad un piano di discrezionalità, a fronte della già ricordata natura del controllo (qualificato dalla Corte come "esterno e di tipo documentale") ed i profili di intrinseca contraddittorietà nell'operare della sezione di controllo, fra la fase di interlocuzione e la fase decisoria, e in seno a quest'ultima, tra le diverse motivazioni addotte a censura delle diverse tipologie di spesa rendicontate dai diversi Gruppi consiliari.

Unitamente alle iniziative giurisdizionali, non può tralasciarsi di dare mandato alle strutture regionali competenti di predisporre una proposta di piano di rientro da sottoporre all'esame e approvazione dell'Ufficio di presidenza in un quadro di coerenza con la disciplina del decreto legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 213 del 2012 e della legge regionale n. 28 del 2013; tali misure dovranno essere sottoposte alla approvazione dell'Ufficio di presidenza in esito alla definitività delle pronunce sulle istanze cautelari per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, proposte in sede di ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR per il Veneto e solo a fronte di un loro non favorevole accoglimento.

1. **IL RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE**

Come noto, in esito ai provvedimenti assunti dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 80 del 31 luglio 2013, la Regione del Veneto aveva promosso ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni nei confronti della deliberazione n. 160 del 13 giugno 2013 della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con la quale, in sede di controllo dei rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio 2012, si accertava l'inadempimento da parte di un Gruppo consiliare dell'obbligo di regolarizzare il rendiconto sull'impiego dei contributi finanziari erogati a carico del bilancio della Regione del Veneto e l'irregolare rendicontazione di specifici importi riferiti agli altri Gruppi consiliari.

Fra gli aspetti che furono oggetto di rilievo, il possibile ridondare della disciplina introdotta e della sua applicazione in profili di lesione delle attribuzioni istituzionali della Regione del Veneto e dei suoi organi, risultando violate le attribuzioni regionali in materia di autonomia contabile e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione e, quale norma interposta, dell'articolo 30 dello Statuto del Veneto, la sua applicazione in via retroattiva contraria agli articoli 3 e 25 della Costituzione, in quanto lesiva del legittimo affidamento nonché irragionevole e sproporzionata rispetto al fine che il legislatore intendeva perseguire con le disposizioni di cui alla legge n. 213 del 2012, la assenza di una specifica normativa transitoria e una non uniforme applicazione

da parte delle diverse sezioni regionali per il controllo della Corte dei conti.

In data 15 aprile u.s. si è tenuta la udienza pubblica avanti alla Corte costituzionale ed in data 15 maggio u.s. è stata depositata la relativa pronuncia (sentenza n. 130 del 2014) con la quale si dispone, per quanto in questa sede interessa e rileva, l'annullamento delle deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle autonomie 5 aprile 2013, n. 12 e 5 luglio 2013, n. 15, nonché delle deliberazioni della sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti n. 105 del 29 aprile 2013 e n. 160 del 13 giugno 2013.

La Corte costituzionale rileva, come lamentato dalle regioni ricorrenti e fra queste la regione del Veneto, che il quadro normativo di riferimento "*configura il controllo in esame come condizionato alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e ciò sull'evidente presupposto della loro indispensabilità*"; ma nel caso di specie il quadro normativo di riferimento costituiva una fattispecie a formazione progressiva che non si era perfezionata in corso di esercizio 2012, ma solo a seguito della adozione e successiva pubblicazione, nel 2013, del DPCM 21 dicembre 2012, e che non poteva, quindi retroagire nei suoi effetti ad un esercizio, il 2012, in cui altro e diverso era il quadro normativo di riferimento cui i gruppi consiliari dovevano intendersi tenuti a conformarsi.

Quindi la immediata operatività del controllo, per i rendiconti dell'esercizio 2012 e sulla base di detti parametri normativi, deve intendersi priva di fondamento, tanto da condurre all'annullamento delle deliberazioni della Corte dei conti.

Ma ciò che più interessa e rileva è certamente, il ribadirsi come "*Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale*".

In occasione dell'incontro del 29 aprile 2014 alla presenza dei legali incaricati, e per essi del prof. avv. Mario Bertolissi, così come nella precedente riunione con i legali incaricati del 17 aprile u.s., si è rilevato come anche la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 269/2014/FRG di non regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio 2013 propone profili di percorribilità per un nuovo ricorso della regione del Veneto alla Corte costituzionale per confitto di attribuzione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 39 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale", da proporsi entro il termine decadenziale definito in sessanta (60) giorni dalla avvenuta conoscenza dell'atto (e quindi, nel caso di specie, entro il 9 giugno).

Infatti, per quanto in questa sede interessa e rileva, la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 269/2014/FRG, deve essere letta alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 39 del 2014 che:

- se ha ritenuto non lesiva dei parametri costituzionali e statutari invocati a presidio della autonomia regionale la previsione di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2012 in ordine all'obbligo di predisposizione da parte di ciascun gruppo consiliare di un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente Stato - regioni - province autonome, recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto, ai fini della successiva pronuncia di regolarità da parte della Corte dei conti;

- contestualmente ha definito e delimitato ambiti e confini di detto controllo, evidenziando come "*il legislatore ha predisposto ... una analisi obbligatoria di tipo documentale, che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere la autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro la conformità del rendiconto al modello proposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale".*

Alla luce di tale pronuncia della Corte costituzionale e della ricostruzione da questa operata dell'istituto dei controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari, come "*meramente esterni e di natura documentale*" a fronte della deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 269/2014/FRG e delle forme e modalità di esercizio delle proprie funzioni da parte della Sezione regionale per il Veneto, è stata, in prima lettura, segnalata la esigenza di intervenire per evitare il consolidarsi:

- sia, in primis, della assunzione della inerenza quale parametro per l'esercizio del controllo dei rendiconti delle spese dei gruppi consiliari, laddove tale parametro non è previsto né tantomeno disciplinato dalla legge n. 213 del 2012 e dal relativo DPCM del 21 dicembre 2012 di recepimento della delibera della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 5 dicembre 2012, e configurandosi quindi l'operato della Sezione regione di controllo per il Veneto della Corte dei conti in modalità discordanti rispetto al quadro normativo di riferimento o comunque in termini di discrezionale ampliamento dell'ambito di applicazione di una disposizione normativa: quanto sopra in violazione di principi di certezza del diritto di cui agli articoli 3 e 25 della Costituzione;

- sia, comunque, in via subordinata, di una elaborazione da parte della suddetta Sezione regionale per il controllo della interpretazione ed applicazione del concetto di inerenza della spesa rispetto alle finalità istituzionali proprie dei Gruppi consiliari che, laddove la Sezione regionale per il controllo richiede che "*deve essere idonea a consentire l'esercizio della verifica di inerenza al fine istituzionale, indicando l'occasione, le circostanze e le finalità della spesa medesima poiché il difetto di tali minime indicazioni rende, di fatto, a monte, impossibile qualunque valutazione di attinenza a fini istituzionali propri del mandato consiliare e dell'attività del gruppo*" viene imposta in termini fortemente invasivi e lesivi della autonomia dei Gruppi medesimi e quindi tale - proprio per le modalità assunte, pur a fronte della riconosciuta natura dei Gruppi consiliari quali "*organi del Consiglio .....ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio*" (sentenza Corte cost. n. 39/2014) - da ridondare in lesione degli spazi costituzionalmente riservati alla autonomia della Regione e dei suoi organi e funzionali al funzionamento della istituzione consiliare.

Ma vi è un ulteriore aspetto che merita la attenzione: il rigetto, sotto un profilo di diritto, da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2014 di uno dei motivi di inammissibilità proposti dalla difesa dello Stato ovvero la presunta assenza di "tono costituzionale" nel ricorso proposto, dal momento che «l*a figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto";* e proprio quest'ultimo è il principale aspetto lamentato, sia nel ricorso proposto e deciso con la sentenza in esame, sia nel ricorso che si propone di promuovere: ovvero il ridondare in lesione della autonomia costituzionalmente garantita dei Consigli regionali, della azione della Corte dei conti, allora a fronte della assunzione con effetto retroattivo di un quadro di riferimento normativo non conosciuto né conoscibile in corso di esercizio, oggi la sua applicazione in forme non coerenti con la ricostruzione che la stessa Corte costituzionale offre e ribadisce con le sentenze in esame.

Ritenendo pertanto sussistano nuovamente le condizioni, come sopra in prima lettura richiamate, per proporre ricorso per conflitto di attribuzione avanti alla Corte costituzionale, opera la previsione di cui all'articolo 33, comma 1, lettera m) dello Statuto del Veneto, ai sensi del quale "*Il Consiglio..... m) propone alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale*".

A tale proposito, si rammenta infatti come in merito alla rappresentanza in giudizio della Regione e dei suoi organi, in tema di giudizi in cui è in causa la rappresentanza dell'Ente Regione del Veneto - quali, per quanto in questa sede interessa e rileva, proprio i diversi giudizi avanti alla Corte costituzionale - la rappresentanza in giudizio compete al Presidente della Giunta regionale.

Si ritiene pertanto di sottoporre al Consiglio regionale la deliberazione di proposta alla Giunta regionale per la proposizione di ricorso della regione del Veneto alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione. nei confronti della deliberazione della Corte dei conti di non regolarità dei rendiconti n. 269/2014/FRG, con riferimento ai profili come sopra tratteggiati e che saranno oggetto di successiva integrazione e sviluppo da parte dei legali cui verrà affidato il patrocinio della regione del Veneto.

2. LA PROMOZIONE DI RICORSI GIURISDIZIONALI AMMINISTRATIVI AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO, CON ISTANZA CAUTELARE

In occasione dei sopracitati incontri con i legali incaricati è stato evidenziato come la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014 ha risolto il tema, pur dibattuto, in ordine alla impugnabilità delle pronunce delle Sezioni regionali per il controllo:

- disattendendo in primo luogo, le letture dottrinali in ordine alla non impugnabilità delle deliberazioni delle Sezioni regionali per il controllo, sia, verosimilmente, la stessa pronuncia 15/SEZAUT/2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 5 luglio 2013 che sosteneva la tesi di una giurisdizione cosiddetta "domestica", configurandosi quale unico ammissibile rimedio nei confronti delle pronunce delle Sezioni regionali per il controllo, *"ove si ritengano lesive di interessi protetti"*, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 213 del 2012, il ricorso alle Sezioni riunite della stessa Corte dei conti in sede di giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica di cui all'articolo 103 della Costituzione;

- e riconoscendo "*la facoltà dei soggetti controllati di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento in base alle fondamentali garanzie costituzionali previste dagli artt. 24 e 113 della Costituzione*",

anche se rimane allo stato non definita, in carenza assoluta di precedenti in materia, la esatta individuazione della autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi in sede di tali ricorsi.

In tal senso si ritiene che la autorità giurisdizionale debba essere individuata nel giudice amministrativo (vedi parere dei legali incaricati del 3 luglio 2013 ribadito sul punto in occasione degli incontri del 17 e 29 aprile u.s.), atteso che "*il provvedimento in*

esame, essendo un atto di controllo emesso da una autorità amministrativa, qual è la sezione di controllo della Corte dei conti, ancorché inserita in un corpo (la Corte dei conti) avente anche funzioni giurisdizionali costituzionalmente previste", non può che essere censurato avanti al giudice amministrativo.

Nel merito la deliberazione della Corte dei conti di non regolarità dei rendiconti n. 269/2014/FRG per l'esercizio 2013, propone molteplici e sostanziali profili di illegittimità da poter far valere in giudizio:

- la violazione del principio di leale collaborazione, cui dovrebbe conformarsi l'esercizio delle funzioni di controllo introdotte dal decreto legge n. 174 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 2012, ivi compresa la violazione del principio del contraddittorio, atteso che si è proceduto all'accertamento senza coinvolgere direttamente i gruppi consiliari;

- una valutazione complessiva delle spese sostenute e rendicontate che ha assunto come parametro non la sola conformità del rendiconto al quadro normativo vigente (e quindi alla disciplina definita dalla legge n. 213 del 2012 ed in sua attuazione dal DPCM 21 dicembre 2012, così come rappresentato dalla Corte costituzionale con la già più volte richiamata sentenza n. 39 del 2014, che sul punto precisa come "*il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza*"), ma si è esteso ad una verifica di inerenza al fine istituzionale, fino a comprendere valutazioni in ordine alla "*occasione*" alle "*circostanze*" e alla "*finalità della spesa*" rispetto alla attività istituzionale del gruppo e così trasmodando in un giudizio sul merito e la opportunità che afferiscono ad un piano di discrezionalità che si ritiene estraneo al sindacato delle Sezioni regionali per il controllo;

- aspetti di intrinseca contraddittorietà tra le diverse motivazioni addotte a censura delle diverse tipologie di spesa rendicontate dai diversi Gruppi consiliari.

Inoltre la Corte dei conti non ha tenuto in debito conto che le attività specificamente individuate nell'art. 13, comma 1 quater, della l.r. 47/2012, così come introdotto dall'art. 2 della l.r. 28/2013, e le conseguenti spese, sono qualificate come spese per attività istituzionali dei gruppi consiliari per espressa presunzione legale.

Muovendo dal parere reso dai legali incaricati in data 3 luglio 2013, poi ribadito nei suoi contenuti e nelle logiche di strategia processuale in occasione degli incontri del 17 e del 29 aprile u.s., alla luce dei sopravvenuti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 39 e n. 130 del 2014) in ordine alla natura giuridica dei gruppi consiliari, dal conseguente, articolato confronto in sede tecnica ed istituzionale, nel quale sono state prospettate diversificate soluzioni, è emersa la definizione di una opzione che prevede:

- il ricorso giurisdizionale amministrativo avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con annessa istanza cautelare, da parte del Consiglio regionale che si costituirà in giudizio per il tramite del Presidente della Giunta regionale cui spetta la rappresentanza in giudizio del Consiglio regionale, tra l'altro, per tutti gli atti e le attività posti in essere nell'esercizio delle competenze del Consiglio medesimo (procedimenti ed atti, legislativi, amministrativi e politici) quale organo della regione; quanto sopra atteso che sussistono le condizioni che legittimano la possibilità di costituzione in giudizio del Consiglio regionale, trovando il Consiglio regionale un proprio interesse differenziato e diretto rispetto a quello dei Gruppi consiliari (e quindi la propria legittimazione processuale ad agire - o meglio a richiedere alla Giunta regionale e per essa al Presidente della Giunta regionale di agire) in quei profili della conduzione dell'esercizio della funzione di controllo da parte della sezione regionale per il Veneto della Corte dei conti, (quali la violazione del principio di leale collaborazione, cui dovrebbe conformarsi l'esercizio delle funzioni di controllo fra istituzioni, atteso che della istituzione del Consiglio regionale i gruppi sono riconosciuti, ed a pieno titolo, come parti) da cui discendono profili di lesione delle prerogative proprie del Consiglio regionale e dei suoi organi (basti pensare alla sospensione dell'erogazione dei contributi per l'anno in corso che, in quanto tali, si traducono in una potenziale paralisi della attività dei Gruppi e dunque dell'attività istituzionale del Consiglio regionale medesimo);

- il ricorso giurisdizionale amministrativo avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con annessa istanza cautelare, da parte dei Gruppi consiliari che provvederanno ad agire avanti allo stesso TAR per il Veneto per gli aspetti di specifico interesse e competenza, quali in concreto il trasmodare della funzione di controllo della sezione regionale per il Veneto della Corte dei conti sullo specifico rendiconto del singolo Gruppo consiliare, in un giudizio sul merito e sulla opportunità che afferiscono invece ad un piano di discrezionalità, a fronte della già ricordata natura del controllo (qualificato dalla Corte come "*esterno e di tipo documentale*") ed i profili di intrinseca contraddittorietà nell'operare della sezione di controllo, fra la fase di interlocuzione e la fase decisoria, e in seno a quest'ultima, tra le diverse motivazioni addotte a censura delle diverse tipologie di spesa rendicontate dai diversi Gruppi consiliari.

3. **ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI DI NON REGOLARITÀ DEL RENDICONTO N. 269/2014/FRG - PRIME MISURE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RIENTRO.**

Al fine di definire gli adempimenti conseguenti alla deliberazione della Corte dei conti di non regolarità dei rendiconti n. 269/2014/FRG, oltre alle norme sopra richiamate, è necessario tener conto altresì di quanto previsto dall'art. 4 della l.r. 28/2013 di seguito riportato:

l.r. 28/2013, Art. 4 - Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto.

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 12, del decreto legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n. 213 del 2012, ai Presidenti dei gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi gruppi.

2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l'Ufficio di presidenza dispone l'obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, non regolarmente rendicontate, anche mediante la predisposizione di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al gruppo per le spese di funzionamento. La comunicazione è inviata al Presidente del gruppo consiliare che ha sottoscritto e presentato il rendiconto contenente le spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare.

3. L'Ufficio di presidenza dispone, per i gruppi le cui spese sono state ritenute irregolari, la decadenza dal diritto all'erogazione per l'anno in corso delle risorse per il funzionamento di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in misura proporzionale alle spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui parte di tali risorse sia già stata erogata l'Ufficio di presidenza ne richiede la restituzione con le modalità di cui al comma 2.

In merito all'obbligo di restituzione, la citata sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014 ha precisato che "*contrariamente alla sanzione della decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse per il successivo esercizio annuale, l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari. Detto obbligo è circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione. Conseguentemente - sulla base del suddetto nesso di causalità - l'obbligo di restituzione risulta riconducibile alla richiamata procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore*."

Tenuto conto del quadro sopra delineato, la proposta di piano di rientro dovrà prevedere la restituzione delle spese di funzionamento irregolarmente rendicontate anche mediante progressive decurtazioni dei contributi a tale titolo spettanti ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata l.r. 28/2013 nonché ricomprendere nel medesimo piano di rientro una proposta di restituzione delle spese di personale irregolarmente rendicontate mediante rateizzazione, non potendo trovare applicazione in quest'ultimo caso il citato comma 2. La durata, articolata in rate periodiche, anche con eventuale saldo finale, terrà conto dell'entità delle somme da restituire e non può avere una durata superiore alla scadenza naturale della legislatura in corso.

Atteso che con il presente provvedimento viene prevista la promozione, avverso la deliberazione della Corte dei conti n. 269/2014/FRG, di ricorso giurisdizionale amministrativo avanti al TAR per il Veneto, con istanza di sospensiva per i motivi richiamati al punto 2), unitamente ai ricorsi che verranno proposti dai singoli gruppi consiliari per gli aspetti di specifico interesse e competenza prima di procedere al recupero delle somme asseritamente irregolarmente rendicontate, si ritiene opportuno attendere l'esito delle decisioni che saranno assunte dai competenti organi giurisdizionali in merito alle richieste di sospensiva proposte.

Nel frattempo si ritiene comunque necessario incaricare il dirigente capo del Servizio Affari generali di predisporre una proposta di piano di rientro, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 28/2013, secondo le modalità precedentemente definite, da sottoporre alla approvazione dell'Ufficio di presidenza in esito alla definitività delle pronunce in ordine alle predette istanze di sospensiva.

Si evidenzia infine che ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. 56/1984, il versamento dei contributi spettanti ai gruppi consiliari è stato automaticamente sospeso fino alla regolarizzazione del rendiconto.

4. **LA SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 3, DELLA L.R. 28/2013**

Come già evidenziato, la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014 è intervenuta anche sulla previsione di cui al comma 11, terzo periodo e di cui al comma 12 dell'articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 2012 , nelle parti in cui prevedeva che in caso di riscontrate irregolarità da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provvedesse alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato, decadeva per l'anno in corso dal diritto alla erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale e che la decadenza consegue alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti .

Tali previsioni sono state dichiarate dalla Corte costituzionale costituzionalmente illegittime in quanto si *"introduce una misura repressiva di indiscutibile carattere sanzionatorio che consegue ex lege, senza neppure consentire che la Corte dei conti possa graduare la sanzione stessa in ragione del vizio riscontrato nel rendiconto, né che gli organi controllati possano adottare misure correttive"* ed in quanto norme che "*introducendo una sanzione che, precludendo qualsiasi finanziamento, rischia potenzialmente di compromettere le funzioni pubbliche affidate ai gruppi consiliari ... rischia di pregiudicare il fisiologico finanziamento dell'assemblea regionale stessa, anche in ragione di marginali irregolarità contabili pur in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi assegnati*".

Il legislatore regionale era intervenuto, nella convinzione della palese illegittimità costituzionale della disposizione in questione, al fine di ovviare ai potenziali effetti di compromissione dell'esercizio delle funzioni proprie dei gruppi consiliari e di riflesso - stante la riconosciuta natura e funzione dei gruppi medesimi all'interno della istituzione consiliare - al potenziale pregiudizio per il funzionamento degli organi del Consiglio regionale medesimo (e quindi delle istituzioni regionali nel loro complesso), ritenendo di poter - e dover - esercitare i propri titoli di competenza nell'esercizio della propria autonomia politico-legislativa che trova fondamento e tutela in quelle stesse previsioni costituzionali - vale a dire gli articoli 117 e 119 - che si assumevano come violate, con la previsione di cui all'articolo 4 comma 3 della legge regionale n. 28 del 2013 così disponendo sul punto:

l.r. 28/2013 , Art. 4 - Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto

3. L'Ufficio di presidenza dispone, per i gruppi le cui spese sono state ritenute irregolari, la decadenza dal diritto alla erogazione per l'anno in corso delle risorse per il funzionamento di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in misura proporzionale alle spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui parte di tali risorse sia già stata erogata l'Ufficio di presidenza ne richiede la restituzione con le modalità di cui al comma 2.

Orbene: venuto meno per dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Consulta l'istituto della decadenza dei Gruppi consiliari dal diritto alla erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale in caso di mancata trasmissione o regolarizzazione o non regolarità del rendiconto, si pone la esigenza di sottoporre a nuova valutazione la disciplina come a suo tempo introdotta dal legislatore regionale, in quanto disciplina meramente derivata, integrativa e conformativa in senso costituzionalmente orientato, di un istituto - la decadenza - ora rimosso dall'ordinamento giuridico ad opera della Corte costituzionale

Ed in tal senso un orientamento uniforme è stato manifestato in sede di incontri alla presenza dei legali incaricati, evidenziandosi l'intendimento da parte dei soggetti cui istituzionalmente compete la iniziativa legislativa di assumere una iniziativa di abrogazione della disposizione dell'articolo 4 comma 3 della legge regionale n. 28 del 2013 alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, al fine di rimuovere anche dall'ordinamento regionale la previsione di tale istituto e con decorrenza di effetti a valere già dal corrente esercizio.

L'Ufficio di presidenza prende pertanto atto dell'orientamento emerso per la revisione della legge regionale n. 28/2013, con particolare riferimento al comma 3 dell'articolo 4, con conseguente sospensione, condizionata all'avvio del relativo procedimento legislativo, delle iniziative di attuazione della medesima disposizione in quanto misura analoga a quella contenuta nell'art. 1, comma 11, della l. 213/2012 dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014.

Tutto ciò premesso, **il Relatore** propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il Relatore, il quale dà atto che le strutture consiliari competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visto il d.l. 174/2012, convertito in l. 213/2012;

- viste le leggi regionali n. 56/1984, 47/2012 e 28/2013;

- vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 44 del 16 maggio 2013 e della Giunta regionale n. 730 del 21 maggio 2013, con le quali si definisce il protocollo di intesa per l'esercizio della rappresentanza in giudizio del Consiglio regionale del Veneto;

- vista la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e n. 130/2014;

- viste le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Veneto, n. 160/2014/FRG, n. 216/2014/FRG, n. 269/2014/FRG;

- visto l'articolo 33, comma 1, lettera m) e l'articolo 41 dello Statuto della Regione Veneto;

- visto il Regolamento del Consiglio regionale;

- a voti unanimi e palesi dei presenti;

delibera

1. di ritenere, per le ragioni indicate in premessa e qui recepite quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sussistono le condizioni per proporre alla Giunta regionale la promozione del ricorso della Regione del Veneto alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 39 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti della deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 269 del 9/04/2014;
2. di sottoporre conseguentemente, al Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera m) dello Statuto del Veneto, la relativa deliberazione di proposta alla Giunta regionale per la promozione di ricorso della Regione del Veneto alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni, come da allegato 2 alla presente deliberazione;
3. di proporre alla Giunta regionale, in sede di provvedimento di cui al punto 2), anche la promozione di ricorso giurisdizionale amministrativo avanti al TAR per il Veneto, con istanza cautelare, contro la deliberazione n. 269/2014/FRG della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, per i profili di competenza ed interesse del Consiglio regionale, nel mentre i Gruppi consiliari provvederanno ad agire avanti allo stesso TAR per il Veneto per i relativi aspetti di specifico interesse e competenza;
4. di incaricare il dirigente capo del Servizio Affari generali di predisporre una proposta di piano di rientro ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r.28/2013, secondo le modalità in premessa definite, da sottoporre alla approvazione dell'Ufficio di presidenza in esito alla definitività delle pronunce in ordine alle predette istanze di sospensiva;
5. di prendere atto dell'orientamento emerso per la revisione della legge regionale n. 28/2013, in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con particolare riferimento al superamento della previsione dell'istituto della decadenza dalle risorse a fronte di dichiarazione di irregolarità del rendiconto, di cui all'articolo 4 comma 3 della legge regionale 28/2013 con conseguente sospensione, condizionata all'avvio del relativo procedimento legislativo, delle iniziative di attuazione della medesima disposizione in quanto misura analoga a quella contenuta nell'art. 1, comma 11, della l. 213/2012 dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014.
6. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

ALLEGATO 1

"Il Popolo della Libertà – Forza Italia per Il Veneto"	€ 207.130,46;
"Partito Democratico Veneto"	€ 152.046,82;
"Liga Veneta – Lega Nord – Padania"	€ 179.372,11;
"Unione Nord Est"	€ 14.373,00;
"Misto"	€ 58.544,57;
"Italia dei Valori"	€ 22.559,32;
"Unione di Centro"	€ 45.582,10;
"Futuro Popolare"	€ 37.726,79;
"Federazione Sinistra Veneta – Rifondazione Comunista Sinistra Europea"	€ 6.596,42;
"Bortolussi Presidente"	€ 16.559,40.

ALLEGATO 2

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OGGETTO: Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, 9 aprile 2014, n. 269, concernente la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio 2013. Proposta alla Giunta regionale di promozione di ricorso per conflitto di attribuzione ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale", nonché di promozione di ricorso in via giurisdizionale amministrativa avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

(Proposta di deliberazione amministrativa n….)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIDERATO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nell'ordinamento un rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni come degli enti locali;

CONSIDERATO in particolare quanto disposto dall'articolo 1, commi 9 e seguenti, del citato decreto legge che, nel dettare la nuova disciplina in materia di approvazione dei rendiconti di esercizio annuale da parte dei gruppi consiliari, funzionale ad "…assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione a corredo del rendiconto" ha provveduto a procedimentalizzare la trasmissione dei rendiconti alla Corte dei conti e ha individuato e disciplinato l'esercizio delle attribuzioni riconosciute in materia alla Corte dei conti medesima;

CONSIDERATO che tale quadro normativo è stato implementato per la sua attuazione a diversi livelli, statale, con la approvazione del DPCM 21 dicembre 2012 recante le Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari, e regionale, con l'intervento operato con la legge regionale n. 28 del 2013, ed è stato ora interessato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, depositata in data 6 marzo 2014 e dalla sentenza n. 130 del 2014, depositata in data 15 maggio 2014;

CONSIDERATO che con riferimento a tale quadro normativo è stato dato corso, anche con riferimento ai rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio 2013 alla attuazione

delle previsione di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto legge con la trasmissione, nei termini, alla Corte dei Conti dei rendiconti dei gruppi consiliari;

ATTESO CHE la Corte dei conti, dapprima con deliberazione n. 190/2014/FRG del 12 marzo 2014 ha richiesto di provvedere alla regolarizzazione dei rendiconti mediante l'esibizione, entro 15 giorni, della documentazione giustificativa indicata per ciascun Gruppo nelle schede allegate alla deliberazione medesima (termine poi rideterminato in 20 giorni con deliberazione n. 216/2014/FRG del 20 marzo 2014 su richiesta del Presidente del Consiglio regionale); quindi con deliberazione n. 269/2014/FRG del 9/04/2014, ha dichiarato l'irregolare rendicontazione per l'esercizio 2013 per le specifiche voci e i relativi importi, come per ciascun gruppo consiliare analiticamente individuati e che la citata deliberazione della Corte dei conti è stata quindi trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella L. 213/2012, nonché dei commi 2 e 3 dell'articolo 4 della L.R.28/2013;

EVIDENZIATO CHE:

- al fine di determinare le iniziative da assumere si sono svolti incontri alla presenza dei legali, o loro incaricati, che già dall'anno 2013, in esito alla prima applicazione del quadro normativo sopra richiamato, erano stati formalmente incaricati di assistere il Consiglio regionale ed i Gruppi consiliari nella individuazione di tutte le azioni ed iniziative ritenute esperibili a fronte della dichiarazione di irregolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari per l'esercizio 2012 di cui alla deliberazione della Sezione regionale per il controllo n. 169 del 2013 e conseguentemente, nelle rispettive azioni giurisdizionali avanti alla Corte costituzionale e al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

- l'Ufficio di presidenza, riunitosi in data 29 aprile per esaminare le iniziative da assumere a fronte della citata deliberazione n. 269/2014/FRG della Corte dei conti, ha ritenuto, in esito alle considerazioni emerse e alle determinazioni assunte in occasione dei surrichiamati incontri di disporre una serie coordinata di azioni in sede giurisdizionale, in sede amministrativa ed in sede di iniziativa legislativa, delineando così una strategia di azione organica e complessiva del Consiglio regionale del Veneto, e per esso dell'Ufficio di presidenza, quale organo di garanzia delle prerogative dei consiglieri e degli organi consiliari, e nel caso di specie , di tutela dei Gruppi consiliari, quali organi del Consiglio o uffici necessari e strumentali alla costituzione e funzionamento degli organi consiliari a fronte del reiterarsi di interventi da parte della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto che si ritengono lesivi delle prerogative dei Gruppi consiliari ed in quanto tali si riverberano sulla stessa autonomia consiliare;

- tale azione, nella seduta dell'Ufficio di presidenza del 20 maggio 2014 è stata, in parte riconsiderata sotto il profilo della assunzione della iniziativa per la azione giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, alla luce degli interventi della Corte costituzionale con le sentenze n. 39 e n. 130 del 2014 e delle, anche diversificate, opzioni e valutazioni espresse in sede di confronto tecnico ed istituzionale.

RITENUTO CHE la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 269/2014/FRG di non regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio 2013 propone profili di percorribilità per un ricorso della regione del Veneto alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni e per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con annessa istanza cautelare, anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale n. 39 del 2014 e n. 130 del 2014 e per i motivi così come di seguito riassumibili:

A) relativamente alla proposizione di ricorso per conflitto di attribuzioni:

- a fronte della ricostruzione dell'istituto del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, come introdotto dall'articolo 1 comma 9 e seguenti del decreto legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 2012, operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2014 in termini di "analisi obbligatoria di tipo documentale, che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere la autonomia politica dei gruppi interessati al controllo" ed "assume infatti, come parametro la conformità del rendiconto al modello proposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale" con contestuale definizione e delimitazione di ambiti e confini di detto controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, come "meramente esterni e di natura documentale";

- la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 269/2014/FRG, per le forme e le modalità di esercizio delle proprie funzioni da parte della Sezione regionale per il Veneto, pone la esigenza di intervenire per evitare il consolidarsi:

- sia, in primis, della assunzione della inerenza quale parametro per l'esercizio del controllo dei rendiconti delle spese dei gruppi consiliari, laddove tale parametro non è previsto né tantomeno disciplinato dalla legge n. 213 del 2012 e dal relativo DPCM del 21 dicembre 2012 di recepimento della delibera della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 5 dicembre 2012, e configurandosi quindi l'operato della Sezione regione di controllo per il Veneto della Corte dei conti in modalità discordanti rispetto al quadro normativo di riferimento o comunque in termini di discrezionale ampliamento dell'ambito di applicazione di una disposizione normativa: quanto sopra in violazione di principi di certezza del diritto di cui agli articoli 3 e 25 della Costituzione;

- sia, comunque, in via subordinata, di una elaborazione da parte della suddetta Sezione regionale per il controllo della interpretazione ed applicazione del concetto di inerenza della spesa rispetto alle finalità istituzionali proprie dei Gruppi consiliari che, laddove la Sezione regionale per il controllo richiede che "deve essere idonea a consentire l'esercizio della verifica di inerenza al fine istituzionale, indicando l'occasione, le circostanze e le finalità della spesa medesima poiché il difetto di tali minime indicazioni rende, di fatto, a monte, impossibile qualunque valutazione di attinenza a fini istituzionali propri del mandato consiliare e dell'attività del gruppo" viene imposta in

termini fortemente invasivi e lesivi della autonomia dei Gruppi medesimi e quindi tale - proprio per le modalità assunte, e a fronte della riconosciuta natura dei Gruppi consiliari quali "organi del Consiglio …..ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio" (sentenza Corte cost. n. 39/2014) - da ridondare in lesione degli spazi costituzionalmente riservati alla autonomia della Regione e dei suoi organi e funzionali al funzionamento della istituzione consiliare.

- quanto sopra ricordato altresì che la Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2014 ha rigettato, sotto un profilo di diritto, uno dei motivi di inammissibilità proposti dalla difesa dello Stato ovvero la presunta assenza di "tono costituzionale" nel ricorso proposto, dal momento che «la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto"; e proprio quest'ultimo è il principale aspetto lamentato, sia nel ricorso a suo tempo proposto e deciso con la sentenza n. 130 del 2014, sia nel ricorso che si propone di promuovere: ovvero il ridondare in lesione della autonomia costituzionalmente garantita dei Consigli regionali, della azione della Corte dei conti, allora a fronte della assunzione con effetto retroattivo di un quadro di riferimento normativo non conosciuto né conoscibile in corso di esercizio, oggi la sua applicazione in forme non coerenti con la ricostruzione che la stessa Corte costituzionale offre e ribadisce con le sentenze in esame.

B) relativamente alla proposizione di ricorso in via giurisdizionale amministrativa avanti al TAR per il Veneto, con annessa istanza cautelare;

- a fronte della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014 che ha, tra altro, affrontato e risolto il tema, pur dibattuto, in ordine alla impugnabilità delle pronunce delle Sezioni regionali per il controllo:

a) disattendendo in primo luogo, le letture dottrinali in ordine alla non impugnabilità delle deliberazioni delle Sezioni regionali per il controllo, sia, verosimilmente, la stessa pronuncia 15/SEZAUT/2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 5 luglio 2013 che sosteneva la tesi di una giurisdizione cosiddetta "domestica", configurandosi quale unico ammissibile rimedio nei confronti delle pronunce delle Sezioni regionali per il controllo, "ove si ritengano lesive di interessi protetti", ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 213 del 2012, il ricorso alle Sezioni riunite della stessa Corte dei conti in sede di giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica di cui all'articolo 103 della Costituzione;

b) riconoscendo "la facoltà dei soggetti controllati di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento in base alle fondamentali garanzie costituzionali previste dagli artt. 24 e 113 della Costituzione", anche se rimane allo stato non definita, in carenza assoluta di precedenti in materia, la esatta individuazione della autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi in sede di tali ricorsi.+

- ritenuto che la autorità giurisdizionale debba essere individuata nel giudice amministrativo (vedi parere dei legali incaricati del 3 luglio 2013 ribadito sul punto in occasione degli incontri del 17 e 29 aprile u.s.), atteso che "il provvedimento in esame, essendo un atto di controllo emesso da una autorità amministrativa, qual è la sezione di controllo della Corte dei conti, ancorché inserita in un corpo (la Corte dei conti) avente anche funzioni giurisdizionali costituzionalmente previste", non può che essere censurato avanti al giudice amministrativo

- atteso che, nel merito la deliberazione della Corte dei conti di non regolarità dei rendiconti n. 269/2014/FRG per l'esercizio 2013, evidenzia, anche solo ad una prima lettura, un non corretto esercizio della funzione attribuita, in ordine al quale possono, esemplificarsi molteplici e sostanziali profili di illegittimità da poter far valere in giudizio, quali:

  a) la violazione del principio di leale collaborazione, cui dovrebbe conformarsi l'esercizio delle funzioni di controllo introdotte dal decreto legge n. 174 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 2012, ivi compresa la violazione del principio del contraddittorio, atteso che si è proceduto all'accertamento senza coinvolgere direttamente i gruppi consiliari;

  b) una valutazione complessiva delle spese sostenute e rendicontate che ha assunto come parametro non la sola conformità del rendiconto al quadro normativo vigente (e quindi alla disciplina definita dalla legge n. 213 del 2012 ed in sua attuazione dal DPCM 21 dicembre 2012, così come rappresentato dalla Corte costituzionale con la già più volte richiamata sentenza n. 39 del 2014, che sul punto precisa come "il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza"), ma si è esteso ad una verifica di inerenza al fine istituzionale, fino a comprendere valutazioni in ordine alla "occasione" alle "circostanze" e alla "finalità della spesa" rispetto alla attività istituzionale del gruppo e così trasmodando in un giudizio sul merito e la opportunità che afferiscono ad un piano di discrezionalità che si ritiene estraneo al sindacato delle Sezioni regionali per il controllo;

  c) aspetti di intrinseca contraddittorietà tra le diverse motivazioni addotte a censura delle diverse tipologie di spesa rendicontate dai diversi Gruppi consiliari.

  - atteso che sussistono le condizioni che legittimano la possibilità di costituzione in giudizio del Consiglio regionale, trovando il Consiglio regionale un proprio interesse differenziato e diretto rispetto a quello dei Gruppi consiliari (e quindi la propria legittimazione processuale ad agire – o meglio a richiedere alla Giunta regionale e per essa al Presidente della Giunta regionale ad agire) in quei profili della conduzione dell'esercizio della funzione di controllo da parte della sezione regionale per il Veneto della Corte dei conti, (quali la violazione del principio di leale collaborazione, cui dovrebbe conformarsi l'esercizio delle funzioni di controllo fra istituzioni, atteso che della istituzione del Consiglio regionale i gruppi sono riconosciuti, ed a pieno titolo, come parti) da cui discendono profili di lesione delle prerogative proprie del Consiglio regionale e dei suoi organi (basti pensare alla sospensione dell'erogazione dei contributi per l'anno in corso ed al recupero di quelli già versati che, in quanto tali, si traducono in

una potenziale paralisi della attività dei Gruppi e dunque dell'attività istituzionale del Consiglio regionale medesimo);

- per il ricorso giurisdizionale amministrativo avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con annessa istanza cautelare, il Consiglio regionale si costituirà in giudizio per il tramite del Presidente della Giunta regionale cui spetta la rappresentanza in giudizio del Consiglio regionale, tra l'altro, per tutti gli atti e le attività posti in essere nell'esercizio delle competenze del Consiglio medesimo (procedimenti ed atti, legislativi, amministrativi e politici) quale organo della regione;

RICORDATO che i singoli Gruppi consiliari provvederanno ad agire avanti allo stesso TAR per il Veneto per gli aspetti di specifico interesse e competenza, quali in concreto il trasmodare della funzione di controllo della sezione regionale per il Veneto della Corte dei conti sullo specifico rendiconto del singolo Gruppo consiliare, in un giudizio sul merito e sulla opportunità che afferiscono invece ad un piano di discrezionalità, a fronte della già ricordata natura del controllo (qualificato dalla Corte come "esterno e di tipo documentale") ed i profili di intrinseca contraddittorietà nell'operare della sezione di controllo, fra la fase di interlocuzione e la fase decisoria, e in seno a quest'ultima, tra le diverse motivazioni addotte a censura delle diverse tipologie di spesa rendicontate dai diversi Gruppi consiliari;

RITENENDO pertanto sussistano tutte le condizioni, come sopra richiamate, sia per proporre ricorso per conflitto di attribuzione avanti alla Corte costituzionale, sia per proporre ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ricordando i termini decadenziali previsti, definiti in sessanta (60) giorni dalla avvenuta conoscenza dell'atto (e quindi, nel caso di specie, entro il 9 giugno p.v.);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. ….. del …. maggio 2014 relativa all'argomento indicato in oggetto;

VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera m) ai sensi del quale "*Il Consiglio …: m) propone alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale*" e l'articolo 41 dello Statuto del Veneto;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 44 del 16 maggio 2013 e della Giunta regionale n. 730 del 21 maggio 2013, con le quali si definisce il protocollo di intesa per l'esercizio della rappresentanza in giudizio del Consiglio regionale del Veneto;

VISTO il Regolamento del Consiglio regionale;

UDITA la relazione del …….., Consigliere ……..;

DELIBERA

1) di proporre, per le ragioni indicate in premessa e qui recepite quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla Giunta regionale:

a) la promozione di ricorso della Regione del Veneto alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 39 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 nei confronti della deliberazione n. 269 del 9 aprile 2014 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto;

b) la promozione di ricorso giurisdizionale amministrativo avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con istanza cautelare, contro la deliberazione n. 269/2014/FRG della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, per i profili di competenza ed interesse del Consiglio regionale;

2) di demandare all'Ufficio di presidenza eventuali provvedimenti esecutivi funzionali alla attuazione della deliberazione del Consiglio regionale.

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 275080)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 676 del 13 maggio 2014

Ulteriore riparto del margine disponibile di cassa rispetto al limite imposto dal patto di stabilità 2014.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento effettua un ulteriore riparto di cassa nell'ambito del margine disponibile del patto di stabilità, destinato anche ai fabbisogni per pagamenti di debiti non commerciali in scadenza nell'esercizio 2014 soggetti a patto di stabilità.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Al fine di consentire ai dirigenti responsabili di programmare ed eseguire i pagamenti nel corso dell'esercizio finanziario 2014, è necessario provvedere all'integrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa del bilancio di previsione corrente, tenendo conto dei margini attualmente disponibili sul Patto di Stabilità.

Con DGR n. 515 del 15.04.2014, ad oggetto "*Determinazione dei criteri di attribuzione del margine disponibile di cassa rispetto al limite imposto dal patto di stabilità 2014", la Giunta regionale ha approvato i criteri per l'integrazione degli stanziamenti di cassa del bilancio 2014, in relazione ai parametri di obbligatorietà e di priorità della spesa recati dalla normativa sulla lotta al ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali (D.lgs. 192/2012) e dal D.L. 35/2013 sul pagamento dei debiti commerciali.*

In tale atto la Giunta regionale ha stabilito di effettuare la prima ripartizione del margine di cassa disponibile rispetto al limite imposto dal patto di stabilità 2014, destinato al fabbisogno per debiti commerciali, stabilendo inoltre che con successive deliberazioni si provvederà a ripartire le disponibilità di cassa residue, tenendo conto anche dei fabbisogni per pagamenti di categorie di spesa diverse dai debiti commerciali.

Allo stato attuale, in base al monitoraggio continuo sul rispetto dei limiti del Patto di Stabilità effettuato dal competente Dipartimento per il Bilancio, il plafond di cassa che può essere utilizzato per tale ulteriore ripartizione, può essere determinato in euro 202.000.000,00.

In continuità con le modalità utilizzate anche nell'esercizio precedente, si ritiene che la ripartizione di tale plafond complessivo possa essere effettuata mediando necessariamente le priorità di ciascuna area organizzativa, tenendo comunque conto dello stock di debito in essere in ciascuna di esse. Considerato che il debito per spese di investimento ha l'incidenza maggiore sul totale, ad esso viene riservato un peso maggiore sulle modalità di calcolo.

La tabella riportata in allegato (**Allegato A**) illustra i risultati ottenuti applicando i suddetti parametri al plafond massimo disponibile fissato complessivamente in euro 202.000.000,00.

I plafond di cassa per assessorato così risultanti, dovranno essere ripartiti - al loro interno - fra i diversi capitoli di pertinenza delle rispettive aree. Pertanto, si rende necessario che i rispettivi assessorati, ottengano dalle strutture ad essi facenti capo le indicazioni del fabbisogno di cassa relativo a debiti diversi da quelli di natura commerciale, afferenti i capitoli di rispettiva pertinenza soggetti al limite del patto di stabilità per cassa. Resta comunque ferma la priorità dei debiti commerciali eventualmente non indicati nella specifica precedente determinazione di fabbisogni di cassa.

I direttori competenti determinano il fabbisogno di cassa sui propri capitoli di spesa soggetti al limite del patto di stabilità sui pagamenti, tenendo conto che:

- il fabbisogno di cassa corrisponde a pagamenti da eseguire con priorità determinate in base alla scadenza del debito e alla sua natura (priorità dei debiti commerciali scaduti), per i quali sussistono le condizioni operative per la loro esecuzione nell'esercizio corrente (possibilità effettiva di liquidare e pagare nei termini previsti);
- il fabbisogno di cassa deve essere esposto come ulteriore attribuzione richiesta rispetto allo stanziamento di cassa ancora disponibile su ciascun capitolo;

- ciascun direttore è responsabile della veridicità dei fabbisogni esposti nei termini di cui ai punti precedenti, specificamente per quanto riguarda il rispetto delle priorità determinate;
- ciascun direttore è responsabile inoltre dell'effettivo ed efficiente utilizzo della cassa in base alle specifiche modalità e scadenze di esecuzione dei pagamenti di fine esercizio.

Sulla base dei fabbisogni così determinati dai direttori competenti, ciascun assessorato con l'ausilio degli afferenti direttori d'area e di Dipartimento, provvederà a stabilire il definitivo riparto del plafond complessivo a sua disposizione fra i capitoli della propria area. In questa sede, nel caso il fabbisogno complessivo ecceda il plafond, dovranno essere apportate le necessarie riduzioni.

Il fabbisogno di cassa deve essere riepilogato per capitolo e deve pervenire alla Sezione Ragioneria, entro il termine del 20 maggio p.v.. Il Direttore del Dipartimento Bilancio provvederà a fornire le indicazioni specifiche sulle modalità di invio dei dati relativi al definitivo riparto del plafond, sulla base dei quali verrà predisposta la deliberazione di prelevamento da fondo di riserva di cassa.

Nell'ambito della cassa assegnata per ciascun capitolo, ciascun direttore competente predisporrà il proprio piano dei pagamenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39;

- VISTA le L.L. R.R. n. 11 e n. 12 del 2 aprile 2014;

- VISTA la D.G.R. n. 408 del 04 aprile 2014;

- VISTA la D.G.R. n. 515 del 15 aprile 2014;

- VISTA la D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014;

- VISTO l'art. 2 co. 2 lett. b della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;

delibera

1. di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;

2. di determinare in euro 202.000.000,00 il plafond complessivo massimo di cassa da ripartire in base ai criteri illustrati in premessa;

3. di approvare l'**allegato A** "*Ulteriore* r*ipartizione del margine disponibile di cassa finalizzato alla integrazione degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014", parte integrante della presente deliberazione;*

4. di stabilire che le Strutture regionali provvedano alla determinazione dei propri fabbisogni di cassa e alla conseguente richiesta di integrazione degli stanziamenti, entro i limiti della ripartizione per ciascun assessorato di riferimento di cui al punto precedente, con le modalità definite in premessa del presente atto;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 275498)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 718 del 27 maggio 2014

Collaborazione della Regione del Veneto con la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) per l'anno 2014. Articolo 19 L.R. n. 55/1999.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferma la collaborazione della Regione per l'anno 2014 all'organizzazione delle tre sessioni di lavoro della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto programmate a Venezia e della 100^ Sessione della Commissione programmata a Roma presso il Ministero Affari Esteri.

Il Presidente, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Il Consiglio d'Europa ha richiesto alla Regione del Veneto, con nota JDem. 097 del 28 febbraio 2014, la consueta collaborazione finanziaria ed organizzativa per la realizzazione delle sessioni di lavoro previste per il corrente anno, che si terranno a Venezia nei giorni 19-20-21-22 marzo, 11-12-13-14 giugno e 11-12-13 dicembre ed a Roma nei giorni 9-10-11 ottobre in occasione della 100^ Sessione della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto. Per le sessioni di lavoro organizzate in Venezia è consuetudine, fin dalla Conferenza internazionale di presentazione, svoltasi nei giorni 19 e 20 gennaio 1990, che la Commissione si riunisca presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, mentre per la 100^ Sessione della Commissione, prevista per il mese di ottobre, il Ministero Affari Esteri si è offerto di ospitare l'evento nel Palazzo della Farnesina, sede del Ministero.

Ai fini dell'adozione della presente deliberazione, si ricapitolano gli elementi e gli atti che costituiscono le basi della collaborazione tra la Commissione e la Regione del Veneto:

- con provvedimento adottato il 10 maggio 1990 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è stata istituita la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, sulla base di un Accordo Parziale, inizialmente concluso tra Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia, cui successivamente hanno aderito numerosi altri Paesi europei ed extraeuropei;
- lo Statuto della Commissione, all'articolo 1, stabilisce che la stessa collabora sia con i Paesi membri del Consiglio d'Europa, sia con quelli che non ne fanno parte, per promuovere la conoscenza e l'avvicinamento dei rispettivi sistemi giuridici nonché per approfondire l'esame dei problemi posti dal funzionamento e dal consolidamento delle istituzioni democratiche;
- i componenti della Commissione sono esperti di acclarata qualificazione internazionale, per le esperienze maturate nelle istituzioni democratiche o per i contributi apportati al progresso del diritto e della scienza politica, coordinati dalla Presidenza della Commissione;
- gli Stati che hanno inizialmente sottoscritto l'Accordo Parziale e quelli che vi hanno aderito in seguito concorrono al finanziamento delle molteplici attività della Commissione;
- l'articolo 6, comma 3, dello Statuto della Commissione stabilisce che "La Regione Veneto mette a disposizione della Commissione una sede. Le spese relative alla segreteria locale e al funzionamento della sede della Commissione sono assunte dalla Regione Veneto e dal Governo italiano, secondo le modalità da determinarsi tra le suddette autorità". Questa significativa collaborazione ha contribuito a far assumere alla Commissione la denominazione ufficiale di "Commissione di Venezia";
- la collaborazione regionale è stata assicurata finora provvedendo alle spese per la sede della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, per l'ospitalità degli autorevoli partecipanti, per i servizi di carattere logistico-organizzativo e fornendo l'assistenza di personale delle Strutture regionali competenti in materia di rapporti internazionali e cerimoniale;
- la partecipazione della Regione del Veneto alle attività della Commissione è altresì prevista all'articolo 19 della L.R. n. 55/1999, che richiama le modalità di partecipazione e supporto alle attività, riconoscendo e avallando - nella molteplicità degli "interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà" - uno specifico contributo all'integrazione europea, costruita nella condivisione delle migliori tradizioni del comune patrimonio costituzionale.

Con la presente deliberazione si propone quindi di aderire alla richiesta del Consiglio d'Europa e di confermare per l'anno 2014 la partecipazione della Regione all'organizzazione delle quattro citate sessioni di lavoro della Commissione programmate a Venezia e a Roma presso il Ministero Affari Esteri, dando atto che nelle more di approvazione del Bilancio regionale per

l'esercizio in corso e dei conseguenti adempimenti amministrativo-finanziari le prime due sessioni di lavoro sono già state realizzate. La partecipazione regionale si concreta con il conferimento di complessivi Euro 45.000,00 al Consiglio d'Europa, Segretariato della Commissione, per la copertura delle spese di utilizzo della sede della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista e dei servizi di ospitalità per i partecipanti alle predette sessioni di lavoro, che includono colazioni di lavoro, coffee-break, omaggistica e trasferimenti. Il Segretariato della Commissione dovrà rendicontare l'utilizzo del predetto conferimento entro il termine massimo del 31 marzo 2015, provvedendo, entro la medesima data, alla restituzione dell'importo eventualmente non utilizzato.

Gli oneri finanziari sopra indicati saranno imputati sul capitolo n. 101873 ad oggetto "Trasferimenti al Consiglio d'Europa per la partecipazione della Regione alla Commissione Europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) (art. 19, L.R. 16/12/1999, n. 55)" del Bilancio regionale per l'esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità.

Si dà atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, concernente la tipologia "Rappresentanza", non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 in quanto connessa all'espletamento di rilevanti attività istituzionali regionali e a quelle di organismi internazionali o comunitari.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della

pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO l'articolo 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 31.12.2012, n. 54;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare la partecipazione della Regione del Veneto per l'anno 2014 all'organizzazione delle tre sessioni di lavoro della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto programmate a Venezia e della 100^ Sessione della Commissione programmata a Roma presso il Ministero Affari Esteri;

3. di conferire al Consiglio d'Europa, Segretariato della Commissione, la somma di Euro 45.000,00 per la copertura delle spese di utilizzo delle sale della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista e dei servizi di ospitalità per i partecipanti alle predette sessioni di lavoro, che includono colazioni di lavoro, coffee-break, omaggistica e trasferimenti;

4. di dare atto che il Segretariato della Commissione dovrà rendicontare entro il termine massimo del 31 marzo 2015, l'utilizzo della somma conferita provvedendo, entro la medesima data, alla restituzione dell'importo eventualmente non utilizzato;

5. di impegnare il predetto importo di Euro 45.000,00 a favore del Consiglio d'Europa, 67075 Cedex, Strasbourg - Francia con imputazione a carico del capitolo 101873 ad oggetto "Trasferimenti al Consiglio d'Europa per la partecipazione della Regione alla Commissione Europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) (art. 19, L.R. 16/12/1999, n. 55)" (Codice Siope 1.06.01.1612) del Bilancio regionale per l'esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità;

6. di dare atto che la spesa per *"Rappresentanza", di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;*

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di incaricare il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali dell'esecuzione del presente provvedimento;

9. di trasmettere copia del presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266;

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 275501)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 720 del 27 maggio 2014

Assegnazione della seconda tranche di Budget Operativo in favore del Dirigente del settore coordinamento progetti europei, network e relazioni istituzionali presso la Sede di Bruxelles per l'anno finanziario 2014.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Assegnazione alla Sezione Sede di Bruxelles della seconda tranche delle risorse finanziare necessarie per sostenere i costi di gestione della sede regionale in proprietà a Bruxelles e delle attività connesse al mandato istituzionale della Sezione stessa durante l'anno finanziario 2014.

Il Presidente, Dr. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

L'art. 14 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", prevede che "al fine di assicurare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea, la Giunta regionale e il Consiglio regionale si avvalgono, per le rispettive competenze, della sede di rappresentanza di Bruxelles".

Con deliberazione di Giunta regionale 25 marzo 2014, n. 324, è stato assegnato alla Sezione Sede di Bruxelles un importo di Euro 40.000,00 a titolo di Budget Operativo per sostenere i costi della sede di Bruxelles durante l'esercizio provvisorio autorizzato con legge regionale 31 dicembre 2013, n. 40.

Preso atto che, a seguito dell'approvazione del Bilancio con Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12, sono cessati gli effetti della legge regionale 31 dicembre 2013, n. 40 e che, con Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 516, sono state approvate le direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014.

Dal momento che le risorse assegnate alla Sezione Sede di Bruxelles in esercizio provvisorio sono in via di esaurimento e che, per la gestione delle spese per l'intero anno corrente, si rende ora necessario procedere all'assegnazione di una seconda tranche di Budget Operativo.

Sulla base delle previsioni di spesa, si ritiene opportuno autorizzare un Budget Operativo di importo pari ad Euro 80.000,00 sul capitolo n. 3464 "Spese connesse al funzionamento della Sede di Rappresentanza di Bruxelles (L.R. 25/11/2011, n. 26)", SIOPE 1.03.01.1364, per il tramite del Tesoriere regionale, a favore del Dirigente del settore coordinamento progetti europei, network e relazioni istituzionali presso la Sede di Bruxelles, dott. Carlo Clini e, in caso di sua assenza o impedimento, a favore dell'avv. Mirko Mazzarolo, della stessa Sede di Bruxelles, quale funzionario sostituto.

Come previsto dall'art. 49 della legge regionale di contabilità 29.11.2001, n. 39, l'utilizzo del Budget Operativo è realizzato attraverso buoni di prelevamento, ordinativi di pagamento e carte di credito, i cui limiti di utilizzo sono previsti nella D.G.R. 28 settembre 2001, n. 2529. La disponibilità così costituita permetterà la gestione e il pagamento di tutte quelle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura finanziaria di gestione della spesa.

Con il Budget Operativo si potrà dare corso alle seguenti tipologie di spesa della Sede:

1. spese attinenti la gestione e manutenzione dell'immobile di proprietà regionale: utenze, servizio pulizie, manutenzione ordinaria dell'immobile e dei suoi impianti; gli interventi di carattere straordinario, sia con riferimento alla tipologia dell'interevento stesso che all'entità della spesa, potranno essere sostenuti mediante il Budget Operativo in dotazione alla Sede di Bruxelles previo parere della competente struttura regionale;
2. spese telefoniche e per connessioni a Internet e ad altre reti e canali informativi, canoni di abbonamento radio-TV;
3. spese postali;
4. spese per materiali di consumo e cancelleria;
5. spese per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi nel limite di spesa di Euro 493,48;
6. spese per il trasporto pubblico;
7. abbonamenti a riviste concernenti gli affari europei;
8. imposte e tasse locali;
9. spese per attrezzature informatiche, complementi d'arredo di modico valore, quando dettato da esigenze di urgenza e di economicità;

10. 1spese di ospitalità (es. acqua, caffè, piccoli buffet e similari) in rapporto ai fini istituzionali della struttura nel limite di spesa di Euro 3.000. Il limite di spesa per evento è fissato, come regola generale, in 100 euro. Alla pezza giustificativa di spesa va allegata una breve nota esplicativa riferita all'evento, alla tipologia dei partecipanti ed all'eventuale superamento del limite dei 100 euro di spesa. Viene eccezionalmente autorizzato l'utilizzo del budget operativo per questa tipologia di spesa in considerazione della loro esiguità e della necessità di rapidità e snellezza di liquidazione che rendono non conveniente ricorrere alla normale procedura di spesa, considerato altresì che spesso per il contenimento dei costi l'approvvigionamento dei beni e servizi in oggetto avviene con ricorso al commercio al dettaglio.

Si ritiene che le spese di cui si dispone l'impegno concernente la tipologia rappresentanza non siano soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto trattasi di spese che rispondono ad esigenze di espletamento dell'attività istituzionale regionale laddove costituiscono un aspetto rilevante della stessa, in quanto necessaria e indispensabile per il funzionamento dell'ente.

Per la rendicontazione della spesa effettuata con il budget operativo assegnato, il Dirigente responsabile dovrà attenersi alle disposizioni recate dai commi 5 e 6 dell'art. 49 della legge regionale 29.11.2001, n. 39.

Il rendiconto suddetto sarà trasmesso alla Sezione Ragioneria che, nel più breve tempo possibile, emetterà un parere attestante l'effettuazione di competenza del controllo di regolarità contabile sul rendiconto medesimo, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 29.11.2001, n. 39, quale complemento necessario per la definitiva approvazione del rendiconto stesso con atto del Direttore della Direzione del Presidente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visto l'art. 14, comma 2, legge regionale 25 novembre 2011, n. 26.

Visto l'art. 49, legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

Visto l'art. 23 legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6.

Visti gli artt. 12 e 15, legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2011, n. 742.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 12 agosto 2013, n. 1521.

Vista la documentazione agli atti.

Visto l'art. 2, com 1 lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di autorizzare, per la gestione delle spese della Sezione Sede di Bruxelles per l'anno finanziario 2014 e per le tipologie di spesa specificate nelle premesse, il Budget Operativo pari ad Euro 80.000,00 in favore del Dirigente del settore coordinamento progetti europei, network e relazioni istituzionali presso la Sede di Bruxelles, dott. Carlo Clini, quale titolare di budget operativo o, in caso di sua assenza o impedimento, a favore del sostituto avv. Mirko Mazzarolo, per il pagamento delle spese indicate in premessa;

2. di impegnare, a copertura del budget operativo di cui al punto precedente, l'importo di Euro 80.000,00 sul capitolo n. 3464 "Spese connesse al funzionamento della Sede di Rappresentanza di Bruxelles (L.R. 25/11/2011, n. 26)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è soggetta ai vincoli della L.R. 1/2011 e del D.L. 95/2012, art. 5, comma 2, limitatamente alle seguenti tipologie: spese per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

4. di dare atto che la spesa per rappresentanza di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

5. di fare obbligo al titolare di Budget Operativo di produrre il rendiconto nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 49 della legge regionale n. 39/2001 e di trasmetterlo, per il controllo di regolarità contabile, alla Sezione Ragioneria e per la definitiva approvazione del medesimo al Direttore della Direzione del Presidente;

6. di demandare alla Direzione del Presidente l'individuazione con proprio atto del nuovo titolare subentrante e dell'eventuale suo sostituto, qualora si determini l'avvicendamento in corso d'esercizio del titolare del presente Budget Operativo di cui al punto 1), al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile del budget assegnato.

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275503)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 722 del 27 maggio 2014

Protocollo d'Intesa fra la Regione del Veneto e la Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, per l'accesso informatico ai sistemi di contabilità ed informativi della Regione del Veneto, ai fini del giudizio di parificazione previsto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 - Approvazione schema del Protocollo d'Intesa ed autorizzazione alla sottoscrizione.

[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato uno schema di Protocollo d'Intesa fra la Regione del Veneto e la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto , per l'accesso ai sistemi informativi della Regione, finalizzato all'esercizio della funzione di controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il Presidente Luca Zaia, riferisce quanto segue.

In questi ultimi anni si è assistito ad un rapido rafforzamento dei sistemi di controllo interno ed esterno delle pubbliche Amministrazioni, al fine di razionalizzare e migliorare l'allocazione delle risorse in un contesto segnato da una grave e persistente crisi economica e finanziaria. I recenti provvedimenti legislativi a livello nazionale sono stati orientati, da un lato, all'adozione di nuove regole sul controllo delle politiche di bilancio e della spesa pubblica e, dall'altro, all'individuazione di provvedimenti legislativi atti a favorire lo sviluppo dell'economia.

Entrambe queste politiche mirano, di fatto, a ridurre il disavanzo con il contenimento della spesa pubblica, ad accrescere il PIL per garantire il pareggio di bilancio, a garantire le condizioni di equilibrio del bilancio medesimo e, contemporaneamente, a razionalizzare e qualificare la spesa sia a livello nazionale, sia a livello locale misurando i risultati conseguiti, rispetto ai parametri dell'efficienza, dell'economicità ed dell'efficacia.

Al fine di consentire che questo fondamentale processo di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica risultasse efficace (a titolo esemplificativo si pensi al D.L. n. 78/2010 - D.L. n. 95/2012), oltre ad avviare un percorso di revisione istituzionale, sono stati rafforzati i sistemi di controllo e istituite nuove forme di controllo sulle Autonomie Locali, che si sono aggiunte ed integrate a quelli esistenti e già disciplinati, fra cui, dal D.Lgs. n. 286/1999.

Ci si riferisce, in particolare:

- al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro, dell'efficienza e della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
- al D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha istituito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle Regioni;
- al D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha previsto la parifica dei Rendiconti consuntivi delle Regioni, l'esame dei bilanci di previsione, da parte della Sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti, nonché una serie di Relazioni e Questionari mirati a valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interni e la regolarità della gestione;
- alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;
- ai Decreti Legislativi 14 marzo 2013, n. 33 e 8 aprile 2013, n. 39, riguardanti rispettivamente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA. e le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico.

Tali forme di controllo si sono aggiunte, rafforzando quelle già previste dalla normativa nazionale e regionale finalizzate alla valutazione strategica, alla valutazione delle prestazioni della dirigenza, al controllo di gestione nonché a quelle di regolarità amministrativa e contabile, disegnando un sistema integrato di pianificazione e controllo che potrà essere pienamente efficace con l'introduzione del nuovo sistema di contabilità. A tal proposito, infatti, l'amministrazione regionale sta dando, inoltre, attuazione ad un'altra significativa riforma disciplinata dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015.

Si richiama, inoltre, l'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, che prevede che le operazioni di indebitamento delle autonomie territoriali vadano effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (nei quali vengano evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti), e impone che dette operazioni siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Tutte queste disposizioni mirano a verificare ed assicurare il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione, nonché della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economici e finanziari degli Enti. Tale funzione di controllo è stata assegnata, nell'ambito della riforma dei controlli, disciplinata dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, alle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti che sono state poste al centro di un nuovo sistema di controlli esterni sulle Autonomie Locali, ivi comprese le Regioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 174/2012 tale funzione si concretizza con l'esame, da parte della Corte dei Conti, dei bilanci preventivi e dei rendiconti delle Regioni e degli Enti che compongono il Servizio sanitario nazionale che, ai sensi dello stesso art. 1, comma 5, provvedono alla parifica del Rendiconto Generale della Regione attraverso una "decisione di parifica" a cui viene allegata una relazione, ove la Corte dei Conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione, proponendo eventuali misure correttive e gli interventi di riforma che ritiene necessari, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa.

Dette attività di verifica si estendono e tengono conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici e di servizi strumentali alla Regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli Enti del Servizio sanitario nazionale.

Al fine di consentire lo svolgimento di dette funzioni la Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 39 del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, acquisisce una serie di atti e documenti di natura non solo contabile, propedeutici per la formulazione della decisione di parifica del Rendiconto Generale della Regione, che comprende - con tutta evidenza - anche quelli attinenti agli Enti, Agenzie e Società partecipate dalla Regione.

Inoltre, l'art. 3 comma 8 della legge 19 gennaio 1994, n. 20, prevede che nell'esercizio delle attribuzioni di controllo, la Corte dei Conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti.

L'acquisizione di dette informazioni e documentazione contabile avviene con le procedure indicate dalle Deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con le quali sono dettate le linee guida per i controlli delle varie Sezioni regionali di Controllo, attraverso specifici e distinti Questionari.

Considerato che l'esercizio di tale funzione di controllo si inserisce nelle procedure legislative di approvazione dei documenti contabili della Regione (Bilancio annuale e pluriennale e Rendiconto Generale), che richiedono il rispetto delle tempistiche previste dalle vigenti normative statutarie e contabili, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni assegnate alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, in una logica di tempestività, semplificazione ed interoperabilità fra i sistemi informativi e le banche dati detenute da questa Amministrazione, è stata concordemente valutata l'opportunità di consentire alla predetta Sezione regionale di Controllo di poter accedere ai sistemi informativi contabili della Regione.

Ciò viene disciplinato attraverso la stipula di un apposito Protocollo d'Intesa, allegato alla presente Deliberazione e di cui se ne propone l'adozione, che definisce le modalità e le regole di accesso a detti sistemi informativi, più specificamente individuati in apposito Allegato tecnico al Protocollo medesimo.

I principali contenuti del Protocollo d'Intesa possono essere così riassunti.

- Durata - è prevista una validità annuale dalla data di sottoscrizione ed il tacito rinnovo, al permanere delle attuali disposizioni di legge in materia di giudizio di parificazione;

- Sistemi informativi disponibili - I sistemi informativi della Regione del Veneto messi a disposizione della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto ed individuati nel citato Allegato tecnico, riguardano l'applicativo informatico del sistema contabile regionale, i dati delle Società a partecipazione regionale, i dati contabili del Sistema Sanitario regionale.

- Modifiche al Protocollo d'Intesa - Le modifiche conseguenti ad eventuali sviluppi dei sistemi informativi individuati, non comportano revisione del Protocollo d'Intesa, ma saranno oggetto di approvazione di uno specifico atto integrativo dell'Allegato tecnico, mentre l'eventuale successiva inclusione di ulteriori sistemi informativi che la Regione potrà in futuro

sviluppare, in attuazione degli obblighi scaturenti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 243 citata in premessa, comporterà l'approvazione di un Protocollo integrativo.

- Livelli di servizio e di sicurezza - I livelli di servizio assicurati sono coerenti con quelli erogati al personale dipendente della Regione del Veneto. Per quanto riguarda i livelli di sicurezza, gli stessi sono esplicitati nell'art. 8 del Protocollo, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i parametri di riservatezza previsti dal Codice in tema di Protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003). Inoltre l'accesso alle banche dati avverrà secondo i principi di necessità, pertinenza, proporzionalità e non eccedenza, così come previsto dagli articoli 3 e 11 del Codice in materia di Protezione dei dati personali. E' previsto, inoltre, l'impegno della suddetta Sezione regionale di Controllo di procedere al trattamento dei dati personali, osservando tutte le misure di sicurezza ed i parametri di riservatezza previsti dal Codice in tema di Protezione dei dati personali, secondo gli standard di sicurezza stabiliti dalla DGR n. 199 del 27 febbraio 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- Visto l'art. 39 del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

- Visto l'art. 3 comma 8 della legge 19 gennaio 1994, n. 20;

- Vista la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;

- Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare le premesse come parte integrante del presente atto;

2. di approvare l'Allegato A) al presente atto, contenente lo schema di Protocollo d'Intesa ed il relativo Allegato Tecnico fra la Regione del Veneto e la Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto;

3. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa e del relativo Allegato Tecnico;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto;

5. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 722 del 27 maggio 2014 pag. 1/8

SCHEMA DI
PROTOCOLLO D' INTESA
PER L'ACCESSO INFORMATICO AI SISTEMI DI CONTABILITA' ED INFORMATIVI DELLA REGIONE DEL VENETO, AI FINI DEL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE PREVISTO DAL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N.174

TRA
REGIONE DEL VENETO
E
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, nella persona del ……

e

Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto, con sede in Venezia, Campo S. Angelo – San Marco 3538, nella persona del ……..

Premesso che

- l'articolo 1, comma 5 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 prevede che il Rendiconto Generale della Regione sia parificato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e che alla decisione di parifica sia allegata una relazione con la quale la Corte dei Conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa;
- l'articolo 1, comma 8 del medesimo Decreto Legge prevede che le relazioni redatte dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo, tra le quali quella conseguente alla parifica del Rendiconto Generale della Regione, vengano trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le determinazioni di competenza.
- l'art. 39 del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 sopra richiamato, prevede che la Corte dei Conti verifichi il Rendiconto Generale dello Stato e ne confronti i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro con le leggi di bilancio, nonché i Rendiconti delle aziende, gestioni e amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro e che a tale effetto verifichi che le entrate riscosse e versate e i resti da riscuotere e da versare risultanti dal Rendiconto siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dei Conti, nonché che le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte medesima;
- nella deliberazione n. 7/SSRRCO/QMIG/13, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno, tra l'altro, previsto che "*Accanto alle attività istruttorie finalizzate al giudizio di parificazione, può essere esplorata la possibilità di procedere a stime dell'attendibilità e dell'affidabilità degli aggregati contabili mediante campionamento statistico, basato su modelli consolidati in ambito europeo*"**;**

- l'art. 3 comma 8 della legge 19 gennaio 1994, n. 20, prevede che nell'esercizio delle attribuzioni di controllo, la Corte dei Conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti;
- l'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, nel prevedere che le operazioni di indebitamento delle autonomie territoriali vadano effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (nei quali vengano evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti), impone che dette operazioni siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;

Considerato che

ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni, le parti regolano l'accesso informatico da parte dei magistrati istruttori e del personale dipendente individuato della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, al sistema di contabilità regionale ed ai sistemi informativi della Regione del Veneto, individuati dal Protocollo d'intesa stesso.

Ritenuto opportuno

predisporre e regolamentare a tali fini, in via principale, l'accesso da remoto a detti sistemi informativi regionali, garantendo nel contempo il rispetto della riservatezza dei dati e la sicurezza nel loro utilizzo.

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità

Il presente Protocollo d'intesa, stipulato tra i seguenti Enti:

- Regione del Veneto, in qualità di soggetto titolare dei dati informativi
- Corte dei conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, in qualità di fruitore dei dati informativi;

finalizzato ad ottemperare alle disposizioni contenute nel D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 12 dicembre 2012, n. 213, art.1 e seguenti, ha come oggetto l'individuazione dell'ambito e la definizione delle regole per l'accesso dei magistrati istruttori e del personale dipendente individuato, in servizio presso la predetta Sezione regionale, ai sistemi informativi esistenti e utilizzati dalla Regione del Veneto relativi: alla tenuta della contabilità e della redazione del Bilancio della Regione, all'acquisizione dei dati relativi alle società partecipate regionali, alla tenuta della contabilità del sistema sanitario regionale.
L'elenco degli applicativi informatici, nell'ambito di quanto sopra previsto, che saranno utilizzati dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, è riportato nell'allegato tecnico A), che fa parte integrante, a tutti gli effetti, del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2 – Oneri economici

Gli oneri economici derivanti annualmente dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa rimangono a carico della Regione del Veneto e trovano copertura nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

Articolo 3 – Durata

Il presente Protocollo d'intesa ha validità di anni uno dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato al permanere delle attuali disposizioni di legge in materia di giudizio di parificazione effettuato da parte delle Sezioni regionali di Controllo sui Rendiconti Generali delle Regioni a Statuto ordinario, salvo esplicita richiesta promossa da una delle parti.

Articolo 4 – Sistemi informativi disponibili

I sistemi informativi della Regione del Veneto messi a disposizione della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, per lo svolgimento delle funzioni previste per legge, saranno individuati nell'allegato tecnico A) al presente Protocollo d'Intesa, con la precisazione che le modifiche conseguenti ad eventuali sviluppi dei sistemi informativi individuati, non comportano revisione del presente Protocollo d'Intesa e saranno oggetto di approvazione di uno specifico atto integrativo dell'allegato tecnico A), mentre la successiva inclusione di ulteriori sistemi informativi che la Regione potrà in futuro sviluppare, in attuazione degli obblighi scaturenti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 243 citata in premessa, comporterà l'approvazione di un Protocollo integrativo.

Articolo 5 – Regole di accesso e modalità di fruizione e trattamento dei dati

L'accesso dalle postazioni di lavoro della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto ai sistemi informativi indicati al precedente articolo, avverrà con le modalità previste nell'allegato tecnico A).

Articolo 6 – Livelli di servizio e servizio di assistenza

L'accesso ai sistemi informativi utilizzati dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto per le finalità proprie del presente Protocollo d'intesa sarà disponibile, salvo malfunzionamenti di natura tecnica non preventivabili, nelle medesime modalità garantite al personale dipendente della Regione del Veneto, ovvero nei giorni feriali dal lunedì al giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 17,30 ed il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

La Regione del Veneto si impegna a comunicare tempestivamente, tramite casella di posta elettronica (ordinaria o certificata), eventuali necessità di fermi programmati dei sistemi informativi o della indisponibilità delle modalità d'accesso ai medesimi.

Articolo 7 – Assistenza tecnica

Per segnalazioni di problematiche di natura tecnica la Regione del Veneto predisporrà una casella di posta elettronica dedicata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto; i giorni, gli orari e la disponibilità del supporto tecnico per la risoluzione di eventuali problematiche, sono definiti nell'allegato tecnico A) al presente Protocollo d'intesa.

Articolo 8 – Sicurezza sul trattamento dei dati

Con la stipula del presente Protocollo d'intesa la Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto si impegna a:

a. utilizzare le informazioni acquisite dalla Regione del Veneto per le finalità individuate dal D.L. 10 ottobre 2012 n.174 e dalla normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i parametri di riservatezza previsti dal Codice in tema di Protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003);

b. accedere alle banche dati della Regione del Veneto previsti dal presente Protocollo d'intesa, secondo i principi di necessità, pertinenza, proporzionalità e non eccedenza, così come previsto dagli articoli 3 e 11 del Codice in materia di Protezione dei dati personali;

c. procedere al trattamento dei dati personali, osservando tutte le misure di sicurezza ed i parametri di riservatezza previsti dal Codice in tema di Protezione dei dati personali, secondo gli standard di sicurezza stabiliti dalla DGR n. 199 del 27 febbraio 2014;

d. individuare gli incaricati del trattamento durante la fase istruttoria, che saranno appositamente responsabilizzati e adeguatamente istruiti al trattamento dei dati e delle informazioni acquisite, nel rispetto di quanto previsto dalla citata DGR n. 199/2014;

e. comunicare alla Regione del Veneto i nominativi degli incaricati ed eventuali limitazioni di accesso, almeno 5 giorni prima;

f. gestire le banche dati in modo lecito e conforme alle finalità di legge per le quali l'accesso è stato autorizzato;

g. garantire che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente ai magistrati istruttori ed a personale dipendente individuato, incaricati dell'istruttoria per il giudizio di parificazione del Rendiconto Generale;

h. rispettare tutte le indicazioni e le regole di accesso e le abilitazioni dell'Amministratore di Sistema individuato presso la Regione del Veneto, che abiliterà gli accessi agli incaricati della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, secondo le regole, i principi e le misure di sicurezza declinate nell'allegato tecnico A);

i. formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo;

l. garantire l'utilizzo al proprio interno delle regole di sicurezza idonee a:

- adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
- adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio:
  - identificazione univoca di una persona fisica;
  - processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;

- utilizzo di dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato e provvisti di pin o una coppia username/password, o, infine, di credenziali che garantiscano analoghe condizioni di sicurezza;

m. prevedere, nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice in tema di Protezione dei Dati Personali;

n. comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto:

- incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la gestione dei sistemi informativi della Regione del Veneto individuati dal presente Protocollo d'intesa;
- ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line;
- ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.

La Regione del Veneto, al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, si riserva di prevedere ulteriori strumenti atti a gestire i profili di abilitazione, verificare accessi anomali, provvedere al tracciamento delle operazioni di accesso. In tali ultime ipotesi le eventuali modifiche che comporteranno regole differenziate di accesso ai sistemi informativi saranno tempestivamente comunicate, insieme alle nuove modalità di entrata, alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto.

REGIONE DEL VENETO
IL PRESIDENTE

CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE
DI CONTROLLO PER IL VENETO
IL PRESIDENTE

_____ _____

Venezia, li

ALLEGATOA alla Dgr n. 722 del 27 maggio 2014

Allegato tecnico

1. Sistemi informativi resi disponibili alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto

I sistemi informativi della Regione del Veneto a cui la Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto può accedere per ottemperare alle disposizioni contenute nel D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 12 dicembre 2012, n.213 sono:

a) "**Sistema di contabilità regionale**", di cui è responsabile l'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
   - Sistema sviluppato con tecnologia "client/server" accessibile attraverso il servizio applicativo 502-Finanziario 2000.
   - La componente "client" è sviluppata con ambiente RAD SAP-Sybase PowerBuilder 12.5, la componente "server" di persistenza del dato è erogata attraverso il RDBMS Oracle 11g.

I requisiti tecnici il funzionamento della componente "client" sulla postazione di lavoro dell'utente sono i seguenti:

1. sistema operativo Microsoft Windows XP o successivo (versione a 32 o 64 bit);
2. installazione del software client Oracle 9i o superiore;
3. mappatura nel file "tnsnames.ora" (da fornire a cura delle strutture tecniche della Regione) della corretta entry per il collegamento con il database;
4. registrazione di una "libreria" (.dll) di proprietà della Regione Veneto attraverso la sua copia nella directory:C:\Windows\System32 e successiva esecuzione del comando regsvr32;
5. installazione dell'applicazione "502-Finanziario 2000" mediante la copia dei file di installazione su apposita directory (Si consiglia, per omogeneità con l'Ente Regionale, la creazione della directory C:\SIRV\500).

   L'esecuzione dell'applicazione "502-Finanziario 2000" avviene mediante il file main.exe.

b) Sistema informativo delle società partecipate di cui è responsabile la Segreteria Generale della Programmazione.

c) Sistema informativo della sanità regionale di cui è responsabile l'Area Sanità e Sociale, con riferimento agli schemi contabili ministeriali di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Rendiconto Finanziario, Prospetti di Flussi di Cassa, Modelli CP e Modelli LA. Le dimensioni di analisi sono:
   1. ogni singola Azienda Sanitaria, la Gestione Sanitaria Accentrata, il consolidato sanità (quando disponibile);
   2. gli esercizi contabili presenti e disponibili nel sistema informativo, secondo i piani dei conti ed il livello di dettaglio storicamente esistenti (non è disponibile la riconciliazione col piano dei conti vigente);

3. lo stato "definitivo" della documentazione contabile (ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Regionale);

Le modifiche conseguenti all'eventuale sviluppo dei sistemi informativi di cui alle lettere a), b), e c) e di quelle delle relative specifiche tecniche, saranno oggetto di approvazione di uno specifico atto integrativo del presente allegato tecnico.

2. Modalità tecniche di accesso alle applicazioni

Il collegamento tra i client Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto e la rete della Regione Veneto, per l'accesso alle applicazioni di cui ai punti a), b) e c), avviene attraverso la realizzazione di un tunnel VPN IPSec in modalità "Client to Site" con preshared key su tecnologia Cisco. L'accesso alla VPN di cui sopra avverrà esclusivamente mediante l'uso di credenziali individuali (username e password) il cui ciclo di vita è definito nel seguito.
Le postazioni di lavoro di Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto, che saranno connesse alla VPN saranno indifferentemente fisiche o virtuali.
Sulle postazioni di lavoro di Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto verrà installato il client VPN Cisco nella versione fornita dai tecnici della Regione Veneto.
La Regione del Veneto si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) della Corte dei Conti eventuali variazioni nelle modalità di accesso e/o nelle versioni del client VPN da utilizzare.

3. Politiche di accesso

Le politiche di accesso adottate dalla Regione Veneto, che trovano applicazione anche per la Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto, prevedono che**:**

- ogni utente sia identificato attraverso un codice alfanumerico personale ed univoco;
- il codice identificativo (account) non possa essere assegnato ad altri utenti neppure in tempi diversi;
- le credenziali di accesso (account e password) abbiano carattere di temporaneità e siano comunicate all'utente in forma strettamente confidenziale attraverso canali distinti;
- le credenziali di accesso siano disabilitate per le utenze non utilizzate da almeno sei mesi;
- le password di accesso debbano rispettare i seguenti vincoli:
  - lunghezza minima di otto caratteri alfanumerici e caratteri speciali;
  - modifica obbligatoria al primo accesso;
  - modifica periodica obbligatoria almeno ogni tre mesi:
  - differire dalle tre ultime password utilizzate.

Gli account individuali assegnati alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto saranno abilitati alla sola consultazione dei dati presenti nei sistemi informativi a cui potranno accedere.

Il ciclo di vita (creazione, abilitazione e disattivazione) delle credenziali di accesso è gestito con il seguente processo:

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, avvalendosi della struttura di segreteria, inoltra tramite la casella di posta elettronica (ordinaria o certificata) alla Regione del Veneto, Sezione Sistemi Informativi, la richiesta di creazione, modifica, sospensione e cancellazione dell'account individuale assegnato all'utente (identificato dal nome, cognome e Codice Fiscale) per l'accesso ai sistemi informativi necessari per le finalità oggetto del Protocollo d'intesa.
- In risposta alla richiesta di creazione di un account, la Regione del Veneto, Sezione Sistemi Informativi, invia tramite la casella di posta elettronica (ordinaria≠ o certificata) alla struttura preposta della predetta Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, le credenziali temporanee assegnate all'utente, unitamente all'avviso di cambiare la password al primo accesso. Con analoga modalità la Regione del Veneto, Sezione Sistemi Informativi, darà comunicazione dell'avvenuta evasione della richiesta di modifica, sospensione e cancellazione di un account.

4. Supporto tecnico e assistenza

Per segnalazioni di problematiche di natura tecnica la Regione del Veneto predisporrà una casella di posta elettronica (ordinaria/certificata) dedicata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto.

Il supporto tecnico è fruibile nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 ed il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

Per tutte le questioni strettamente tecniche la Regione del Veneto, Sezione Sistemi Informativi, può contattare la DGSIA – Servizio per la gestione del Centro Unico Servizi ai seguenti riferimenti:

- telefono: 0638766500;
- email: lista.dgsia.centrounicoservizi@corteconti.it

REGIONE DEL VENETO
IL PRESIDENTE

CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE
DI CONTROLLO PER IL VENETO
IL PRESIDENTE

_____ _____

Venezia, li

(Codice interno: 275298)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 723 del 27 maggio 2014

"Società agricola Ca' del Fior di Bettanin Antonio e C. s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Eraclea (VE).

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola Ca' del Fior di Bettanin Antonio e C. s.s.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 904 del 23 marzo 2010. "Comune di Eraclea (VE) - Società agricola Ca' del Fior di Bettanin Antonio e c. S.S.. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 387/2003." Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rilascio variante n. 156269/2013 (protocollo regionale n. 156269 del 11/04/2013); Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 273257 del 26/06/2013); Parere favorevole rilasciato da AVEPA - SUA di Venezia (protocollo regionale n. 544460 del 11/12/2013); Parere favorevole rilasciato dal Comune di Eraclea (VE) in sede di conferenza di servizi del 27/08/2013; Parere favorevole rilasciato da Arpav - Dipartimento provinciale di Venezia in sede di conferenza di servizi del 27/08/2013; Parere favorevole rilasciato dal Consorzio Bonifica Veneto Orientale in sede di conferenza di servizi del 27/08/2013; Verbali della conferenza di servizi del 5 luglio e del 27 agosto 2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi

fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 904 del 23 marzo 2010, la "Società agricola Ca' del Fior di Bettanin Antonio e c. S.S." (CUAA 02080100262), con sede legale in via Masotto, n. 35 - Comune di Noventa Vicentina (VI) e operativa in via Pradivisi - Comune di Eraclea (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Eraclea (VE) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 11 aprile 2013 la medesima "Società agricola Ca' del Fior di Bettanin Antonio e c. S.S." ha presentato istanza di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 904/2010, riguardante principalmente una modifica al piano di alimentazione dell'impianto di produzione di biogas nonchè una modifica strutturale della trincea adibita allo stoccaggio della pollina e contestuale nuovo accesso all'impianto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 11 aprile 2013 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Nel corso del procedimento amministrativo, la "Società agricola Ca' del Fior di Bettanin Antonio e c. S.S." ha chiesto e ottenuto una proroga dei termini di conclusione del procedimento previsti dalle disposizioni normative vigenti. I lavori della Conferenza di servizi si sono conclusi solamente in data 27 agosto 2013.

Durante quest'ultimo incontro della Conferenza di servizi, le Amministrazioni e Enti pubblici interessati hanno approvato, all'unanimità, il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico e avicolo - pollina) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali inerenti l'adeguamento della strada di accesso interna;
- concessione consortile relativamente all'accesso all'impianto;
- delibera comunale di approvazione della "Convenzione per la compensazione ambientale-territoriale" con la società agricola;
- accordo fornitura sottoprodotto registrato;
- approvazione del Piano aziendale, redatto ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004, da parte di AVEPA - SUA di Venezia.

Successivamente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008, per riconoscere alla "Società agricola Ca' del Fior di Bettanin Antonio e c. S.S." una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocolli n. 77165, n. 106948 e n. 106961, rispettivamente del 20/02/2014 e del 11/03/2014);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 544460 del 11/12/2013 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino *ex ante* delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 904/2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

PRESO ATTO dei verbali delle Conferenze di servizi del 5 luglio e 27 agosto 2013;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. 77165, n. 106948 e n. 106961, rispettivamente del 20/02/2014 e del 11/03/2014, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

CONFERMATO che:

- con atto pubblico dell'8 maggio 2009 (nota presentata con Modello Unico n. 10672.1/2009 in atti dal 22 maggio 2009) a firma del dott. Enrico Bellezza, notaio in Milano (Rep. 75674/Racc. 14658), la "Società agricola Ca' del Fior di Bettanin Antonio e c. S.S." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di

produzione di energia e delle opere al medesimo connesse (Comune di Eraclea - VE, catasto terreni, sezione unica, foglio 20, mappali nn. 107, 117, 119, 46, e foglio 19 mappale n. 164);

- con tipo mappale del 21/10/2011 n. 238213.2/2011 (protocollo n. VE0238213) e frazionamento del 11/08/2004 n. 145947.1/2004 (protocollo n. VE0145947), i mappali 107, 117 e 119 hanno dato origine al mappale 156;
- con il nuovo accordo di conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente avicolo-pollina), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Este, il 27 agosto 2013, al registro n. 2796 - serie 3, la "Società agricola Ca' del Fior di Bettanin Antonio e c. S.S." ha la disponibilità delle materie fecali di origine avicola, ai sensi e per gli effetti della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 544460 del 11/12/2013 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;

CONFERMATI, altresì, gli importi complessivi di stima dei costi inerenti la demolizione delle opere e infrastrutture e rispristino ex-ante delle superfici interessate dall'impianto di produzione di energia in Euro 132.000,00 di cui alla polizza cauzionale n. 6058500062259 del 09/11/2010, sottoscritta dalla "Società agricola Ca' del Fior di Bettanin Antonio e c. S.S." con Milano Assicurazioni S.p.A. per un importo garantito pari a Euro 132.000,00 (euro centotrentaduemila/00);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare in sostituzione del punto 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 904 del 23 marzo 2010, la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate 56% in peso, pari a 16.279 t/a), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistata sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino) di origine aziendale (34% in peso, pari a 9.892 t/a);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo-pollina) di origine extraziendale (10% in peso, pari a 2.920 t/a);

3. di autorizzare la "Società agricola Ca' del Fior di Bettanin Antonio e c. S.S." (CUAA 02080100262), con sede legale in via Masotto, n. 35 - Comune di Noventa Vicentina (VI) e operativa in via Pradivisi - Comune di Eraclea (VE), al completamento della costruzione e dell'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencate al precedente punto 2., nel Comune di Eraclea (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 20, mappale n. 156, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 444616/48.24 del 08/12/2009, n. 69933/48.24 del 08/02/2010, n. 156269 del 11/04/2013, n. 340636 del 9/08/2013, n. 106961 e n. 106948 del 11/03/2014, n. 77165 del 20/02/2014;

4. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato il dispositivo n. 8. della deliberazione della Giunta Regionale n. 904 del 23 marzo 2010 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2. nonché dei dispositivi 3., 5., 6. e 7.della citata D.G.R. n. 904/2010;

5. di comunicare, alla società agricola "Società agricola Ca' del Fior di Bettanin Antonio e c. S.S." e alle Amministrazioni e Enti pubblici, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

6. di confermare l'importo di Euro 132.000,000 (centotrentaduemila/00) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché dei dispositivi 3., 5. e 6. della citata D.G.R. n. 904/2010, e per il ripristino ex-antedelle aree catastali interessate;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 723 del 27 maggio 2014

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA AZIENDALE, DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE AVICOLO-POLLINA) DI PROVENIENZA EXTRAZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI DEDICATE), PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA CA' DEL FIOR DI BETTANIN ANTONIO E C. S.S." REALIZZATO NEL COMUNE DI ERACLEA (VE):

1. Rispettare le indicazioni contenute nella "Convenzione per la compensazione ambientale-territoriale" approvato con verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Eraclea n. 121 del 17 ottobre 2013, pervenuta con nota protocollo n. 106961 dell'11 marzo 2014 e sottoscritta fra le parti.
2. Rispettare le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Veneto orientale contenute nella "Concessione a titolo precario e provvisorio", trasmessa alla Regione del Veneto con nota dell'11 marzo 2014 (protocollo n. 106948).
3. Rispettare le prescrizioni del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale trasmesse alla Regione del Veneto con nota del 19 agosto 2013 (protocollo n. 349086), ai fini del rilascio della concessione consortile per l'accesso attraverso lo stradone laterale alla canaletta consorziale Vianello e accesso su S.P. 53 attraverso ponte consorziale sul canale Mutera:
   a. il transito attraverso il ponte sul canale Mutera potrà essere consentito a condizione che il tombinamento sia adeguato ai carichi stradali di 1ª categoria (eventualmente anche prolungando il tombinamento eseguito dal Comune di Eraclea e previo assenso del medesimo Comune), mantenendo la funzione di sostegno irriguo come l'esistente;
   b. per consentire il transito di mezzi a lato della canaletta consorziale Vianello, realizzare una massicciata stradale di larghezza 3 m. mantenendo una banchina libera e inerbita di almeno 1 m. dal ciglio della canaletta;
   c. dovrà essere previsto lo spostamento della zona di rispetto di 2,00 m.oltre la fascia occupata dal nuovo stradone senza interdizione all'uso da parte del Consorzio medesimo;
   d. rimangono a cura del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione delle opere consorziali nella tratta che sarà oggetto di concessione, comprese le riprese di frane o i cedimenti di sponda anche con presidi.
4. Rispettare le prescrizioni, contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, trasmessa con protocollo n. 144942/48.24 del 16/03/2010 ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
   g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un

anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;

h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.

5. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0035742), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla (protocollo Enel-Dis-09/12/2009-0904453).
6. Gestire l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Gestire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Gestire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. termostatazione fermentatori anaerobici (955 MWh/anno);
   b. riscaldamento edifici aziendali (4.409 MWh/anno).

   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
11. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17/07/2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
12. Rispettare il punto "4. Gestione della pollina" della nota del Ministero della Salute – DGSAF del 22 agosto 2013, protocollo 16230.
13. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
14. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento annuo e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
   a. materiale fecale palabile di origine avicolo pollina di ovaiole (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Este - al n. 2796 serie 3;
15. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui: effluente avicolo palabile – pollina di ovaiole: 2.920 t all'anno.

16. In riferimento ai due punti precedenti il traffico della pollina dovrà interessare solo l'accesso attraverso lo stradone laterale alla canaletta consorziale Vianello e accesso su S.P. 53 attraverso ponte consorziale sul canale Mutera, senza interessare strade comunali.
17. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Eraclea, ad ARPAV (Dipartimento di Venezia) e all'Azienda ULSS n. 10 – Veneto Orientale (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
18. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
19. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
20. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune Eraclea (VE).
21. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
22. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
23. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Eraclea (VE) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
24. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 6,65 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
25. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
26. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
27. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
28. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
29. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – *Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.*
30. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..

31. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia).
32. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
33. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
34. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
35. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
36. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
37. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
38. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
39. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
40. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Eraclea (VE) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
41. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
42. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
43. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia), la visura camerale aggiornata.
44. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
45. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e al Comune di Eraclea (VE) la data di dismissione dell'impianto.
46. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale

dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

47. In relazione al precedente punto, rispettare la polizza cauzionale n. 6058500062259 del 09/11/2011 e relativo Allegato AG e 1 garantita dalla società "Milano Assicurazioni SpA", ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dall'eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Viene prescritto, altresì, di rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole alla realizzazione dell'impianto rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (prot. n. 3174 del 05/02/2010), come trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 939/48.24 del 18/02/2010.

(Codice interno: 275297)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 724 del 27 maggio 2014

Azienda agricola "Guzzo Stefano". Modifica all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Cona (VE).

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) all'azienda agricola "Guzzo Stefano", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 210 del 1° marzo 2011 "Azienda agricola Guzzo Stefano. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Cona (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza riapertura del procedimento amministrativo da parte del Comune di Cona (VE) n. 112737/2013 (protocollo regionale n. 112737 del 14/03/2013); Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 150999 del 09/04/2013); Parere favorevole rilasciato da Comune di Cona (protocollo regionale n. 505518 del 20/11/2013); Deliberazione della Giunta Comunale di Cona n. 65 del 17/10/2013; Verbale della conferenza di servizi del 16 maggio e 21 giugno 2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 1° marzo 2011, l'azienda agricola "Guzzo Stefano" (CUAA GZZSFN76S29G693U), con sede legale in via Cordenazzetti,n. 48 - Comune di Cona (VE) e sede operativa in località Cordenazzo - Comune di Cona (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Cona (VE) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 14 marzo 2013 il Comune di Cona (VE) ha chiesto di indire la Conferenza di servizi al fine di apportare una modifica al progetto approvato all'azienda agricola "Guzzo Stefano" e autorizzato con la citata D.G.R. n. 210 del 1° marzo 2011.

In particolare l'Amministrazione comunale di Cona ha ritenuto necessario apportare una modifica al "Piano del traffico e dei flussi veicolari" (di seguito Piano), connesso con l'esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia autorizzato all'azienda agricola "Guzzo Stefano" con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 210/2011, aggiornando la viabilità comunale e sovra comunale utilizzata nonché il carico dei mezzi necessari durante l'esercizio dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata alla modifica dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

In data 21 giugno 2013 la Conferenza di servizi ha approvato, all'unanimità, la modifica al progetto dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

- "Relazione sugli impatti sulla viabilità locale";
- atto unilaterale ovvero Convenzione con il Comune di Cona inerente le compensazioni di natura territoriale prevista dal Decreto MiSE 10/09/2010;
- atto deliberativo del Comune di Cona di approvazione dell'atto unilaterale ovvero Convenzione di cui al precedente punto.

Successivamente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi alla variante del progetto autorizzato con D.G.R. n. 210 del 1° marzo 2011, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione l'iter amministrativo, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere all'azienda agricola "Guzzo Stefano" una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 261894 del 19 giugno 2013 e n. 50532 del 4 febbraio 2014);
- il Comune di Cona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 17 ottobre 2013, ha comunicato il proprio nulla osta all'atto unilaterale d'obbligo presentato dall'azienda agricola "Guzzo Stefano"

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino *ex ante* delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 1° marzo 2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

PRESO ATTO della richiesta di indire e convocare la conferenza di servizi da parte del Comune di Cona (VE) in data 14 marzo 2013;

PRESO ATTO, altresì, dei verbali della Conferenza di servizi del 16 maggio e 21 giugno 2013;

DATO ATTO che con note protocollo n. n. 261894 del 19 giugno 2013 e n. 50532 del 4 febbraio 2014, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

PRESO ATTO, altresì, che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 17 ottobre 2013 ha approvato i contenuti dell'atto unilaterale presentato dall'azienda agricola "Guzzo Stefano";

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare l'azienda agricola "Guzzo Stefano" (CUAA GZZSFN76S29G693U), con sede legale in via Cordenazzetti,n. 48 - Comune di Cona (VE) e sede operativa in località Cordenazzo - Comune di Cona (VE), all'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati al dispositivo 2. della D.G.R. n. 210 del 1° marzo 2011, e ubicati nel Comune di Cona (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 44, mappale n. 5, 30, 55, 65, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. n. 131753/48.24 del 09/03/2010, n. 366787/48.24 del 05/07/2010, n. 545435/48.24 del 18/10/2010, n. 563980/48.24 del 27/10/2010, n. 596930/48.24 del 15/11/2010, n. 626610/48.24 del 30/11/2010, n. 63683/60.02 del 09/02/2011, n. 261894 del 19/06/2013;

3. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato con il dispositivo n. 9. della deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 1° marzo 2011 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli

impianti e delle opere assentiti con i dispositivi nn. 2., 3., 5., 6., 7. e 8. della citata D.G.R. n. 210/2011;

4. di comunicare all'azienda agricola "Guzzo Stefano" nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato alla modifica e integrazione dell'autorizzazione unica - D.G.R. n. 210 del 1° marzo 2011;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 724 del 27 maggio 2014

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA AZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), PRESENTATO DALL'AZIENDA AGRICOLA "GUZZO STEFANO" E REALIZZATO NEL COMUNE DI CONA (VE):

1. Rispettare i termini previsti dalla nuova "Analisi dei flussi veicolari ante e post intervento – rev.2013" acquisita al protocollo regionale in data 19 giugno 2013 e approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 17 ottobre 2013.
2. Rispettare, altresì, le prescrizioni contenute nel parere del Comune di Cona, trasmesso con nota protocollo n. 564424/48.24 del 27/10/2010, ossia:
   a. qualsiasi costruzione o impianto deve rispettare la fascia di rispetto di 20 mt dalla strada comunale "via Cordenazzo", come previsto dal Nuovo Codice della Strada e suo regolamento di Attuazione; a tal fine sugli elaborati sia individuato planimetricamente e in sezione il confine stradale come definito dall'art. 3 del D. gs. 285/1992, e la relativa fascia di rispetto;
   b. la quinta vegetativa di mitigazione sia composta da un filare principale, costituito da essenze di prima grandezza (coprenti la parte più alta), e da inserimenti sparsi di nuclei composti da 1-3 piante di essenze minori; il tutto volto ad un giusto e piacevole effetto paesaggistico e cromatico;
   c. sia stipulata a favore del Comune idonea polizza fideiussoria a garanzia del ripristino del manto stradale interessato dai lavori di cui al precedente punto;
   d. qualora si debba procedere mediante scavo a cielo aperto interessando la sede stradale, si dovrà preventivamente tagliare la pavimentazione con mezzi idonei e soltanto dopo eseguire lo scavo della trincea stessa;
   e. i materiali di risulta degli eventuali scavi verranno immediatamente allontanati dal luogo di lavoro e trasportati a discariche autorizzate;
   f. il reinterro dovrà prevedere l'utilizzo di materiale arido ed in particolare sabbia fino a 10 cm. oltre l'estradosso del cavo/tubo, e il rimanente in *tout venant* se in fascia di ciglio, mentre stabilizzato misto calce in ragione di Kg 70÷80 mc fortemente compresso a strati di 30 cm, nella sede stradale;
   g. lo scavo, quando la profondità o la natura del terreno lo richiedano, verrà opportunamente sostenuto da idonei casseri e sbadacchiature;
   h. in ogni caso la profondità di posa non dovrà essere inferiore a m 1;
   i. dopo la ricomposizione dello scavo, come sopra descritto, si procederà al ripristino della pavimentazione mediante:
   j. stesa di binder nello scavo per uno spessore di cm. 10;
   k. successiva stesa di tappeto d'usura di spessore 3 cm estesa alla semisede stradale nei parallelismi e a m 3 negli attraversamenti (in questo caso previa fresatura di uguale spessore), senza che vi siano punti di discontinuità con l'esistente;
   l. in presenza di cedimenti, prima della stesura definitiva di tappeto d'usura, dovrà essere effettuata perfetta rimessa in quota, con ricariche di materiale e/o bitumature, sia della sede stradale che dei pozzetti installati o esistenti ed interessati dal sopralzo della sede stradale;
   m. dovrà essere previsto il ripristino della segnaletica stradale orizzontale deteriorata o cancellata in conseguenza dei lavori;
   n. per interventi interessanti marciapiedi o strade con diversa finitura dalla bitumatura, si procederà alla messa in pristino con analoghe soluzioni tecniche dell'esistente, ripristinando cordonate e/o arredi eventualmente rimossi.
   o. i sigilli dei pozzetti degli impianti e reti tecnologiche comunali, presenti in sede stradale ed interessati dai lavori, dovranno essere rialzati e posti in quota del piano ultimo di ripristino;

p. durante l'esecuzione dei lavori verrà assicurata, per quanto possibile, la continuità del traffico, tenute presenti le disposizioni contenute nel regolamento della circolazione stradale in vigore, in particolare verranno poste in opera le prescritte segnalazioni diurne e notturne;
q. prima dell'inizio dei lavori, la Ditta Concessionaria dovrà chiedere l'intervento del Comando della Polizia Municipale per quanto riguarda l'eventuale emissione di ordinanze per una diversa disciplina della circolazione nei tratti interessati all'intervento, comunicando nel contempo il nominativo della Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori;
r. prima dell'inizio dei lavori, adeguare il diametro dei tombini del passo carraio ad almeno 800 mm;
s. i lavori di posa delle reti dovranno essere preceduti dal picchettamento dei sottoservizi esistenti, sarà cura della Ditta intestataria della presente autorizzazione, o eventualmente della Ditta esecutrice dei lavori, contattare gli Enti proprietari/gestori dei sottoservizi da individuare, i quali nell'occasione potranno formulare e precisare eventuali modalità esecutive e/o prescrizioni;
t. per un periodo successivo pari a un anno dalla data di fine lavori, si dovrà provvedere su semplice richiesta dell'Amministrazione, a cura e spese dell'Azienda agricola, alla manutenzione e perfetta rimessa in quota, con ricariche di materiale e/o bitumature, sia della sede stradale che dei pozzetti installati o esistenti ed interessati dal sopralzo della sede stradale.
u. il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, in merito ad eventuali danni arrecati a persone e cose durante e dopo l'esecuzione dei lavori e fino ad 18 MESI dalla completa e regolare esecuzione degli stessi;
v. l'accertamento della trasgressione o la violazione, in tutto o in parte di quanto sopra, consentirà al Comune il diritto di sospendere i lavori.

3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere dell'Azienda ULSS n. 14 (prot. n. 19048 del 14/11/2010), ossia prima dell'inizio dei lavori trasmettere il progetto relativo alle misure preventive e protettive per l'esecuzione dei lavori in quota con tavola grafica in scala 1.100, indicante percorsi e sistemi d'accesso alle coperture.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 613774/48.24 del 23/11/2010, ossia:
   a. comunicare preventivamente alla Soprintendenza tempi e modalità delle opere di scavo previste;
   b. garantire l'assistenza archeologica continua, a spese a carico della committenza e ad opera di operatori archeologi con adeguata professionalità, con la previsione di indagini archeologiche in estensione delle strutture antiche eventualmente emerse.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 633390/48.24 del 02/12/2010, ossia:
   a. la condotta di scarico DN 300 posta a valle del manufatto di laminazione sia prevista di diametro non inferiore a mm 400/500;
   b. mantenere il fondo del manufatto di laminazione a quota inferiore di almeno 30 cm rispetto alla quota di scorrimento del manufatto medesimo;
   c. dotare la parte superiore del manufatto di laminazione di grata metallica calpestabile e di facile rimozione per l'attività di ispezione e manutenzione.
6. Rispettare le prescrizioni contenute nella proposta assentibile della Provincia di Venezia, trasmessa ala Regione del Veneto con nota protocollo n. 648658/48.24 del 13/12/2010, ossia:
   a. non siano previsti interventi tesi all'abbassamento, alla rimozione o all'interruzione dei residui dunali esistenti, ancorché già totalmente o parzialmente spianati ai sensi e per gli effetti del punto 5 dell'art. 16 – Prescrizioni delle NTA allegate al PTCP;
   b. non siano previsti abbassamenti permanenti del piano di campagna mediante asporto a fini commerciali dei terreni (sabbie, argille e torbe) nelle porzioni di territorio poste a quota inferiore a + 200 m s.l.m., ad eccezione degli interventi contestuali a quelli del riallagamento o per gli interventi con funzionalità idraulica e/o naturalistica riconosciuta dalle Autorità competenti, ai sensi e per gli effetti del punto 14 dell'articolo 16 – Prescrizioni delle NTA allegate al PTPC.
7. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. n. ITV/III/8254/13951/RA), trasmesso alla regione del Veneto con nota protocollo n. 646490/48.24 del 13/12/2010, ossia:

a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kW dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.

8. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. Con riferimento all'impianto di rete per la connessione vi è, altresì, l'obbligo al rispetto del TICA, identificata con il codice di rintracciabilità n. T0069832. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
    a. termostatazione fermentatori anaerobici;
    b. strutture agricolo-produttive.

    In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17/07/2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.

13. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
14. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
15. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
16. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune di Cona (VE).
17. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
18. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
19. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Cona e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
20. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (potenza termica disponibile 8.345 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'ulteriore ed eventuale altro autoconsumo aziendale.
21. Effettuare, in fase di avvio in esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
22. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
23. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
24. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
25. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
26. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
27. Garantire l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i conformemente alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).

28. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
29. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
30. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.
31. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
32. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
33. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
34. Trasmettere, prima dell'avvio in esercizio dell'impianto, gli atti di costituzione di servitù di elettrodotto e di passaggio alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), debitamente registrati e trascritti.
35. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
36. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Cona (VE) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di messa in esercizio dell'impianto.
37. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
38. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia), la visura camerale aggiornata.
39. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
40. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e al Comune di Cona la data di dismissione dell'impianto.
41. Mettere in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
42. In relazione al precedente punto, rispettare i termini della garanzia bancaria prestata a favore della Regione del Veneto da "UniCredit S.p.A." (n. 460011413775 del 30/03/2011 e relativa estensione del 6 luglio 2011 e del 30 gennaio 2014), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia (pratica VV.F. n. P/56940, protocollo n. 19632 del 13/07/2010).

(Codice interno: 275511)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 727 del 27 maggio 2014

Affidamento all'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv) della gestione e manutenzione, per l'anno 2014, della Villa Veneta di proprietà regionale denominata Villa Loredan, sita in Comune di Sant'Urbano (PD). L. R. 24/08/1979 n. 63.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito delle attività di valorizzazione di Villa Loredan si intende incaricare, per l'anno 2014, l'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv) delle attività di gestione e di manutenzione della Villa, avvalendosi della collaborazione del Comune di Sant'Urbano (PD) e dell'Associazione Pro Loco di Sant'Urbano (PD). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota del 08/02/2014 della Pro Loco di Sant'Urbano di proposta di gestione della Villa per l'anno 2014; - nota prot. n. 860 dell'11/02/2014 di richiesta incontro per la gestione della Villa; - nota prot. 112266 del 14/03/2014 della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova di verifica sullo stato di conservazione dell'immobile.

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto è proprietaria della Villa Veneta denominata Villa Loredan, sita in Comune di Sant'Urbano (PD), Via Priula n. 1; trattasi di una Villa risalente al secolo XVI° passata in proprietà alla Regione del Veneto a partire dall'anno 1980.

Questa Amministrazione regionale, da anni, nell'ambito degli Accordi di Programma a suo tempo deliberati dalla Giunta regionale per ottimizzare la gestione e la valorizzare delle Ville Venete di proprietà regionale, ha promosso con gli Enti e le Associazioni interessate iniziative a favore della valorizzazione delle Ville; in particolare, per quanto riguarda la Villa in argomento, il Comune di Sant'Urbano (PD) e la Pro Loco del Comune di Sant'Urbano (PD) da tempo collaborano per lo svolgimento di iniziative, realizzate all'interno della Villa, in ambito locale, provvedendo altresì alla realizzazione degli interventi di natura ordinaria e di piccola manutenzione sul bene, senza alcun onere da parte di questa Amministrazione regionale; quanto sopra fermo restando l'impegno e la competenza dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv) in ordine all'adempimento di ogni attività procedurale in materia di lavori pubblici e di tutela dei beni storico artistici connessa agli interventi di manutenzione straordinaria della Villa.

Attualmente il complesso monumentale in argomento risulta parzialmente utilizzabile, fattispecie che ha indotto questa Amministrazione regionale ad inserirlo nell'elenco dei beni oggetto di valorizzazione/alienazione di cui all'art. 16, della Legge regionale 18/03/2011 n. 7.

Per quanto sopra, nelle more di tale procedura si propone di affidare all'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv), istituzionalmente deputato a tale funzione, la gestione e la manutenzione della Villa; ciò in quanto tale complesso immobiliare, già appartenente al cessato Ente Ville Venete e devoluto alla Regione del Veneto (in conformità all'art. 1 del D. L. 30/03/1978, n. 79, convertito con modificazioni nella Legge 26/05/1978, n. 222), viene affidato in gestione all'Irvv in virtù di quanto previsto dall'art. 26, della Legge regionale n. 63 del 24/08/1979.

Di conseguenza l'Irvv sarà tenuta ad assicurare, direttamente o indirettamente, con la collaborazione del Comune di Sant'Urbano (PD) e della Pro Loco Comunale, ogni attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria della Villa affidandone la verifica della programmazione degli interventi manutentivi di natura straordinaria alla Sezione regionale Demanio Patrimonio e Sedi, competente in materia; quanto sopra senza alcun onere a carico di questa Amministrazione regionale.

A tal fine, analogamente all'esperienza positiva ottenuta in occasione della programmazione delle attività di gestione e di valorizzazione di Villa Pojana, sita in Comune di Pojana Maggiore (VI), si propone di istituire un Comitato di Indirizzo, composto dal Presidente dell'Istituto Regionale Ville Venete (Irvv), con la funzione di Presidente, dal Direttore del Dipartimento regionale Cultura, dal Direttore della Sezione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, da un rappresentante del Comune di Sant'Urbano (PD) e da un rappresentante della Pro Loco dello stesso Comune; compito di tale Comitato sarà quello di redigere ed approvare il programma annuale di attività da esercitare nella Villa, di manutenzioni da effettuare per la sua, anche se parziale, fruibilità, nonchè di redigere il rendiconto annuale di gestione della stessa; il Comitato svolgerà la sua funzione senza corresponsione di alcun onere a favore dei componenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Vista la L.R. n. 63/1979;

Vista la L.R. n. 6/1980;

Vista la L.R. n. 1/1997;

Vista la L.R. n. 39/2001;

Vista la Dgr. n. 2593 del 26/08/2004;

Vista la Dgr. n. 1210 del 16/07/2013

Visto l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31/12/2012.

delibera

1. di incaricare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa, l'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv) delle attività di gestione e di manutenzione della Villa Veneta di proprietà regionale, denominata Villa Loredan, sita in Comune di Sant'Urbano (PD), avvalendosi della collaborazione del Comune di Sant'Urbano (PD) e della Pro Loco del Comune di Sant'Urbano;

2. di istituire un Comitato di Indirizzo composto dal Presidente dell'Istituto Regionale Ville Venete (Irvv), con la funzione di Presidente, dal Direttore del Dipartimento regionale Cultura, dal Direttore della Sezione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, da un rappresentante del Comune di Sant'Urbano (PD) e da un rappresentante della Pro Loco del Comune di Sant'Urbano (PD), con il compito di redigere e di approvare il programma annuale di attività da esercitare nella Villa, di manutenzioni da realizzare per la sua fruibilità, nonchè di redigere il rendiconto annuale di gestione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275512)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 728 del 27 maggio 2014

Affidamento all'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv) della gestione e manutenzione, per l'anno 2014, della Villa Veneta di proprietà regionale denominata Villa Pojana, sita in Comune di Pojana Maggiore (VI). L. R. 24/08/1979 n. 63.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito delle attività di valorizzazione della Villa palladiana in argomento, si intende confermare il ruolo strategico assunto oramai da questa Villa nello scenario delle opere palladiane, incaricando, per l'anno 2014, l'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv) delle attività di gestione e di manutenzione della stessa, nelle more di un programma di riqualificazione e valorizzazione complessiva del bene. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - verbale del Comitato di Indirizzo del 31/07/2013; - Dgr. n. 1210 del 16/07/2013 di modifica della composizione del Comitato di Indirizzo.

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto è proprietaria della Villa Veneta Palladiana denominata "Villa Pojana", sita in Comune di Pojana Maggiore (VI), Via Castello n. 21.

Negli anni precedenti la Giunta regionale, al fine di promuovere iniziative a favore della valorizzazione della Villa, ha affidato con successivi provvedimenti (Dgr. n. 1588 del 29/05/2007, n. 487 del 04/03/2008, n.1194 del 23/03/2010 e n. 2137 del 13/12/2011):

- al Comune di Pojana Maggiore (VI) la gestione, la manutenzione e la vigilanza diurna del bene, con erogazione a favore del Comune di un contributo forfettario pari ad Euro 30.000,00;
- al Centro Internazionale di Studi di Architettura "A. Palladio" (Cisa) la gestione di coordinamento culturale e scientifico del sito, con erogazione a favore del Centro Studi di un contributo forfettario pari ad Euro 8.000,00;
- alla Società Civita Tre Venezie Srl di Venezia il servizio di accoglienza dei visitatori, la gestione prenotazioni delle visite, la biglietteria ed il bookshop della Villa, con erogazione a favore della Società di un contributo forfettario pari ad Euro 18.000,00, in aggiunta agli incassi, relativi alle attività sopra citate, che la stessa Società si trattiene;
- all'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv) gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria;

quanto sopra con una spesa annuale complessiva, da parte di questa Amministrazione regionale, pari ad Euro 56.000,00.

Nel corso dell'anno 2013, in occasione della riunione del Comitato di Indirizzo avvenuta in data 31/07/2013, è stata valutata la possibilità di incrementare gli spazi da destinare ad area espositiva e di fruizione, nel campo dell'offerta di soggiorno culturale, rendendo accessibili porzioni del bene a tutt'oggi non utilizzate, in modo da prevedere un maggior coinvolgimento del pubblico con conseguente incremento delle entrate.

A tal fine l'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv) ha avviato la predisposizione di un progetto per il recupero funzionale e la messa in sicurezza delle aree interessate; tale progetto propone di valutare possibili scenari di valorizzazione, a partire da una analisi della propensione alla trasformazione del bene, necessari per una produttiva scelta gestionale dell'intero complesso immobiliare storico artistico, eventualmente articolata per fasi.

In attesa di poter esaminare e valutare gli esiti dello studio già avviato che, allo stato attuale, sta definendo il quadro delle attività di riqualificazione strutturale del bene che dovranno, a breve, essere realizzate, appare comunque indispensabile garantire fin d'ora la continuità della ordinaria attività di gestione del bene, stante l'approssimarsi del periodo di apertura della Villa.

In tale contesto, nelle more della realizzazione di quanto sopra, in un'ottica di risparmio di spesa da parte di questa Amministrazione regionale, di possibili scenari di valorizzazione del bene e delle conseguenti strategie di soluzione, anche in ragione della individuazione delle presunte maggiori risorse finanziare che dovrebbero essere introitate, appare opportuno, per l'anno in corso, affidare direttamente all'Istituto Regionale per le Ville Venete la gestione e la manutenzione di Villa Pojana; quanto sopra tenuto conto che tale immobile, già appartenente al cessato Ente Ville Venete e devoluto alla Regione del Veneto

(in conformità all'art. 1 del D. L. 30/03/1978, n. 79, convertito con modificazioni nella Legge 26/05/1978, n. 222), in virtù di quanto previsto dall'art. 26 della Legge regionale n. 63 del 24 agosto 1979, è stato affidato in gestione da quest'ultima all'IRVV.

L'Istituto Regionale per le Ville Venete potrà pertanto assumere, direttamente o indirettamente, ogni attività di gestione e di manutenzione ordinaria della Villa, in attesa delle determinazioni finali in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria sopra indicati, che saranno assunti da questa Amministrazione regionale, in funzione delle disponibilità finanziarie.

Per le attività gestionali e manutentive ordinarie si propone di riconoscere all'IRVV un contributo/rimborso forfettario pari ad Euro 30.000,00, che verrà finanziato con apposito Decreto di impegno di spesa del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, contributo che incrementerà le entrate derivanti dall'incasso conseguente alle visite in Villa e che rimarranno a carico dell'Istituto Ville Venete; nel caso di gestione in passivo della Villa farà fronte l'IRVV con propri fondi di bilancio.

Per l'anno in corso, in ragione di quanto sopra precisato, in considerazione anche del risparmio economico da parte di questa Amministrazione regionale, si propone di incaricare l'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv) anche della esecuzione dei lavori di restauro e di manutenzione straordinaria necessari per la messa in sicurezza dei locali attualmente inagibili, fermo restando che il progetto di riqualificazione strutturale del bene dovrà essere preventivamente sottoposto alla approvazione da parte dell'Amministrazione regionale ed i relativi interventi dovranno essere finanziati dall'IRVV o dalla Regione del Veneto secondo le reciproche disponibilità finanziarie; l'approvazione del citato progetto di riqualificazione ed il relativo finanziamento di spesa saranno oggetto di adozione di apposito provvedimento di Giunta regionale.

Al fine di programmare le attività di valorizzazione della villa si propone inoltre di confermare il Comitato di Indirizzo, istituito con la citata DGR n. 487/2008 e parzialmente modificato con la DGR. n. 1210/2013, che continuerà a svolgere il compito di esaminare e approvare il programma di attività e di esprimere un parere in merito al rendiconto annuale; il Comitato svolgerà la sua funzione senza corresponsione di alcun onere a favore dei componenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Vista la L.R. n. 63/1979;

Vista la L.R. n. 6/1980;

Vista la L.R. n. 1/1997;

Vista la L.R. n. 39/2001;

Vista la Dgr. n. 2593 del 26/08/2004;

Vista la Dgr. n. 1588 del 29/05/2007;

Vista la Dgr. n. 487 del 04/03/2008;

Vista la Dgr. n. 3836 del 09/12/2009;

Vista la Dgr. n. 1194 del 23/03/2010;

Vista la Dgr. n. 2137 del 13/12/2011;

Vista la Dgr. n. 1210 del 16/07/2013;

Visto l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31/12/2012.

delibera

1. di incaricare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa, l'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv) delle attività di gestione, di manutenzione ordinaria, di custodia e di vigilanza della Villa Veneta di proprietà regionale, denominata

Villa Pojana, sita in Comune di Pojana Maggiore (VI), autorizzando il Dirigente della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi ad adottare apposito Decreto dirigenziale di impegno di spesa, a favore dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv), della somma di Euro 30.000,00, da imputare sul capitolo n. 102061, ad oggetto " Trasferimenti correnti per il funzionamento di beni immobili di proprietà regionale", del corrente bilancio di previsione che presenta sufficiente disponibilità;

2. di incaricare, altresì, l'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv) della redazione del progetto di riqualificazione strutturale del bene, in particolare dei locali attualmente inagibili, nonché della messa a punto dell'analisi e dello sviluppo di possibili scenari di valorizzazione dello stesso e della sua propensione ad una trasformazione che comporti un incremento degli spazi da destinare ad area espositiva, un offerta di soggiorno culturale, in modo da prevedere un maggior coinvolgimento del pubblico con conseguente incremento delle entrate;

3. di autorizzare l'Istituto Regionale per le Ville Venete (Irvv) della esecuzione dei lavori da realizzare in conseguenza del progetto di riqualificazione di cui sopra, progetto che dovrà essere preventivamente sottoposto alla approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, riservando ad un successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione del citato progetto di riqualificazione ed il relativo finanziamento di spesa;

4. di confermare il Comitato di Indirizzo, istituito con DGR n. 487/2008, che continuerà a svolgere la funzione di esame e di approvazione del programma di attività della Villa, nonchè di esprimere il parere in ordine al rendiconto annuale di gestione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275513)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 729 del 27 maggio 2014

Compendio immobiliare denominato Forte Cosenz in Località Dese, Favaro Veneto (VE). Acquisizione del bene a titolo non oneroso, nei confronti dell'Amministrazione statale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 85/2010.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
In attuazione a quanto disciplinato dalla normativa in oggetto la Giunta regionale intende presentare formale richiesta, nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di acquisizione a titolo non oneroso del compendio immobiliare denominato Forte Cosenz, in Località Dese, Favaro Veneto (VE), già in parte concesso in locazione all'Organismo Ricreativo regionale OCRAD, per destinarlo ad attività di Protezione Civile, agroambientali e dell'OCRAD.

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con l'adozione del Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il legislatore ha previsto, all'art. 5, comma 5, che " In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione".

Tra i beni oggetto di tale trasferimento è compreso anche il compendio immobiliare denominato Forte Cosenz, ubicato in Località Dese, Favaro Veneto (VE) che si sviluppa su una superficie di circa nove ettari; il cespite in argomento è stato dichiarato, con Decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in data 28/08/2013, bene " ... di interesse culturale, ai sensi dell'art. 12, del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e ..... sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo ".

Parte di tale compendio, denominata "Fabbricato truppa e ricovero mezzi", pari a circa un terzo (3 ettari) dell'intero complesso immobiliare demaniale statale, è stata concessa in locazione, a partire dall'anno 2006, per la durata di anni sei, prorogabili per altri 6 anni, all'Organismo Ricreativo regionale, di seguito denominato OCRAD, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; quanto sopra a seguito dell'adozione, da parte del Consiglio regionale, della Deliberazione n. 26 del 16/02/2005 cheaveva impegnato la Giunta regionale, in collaborazione con l'OCRAD stessa, ad individuare, anche attraverso l'acquisizione di immobili regionali o dismessi dallo Stato o da altre Pubbliche amministrazioni, ulteriori risorse per favorire lo svolgimento di attività culturali, dopolavoristiche, hobbistiche, di socializzazione, di assistenza e accoglienza diurna dei figli dei dipendenti regionali, quali centri ricreativi estivi per attività parascolastiche.

Al fine di rendere agibile e funzionale l'immobile in oggetto la Giunta regionale, con propri provvedimenti n. 2054 del 27/06/2006, n. 3329 del 04/11/2008 e n. 4291 del 29/12/2009, ha deliberato la destinazione di finanziamenti necessari per la ristrutturazione del citato bene, in modo da consentire all'OCRAD di intraprendere le proprie attività istituzionali in tale sito.

In conseguenza dell'attuazione del Federalismo demaniale questa Amministrazione regionale già nell'anno 2011 ha manifestato, nei confronti dell'Agenzia del Demanio, la volontà di acquisire a titolo non oneroso il bene ma l'incertezza se il cespite in argomento appartenesse o meno ai beni dichiarati di interesse culturale aveva impedito di attuare la conseguente relativa procedura per l'acquisizione a titolo non oneroso del bene in argomento nei confronti dello Stato - Agenzia del Demanio.

In occasione di tavoli di incontro avvenuti nell'anno 2013 con i rappresentanti dell'Agenzia del Demanio Filiale del Veneto è stata chiarita l'appartenenza di tale complesso immobiliare alla categoria dei beni dichiarati "di interesse culturale" e pertanto sottoposti alle disposizioni di tutela contenute nel Decreto Legislativo n. 42/2004, denominato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; quanto sopra ha consentito di intraprendere la procedura di richiesta di acquisizione, per tale tipologia di beni, individuata in quella prevista dall'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

A tal fine è stato predisposto uno "Studio di prefattibilità" con lo scopo di redigere una indagine conoscitiva del sito e di acquisire la documentazione catastale ed urbanistica necessaria per consentire di individuare la migliore utilizzazione del bene, documento che verrà presentato, non appena adottato il presente provvedimento, in occasione della richiesta di convocazione del Tavolo Tecnico Operativo, procedura iniziale prevista dal citato art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 85/2010.

Nel frattempo, stante la necessità di realizzare un Centro regionale di Protezione Civile, la Giunta regionale, con proprio provvedimento n. 2541 del 29/12/2011, ha individuato nelle vicinanze, in località Bonisiolo a Mogliano Veneto (TV), la località ove realizzare una "Piattaforma Logistica Regionale di Protezione Civile", sito considerato geograficamente strategico, tale da rendere agevole la mobilità dei mezzi, delle attrezzature e delle persone della "Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile"; quanto sopra in modo da consentire di ammassare, addestrare e collocare volontari, mezzi ed attrezzature della stessa Protezione Civile, anche a supporto degli Enti Locali e delle Province operanti nel territorio regionale.

Inoltre, sempre in occasione dell'attuazione del citato Federalismo Demaniale, la Sezione Agroambiente ha rappresentato la volontà di acquisire a titolo non oneroso spazi da destinare alla realizzazione di orti urbani, con la finalità di rispondere all'esigenza, fortemente sentita dalle comunità locali, di poter disporre di aree urbane o periurbane da destinare a coltivazioni agricole per una migliore vivibilità, socialità e qualità dei luoghi da vivere; esigenza, questa, attuabile su parte della porzione (all'interno della superficie residua di sei ettari) di terreno disponibile.

Al fine di procedere alla formale richiesta di acquisizione del bene agli Organi statali competenti, è stato redatto uno "Studio di Prefattibilità" per la riqualificazione dell'intero complesso immobiliare in argomento che, nel rispetto dei vincoli culturali, storico, artistici su di esso costituiti, raccoglie gli elementi catastali ed urbanistici necessari per la corretta presentazione della citata domanda di attribuzione e fornisce ogni elemento di natura tecnica utile per l'individuazione delle attività istituzionali che questa Amministrazione regionale intende esercitare all'interno dello stesso bene.

Per quanto sopra l'occasione dell'opportunità, fornita dal D. Lgs. n. 85 del 28/05/2010 in materia di federalismo demaniale e patrimoniale, di richiedere il trasferimento a titolo non oneroso del compendio immobiliare in argomento, costituisce il presupposto per consentire a questa Amministrazione regionale:

a) di sviluppare, negli spazi non concessi in locazione all'OCRAD, quelle attività di Protezione Civile complementari a quelle concentrate nella citata "Piattaforma Logistica Regionale di Protezione Civile", ubicata a Bonisiolo, Mogliano Veneto (TV), a pochi chilometri di distanza dalla Località Dese di Favaro Veneto (VE) ove è ubicato il Forte in oggetto;

b) di consentire all'OCRAD, di continuare ad effettuare lo svolgimento delle proprie attività culturali, dopolavoristiche, hobbistiche, di socializzazione, di assistenza e accoglienza diurna dei figli dei dipendenti regionali che vengono realizzate a partire dall'anno 2006;

c) di realizzare, da parte della Sezione Agroambiente, orti urbani da coltivare a favore delle comunità locali nella porzione residua di terreno non utilizzata dalla Protezione Civile e dall'OCRAD.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto il Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Visto il Decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in data 28/08/2013;

Visto l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012.

delibera

1. Di incaricare il Dirigente della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi ad adottare i conseguenti provvedimenti, nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'acquisizione a titolo non oneroso del compendio immobiliare denominato Forte Cosenz in Favaro Veneto (VE).

2. Di riservare ad un successivo provvedimento l'approvazione del Protocollo d'intesa, ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la valorizzazione del bene in oggetto, nonché l'affidamento dell'incarico al Dirigente della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi di sottoscrivere l'atto di acquisizione formale del bene.

3. Di dare atto che, nel provvedimento di cui sopra, verranno individuate le attività, le relative superfici di utilizzo e le risorse finanziarie necessarie al completamento dell'agibilità dell'intero compendio immobiliare, in attuazione alle finalità di utilizzo indicate in premessa.

4. Di dare inoltre atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

5. Di trasmettere il presente atto alle Strutture regionali interessate ed all'OCRAD.

6. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275493)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 730 del 27 maggio 2014

Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel ricorso avanti al TAR per il Veneto proposto dalla società Baxter Spa contro la Regione del Veneto ed altri per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto n. 25 del 17.04.2014, a firma del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità della regione Veneto con cui è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura triennale di emostatici.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 275378)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 731 del 27 maggio 2014

Autorizzazione all'impugnazione, avanti il TAR Veneto, della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Veneto n. 269 del 09/04/2014.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 275499)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 732 del 27 maggio 2014

N° 15 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 275509)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 733 del 27 maggio 2014

Numero 187 ricorsi proposti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia per l'annullamento degli avvisi di accertamento in materia di tasse automobilistiche per gli anni 2008 e 2009. Autorizzazione a definire in via transattiva gli aspetti risarcitori nonchè tributari delle controversie per effetto della sentenza del Tribunale Penale di Venezia 29.11.2013 n. 2704 con i contribuenti costituiti parti civili ed organizzatisi in comitato.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 275494)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 734 del 27 maggio 2014

N° 5 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti il Consiglio di Stato.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 275495)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 735 del 27 maggio 2014

Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Belluno R.G.N.R. 67/10, avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. 13701/10.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 275497)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 736 del 27 maggio 2014

Ratifiche DPGR n. 67 del 12.05.2014, n. 62 del 30.04.2014, n. 64 del 05.05.2014, n. 61 del 29.04.2014 e n. 65 del 05.05.2014 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 275377)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 737 del 27 maggio 2014

Ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione ai sensi della L. 11 marzo 1953 n. 87, avverso la deliberazione n. 269 del 9 aprile 2014 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, resa in asserita applicazione del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione a proporre ricorso per conflitto di attribuzione avanti la Corte Costituzionale avverso al deliberazione della Corte dei Conti - Sezione di controllo del Veneto, con la quale sono stati oggetto di censura i rendiconti delle spese sostenute dai gruppi consiliari nel 2014 - Affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Il Vicepresidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 9 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che: *" Ciascun gruppo consiliare dei Consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo rendiconto. In ogni caso il rendimento evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione de titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati".*

Conseguentemente il comma 10 del medesimo articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012 impone la trasmissione del rendiconto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che viene trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.

Il successivo comma 11 nel testo originario disponeva che, qualora la Sezione regionale di controllo riscontri la mancata conformità alle prescrizioni stabilite, trasmetta una comunicazione per la relativa regolarizzazione, a pena di decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, che comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

In attuazione alle citate disposizioni statali, la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con la deliberazione 5 aprile 2013, n. 12, aveva ritenuto che il controllo dovesse essere esercitato sin dal 2012, pur rilevando l'impossibilità di applicare retroattivamente all'anno 2012, con i criteri recati dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012, che aveva disciplinato le modalità di rendicontazioni a cui sono tenuti i gruppi consiliari, e, su questa premessa aveva, quindi, ritenuto di individuare a tal fine parametri diversi, "*desunti dalle norme regionali e dai provvedimenti attuativi vigenti nel 2012, integrati però con i contenuti essenziali, cui fa riferimento la nuova disciplina, ossia con l'indicazione delle risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, della corretta rilevazione dei fatti di gestione e della regolare tenuta della contabilità*".

La stessa Sezione delle autonomie, preso atto delle aporie derivanti da tale criterio, con successiva deliberazione 5 luglio 2013, n. 15, riesaminò la questione, affermando, da un lato, la piena applicabilità del nuovo sistema di controllo a decorrere dalla rendicontazione per l'esercizio 2013, ma ribadendo la modalità di controllo misto sopra delineato e ipotizzando una applicazione parziale e frazionata del d.l. n. 174/2012 citato, cioè a solo fini "*ricognitivi*" della regolarità dei documenti contabili. Senza applicazione dell'impianto sanzionatorio previsto dal predetto decreto, "*in un percorso finalizzato alla integrale applicazione dei nuovi controlli a decorrere dal 2013".*

Su questi presupposti si era quindi espressa lo scorso anno la Sezione regionale di controllo regionale per il Veneto della Corte dei Conti, la quale con le delibere 29 aprile 2013, n. 105, e 13 giugno 2013, n. 160, dichiarò l'irregolarità dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali.

A chiarimento della situazione di diritto, il Consiglio regionale, in data 3 luglio 2013 acquisì un parere legale, reso da dei liberi professionisti qualificati esperti in materia, che ravvisava in tali delibere della Corte dei conti, in conseguenza dell'esercizio del potere medesimo, la sussistenza di una menomazione all'autonomia regionale costituzionalmente tutelata dagli articoli 5, 114, 121 e 123 della Costituzione, in quanto assolto con modalità discordanti e sulla base di interpretazioni contrarie al principio di certezza del diritto di cui agli articoli 3, 25, 113 e 97 della Costituzione.

Il parere rilevava anche la violazione della posizione di autonomia e indipendenza che la Costituzione garantisce alla Regione interferendo sul processo formativo della volontà decisionale del Consiglio regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché, quali norme interposte, degli articoli 19, 20 e 21 dello Statuto regionale del Veneto, approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1.

Le deliberazioni della Corte dei conti apparivano in tal modo contrastanti anche con le attribuzioni regionali in materia di autonomia contabile e di spesa, di cui all'articolo 119 della Costituzione e, quale norma interposta, dell'articolo 30 dello Statuto regionale del Veneto. La loro applicazione in via retroattiva venne ritenuta altresì contraria agli articoli 3 e 25 della Costituzione, in quanto lesiva del legittimo affidamento, ed irragionevole e sproporzionata rispetto al fine che il legislatore intendeva perseguire con le disposizioni di cui al decreto legge n. 174 del 2012.

Proposto il ricorso alla Corte Costituzionale, quest'ultima, con recente sentenza n. 130/2014, ritenendo sussistere il conflitto di attribuzioni, ha dichiarato che *"non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione delle autonomie, adottare le deliberazioni 5 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, nonché (...) alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, le deliberazioni 29 aprile 2013, n. 105, e 13 giugno 2013, n. 160, (...) con cui si è, rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012".*

La Consulta ha infatti ritenuto che, "*ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, il rendiconto in esame è «strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...]». Il comma 11, poi, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai già detti criteri contenuti nelle linee guida.*

Il dettato normativo configura dunque il potere di controllo in esame come condizionato alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e ciò sull'evidente presupposto della loro indispensabilità.

Con riferimento a quanto statuito nella precedente sentenza n. 39 del 2014, la Corte ha quindi chiarito che: *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale [...]. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale".*

Pertanto, nella considerazione che tali modalità di esercizio del controllo hanno conflitto con l'art. dall'art. 121, secondo comma, Cost., la Consulta ha ritenuto che non spetti "*allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione delle autonomie e sezioni regionali di controllo per il (...) Veneto (...) adottare le deliberazioni impugnate con cui si è, rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012".*

Nel frattempo con deliberazione n. 269 del 9 aprile 2014, la Sezione di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, ha riformulato il controllo nei confronti dei rendiconti dei gruppi consiliari riferiti all'anno 2013. Il tutto in asserito rispetto dei criteri introdotti con il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, delle disposizioni delle leggi regionali n. 56/1984 e n. 47/2012, e dei criteri dettati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, che in larga parte ha anticipato i contenuti della successiva sentenza della Consulta n. 130/2014.

In vero in concreto le risultanze dell'attività di controllo in ampia misura non sono diverse, specie con riguardo al c.d. giudizio di inerenza, da quelle conseguite secondo i criteri e le metodologie invalse nell'anno precedente e, comunque vigenti in attesa della menzionata decisione della Corte costituzionale n. 130/2012. Per questo, in larga parte la delibera n. 269 del 9 aprile 2014 appare ripetere i vizi di quelle oggetto della menzionata censura di costituzionalità. Essa perciò appare nuovamente censurabile per le ragioni in virtù delle quali lo scorso anno era stata autorizzata la proposizione del menzionato conflitto di attribuzioni avanti la Corte costituzionale, incrementate dagli argomenti attraverso le quali la sentenza n. 130/2014 della Corte costituzionale ha ritenuto fondato il menzionato ricorso per conflitto di attribuzioni: nuovamente la Sezione di controllo del Veneto della Corte dei conti è intervenuta con valutazioni di merito ed interferenze sulle scelte discrezionali dei gruppi ad essa precluse.

Inoltre, come evidenzia la delibera del n. 30 in data 26 maggio 2014 del Consiglio regionale "*la deliberazione della Corte dei conti (...) per le forme e le modalità di esercizio delle proprie funzioni da parte della Sezione regionale per il Veneto, pone la esigenza di intervenire per evitare il consolidarsi: - sia in primis, della assunzione della inerenza quale parametro per l'esercizio del controllo dei rendiconti delle spese dei gruppi consiliari, laddove tale parametro non è previsto né tantomeno disciplinato dalla legge 213 del 2012 e dal relativo DPCM del 21 dicembre 2012 di recepimento della delibera della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 5 dicembre 2012, e configurandosi quindi l'operato della sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti in modalità discordanti rispetto al quadro normativo di riferimento o comunque in termini di discrezionale ampliamento dell'ambito di applicazione di una*

disposizione normativa; quanto sopra in violazione di principi di certezza del diritto di cui agli articoli 3 e 25 della Costituzione;

- sia, comunque, di una elaborazione da parte della suddetta Sezione regionale per il controllo della interpretazione e applicazione del concetto di inerenza della spesa rispetto alle finalità istituzionali proprie dei Gruppi consiliari che laddove la Sezione regionale per il controllo richiede che deve essere idonea a consentire l'esercizio della verifica di inerenza al fine istituzionale, indicando l'occasione le circostanze e le finalità della spesa medesima poiché il difetto di tali minime indicazioni rende, di fatto a monte, impossibile qualsiasi valutazione di attinenza a fini istituzionali propri del mandato consiliare e dell'attività del gruppo" viene imposta in termini fortemente invasivi e lesivi dell'autonomia dei Gruppi medesimi e quindi tale - proprio per le modalità assunte, e a fronte della riconosciuta natura dei Gruppi consiliari quali "organi" del Consiglio ... ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio" (sentenza Corte costituzionale n. 39/2014) - da ridondare in lesione degli spazi costituzionalmente riservati alla autonomia della Regione e dei suoi organi e funzionali al funzionamento della istituzione consiliare".

Il tutto con particolare riguardo ai contenuti della sentenza n. 130/2014, nella quale viene rilevato come "*la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua una menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto*".

Per cui al fine della proposizione del predetto giudizio si acquisiscono e fanno parte presente provvedimento anche le rappresentate argomentazioni del Consiglio regionale.

Conclusivamente, si ritiene quindi che la deliberazione n. 269/2014 della Corte dei conti invada l'attività del Consiglio regionale e dei suoi Gruppi, in palese interferenza con l'autonomia costituzionalmente ad essi garantita e in spregio ai già menzionati artt. 3, 5, 25, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 della Costituzione.

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 30 adottata nella seduta del 26 maggio 2014, si propone di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso per conflitto di attribuzioni avanti la Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, avverso le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 269 datata 9 aprile 2014, nonché, ove occorrer possa, per violazione degli artt. 3, 5, 25, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 della Costituzione, nonché, quali norme interposte, degli articoli 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48 del vigente Statuto regionale del Veneto, nonché di autorizzare sin d'ora la proposizione in via incidentale nel prospettato giudizio della questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 9, 10, 11,12 del d.l n.174/2012, per violazione degli articoli della Costituzione e delle norme dello Statuto regionale veneto testé enumerate, per le varie argomentazioni e rilievi sopra illustrati.

Il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, è affidato anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, al prof. avv. Mario Bertolissi del Foro di Padova, al prof. avv. Vittorio Domenichelli del Foro di Padova, all'avv. Francesco Rossi del Foro di Padova ed all'avv. Luigi Manzi, dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

- vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

- vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260.

delibera

1. di autorizzare il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, per le motivazioni e i rilievi indicati in premesse,a proporre ricorso per conflitto di attribuzione avanti la Corte Costituzionale avverso la deliberazione n.269 del aprile 2014 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, per conflitto di attribuzioni ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 5, 25, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 della Costituzione, nonché, quali norme interposte, agli articoli 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48 del vigente Statuto regionale del

Veneto;

2. di affidare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, al prof. avv. Mario Bertolissi del foro di Padova, al prof. avv. Vittorio Domenichelli del foro di Padova, all'avv. Francesco Rossi del foro di Padova ed all'avv. Luigi Manzi, dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;

3. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente per l'impegno di spesa a favore dei professionisti esterni;

4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275500)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 738 del 27 maggio 2014

Abbonamento per la fornitura della piattaforma documentale on-line della Società Il Sole 24 Ore S.p.A. - Esercizio finanziario 2014 - L.R. 4 febbraio 1980, n. 6. CIG n. Z670F34B9B.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'attivazione di un abbonamento annuale, con decorrenza dal 01.06.2014 e sino al 31.05.2015, alla piattaforma documentale on-line dedicata alla Pubblica Amministrazione, fornita dalla Società Il Sole 24 Ore S.p.A. e accessibile da tutte le postazioni informatiche degli Uffici della Giunta Regionale, per l'aggiornamento tecnico e normativo del personale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: proposta economica della Società Il Sole 24 Ore S.p.A. prot. reg. n. 202894 del 12.05.2014.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Legge regionale di bilancio per l'anno 2014, n. 12 del 02.04.2014, prevede al capitolo di spesa n. 5140 "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni" un apposito stanziamento di bilancio con il quale la Giunta regionale deve provvedere, tra l'altro, alla sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani e periodici professionali, anche on-line, necessari per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici dell'Amministrazione regionale.

Al fine di razionalizzare e rendere più efficace il servizio di informazione agli utenti regionali, la Giunta regionale, con DGR n. 4073 del 18 dicembre 2007 aveva sottoscritto, in via sperimentale, un abbonamento con la Società Il Sole 24 Ore S.p.A. per l'anno 2008 per la realizzazione di un piattaforma documentale finalizzata a offrire una informazione quotidiana tramite una rassegna stampa tratta, appunto, dal quotidiano Il Sole 24 Ore, una consultazione delle sue riviste specializzate e con la possibilità di una navigazione nel sistema documentale con accesso da tutte le postazioni informatiche dell'Amministrazione - centrali e periferiche - tramite la rete regionale Intranet.

La Giunta regionale ha ritenuto di rinnovare tale abbonamento anche per gli anni successivi poiché questo servizio di consultazione on-line di questa piattaforma documentale, offerta dalla Società Il Sole 24 Ore S.p.A., è stato comunemente ritenuto dagli utenti regionali come un prodotto unico nel suo genere per quanto riguarda la facilità di utilizzo, la qualità e la completezza dei contenuti proposti e, quindi, uno strumento informativo indispensabile per l'attività degli Uffici regionali. Nel corso di questi anni il servizio, strutturato nelle sezioni Sistema PA24, Riviste24 Fisco, Riviste24 Ambiente ed Edilizia, Riviste24 Lavoro e Agrisole si è dimostrato utile ed efficiente e il costo è rimasto pressoché invariato, tranne per limitati adeguamenti annuali. Risulta quindi possibile ricorrere all'art. 57, comma 2, lettera b del D. Lgs. 12 aprile 2006, n 163 che prevede l'acquisto di pubblicazioni che per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, consentano l'affidamento del contratto, tramite *procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara,* ad un unico operatore economico determinato.

Il giorno 12.05.2014 è pervenuta dalla Società Il Sole 24 Ore S.p.A una proposta economica di abbonamento, per una durata di dodici mesi, per un importo pari ad Euro 29.500,00 + IVA 22%, per un totale di Euro 35.990,00, alla propria piattaforma documentale dedicata alla Pubblica Amministrazione.

Riscontrata la positività dell'azione informativa avviata negli anni precedenti, con la presente deliberazione si propone, pertanto, di accogliere la proposta pervenuta dalla Società Il Sole 24 Ore S.p.A. e di incaricare il Direttore della Sezione Attività Culturali e Spettacolo di procedere ai necessari contatti con la ditta fornitrice e alla sottoscrizione del contratto di abbonamento con validità annuale, dal 01.06.2014 al 31.05.2015, per la consultazione da parte degli Uffici regionali - centrali e periferici - della piattaforma documentale on-line della Società Il Sole 24 Ore S.p.A.

Si propone di provvedere, per il servizio di abbonamento annuale dal 01.06.2014 al 31.05.2015, all'assegnazione dell'importo di Euro 35.990,00 sul capitolo 005140 "Spese per acquisto libri, riviste e altre pubblicazioni" (codice SIOPE 1.03.01.1343) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente che presenta la necessaria disponibilità, a favore della Società Il Sole 24 Ore S.p.A, dando atto che la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di fattura da parte della Società in questione ad attivazione del servizio. Si dispone che al successivo impegno di spesa provveda il Direttore della Sezione Attività Culturali e Spettacolo con proprio atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA il D. Lgs. 12 aprile 2006, n 163;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la L. R. 4 febbraio 1980, n. 6 e successive modifiche;

VISTA la L. R. 10 gennaio 1997, n. 1;

VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 12;

VISTA la L.R. 39/2001;

VISTA la DGR n. 516 del 15.04.2014;

VISTA la DGR n. 4073 del 18 dicembre 2007;

Visto l'art. 2 co. 2 lett g) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la proposta economica pervenuta dalla Società Il Sole 24 Ore S.p.A. in data 12.05.2014;

delibera

1. di approvare la sottoscrizione dell'abbonamento annuale per la consultazione on-line da parte degli Uffici regionali - centrali e periferici - della piattaforma documentale della Società Il Sole 24 Ore S.p.A., dedicata alla Pubblica Amministrazione per il periodo dal 01.06.2014 al 31.05.2015, al costo di Euro 29.500,00 + IVA 22%, per un totale di Euro 35.990,00;

2. di incaricare il Direttore della Sezione Attività Culturali e Spettacolo di procedere alle verifiche necessarie alla stipula del contratto e alla sottoscrizione dello stesso con la Società sopracitata;

3. di assegnare a favore della Società Il Sole 24 Ore S.p.A. l'importo di Euro 35.990,00 per il servizio di abbonamento annuale dal 01.06.2014 al 31.05.2015 sul capitolo n. 005140 ad oggetto "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità (cod. SIOPE 1.03.01.1343);

4. di incaricare il Direttore della Sezione Attività Culturali e Spettacolo a provvedere con proprio atto all'impegno della spesa assegnata al punto precedente;

5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di incaricare la Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275502)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 739 del 27 maggio 2014

Approvazione del programma triennale 2014/2016 per lo sviluppo delle attività musicali giovanili. Legge regionale 19.03.2009, n. 8 "Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile".

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale definisce il programma triennale 2014/2016 per lo sviluppo delle attività musicali giovanili, nonché dei servizi e delle strutture ad esse collegate.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La legge regionale 19.3.2009, n. 8 ha come finalità la promozione e il sostegno della musica giovanile. Si basa sull'assunto che la musica rappresenta un mezzo di espressione artistica che costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, un aspetto fondamentale della cultura e un bene di insostituibile valore sociale e formativo della persona. In particolare, la musica giovanile, intesa come modalità espressiva e desiderio di comunicare e condividere, è parte rilevante dell'universo dei bisogni e desideri dei giovani e rappresenta un elemento fondamentale di costruzione e di espressione dell'identità giovanile, singola e collettiva.

Con la legge in oggetto si è inteso intervenire, anche finanziariamente, in un campo nuovo e specifico, con una normativa più chiara e diretta per il settore e una conseguente programmazione triennale, da realizzarsi con il coinvolgimento degli enti locali, dei conservatori e licei musicali, delle associazioni, degli educatori e operatori musicali e dei giovani.

La prima programmazione ha riguardato il triennio 2010/2012, triennalità slittata all'anno 2013 a causa del mancato finanziamento dei relativi capitoli nel bilancio 2011; sono state poste in essere azioni volte a promuovere interventi mirati alle reali esigenze dei giovani e a dare risposta alle istanze provenienti dal territorio regionale.

La nuova programmazione relativa al triennio 2014/2016 mira a proseguire nel solco tracciato dalla precedente triennalità, sia per quanto concerne i criteri e le finalità degli interventi sia per le modalità operative sperimentate in precedenza.

Il programma triennale 2014/2016 per lo sviluppo delle attività musicali giovanili, che costituisce la base di riferimento per gli interventi e le azioni regionali nel campo delle attività musicali giovanili, ha lo scopo di indirizzare l'azione regionale in materia di promozione della musica giovanile e di svolgere una funzione propulsiva per favorire le attività musicali sul territorio a supporto soprattutto delle giovani generazioni.

Obiettivi

L'intervento della Regione a sostegno delle attività musicali ha come obiettivo primario la costituzione di un sistema stabile di rapporti fra le istituzioni e i molti soggetti che si trovano a operare sul territorio regionale. La Regione del Veneto intende sostenere la crescita di professionalità, allo scopo di valorizzare le potenzialità, di stimolare lo sviluppo e di promuovere una diffusione organica della cultura musicale tra i giovani.

In particolare, intende:

- promuovere lo sviluppo delle attività e della cultura musicale;
- incentivare le iniziative sul territorio che abbiano caratteristiche di qualità con particolare riferimento alle nuove generazioni;
- promuovere la cultura musicale sostenendo progetti di ricerca e di sperimentazione dei nuovi linguaggi nel campo musicale;
- sostenere la realizzazionedi sale per la musica opportunamente attrezzate e insonorizzate.

Settori di intervento e tipologia delle attività.

L'intervento della Regione a sostegno delle attività musicali ha come obiettivo primario la costituzione di un sistema di stabilità e di sviluppo per i molti soggetti che si trovano a operare sul territorio regionale. Saranno perciò sostenute azioni di consolidamento e di sviluppo volte a favorire la diffusione e la promozione della musica giovanile.

La Regione intende sostenere la musica giovanile attraverso:

1. erogazione di contributi per azioni volte alla qualificazione di strutture aperte al pubblico destinate a iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, per quanto riguarda le spese d'investimento. Nello specifico:
    - ♦ interventi volti esclusivamente all'allestimento di sale per la musica opportunamente attrezzate e insonorizzate;
    - ♦ acquisto di idonea strumentazione, attraverso cui i gruppi giovanili possano effettuare le prove, le registrazioni e le ricerche.
2. sostegno ad azioni volte a favorire iniziative dirette alla diffusione e promozione della musica giovanile, per quanto riguarda le spese correnti. Nello specifico:
    - ♦ laboratori e sperimentazioni di musica giovanile che siano basati sulla ricerca musicale di nuove sonorità e di nuovi linguaggi espressivi musicali;
    - ♦ progetti di perfezionamento, anche mediante scambi interregionali e internazionali di giovani esecutori e operatori del settore musicale e di settori ad esso.

Destinatari

I destinatari dei contributi si identificano per le spese d'investimento in: Enti locali, Consorzi o Unioni di Comuni e Associazioni culturali senza finalità di lucro e per le spese correnti in: Enti locali, Conservatori, Università, Associazioni culturali e Istituti qualificati di studio e ricerca musicale.

Assegnazione dei contributi

I contributi sono previsti per i soggetti aventi sede nel Veneto o che svolgono attività nel territorio veneto**.**

Criteri di valutazione

Nella valutazione delle istanze si terrà conto di questi criteri: la coerenza rispetto alle priorità strategiche delle politiche in materia di cultura, spettacolo e industria culturale; il livello, la qualità artistica; la continuità dell'iniziativa; lo svolgimento nel territorio regionale; la congruità della spesa prevista tenuto conto dello stanziamento previsto dal bilancio regionale; la capacità realizzativa dei richiedenti; il carattere di ricerca, sperimentazione e innovazione; la collaborazione tra più soggetti in un'ottica di rete o di circuito; l'accessibilità all'iniziativa; la documentazione e diffusione dell'attività.

Per l'esercizio finanziario 2014 la legge regionale di bilancio n. 12 del 2 aprile 2014 ha previsto per gli interventi di promozione e sostegno della musica giovanile uno stanziamento di Euro 150.000,00 sul capitolo n. 101308 relativamente alle spese d'investimento e di Euro 100.000,00 sul capitolo n. 101307 relativamente alle spese correnti.

Infine, considerato il mutato assetto organizzativo intervenuto presso le strutture regionali, si ritiene di aggiornare la composizione del Tavolo tecnico di valutazione delle domande di contributo, già individuata con la deliberazione n. 718 del 21.05.2013, così come segue:

- il Direttore regionale della Sezione Attività culturali e Spettacolo, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante dell'ANCI Veneto;
- un rappresentante dell'UPI Veneto;
- il responsabile P.O. Spettacolo dal vivo presso la Sezione Attività culturali e Spettacolo;
- fino a due rappresentanti degli Istituti Universitari del Veneto con corsi di laurea in Arti performative, esperti in musica contemporanea;
- un dipendente della Sezione Attività culturali e Spettacolo con funzioni di Segretario.

Con successivo atto la Giunta regionale provvederà ad approvare il bando per l'anno 2014 che dovrà prevedere tempi, criteri e procedure per il finanziamento delle iniziative di cui alla legge regionale n. 8/2009.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la legge regionale n. 8 del 19 marzo 2009;

- Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;

- Visto l'art. 2 co. 2, lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la legge regionale di bilancio n. 12 del 2 aprile 2014;

- Vista la deliberazione n. 718 del 21.05.2013;

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 8 del 19 marzo 2009 la programmazione relativa al triennio 2014/2016 ;

2. di aggiornare la composizione del Tavolo tecnico di valutazione delle domande di contributo così come in premessa descritto;

3. di determinare in Euro 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto la Giunta regionale disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101307 del bilancio 2013 "Azioni regionali di promozione e sostegno della musica giovanile" e di determinare in Euro 150.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto la Giunta regionale disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101308 del bilancio 2013 "Interventi strutturali a sostegno della musica giovanile";

4. di dare atto che la spesa prevista dal presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

5. di incaricare la Sezione Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275504)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 742 del 27 maggio 2014

Presa d'atto delle relazioni delle Amministrazioni provinciali relative alla ripartizione dei contributi dell'esercizio finanziario 2011. L.R. 11/2001 - art. 147 lett. a): erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione del Veneto prende atto delle relazioni delle Amministrazioni provinciali relative alla ripartizione dei contributi per la diffusione della musica, del teatro e del cinema, nell'esercizio finanziario 2011.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ha approvato la L.R. 11/2001 che individua "le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali". Quindi le funzioni regionali che non riguardano esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale sono state conferite alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane.

L'art. 147 della L.r. 11/2001 prevede che sia delegata alle Province la funzione di incentivazione in ordine alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività di spettacolo di rilevanza locale, con le modalità stabilite dalle leggi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione.

La Giunta regionale ha ritenuto di attivare il processo di delega in materia di spettacolo dall'anno 2002, adottando a tal fine un apposito atto di indirizzo relativo alla lett. a) dell'art. 147 che disciplina modalità e termini per l'attivazione della delega in parola, approvato con DGR n. 1526 del 07/06/2002. Successivamente si è provveduto a sottoscrivere con tutte le Amministrazioni provinciali i relativi atti di indirizzo.

Con il presente provvedimento si prende atto dello stato di attuazione della delega, relativamente all'esercizio finanziario 2011, secondo quanto dichiarato nelle relazioni inviate dalle Province, così come previsto dal comma 3 dell'art. 5 del citato atto di indirizzo.

Tutte le Province hanno inviato le relazioni relative al riparto dei contributi dichiarando di aver seguito, per la ripartizione, i criteri adottati negli anni precedenti dalla Regione con DGR n. 5517 del 31/10/95 e di aver impegnato interamente le somme assegnate. Gli Enti hanno proceduto alla fase di liquidazione dei contributi e conseguentemente, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 dell'atto di indirizzo, sono tenuti alla restituzione delle risorse finanziarie eventualmente non utilizzate.

La Provincia di Belluno ha ottenuto per il 2011 un trasferimento di Euro 13.903,00. Con deliberazione n. 83 del 24.04.2012 la Giunta provinciale di Belluno ha proceduto all'assegnazione dei contributi per l'esercizio finanziario 2011 ripartendo l'intero importo trasferito dalla Regione del Veneto. I criteri adottati per il conferimento del contributo hanno tenuto conto del numero degli eventi episodici programmati, del numero di territori comunali coinvolti, delle dimensioni del potenziale bacino di utenza, della qualità dell'iniziativa proposta e dell'ammontare dei costi previsti. Le istanze beneficiarie del contributo sono state 21, suddivise tra 14 per il settore musicale e 7 per quello teatrale. La Provincia di Belluno ha restituito alla Regione la somma di Euro 500,00 relativa ad un contributo impegnato ma non liquidato.

La Provincia di Padova ha ottenuto per il 2011 un trasferimento di Euro 55.674,00. La Giunta provinciale nella seduta del 21.07.2011 ha espresso parere favorevole al piano di riparto dei contributi per un totale di 23 soggetti: 11 per attività multidisciplinari, 7 per il settore musicale e coreutico, 4 per il settore teatrale ed uno per quello cinematografico. Con determinazione dirigenziale n. 1891 del 22.08.2011 è stato impegnato a favore degli enti, associazioni e Comuni beneficiari l'intero importo trasferito, pari ad Euro 55.674,00 e successivamente liquidato.

La Provincia di Rovigo ha ottenuto per il 2011 un trasferimento di Euro 16.063,50. L'Amministrazione provinciale ha ritenuto di stanziare parte del finanziamento relativo alla delega in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico, per una somma di Euro 2.236,50, a favore di azioni di promozione a valorizzazione di bande e cori nell'ambito del progetto regionale RetEventi Cultura Veneto. Con deliberazione n. 194/46652 del 13.09.2011 la Giunta provinciale di Rovigo ha proceduto all'assegnazione dei contributi per l'esercizio finanziario 2011 assegnando un importo complessivo pari ad Euro

18.300,00. I soggetti beneficiari del contributo sono stati 15 così suddivisi: 8 per il settore musicale, 2 per quello teatrale, 3 per le attività cinematografiche, 2 per iniziative intersettoriali. L'intera somma è stata impegnata e successivamente liquidata.

La Provincia di Treviso ha ottenuto per il 2011 un trasferimento di Euro 51.147,50. Con deliberazione n. 243/99533 del 26.09.2011 la Giunta provinciale ha provveduto all'assegnazione dei contributi trasferiti dalla Regione del Veneto. I criteri adottati per il conferimento del contributo hanno privilegiato le iniziative di Enti ed Associazioni partecipanti ai cartelli di coordinamento di eventi culturali promossi dalla Provincia, ed in subordine le attività di Enti di riferimento capaci di costruire una rete di relazioni con la Provincia o le iniziative che si caratterizzano per la particolare qualità artistico/culturale, ovvero per la valenza di identità locale. I soggetti beneficiari sono stati 16 così suddivisi: 4 per le attività musicali, 6 per quelle teatrali, 2 per le attività cinematografiche e 4 per iniziative intersettoriali. La somma del trasferimento regionale è stata interamente impegnata e liquidata.

La Provincia di Venezia ha ottenuto per il 2011 un trasferimento di Euro 53.721,00. Con determinazione dirigenziale n. 2011/2172 del 11.10.2011, l'Amministrazione provinciale di Venezia ha proceduto all'assegnazione dei contributi per l'esercizio finanziario 2011 assegnando l'intero importo trasferito dalla Regione del Veneto. I soggetti beneficiari del contributo sono risultati 8, così suddivisi: 2 per attività multidisciplinari, 1 per il settore teatrale, 5 per il settore musicale e coreutico. La somma del trasferimento regionale è stata interamente liquidata.

La Provincia di Verona ha ottenuto per il 2011 un trasferimento di Euro 53.750,50. Con delibera della Giunta provinciale n. 181 del 29.09.2011 la Provincia ha ripartito l'intero importo trasferito dalla Regione del Veneto, avendo particolare riguardo alla rilevanza provinciale delle iniziative, tra le Associazioni e gli Enti che hanno presentato domanda. I soggetti beneficiari del contributo sono stati 16 di cui 15 associazioni culturali e 1 Amministrazione comunale.La Provincia di Verona ha restituito alla Regione la somma complessiva di Euro 1.500,00 relativa a contributi impegnati ma non liquidati.

La Provincia di Vicenza ha ottenuto per il 2011 un trasferimento di Euro 51.443,50. Con delibera della Giunta provinciale n. 346 del 13.12.2011 la Provincia ha proceduto all'assegnazione dei contributi per l'esercizio finanziario 2011 assegnando l'intero importo trasferito dalla Regione del Veneto ai soggetti beneficiari del contributo, per un totale di 98 istanze risultate ammissibili. La somma del trasferimento regionale è stata interamente liquidata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, in particolare l'art.147 - lett. a);
- VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTAlaDGR n. 1526 del 07.06.2002;
- VISTA la relazione prot. n. 979 del 09.01.2014 della Provincia di Belluno;
- VISTA la relazione prot. n. 85553 del 12.06.2013 della Provincia di Padova;
- VISTE le relazioni prot. n. 2012/32148 del 25.06.2012 e prot. n. P/2014/3906 del 24.01.2014 della Provincia di Rovigo;
- VISTA la relazione prot. n. 81517 del 18.07.2012 della Provincia di Treviso;
- VISTA la relazione prot. n. 89022/12 del 21.09.2012 della Provincia di Venezia;
- VISTA la relazione prot. n. 8058 del 27.01.2014 della Provincia di Verona;
- VISTA la relazione prot. n. 5758 del 21.01.2014 della Provincia di Vicenza;

delibera

1. di prendere atto delle relazioni inviate dalle Amministrazioni provinciali sopracitate sullo stato di attuazione della delega di cui alla L.R. 11/2001, in particolare l'art. 147 - lett. a): *erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche*;
2. di dare atto che le risorse finanziarie relative alla delega di cui al punto 1 non impegnate o impegnate ma non liquidate dalle Amministrazioni provinciali, ammontanti complessivamente ad Euro 2.000,00 sono state interamente restituite alla Regione del Veneto,
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Sezione Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275505)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 743 del 27 maggio 2014

Presa d'atto delle relazioni delle Amministrazioni provinciali relative alla ripartizione dei contributi dell'esercizio finanziario 2011. L.R. 11/2001, art. 147 lett. b): erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione del Veneto prende atto delle relazioni delle Amministrazioni provinciali relative alla ripartizione dei contributi per la diffusione e la promozione della cultura corale e bandistica, nell'esercizio finanziario 2011.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ha approvato la L.R. 11/2001 che individua ".....le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali". Quindi le funzioni regionali che non riguardano esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale sono state conferite alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane.

L'art. 147 della L.R. 11/2001 prevede che sia delegata alle Province la funzione di incentivazione in ordine alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività di spettacolo di rilevanza locale e della cultura musicale di tipo corale e bandistico, con le modalità stabilite dalle leggi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione.

La Giunta regionale ha ritenuto di attivare il processo di delega in materia di spettacolo dall'anno 2002, adottando a tal fine un apposito atto di indirizzo relativo alla lett. b) dell'art. 147 che disciplina modalità e termini per l'attivazione della delega in parola, approvato con DGR n. 2558 del 13/09/2002. Successivamente si è provveduto a sottoscrivere con tutte le Amministrazioni provinciali i relativi atti di indirizzo.

Con il presente provvedimento si prende atto dello stato di attuazione della delega, relativamente all'anno 2011, secondo quanto dichiarato nelle relazioni inviate dalle Province, così come previsto dal comma 2 dell'art. 5 del citato atto di indirizzo.

Tutte le Province hanno inviato le relazioni e le deliberazioni relative al riparto dei contributi dichiarando di aver seguito per la ripartizione i criteri adottati negli anni precedenti dalla Regione con DGR n. 1709 del 4/04/1995 e di aver impegnato interamente le somme assegnate. Gli Enti hanno proceduto alla fase di liquidazione dei contributi e conseguentemente, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 dell'atto di indirizzo, sono tenuti alla restituzione delle risorse finanziarie eventualmente non utilizzate.

La Provincia di Belluno ha ottenuto per il 2011 un trasferimento di Euro 4.912,50. Con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 33 del 20.03.2013 è stata approvata la ripartizione della somma alle otto Associazioni richiedenti ammesse al contributo, sulla base di un criterio proporzionale ai costi previsti e al numero dei corsi attivati in provincia: Associazione Musicale Alpago (BL), Associazione Bellunese Amici della Banda (BL), Corpo Musicale Valboite (Borca di Cadore - BL), Banda Cittadina di Arsiè (Arsiè - BL), Banda da Fodom (Livinallongo del Col di Lana - BL), AMBAC (Associazione Musicale Bande Assiemi Complessi - Chioggia VE), Associazione Voce Mea (Santa Giustina - BL), Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali - ASAC (Castelfranco Veneto-TV). La Provincia di Belluno ha restituito alla Regione la somma di Euro 152,50 assegnata all'AMBAC e non liquidata per successiva rinuncia al contributo dell'Associazione.

La Provincia di Padova ha ottenuto per il 2011 un trasferimento di Euro 19.639,00. La Giunta provinciale, nella seduta del 27.10.2011, ha preso atto del piano di riparto dei contributi per l'attività corsuale 2011/2012, sulla base dell'istruttoria effettuata dal proprio Settore Servizi alla Persona. Con successiva determinazione dirigenziale n. 2588 del 11.11.2011 la Provincia di Padova ha impegnato l'intera somma trasferita dalla Regione del Veneto. I soggetti beneficiari dei contributi sono stati quattro, per un totale di 114 corsi: Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome - ANBIMA (Mira - VE), Coordinamento Veneto Corali - CO.VE.CO (Vigodarzere - PD), ASAC (Castelfranco Veneto - TV), e Associazione Musicale Bande Assiemi Complessi - AMBAC (Chioggia - VE). La Provincia di Padova ha restituito alla Regione la somma di Euro 1.205,92 per un totale di 7 corsi approvati ma non realizzati o non portati a termine.

La Provincia di Rovigo ha ottenuto per il 2011 un trasferimento di Euro 5.673,50. L'Amministrazione provinciale ha ritenuto di stanziare parte del finanziamento relativo alla delega in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico, così come autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 14.06.2011, per una somma di Euro 2.236,50, a favore di azioni di promozione a valorizzazione di bande e cori nell'ambito del progetto regionale RetEventi Cultura Veneto. Con deliberazione di Giunta provinciale n. 229/50884 del 11.10.2011 è stato approvato il piano di riparto della rimanente quota di contributo per un totale di Euro 3.437,00. I soggetti beneficiari sono stati tre per un totale di 21 corsi, di cui 16 corali e 5 bandistici: AMBAC (Chioggia - VE), ASAC (Castelfranco Veneto - TV) e Associazione Culturale "F. Benetti" CO.VE.CO (Vigodarzere - PD). La somma impegnata è stata interamente liquidata dalla Provincia di Rovigo alle Associazioni sopra elencate.

La Provincia di Treviso ha ottenuto per il 2011 un trasferimento di Euro 18.043,50. L'Amministrazione provinciale ha ritenuto, con deliberazione n. 333/134375 del 27.12.2011, di stanziare parte del finanziamento relativo alla delega in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico, così come autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 14.06.2011, per una somma di Euro 1.906,50, a favore di azioni di promozione a valorizzazione di bande e cori nell'ambito del progetto regionale RetEventi Cultura Veneto. Con la deliberazione di Giunta provinciale sopracitata è stato approvato il piano di riparto della rimanente quota di contributo per un totale di Euro 16.137,00. I soggetti beneficiari sono stati tre per un totale di 54 corsi, di cui 16 corali e 5 bandistici: AMBAC (Chioggia - VE), ANBIMA (Mira - VE) e ASAC (Castelfranco Veneto - TV). La Provincia di Treviso ha restituito alla Regione la somma di Euro 3.884,87 relativa a 13 corsi approvati ma non realizzati.

La Provincia di Venezia ha ottenuto per il 2011 un trasferimento di Euro 18.940,00. Con determinazione dirigenziale n. 248/2012 del 15.02.2012 l'Amministrazione provinciale ha proceduto all'assegnazione dei contributi per l'intero importo trasferito dalla Regione del Veneto. I soggetti beneficiari dei contributi sono stati tre per un totale di 33 corsi: ANBIMA (Mira - VE), AMBAC (Chioggia-VE), e ASAC (Castelfranco Veneto - TV). La somma impegnata, pari all'ammontare del trasferimento regionale, è stata interamente liquidata dalla Provincia di Venezia alle Associazioni sopra elencate.

La Provincia di Verona ha ottenuto per il 2011 un trasferimento di Euro 18.951,00. Con deliberazione n. 272 del 19.12.2011 la Giunta provinciale ha proceduto all'assegnazione dei contributi per l'intero importo trasferito dalla Regione del Veneto. I soggetti beneficiari dei contributi sono stati cinque per un totale di 114 corsi: AMBAC (Verona), ASAC (Castelfranco Veneto - TV) ANBIMA (San Pietro di Legnago - VR), Associazione Gruppi Corali - AGC (Verona) e CO.VE.CO -Coordinamento Veneto Corali (Vigodarzere - PD). La Provincia di Verona ha restituito alla Regione la somma complessiva di Euro 997,42 relativa a contributi impegnati ma non liquidati.

La Provincia di Vicenza ha ottenuto per il 2011 un trasferimento di Euro 18.137,50. L'Amministrazione Provinciale ha ritenuto, per quest'anno, di stanziare parte del finanziamento regionale, per un importo di Euro3.517,50, per azioni di promozione a valorizzazione di bande e cori nell'ambito del progetto regionale RetEventi Cultura Veneto, così come autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 14.06.2011, ripartito tra 24 associazioni corali e bandistiche aderenti all'iniziativa. Con deliberazione n. 296 del 15.11.2011 la Giunta provinciale ha proceduto all'assegnazione della rimanente somma di Euro 14.620,00 a cinque soggetti per un totale di 86 corsi: AMBAC (Chioggia-VE), ANBIMA (Mira - VE), ASAC (Castelfranco Veneto - TV), COVECO (Vigodarzere - PD) e ACL (Velo d'Astico - VI). Con successiva deliberazione n. 284 del 23.10.2012 la Provincia di Vicenza, essendo effettivamente stati realizzati un totale di 67 corsi su 86 ammessi, ha determinato l'ammontare complessivo del contributo a favore di ogni singolo corso, assegnando e regolarmente liquidando a favore delle Associazioni beneficiarie l'intero importo a disposizione di Euro 14.620,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

. VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, in particolare l'art. 147 - lett. b);

. VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

. VISTAlaDGR n. 2558 del 13.09.2002;

. VISTA la relazione prot. n . 649 del 08.01.2014 della Provincia di Belluno;

. VISTA la relazione prot. n. 165303/12 del 19.11.2012 della Provincia di Padova;

. VISTA la relazione prot. n. P/2012/63055 del 14.12.2012 della Provincia di Rovigo;

. VISTA la relazione prot. n. 143093 del 21.12.2012 e la nota prot. n. 19948 del 24/02/2014 della Provincia di Treviso;

. VISTA la relazione prot. n. 7746 del 24.01.2013 della Provincia di Venezia;

. VISTA la relazione prot. n. 8073 del 27.01.2014 della Provincia di Verona;

. VISTA la relazione prot. n. 92159 del 30.11.2012 della Provincia di Vicenza;

delibera

1. di prendere atto delle relazioni inviate dalle Amministrazioni provinciali sopracitate sullo stato di attuazione della delega di cui alla L.R. 11/2001, art. 147 - lett.b): *erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico*;

2. di dare atto che le risorse finanziarie relative alla delega di cui al punto 1 non impegnate o impegnate ma non liquidate dalle Amministrazioni provinciali, ed ammontanti complessivamente ad Euro 6.240,71, sono state interamente restituite alla Regione del Veneto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275506)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 744 del 27 maggio 2014

Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto e contenimento della spesa per il personale. Preventiva autorizzazione all'"Istituto Regionale per le Ville Venete" ai sensi delle D.G.R. n. 1841/2011, 769/2012, 2563/2012, 907/2013 e 2591/2013 per l'integrazione del fondo risorse decentrate, anno 2013 (comparto).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Si dà applicazione alle disposizioni di razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali della Regione del Veneto, relativamente ad una richiesta di autorizzazione preventiva per l'integrazione del fondo risorse decentrate, anno 2013 (comparto), richiesta dall' "Istituto Regionale per le Ville Venete" per euro 4.000,00, oltre a oneri riflessi e Irap.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

In data 8 novembre 2011 è stata adottata la D.G.R. n. 1841, relativa alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto e al contenimento della spesa pubblica, che ha assoggettato ad autorizzazione preventiva della Giunta Regionale i seguenti atti degli enti strumentali, tra i quali rientra l'Istituto Regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.):

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

Con nota n. 534540 del 15 novembre 2011, il Segretario Generale della Programmazione ha provveduto ad inviare copia della deliberazione della Giunta Regionale n. 1841 dell'8.11.2011 a tutti gli enti strumentali e alle aziende interessate, invitandoli ad attenersi agli indirizzi impartiti dai Segretari regionali, per gli ambiti di propria competenza, al fine dello svolgimento dell'istruttoria dei provvedimenti posti all'adozione della Giunta Regionale.

Con successiva nota n. 37038 del 25 gennaio 2012, il Segretario Regionale per la Cultura ha dettato, in riferimento all'I.R.V.V., ente strumentale di propria competenza, le istruzioni operative a cui dovrà attenersi la Direzione Beni Culturali (ora Sezione Beni Culturali) per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla predetta deliberazione.

La D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012 ha prorogato l'efficacia delle disposizioni della predetta deliberazione sino al 31 dicembre 2012.

Con successiva D.G.R. n. 2563 dell'11.12.2012, sono state prorogate le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 769/2012 fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e comunque non oltre sei mesi dalla adozione della predetta D.G.R..

Con successiva D.G.R. n. 907 del 18.06.2013, sono state prorogate le disposizioni di cui alla D.G.R. 2563/2012 sino al 31.12.2013.

Con successiva D.G.R. n. 2591 del 30.12.2013, sono state confermate e prorogate le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 907/2013 sino al 31.12.2014, che sono quindi per l'Amministrazione tuttora vigenti.

A tal fine l'Istituto è tenuto a motivare le richieste inerenti, giustificandone l'eventuale l'urgenza e precisando l'invarianza o la riduzione di spesa.

Con nota n. prot. 3330 del 14.10.2013, l'I.R.V.V. ha formulato la richiesta di autorizzazione preventiva in ordine all'integrazione del fondo risorse decentrate anno 2013 (comparto) per euro 4.000,00, oltre a oneri riflessi e Irap,.

In ordine alla predetta richiesta con nota n. 462562 del 28.10.2013 è stato richiesto parere alla Direzione Risorse Umane (ora Sezione Risorse Umane).

A seguito di richiesta di precisazioni, l'IRVV ha trasmesso documentazione integrativa di supporto in data 13/12/2013 n. 4089, dimostranti le economie a base della richiesta di integrazione del fondo. In particolare è stato acquisito il decreto del direttore n. 432 del 10/12/2013.

Con nota n. 55209 del 6.02.2014 la Sezione Risorse Umane si è espressa sulla predetta richiesta di autorizzazione preventiva presentata dall'I.R.V.V., avendo acquisito le integrazioni fornite dall'Istituto con nota n. 4089 del 13.12.2013 e trasmesse dalla Sezione Beni Culturali il 20./1/2014 con nota prot. 24645.

Nel dettaglio la Sezione Risorse Umane -da un punto di vista di stretta legittimità- ha ricordato che l'ente è tenuto a rispettare, in sede di liquidazione della produttività, la previsione di cui all'art. 25 della L.R. 63/79 in base alla quale il personale dell'Istituto "non può fruire di un trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello in vigore per il personale regionale, a parità o equivalenza di mansioni".

La predetta Sezione ha precisato, inoltre, che l'Istituto è tenuto al rispetto della disposizione di cui al D.L. 78, art. 9, comma 2 bis, laddove è previsto che "il fondo accessorio è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, posto che l'ente ha già dichiarato che lo stesso fondo accessorio 2013 è inferiore a quello relativo all'anno 2010 secondo le previsioni del medesimo comma 2 bis".

Preso atto di quanto espresso dalla Sezione Risorse Umane, che viene recepito come prescrizione in questa sede autorizzativa, e considerato il progetto di riorganizzazione proposto dall'Ente stesso alla luce dell'art. 15 c. 5 del CCNL 1/4/1999, si ritiene di accogliere la suindicata richiesta di autorizzazione preventiva in ordine all'integrazione del fondo risorse decentrate anno 2013 (comparto).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D. L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

VISTA la D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011 ad oggetto: "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva";

VISTE le successive D.G.R. n. 769/2012, 2563/2012, 907/2013 e 2591/2013;

VISTA la L.R. n. 63 del 24 agosto 1979 ad oggetto: "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete -I.R.V.V.";

VISTA la L.R. n. 53 del 18 dicembre 1993 ad oggetto: "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali";

VISTA la L.R. n. 15 del 28 gennaio 1985 ad oggetto: "Organizzazione amministrativa, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Istituto regionale per le Ville Venete";

VISTA la nota del Segretario regionale per la Cultura n. prot. 37038 del 25 gennaio 2012;

VISTE le note dell'I.R.V.V. prot. n. 3330/2013 e prot. n. 4089/2013;

VISTA la nota della Direzione Risorse Umane prot. n. 55209 del 6.02.2014;

VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di concedere, per le motivazioni in premesse riportate, l'autorizzazione preventiva ad avviare le procedure per l'integrazione del fondo risorse decentrate anno 2013 (comparto) dell'Istituto Regionale per le Ville Venete - IRVV;
2. di dare atto che l'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate (comparto) risulta comunque inferiore a quello relativo all'anno di riferimento 2010;
3. di dare atto che l'ente è tenuto a rispettare, in sede di liquidazione della produttività, la previsione di cui all'art. 25 della L.R. 63/79 in base alla quale il personale dell'Istituto non può fruire di un trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello in vigore per il personale regionale, a parità o equivalenza di mansioni, ricordando che l'Istituto è tenuto al rispetto della disposizione di cui al D.L. 78, art. 9, comma 2 bis;
4. di incaricare il Direttore della Sezione Beni Culturali dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 275507)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 745 del 27 maggio 2014

Salvaguardia e diffusione della voga alla veneta. Criteri e modalità di trasferimento alla Provincia di Venezia delle risorse stanziate per il 2014. (L.R. 27/01/1999, n. 5).

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Regione sostiene e tutela la pratica delle discipline sportive proprie della tradizione veneta ed in particolare la "voga alla veneta" cui è dedicata specifica norma. Col presente provvedimento si intende assegnare, in forza della vigente specifica legge di spesa, un contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive finalizzate alla promozione della voga alla veneta, per il tramite della Provincia di Venezia cui la materia è stata delegata.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

La Regione Veneto, in attuazione del D.Lgs. 112/1998 in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali, con Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 ha delegato alla Provincia di Venezia tutte le funzioni già disciplinate con L.R. 27 gennaio 1999, n. 5, concernenti "Contributi per il sostegno, la diffusione, la salvaguardia della "voga alla veneta".

Fino al 2010, e sempre sulla scorta delle indicazioni impartite con DGR n. 508 del 1 marzo 2001 in merito ai criteri di assegnazione dei contributi, è stata data copertura alla linea di spesa afferente i trasferimenti all'amministrazione provinciale di Venezia per l'esercizio delle funzioni delegate a favore della "voga alla veneta" mentre, dal 2011, non è più stata prevista la copertura di tale spesa e pertanto non sono state attivate le procedure di trasferimento delle risorse.

La Legge Regionale2 aprile 2014, n. 12 di approvazione del Bilancio Regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014, prevede al capitolo 100030 "Trasferimento all'Amministrazione Provinciale di Venezia per l'esercizio delle funzioni conferite a favore della "Voga Veneta" ", in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 9, della citata L.R. 11/2001, uno stanziamento di Euro 30.000,00.

In conformità a quanto stabilito dalla legge e sulla base dei criteri di assegnazione delle risorse indicati con la sopra citata DGR 508/2001 i finanziamenti dovrebbero essere così suddivisi :

1. una quota parte della somma disponibile, per sostenere annualmente, mediante contributi, le attività svolte dalle società remiere, dai circoli e dalle associazioni con sede nel Veneto aventi per oggetto prevalente la pratica, l'insegnamento e la diffusione della voga alla veneta ai sensi dell'art. 2 lett. b) della L.R. 5/1999;
2. una quota parte della somma disponibile, per promuovere o contribuire all'organizzazione di manifestazioni inerenti la voga alla veneta ai sensi dell'art. 2 lett. a) della L.R. 5/1999.

Considerata l'entità della somma disponibile, nonché la compatibilità con la tempistica stabilita dalla legge di riferimento per le relative procedure, risultano solo in parte applicabili le indicazioni assunte con la sopracitata deliberazione di Giunta Regionale 508/2001. Si propone pertanto di trasferire alla Provincia di Venezia le risorse stanziate nel bilancio 2014, per l'esercizio delle funzioni amministrative per tutto il territorio regionale, già disciplinate dalla L.R. 5/1999, secondo nuovi criteri che prevedono un utilizzo delle risorse in misura esclusiva per le iniziative ricadenti all'art. 2, lett. a), ovvero destinare l'intera somma pari ad Euro 30.000,00 alla promozione e sostegno per le spese di organizzazione delle manifestazioni inerenti la voga alla veneta.

Le risorse finanziarie saranno erogate alla Provincia di Venezia, compatibilmente con la disponibilità di cassa, dopo avere acquisito la Deliberazione della Giunta Provinciale di approvazione del Bando per la concessione dei contributi. La liquidazione dei contributi da parte della Provincia, riferiti all'esercizio 2014, dovrà avvenire entro il 30 luglio 2015 e, in caso di documentazione giustificativa di spesa inferiore, la stessa provvederà a restituire alla Regione le quote non utilizzate.

La spesa complessiva di Euro 30.000,00, di cui si prevede l'impegno con successivo provvedimento, riguarda un trasferimento di risorse a soggetto pubblico per dare sostegno economico, in forza di specifica legge di delega regionale, all'organizzazione di manifestazioni sportive, e non rientra quindi nelle tipologie di spesa soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 1999, n. 5;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 149, comma 2;

VISTA la Legge Regionale2 aprile 2014, n. 12, di approvazione del Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare, per le sopra citate motivazioni, i criteri espressi nelle premesse in merito al riparto delle somme da trasferire in relazione alla funzioni amministrative attribuite alla Provincia di Venezia ai sensi della L.R. 11/2001, relativamente alla L.R. 5/1999 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta";

2. di determinare in Euro 30.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa per la funzione conferita alla Provincia di Venezia alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Sezione Lavori Pubblici disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100774 del bilancio 2014 "Trasferimenti alle amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di sport (Art. 149, L.R. 11/2001)";

3. di dare atto che la spesa di cui con successivo provvedimento si prevede l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4. di incaricare il direttore della Sezione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

6. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

(Codice interno: 275508)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 746 del 27 maggio 2014

Autorizzazione all'affidamento incarico per il servizio di mantenimento e aggiornamento del sito web www.ptrc.it.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Si propone di avviare la procedura per affidare il servizio di mantenimento del sito web www.ptrc.it, finalizzato all'operazione di coinvolgimento e partecipazione delle comunità territoriali (enti, cittadini, soggetti interessati), conseguente alle procedure di adozione della Variante al PTRC e di redazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 11/2004 prevede che la Regione del Veneto, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformi la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, nonché al confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.

L'obbligo di trasparenza sulle attività di pianificazione territoriale, oltre alla necessità di mantenere aperto e costante un confronto con tutti i soggetti interessati, ha indotto la Regione, già con DGR 4136 del 18/12/2007, ad attivare un portale web contenente tutte le informazioni e gli aggiornamenti utili alla conoscenza e condivisione degli strumenti di pianificazione territoriale. Con la suddetta deliberazione ha incaricato un operatore esperto, specializzato nella fornitura di servizi informatici, progettazione e sviluppo di tecnologie in ambiente internet per enti e pubbliche amministrazioni, di effettuare le operazioni necessarie alla messa on line del sito www.ptrc.it.

L'attivazione di un sito tematico per la pianificazione territoriale ha reso possibile l'informazione in tempo reale sulla progressione delle attività di elaborazione del PTRC e degli altri strumenti di governo del territorio, consentendo a chiunque di fornire proposte, osservazioni, integrazioni al disegno prefigurato, oltreché permettere la realizzazione di uno specifico spazio di colloquio interattivo sul paesaggio e l'effettuazione di un concorso fotografico aperto a scuole, esperti e appassionati, sul paesaggio del Veneto, utile alla elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale, in fase di elaborazione, in attuazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sottoscritto il 15 luglio 2009.

Ne consegue che uno strumento come il sito internet si rivela elemento indispensabile per garantire la trasparenza e la condivisione nelle scelte di pianificazione territoriale che incidono sulle condizioni e lo stile di vita di tutti gli abitanti del Veneto.

Il mantenimento del portale www.ptrc.it per l'anno 2014 è finalizzato a supportare, attraverso il web, il percorso disciplinare del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e dell' elaborazione dei Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA), semplificato dall'opportunità, in questa fase, di una specifica gestione dei dati e delle informazioni.

Appare opportuno richiamare che la Convenzione Europea del Paesaggio introduce, tra le misure da adottare per l'attuazione delle politiche paesaggistiche, la sensibilizzazione locale delle popolazioni**,** ai fini del rilevamento della percezione sociale del paesaggio, nonchè della definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica locali corrispondenti alle aspirazioni delle comunità che vi abitano.

Si fa presente, a questo proposito, che il portale ospita l'archivio degli atti documentali relativi ai beni

paesaggistici ex art. 136 di tutto il territorio regionale, che non costituisce solo una importante banca dati online, ma rappresenta un canale di comunicazione diretta attraversocui tutti gli utenti possono fare presenti le proprie motivate considerazioni sulla documentazione presente in archivio.

Al fine di garantire una corretta e completa informazione a livello istituzionale e l'aggiornamento sistematico di un moderno strumento di dialogo con tutti gli utenti interessati, si ritiene di avviare la procedura per l'affidamento, ai sensi della DGR 2401/2012, dell'incarico per lo svolgimento del servizio di manutenzione del sito www.ptrc.it per l'anno 2014.

Tale incarico sarà propedeutico alla ristrutturazione dei dati e dei flussi secondo gli standards e le specifiche regionali, e consentirà la progressiva trasmigrazione dei dati e delle funzionalità nel sito della Regione del Veneto.

Per lo svolgimento del servizio, si prevede una spesa complessiva massima pari a Euro 8.000,00 oltre IVA, a titolo di corrispettivo del servizio reso ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 11/2004;

VISTA il D.lgs n. 42/04

VISTA la L.R. 1/2011

VISTO il D.Lgs. 163/2006

VISTO il DPR 207/2010

VISTA la DGR 2401 del 27/11/2012;

VISTA la DGR 4136 del 18/12/2007;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'acquisizione del servizio di mantenimento e aggiornamento del sito www.ptrc.it, incaricando il Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia all'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 e delle disposizioni impartite con DGR 2401/2012;

2. di determinare in Euro 8.000,00, IVA esclusa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.7006 "Spese per studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del piano territoriale regionale di coordinamento (p.t.r.c.) e per le stampe relative allo stesso ed agli altri piani territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale";

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275560)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 747 del 27 maggio 2014

Presa d'atto della Valutazione di Incidenza per gli interventi di ripristino morfologico ed ambientale di Val di Brenta, in comune di Chioggia (VE). (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articoli 5 e 6).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabiliscono che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. Gli interventi di ripristino morfologico e ambientale di Val di Brenta, in comune di Chioggia (VE), interessano un'area della Laguna di Venezia compresa all'interno di due distinti siti della rete Natura 2000. Con la presente deliberazione, si prende atto dell'esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione di Incidenza al fine di consentire la conclusione del procedimento da parte dell'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, prevede l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative, sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000 sono stati individuati. L'art. 6, commi 3 e 4, della succitata direttiva comunitaria riconosce la Valutazione di Incidenza come uno strumento a disposizione dello Stato membro per garantirne una sua corretta applicazione; esso infatti prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

A tal riguardo, con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (DD.P.R. 357/97 e 120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto, per quanto di competenza, l'autonomia disciplinare in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza alle Regioni e alle Province Autonome.

In considerazione di ciò la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 740 del 14 marzo 2006, ha trattenuto in capo a sé la competenza sulla procedura per la Valutazione di Incidenza per le opere di competenza statale ed ha affidato al Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, il compito di esprimere il parere sugli elaborati che costituiscono lo studio.

Successivamente, con la deliberazione di G.R. n. 3227 del 21 dicembre 2010, l'incarico di Autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale era stato attribuito al Segretario Regionale per le Infrastrutture, anche per quanto riguarda il compito di esprimere alla Giunta Regionale il proprio parere obbligatorio sugli studi di incidenza riguardanti opere dello stato o nei casi di contenzioso, il quale si avvaleva per l'istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV).

In data 04/02/2014, con nota n. 953, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque - Ufficio Salvaguardia di Venezia ha trasmesso la relazione per la Valutazione di Incidenza (selezione preliminare) relativa agli interventi di ripristino morfologico ed ambientale di Val di Brenta, in comune di Chioggia (VE), redatta dalla dott.ssa Francesca TURCO, dalla dott.ssa Martina BOCCI, dalla dott.ssa Anna CARLIN e dalla dott.ssa Angiola FANELLI. Tale documentazione, acquisita al protocollo regionale con n. 52355 del 05/02/2014, è stata predisposta per soddisfare le integrazioni richieste e in sostituzione di quanto precedentemente trasmesso dal medesimo Ente con nota n. 8195 del 09/10/2012 (prot. reg. n. 470296 del 17/10/2012) e n. 5639 del 26/06/2012 (prot. reg. n. 300875 del 28/06/2012).

Il progetto, oggetto della valutazione di cui sopra, concerne la realizzazione di sei nuove strutture morfologiche artificiali a barena nell'area di Val di Brenta lungo il margine meridionale della laguna di Venezia la ricalibratura dell'intero tratto dei canali lagunari Laghini e Aleghero. Tale progettazione persegue la finalità di ripristino della funzionalità ambientale e morfologica in un'area caratterizzata da una ridotta capacità di ricambio idrico e dalla presenza di situazioni distrofiche, legata a condizioni locali di eutrofizzazione, provvedendo pertanto all'attuazione di alcune delle attività previste dal "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT3250003, IT3250023, IT3250031, IT3250030 e della ZPS IT3250046" alle "Opere mobili alle bocche di porto della Laguna di Venezia" MoSE, approvato con D.G.R. n. 3758/07 e in seguito aggiornato con D.G.R. n. 682/2012.

Complessivamente gli interventi riguardano la conterminazione delle strutture artificiali (realizzate con diverse combinazioni di elementi caratterizzati da differenti materiali e capacità di resistenza in considerazione della relativa ubicazione e tenendo conto della maggiore o minore esposizione agli agenti erosivi) per una superficie complessiva di circa 33,5 ettari, la realizzazione di canali di servizio perimetrali alle suddette conterminazioni, la ricalibratura degli esistenti canali lagunari Laghini e Aleghero (realizzando una cunetta di larghezza mediamente pari a 48 m e quota di fondo pari a -3 m s.l.m.) per una lunghezza complessiva di 5,1 km, il refluimento dei materiali appartenenti alla Classe A del protocollo Fanghi del 1993 e provenienti dagli scavi sui canali sopraindicati (per un volume complessivo stimato in 470.000 mc).

Gli interventi in argomento sono stati definiti sulla base di analoghe esperienze già avviate negli anni '90 con le finalità di recupero morfologico.

In riferimento agli interventi sopra esposti del progetto in argomento, da svolgersi in ambiti ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nel sito SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" e nel sito ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia", è stata predisposta una specifica relazione per la Valutazione di Incidenza, redatto ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006, che non ha riconosciuto la presenza di effetti significativi negativi rispetto ad habitat o specie, anche prioritari, segnalati nella scheda del formulario standard dei summenzionati siti della rete Natura 2000.

Posta la natura endoprocedimentale della Valutazione di Incidenza (ai sensi della D.G.R. n. 3173/06 e per gli effetti del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.), con il presente atto si propone all'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione di Incidenza, facendo proprie le conclusioni contenute nell'istruttoria tecnica n. 87 del 01/04/2014 e costituente l'**allegato A** al presente provvedimento.

Ritenuto di confermare quanto disposto dalla citata istruttoria tecnica, ai soli fini della tutela e dell'attuazione della rete ecologica europea Natura 2000 individuata nel Veneto, si ritiene di prendere atto dell'esito positivo della Valutazione di Incidenza relativo per gli interventi di ripristino morfologico e ambientale di Val di Brenta, in comune di Chioggia (VE) che dovrà essere comunicato alla Commissione per Salvaguardia di Venezia in quanto corrispondente all'Autorità competente per l'approvazione di questi interventi ai sensi delle leggi n. 171/73, n. 798/84, n. 360/91 e n. 206/95.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le Direttive 92/43/Cee, e ss.mm.ii., e 09/147/Ce, e ss.mm.ii.;

Visti i DD.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003;

Viste le DD.G.R. n. 3758 del 27 novembre 2007 e n. 682 del 17 aprile 2012;

Viste le DD.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006, n. 192 del 31 gennaio 2006, n. 740 del 14 marzo 2006 e n. 3227 del 21 dicembre 2010;

Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto dell'esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione di Incidenza sulla base dell'istruttoria tecnica n. 87 del 01/04/2014 (costituente **allegato A**) al fine di consentire la conclusione del procedimento da parte dell'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento (Commissione per Salvaguardia di Venezia);

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione per Salvaguardia di Venezia e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque - Ufficio Salvaguardia di Venezia;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 747 del 27 maggio 2014 pag. 1/

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Direttiva 92/43/CEE, art.6, D.P.R. 08/09/1997 n. 357, artt.5 e 6.

VISTI gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97, e ss.mm.ii., che prevede che per ogni piano od intervento che possa avere incidenze significative sui siti di rete Natura 2000 il proponente predisponga uno studio di valutazione di incidenza ambientale;

VISTO il comma 5 del sopra citato articolo il quale affida alla Regione la competenza a definire le modalità di presentazione dei relativi studi e ad individuare le autorità competenti alla verifica degli stessi;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 3173 del 10.10.2006 che contiene gli indirizzi metodologici per la valutazione di incidenza;

VISTE le leggi n. 171/73, n. 798/84, n. 360/91 e n. 206/95 che definiscono le funzioni e le competenze della Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

ESAMINATA la relazione per la Valutazione di Incidenza (Selezione Preliminare) per gli interventi di ripristino morfologico ed ambientale di Val di Brenta, in comune di Chioggia (VE);

VISTA l'istruttoria tecnica del 01 aprile 2014 sulla relazione per la Valutazione di Incidenza degli interventi in argomento;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è perfezionata dall'Autorità competente all'approvazione dei piani, progetti e interventi cui la valutazione si riferisce e che questa Autorità, sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, può provvedere a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee, e ss.mm.ii., e 09/147/Ce, e ss.mm.ii.;

RITENUTO di concordare con gli esiti della sopracitata istruttoria tecnica, che si allega al presente parere e ne costituisce parte integrante;

PROPONE

all'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione di Incidenza, facendo proprie le conclusioni contenute nell'istruttoria tecnica n. 87 del 01/04/2014, che si allega, redatta sulla base della relazione di Selezione Preliminare presente agli atti.

Direttore di Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)
Avv. Paola Noemi Furlanis

ALLEGATOA alla Dgr n. 747 del 27 maggio 2014

REGIONE DEL VENETO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS - VINCA - NUVV)

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 87/2014

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante gli interventi di ripristino morfologico ed ambientale di Val di Brenta, in comune di Chioggia (VE).

Codice SITI NATURA 2000: SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia"; ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", e ss.mm.ii, relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTA la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", concernente la "conservazione degli uccelli selvatici";

VISTO il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR 120/03, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

VISTA la D.G.R. n. 1180 del 18.04.2006 ad oggetto "Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati";

VISTA la D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 ad oggetto: "Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 08.09.1997 n. 357.approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e del D.P.R. n. 357/97";

VISTA la Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, ad oggetto: "Piano Faunistico Venatorio Regionale (2007-2012)";

VISTA la D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 ad oggetto: "nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione d'Incidenza. Procedure e modalità operative";

VISTA la D.G.R. n. 441 del 27.02.07 ad oggetto: "Rete Natura 2000. Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01. Nuova definizione delle aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po";

VISTO il Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007 ad oggetto: "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

VISTA la D.G.R. n. 4059 del 11.12.07 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati;

VISTE le circolari del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 491346/57.10 del 24.09.08 e 442167/57.00 del 27.08.08, relative alle procedure per l'esame dello studio per la Valutazione di Incidenza di piani, progetti e interventi (art. 5 D.P.R. 357/97; D.G.R. 3173/2006);

VISTA la D.G.R. n. 4003 del 16.12.08 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati";

VISTA la D.G.R. n. 220 del 01/03/2011 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria a mare in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati";

ESAMINATA la relazione di selezione preliminare per la Valutazione d'Incidenza, redatta dalla dott.ssa Francesca TURCO, dalla dott.ssa Martina BOCCI, dalla dott.ssa Anna CARLIN e dalla dott.ssa Angiola FANELLI, trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque – Ufficio Salvaguardia di Venezia con nota n. 953 del 04/02/2014, acquisita al protocollo regionale con n. 52355 del 05/02/2014, facendo seguito alle integrazioni richieste e in sostituzione di quanto precedentemente trasmesso dal medesimo Ente con nota n. 8195 del 09/10/2012 (prot. reg. n. 470296 del 17/10/2012) e n. 5639 del 26/06/2012 (prot. reg. n. 300875 del 28/06/2012);

PRESO ATTO che gli interventi in argomento sono ricompresi tra le attività previste dal "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT3250003, IT3250023, IT3250031, IT3250030 e della ZPS IT3250046" alle "Opere mobili alle bocche di porto della Laguna di Venezia" MoSE, approvato con D.G.R. n. 3758/07 e in seguito aggiornato con D.G.R. n. 682/2012;

PRESO ATTO che la relazione di selezione preliminare per la Valutazione d'Incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 degli interventi per la realizzazione di sei nuove strutture morfologiche artificiali a barena nell'area di Val di Brenta in prossimità della struttura arginale che delimita il margine meridionale della laguna di Venezia, separandola dal tratto terminale del fiume Brenta e sulla quale è posta la S.P. n. 7 "Arzeron", e per la ricalibratura dei canali lagunari Laghini, Aleghero e la loro intersezione fino alla confluenza con il canale Lombardo;

PRESO ATTO che le strutture artificiali saranno realizzate con il sedimento proveniente dai dragaggi dei summenzionati canali lagunari e, nel caso di insufficiente disponibilità e di specifiche necessità realizzative, da ulteriori siti donatori la cui individuazione avverrà in un secondo momento;

PRESO ATTO che per la realizzazione delle strutture artificiali risultano necessari circa 470.000 mc di sedimenti, i quali dovranno corrispondere a sedimenti di Classe A secondo il protocollo Fanghi del 1993;

PRESO ATTO che nelle aree dei suddetti canali lagunari interessate dal dragaggio sono stati effettuate le analisi chimico-geotecniche evidenziando per tutti i campioni l'appartenenza alla Classe A del protocollo Fanghi del 1993 e una natura prevalentemente limo-sabbiosa (diversamente corrispondente a sabbie medio fine con limo);

PRESO ATTO che la realizzazione delle strutture artificiali avviene mediante la tecnica del refluimento e che la quota finale a conclusione del refluimento dovrà tener conto del valore di assestamento stimato in circa 30 cm nel medio periodo a causa del fenomeno di compattamento nel tempo per tali sedimenti;

PRESO ATTO che le strutture artificiali (di forme generalmente allungate, irregolari ed arrotondate) saranno realizzate in modo da ottenere zone a quote differenziate e comunque con morfologie degradanti verso il lato della laguna aperta, formando delle dorsali che nelle diverse strutture artificiali manterranno un andamento subparallelo alla struttura arginale sede della S.P. n.7;

PRESO ATTO che la porzione di fondale della Val di Brenta in cui saranno realizzate le strutture artificiali in argomento presenta batimetrie variabili e generalmente comprese tra -0,60 m s.l.m. e -0,90 s.l.m.;

PRESO ATTO che la quota minima di refluimento sarà pari a +0,60 m s.l.m. e che la quota massima di refluimento sarà pari a +0,70 m s.l.m.;

PRESO ATTO che le conterminazioni delle strutture artificiali verranno realizzate con diverse combinazioni di elementi caratterizzati da differenti materiali e capacità di resistenza, in considerazione della relativa ubicazione e tenendo conto della maggiore o minore esposizione agli agenti erosivi, e in particolare:

- nei tratti protetti, lungo i ghebi e nei fronti prospicienti alla struttura arginale sede della S.P. n.7, si prevede la posa in opera di pareti filtranti a pali accostati (tipo P4) per un'estesa complessiva di circa 3.770 m (a completo compattamento seguirà il taglio dei pali e la rimozione delle pareti filtranti);
- nei tratti conformati a sacca mediamente esposti alla sollecitazione ondosa da vento, verranno

messe in opera conterminazioni con barriera permeabile (tipo P4-S) con disposizione a velma sul lato laguna, per un'estensione complessiva di circa 1.055 m;

- nei tratti conformati a punta, fortemente esposti all'azione aggressiva del moto ondoso, verranno messe in opera conterminazioni costituite da moduli ad alta resistenza realizzati con geogriglie in poliestere riempite con scapoli in pietrame o ciottoli (tipo C6) abbinati a pareti filtranti in palificata con funzione antitorbidità per un'estesa complessiva di circa 1.905m;
- nei tratti corrispondenti a barena naturale soggetti a erosione si prevede la posa in opera della parete filtrante (tipo P4-G) con pali fissati a quota barena, per una estesa di circa 190 m, e sutura con il margine barenale mediante riporto con grappo di sedimento lagunare prelevato in fregio alla barena;
- per i tratti adiacenti alle barene naturali si prevede la posa in opera della parete filtrante (tipo P1) con pali distanziati (interasse 1 m) per una estesa di circa 592 m;

PRESO ATTO che le strutture artificiali avranno le seguenti caratteristiche:

- Barena Riviera Sacca al Toro, la più occidentale delle sei e in diretta continuità con parte dell'esistente barena naturale che delimita il margine occidentale della Val di Brenta (in destra idrografica del canale delle Trezze), avrà un'estensione di circa 88.000 mq (sviluppo lineare pari a circa 1.760 m) e un volume disponibile di circa 117.200 mc e sarà dotata dei seguenti tipi di conterminazione: C6 per circa 300 m, P4-S per circa 360 m, P4 per circa 480 m, P4-G per circa 190 m, P1 per circa 590 m;
- Barena Sacca al Toro, segue la precedente verso Est, avrà un'estensione di circa 51.300 mq (sviluppo lineare pari a circa 1.250 m) e un volume disponibile di circa 68.500 mc e sarà dotata dei seguenti tipi di conterminazione: C6 per circa 210 m, P4-S per circa 115 m, P4 per circa 920 m;
- Barena Sestero, segue la precedente verso Est, avrà un'estensione di circa 64.550 mq (sviluppo lineare pari a circa 1.350 m) e un volume disponibile di circa 92.300 mc e sarà dotata dei seguenti tipi di conterminazione: C6 per circa 375 m, P4-S per circa 247 m, P4 per circa 703 m;
- Barena Brasagola, segue la precedente verso Est, avrà un'estensione di circa 51.600 mq (sviluppo lineare pari a circa 1.100 m) e un volume disponibile di circa 70.200 mc e sarà dotata dei seguenti tipi di conterminazione: C6 per circa 240 m, P4-S per circa 150 m, P4 per circa 740 m;
- Barena Sacca della Trigolera, segue la precedente verso Est, avrà un'estensione di circa 59.500 mq (sviluppo lineare pari a circa 1.250 m) e un volume disponibile di circa 87.700 mc e sarà dotata dei seguenti tipi di conterminazione: C6 per circa 480 m, P4-S per circa 130 m, P4 per circa 630 m;
- Barena Trigolera, a completamento della serie, avrà un'estensione di circa 20.600 mq (sviluppo lineare pari a circa 640 m) e un volume disponibile di circa 31.600 mc e sarà dotata dei seguenti tipi di conterminazione: C6 per circa 290 m, P4-S per circa 50 m, P4 per circa 300 m;

PRESO ATTO che, conseguentemente alle modalità realizzative e alla conformazione delle strutture artificiali in argomento, queste risulteranno tra loro separate formando una canale di ampiezza regolare pari a circa 20 m e che, analogamente, tra la Barena della Trigolera e l'esistente struttura artificiale in prossimità della conca di Brondolo (barena Chioggia B1) si verrà a formare un canale di ampiezza regolare pari a circa 60 m;

PRESO ATTO che le strutture artificiali in argomento risulteranno discostate rispetto alla struttura arginale sede della S.P. n.7 e, in particolare: con un'ampiezza variabile tra 30 m e 50 m per le barene Riviera Sacca al Toro, Sacca al Toro, Sestero e Brasagola; con un'ampiezza variabile tra 60 m e 100 m per le barene Sacca della Trigolera e Trigolera;

PRESO ATTO che la ricalibratura degli esistenti canali lagunari Laghini (per una lunghezza di 3600 m) e Alleghero (per una lunghezza di 1500 m) consiste nella realizzazione di una cunetta di larghezza mediamente pari a 48 m e quota di fondo pari a -3 m s.l.m.;

PRESO ATTO che, rispetto alle sezioni del profilo batimetrico, parte del canale Aleghero (un tratto di 500 m a partire dalla confluenza del canale Laghini) sarà interessato da un completo ripristino della sezione idraulica (attualmente caratterizzata per l'intera ampiezza da batimetrie mediamente pari a -1 m s.l.m.);

PRESO ATTO che, rispetto alle sezioni del profilo batimetrico, parte del canale Laghini (ad esclusione di un tratto di 700 m tra la confluenza del canale Aleghero e quella del canale Lombardo) sarà interessato da un completo ripristino della sezione idraulica (attualmente caratterizzata per l'intera ampiezza da batimetrie mediamente pari a -1,4 m s.l.m.);

PRESO ATTO che l'intervento di ricalibratura del canale Aleghero consentirà di disporre di circa 78.600 mc di sedimenti e che l'intervento di ricalibratura del canale Laghini consentirà di disporre di circa 166.100 mc di sedimenti;

PRESO ATTO che per le attività di predisposizione delle conterminazioni e di refluimento dei sedimenti sarà necessario realizzare un canale di servizio lungo le suddette conterminazioni di ampiezza pari a 8 m e profondità massima di 1,5 m al fine consentire l'utilizzo di un pontone (munita di gru per lo scavo) e di una motobarca di assistenza;

PRESO ATTO che i suddetti canali di servizio saranno assimilati ai ghebi, per forma e funzione;

PRESO ATTO che durante lo scavo dei canali e il refluimento nelle strutture artificiali saranno impiegati specifici sistemi antitorbidità e sarà avviata un'attività di controllo;

PRESO ATTO che la durata complessiva stimata per l'esecuzione degli interventi è di circa 16 mesi consecutivi e che la ricalibratura del canale (dapprima il Laghini) sarà attuata solamente in seguito al completamento delle opere per il contenimento della prima struttura artificiale (barena Riviera Sacca del Toro);

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento interessano ambiti situati all'interno del sito SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" e della ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";

VERIFICATO che, rispetto alla cartografia degli habitat di cui alla D.G.R. n. 3919/07, gli ambiti interessati dai succitati interventi coinvolgono, quasi esclusivamente, superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario di cui all'allegato I alla Direttiva 92/43/Cee e, in particolare:

- per la struttura artificiale denominata "Barena Riviera Sacca al Toro", risultano coinvolti i seguenti habitat: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)";
- per le rimanenti strutture artificiali e per i due canali (Laghini e Aleghero), risulta coinvolto l'habitat 1150* "Lagune costiere";

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento ha riconosciuto come elementi vulnerabili i seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)" (quest'ultimo comprendente, a seguito della revisione del manuale italiano di interpretazione degli habitat, della parte riferita all'habitat 1510* "Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)");

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento ha riconosciuto come elementi vulnerabili le seguenti specie: *Bufo* spp, *Pelophylax esculentus, Podarcis muralis, Anguis fragilis, Alosa fallax, Apahnius fasciatus, Knipowitschia panizzae, Platichtys flesus, Platynereis dumerillii, Pomatoschistus canestrinii, Pomatoschistus marmoratus, Syngnathus abaster, Syngnathus taenionotus, Syngnathus typhle, Zosterisessor ophiocephalus, Alcedo atthis, Anas acuta, Anas crecca, Anas penelope, Ardea cinerea, Botaurus stellaris, Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius,*

Chlidonias niger, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Egretta alba, Egretta garzetta, Falco tinnunculus, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Larus michahellis, Larus ridibundus, Numenius arquata, Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax carbo sinesi, Phalacrocorax pygmeus, Philomachus pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Pluvialis apricaria, Pluvialis squatarola, Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, Tringa totanus;

PRESO ATTO che la valutazione dell'incidenza ha riguardato gli effetti generati dai fattori di perturbazione sia relativa alla fase di realizzazione delle strutture in argomento (occupazione di spazio acqueo e fondali, scavi e dragaggi, rumore, gas, polveri e scarichi idrici) e sia alla fase successiva "di esercizio" (modifiche agli habitat, all'idrodinamica e delle catene trofiche);

PRESO ATTO che gli effetti dovuti dai summenzionati fattori nei confronti delle specie vulnerabili sono valutati come non significativi;

CONSIDERATO che le strutture artificiali e gli interventi sopra descritti corrispondono a parte delle attività previste dal suddetto "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT3250003, IT3250023, IT3250031, IT3250030 e della ZPS IT3250046" (di cui alla D.G.R. n. 682/2012) con finalità di ripristino della funzionalità ambientale e morfologica in un'area caratterizzata da una ridotta capacità di ricambio idrico e presenza di situazioni distrofiche, legata a condizioni locali di eutrofizzazione (interventi presentati nel paragrafo 9.3.2 "interventi di riqualificazione dell'area retro-Romea");

CONSIDERATO che il sedimento proveniente dagli interventi di ricalibratura dei canali Aleghero e Laghini e dagli interventi di realizzazione dei canali di servizio per le conterminazioni risulta essere insufficiente per il completamento di tutte le strutture artificiali in argomento;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle suddette strutture non è stato oggetto di valutazione alcuna ulteriore fonte di sedimenti e che, per le finalità stesse di tali interventi, sono necessari esclusivamente sedimenti attribuibili alla Classe A secondo il protocollo Fanghi del 1993;

CONSIDERATO che, per tali strutture artificiali, a seguito delle dinamiche morfologiche e vegetazionali a cui saranno soggette nel breve periodo e a seguito delle evidenze emerse per analoghi interventi realizzati in precedenza (già a partire dagli anni '90), è stimata l'affermazione di ambienti diversificati anche di interesse comunitario, tra cui i seguenti habitat: 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1320 "Prati di Spartina (*Spartinion maritimae*)", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)";

RITENUTO che, per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di ricreare i suddetti habitat di interesse comunitario, il refluimento dei sedimenti all'interno delle conterminazioni sia realizzato in modo da ottenere all'interno della medesima struttura una differenziazione altimetrica e morfologica, raggiungendo a fine refluimento per le porzioni sopraelevate quote massime non superiori a +60 cm s.l.m. e provvedendo all'utilizzo della frazione più fine dei suddetti sedimenti nella parte più superficiale di tale strutture (e di spessore congruo anche in ragione dell'entità dei possibili fenomeni erosivi), limitando pertanto quelli in cui prevale la frazione sabbiosa (media e fine) alla parte del basamento;

RITENUTO che, in riferimento al deficit di sedimento da utilizzare per la formazione delle strutture artificiali, sia realizzato l'ulteriore approvvigionamento in continuità temporale con le attività di refluimento del presente progetto e comunque provvedendo per tali attività al rispetto della disciplina in materia di procedura per la Valutazione di Incidenza, di cui agli di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3173/06, ovvero sia rivista la forma delle suddette strutture artificiali (anche attraverso un frazionamento addizionale delle stesse strutture con canali che avranno la funzione di ghebi);

CONSIDERATO che il complesso naturale barena-velma-bassofondo, delimitante la regione sudorientale della

Val di Brenta, seppur oggetto di un graduale arretramento, ha sostanzialmente mantenuto nel tempo l'attuale diversificazione ambientale (riscontrabile in Laguna Sud solamente nelle porzioni direttamente delimitanti lo specchio acqueo in cui è generato il moto ondoso e riferibili ai seguenti habitat di interesse comunitario 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine" e 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose") anche in considerazione della locale idrodinamica;

CONSIDERATO che per la realizzazione della struttura artificiale denominata "Barena Riviera Sacca al Toro", a seguito della conterminazione e del successivo refluimento, si verificherà l'obliterazione di parte delle superfici di tale complesso barena-velma-bassofondo;

RITENUTO che la localizzazione e forma della struttura artificiale denominata "Barena Riviera Sacca al Toro" sia rivista in modo da non coinvolgere degli habitat di interesse comunitario (in particolar modo di 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine" e di 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose") ora presenti lungo il margine di tale complesso naturale barena-velma-bassofondo;

CONSIDERATO che la caratterizzazione dei sedimenti secondo il protocollo Fanghi del 1993 ha riguardato i canali Laghini e Aleghero e solo tre punti dell'area nella quale saranno poste le conterminazioni;

RITENUTO che le aree da cui saranno prelevati i sedimenti dovranno essere state oggetto di preventiva e certificata classificazione secondo il protocollo Fanghi del 1993 al fine di poter utilizzare esclusivamente sedimento di classe A;

RITENUTO che, al fine di un maggior controllo del fenomeno della torbidità legata agli interventi di ricalibratura dei canali Laghini e Aleghero o dei nuovi ghebi, le macchine operatrici siano dotate di dispositivi in grado di limitare la sospensione dei sedimenti raccolti (ad esempio del tipo "benna mordente ecologica", "benna ecologica a tenuta stagna");

CONSIDERATO che nell'area della Val di Brenta è riconosciuta la presenza di praterie di fanerogame, seppur localizzate e discontinue, di *Ruppia marittima* e *Ruppia cirrhosa* e di popolamenti più consistenti di macroalghe;

RITENUTO che, nell'area interessata dall'impronta delle strutture artificiali (compresi i canali di servizio), si provveda alla messa in sicurezza delle praterie di fanerogame presenti (mediante l'espianto e successivo trapianto in aree idonee all'interno della Val di Brenta) e all'allontanamento, mediante le metodiche più opportune, delle specie di interesse comunitario o di interesse conservazionistico caratterizzate da una ridotta vagilità;

RITENUTO che la Direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale che dovrà verificare la corretta attuazione degli interventi, anche alla luce delle misure precauzionali sulla torbidità, e di ogni ulteriore misure ritenuta necessaria;

CONSIDERATO che, a conclusione dell'assestamento dei sedimenti refluiti (sulla base di precedenti esperienze dopo circa 5 anni), si procederà al taglio della palificata a quota barena (circa a + 20 cm s.lm.);

RITENUTO che in attesa del completo assestamento le conterminazioni siano mantenute in perfetta efficienza e che eventuali ulteriori interventi (tra cui scavo di chiari e ghebi o adeguamento di quota, anche mediante successive ricariche) siano attuati nel rispetto della disciplina in materia di procedura per la Valutazione di Incidenza, di cui agli di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3173/06;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi in argomento è prevista l'esecuzione di un monitoraggio in corso d'opera relativamente alla torbidità generata dal refluimento e dallo scavo dei canali e di un monitoraggio post operam (della durata complessiva di 9 anni) rispetto alle seguenti argomenti: vegetazione alofila, avifauna (svernante e nidificante), stato delle conterminazioni, morfologia (andamento planimetrico) e stato trofico;

CONSIDERATO che per gli interventi di cui al "Piano delle misure di compensazione, conservazione e

riqualificazione ambientale dei SIC IT3250003, IT3250023, IT3250031, IT3250030 e della ZPS IT3250046" è prevista l'esecuzione di un monitoraggio secondo un specifico protocollo e di durata trentennale;

RITENUTO che il monitoraggio sia rivolto per ciascuna fase (ante operam, in corso opera e post operam) agli habitat e alle specie vulnerabili e ai fattori di pressione e minaccia derivanti dagli interventi in argomento, rifacendosi alle modalità del suddetto protocollo laddove possibile;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di screening di Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta in parte conforme alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 3173/2006 e che i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, poiché derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

1. di utilizzare esclusivamente sedimenti appartenenti alla classe A secondo il protocollo Fanghi del 1993 ed esclusivamente provenienti da aree in cui è stata realizzata una puntuale, preventiva e certificata caratterizzazione;
2. di realizzare il refluimento dei sedimenti all'interno delle conterminazioni in modo da ottenere all'interno della medesima struttura una differenziazione altimetrica e morfologica, raggiungendo a fine refluimento per le porzioni sopraelevate quote massime non superiori a +60 cm s.l.m. e di utilizzare la frazione più fine dei suddetti sedimenti nella parte più superficiale di tale strutture (e di spessore congruo anche in ragione dell'entità dei possibili fenomeni erosivi), limitando pertanto quelli in cui prevale la frazione sabbiosa (media e fine) alla parte del basamento;
3. di subordinare, in caso di confermato deficit di sedimento da utilizzare per la formazione delle strutture artificiali, l'ulteriore approvvigionamento (da farsi in continuità temporale con le attività di refluimento del presente progetto) al rispetto della disciplina in materia di procedura per la Valutazione di Incidenza, di cui agli di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3173/06, ovvero a rivedere la forma di tali strutture artificiali (anche attraverso un frazionamento addizionale delle stesse strutture con canali che avranno la funzione di ghebi);
4. di garantire il mantenimento degli habitat di interesse comunitario (in particolar modo di 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine" e di 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose") ora presenti lungo il margine del complesso naturale barena-velma-bassofondo e localizzati nell'area che sarà occupata dalla parte meridionale della struttura artificiale denominata "Barena Riviera Sacca al Toro";
5. di utilizzare nel corso delle attività di scavo dei canali opportuni sistemi per il contenimento della torbidità (tra cui panne galleggianti e benne ecologiche);
6. di provvedere nell'area interessata dall'impronta delle strutture artificiali (compresi i canali di servizio):
   a. alla verifica della presenza delle praterie di fanerogame (comprese quelle di *Ruppia marittima* e *Ruppia cirrhosa*) e, nell'eventualità, alla messa in sicurezza delle medesime mediante l'espianto e successivo trapianto, anche manuale, in aree idonee comunque all'interno della Val di Brenta

b. all'allontanamento, mediante le metodiche più opportune, delle specie di interesse comunitario o di interesse conservazionistico caratterizzate da una ridotta vagilità;
c. alla documentazione delle presenti attività e alla predisposizione dei geodatabase secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/07;

7. di provvedere al mantenimento dell'efficienza delle conterminazioni fino al completo assestamento dei sedimenti refluiti e, in seguito al quale, di rimuovere la parte eccedente alle quote di progetto delle medesime conterminazioni;
8. di subordinare eventuali ulteriori interventi (tra cui scavo di chiari e ghebi o adeguamento di quota, anche mediante successive ricariche) al rispetto della disciplina in materia di procedura per la Valutazione di Incidenza, di cui agli di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 3173/06;
9. di provvedere al monitoraggio degli habitat e delle specie vulnerabili e dei fattori di pressione e minaccia derivanti dagli interventi in argomento, per ciascuna fase (ante operam, in corso opera e post operam), rifacendosi laddove possibile alle modalità (e durata) del protocollo previsto per gli interventi di cui alla D.G.R. n. 682/2012;
10. di affidare la responsabilità del monitoraggio a un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la valutazione di incidenza;
11. di predisporre il programma di monitoraggio, da trasmettere agli uffici competenti per la valutazione di incidenza entro 90 gg. dall'autorizzazione della progettazione esecutiva degli interventi in argomento, per le opportune e imprescindibili valutazioni (a cui l'avvio dei lavori risulta essere subordinato), e da articolare rispetto ai seguenti argomenti:
    a. il responsabile del monitoraggio, indicando anche tutti coloro che effettuano i rilievi;
    b. gli obiettivi, ossia la definizione degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia da verificare, individuando il grado di conservazione di riferimento e i valori attesi per habitat e specie, influenza e intensità di ciascun fattore di pressione e minaccia in atto e i valori attesi;
    c. i metodi e tecniche di monitoraggio utilizzate, fornendo le adeguate istruzioni per la raccolta dei dati e le eventuali schede di raccolta dati sul campo e definendo i criteri per l'individuazione dei valori soglia e per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
    d. il disegno sperimentale, stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma dei monitoraggi;
    e. i metodi e le tecniche di analisi dei dati, fissando chiaramente come saranno espressi i risultati del monitoraggio, compresi eventuali risultati intermedi attesi;
    f. i metodi utilizzati per la determinazione degli errori e per gestire le incertezze;
    g. i criteri di redazione delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, le tempistiche di presentazione dei dati bruti e delle elaborazioni;
    h. i metodi di valutazione della conformità dei monitoraggi;
    i. le schede di monitoraggio per tutti gli habitat, le specie e per tutti i fattori di pressione e minaccia da verificare;
    j. le ulteriori informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio;
    k. i database georiferiti per l'archiviazione dei dati, comprensivi della localizzazione delle aree monitorate.
12. di affiancare alla Direzione Lavori personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale che dovrà documentare (anche sulla base degli esiti dei succitati monitoraggi) la corretta attuazione degli interventi, alla luce delle presenti prescrizioni e delle eventuali ulteriori misure precauzionali messe in atto per il rispetto dei valori tutelati nel SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" e nella ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia", predisponendo idoneo rapporto da trasmettere, congiuntamente agli esiti del monitoraggio, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;

13. di comunicare qualsiasi variazione rispetto al progetto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
14. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

ESPRIME

parere istruttorio favorevole alla relazione di selezione preliminare per la Valutazione di Incidenza per gli interventi di ripristino morfologico ed ambientale di Val di Brenta, in comune di Chioggia (VE), con le considerazioni e prescrizioni sopra riportate;

e

PRENDE ATTO

della dichiarazione della dott.ssa Francesca TURCO, della dott.ssa Martina BOCCI, della dott.ssa Anna CARLIN e della dott.ssa Angiola FANELLI, le quali dichiarano che "*con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti della rete Natura 2000*".

F.to avv. Paola Noemi FURLANIS

Venezia, lì 01.04.2014

(Codice interno: 275528)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 748 del 27 maggio 2014

Autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a) della vigente disciplina in materia (deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 3 luglio 2012) per il triennio 2014/2016.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 275370)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 755 del 27 maggio 2014

Servizio ferroviario regionale: approvazione dello schema di "Protocollo di intesa per la gestione dei servizi ferroviari regionali" tra la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia, contenente l'impegno reciproco alla regolazione della continuità dei servizi ferroviari tra le due regioni contermini, alla luce della scadenza dei rispettivi contratti con Trenitalia S.p.A.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

I servizi di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale nell'ambito del territorio regionale veneto, con esclusione della linea Adria - Mestre, sono attualmente disciplinati dal Contratto pluriennale, stipulato tra la Regione del Veneto e Trenitalia S.p.A. in data 23.09.2010, denominato "Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009-31.12.2014", come modificato dall"Atto modificativo - integrativo del contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009-31.12.2014", stipulato in data 27 maggio 2013 e relativo all'avvio dell'orario cadenzato.

Detto contratto con Trenitalia S.p.A. va a scadenza il 31.12.2014.

Con raccomandata a firma del Presidente Dott. Luca Zaia del 30.12.2013, è stata attivata la procedura prevista in contratto all'art. 3, commi 1 e 2, con comunicazione al gestore della volontà di non rinnovare la durata del rapporto alla data di scadenza del primo periodo di sei anni.

Contestualmente è stata chiesta l'attivazione della prosecuzione del servizio nei 12 mesi successivi al termine di durata dello stesso.

Peraltro, il panorama in cui si inserisce l'affidamento dei servizi di trasporto ferroviari, tramite gara ovvero tramite una delle altre procedure consentite dall'ordinamento, non può non tenere conto anche dei rapporti con le regioni contermini e relativi gestori del servizio operanti, come conseguenti agli affidamenti successivi alla scadenza dei relativi contratti.

In tal senso, la Regione Friuli Venezia Giulia, manifestando l'intenzione di porre in essere l'affidamento dei servizi ferroviari di interesse regionale trasferiti dallo Stato mediante gara ad evidenza pubblica da attuarsi nel 2014, ha proposto alla Regione del Veneto di sottoscrivere un Protocollo di intesa volto ad impegnare le due regioni contermini a definire all'interno della documentazione di gara e/o nei documenti contrattuali relativi all'affidamento dei propri servizi ferroviari, precisi obblighi per le imprese ferroviarie, finalizzati a creare le condizioni per garantire la continuità dei servizi tra le due regioni, nonché alla efficace realizzazione del sistema di orario cadenzato.

Tra le due regioni sussistono, infatti, servizi ferroviari detti "condivisi", vale a dire servizi trasferiti dallo Stato ed attribuiti ad una delle due regioni fino al confine regionale, ma che si svolgono senza soluzione di continuità nell'intero percorso (sulle relazioni Trieste - Venezia, Trieste - Udine - Venezia e Udine - Venezia), che abbisognano di regolamentazione comune.

Lo svolgimento di detti servizi risulta oggi possibile senza particolari accordi tra le due regioni stante la presenza di un solo gestore (Trenitalia S.p.A.), ma la situazione potrebbe mutare alla scadenza dei rispettivi contratti inerenti i servizi ferroviari.

Veneto e Friuli Venezia Giulia, inoltre, condividono un comune interesse in merito ai c.d. servizi "indivisi", vale a dire quei servizi regionali che sono ancora contrattualizzati direttamente dallo Stato con Trenitalia S.p.A.

Anche in merito ai servizi "indivisi" il Protocollo di intesa, sopra indicato, prevede l'impegno da parte delle due Regioni di attivare i necessari contatti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la definizione di precisi obblighi in capo alle imprese ferroviarie di assicurare, senza costi aggiuntivi, la continuità dei servizi stessi ed una organizzazione complessiva dei servizi ferroviari, finalizzata al soddisfacimento delle esigenze di mobilità, di qualità dei servizi e improntata all'efficacia gestionale.

Per quanto sopra, si tratta di approvare il "Protocollo di intesa per la gestione dei servizi ferroviari regionali" tra la Regione del Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia, **allegato A)** al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, il cui contenuto è stato in precedenza illustrato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTO il Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997;

- VISTA la Legge Regionale n. 25 del 30 ottobre 1998;

- VISTO il Decreto Legislativo n. 111 del 1 aprile 2004;

- VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di "Protocollo di intesa per la gestione dei servizi ferroviari regionali" tra la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia, **allegato A)** al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. di incaricare il Presidente o un suo delegato alla sottoscrizione del sopraccitato Protocollo di intesa;

4. di incaricare la Sezione Mobilità dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 755 del 27 maggio 2014 pag. 1/3

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FERROVIARI REGIONALI
TRA

- la **Regione Friuli Venezia Giulia**, con sede in _____, in persona di _____;
- la **Regione Veneto**, con sede in _____, in persona di _____;

PREMESSO CHE

- la Regione Friuli Venezia Giulia intende porre in essere l'affidamento dei servizi ferroviari di interesse regionale trasferiti dallo Stato mediante gara ad evidenza pubblica da attuarsi nel 2014;
- il contratto della Regione del Veneto con Trenitalia S.p.A. va a scadenza il 31 dicembre 2014 ed è stata attivata la procedura di proroga tecnica di un anno, nelle more dell'esito del nuovo affidamento del servizio;
- il conferimento di funzioni e l'efficace trasferimento di una parte dei servizi ferroviari di interesse regionale alla Regione Friuli Venezia Giulia è stato realizzato, a seguito della attuazione del Decreto Legislativo 1 aprile 2004, n. 111 "*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti";*
- il conferimento delle funzioni sui servizi ferroviari di interesse regionale alla Regione Veneto e l'attribuzione della delega nella gestione dei relativi servizi è stato attuato con Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";*
- il citato D.Lgs.111/2004 prevede, altresì, secondo regole ivi definite, l'attribuzione alla Regione Friuli Venezia Giulia ovvero alla Regione del Veneto di parte residua e significativa dei servizi di interesse regionale, la cui attuazione non è stata ancora posta in essere in assenza di certezze sul trasferimento da parte dello Stato delle corrispondenti risorse necessarie alla copertura del costo a catalogo dei suddetti servizi;
- tali ultimi servizi ferroviari, cd "indivisi", oltre alla loro fondamentale importanza quale collegamento tra le due Regioni, risultano completamente integrati nei rispettivi sistemi di trasporto costituendo parte significativa del servizio offerto all'utenza;
- i servizi ferroviari di interesse della Regione Friuli Venezia Giulia in connessione con il nodo di Venezia Mestre, sono caratterizzati da una situazione di particolare complessità; vi è infatti una stretta interrelazione tra i servizi ferroviari svolti sul territorio delle due Regioni, che sono regolati da tre distinti contratti di servizio stipulati dalle Regioni o dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il medesimo contractor/contraente ovvero la società Trenitalia s.p.a.. ; tali servizi sono rispettivamente denominati "puri"

quando si svolgono nel solo territorio di una delle due regioni, "condivisi" quando, pur attribuiti ad una o all'altra Regione fino al confine regionale si svolgono senza soluzione di continuità nell'intero percorso (sulle relazioni Trieste-Venezia, Trieste-Udine-Venezia e Udine-Venezia) e "indivisi" quando riguardano servizi di interesse regionale ancora contrattualizzati dallo Stato;

- lo sviluppo dei servizi ferroviari cd. "condivisi", cioè di quelli già trasferiti alle regioni e svolti senza soluzione di continuità risulta oggi possibile senza particolari accordi tra le due regioni per la presenza di un solo gestore, con una significativa sinergia nella loro organizzazione e gestione;
- tale situazione, ovvero la presenza della società Trenitalia quale prestatore dei servizi ferroviari nel medesimo ambito territoriale, potrebbe mutare radicalmente a fronte degli esiti della messa a gara dei servizi ferroviari di interesse regionale attribuiti alla Regione Friuli Venezia Giulia e dell'esito del nuovo corrispondente affidamento dei servizi ferroviari attribuiti alla Regione del Veneto;
- nel mutato quadro dell'affidamento dei servizi ferroviari, la stessa messa a gara dei servizi potrebbe rivelarsi di scarsa attrattività, qualora attuata in presenza di una posizione dominante dell'attuale gestore ed in assenza di precisi indirizzi e programmi atti a garantire forme di collaborazione, dirette ad assicurare la maggiore sinergia possibile in ambito gestionale e principalmente la continuità dei servizi in assenza di maggiori costi per i diversi gestori;
- al fine di ovviare a tali difficoltà si ritiene imprescindibile prevedere accordi tra i soggetti affidanti in via preliminare diretti a delineare il quadro normativo e gestionale dei servizi ferroviari;
- la situazione attuale si presenta particolarmente favorevole alla definizione di tali obblighi, in quanto gli affidamenti a livello regionale si svolgeranno con tempistiche sufficientemente ravvicinate, mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risulta avere a tutt'oggi in definizione il nuovo contratto con Trenitalia spa per la gestione dei servizi ferroviari, tra i quali i cosiddetti "indivisi".

Tutto ciò premesso, **la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, come sopra rappresentate, condividendo quanto sopra indicato, dato atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto:**

1) si impegnano reciprocamente a definire all'interno della documentazione di gara e/o nei documenti contrattuali relativi all'affidamento dei propri servizi ferroviari precisi obblighi per le imprese ferroviarie, preventivamente condivisi, finalizzati a creare le condizioni di effettiva e reale garanzia di continuità dei servizi tra le regioni, nonché di efficace realizzazione del sistema cadenzato, anche in termini di soddisfacimento delle esigenze di mobilità, di qualità dei servizi, di relativa organizzazione degli stessi, nonché di contenimento dei conseguenti costi;

2) a fronte di tali obblighi, le imprese ferroviarie gestori dei servizi, dovranno attivare forme di collaborazione nella realizzazione dei servizi ferroviari di competenza tali da assicurare, senza costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni, la continuità dei servizi "condivisi" tra la Regione Friuli

Venezia Giulia e la Regione del Veneto, ed una organizzazione complessiva dei servizi ferroviari, compresi quelli inerenti i servizi "indivisi" contrattualizzati da Trenitalia con lo Stato finalizzata al soddisfacimento delle esigenze di mobilità, di qualità dei servizi e improntata all'efficacia gestionale;

3) al fine di attuare il presente accordo le due Regioni danno mandato ai rispettivi uffici di definire concordemente le previsioni contrattuali di cui al punto 1), nonché di attivare i necessari contatti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la definizione dei suddetti obblighi per l'impresa ferroviaria, anche nel contratto tra Trenitalia S.p.A. e lo Stato riguardante i servizi ferroviari "indivisi".

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra forma elettronica qualificata.

Regione Friuli Venezia Giulia

_____

Regione Veneto

_____

(Codice interno: 275510)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 759 del 27 maggio 2014

Partecipazione all'organizzazione dell'Assemblea Generale della Commissione Intermediterranea (CIM) della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime d'Europa (CRPM), Venezia 26-27 giugno 2014.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a definire la partecipazione della Regione del Veneto all'organizzazione dell'Assemblea Generale della Commissione Intermediterranea (CIM) della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime d'Europa (CRPM), che si svolgerà a Venezia nei giorni 26-27 giugno 2014. Si individuano i servizi logistici che saranno organizzati e sostenuti finanziariamente dalla Regione del Veneto per lo svolgimento dell'evento. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n. 2130 del 25.11.2013 per l'adesione della Regione del Veneto alla CRPM; lettera del 16.1.2014 del Segretario esecutivo della Commissione Intermediterranea con la nota logistica; convenzione in data 11.8.2012 con San Giovanni Evangelista Servizi S.r.l. per l'utilizzo di locali della Scuola Grande S. Giovanni Evangelista (Venezia); convenzione del 19.9.2009 con la Procuratoria di San Marco per l'utilizzo di locali del Complesso Sala Convegni di Santa Apollonia (Venezia).

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 2689 del 24 dicembre 2012 la Regione del Veneto ha aderito alla Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime d'Europa (di seguito CRPM) e contestualmente alla Commissione Intermediterranea (di seguito CIM) organo interno e strumento di lavoro della CRPM. Successivamente, con D.G.R. n. 909 del 18 giugno 2013 è stata approvata una Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro per supporto tecnico alla partecipazione regionale alla Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa.Con D.G.R. n. 2130 del 25 novembre 2013 l'adesione è stata confermata anche per l'anno 2014.

La CRPM è un organizzazione composta da circa 160 Regioni di 28 Stati europei con una popolazione di circa 200 milioni di persone. Il suo obiettivo principale consiste nel raccogliere le esigenze condivise dalle Regioni marittime e periferiche dell'Europa e nel rappresentarle presso le istituzioni comunitarie. Fin dal 1973, anno della sua istituzione, la CRPM concentra le sue attività nei settori delle infrastrutture, dei trasporti e dell'accessibilità, nonché dello sviluppo economico e sociale dei territori marittimi e periferici.

La CRPM ha una struttura organizzativa suddivisa in sei Commissioni geografiche, corrispondenti ai vari bacini marittimi europei: Baltico, Mare del Nord, Intermediterranea, Balcani/Mar Nero, Arco Atlantico, Isole. Le Commissioni geografiche rappresentano sedi importanti per un dibattito costruttivo e una migliore condivisione pratica su problemi e questioni comuni. Si tratta di tematiche di grande interesse per la Regione del Veneto, che dalla sua adesione ha avuto un ruolo attivo nella Commissione Intermediterranea, partecipando in particolare al Gruppo di lavoro sulla Cooperazione Territoriale e le Strategie Macroregionali.

L'adesione alla CRPM ha permesso alla Regione del Veneto di affrontare in tale ambito, anche con le altre Regioni partner, il tema della Strategia Macroregionale Adriatico Ionica. A tale proposito si ricorda che la Regione del Veneto nell'ambito delle sue politiche di internazionalizzazione partecipa attivamente al percorso volto all'istituzione della Macroregione Adriatico Ionica, tra l'altro coordinando il Gruppo di lavoro interregionale relativo al Pilastro 1 della Strategia "Guidare la crescita innovativa marittima e marina".

In occasione della riunione del Gruppo di lavoro sulla Cooperazione Territoriale e sulle Strategie Macroregionali, tenutasi lo scorso 11 dicembre 2013 a Barcellona, la Presidenza della CIM ha espresso l'auspicio che l'Assemblea Generale 2014 della Commissione si potesse svolgere in una Regione italiana in modo da farla coincidere con l'inizio del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, nonché con la prossima presentazione del Piano d'azione della Strategia per la Regione Adriatico Ionica (EUSAIR), prevista nell'ambito di tale Semestre, per garantire la massima visibilità dell'evento e delle conclusioni che ne verranno tratte.

A tale proposito, si evidenzia che l'Assemblea Generale è la riunione operativa della Commissione che ogni anno, tradizionalmente tra giugno e luglio, riunisce tutti i suoi membri per trarre il bilancio delle attività della stessa, per pianificare le future attività e per deliberare in merito a varie questioni interne, anche di carattere organizzativo.

Le principali questioni da trattare nel corso dell'Assemblea Generale 2014 riguarderanno quindi da vicino la Regione del Veneto e in particolar modo il bacino adriatico-ionico in collegamento alla Strategia per la Regione Adriatico Ionica.

Nel corso della suddetta riunione svoltasi a Barcellona l'11 dicembre 2013 è quindi emerso un interesse condiviso da parte della Regione del Veneto e della CIM a svolgere tale Assemblea a Venezia. Tale occasione risulta infatti importante per enfatizzare la posizione strategica della Regione del Veneto in seno alla CIM e in generale nel bacino del Mediterraneo, promuovendo il suo ruolo chiave sia nel contesto delle strategie macroregionali che nei futuri programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE), mettendo in evidenza le priorità strategiche regionali nelle politiche integrate per il Mediterraneo presso le istituzioni europee.

I partecipanti all'Assemblea Generale saranno, oltre ai rappresentanti delle altre autorità regionali facenti parte della CIM, rappresentanti della Commissione Europea, in particolare della Direzione Generale Politiche regionali e Direzione Generale Affari Marittimi, del Parlamento Europeo, della Presidenza europea uscente (Grecia) ed entrante (Italia), nonché di osservatori esterni e giornalisti.

L'Assemblea Generale si svilupperà in due giornate: la prima, il giorno 26 giugno, sarà solo pomeridiana, con la riunione di gruppi di lavoro tematici, la seconda, il 27 giugno, comprenderà l'intera giornata di riunione plenaria.

Con lettera del 14 gennaio 2014 al segretario Generale della CIM, l'Assessore alla Cooperazione Transfrontaliera e Transnazionale Roberto Ciambetti ha quindi formalmente espresso la candidatura della Regione del Veneto ad ospitare l'evento.

Con lettera del 16 gennaio 2014 il Segretario Esecutivo della CIM condivideva la scelta, indicando nell'allegata Nota Logistica i principali servizi a carico della Regione ospitante l'evento e quelli spettanti alla CIM.

Le date inizialmente ipotizzate nel 19-20 giugno sono state poi modificate, individuando il 26 e 27 giugno 2014.

La CRPM si farà carico dei seguenti compiti organizzativi:

- trasmissione degli inviti, incluse le pratiche di registrazione all'evento;
- preparazione dei contenuti dell'Assemblea, preparazione del programma, coordinamento dei relatori;
- preparazione dei documenti di lavoro, loro traduzione nelle lingue di lavoro e trasmissione ai partecipanti;
- trasmissione dei documenti di lavoro agli interpreti;
- relazioni con i delegati, prima, durante e dopo l'Assemblea;
- redazione della lista dei partecipanti;
- organizzazione dei tavoli per ogni sessione di lavoro;
- invio di documenti alla Regione per la riproduzione;
- personale per il Segretariato permanente per l'evento.

La Regione del Veneto fornirà il seguente supporto logistico e organizzativo, sostenendone i relativi costi:

- disponibilità della sede per l'Assemblea Generale, per la riunione dei gruppi di lavoro tematici e per il segretariato, con le strumentazioni tecniche audio-video e i servizi telefonici e internet richiesti, individuata nella prestigiosa Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia, tradizionalmente deputata ad ospitare tale tipo di eventi, con la quale la Regione del Veneto ha una convenzione sottoscritta in data 11.8.2012;
- supporto tecnico di sala, strumentazioni tecniche (computer, fotocopiatore ...), noleggio delle cabine per l'interpretariato con la relativa attrezzatura tecnica, cancelleria;
- interpreti per l'Assemblea Generale del 27 giugno nelle lingue francese, greco, inglese, italiano, spagnolo ed eventuali ulteriori servizi di traduzione che dovessero rendersi indispensabili per la miglior riuscita dell'evento;
- programma culturale consistente nella visita della Basilica di San Marco, la sera del 26 giugno;
- cena ufficiale con aperitivo di benvenuto per i convenuti, la sera del 26 giugno;
- affitto di sale per la cena ufficiale, individuate presso la prestigiosa sede del Complesso Sala Convegni di Santa Apollonia (ex chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, Venezia - San Marco), tradizionalmente deputata ad ospitare tali tipi di eventi, per il cui utilizzo la Regione del Veneto ha sottoscritto una convenzione con la Procuratoria di San Marco in data 19.9.2009;
- servizi di ristorazione per i due giorni di lavoro presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, consistenti nella fornitura di acqua minerale, nelle pause caffè e per il giorno 27 nel pranzo buffet per i partecipanti all'Assemblea, interpreti e giornalisti presenti;
- servizi di trasporto per gli ospiti più illustri ed eventuali ulteriori servizi imprevisti che dovessero rendersi necessari per il miglior svolgimento dell'evento.

Visto l'avvicinarsi della data prevista, la Sezione Relazioni Internazionali ha già dato avvio alle procedure per l'affidamento delle forniture e dei servizi sopra indicati, secondo quanto previsto dalla DGR n. 354 del 6.3.2012 e dalla DGR n. 2401 del 27.11.2012.

I costi di alloggio a Venezia dei partecipanti saranno sostenuti dagli stessi, mentre la Regione del Veneto ha fornito un supporto organizzativo opzionando un congruo numero di camere presso selezionate strutture ricettive in città, dopo aver negoziato il miglior prezzo. Le stanze sono state poi prenotate dai partecipanti stessi, senza alcun onere per la Regione.

Si ritiene quindi opportuno che la Regione del Veneto partecipi all'organizzazione dell'Assemblea Generale della CIM che si svolgerà nei giorni 26-27 giugno 2014 a Venezia, provvedendo agli adempimenti di propria competenza.

Si quantifica in Euro 50.000,00 l'importo da destinare all'organizzazione dell'evento, dando atto che con successivi atti del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali si provvederà all'assunzione dei necessari impegni di spesa a carico del capitolo 100343 "Spese per le attività internazionali degli organi regionali e per la preparazione e attuazione di Accordi e Protocolli d'Intesa - art. 6, L. 05/06/2003, n. 131".

Si dà atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, concernente la tipologia "rappresentanza", non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, in quanto connessa all'espletamento di rilevanti attività istituzionali regionali e a quelle di organismi internazionali o comunitari.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la DGR n. 2130 del 25.11.2013;

VISTA la lettera dell'Assessore Roberto Ciambetti al Segretario Generale della CIM in data 14.1.2014;

VISTA la lettera del Segretario Generale della CIM in data 16.1.2014 all'Assessore Ciambetti;

VISTA la legge regionale 07.01.2011, n. 1;

VISTO l'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la legge regionale n. 39/2001;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTI gli atti d'ufficio;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di partecipare all'organizzazione dell'Assemblea Generale della Commissione Intermediterranea (CIM) della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime d'Europa (CRPM), che si svolgerà a Venezia nei giorni 26-27 giugno 2014;

3. di determinare in Euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100343 ad oggetto "Spese per le attività internazionali degli organi regionali e per la preparazione e attuazione di Accordi e Protocolli d'Intesa - art. 6, L. 05/06/2003, n. 131" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

4. di dare atto che la spesa per "rappresentanza" di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di incaricare il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali ha avviato le procedure di affidamento delle forniture e dei servizi di cui alle premesse, autorizzandolo all'espletamento delle ulteriori fasi;

8. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di affidamento dei servizi di cui alle premesse il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275371)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 763 del 27 maggio 2014

Accordo di Collaborazione Istituzionale tra la Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale e Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto. Anni 2014 - 2015. Articolo 15, Legge n. 241/1990.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si approva lo Schema di Accordo di Collaborazione Istituzionale, ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990, tra Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale e Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto, per gli anni 2014 e 2015, volta a garantire il rafforzamento della collaborazione nel settore della promozione del sistema sanitario veneto a livello europeo ed internazionale, incaricando il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale alla sottoscrizione dell'Accordo della durata di dodici mesi, dal 1 giugno 2014 al 31 maggio 2015. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n. 2844 del 29 settembre 2009; Accordo di Programma fra la Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto sottoscritto in data 26 marzo 2010; Accordo di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990, approvato con DGR n. 692 del 14 maggio 2013 e sottoscritto in data 24 giugno 2013, rep. n. 29074.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha avviato da tempo un programma di relazioni socio-sanitarie internazionali finalizzato a promuovere a livello europeo il sistema sanitario regionale e a migliorarne la competitività attraverso il confronto con le migliori realtà sanitarie dell'Unione Europea, nella consapevolezza dell'importante contributo che tali esperienze possono offrirenel dare appropriate risposte alle attuali istanze di efficienza ed economicità nella gestione del sistema sanitario regionale.

La Regione del Veneto ha scelto altresì di investire nel dialogo a livello europeo con i diversi attori istituzionali, intensificando e consolidando i rapporti con le altre Regioni europee nella prospettiva di rafforzare la funzionalità del proprio sistema sanitario e la sua capacità di soddisfare le esigenze della popolazione, in un'ottica di sempre maggiore internazionalizzazione delle proprie strutture e di promozione di un modello sanitario che si propone di essere tra i più avanzati in Europa.

In tale contesto, si inserisce la collaborazione tra la Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto, regolata da un Accordo di Programma approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 2844 del 29 settembre 2009.

L'Accordo di Programma, sottoscritto tra le Parti in data 26 marzo 2010, richiama espressamente la condivisione a Bruxelles dei rispettivi Uffici di rappresentanza presso le Istituzioni comunitarie e il reciproco sostegno nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali con riferimento all'Unione Europea; in particolare, l'articolo 3, punti F), M) e P), fa espresso riferimento al perseguimento di specifici obiettivi da ricondurre di anno in anno ad un apposito strumento convenzionale mirato ad assicurare idoneo supporto operativo alle strutture regionali per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

In considerazione della scadenza dell'Accordo di Programma, fissata per il 31 dicembre 2012, la Giunta Regionale con DGR n. 2652 del 18 dicembre 2012 ha disposto di prorogare il termine al 31 dicembre 2015, così da garantire il proseguimento della efficace collaborazione tra la Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto, alla luce degli importanti risultati conseguiti nel corso degli anni.

Con cadenza annuale, in attuazione dell'Accordo di Programma, la Giunta Regionale ha disciplinato lo svolgimento delle attività di collaborazione tra la Regione e Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto, attraverso appositi strumenti convenzionali che specificano, per determinati ambiti di intervento di competenza delle singole Strutture regionali, le finalità istituzionali a guida dell'azione comune.

In particolare, il rapporto di Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto con la Sezione Sede di Bruxelles della Regione del Veneto è attualmente regolato dalla Convenzione approvata con DGR n. 618 del 3 maggio 2013; il rapporto con il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali è regolato dalla Convenzione approvata con DGR n. 670 del 7 maggio 2013; il rapporto con l'Area Sanità e Sociale è regolato dalla Convenzione approvata con DGR n. 692 del 14 maggio 2013 e sottoscritta in data 24 giugno 2013, rep. n. 29074.

Al fine di proseguire l'azione di promozione del sistema sanitario veneto a livello europeo ed internazionale, attraverso la programmazione e la realizzazione di azioni coordinate in ambito europeo, in un'ottica di evoluzione del Sistema sanitario regionale, si ritiene opportuno garantire la continuità della collaborazione in corso tra la Regione - Area Sanità e Sociale e Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto provvedendo anche per il corrente anno a regolamentare i rapporti tra i due Enti attraverso lo strumento convenzionale.

Tutto ciò premesso, si propone l'approvazione dello Schema di Accordo di Collaborazione Istituzionale tra la Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale e Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto **Allegato A** (di seguito "Accordo"), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la prosecuzione ed il rafforzamento della collaborazione tra i due Enti nell'ambito della promozione del sistema sanitario veneto a livello europeo ed internazionale.

Tale Schema di Accordo **Allegato A** prevede la collaborazione tra la Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale e Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto per la realizzazione delle seguenti progettualità:

- PROGETTUALITA' 1. Adesione e supporto ai networks europei in ambito sanitario di interesse regionale (in particolare le reti: Euregha, European Observatory on Health Systems and Policies, EuroHealthNet, Coral, RHN-WHO, HOPE - European Hospital and Healthcare Federation);
- PROGETTUALITA' 2. Supporto all'attività di euro-progettazione (HELPDESK) area sanità;
- PROGETTUALITA' 3. Supporto tecnico e organizzativo per l'implementazione delle attività del Progetto Mattone Internazionale nel territorio veneto;
- PROGETTUALITA' 4. Supporto alla realizzazione di iniziative ed eventi organizzati dall'Area Sanità della Regione a livello europeo, in particolare durante il Semestre Italiano di Presidenza U.E. 2014 (luglio-dicembre 2014);
- PROGETTUALITA' 5. Supporto tecnico-giuridico per la soluzione delle criticità connesse all'attività di progettazione svolta in materia sanitaria dalle Aziende Sanitarie, monitoraggio e coordinamento dell'attività sul territorio regionale;
- PROGETTUALITA' 6. Collaborazione all'attività regionale finalizzata alla creazione e allo sviluppo di partenariati internazionali ed europei in materia sanitaria;
- PROGETTUALITA' 7. Supporto all'organizzazione della European Observatory Venice Summer School 2014 e degli eventi connessi;
- PROGETTUALITA' 8. Monitoraggio e approfondimento della normativa dell'Unione Europea nel settore sanitario e del recepimento e applicazione negli Stati membri;
- PROGETTUALITA' 9. Supporto tecnico - logistico all'organizzazione di visite studio all'estero e di visite studio di delegazioni estere nel territorio veneto, relativamente a materie di interesse per la politica sanitaria regionale;
- PROGETTUALITA' 10. Attività di disseminazione a livello regionale ed europeo dei risultati dell'attività svolta dalla Regione nel settore sanitario per gli anni 2011/2015;

La durata dell'Accordo decorrerà dal 1 giugno 2014 ed avrà scadenza il 31 maggio 2015.

In relazione alle attività progettuali indicate ed espressamente riportate all'articolo 2 dello Schema di Accordo **Allegato A**, si propone di determinare in euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Responsabile della competente Struttura dell'Area Sanità e Sociale, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 60107 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea - gestione sanitaria accentrata presso la Regione - Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, programmi comunità europea e cooperazione sanitaria internazionale (art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5; art. 20, c. 1, punto b, lettera a) D.Lgs. 23/6/2011, n. 118)", che presenta sufficiente disponibilità (Codice SIOPE: codice di bilancio: 01/05/03 - codice gestionale:1542).

L'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto compartecipa ai progetti di cui sopra per un controvalore di euro 15.000,00 (quindicimila/00) pari a circa il 10% delle spese sopra indicate.

Si dà atto che la spesa di cui si avvia la procedura di impegno con il presente provvedimento è finanziata con una quota parte del Fondo sanitario regionale 2014 incassato mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. 112/2008 - convertito in legge, con modificazioni, L. 6/8/2008, n. 133 - e destinata alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo di uscita rientra tra quelli individuati dall'Allegato A1 della DGR n. 1102 del 12/6/2012 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale.

Si dà atto che la spesa di cui si avvia la procedura d'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.

Si propone di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della sottoscrizione dell'Accordo che regola i rapporti tra la Regione e Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto, secondo lo Schema di Accordo **Allegato A** alla presente deliberazione.

Si propone altresì di incaricare il Responsabile della competente Struttura dell'Area Sanità e Sociale di procedere con propri atti all'impegno e alla liquidazione, in favore di Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto, dell'importo massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) da erogarsi in tre soluzioni successive e secondo le modalità riportate all'articolo 3.2 dello Schema di Accordo **Allegato A.**

Il contributo previsto dall'Accordo **Allegato A**, in favore di Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto va inteso quale rimborso spese per l'attività prestata da Unioncamere del Veneto alla Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale, al fine del perseguimento dei propri comuni obiettivi nonché per il rimborso di eventuali ulteriori oneri derivanti da detta attività e previamente concordati tra le Parti.

Si propone infine di incaricare il Settore per le Relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 15 L. n. 241 del 7/08/1990;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTA la L.R. n. 1 del 7/1/2011;

VISTA la L.R. n. 26 del 25/11/2011;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la DGR n. 2844 del 29/9/2009;

VISTA la DGR n. 2652 del 18/12/2012;

VISTA la DGR n. 692 del 14/5/2013;

VISTO l'Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto sottoscritto tra le Parti in data 26/3/2010;

delibera

1. Di ritenere le premesse parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

2. Di approvare lo Schema di Accordo di Collaborazione Istituzionale tra la Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale e Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con durata dal 1 giugno 2014 al 31 maggio 2015;

3. Di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della sottoscrizione dell'Accordo che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto, secondo lo Schema di Accordo **Allegato A** alla presente deliberazione;

4. Di determinare in euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Responsabile della competente Struttura dell'Area Sanità e Sociale, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 60107 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea - gestione sanitaria accentrata presso la Regione - Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, programmi comunità europea e cooperazione sanitaria internazionale (art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5; art. 20, c. 1, punto b, lettera a) D.Lgs. 23/6/2011, n. 118)",che presenta sufficiente disponibilità (Codice SIOPE: codice di bilancio: 01/05/03 - codice gestionale:1542);

5. Di dare atto che l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto compartecipa ai progetti di cui allo Schema di Accordo **Allegato A** alla presente deliberazione, per un controvalore di euro 15.000,00 (quindicimila/00) pari a circa il 10% delle spese indicate al punto 4;

6. Di incaricare il Responsabile della competente Struttura dell'Area Sanità e Sociale di procedere con propri atti all'impegno e alla liquidazione in favore di Unione Regionale delle Camere di Commercio - Unioncamere del Veneto dell'importo massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) da erogarsi in tre soluzioni successive e secondo le modalità riportate all'art. 3.2 dello Schema di Accordo **Allegato A** nonché di provvedere all'adozione di tutti gli atti conseguenti all'attuazione della presente deliberazione;

7. Di dare atto che la spesa di cui si avvia la procedura di impegno con il presente provvedimento è finanziata con una quota parte del Fondo sanitario regionale 2014 incassato mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. 112/2008 - convertito in legge, con modificazioni, L. 6/8/2008, n. 133 - e destinata alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo di uscita rientra tra quelli individuati dall'Allegato A1 della DGR n. 1102 del 12/6/2012 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale;

8. Di dare atto che la spesa di cui si avvia la procedura d'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

9. Di incaricare il Settore per le Relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione della presente deliberazione;

10. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

11. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale, nell'ambito dei dati della sezione "Trasparenza, valutazione, merito" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 763 del 27 maggio 2014

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

TRA

Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal Dr.…… nato a …….. il ……, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale *pro tempore*, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. del ;

E

Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto, con sede in Venezia-Marghera, Via delle Industrie 19/D, Codice fiscale 80009100274, rappresentata dal Dott. ……., nato a …..…….. il ……., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Segretario Generale *pro tempore* del predetto Ente;

PREMESSO CHE

- In data 26 Marzo 2010 tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto è stato sottoscritto un Accordo di Programma avente fra le proprie finalità quelle di costruire un quadro strategico-programmatico comune al fine di incrementare le sinergie nonché di realizzare un'addizionalità delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi, condividendo la necessità di massimizzare l'efficacia dei propri interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema socio sanitario veneto attraverso il perseguimento di obiettivi programmatici meglio descritti all'Art. 3 dell'Accordo. L'Accordo di Programma, che prevedeva come scadenza il 31 dicembre 2012, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2015 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2652 del 18 dicembre 2012;
- L'Art. prevede (lettera *P)*) la "collaborazione nelle attività degli Uffici di rappresentanza di Bruxelles";
- In applicazione della metodologia operativa prevista all'Art. 6 dell'Accordo di Programma, devono essere stipulate apposite convenzioni fra la Regione del Veneto ed l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto per la gestione dei progetti attuativi derivanti dall'Accordo stesso;
- La Regione dispone di una Sede di rappresentanza a Bruxelles in Avenue de Tervueren 67 e in Rue des Aduatiques 14;
- La Regione ha concesso in locazione all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto il II e il III piano della propria dependance di Rue des Adatiques 14;
- L'ufficio di Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto di Bruxelles ha compiti di rappresentanza e promozione del Veneto e, più generalmente, di interfaccia e di punto di riferimento del sistema economico, finanziario, sociale e culturale veneto presso le istituzioni europee ed internazionali;
- L'obiettivo principale comune di Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto e Regione del Veneto è quello di promuovere una maggiore visibilità e rappresentatività del sistema economico, socio-sanitario e culturale regionale nei confronti delle Istituzioni comunitarie, nonché conoscere, valutare e supportare l'attività delle Istituzioni comunitarie a sostegno e a tutela degli interessi del sistema regionale;

- Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto dispone delle competenze e del personale necessari per collaborare con la Regione nel raggiungimento dei comuni obiettivi;

CONSIDERATO CHE

la collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto nell'espletamento delle attività di cui sopra può assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche ed il raggiungimento di migliori e maggiori risultati;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – PREMESSE.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO.

2.1) L'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto si impegna a collaborare per la realizzazione dei seguenti progetti condivisi con la Regione del Veneto nel periodo di riferimento:

PROGETTO 1. Adesione e supporto ai networks europei in ambito sanitario di interesse regionale (in particolare le reti: Euregha, European Observatory on Health Systems and Policies, EuroHealthNet, Coral, RHN-WHO, HOPE – European Hospital and Healthcare Federation).
Unioncamere del Veneto collaborerà con la Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale all'interno delle RETI tematiche europee in ambito sanitario (in particolare con quelle con sede a Bruxelles) implementando le attività concordate con i membri europei delle reti;

PROGETTO 2. Supporto all'attività di euro-progettazione (HELPDESK) area sanità.
Il progetto ha lo scopo di fornire informazioni e segnalazioni per quanto attiene la partecipazione ai bandi europei di sanità pubblica. Comprende un'attività di aggiornamento costante circa la scadenza dei bandi europei già indetti e l'organizzazione di giornate informative (infodays) indirizzate alle Aziende Sanitarie in merito ai bandi europei di prossima uscita, e prevede il conseguimento del seguente risultato: individuazione e disseminazione a livello regionale di informazioni concernenti le modalità di partecipazione ai bandi europei in materia sanitaria.

PROGETTO 3. Supporto tecnico e organizzativo per l'implementazione delle attività del Progetto Mattone Internazionale nel territorio veneto.
Il progetto prevede il conseguimento del seguente risultato: offrire alle strutture regionali un supporto nell'attività del Progetto Mattone Internazionale sul territorio regionale per la promozione e la divulgazione delle politiche europee e delle possibilità di accesso ai programmi europei e internazionali per la salute, la ricerca e l'innovazione, incentivando la partecipazione qualificata di tutti i destinatari delle politiche di salute in ambito europeo ed internazionale.

PROGETTO 4. Supporto alla realizzazione di iniziative ed eventi organizzati dall'Area Sanità della Regione a livello europeo, in particolare durante il Semestre Italiano di Presidenza U.E. 2014 (luglio-dicembre 2014).
Il progetto prevede il conseguimento del seguente risultato: realizzazione di iniziative ed eventi, in concomitanza con il Semestre Italiano di Presidenza U.E. 2014, da parte della Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale, su tematiche specifiche d'interesse sanitario, anche mediante un'attività di coordinamento con la sede regionale di Bruxelles.

PROGETTO 5. Supporto tecnico-giuridico per la soluzione delle criticità connesse all'attività di progettazione svolta in materia sanitaria dalle Aziende Sanitarie, monitoraggio e coordinamento dell'attività sul territorio regionale.
Il progetto prevede il conseguimento del seguente risultato: offrire alle Strutture Sanitarie presenti sul territorio regionale veneto un supporto di natura tecnica con riferimento a problematiche e criticità di carattere giuridico e contabile, connesse alla partecipazione e alla gestione di attività progettuali in ambito sanitario a livello europeo, in particolare al fine di garantire una efficiente gestione dei fondi europei conforme alle regole europee, nazionali e regionali. Il progetto prevede inoltre il seguente risultato: offrire alle Strutture regionali un supporto nell'attività di raccolta, catalogazione ed elaborazione dei dati e degli elementi amministrativi e contabili relativi alle attività di progettazione europea in ambito sanitario svolte dalle Strutture Sanitarie al fine di consentire un completo ed efficace monitoraggio del fenomeno sul territorio regionale da parte della Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale.

PROGETTO 6. Collaborazione all'attività regionale finalizzata alla creazione e allo sviluppo di partenariati internazionali ed europei in materia sanitaria.
Il progetto prevede il conseguimento del seguente risultato: offrire un supporto di natura tecnico-giuridica all'attività amministrativa svolta dalle Strutture regionali e finalizzata alla creazione di partenariati a livello europeo ed internazionale, nonché alla partecipazione alle reti di collaborazione e ai "networks" europei in ambito sanitario, in particolare contribuendo all'individuazione, all'elaborazione e alla promozione in ambito europeo di iniziative di cooperazione riguardanti tematiche di interesse della politica sanitaria regionale.

PROGETTO 7. Supporto all'organizzazione della European Observatory Venice Summer School 2014 e degli eventi connessi.
Il progetto prevede il conseguimento del seguente risultato: offrire un supporto all'attività di formazione e di coordinamento legata alla partecipazione della Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale ai lavori dell'European Observatory on Health Systems and Policies, istituzione che mira ad approfondire lo studio dei diversi Sistemi Sanitari Europei e ad individuare, attraverso un'analisi comparativa delle diverse realtà, le politiche sanitarie più efficaci e idonee a rispondere alle esigenze europee. In particolare, il progetto intende fornire un'attività di supporto all'organizzazione – in coordinamento con l'European Observatory - dell'evento formativo "European Summer School" anno 2014 che si svolgerà a Venezia in merito alle tematiche più attuali legate alle riforme dei Sistemi Sanitari Europei, nonché degli eventi connessi.

PROGETTO 8. Monitoraggio e approfondimento della normativa dell'Unione Europea nel settore sanitario e del recepimento e applicazione negli Stati membri.
Il progetto prevede il conseguimento del seguente risultato: supporto alle competenti Strutture regionali dell'Area Sanità e Sociale nel monitoraggio delle fonti normative europee al fine di individuare le novità legislative che interessano il settore sanitario, approfondirne le implicazioni applicative che interessano la vigente normativa nazionale e regionale, nonché lo studio degli strumenti normativi idonei a dare pieno adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti e alle direttive della U.E. in ambito sanitario.

PROGETTO 9. Supporto tecnico-logistico all'organizzazione di visite studio all'estero e di visite studio di delegazioni estere nel territorio veneto, relativamente a materie di interesse per la politica sanitaria regionale.
Il progetto prevede il conseguimento del seguente risultato: contribuire alla creazione di collaborazioni e scambi di esperienze nel settore sanitario e della ricerca high-tech e al consolidamento di quelle già esistenti.

PROGETTO 10. Attività di disseminazione a livello regionale ed europeo dei risultati dell'attività svolta dalla Regione nel settore sanitario per gli anni 2011/2015.
Il progetto prevede il conseguimento del seguente risultato: contribuire al miglioramento dell'attività di supporto svolta da Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto e finalizzata a promuovere a livello europeo il modello di sistema sanitario regionale, in particolare divulgando i dati relativi alla sanità veneta e confrontandoli con le migliori esperienze sanitarie maturate nel contesto

europeo al fine di offrire una maggiore visibilità e rappresentatività del sistema sanitario regionale a livello istituzionale europeo, anche attraverso pubblicazioni di interesse sanitario.

2.2) Il presente Accordo acquista efficacia dalla reciproca comunicazione, che deve avvenire entro dieci giorni dalla sottoscrizione, a mezzo di PEC, del nominativo del "Responsabile per l'attuazione e vigilanza dell'Accordo", da parte della Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale, e del "Referente di Unioncamere per l'Accordo".

ART. 3 – COMPENSO E TERMINI DI LIQUIDAZIONE.

3.1) La Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale contribuisce con euro **150.000,00 (centocinquantamila/00)** alla realizzazione dei progetti/azioni di cui all'art. 2.1. L'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto sostiene altresì i progetti/azioni per un controvalore di euro **15.000,00 (quindicimila/00)**, pari al 10% delle spese totali a carico della Regione.

3.2) L'importo di euro 150.000,00 viene corrisposto dalla Regione del Veneto all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto in tre soluzioni e con le seguenti modalità:

a) un primo versamento entro il 30 settembre 2014, su presentazione del rendiconto delle spese sostenute;
b) un secondo versamento entro il 31 dicembre 2014, su presentazione del rendiconto delle spese sostenute ;
c) saldo entro il 30 settembre 2015 su presentazione del rendiconto delle spese sostenute relativamente alle attività di cui all'art. 2.1.

Tale onere va inteso quale rimborso spese per l'attività prestata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto al fine del perseguimento dei propri comuni obiettivi, nonché per il rimborso di eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attività e previamente concordati fra i soggetti di cui all'art. 2.2. Gli ulteriori costi di gestione per la realizzazione del presente Accordo sono sostenuti da Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto in virtù delle premesse e del rapporto di collaborazione con la Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale.
La liquidazione dei rimborsi spese a favore di Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto è effettuata previo visto di congruità apposto dal Responsabile di cui all'art. 2.2.

3.3) Le attività di cui all'art. 2.1 non sono soggette ad IVA in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione del Veneto che non integrano gli estremi di attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 4, D.P.R. n.633/1972.

3.4) Il presente Accordo non è soggetto a imposta di registro in quanto trattasi di rimborsi di costi già sostenuti direttamente da Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto.

ART. 4 – DURATA

La Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto, al fine di garantire la completa realizzazione delle attività previste, stabiliscono concordemente di dare avvio alle stesse a far data dal **1 giugno 2014**. L'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto si impegna a realizzare quelle di propria spettanza entro il **31 maggio 2015**.

Il presente Accordo, approvato specificamente articolo per articolo con le premesse e, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica

avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra forma elettronica qualificata.

Venezia, lì

REGIONE del VENETO
Il Direttore Generale Area Sanità e Sociale

UNIONE REGIONALE delle CAMERE di COMMERCIO del VENETO
Il Segretario Generale

(Codice interno: 275287)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 764 del 27 maggio 2014

Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) finalizzato al "Supporto tecnico scientifico, analitico e consultivo per l'analisi di rischio correlato alla contaminazione da PFAS di matrici ambientali e filiera idro-potabile in talune circostanze territoriali, e potenziale trasferimento di PFAS alla filiera alimentare e allo studio di biomonitoraggio."

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Per tutelare la salute della popolazione nell'utilizzo dell'acqua ad uso potabile e completare le azioni di prevenzione nell'ambito della messa in sicurezza della filiera idropotabile in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche, si procede all'approvazione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per il supporto tecnico scientifico, analitico e consultivo per l'analisi di rischio correlato.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con nota prot. n. 10774 del 10.05.2013, indirizzata alla Regione del Veneto, Direzione Prevenzione, acquisita dall'UP Veterinaria (oggi Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare) in data 21 maggio 2013, prot. 213583, il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio IV, ha dato comunicazione della presenza di sostanze perfluoroalchiliche (di seguito denominate PFAS) nelle acque superficiali e potabili in diversi Comuni veneti in concentrazioni definite "preoccupanti" in punti di erogazione pubblici e privati in numerosi Comuni.

A seguito della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2013, prot. n. 0037869/TRI, Divisione III, indirizzata ad una pluralità di amministrazioni centrali e periferiche nella quale si chiedeva di "*effettuare gli accertamenti necessari all'individuazione delle fonti di immissione delle sostanze"* PFAS *"all'attivazione delle conseguenti iniziative di tutela delle acque",* la Regione del Veneto, di concerto con tutte le amministrazioni istituzionalmente competenti, ha delineato un percorso condiviso e coordinato di prevenzione e tutela.

Con il parere del 7.06.2013, prot. n. 002264, l'Istituto Superiore di Sanità, pur non evidenziando l'esistenza di un rischio immediato per la popolazione esposta, affermava che la situazione potrebbe comportare un rischio potenziale per la salute umana e consiglia l'adozione di misure di trattamento delle acque potabili per l'abbattimento delle sostanze perfluoroalchiliche e di prevenzione e controllo della filiera idrica sulla contaminazione delle acque destinate al consumo umano nei territori interessati.

La Regione, quindi, attivandosi tempestivamente per conformarsi alle indicazioni ricevute, ha provveduto ad assicurare tutte le azioni specificamente enumerate nella D.G.R. n. 1490 del 12.08.2013, con la quale è stata altresì istituita la Commissione Tecnica Interdisciplinare costituita da rappresentanti della Regione e degli altri Enti coinvolti, con lo scopo di valutare i diversi profili della questione e di formulare proposte alle Autorità competenti in ordine alle ulteriori azioni da adottare per la prevenzione e la tutela della salute pubblica. Nel contempo la Regione ha costantemente garantito la puntuale trasmissione all'Istituto Superiore di Sanità, con cadenza settimanale, di tutti i dati raccolti in relazione alla campagna di monitoraggio immediatamente avviata.

In risposta ad una richiesta di ulteriore parere del Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità in data 16.01.2014, prot. n. 0001584 ha affermato che le concentrazioni dei PFAS per le acque potabili distribuite dai gestori del servizio idrico integrato nelle aree in questione "sono significativamente inferiori ai valori limite estrapolabili dalla TDI (Tolerable daily Intake) dell'Istituto Europeo per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e che i livelli forniti rappresentano un valore provvisorio tossicologicamente accettabile", contestualmente indicando i livelli di performance (obiettivo) nei valori di seguito specificati: PFOS: ≤ 0,03 µg/litro; PFOA: ≤ 0,5 µg/litro; altri PFAS: ≤ 0,5 µg/litro.

Con D.G.R. n. 168 del 20.02.2014 con oggetto "Pianificazione delle attività a tutela della salute dei soggetti esposti alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque potabili" sono state definite le attività necessarie a fronteggiare la problematica della presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque potabili erogate dalle reti acquedottistiche, a seguito della nota del Ministero della Salute del 29.01.2014 e del documento tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità del 16.01.2014.

Per regolamentare e valutare eventuali scostamenti correlati all'analisi dei dati rispetto ai livelli di performance indicati dall'ISS, sono in corso di elaborazione delle procedure di indirizzo regionali che prevedono: valutazioni statistiche sulla

rappresentatività delle informazioni rilevate dalla rete regionale dei controlli; indicazioni tecnologiche conseguenti ad eventuali superamenti; sorveglianza sul mantenimento dei livelli di performance ed eventuali provvedimenti di limitazione d'uso ed analisi di rischio basata sugli strumenti di TDI già indicati dall'EFSA.

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha già fornito nella tematica in oggetto, supporto tecnico-scientifico alla Regione del Veneto nell'elaborazione dei dati acquisiti dalle strutture del territorio sulla contaminazione delle acque, da destinare e destinate al consumo umano, supportando i processi decisionali nel breve e medio periodo.

Pertanto, la Regione del Veneto, nell'esercizio delle sue competenze in tema di prevenzione e tutela della salute pubblica connessa al controllo della filiera idrica dai potenziali rischi della contaminazione delle acque destinate al consumo umano, ritiene necessario procedere all'approvazione di uno schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) finalizzato al "Supporto tecnico scientifico, analitico e consultivo per l'Analisi di rischio correlato alla contaminazione da PFAS di matrici ambientali e filiera idro-potabile in talune circostanze territoriali, e potenziale trasferimento di PFAS alla filiera alimentare e allo studio di biomonitoraggio"(**Allegato A**).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTO il parere dell'Istituto Superiore di Sanità trasmesso con nota prot. n. 15565/DGPRE dell'8/07/2013 del Ministero della salute;

VISTO il parere dell'Istituto Superiore di Sanità trasmesso con nota prot. n. 2565-P-DGPRE del 29/01/2014 del Ministero della Salute;

VISTA la DGR n. 1490 del 12/08/2013;

VISTA la DGR n. 168 del 20/02/2014.

delibera

1. di richiamare quanto evidenziato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) finalizzato al "Supporto tecnico scientifico, analitico e consultivo per l'Analisi di rischio correlato alla contaminazione da PFAS di matrici ambientali e filiera idro-potabile in talune circostanze territoriali, e potenziale trasferimento di PFAS alla filiera alimentare e allo studio di biomonitoraggio",contenuto nell'**Allegato A** alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

3. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, dr. Domenico Mantoan, alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) di cui al precedente punto 2;

4. di dare atto che alla definizione degli aspetti economici e finanziari conseguenti all'accordo di collaborazione di cui al punto 2 si procederà con successivo provvedimento;

5. di incaricare il Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica dell'attuazione del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 764 del 27 maggio 2014 pag. 1/8

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato ISS,

con sede in Roma, Viale Regina Elena, 299 - 00161 nella persona del suo Presidente,

e

Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, con sede in Venezia, dorsoduro 3901, rappresentata per il presente atto dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale *pro tempore,*

Premesso

- che l'ISS, quale organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 2 lettera b) del DPR 20/01/01 n. 70, stipula accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;
- che la Regione del Veneto, nell'ambito delle sue competenze in tema di prevenzione e tutela della salute pubblica connessa al controllo della filiera idrica dai potenziali rischi della contaminazione delle acque destinate al consumo umano, ha ritenuto necessario procedere, di concerto con tutte le amministrazioni istituzionalmente competenti, delineando un percorso condiviso e coordinato di prevenzione e tutela nell'affrontare l'emergenza correlata alla presenza di composti perfluorurati (PFAS);
- che l'ISS è impegnato da tempo a fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione del Veneto, il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) nell'affrontare l'emergenza correlata a composti perfluorurati (PFAS) in acque da destinare e destinate al consumo umano in diverse province del Veneto;
- che in merito a quanto sopra, sulla base delle prime evidenze della contaminazione, nel giugno 2013, l'ISS ha emesso per il MATTM, Ministero della Salute e Regione del Veneto, un parere di analisi dei rischi e raccomandazioni per la gestione di questi, in relazione al consumo ed utilizzo di acque;
- che l'ISS è parallelamente intervenuto presso diversi tavoli interministeriali per fornire supporto in analisi di rischi sanitari correlati ai diversi usi delle acque contaminate ed ha presentato alcune valutazioni preliminari e linee di gestione dell'emergenza;
- che l'ISS sta da tempo supportando la Regione nell'elaborazione dei dati acquisiti dalle strutture del territorio sulla contaminazione delle acque, da destinare e destinate al consumo umano, supportando i processi decisionali nel breve periodo;
- che, nello stesso contesto, un ulteriore parere dell'ISS del gennaio 2014ha riguardato i potenziali effetti sanitari correlabili ad esposizione della popolazione a PFAS nelle aree di interesse con relazione anche alle

acque irrigue ed agli alimenti a produzione locale.

- che l'ISS ha fornito consulenza tecnico-scientifica per la definizione di valori di riferimento (valori di parametro) per PFAS in acque destinate al consumo umano, su richiesta del Ministero della Salute, mediante un gruppo di lavoro multidisciplinare interno al Dipartimento Ambiente e connessa Prevenzione Primaria (AMPP) che opera in collegamento con strutture internazionali ed europee (WHO, EFSA) ed in connessione con il MATTM e la Regione;
- che in tale contesto il gruppo di lavoro dell'ISS ha di recente elaborato un approfondito rapporto tecnico di valutazione dei rischi che ha fornito la base per la produzione del parere del Ministero della Salute di gennaio 2014, prot. DGPRE 2565-P-29/01/2014, a supporto della gestione della problematica nei territori interessati, in cui sostanzialmente si raccomanda:

  - l'implementazione di mezzi efficaci in grado di garantire la sostanziale rimozione dei composti perfluoro-alchilici nella filiera di produzione e distribuzione delle acque destinate a consumo umano, indicando i seguenti limiti di performance (obiettivo) di trattamento: PFOS: ≤ 0,03 µg/litro; PFOA: ≤ 0,5 µg/litro; altri PFAS[1]: ≤ 0,5 µg/litro; questi limiti di performance - come precisato nella nota della Regione del Veneto del 31 marzo 2013 prot. 135678 indirizzata all'ISS - sono da intendersi come indicazioni di migliore gestione tecnologica e indicatori di early warning per garantire un intervento precoce sul contenimento della diffusione delle sostanze, essi rappresentano infatti valori di indicazione di impatto e non valori limite il cui superamento è correlato ad un rischio di salute. Per regolamentare eventuali scostamenti correlati all'analisi dei dati rispetto ai livelli di performance indicati si stanno elaborando delle procedure di indirizzo che prevedono: valutazioni statistiche sulla rappresentatività delle informazioni rilevate dalla rete regionale dei controlli, indicazioni tecnologiche conseguenti ad eventuali superamenti, sorveglianza sul mantenimento dei livelli di performance ed eventuali provvedimenti di limitazione d'uso e analisi di rischio basata sugli strumenti di TDI già indicati da EFSA ;
  - la necessità, pertanto, di avviare, in aggiunta alla campagna di monitoraggio della qualità delle acque e del monitoraggio ambientale già in corso da parte della Regione del Veneto, una programmazione di campionamenti ad hoc per la valutazione della contaminazione da PFAS nella filiera agroalimentare, al fine di completare le informazioni sugli impatti per definire il profilo di esposizione della popolazione residente; stante la complessità del quadro di esposizione;
  - l'utilità di uno studio di biomonitoraggio capace di fornire una misura cumulativa della esposizione, attraverso lo studio di un campione rappresentativo della popolazione esposta.
- che le analisi di rischio effettuate secondo quanto sopra definito, sono anche funzionali alla definizione di criteri di prevenzione e protezione della salute umana in un contesto di medio-lungo periodo nel territorio

[1] Devono essere ricercati almeno i seguenti composti: PFBA, PFPeA, PFBS, PFHxA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFDeA, PFUnA, PFDoA.

interessato, inclusi modelli gestionali secondo principi di *water safety plans* nella filiera idro-potabile e criteri e procedure per la sorveglianza dell'esposizione a PFAS mediante il consumo di alimenti, inclusa la produzione primaria con la definizione di parametri di riferimento relativi agli alimenti;

- che la Regione del Veneto ha emanato una Delibera per la Pianificazione delle attività a tutela della salute dei soggetti esposti alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque potabili (D.G.R. n. 168 del 20 febbraio 2014), nella quale, si definiscono incarichi per gli Enti Regionali in attuazione delle raccomandazioni espresse dall'ISS (parere 16.01.2014, prot. n. 0001584) con il contributo tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità;
- che la Regione del Veneto, nella gestione delle azioni di prevenzione, ritenendo che particolare attenzione va posta relativamente ai pozzi privati ad uso potabile, ha avviato il processo di mappatura dei pozzi nell'area interessata dall'impatto e contestualmente sta definendo indicazioni per gli utilizzatori di acque di pozzo ad uso potabile che non possono allacciarsi all'acquedotto al fine di garantire la sorveglianza sanitaria, mediante apposito atto deliberativo della Giunta Regionale;
- che per i pozzi privati ad uso potabile non allacciati e per i quali non è possibile l'allacciamento alla rete, ove non sia possibile applicare i livelli di performance tecnologica individuati nel parere dell'ISS del 16.01.2014 (prot. n. 0001584) e confermati dal Ministero della Salute con nota prot. DGPRE 2565 – P del 29.01.2014, dovranno definirsi opportune misure di gestione di rischio correlate sia all'utilizzo per fini potabili e per preparazioni alimentari che per altri usi domestici.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione del Veneto finalizzata al "Supporto tecnico scientifico, analitico e consultivo per l'Analisi di rischio correlato alla contaminazione da PFAS di matrici ambientali e filiera idro-potabile in talune circostanze territoriali, e potenziale trasferimento di PFAS alla filiera alimentare e allo studio di biomonitoraggio."

Il perseguimento di tale obiettivo è realizzato mediante le azioni descritte in allegato 1, parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Durata

La durata del presente accordo è stabilita in 30 mesi a decorrere dalla data d'inizio dell'attività di studio e ricerca, che risulterà da apposito verbale redatto dai Responsabili Scientifici.

La durata potrà essere prorogata previo consenso delle parti.

Art. 3 - Responsabili Scientifici

I Responsabili Scientifici, chiamati a coordinare le attività di ricerca, saranno per l'ISS il Direttore del Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, dr. ssa Loredana Musmeci, e per la Regione del Veneto la Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica, dr.ssa Francesca Russo

I Responsabili Scientifici dell'ISS produrranno trimestralmente e annualmente una relazione di aggiornamento che illustri l'andamento delle ricerche ed i risultati parziali ottenuti, oltre alla conferma od eventuale revisione della programmazione di cui al comma precedente. Al termine del progetto è prevista una relazione di sintesi dei risultati finali del progetto.

Art. 5- Trattamento dati personali

Qualora nello svolgimento della prestazione del presente accordo si rendesse necessario il trattamento di dati personali, il trattamento medesimo sarà effettuato dalle parti nella piena osservanza delle norme di cui alla legge 675/1996 ed al regolamento D.P.R. 318/1999, assumendo pertanto in caso di eventuali violazioni e/o danni conseguenti al trattamento dei dati medesimi le proprie responsabilità civili e penali ai sensi della normativa sopra richiamata.

Art. 7 - Pubblicazioni e risultati della ricerca

La proprietà dei risultati, brevettabili e non, ottenuti con le attività oggetto del presente accordo, sarà in uguale misura delle parti sottoscrittrici, che si riconoscono reciprocamente il diritto di utilizzarli gratuitamente.

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca potranno avvenire solo con il consenso

tra le parti. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per la sanità pubblica, in considerazione del ruolo istituzionale spettante all'ISS e alla Regione del Veneto.

Art. 8 - Risoluzione

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire al programma di ricerca o per il non rispetto delle attività indicate nell'allegato piano di attività nonché per inadempienze alle disposizioni del presente atto.

Art. 9 - Spese contrattuali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 10 Tariffa parte Il del D.P.R. 26 aprile 1986 n°131 e succ. mod. ed int. .

In caso di registrazione le relative spese saranno a carico della parte che riterrà di sottoporre l'atto a registrazione.

Il presente atto, redatto in duplice originale, è approvato e sottoscritto.

……., li ….. …2014

Per l'Istituto Superiore di Sanità,

il Presidente Prof. Fabrizio Oleari

Per la Regione del Veneto

Il Direttore Generale Area Sanità e Sociale

Dott. Domenico Mantoan

ALLEGATOA alla Dgr n. 764 del 27 maggio 2014

ALLEGATO 1

Obiettivi generali del progetto:

Con riferimento alla situazione di contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) delle acque da destinare e destinate al consumo umano rilevata nella Regione Veneto, il presente accordo di collaborazione si prefigge i seguenti obiettivi generali:

- Valutazione dell'esposizione a PFAS conseguenti alla contaminazione di matrici ambientali e della filiera idro-potabile, ivi compreso l'utilizzo di pozzi privati, e al trasferimento dei contaminanti alla filiera alimentare.
- Caratterizzazione dell'esposizione integrata a PFAS attraverso la realizzazione di uno studio di monitoraggio biologico su un campione rappresentativo della popolazione residente.
- Valutazione dei rischi associati agli attuali livelli di contaminazione e scenari espositivi.
- Definizione di criteri di prevenzione e protezione della salute umana, inclusi la definizione di modelli gestionali nella filiera idro-potabile, ivi compreso l'utilizzo di pozzi privati, secondo i principi di *water safety plans*, l'elaborazione di procedure per la mitigazione dell'esposizione a PFAS mediante il consumo di alimenti, inclusa la produzione primaria, e l'individuazione di biomarcatori di effetti biologici precoci applicabili nella sorveglianza sanitaria.
- Contestuale percorso di formazione per un gruppo di risorse regionali con competenza multidisciplinare per l'attivazione di un'unità regionale specializzata, sul tema dell'analisi dei rischi correlati all'acqua destinata al consumo umano.
- Supporto nella comunicazione del rischio sanitario.

Attività di consulenza supporto e formazione da parte di ISS alla Regione Veneto.

Per il conseguimento degli obiettivi generali di progetto sono previste attività di consulenza, supporto e formazione da parte di ISS alla Regione Veneto, finalizzate ai seguenti obiettivi specifici.

A. Definizione dei criteri, modelli e metodi per lo studio pianificato del territorio e delle componenti ambientali interessate al fenomeno di inquinamento;
B. Supporto nella strutturazione da parte Regionale di una base dati georeferenziata per assicurare una visione integrata ed accurata dei fenomeni indagati, previa definizione di metodologie, classificazioni e descrizioni relative al fenomeno, al fine di supportare la definizione degli scenari di esposizione associati ai diversi impieghi delle acque per uso umano e per le produzioni alimentari, inclusa la produzione primaria;
C. Supporto nella armonizzazione delle metodologie di prelievo, analisi ed assicurazione di qualità dello studio

per consentire la confrontabilità dei dati di monitoraggio acquisiti dalle strutture territoriali della Regione;

D. Caratterizzazione dell'esposizione umana ai PFAS nelle sue varie componenti (ambientale, alimentare e attraverso la filiera idro-potabile, ivi compreso l'utilizzo di pozzi privati) e analisi dei potenziali rischi associati, aggiornata allo stato attuale delle conoscenze e sulla base degli indirizzi internazionali in materia. La caratterizzazione dell'esposizione sarà basata sull'elaborazione dei dati su matrici ambientali e sulla filiera idro-potabile prodotti dalla Regione, e su dati di contaminazione alimentare acquisiti tramite le reti istituzionali all'uopo attivate a livello regionale e il programma di campionamento alimenti predisposto con il contributo dell'ISS. I dati di contaminazione alimentare, con particolare riguardo agli alimenti di produzione locale/propria, saranno di specifica utilità per un'adeguata correlazione con i dati di biomonitoraggio di cui al punto E.

E. Studio di monitoraggio biologico, stratificato per area di rischio, sesso e fasce di età, su gruppi di popolazione residente nel territorio interessato al fenomeno di inquinamento, finalizzato alla definizione dei livelli di esposizione integrata a PFAS, e alla conseguente valutazione del rischio associato.

F. Individuazione di possibili biomarcatori di effetti biologici precoci e/o di suscettibilità associati alla esposizione a PFAS e valutazione del loro possibile impiego ai fini della sorveglianza sanitaria;

G. Valutazione dei rischi associati agli attuali livelli di contaminazione e scenari espositivi e definizione di criteri per la prevenzione e gestione dei rischi da PFAS nella filiera idro-potabile, ivi compreso l'utilizzo di pozzi privati e per effetto del trasferimento dei contaminanti dall'ambiente alla filiera agro-alimentare, inclusa la produzione primaria a protezione della salute umana in un contesto di medio-lungo periodo inclusi:

   1. modelli gestionali secondo principi di *water safety plans* nella filiera idro-potabile, ivi compreso l'utilizzo di pozzi privati;
   2. criteri e procedure per la prevenzione e sorveglianza dell'esposizione a PFAS in matrici ambientali e mediante il consumo di alimenti, inclusa la produzione primaria.

H. comunicazione sui rischi e pubblicazione dei risultati:

   1. supporto alle attività informative sotto l'egida della Regione
   2. organizzazione di un Workshop di chiusura presso la sede ISS (200 partecipanti)
   3. pubblicazione e disseminazione dei risultati.

I. Percorso di formazione di un equipe regionale di esperti

Un gruppo interdisciplinare di operatori regionali con competenze differenziate in materia di analisi dati, biologia, chimica, medicina, informatica e modellistica potranno parallelamente seguire le attività attraverso un percorso di apprendimento "*in fieri*" che dovrà prevedere pertanto la condivisione delle azioni per le varie aree tematiche e alcune giornate di formazione di base in aula. L'avvenuta formazione sul tema in aula e "sul campo" sarà verificata dall'ISS.

Unità operative*, ruolo :

ALLEGATOA alla Dgr n. 764 del 27 maggio 2014

1 Reparto di Igiene delle Acque Interne. Resp.le Luca Lucentini
Attività: A-D, G1-G2, H1-H3, I

2 Reparto di Tossicologia Genetica. Resp.le Riccardo Crebelli
Attività: F, H1-H3, I

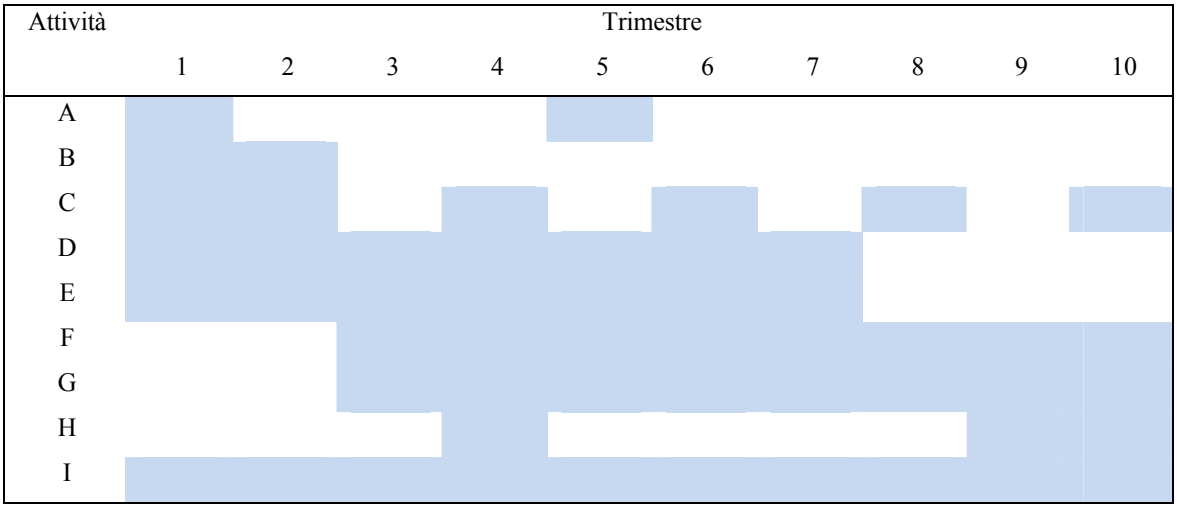
3. Reparto di Suolo e Rifiuti. Resp.le Mario Carere
Attività: A, B, D , H1-H3, I

4. Reparto di Chimica Tossicologica. Resp.le Elena De Felip
Attività: A, B, (C), D, E, H, I
Studio di biomonitoraggio (circa 500 individui)
Analisi di matrici ambientali/alimentari (circa 100 campioni)

5. Reparto di Meccanismi di Tossicità Resp.le Emanuela Testai
Attività: A, D, E, F, H1-H3, I

* Le unità operative definite nel progetto potranno essere integrate, in fase di implementazione progettuale, con altri esperti/Reparti afferenti al Dipartimento di Ambiente e Prevenzione Primaria ISS il cui contributo dovesse essere ritenuto utile per il conseguimento degli obiettivi di progetto, senza costi aggiuntivi per il committente.

Cronoprogramma:



(Codice interno: 275288)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 765 del 27 maggio 2014

Autorizzazione all'Azienda Ulss n. 9 di Treviso alla costituzione di diritto di superficie a favore del Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori (CRAL) dell'Ulss n. 9 su compendio immobiliare con edifici in Comune di Treviso (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 18/CR del 11/03/2014.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Azienda Ulss n. 9 di Treviso alla costituzione di diritto reale di superficie a favore del Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori (CRAL) dell'Ulss n. 9 su compendio immobiliare con edifici in Comune di Treviso, per la durata di 30 anni. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 48519 del 22.04.2011.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

Con deliberazione n. 220 del 10/03/2011, trasmessa con nota del 22/04/2011 prot. n. 48519, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso, previa approvazione di perizia di stima asseverata del compendio immobiliare *"impianti sportivi" (*attualmente conferito in affitto al CRAL dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso) per l'individuazione del valore attuale di tutti gli immobili (terreno più fabbricati) inclusi nel compendio stesso e per la valutazione dell'entità degli investimenti effettuati dal CRAL nel corso degli anni, perizia redatta in data 26 maggio 2010 dall'ing. Stefano Vianello - Responsabile del Servizio Tecnico - Progettazione dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso, ha disposto di *"autorizzare la concessione al CRAL aziendale del diritto di superficie del compendio immobiliare in premessa descritto per un periodo di anni 30"* e *"di approvare la bozza del Contratto di concessione del diritto di superficie da parte dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso a favore del CRAL aziendale per la regolamentazione dei rapporti tra le parti".*

La deliberazione trae origine, come risulta dalla motivazione del provvedimento, dal fatto che il CRAL in parola ha la disponibilità dal 1962, per effetto dapprima di concessione rilasciata da parte dell'allora Opera Pia Ospedale Civile di Treviso e, successivamente, di provvedimenti del Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S., di un'area posta ai margini del compendio destinato a Presidio Ospedaliero di Cà Foncello, e sulla medesima area il CRAL stesso ha realizzato a sue spese impianti sportivi e fabbricati destinati agli usi del circolo ricreativo (l'esecuzione a spese del CRAL dei predetti impianti e fabbricati nonché dei lavori di sistemazione dell'area risulta da documentazione di provenienza del CRAL medesimo). Si tratta quindi di addivenire ad una regolamentazione definitiva ed esaustiva dei rapporti intercorrenti tra le parti.

A tali fini, l'Amministrazione, tenuto conto della ormai consolidata stabilità del rapporto, conseguente anche proprio alla dimensione e pluralità delle opere realizzate di natura anche immobiliare, si è in particolare determinata a definire i rapporti con il circolo ricreativo mediante l'attribuzione allo stesso di un diritto reale parziario sul bene e specificamente mediante la costituzione del diritto reale di superficie ai sensi dell'art. 952 c.c.. Tale tipologia di rapporto giuridico offre anche una disciplina giuridica chiara e definitiva delle opere realizzate a proprie spese, come meglio puntualizzato in prosieguo.

L'immobile che l'azienda intende concedere in superficie è costituito specificamente da un lotto di terreno costituente la porzione a sud del più vasto mappale n. 115, inserito nel Foglio n. 45 del Comune di Treviso, nell'area del Presidio Ospedaliero di Treviso Cà Foncello, con una consistenza di circa mq. 5840, sul quale insistono i seguenti fabbricati ed opere:

1. Fabbricato Bar / Ristorante / Spogliatoi;

2. Fabbricato Palestra con Centrale Termica;
3. Sistemazioni esterne;
4. Gazebo;
5. Darsena coperta;
6. Campo da tennis.

Il valore commerciale del compendio è stato stimato, con la suddetta perizia asseverata e quindi con riferimento ai valori allora riscontrabili, nella misura di Euro. 950.000,00.=.

Con la medesima perizia è stato stimato in Euro. 804.000,00.= il costo sopportato dal CRAL per la costruzione degli immobili e delle opere realizzate nel tempo nel compendio immobiliare in argomento.

A fronte di quanto rilevato e stimato, lo schema di contratto approvato dall'Azienda con la deliberazione sopra indicata stabilisce che:

- l'Azienda U.L.S.S. concede al CRAL il diritto di superficie sul compendio immobiliare costituito dal lotto di terreno di circa mq. 5840 che rappresenta la porzione a sud del più vasto mappale n. 115, inserito nel Foglio n. 45 del Comune di Treviso -ora variato in Catasto Fabbricati Sezione I, foglio 1, particella 113, Sub 4, come da denuncia di variazione all'Agenzia del Territorio di Treviso prot. n. TV 0209410 del 29/07/2010, ricevuta n. 23859/2010-, identificante l'area del Presidio Ospedaliero di Treviso Cà Foncello, e da tutti i fabbricati ed opere su di esso realizzati, come meglio evidenziato nella planimetria allegata allo schema di contratto suddetto;
- detto diritto di superficie avrà durata di anni 30;
- il canone annuale del diritto di superficie che il CRAL dovrà corrispondere all'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso è determinato in Euro. 38.000,00.= annui e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT;
- il recupero del capitale investito dal CRAL per la costruzione delle opere e degli immobili come sopra stimati, capitale che resta determinato in Euro. 804.000,00.= (Euro. 950.000,00 - Euro. 146.000,00 valore del terreno), si effettuerà con lo scomputo del canone dovuto per il diritto di superficie per 21 annualità, dopodiché il CRAL provvederà a pagare un canone annuo di Euro. 38.000,00.= rivalutato;
- nel caso di demolizioni di fabbricati esistenti o di nuova costruzione dovranno essere concordate con la proprietà le modalità operative ed il conseguente aggiornamento del canone;
- il diritto di superficie non potrà essere ceduto a terzi dal CRAL;
- con il contratto cessano di efficacia i provvedimenti precedentemente assunti tra CRAL ed Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso relativi alla concessione e gestione di immobili di proprietà dell'Azienda;
- che le spese per la registrazione e per imposte e tasse connesse alla stipula del contratto saranno a carico del CRAL.

Sussistono i presupposti per il rilascio della richiesta autorizzazione in considerazione di quanto segue:

1. il contratto sottoposto ad esame mantiene in capo all'azienda Ulss n. 9 la proprietà del bene e si limita a costituire in capo al CRAL il diritto reale di superficie per la durata di anni 30;
2. il contratto regola in modo appropriato la destinazione finale, all'atto della cessazione del diritto di superficie, delle opere realizzate prevedendone, in conformità alla disciplina generale del diritto reale di superficie, l'acquisizione in proprietà da parte dell'azienda Ulss n. 9;
3. il canone annuo, determinato in Euro. 38.000 da perizia asseverata, appare congruo tenuto conto, da un lato, del valore del compendio stimato in perizia asseverata (conforme alla Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00) in Euro. 950.000, stima operata secondo il metodo della capitalizzazione del reddito, che conduce ad un valore leggermente superiore a quello (Euro. 946.000) determinato secondo il metodo sintetico-comparativo, nonché dell'indice pure congruo di redditività di siffatto compendio, assunto nella predetta perizia nella misura del 4%, superiore quello degli ordinari mezzi di investimento esenti da significative componenti di rischio finanziario. Va precisato che il canone annuo dovuto è quantificato per i primi 20 anni nella misura predetta (Euro. 38.000), essendo previsto un incremento dell'importo ad Euro. 44.000 per il 21° anno a fini di totale compensazione degli oneri sostenuti dal CRAL per le opere eseguite, ed essendo infine applicato, per il successivo periodo -dal 22° al 30° anno-, con pagamento effettivo, come sottolineato nel successivo punto 6), il canone ordinario di Euro. 38.000, oltre ad aggiornamento Istat;
4. appare pure congruo il valore del terreno, stimato dalla suddetta perizia asseverata in Euro. 146.000, tenuto conto delle non censurabili considerazioni in essa sviluppate;
5. gli importi predetti, stimati nel 2011, non risultano suscettibili di aggiornamento migliorativo per l'Azienda, tenuto conto del notorio andamento negativo delle quotazioni immobiliari;
6. lo scomputo del canone (Euro. 38.000 per i primi 20 anni, 44.000 per il 21° anno) a titolo di compensazione dell'importo dell'investimento posto in essere dal CRAL con l'esecuzione delle opere sopra descritte trova giustificazione, da un lato, nell'obbligo che comunque grava sull'Azienda di rimborsare, quantomeno a titolo di addizioni e miglioramenti ai sensi degli artt. 1592 e 1593 c.c., applicabili per analogia, o arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., il valore delle opere inamovibili realizzate dal CRAL non contro la volontà della proprietà,

anzi in conformità agli atti concessori rilasciati; dall'altro, nell'opportunità di diluire nel tempo, mediante ratei annui figurativi, il ristoro delle opere stesse a favore del CRAL. In sostanza, il corrispettivo della concessione del diritto reale di superficie è costituito non da un introito ma dall'estinzione progressiva di un debito (rimborso costo opere), estinzione costituente forma di adempimento satisfattivo di obbligazioni;

7. la natura di associazione non riconosciuta del circolo ricreativo è compatibile con l'intestazione di diritti reali, tanto più se parziari, come quello oggetto della richiesta di autorizzazione.

La Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia e Edilizia ha espresso parere favorevole all'autorizzazione nella seduta del 15.3.2012.

Considerato che con DGR n. 18/CR del 11.03.2014il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 11.04.2014 prot. n. 7134, ha espresso il proprio parere n. 512 del 10 aprile 2014, favorevole all'unanimità, pervenuto in data 22.04.2014 alla Direzione Controlli Governo e Personale SSR con nota prot. n. 7216 del 15.04.2014.

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di prendere atto della deliberazione n. 220 del 10 marzo 2011 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso e di autorizzare la costituzione del diritto reale di superficie sulle aree sopra identificate a favore del CRAL dell'Ulss n. 9 alle condizioni di cui allo schema di contratto esaminato.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta di alienazione in oggetto, in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;

- Vista la deliberazione n. 220 del 10/03/2011, trasmessa con nota del 22/04/2011 prot. n. 48519 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso;

- Richiamata la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00;

- Vista la DGR n. 18/CR del 11.03.2014;

- Visto il parere n. 512 del 10 aprile 2014 espresso dalla Quinta Commissione Consiliare;

- Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 16/08/2007, n. 23;

- Richiamata la propria DGR n. 866 del 21/06/2011;

- Visto il parere favorevole della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 15 marzo 2012.

- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione del 10/03/2011, trasmessa con nota del 22/04/2011 prot. n. 48519, del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso, con la quale il Direttore medesimo, previa approvazione di perizia asseverata conforme alla Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, decide di concedere al CRAL aziendale il diritto di superficie del compendio immobiliare in premessa descritto per un periodo di anni 30 - alle condizioni di cui allo schema di contratto approvato con la deliberazione medesima - attualmente identificato catastalmente come segue:

Catasto Fabbricati Sezione I, foglio 1, particella 113, Sub 4
(ex NCT - Comune di Treviso mappale n. 115, Foglio n. 45)

2. direcepire il parere n. 512 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 10 aprile 2014, favorevole all'unanimità, sulla proposta di costituzione di diritto di superficie di cui al provvedimento n. 18/CR del 11.03.2014;

3. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 9 di Treviso a concedere al Circolo Ricreativo Aziendale (CRAL) il diritto di superficie sul compendio immobiliare di cui al precedente punto1) e a procedere alla sottoscrizione del contratto conforme allo schema approvato con la suddetta deliberazione, salve le modifiche non sostanziali necessarie;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275372)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 766 del 27 maggio 2014

Azienda Ulss n. 9. Autorizzazione all'alienazione a trattativa privata alla Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus di terreno in Comune di Treviso (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 9/CR del 11.02.2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1).

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Azienda Ulss n. 9 di Treviso all'alienazione a trattativa privata alla Fondazione Banca dei tessuti di Treviso Onlus di terreno in Comune di Treviso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 555068 del 16.02.2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

Con deliberazione n. 1047 del 13/12/2013, trasmessa con nota del 16/02/2013 prot. n. 555068, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso acconsentiva alla vendita a trattativa privata diretta alla Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus, con sede a Treviso, via Ospedale 1, dell'unità immobiliare identificata catastalmente come segue:

- CT - Comune di Treviso

FG. 45, mappale 2531 (seminativo arborato, classe 2, superficie mq. 1645, reddito dominicale Euro 15.72, reddito agrario Euro 8,50)

Il bene in questione, pervenuto in proprietà dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso con DGR n. 1094 del 14.3.1995, è stato oggetto di apposita perizia di stima predisposta da idoneo tecnico incaricato da società a totale partecipazione dell'Ulss n. 9 e asseverata presso il Tribunale di Treviso in data 9 dicembre 2013. Tale perizia, nel calcolare il più probabile valore di mercato, ha ritenuto congruo il corrispettivo per la cessione dell'unità immobiliare in oggetto in Euro 300.000,00.

La prospettiva della vendita del terreno suindicato trae origine dall'esigenza della Fondazione di accorpare gli spazi in cui si svolge l'attività della Fondazione stessa, attualmente distribuiti tra varie sedi, con conseguenti diseconomie e criticità sul piano dell'efficienza dell'azione, e dall'assenza di locali unitari sufficienti e adatti alle funzioni all'interno del presidio ospedaliero. Si è conseguentemente ritenuto di procedere alla realizzazione, a spese e cura della Fondazione, di un nuovo edificio in area libera.

A tale proposito, il terreno oggetto di domanda di autorizzazione presenta tutti gli elementi favorevoli all'attuazione funzionale dell'iniziativa. Esso, infatti, come risulta dalla perizia asseverata, si trova nella zona in cui è collocato il Presidio Ospedaliero di Treviso, confinando, da un lato, con la proprietà del Presidio stesso, ed è facilmente raggiungibile e fruibile, grazie alla viabilità e ai parcheggi di servizio esistenti, sia con mezzi pubblici, sia con mezzi privati. La localizzazione valorizza in modo più spiccato le sinergie possibili tra Fondazione e Presidio Ospedaliero e sviluppa le migliori opportunità sul piano dell'efficienza e dell'economicità dell'attività.

Il terreno è attualmente costituito da area totalmente libera da edificazioni e occupata da formazioni vegetali (alberature non di pregio e prato) e quindi rientra nel patrimonio disponibile dell'ente proprietario. Esso inoltre non presenta motivi di interesse per l'ente stesso, non rientrando tra le aree destinate alla realizzazione di impianti di interesse dell'azienda stessa mentre è

anche dal punto di vista del regime urbanistico pienamente idoneo ad ospitare le funzioni per le quali è prevista dalla Fondazione la realizzazione del nuovo insediamento, essendo classificato come ZTO F, sottozona F5 "attrezzature sociali e sanitarie" dallo strumento urbanistico vigente (PRG.- v. artt. 66 e 72 NTA), con indice di edificabilità di mc/mq 1,9; classificazione e regime confermati dal PAT adottato dal Comune di Treviso con deliberazione n. 12 del 19.3.2013, operante in salvaguardia ai sensi dell'art. 29, comma 1, lr. 11/04, che rinvia alla l. 1902/52.

La suddetta destinazione urbanistica, se perfettamente aderente alle esigenze della Fondazione, è dall'altro lato incompatibile, quantomeno nell'immediato, e cioè fino a modifica delle previsioni urbanistiche, con una utilizzazione economica e commerciale diversa da quella alla quale la vendita è preordinata e in particolare con una alienazione rivolta al mercato immobiliare residenziale, direzionale o commerciale.

Tale ultimo rilievo costituisce elemento apprezzabile agli effetti della giustificazione della trattativa privata con la Fondazione, anche alla luce del disposto dell'art. 6, rd. 2440/1923 e delle indicazioni della circolare regionale 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00. Non essendo prospettabile una alienazione nel mercato immobiliare, in considerazione della dedotta classificazione urbanistica, risulta non utilmente praticabile il confronto concorrenziale.

D'altro canto, il prezzo stimato dalla perizia (Euro. 300.000) appare determinato mediante operazione esaustiva e corretta sul piano metodologico e dei dati assunti a proprio fondamento, e risulta adeguatamente favorevole per l'Ulss n. 9, essendosi tenuto conto, in perizia, del valore medio degli immobili dell'intera area di insistenza, non limitata all'insediamento ospedaliero, valore appropriatamente decurtato in relazione alla specifica destinazione urbanistica del terreno.

Il prezzo medesimo è destinato, in base alla deliberazione del Direttore Generale, al parziale finanziamento dei lavori di ristrutturazione dell'area laboratori di Anatomia Patologica del P.O. Treviso - cod. AB046214- inseriti nel Programma triennale 2014-2016 adottato con DDG n. 868 del 14.10.2013 modificando conseguentemente il Piano degli Investimenti 2013-2015.

Considerato che con DGR n. 9/CR del 11.02.2014 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 24.04.2014 prot. n. 7810, ha espresso il proprio parere n. 509 del 17 aprile 2014, favorevole all'unanimità, pervenuto in data 16.05.2014 alla Sezione Controlli Governo e Personale SSR con nota prot. 8007 del 29.04.2014.

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'Azienda Ulss n. 9 di Treviso all'alienazione del bene immobile suddetto.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta di alienazione in oggetto, in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;

Vista la deliberazione n. 1047 del 13/12/2013, trasmessa con nota del 16/02/2013 prot. n. 555068, del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso;

Richiamata la propria DGR n. 1094 del 14/03/1995;

Vista la DGR n. 9/CR del 11.02.2014;

Visto il parere n. 509 del 17 aprile 2014 espresso dalla Quinta Commissione Consiliare;

Richiamata la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00;

Richiamata la propria DGR n. 866 del 21/06/2011;

Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 16/08/2007, n. 23;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 1047 del 13/12/2013, trasmessa con nota del 16/02/2013 prot. n. 555068, del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso, con la quale il Direttore medesimo acconsente alla vendita a trattativa privata diretta alla Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus, con sede a Treviso, via Ospedale 1, dell'unità immobiliare identificata catastalmente come segue, richiedendo al contempo la prescritta autorizzazione regionale all'alienazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99:

NCT. Comune di Treviso
FG. 45, mapp. 2531 (seminativo arborato, classe 2, superficie mq. 1645, reddito dominicale Euro 15.72, reddito agrario Euro 8,50);

2. di recepire il parere n. 509 espresso dalla Quinta Commissione Consiliare nella seduta del 17 aprile 2014, favorevole all'unanimità, sulla proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 9/CR del 11.02.2014;

3. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 9 di Treviso a procedere all'alienazione del bene immobile di cui al precedente punto 1;

4. di prendere atto che l'introito derivante dalla vendita verrà destinato al parziale finanziamento dei lavori di ristrutturazione dell'area laboratori di Anatomia Patologica del P.O. Treviso - cod. AB046214- inseriti nel Programma triennale 2014-2016 adottato con DDG n. 868 del 14.10.2013 modificando conseguentemente il Piano degli Investimenti 2013-2015;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275373)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 767 del 27 maggio 2014

Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia - CRITE - Aggiornamento.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiornano le strutture regionali che compongono la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013) a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge Regionale di riorganizzazione n. 54 del 31/12/2012.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2353 del 29 dicembre 2011 la Giunta Regionale ha apportato modifiche alla composizione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e all'ambito di applicazione delle competenze della medesima attribuendole, inoltre, nuove funzioni.

Tale esigenza è scaturita dal mutato contesto economico-finanziario nazionale e regionale che ha posto in primo piano la politica degli investimenti nel settore socio sanitario e, conseguentemente, le funzioni di programmazione e di controllo della Regione in tale ambito.

Giusta DGR n. 2353/2011 e DGR n. 957/2013, la Commissione risultava così composta:

- il Segretario regionale per la Sanità, o suo delegato;
- il Dirigente regionale della Direzione Controlli e Governo SSR;
- il Dirigente regionale della Direzione Attuazione Programmazione;
- il Dirigente regionale della Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive;
- il Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali;
- il Dirigente regionale della Direzione Bilancio;
- il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR;
- il Dirigente del Servizio Controllo Investimenti Prezzi Acquisti SSR.;
- un esperto indicato dall'Assessore regionale alla Sanità.

In attuazione della L.R. n. 54 del 31/12/2012, avente ad oggetto la "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", la Giunta regionale con DGR n. 2139 del 25/11/2013, ha provveduto all'adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali.

Con successiva DGR attuativa n. 2140 del 25/11/2013 in tema di organizzazione amministrativa, l'esecutivo regionale ha individuato le nuove strutture giuntali articolate in Aree, Dipartimenti e Sezioni di Dipartimento.

Ai sensi della L.R. n. 54/2012, con DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013 la Giunta ha, poi, assegnato competenze e funzioni alle nuove strutture dell'Ente e con DGR n. 2612 del 30 dicembre 2013 ha graduato le posizioni dirigenziali.

Risulta, pertanto, opportuno adeguare a tali trasformazioni anche le componenti delle CRITE, così come indicate dai provvedimenti precitati, nel modo seguente:

- il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, o suo delegato;
- il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR;
- il Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria;
- il Direttore della Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive;
- il Direttore della Sezione Bilancio;
- il Direttore della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR;
- il Dirigente del Settore Controllo Investimenti Prezzi Acquisti SSR;
- un esperto indicato dall'Assessore regionale alla Sanità;
- il Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali solo per argomenti di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la propria deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;

VISTA la propria deliberazione n. 1464 del 19/5/2009;

VISTA la propria deliberazione n. 125 del 8/2/2011;

VISTA la propria deliberazione n. 2353 del 29/12/2011;

VISTA la L.R. n. 54/2012;

VISTA la propria deliberazione n. 957 del 18/6/2013;

VISTA la propria deliberazione n. 2140 del 25/11/2013;

VISTA la propria deliberazione n. 2611 del 30/12/2013;

VISTA la propria deliberazione n. 2612 del 30/12/2013.

delibera

1. di approvare quanto illustrato in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto dell'intervenuta modifica degli organismi regionali *ex* L.R. n. 54/2012 e relativi provvedimenti di attuazione e per l'effetto, di adeguare la composizione della CRITE che risulta, pertanto, come di seguito indicato:
    - ♦ il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, o suo delegato;
    - ♦ il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR;
    - ♦ il Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria;
    - ♦ il Direttore della Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive;
    - ♦ il Direttore della Sezione Bilancio;
    - ♦ il Direttore della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR;
    - ♦ il Dirigente del Settore Controllo Investimenti Prezzi Acquisti SSR;
    - ♦ un esperto indicato dall'Assessore regionale alla Sanità;
    - ♦ il Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali solo per argomenti di competenza.
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275289)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 768 del 27 maggio 2014

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione "C.A.P.P.A. (Centro Associativo Protezione Piccoli Animali)", ai sensi dell'art. 9, della L.R. 60/1993, per il triennio 2014-2017.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche. Non sono previsti impegni spesa.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo.

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già stati iscritti al sopraccitato Albo, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Con deliberazione n.4777 del 28 dicembre 1999, è stata iscritta al sopraccitato Albo Regionale l'Associazione "C.A.P.P.A. (Centro Associativo Protezione Piccoli Animali)" che, ai sensi della L.R. n.60/1993 e della successiva Circolare regionale n.11/1994, era in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Con successivi provvedimenti regionali è sempre stata confermata, alla scadenza, l'iscrizione all'Albo Regionale della suddetta Associazione (ultima Delibera di conferma: n.1486 del 20 settembre 2011).

Ciò premesso, essendo di prossima scadenza la decorrenza della validità dell'iscrizione per il triennio 2011-2014 della sopraccitata Associazione Protezionistica, il Presidente pro-tempore della stessa ha presentato, nei tempi previsti, opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2014-2017, corredandola della idonea documentazione necessaria per ottenere la convalida di cui trattasi. Tale documentazione è presente agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";

VISTA la richiesta di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, pervenuta con nota depositata agli atti di questa Struttura, dall'Associazione indicata in premessa;

VISTA la Delibera n.2140 del 25 novembre 2013 di Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale del Veneto;

VISTA la Delibera n.2964 del 30 dicembre 2013 di conferimento incarico del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare

delibera

1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, per il triennio 2014-2017, l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 60/1993, dell'Associazione "C.A.P.P.A. (Centro Associativo Protezione Piccoli Animali)", con sede a S. Giovanni Lupatoto (VR), in Via Roma n.36;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275290)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 769 del 27 maggio 2014

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali - Delegazione Comunale di Arzignano", ai sensi dell'art. 9, della L.R. 60/1993, per il triennio 2014-2017.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche. Non sono previsti impegni spesa.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo.

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già stati iscritti al sopraccitato Albo, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Con provvedimento n.0346 del 30 agosto 2002, è stata iscritta al sopraccitato Albo Regionale l'Associazione "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali - Delegazione Comunale di Arzignano" che, ai sensi della L.R. n.60/1993 e della successiva Circolare regionale n.11/1994, era in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Con successivi provvedimenti regionali è sempre stata confermata, alla scadenza, l'iscrizione all'Albo Regionale della suddetta Associazione (ultima Delibera di conferma: n.1487 del 20 settembre 2011).

Ciò premesso, essendo di prossima scadenza la decorrenza della validità dell'iscrizione per il triennio 2011-2014 della sopraccitata Associazione Protezionistica, il Presidente della stessa ha presentato, nei tempi previsti, opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2014-2017, corredandola della idonea documentazione necessaria per ottenere la convalida di cui trattasi. Tale documentazione è presente agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";

VISTA la richiesta di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, pervenuta con nota depositata agli atti di questa Struttura, dall'Associazione indicata in premessa;

VISTA la Delibera n.2140 del 25 novembre 2013 di Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale del Veneto;

VISTA la Delibera n.2964 del 30 dicembre 2013 di conferimento incarico del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare

delibera

1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, per il triennio 2014-2017, l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 60/1993, dell'Associazione "E.N.P.A.- Ente Nazionale Protezione Animali - Delegazione Comunale di Arzignano", con sede ad Arzignano (VI), Via Busa n.7;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275292)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 773 del 27 maggio 2014

Modifica delle modalità di dispensazione dei prodotti dietetici a carico SSR in favore dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica (IRC) in terapia conservativa. Abrogazione della DGR n. 2661 del 12 settembre 2003 e del Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari n.1221 del 29 settembre 2003.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiornano i criteri di eleggibilità dei pazienti, si introduce flessibilità nelle categorie dei prodotti prescrivibili dallo specialista eleggendo quale criterio per la loro individuazione l'inclusione nel "Registro Nazionale degli Alimenti destinati ad una Alimentazione Particolare", e si adotta una nuova modulistica.

L' Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Le linee guida relative all'insufficienza renale cronica (IRC) pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel 2013, confermano un ruolo fondamentale nel ritardo del deterioramento della funzionalità renale alla cosiddetta terapia conservativa, ovvero alla terapia dietetico nutrizionale.

I dati clinici evidenziano, in particolare, che una corretta terapia dietetico nutrizionale è in grado di rallentare sensibilmente la morte renale e, di conseguenza, l'inizio della dialisi.

In ragione di ciò, già con DGR n. 2661 del 12 settembre 2003, la Regione del Veneto ha valutato positivamente l'opportunità di sostenere la terapia conservativa nei pazienti con clearance della creatinina <50 ml/min (o comunque con valori di creatininemia superiori ai 2 mg per cento) - valore certificato da uno specialista nefrologo operante in struttura pubblica - riconoscendo loro, come extra-LEA, un contributo per l'acquisto presso le farmacie aperte al pubblico dei prodotti dietetici ipo/aproteici d'importo massimo mensile pari a Euro 100, per una spesa regionale che, nell'anno 2012, è stata pari ad Euro 682.000 (DGR n.1141 del 5 luglio 2013).

A norma della DGR 2661/2003 il contributo mensile previsto in favore dei pazienti IRC come sopra individuati è tuttavia spendibile per l'acquisto, presso le farmacie territoriali aperte al pubblico, di un quantitativo massimo mensile di:

- 2 kg di pane
- 3 kg di pasta
- 1 kg di farina
- 1 kg di biscotti

e, comunque, dei soli prodotti inseriti nella Sezione C del Listino Regionale Dietetici, come individuata dal Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari n.1221 del 29 settembre 2003, unitamente ai moduli di autorizzazione e ritiro dei prodotti in farmacia.

Secondo i più recenti dati di letteratura scientifica il parametro oltre il quale sottoporre il paziente IRC a terapia dietetico-nutrizionale, non sarebbe più riferibile alla clearance della creatinina (nel limite dei 50 ml/min) bensì a quello del filtrato glomerulare ≤ 45 ml/min. Per tale ragione si ritiene opportuno aggiornare anche a livello regionale il valore di riferimento oltre il quale confermare il diritto all'erogazione gratuita dei prodotti rientranti nella terapia dietetica nutrizionale, fermo restando che tale diritto dovrà comunque essere attestato dalla Azienda ULSS di residenza dell'assistito previa conforme certificazione di uno specialista nefrologo operante in struttura pubblica.

Si ritiene, invece, di confermare la necessità di sottoporre a controllo nefropatico il paziente con cadenza non superiore al semestre al fine di monitorare l'evoluzione della patologia, di rimodulare, se necessario, la terapia dietetico-nutrizionale, rinnovando il diritto all'extra LEA - nei limiti dell'importo massimo mensile pari a Euro 100 (ammontare che sarà eventualmente rivalutato decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento) - ovvero revocandolo laddove l'assistito beneficiario venisse sottoposto a trattamento dialitico. Sarà onere dello specialista nefrologo comunicare detta circostanza all'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione al contributo regionale, entro il mese di inizio della terapia dialitica.

Rilevato, inoltre, che i prodotti ipo/aproteici che rientrano nel listino regionale, come sopra definito, ricevono oggi una preventiva verifica della loro conformità da parte del Ministero della Salute in esito alla quale sono inclusi nel Registro

Nazionale degli Alimenti, Sezione Dietetici a Fini Medici Speciali (già previsto dall'art.7 del DM 8 giugno 2001), si ritiene oramai superato il controllo regionale così come il relativo listino di cui si propone l'abrogazione.

Peraltro appaiono condivisibili le osservazioni espresse con molteplici e differenti modalità dagli specialisti nefrologi in ordine alla necessità di introdurre una maggiore flessibilità di scelta all'interno delle categorie merceologiche previste, al fine di favorire, da un lato, l'adesione alla terapia conservativa da parte del paziente e, dall'altro, di renderla modulabile nelle ipotesi di comorbilità.

Si ritiene, pertanto, di stabilire che le categorie merceologiche dei prodotti dispensabili a carico SSR siano rappresentate da:

- pane e sostituti
- pasta
- farina e analoghi
- biscotti/merendine/dessert
- bevande
- altro (su prescrizione del nefrologo eventuali prodotti non ascrivibili alle categorie sovraindicate e comunque ricompresi nel Registro Nazionale)

eliminando la restrizione quantitativa fino ad oggi prevista, così consentendo allo specialista nefrologo di individuare il più corretto regime dietetico nutrizionale per ciascun paziente.

Conformemente a quanto sopra, pertanto, si propone l'approvazione del modulo per il rilascio dell'autorizzazione alla fornitura (di competenza della Azienda Ulss di residenza del paziente) - **Allegato A** al presente provvedimento - nonché quello per il ritiro dei prodotti da parte del paziente presso le farmacie aperte al pubblico - **Allegato B** al presente provvedimento, da considerarsi sostitutive dei moduli fino ad oggi in vigore, delegando al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di provvedere all'adozione di ulteriori successivi eventuali provvedimenti modificativi.

Dato atto che il listino regionale Dietetici è in vigore fino alla data del 30 giugno 2014, appare opportuno stabilire la decorrenza del presente atto a far data dal 1° luglio 2014.

Fatta salva la facoltà degli assistiti in possesso di valida autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento di sottoporsi anticipatamente al controllo specialistico per il rinnovo dei moduli secondo le disposizioni del presente provvedimento, si precisa che le autorizzazioni precedentemente rilasciate saranno comunque considerate valide fino alla loro naturale scadenza e consentiranno all'assistito di ricevere - nel rispetto delle indicazioni già stabilite dal nefrologo - l'intera gamma di prodotti inseriti nel Registro Nazionale.

Per le modifiche sopra illustrate si propone l'abrogazione della precedente DGR n. 2661 del 12 settembre 2003 e del Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari n. 1221 del 29 settembre 2003.

Il Relatore, conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il Relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTO il D.M. 8 giugno 2001 "*Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare*";

- VISTA la DGR n. 2661 del 12 settembre 2003 "*Erogazione prodotti dietetici aproteici a soggetti affetti da insufficienza renale cronica (IRC)*";

- VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 1221 del 29 settembre 2003 "*Approvazione dei moduli per la fornitura di prodotti dietetici aproteici a soggetti affetti da insufficienza renale cronica e del'elenco dei prodotti concedibili*";

- VISTA la DGR n. 1141 del 5 luglio 2013 "R*icognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 243 del 3 dicembre 2009 - art. 4 Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del SSN*";

- VISTO l'art. 2, co 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di riconoscere agli assistiti residenti in Veneto, affetti da insufficienza renale cronica (IRC) con filtrato glomerulare ≤ 45 ml/min, il diritto ad ottenere prodotti dietetici ipo/aproteici inclusi nel Registro Nazionale degli Alimenti, Sezione Dietetici a Fini Medici Speciali e riconducibili alle seguenti categorie merceologiche:
    a. pane e sostituti
    b. pasta
    c. farina e analoghi
    d. biscotti/merendine/dessert
    e. bevande
    f. altro
2. di confermare che il beneficio di cui al punto 1 è posto a carico del SSR per un valore massimo mensile pari a Euro 100, quale maggior livello assistenziale garantito dalla Regione del Veneto;
3. di subordinare il diritto di cui al punto 1 al rilascio, da parte di uno specialista nefrologo operante in struttura pubblica, della certificazione attestante il livello di filtrato glomerulare del paziente e la necessità che lo stesso venga sottoposto a terapia dietetica nutrizionale;
4. di prevedere che per le finalità di mantenimento del diritto di cui al punto 1 lo specialista indichi, altresì, la cadenza di rivalutazione del paziente da effettuarsi entro il semestre successivo alla visita;
5. di approvare il modello "*Autorizzazione alla fornitura di dietetici ipo/aproteici in favore di pazienti affetti da IRC in terapia* conservativa" - **Allegato A** al presente provvedimento - nonché "*Modulo per il ritiro dei prodotti ipo/aproteici presso le farmacie aperte al pubblico*" - **Allegato B** al presente provvedimento;
6. di delegare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale all'adozione di eventuali successivi provvedimenti modificativi dei predetti allegati;
7. di stabilire che l'importo dell'extra-LEA potrà essere rivalutato decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
8. di stabilire che il diritto all'extra-Lea decade laddove l'assistito inizi la terapia dialitica;
9. di abrogare la DGR n. 2661 del 12 settembre 2003 e il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari n.1221 del 29 settembre 2003;
10. di dare atto che le disposizioni del presente atto entreranno in vigore a far data dal 1° luglio 2014, termine oltre il quale le precedenti autorizzazioni continueranno a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 773 del 27 maggio 2014 pag. 1/1

AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA DI DIETETICI IPO/APROTEICI IN FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA INSUFFICIENZA RENALE CRONICA IN TERAPIA CONSERVATIVA

AZIENDA ULSS N. _____

Nome e cognome dell'assistito _____C.F. _____

Il paziente è affetto da IRC e necessita di terapia dietetico nutrizionale risultando avere GFR pari a _____ml/min, certificata in data _____

Diagnosi effettuata dallo specialista Nefrologo Dr._____presso[1]_____

_____

Si autorizza in data _____ la fornitura di prodotti[2] ipo/aproteici secondo i seguenti quantitativi e comunque entro il limite di spesa mensile di € 100:

1. Pane e sostituti _____
2. Pasta _____
3. Farina e analoghi _____
4. Biscotti/merendine/dessert _____
5. Bevande _____
6. Altro[3] _____

Firma e timbro

La presente autorizzazione è valida fino al _____

[1] Struttura in cui opera lo specialista
[2] Inclusi nel Registro Nazionale degli Alimenti, Sezione Dietetici a fini medici speciali
[3] Trattasi di prodotti non rientranti nelle categorie sopra descritte ma comunque inclusi nel Registro di cui alla nota precedente

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 773 del 27 maggio 2014

INSUFFICIENZA RENALE CRONICA (IRC): MODULO PER IL RITIRO DEI PRODOTTI IPO/APROTEICI INCLUSI NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ALIMENTI – SEZIONE FINI MEDICI SPECIALI

AZIENDA ULSS N. ____

Modulo n. ____ di _____

Nome e cognome _____

C.F. _____

Autorizzazione n. _____ del_____

Pane e sostituti gr. _____ € _____

Pasta gr. _____ € _____

Farina e analoghi gr._____ € _____

Biscotti/merendine/dessert gr._____ € _____

Bevande ml._____ € _____

Altro gr. o ml. _____ € _____

TOTALE_____ € _____

Data e timbro della farmacia _____

N. progressivo ricetta _____

Firma del paziente _____

INSUFFICIENZA RENALE CRONICA (IRC): MODULO PER IL RITIRO DEI PRODOTTI IPO/APROTEICI INCLUSI NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ALIMENTI – SEZIONE FINI MEDICI SPECIALI

AZIENDA ULSS N. ____

Modulo n. ____ di ____

Nome e cognome _____

C.F. _____

Autorizzazione n. _____ del_____

Pane e sostituti gr. _____ € _____

Pasta gr. _____ € _____

Farina e analoghi gr._____ € _____

Biscotti/merendine/dessert gr._____ € _____

Bevande ml. _____ € _____

Altro gr. o ml. _____ € _____

TOTALE _____ € _____

Data e timbro della farmacia _____

N. progressivo ricetta _____

Firma del paziente _____

(Codice interno: 275374)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 774 del 27 maggio 2014

Presa d'atto delle determinazioni assunte dal "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti" nella riunione del 26 marzo 2014 in merito ai dati del IV° trimestre 2013 (conti economici consuntivi trimestrali al 31/12/2013) ed adozione degli atti conseguenti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito delle determinazioni assunte dal "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti" nella riunione del 26 marzo 2014 in merito ai dati del IV° trimestre 2013 (conti economici consuntivi trimestrali al 31/12/2013), si procede all'approvazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 118/2011, dei bilanci preventivi economici annuali aggiornati relativi all'esercizio 2013 del SSR (Aziende Sanitarie, Gestione Sanitaria Accentrata e Consolidato).

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Ai sensi *dell'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, del Patto per la Salute del 28 settembre 2006 e dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009*, la Regione deve garantire l'equilibrio economico-finanziario del SSR nel suo complesso, nel rispetto delle regole e delle procedure fissate dal "*Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza*" e dal "*Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali".*

Ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, costituiscono adempimenti regionali quelli previsti dalla legislazione vigente nonché quelli derivanti dagli Accordi e dalle Intese intervenute fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ivi compresi quelli rilevanti ai fini della garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza indicati annualmente dal "Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza" e dal "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali", di cui rispettivamente agli *articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005* (*art. 4 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009).*

Alla luce di un quadro economico-finanziario di riferimento incerto a causa della modifica dei criteri di assegnazione a seguito dell'applicazione, a far data dall'esercizio 2013, della normativa sui costi e fabbisogni standard di cui al D.Lgs. 68/2011 ed in carenza di provvedimenti nazionali di quantificazione delle risorse totali a disposizione per i livelli essenziali di assistenza (LEA), la Giunta Regionale con provvedimento n. 1428 del 6 agosto 2013 ha preso atto dei bilanci preventivi economici annuali 2013 presentati dalle Aziende Sanitarie nonché della conseguente perdita.

Successivamente in data 19 dicembre 2013, la *Conferenza Stato - Regioni* ha approvato il riparto tra le Regioni delle risorse statali per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'esercizio 2013.

In sede di redazione dei conti economici consuntivi trimestrali (CECT) relativi al quarto trimestre 2013, si è provveduto a recepire le maggiori assegnazioni di spettanza della Regione del Veneto a seguito della precitata Intesa del 19 dicembre 2013. Conseguentemente i conti economici consuntivi trimestrali IV° trimestre 2013, essendo redatti sulla base di un quadro economico finanziario completo, assumono valenza di preventivi economici annuali aggiornati per l'esercizio 2013.

Ai fini della verifica del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale, secondo la configurazione assunta del "*Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti*" ai sensi dell'*articolo 30 del D.Lgs. 118/2011*, rilevano solo le perdite registrate nei bilanci delle Aziende Sanitarie, che vanno comparate con le risorse regionali disponibili a titolo di copertura.

Nel corso della seduta del 26 marzo 2014 il "*Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti*", a seguito dell'istruttoria ex *articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e s.m.i.* sulla documentazione relativa alla quarta rendicontazione trimestrale 2013 trasmessa dalla Regione del Veneto, ha accertato, ai sensi dell'*articolo 30 del D.Lgs. 118/2011,* che il risultato di gestione al IV° trimestre 2013, presenta un avanzo di circa 7,6 milioni (perdite aziendali meno risorse a copertura), come da verbale agli atti della struttura regionale competente.

Ciò premesso con il presente atto, si dispone di approvare, ai sensi dell'*articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 118/2011*, i bilanci preventivi economici annuali aggiornati relativi all'esercizio 2013 del SSR (Aziende Sanitarie, Gestione Sanitaria Accentrata e Consolidato), così come esposti nel prospetto **Allegato A** alla presente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il D.Lgs. 118/2011;

- Vista l'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005;

- Visto il Patto per la Salute del 28 settembre 2006;

- Vista l'Intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009;

- Visto il verbale della seduta del 26 marzo 2014 del "*Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali";*

- Vista la DGR n. 1428/2013;

- Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte nelle premesse qui integralmente richiamate, delle determinazioni assunte dal "*Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti*" in merito al risultato di gestione del IV° trimestre 2013;

2. di approvare, ai sensi dell'*articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 118/2011*, i bilanci preventivi economici annuali aggiornati relativi all'esercizio 2013 del SSR (Aziende Sanitarie, Gestione Sanitaria Accentrata e Consolidato), così come esposti nel prospetto **Allegato A** alla presente.

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A Dgr n. del pag. 1 /8

ALLEGATOA alla Dgr n. 774 del 27 maggio 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

CONTO ECONOMICO	ULSS 101	ULSS 102	ULSS 103	ULSS 104
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	243.979.003	149.264.179	285.450.341	293.522.482
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.534.909	-2.123.536	-4.789.056	-794.536
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	511.388	489.968	938.041	1.957.745
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.316.195	19.309.152	19.729.427	14.345.478
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.780.930	1.310.582	2.414.200	2.609.504
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.099.395	3.849.000	7.200.240	6.703.052
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.027.052	2.121.493	5.868.833	3.817.938
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	558.854	181.862	1.049.737	271.261
Totale A)	289.737.909	174.402.700	317.861.763	322.432.924
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	30.566.548	21.058.041	37.688.411	39.501.759
a) Acquisti di beni sanitari	27.839.039	17.887.851	35.401.303	37.118.934
b) Acquisti di beni non sanitari	2.727.509	3.170.190	2.287.108	2.382.824
2) Acquisti di servizi sanitari	121.925.863	74.079.710	142.889.348	138.435.421
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	15.565.863	9.340.698	20.353.496	22.839.469
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	18.528.229	11.621.796	22.460.099	21.078.221
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	7.453.794	6.331.191	10.406.272	9.569.000
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.828.967	377.070	879.293	1.337.424
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.666.000	873.000	2.248.000	2.276.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.220.000	1.239.100	1.390.600	2.413.246
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	34.030.851	16.246.962	28.477.403	29.162.198
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	1.711.557	3.320.000	4.168.170	4.088.977
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	1.491.394	2.336.249	4.359.480	3.725.530
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	220.632	130.865	311.027	390.935
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	134.191	317.989	713.150	413.099
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	24.803.471	15.916.487	29.786.502	31.358.350
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.830.068	1.656.654	3.012.888	1.870.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.588.058	2.312.740	4.497.876	4.660.980
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro san e s	2.371.456	650.316	2.491.409	1.759.784
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.481.332	1.408.592	7.333.683	1.492.208
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	18.273.775	9.849.933	17.506.790	30.523.530
4) Manutenzione e riparazione	5.050.135	2.742.284	7.343.952	5.879.446
5) Godimento di beni di terzi	1.023.154	421.600	1.396.711	14.286.503
6) Costi del personale	81.990.578	44.398.879	67.828.165	69.651.693
7) Oneri diversi di gestione	1.390.319	979.057	2.041.996	1.196.904
8) Ammortamenti	8.673.916	4.224.642	12.424.103	10.729.261
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	142.389	20.000	0	0
10) Variazione delle rimanenze	48.949	135.795	-327.179	1.200.000
11) Accantonamenti	1.590.351	1.345.268	716.804	4.244.546
Totale B)	292.551.223	172.367.523	308.985.734	336.327.525
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-2.813.314	2.035.177	8.876.029	-13.894.600
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-734.963	-7.381	-1.500	52.609
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	653.913	1.559.819	838.965	2.260.765
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-2.894.363	3.587.615	9.713.494	-11.581.226
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	7.484.199	3.984.025	6.748.860	6.421.222
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-10.378.562	-396.410	2.964.634	-18.002.448

ALLEGATOA alla Dgr n. 774 del 27 maggio 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

CONTO ECONOMICO	ULSS 105	ULSS 106	ULSS 107	ULSS 108
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	278.550.789	516.997.166	339.884.261	387.104.600
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.882.538	-5.694.752	-1.796.632	-2.681.488
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	336.808	1.024.829	381.274	234.050
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	16.178.824	110.194.189	26.735.793	33.249.412
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.350.041	10.695.817	1.475.754	4.866.655
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.353.872	11.610.000	9.038.687	10.792.781
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.438.634	5.568.268	5.069.201	4.780.755
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	665.907	1.595.000	703.866	1.326.357
Totale A)	304.992.337	651.990.518	381.492.204	439.673.121
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	29.954.058	89.553.321	40.666.412	57.847.580
a) Acquisti di beni sanitari	27.613.908	87.290.821	39.499.568	56.703.371
b) Acquisti di beni non sanitari	2.340.150	2.262.500	1.166.844	1.144.210
2) Acquisti di servizi sanitari	144.388.212	287.291.834	170.318.143	177.592.584
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	21.357.992	34.478.172	24.068.369	27.551.548
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	22.404.241	40.197.702	26.993.085	31.582.008
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	12.871.612	34.647.329	13.363.691	14.648.783
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	674.412	4.081.043	6.369.124	832.289
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.600.000	4.170.000	2.422.655	2.587.825
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.412.866	3.850.000	2.854.255	0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	38.605.590	63.694.984	36.756.776	38.585.334
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	2.697.000	4.465.000	3.528.252	4.695.607
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.623.733	5.128.891	5.349.760	5.286.963
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	423.129	624.372	366.129	422.045
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	902.156	1.970.320	2.370.609	202.093
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	20.610.996	50.782.700	32.909.814	33.156.774
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.210.000	7.350.000	3.140.494	4.835.659
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.427.783	7.458.830	5.303.875	6.106.224
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro san e s	3.046.074	3.415.462	2.294.347	2.380.402
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.520.628	20.977.028	2.226.910	4.719.032
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	19.812.733	47.915.117	28.932.135	20.271.998
4) Manutenzione e riparazione	3.504.800	15.811.000	4.943.000	1.273.976
5) Godimento di beni di terzi	1.549.574	3.564.534	5.480.295	51.371.674
6) Costi del personale	67.004.743	146.022.566	82.433.991	90.901.421
7) Oneri diversi di gestione	1.183.709	2.246.685	1.093.873	970.963
8) Ammortamenti	7.109.332	15.913.122	13.685.484	7.825.365
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.000	0	63.606	333.046
10) Variazione delle rimanenze	3.143	-275.263	-554.416	-2.383.444
11) Accantonamenti	623.267	2.519.377	970.744	5.723.464
Totale B)	298.311.899	645.791.313	370.085.554	434.947.107
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.680.438	6.199.205	11.406.650	4.726.014
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-191.991	-790.343	-272.622	2.330
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	716.069	6.650.078	-53.149	3.524.588
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.204.516	12.058.940	11.080.879	8.252.932
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	6.472.600	13.433.109	7.687.654	8.198.110
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	731.916	-1.374.169	3.393.225	54.822

ALLEGATOA alla Dgr n. 774 del 27 maggio 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

CONTO ECONOMICO	ULSS 109	ULSS 110	ULSS 112	ULSS 113
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	654.275.653	341.865.564	570.351.719	411.394.741
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-10.410.034	-5.623.984	-1.829.032	-1.417.184
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.063.382	2.249.938	1.192.562	1.252.785
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	111.692.484	27.479.430	90.882.524	30.823.015
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.845.140	1.301.348	1.868.385	1.202.815
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	15.399.257	7.104.555	10.789.761	10.704.380
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.622.343	2.495.371	10.141.105	4.000.234
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	1.485.673	262.105	2.410.798	585.810
Totale A)	787.973.898	377.134.327	685.807.821	458.546.598
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	89.431.073	42.325.410	78.335.270	47.672.967
a) Acquisti di beni sanitari	86.224.657	39.601.529	76.913.220	46.533.940
b) Acquisti di beni non sanitari	3.206.416	2.723.881	1.422.050	1.139.026
2) Acquisti di servizi sanitari	381.443.843	204.544.717	333.586.191	216.718.762
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	44.919.865	23.291.558	33.167.604	27.993.360
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	52.080.942	30.322.965	42.314.335	35.902.698
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	49.754.775	30.797.852	41.972.883	36.485.950
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.849.918	1.993.945	409.520	523.546
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.725.000	2.654.798	3.167.155	3.370.498
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.375.000	3.082.548	2.396.028	3.457.989
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	102.923.654	60.436.697	98.483.928	53.893.383
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	4.481.000	1.789.284	3.592.148	1.278.775
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.920.621	8.254.924	5.245.865	9.554.628
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	695.291	2.674.656	609.068	1.228.622
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.299.689	252.613	4.277.353	262.352
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	62.765.478	21.091.624	50.675.023	21.632.450
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	8.632.005	3.277.836	4.420.412	3.889.010
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.343.865	5.887.843	8.487.931	5.160.186
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro san e s	4.319.324	1.972.357	2.255.522	3.412.376
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.357.415	6.763.218	32.111.415	8.664.371
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	8.570
3) Acquisti di servizi non sanitari	70.173.873	19.466.460	49.710.523	35.304.839
4) Manutenzione e riparazione	10.823.218	3.622.050	20.477.193	6.725.618
5) Godimento di beni di terzi	4.729.600	1.857.046	4.985.781	4.198.194
6) Costi del personale	154.073.304	86.812.362	151.760.448	95.812.180
7) Oneri diversi di gestione	2.190.936	1.277.292	2.519.189	1.324.117
8) Ammortamenti	20.444.703	8.134.129	15.843.521	8.369.197
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	60.000	0	0
10) Variazione delle rimanenze	159.742	177.768	277.900	-653.757
11) Accantonamenti	5.819.948	2.751.283	4.990.274	2.587.004
Totale B)	787.231.937	394.349.458	708.167.509	444.359.941
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	741.961	-17.215.131	-22.359.688	14.186.657
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	300.000	-326.285	-20.472.858	-2.285.343
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	6.151.687	-496.139	12.657.758	2.926.094
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.193.648	-18.037.555	-30.174.788	14.827.408
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	15.023.935	7.649.370	14.466.466	9.412.766
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-7.830.287	-25.686.925	-44.641.254	5.414.642

Allegato A Dgr n. del pag. 4 /8

ALLEGATOA alla Dgr n. 774 del 27 maggio 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

CONTO ECONOMICO	ULSS 114	ULSS 115	ULSS 116	ULSS 117
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	120.440.248	400.842.171	804.298.632	289.768.303
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.466.313	-6.795.005	-6.037.213	-2.110.820
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	352.108	0	1.429.852	467.956
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	6.382.552	43.096.646	99.583.341	28.276.785
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	597.712	2.582.586	4.189.080	1.264.610
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.010.500	11.013.975	14.358.521	7.124.521
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.480.053	2.252.315	6.802.234	2.436.432
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	211.000	159.911	752.000	514.819
Totale A)	129.007.858	453.152.597	925.376.448	327.742.607
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	14.644.314	53.118.751	53.258.041	26.391.541
a) Acquisti di beni sanitari	14.028.914	50.640.064	51.400.259	25.329.364
b) Acquisti di beni non sanitari	615.400	2.478.688	1.857.782	1.062.176
2) Acquisti di servizi sanitari	71.909.724	205.115.450	689.686.392	173.872.483
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	8.195.705	30.173.815	52.867.521	22.873.099
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	9.652.841	31.246.120	65.088.909	25.155.534
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	13.604.869	22.023.531	119.052.680	29.508.201
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	182.678	886.246	4.263.952	513.224
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	668.000	2.946.389	5.202.000	2.210.233
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.150.000	3.698.750	1.760.976	850.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	20.696.800	39.544.331	234.515.988	39.486.186
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	1.572.000	4.310.414	6.395.727	602.789
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	2.678.458	9.061.802	36.601.505	8.490.166
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	108.319	605.648	15.028.151	1.843.200
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	782.459	3.106.761	5.948.380	2.086.373
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	7.897.302	36.325.332	77.603.766	20.291.039
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	280.000	4.433.273	4.172.097	3.393.202
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.173.775	6.119.404	26.482.435	5.675.930
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro san e s	956.186	2.137.837	4.366.971	3.148.694
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.310.334	8.495.797	30.335.335	7.744.613
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.598.340	28.696.062	38.076.787	17.847.858
4) Manutenzione e riparazione	2.429.000	7.000.000	8.821.379	3.303.593
5) Godimento di beni di terzi	1.602.000	2.969.356	2.248.776	1.030.295
6) Costi del personale	29.417.333	100.375.366	100.570.612	73.707.000
7) Oneri diversi di gestione	750.548	1.555.681	1.113.331	1.044.137
8) Ammortamenti	4.147.813	10.545.000	14.388.456	6.204.535
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	532.000	0	0
10) Variazione delle rimanenze	0	-300.000	-1.172.559	-145.312
11) Accantonamenti	787.517	4.479.873	3.509.999	1.001.449
Totale B)	141.058.405	439.343.152	942.435.646	320.791.578
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-12.050.546	13.809.445	-17.059.199	6.951.029
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-582.000	-1.546.544	-1.071.474	-203.064
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.055.183	-2.001.627	2.613.491	115.285
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-11.577.363	10.261.274	-15.517.182	6.863.251
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.717.088	9.116.014	9.795.834	6.585.030
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-14.294.452	1.145.260	-25.313.016	278.221

ALLEGATOA alla Dgr n. 774 del 27 maggio 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

CONTO ECONOMICO	ULSS 118	ULSS 119	ULSS 120	ULSS 121
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	315.948.490	134.891.665	745.393.226	245.254.857
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.386.966	-2.176.729	-3.487.517	-2.865.123
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.180.954	678.293	3.561.765	728.518
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	55.277.256	23.151.311	44.722.224	31.238.686
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.159.602	489.446	16.738.240	845.228
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.401.131	3.005.055	12.245.548	5.243.881
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.102.094	2.489.709	4.806.566	2.100.096
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	1.039.540	247.801	1.710.908	697.632
Totale A)	382.722.102	162.776.551	825.690.959	283.243.775
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	44.732.090	10.476.567	58.931.534	29.118.956
a) Acquisti di beni sanitari	43.890.575	10.058.088	57.424.854	28.212.237
b) Acquisti di beni non sanitari	841.515	418.479	1.506.680	906.719
2) Acquisti di servizi sanitari	186.598.668	98.008.413	603.720.188	131.438.550
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	20.131.670	9.361.228	53.312.268	17.743.000
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	25.676.292	10.240.826	60.210.171	19.738.436
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	24.057.325	15.239.178	96.254.964	12.232.216
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	185.437	275.922	7.073.984	662.417
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.780.000	680.164	6.161.000	1.722.650
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.489.811	811.766	7.268.340	2.175.328
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	54.192.325	39.548.859	234.099.931	36.758.159
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	1.228.739	395.506	14.423.971	1.450.000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.231.244	2.467.791	26.572.348	5.716.742
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	460.554	135.627	848.398	258.898
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.433.759	1.578.460	10.852.022	1.837.977
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	34.380.074	9.736.341	65.046.232	20.683.516
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.730.280	593.652	1.578.870	2.422.627
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	8.816.195	2.964.903	10.598.237	3.183.505
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro san e s	1.094.202	1.554.147	1.058.771	1.936.240
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.710.761	2.424.041	8.360.681	2.916.840
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	25.656.053	7.353.338	45.705.344	21.863.194
4) Manutenzione e riparazione	5.030.121	1.547.626	8.026.415	6.903.398
5) Godimento di beni di terzi	1.492.356	590.912	5.491.947	1.576.583
6) Costi del personale	94.340.393	27.296.312	83.401.192	69.574.838
7) Oneri diversi di gestione	2.018.285	695.974	3.297.241	711.446
8) Ammortamenti	11.882.704	5.158.012	10.182.680	9.241.358
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	90.000	254.805	0	0
10) Variazione delle rimanenze	112.858	-221.428	0	0
11) Accantonamenti	2.084.887	5.217.120	2.845.109	1.681.996
Totale B)	394.361.749	163.325.537	846.635.241	288.360.919
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-11.639.647	-548.986	-20.944.282	-5.117.143
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.580.628	-78.427	-2.579.006	-1.221.225
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	708.793	2.839.244	7.831.483	1.294.448
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-13.511.482	2.211.831	-15.691.806	-5.043.921
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	8.706.509	2.586.604	8.350.571	6.084.538
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-22.217.991	-374.773	-24.042.377	-11.128.459

Allegato A Dgr n. del pag. 6 /8

ALLEGATOA alla Dgr n. 774 del 27 maggio 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

CONTO ECONOMICO	ULSS 122	A.O. PD	A.O.U.I VR	IOV
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	447.143.347	106.407.664	106.106.112	10.638.122
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.083.000	-10.236.345	-10.370.173	-1.053.032
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	559.847	2.989.967	2.158.592	2.626.718
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	155.563.139	417.254.675	386.539.941	57.092.618
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.129.385	25.078.125	2.930.089	3.855.079
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.268.385	8.654.000	6.432.447	862.374
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.630.713	7.941.964	11.121.359	2.734.922
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	256.340	4.590.000	2.582.710	117.443
Totale A)	613.468.156	562.680.050	507.501.076	76.874.245
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	29.642.974	189.650.321	135.414.702	26.675.655
a) Acquisti di beni sanitari	28.400.974	185.742.636	131.827.828	26.309.683
b) Acquisti di beni non sanitari	1.242.000	3.907.685	3.586.874	365.973
2) Acquisti di servizi sanitari	461.961.532	48.655.490	24.102.307	9.331.328
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	33.055.358	0	0	0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	33.879.391	0	0	0
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	71.273.182	864.385	595.192	617.778
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.859.069	0	0	0
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.301.500	0	0	0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.100.000	0	0	0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	238.623.141	0	0	0
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	3.557.000	0	0	0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	19.681.705	0	0	0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	530.971	0	0	0
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.556.642	2.038.000	2.639.316	26.562
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	33.053.000	0	0	0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.051.000	16.399.000	7.919.648	815.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.813.981	2.061.003	2.874.037	416.800
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro san e s	4.481.011	19.555.128	5.312.518	4.313.066
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.144.583	7.737.974	4.761.597	3.142.122
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	20.031.520	63.123.363	73.062.038	7.126.036
4) Manutenzione e riparazione	3.840.000	21.302.491	19.155.501	3.423.130
5) Godimento di beni di terzi	2.725.000	4.955.000	6.832.029	1.127.484
6) Costi del personale	66.326.700	165.377.847	180.517.764	16.362.171
7) Oneri diversi di gestione	1.334.000	1.363.194	1.925.509	498.566
8) Ammortamenti	6.186.649	25.261.372	15.287.190	4.577.757
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	500.000	1.300.000	0	0
10) Variazione delle rimanenze	-220.474	-1.937.062	2.592.450	-736.507
11) Accantonamenti	2.235.037	14.402.309	2.348.514	2.452.829
Totale B)	612.001.037	575.285.942	508.470.240	74.372.689
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.467.119	-12.605.893	-969.164	2.501.556
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-122.555	-4.423.029	-3.666.799	2.915
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	7.230.984	-257.997	-6.459.228	582.735
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.575.548	-17.286.919	-11.095.191	3.087.206
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	6.046.803	15.783.095	15.796.554	1.656.060
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.528.745	-33.070.015	-26.891.746	1.431.146

Allegato A Dgr n. del pag. 7 /8

ALLEGATOA alla Dgr n. 774 del 27 maggio 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

CONTO ECONOMICO	TOTALE AZIENDE	CONSOLIDATO AZIENDE	GSA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	8.199.773.336	8.197.687.140	340.951.564
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-97.645.918	-97.645.918	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	29.367.340	29.367.340	0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.884.115.095	490.233.854	19.668.916
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	98.580.352	49.479.440	27.977.331
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	192.265.319	192.265.319	0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	111.849.687	111.849.687	0
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	23.977.333	23.977.333	0
Totale A)	10.442.282.545	8.997.214.195	388.597.811
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	1.276.656.298	1.236.603.800	0
a) Acquisti di beni sanitari	1.231.893.619	1.192.185.916	0
b) Acquisti di beni non sanitari	44.762.679	44.417.883	0
2) Acquisti di servizi sanitari	5.097.615.155	3.698.490.627	67.933.233
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	552.641.659	550.215.759	0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	636.374.841	615.181.119	0
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	673.626.632	384.521.574	0
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	43.059.481	32.131.594	0
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	57.432.865	57.432.865	0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	52.996.602	52.996.602	0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.538.763.479	679.854.786	0
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	73.751.917	73.369.272	0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	176.779.800	23.816.158	0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	27.916.536	22.866.238	0
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	51.002.323	47.631.671	0
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	700.506.272	698.562.047	0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	94.913.674	94.913.674	0
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	144.416.396	142.330.192	51.111.695
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro san e s	80.283.600	72.035.518	0
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	193.140.507	150.622.987	16.821.538
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	8.570	8.570	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	724.881.638	718.048.787	40.497.896
4) Manutenzione e riparazione	178.979.325	178.969.505	0
5) Godimento di beni di terzi	127.506.402	127.426.175	0
6) Costi del personale	2.145.957.857	2.145.957.857	0
7) Oneri diversi di gestione	34.722.954	35.751.133	0
8) Ammortamenti	256.440.301	256.440.301	0
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.298.846	3.298.846	0
10) Variazione delle rimanenze	-4.218.797	-4.218.797	0
11) Accantonamenti	76.928.968	76.928.968	6.957.213
Totale B)	10.499.918.856	9.054.847.109	115.388.342
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-57.636.311	-57.632.914	273.209.469
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-42.800.185	-42.800.185	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	52.943.241	52.939.844	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-47.493.254	-47.493.254	273.209.469
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	200.207.018	200.207.018	0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-247.700.272	-247.700.272	273.209.469

Allegato A Dgr n. del pag. 8 /8

ALLEGATOA alla Dgr n. 774 del 27 maggio 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

CONTO ECONOMICO	CONS. AZ. + GSA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	8.538.638.705
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-97.645.918
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	29.367.340
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	509.902.770
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	77.456.770
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	192.265.319
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	111.849.687
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
9) Altri ricavi e proventi	23.977.333
Totale A)	9.385.812.006
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	1.236.603.800
a) Acquisti di beni sanitari	1.192.185.916
b) Acquisti di beni non sanitari	44.417.883
2) Acquisti di servizi sanitari	3.766.423.860
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	550.215.759
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	615.181.119
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	384.521.574
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	32.131.594
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	57.432.865
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	52.996.602
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	679.854.786
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	73.369.272
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	23.816.158
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	22.866.238
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	47.631.671
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	698.562.047
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	94.913.674
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	193.441.887
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro san e s	72.035.518
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	167.444.525
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	8.570
3) Acquisti di servizi non sanitari	758.546.682
4) Manutenzione e riparazione	178.969.505
5) Godimento di beni di terzi	127.426.175
6) Costi del personale	2.145.957.857
7) Oneri diversi di gestione	35.751.133
8) Ammortamenti	256.440.301
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.298.846
10) Variazione delle rimanenze	-4.218.797
11) Accantonamenti	83.886.181
Totale B)	9.170.235.451
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	215.576.555
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-42.800.185
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	52.939.844
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	225.716.215
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	200.207.018
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	25.509.197

(Codice interno: 275805)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 775 del 27 maggio 2014

Proroga della convenzione 2005-2006 con la Ditta Kedrion S.p.A. per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma conferito dalle strutture trasfusionali dell'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP), nonché produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati. Periodo 01.07.2014-31.12.2014.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Proroga semestrale, per il periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014, della convenzione in essere tra la Ditta Kedrion S.p.A. e l'AIP per il servizio di plasmaderivazione.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Veneto ha, com'è noto, promosso sin dal 1998 un progetto di collaborazione interregionale per affrontare in termini di autosufficienza, qualità ed economicità di gestione, la raccolta del plasma e la produzione di emoderivati, progetto che è stato poi formalizzato con l'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP, recepito dalla Regione del Veneto con la DGR n. 3305 del 15 settembre 1998).

L'area organizzata in ambito AIP coinvolge attualmente 11 realtà territoriali per un totale di quasi venti milioni di abitanti: Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Bolzano e Trento, Valle d'Aosta (dal 01.01.2000), Toscana (dal 01.01.2001), Basilicata e Liguria (dal 01.01.2002), Umbria (dal 01.01.2005).

Il servizio di cui trattasi prevede il ritiro ed il trasferimento nello stabilimento di lavorazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome aderenti, al fine della produzione - quale risultato finale della lavorazione "in comune" del plasma - delle seguenti specialità medicinali: Albumina, Gammaglobuline e.v., Fattore VIII, Fattore IX, Complesso Protrombinico, Antitrombina III.

In attuazione del sopra citato Accordo, il Veneto, in qualità di Regione Capofila, ha stipulato con l'allora Ditta Farma Biagini (poi Kedrion S.p.A.), anche a nome e per conto delle altre Regioni e Province Autonome, una convenzione unica, di durata biennale (1999/2000), per il servizio di lavorazione plasma e produzione di plasmaderivati, in seguito rinnovata per gli anni 2001/2002 (DGR n. 407/01). Successivamente, per il biennio 2003/2004, è stata indetta nuova gara di appalto (DGR n. 978/03) e stipulato un nuovo contratto con la ditta risultata aggiudicataria, la Kedrion S.p.A., registrato a Venezia in data 8 luglio 2003 al n. 2754 - Atti Privati. Tale rapporto convenzionale è stato quindi rinnovato per il biennio 2005/2006 (DDGR n. 4305/04 e n. 752/05). Con successive DDGR nn. 2051/06 e 735/07, 3815/07 e 840/08 la suddetta convenzione è stata prorogata rispettivamente per i periodi 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 e 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 sulla base di quanto disposto dalle Leggi n. 219/05 e n. 296/06 (Finanziaria 2007). In assenza di aggiornamenti normativi, con successive DDGR nn. 2189/08 e 748/09, 2330/09 e 853/10, 1619/10, la convenzione è stata prorogata rispettivamente per i periodi 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009, 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 e 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi delle Leggi n. 219/05 e n. 96/10.

In previsione della scadenza del contratto in essere, la Regione del Veneto, quale Capofila dell'AIP, per il tramite del CRAT (DDGR nn. 1610/02, 2420/03 e 4166/07), si è attivata per la verifica dello status della normativa in materia, nell'ottica di garanzia della continuità del servizio di plasmaderivazione: con DGR n. 1579 del 04.10.2011 è stata quindi prorogata la convenzione in essere per il periodo 01.01.2012-30.06.2012, con DGR n. 510 del 03.04.2012 per il periodo 01.07.2012-31.12.2012, con DGR n. 2098 del 17.10.2012 per il periodo 01.01.2013-30.06.2013, con DGR n. 691 del 14.05.2013 per il periodo 01.07.2013-31.12.2013, e con DGR n. 1945 del 28.10.2013 per il periodo 01.01.2014-30.06.2014.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 dei decreti attuativi delle Leggi nn. 219/05, 96/10 e 10/11 si è avviato concretamente il percorso per l'indizione delle nuove gare della plasmaderivazione. In seguito, la Legge n. 189/12 ha disposto l'abrogazione del comma 6 dell'art. 15 della Legge n. 219/05 che prevedeva che la stipula delle convenzioni non avvenisse prima che fossero decorsi 12 mesi dalla pubblicazione del decreto del Ministro, ad oggi non ancora emanato, con il quale vengono individuati i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di plasmaderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni.

Posto quanto sopra riportato, si è ritenuto ragionevole proporre la proroga della convenzione in essere per un ulteriore semestre, fino al 31.12.2014, tenuto conto che il decreto del Ministro, relativo alle aziende di frazionamento titolate alla stipula

delle convenzioni con le Regioni, non è stato ancora emanato. La Regione del Veneto, quale controparte giuridica del rapporto contrattuale in essere, ha pertanto chiesto alla Ditta Kedrion S.p.A., con nota prot. n. 17 del 14.02.2014, agli atti, la disponibilità alla proroga del contratto per il periodo dallo 01.07.2014 al 31.12.2014, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale del servizio in oggetto. Da parte sua la Ditta, in riscontro a tale richiesta, con nota del 18.02.2014, parimenti agli atti, ha espresso la propria disponibilità a prorogare il servizio nei termini presentati, ossia sino al 31 dicembre 2014.

La Ditta Kedrion S.p.A. ha comunicato con nota del 10.01.2014, relativamente all'applicazione dell'indice ISTAT, come previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale, in risposta a specifica richiesta del CRAT prot. n. 142 del 21.10.2013, l'invarianza dei prezzi dei prodotti da Anno plasma 2014 rispetto a quanto praticato nel 2013.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L. n. 219/05;

Vista la L. n. 296/06;

Vista la L. n. 96/10;

Vista la L. n. 10/11;

Visti i DD.MM. 12 aprile 2012 pubblicati sulla GURI n. 147 del 26 giugno 2012;

Viste le proprie deliberazioni n. 3305/98, n. 407/01, n. 1610/02, n. 2420/03, n. 978/03, n. 2420/03, n. 4305/04, n. 752/05, n. 2051/06, n. 735/07, n. 3815/07, n. 4166/07, n. 840/08, n. 2189/08, n. 748/09, n. 2330/09, n. 853/10 n. 1619/10, n. 1579/11, n. 510/12, 606/12; n. 2098/12, n. 691/13, n. 1356/13, e n. 1945/2013;

Vista la L. n. 189/12;

Visto il contratto in essere con la Ditta Kedrion S.p.A.;

Viste le note citate in premessa, agli atti;

Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di prorogare dal 01.07.2014 al 31.12.2014, la convenzione in essere con la Ditta Kedrion S.p.A. per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome dell'AIP, nonché produzione, stoccaggio e consegna di plasmaderivati;

2. di provvedere agli adempimenti derivanti da quanto sopra attraverso appositi decreti del Dirigente Regionale della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, per l'assunzione degli impegni contabili e relative liquidazioni nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2014;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275423)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 778 del 27 maggio 2014

D.G.R. n. 4163 del 29.12.2009. Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20, comma 2. Interventi finanziari regionali a fondo perduto per la copertura finanziaria degli oneri sostenuti dagli enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui al l'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006. Volturazione a favore del Comune di Pernumia (PD) del contributo già concesso alla Provincia di Padova.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento viene volturato al Comune di Pernumia (PD) il contributo già concesso alla Provincia di Padova con D.G.R. n. 4163 del 29.12.2009 per l'esecuzione degli interventi di bonifica dell'area ex C&C. Documenti rilevanti nota prot. n. 0143902/13 del 18/10/2013 trasmessa dalla Provincia di Padova e acquisita con prot. n. 461944 del 25/10/2013; nota del Comune di Pernumia n. 4895 del 11.09.2013, di accettazione della volturazione.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con D.G.R. 29.12.2009, n. 4163, recante "Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20, comma 2, "Interventi finanziari regionali a fondo perduto per la copertura finanziaria degli oneri sostenuti dagli enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui al l'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006", la Giunta Regionale ha assegnato alla Provincia di Padova un contributo pari a complessivi Euro 200.000,00, a fronte di un importo richiesto di Euro 200.000,00 per l'intervento di "Bonifica area ex C&C in Comune di Pernumia (PD)", come riportato nel deliberato dello stesso provvedimento deliberativo.

Con successiva D.G.R. 29.12.2011, n. 2406, a valere sullo stesso fondo istituito con la L.R. n. 1/2009, sopra richiamata, veniva assegnato al Comune di Pernumia, un contributo, pari a Euro 500.000,00, per interventi di MISE (Messa in sicurezza di emergenza) e di caratterizzazione, finalizzati alla bonifica ambientale da eseguirsi allo stesso sito denominato ex C&C.

Con note n. 3154, del 30.05.2013, e 4895, del 11.09.2013, l'Amministrazione del Comune di Pernumia ha manifestato la volontà di assumere la diretta e complessiva gestione della spesa accettando di prendere in carico il contributo di Euro 200,00,00 già assegnato alla Provincia di Padova con D.G.R. 4163/2009.

Con nota prot. n. 0143902/13 del 18/10/2013, pervenuta ai competenti uffici della Direzione regionale Tutela Ambiente, la Provincia di Padova, direttamente interessata all'intervento in parola, ha a sua volta manifestato il proprio assenso al trasferimento del suddetto contributo a favore del Comune di Pernumia (PD), fornendo, a supporto dell'istanza presentata, la delibera della Giunta Provinciale n. 146 del 25/09/2013 con la quale si revoca la convenzione, già stipulata tra Provincia e Comune, per l'esecuzione della caratterizzazione e bonifica dell'area ex C&C.

Preso atto di quanto sopra, la Direzione Tutela Ambiente procedeva ha convocato, per il giorno 26.09.2013, in un'apposita riunione tecnico istruttoria, i soggetti interessati, al fine di accertare le disponibilità degli enti all'individuazione dell' unico centro di gestione della spesa, nella persona giuridica del Comune di Pernumia, e per definire alcune modalità operative, in particolare per quanto riguarda il crono programma dei lavori di bonifica sui quali veniva richiesto al Comune di relazionare in merito prima della presa d'atto del provvedimento di volturazione oggetto della presente deliberazione.

Va preso infine atto della nota del Comune di Pernumia prot. n. 10621, in data 07.01.2014, con la quale viene fornito il crono programma di cui sopra precisando che gli stessi saranno eseguiti entro sei mesi dalla volturazione a proprio favore del contributo oggetto del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, valutata la congruità della richiesta avanzata e del nulla osta da parte della provincia di Padova, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse regionali e consentire la giusta procedura di intervento di progettazione e caratterizzazione di cui all'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006, si ritiene opportuno confermare l'intero importo del contributo già assegnato alla Provincia di Padova in forza della D.G.R. n. 4163 del 29/12/2009, pari a complessivi Euro 200.000,00, disponendo la volturazione del medesimo contributo a favore del Comune di Pernumia (PD) per la realizzazione dell'intervento di "Bonifica area ex C&C in Comune di Pernumia", come riportato nel deliberato delle stessa deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA L.R. n. 1 del 12/01/2009, art. 20, comma 2.

VISTA la D.G.R. n. 4163 del 29/12/2009;

VISTA la nota prot. n. 0143902/13 del 18/10/2013 trasmessa dalla Provincia di Padova e acquisita con prot. n. 461944 del 25/10/2013.

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. di confermare l'intero importo del contributo già assegnato alla Provincia di Padova in forza della D.G.R. n. 4163 del 29/12/2009 ed ammontante a complessivi Euro 200.000,00, assunto con impegno n. 6928 valere sul capitolo 101251 anno 2009, disponendone la volturazione a favore del Comune di Pernumia (PD), a sostegno dell'intervento consistente nella realizzazione della Messa in sicurezza di emergenza (MISE), caratterizzazione dell'area e alla bonifica ambientale dell'area denominata ex C&C in Comune di Pernumia", per le motivazioni indicate in premessa;

2. di dare atto che l'erogazione del contributo in parola al soggetto beneficiario sopra individuato avverrà secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 4163 del 29/12/2009;

3. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico della Regione Veneto;

4. di fissare alla data del 31.12.2014 il termine per la rendicontazione finale della spesa, salvo motivata istanza di deroga;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto di pubblicazione ai sensi del'art. 26, del D.lgs. 13.03.2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BUR;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Padova, al Comune di Pernumia (PD) e alla Direzione Ragioneria e Tributi.

(Codice interno: 275424)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 779 del 27 maggio 2014

Inerti San Valentino S.r.l. - Ampliamento del progetto della cava denominata "Cà Nova Tacconi". Comune di localizzazione: Bussolengo (VR). Comuni interessati: Sona (VR). Procedura di V.I.A. ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 1539/2011), con contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione all'ampliamento della cava denominata "Cà Nova Tacconi", in Comune di Bussolengo (VR). Istanza presentata dalla Inerti San Valentino S.r.l. in data 28/12/2012. Parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 12/03/2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 28/12/2012 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, autorizzazione alla realizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con prot. n. 586776/63.01.07 E. 410.01.1.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 28/12/2012 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art.24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale presso la Provincia di Verona, il Comune di Bussolengo (VR).

Lo stesso, in data 10/01/2013, ha provveduto alla presentazione al pubblico (presso la Sala Giulietta e Romeo della Provincia di Verona), dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 1539/2011).

Entro i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A**, del presente provvedimento.

Fuori i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A,** del presente provvedimento.

La Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale n. 5358 E. 410.01.1 del 07/01/2013, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici di Verona secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 31301 E. 410.01.1 del 22/01/2013) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, con propria nota n. 4682 - class. 34.19.07 del 20/02/2013 (acquisita al protocollo regionale n. 93330 del 01/03/21013), ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti, notificata alla Ditta proponente con nota prot. n. 10036 del 06/03/2013. La Ditta proponente, con nota acquisita il 22/01/2014 - prot. n. 27992, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota n. 0002933 - class. 34.19.07/8 del 18/02/2014 (acquisita al protocollo regionale n. 80439 del 25/02/2014), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di prescrizioni

Tali parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Con nota del 22/01/2013, prot. n. 31287 E. 410.01.1, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, copia della Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3172/2006,al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota n. 98704, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 05/03/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 66/2013 del 04/03/2013, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata dal proponente, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006.

Tale parere e le relative conclusioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Con nota prot. n. 83187 del 25/02/2013, il Servizio Forestale Regionale di Verona comunicava che l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, né risulta boscata ai sensi della Legge Forestale n. 52/ 1978.

In data 19/03/2013, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 22/05/2013 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota del 31/05/2013 - prot. n. 231672 E. 410.01.1.

Il proponente ha inoltre trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva:

- in data 22/01/2014, prot. n. 27949, inerente:
- il progetto per la realizzazione di una condotta e relativo bacino di laminazione richiesto dal Consorzio di Bonifica Veronese e atti correlati;
- il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. n. 117/2008;
- in data 22/01/2014 - prot. n. 27992, inerente la relazione paesaggistica.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto all' originario presentato nel dicembre 2012, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto con le prescrizioni di cui al citato parere.

Nella medesima seduta del 12/03/2014, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., a maggioranza dei presenti, parere favorevole all'autorizzazione al progetto di ampliamento della cava denominata "Cà Nova Tacconi", in Comune di Bussolengo (VR), presentato dalla Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982 e contestuale rilascio dell'autorizzazione degli aspetti paesaggistici, idrogeologici e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, di cui al parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori Enti e/o Amministrazioni competenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 117/2008;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n.54 del 31/12/2012;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la Circolare n. 16 del 01.03.2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 12/03/2014;

VISTO il parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 454 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 12/03/2014, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione del progetto di ampliamento della cava denominata "Cà Nova Tacconi", in Comune di Bussolengo (VR), presentato dalla Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982 e contestuale rilascio dell'autorizzazione degli aspetti paesaggistici, idrogeologici e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate e previste nel parere n. 454 del 12/03/2014**, Allegato A** del presente provvedimento;

3. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento, condizionatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel sopracitato parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A** al presente provvedimento, in conformità alla documentazione agli atti, costituita dall'istanza più n. 42 elaborati. E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

4. la Ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31/12/2029. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale data;

5. di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, contenuta nel titolo unico ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44 del 07/09/1982, nel rispetto delle relative prescrizioni di cui al parere n. 454 del 12/03/2014, Allegato A al presente provvedimento;

6. di rilasciare l'autorizzazione per gli aspetti forestali, di cui alla L.R. n. 52/1978, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, per la coltivazione della cava, nel rispetto delle relative prescrizioni di cui al parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A** al presente provvedimento;

7. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

8. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni e da ultimo la D.G.R. n. 3752 del 27/11/2007 e connessi elaborati progettuali, dando atto che il progetto ricomprende l'ambito della medesima;

9. di stabilire che la Ditta dovrà presentare alla Regione Veneto - Sezione Geologia e Georisorse, prima del rilascio/consegna del provvedimento di autorizzazione, i titoli, non ancora depositati presso la citata Sezione, delle aree in disponibilità, con validità pari o superiore all'intera temporalità assegnata per la realizzazione della cava, debitamente registrati. La Ditta dovrà parimenti, prima del rilascio/consegna del provvedimento di autorizzazione, presentare l'atto comunale di assenso definitivo alla cessione/occupazione della strada/progno denominata "Casottone";

10. di stabilire che la ditta titolare dell'autorizzazione dovrà stipulare con il Comune di Bussolengo (VR) la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. n. 44/1982, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, secondo lo schema predisposto dalla Regione, e trasmetterlo al Comune e alla Regione. Fino alla presentazione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla Ditta di iniziare i lavori di coltivazione in ampliamento oggetto della presente autorizzazione;

11. di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 66/2013 del 04/03/2013, rilasciata dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV);

12. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

13. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

14. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236 e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Bussolengo (VR), al Comune di Sona (VR), alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUV), alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, al Consorzio di Bonifica Veronese;

15. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

16. di incaricare il Dipartimento Ambiente dell'esecuzione del presente atto;

17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

19. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

pag

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 454 del 12/03/2014

Oggetto: Inerti San Valentino S.r.l. – Ampliamento del progetto della cava denominata "Cà Nova Tacconi".
Comune di localizzazione: Bussolengo (VR). Comuni interessati: Sona (VR).
Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011) e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

1. PREMESSA

In data 28/12/2012 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, autorizzazione alla realizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con prot. n. 586776/63.01.07 E. 410.01.1.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 28/12/2012 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art.24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale presso la Provincia di Verona, il Comune di Bussolengo (VR).

Lo stesso, in data 10/01/2013, ha provveduto alla presentazione al pubblico (presso la Sala Giulietta e Romeo della Provincia di Verona), dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 1539/2011).

Entro i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

Mittente	*Data acquisizione al protocollo regionale*	*Numero protocollo regionale*
Comune di Bussolengo	25/02/2013	84480 E. 410.01.1
Movimento 5 Stelle Bussolengo c/o Arch. Mauro Sonato	26/02/2013	86222 E. 410.01.1

Fuori i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014 pag

Mittente	*Data acquisizione al protocollo regionale*	*Numero protocollo regionale*
Azienda agricola Girelli Daniele	01/03/2013	93258 E. 410.01.1
Provincia di Verona	07/03/2013	102292 E. 410.01.1
Comune di Bussolengo (VR)	18/03/2013	116883 E. 410.01.1
Movimento 5 Stelle Bussolengo c/o Arch. Mauro Sonato	22/03/2013	125725 E. 410.01.1

La Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale n. 5358 E. 410.01.1 del 07/01/2013, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici di Verona secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 31301 E. 410.01.1 del 22/01/2013) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, con propria nota n. 4682 – class. 34.19.07 del 20/02/2013 (acquisita al protocollo regionale n. 93330 del 01/03/21013), ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti, notificata alla Ditta proponente con nota prot. n. 10036 del 06/03/2013. La Ditta proponente, con nota acquisita il 22/01/2014 - prot. n. 27992, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto.
La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota n. 0002933 – class. 34.19.07/8 del 18/02/2014 (acquisita al protocollo regionale n. 80439 del 25/02/2014), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza (nota prot. 1264 del 17/01/2014):

- durante la coltivazione di un lotto, si proceda alla ricomposizione ambientale di un'area della cava già coltivata con superficie orizzontale pari almeno a tre volte della superficie orizzontale del lotto in coltivazione;
- durante la coltivazione di un lotto, si proceda alla ricomposizione ambientale dello stesso lotto, a partire dal raggiungimento del 50% di superficie orizzontale coltivata, e si proceda nelle operazioni di coltivazione e ricomposizione, contestualmente in modo che, per ogni superficie orizzontale di nuova coltivazione, corrisponda altrettanta superficie orizzontale ricomposta;
- le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale dovranno essere verificate attraverso le analisi comparate degli obiettivi e dei risultati raggiunti che dovranno essere esplicitate, alla fine di ogni anno di attività ed a conclusione totale dei lavori, in una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica; deve essere rigorosamente rispettata la tempistica delle fasi di coordinamento spazio-temporale tra le attività estrattive e quelle di ricomposizione ambientale;

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

- la ricomposizione ambientale finale dovrà prevedere, per quanto tecnicamente possibile, il ripristino della superficie a scopi agricoli in modo da restituire un disegno e tessitura del territorio del tutto simile all'esistente ed eliminare le differenze percepibili anche per le visioni zenitali;
- le piantumazioni dovranno, per quanto tecnicamente possibile, essere poste a dimora a stadio di vegetazione già maturo;
- le piantumazioni dovranno essere controllate nel tempo, prevedendo laddove necessario, eventuali interventi correttivi e manutentivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione;

e, dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (nota prot. 3943 del 19/03/2013):

- l'intervento di ampliamento sia preceduto da saggi archeologici preventivi, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area oggetto dell'intervento. Tali saggi dovranno essere effettuati da archeologi di adeguata professionalità, secondo strategie da concordare, con la medesima Soprintendenza.

Tali pareri, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Con nota del 22/01/213, prot. n. 31287 E. 410.01.1, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, copia della Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3172/2006, al fine di acquisire un parere in merito.
L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota n. 98704, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 05/03/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 66/2013 del 04/03/2013, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata dal proponente, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006.
Tale parere e le relative conclusioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Con nota prot. n. 83187 del 25/02/2013, il Servizio Forestale Regionale di Verona comunicava che l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, né risulta boscata ai sensi della Legge Forestale n. 52/ 1978.

In data 19/03/2013, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 22/05/2013 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota del 31/05/2013 – prot. n. 231672 E. 410.01.1.

Il proponente ha inoltre trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva:

- in data 22/01/2014, prot. n. 27949, inerente:
  - il progetto per la realizzazione di una condotta e relativo bacino di laminazione richiesto dal Consorzio di Bonifica Veronese e atti correlati;
  - il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. n. 117/2008;
- in data 22/01/2014 - prot. n. 27992, inerente la relazione paesaggistica.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al originario presentato nel dicembre 2012, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014 pag

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La cava "Cà Nova Tacconi" è stata autorizzata con Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n.5797 del 12.11.1985. L'ultimo ampliamento è stato autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3752 del 27 novembre 2007.
La cava si trova entro i confini comunali di Bussolengo, dal cui capoluogo dista circa 2 km.
Il progetto di ampliamento della cava Ca'Nova Tacconi prevede l'ampliamento, sia areale sia in approfondimento, dell'attuale superficie di cava.
La superficie complessiva di scavo in richiesta (autorizzata ed in ampliamento) è pari a 258.200 m², escluse le fasce perimetrali di rispetto. Di questi, 205.050 m² competono all'attuale autorizzazione di scavo, mentre i restanti 53.150 m² ai terreni in richiesta di ampliamento areale posti a Sud della cava esistente.
Le profondità di scavo autorizzate sono di 22 m, l'istanza di ampliamento prevede un approfondimento della cava fino a 24,45 m dal piano campagna circostante.
I volumi di scavo autorizzati, esclusi i materiali di scoperta costituiti dal terreno vegetale, sono di 3.643.300 m³. I volumi di scavo in richiesta di autorizzazione con il presente progetto di ampliamento, esclusi i materiali di scoperta ed il terreno vegetale, sono di 1.450.000 m³.
Le quote massime del piano campagna raggiungono valori di circa 115 m s.l.m. nella porzione nord-occidentale; quelle minime si attestano sui 107 m s.l.m. circa. La superficie freatica si trova ad una profondità di oltre 50 metri dal piano campagna.

3. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 Quadro di riferimento programmatico;
2.2 Quadro di riferimento progettuale;
2.3 Quadro di riferimento ambientale.

3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente;
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato;
- Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.);
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e Piano degli Interventi (P.I.) di Bussolengo;
- Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) di Bussolengo;
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) di Sona;
- Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) di Sona;
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.C.);
- Siti di interesse comunitario;
- Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-2012
- D. Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010, L.R. n. 3/2000 art.21 punto 3 lett.b);
- L.R.n. 44/1982.

3.2.1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente

Il P.T.R.C. vigente è stato adottato il 23 dicembre 1986 (D.G.R.V. n. 70904) e, dopo una serie di modifiche ed integrazioni, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991.
Il S.I.A. analizza le tavole del P.T.R.C. ed evidenzia che:

- Tavola 1 "Difesa del suolo e degli insediamenti": l'area in esame risulta situata all'interno della *Fascia di ricarica degli acquiferi* e quindi soggetta alle prescrizioni e vincoli contenuti nell'articolo 12 delle N.d.A. del P.T.R.C. Il proponente dichiara che il progetto in esame risulta compatibile con quanto previsto dal PTRC in quanto non si tratta di nuovo

insediamento di attività industriali con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica e l'attività non comporta lo sversamento di acque reflue per le quali non sia stato previsto uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area in esame.
- Tavola 2 "Ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici di livello regionale": l'area in esame non risulta inserita in nessun particolare contesto o ambito ambientale e paesaggistico segnalato dal piano territoriale di coordinamento esaminato. L'area risulta confinare verso ovest con un'area di tutela paesaggistica ai sensi delle L. 1497/39 e L. 431/85.

Nel SIA si dichiara che il progetto in esame risulta compatibile con quanto previsto dal P.T.R.C.

3.2.2. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato

Il nuovo P.T.R.C. è stato adottato con D.G.R. n. 372 del 17/02/09 e pubblicato sul BUR n. 22 del 13/03/09. Il documento in esame risulta essere ancora in fase di approvazione.
Il S.I.A. analizza le tavole del P.T.R.C. ed evidenzia che il sito in esame ricade in:
- tessuto urbanizzato ed area agropolitana;
- area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi;
- tessuto urbanizzato e ambito "Urbano Rurale" caratterizzato da un diversità dello spazio agrario medio bassa;
- area con inquinamento da NOx compreso fra 30 e 40 μg/m³; nei dintorni è indicata la presenza di "SRG (SNAM rete gas) nazionale" ed "elettrodotti" e di "area con possibili livelli eccedenti di radon";
- territorio urbano complesso di Verona ed ambito agroalimentare con un'incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale ≥ 0.05.

Il proponente dichiara che l'area non rientra in aree soggette a vincoli tali da impedire le attività di ampliamento analizzate.

NOTA ISTRUTTORIA

Per quanto attiene all'area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi le NTA del PTRC, variante 2013, stabiliscono che:
"L'individuazione delle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale viene effettuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione di settore a scala di bacino o distretto idrografico che il PTRC assume". Al riguardo vengono assunte idonee prescrizioni a tutela degli acquiferi sia durante i lavori di coltivazione che ultimati i medesimi.

3.2.3. Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.)

Il P.A.Q.E. è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 69 del 20/10/1999, con D.G.R. n. 828 del 15/03/10 è stata approvata la Variante n.4 del P.A.Q.E.
L'area di progetto è classificata dagli elaborati del P.A.Q.E. come:
- "cave attive",
- "corridoio di difesa dall'inquinamento acustico" (la parte più orientale dell'area di ampliamento in superficie);
- "Fascia di ricarica degli acquiferi" (articolo 52 delle N.d.A.).

Il SIA evidenzia che l'area in cui si localizza l'ampliamento in esame non risulta inserita all'interno di Aree Naturali Protette o di zone a particolare valenza naturalistica né in nessun particolare contesto o ambito individuato dallo strumento di piano analizzato che ne possa precluderne la realizzazione. Al contrario la medesima risulta inserita all'interno di un'area inquadrata dal P.A.Q.E., in sintonia con il P.T.R.C., come fascia di ricarica degli acquiferi; ciò assoggetta il progetto alle prescrizioni ed ai vincoli dell'art. 52, i quali si possono ritenere soddisfatti vista la tipologia di intervento.
Il progetto non comporta alcuno sversamento di reflui o altre sostanze per le quali non sia stato previsto uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area in esame.
Il proponente dichiara che l'intervento in progetto risulta compatibile con le previsioni di piano.

NOTA ISTRUTTORIA

Vengono assunte idonee prescrizioni e divieti a tutela dell'acquifero:

"per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;".

3.2.4. Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e Piano degli Interventi (P.I.) di Bussolengo

La variante parziale al PRG (variante n.36) del Comune di Bussolengo è stata approvata dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 21 del 27/05/2010.

L'area di progetto ricade interamente in zona E2 "Agricola".

Nelle vicinanze dell'area di progetto, sono stati individuati due "nuclei di antica origine e di notevole valore architettonico - ambientale (ex F9)". Per tali ambiti collocati all'interno delle zone E agricole ai sensi del DM 1444/68 si applica la seguente normativa di PRG:

"NUCLEI DI ANTICA ORIGINE E DI NOTEVOLE VALORE ARCHITETTONICO-AMBIENTALE (EX F9)

Trattasi di zone o di nuclei di antica origine che conservano i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali e culturali.

In queste zone è consentito solo l'intervento di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, previo parere della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Verona, qualora fosse obbligatorio …".

Il proponente dichiara che il progetto risulta conforme a quanto previsto dalle relative NTA. Il PRG non pone alcun divieto all'attività estrattiva proposta. È rispettata la distanza prevista dalla normativa vigente in materia di attività estrattive, ovvero la L.R. 44/82, fra il limite di scavo ed il limite dei vicini "nuclei di antica origine e di notevole valore architettonico-ambientale (ex F9)" individuati in cartografia dal Piano Regolatore.

NOTA ISTRUTTORIA

Si rileva che le zone "ex F9" costituiscono nel concreto zone agricole ai sensi del DM 1444/68: trattasi infatti di zone E4 ai sensi della L.R. 24/85.

Il PRG definisce inoltre tali ambiti come "corti di antica origine" e in tal senso schedate. Tali schede ai sensi dell'art.14 delle N.T. del PAT sono finalizzate ad indirizzare la dismissione, trasformazione e recupero dei fabbricati, manufatti ed elementi già interessati dalla schede ex L.R. n. 80/1980, ex L.R. n. 24/1985, ex L.R. n. 61/1985. Le schede puntuali possono essere conformate in sede di PI.

Nelle vicinanze dell'area di cava (area di effettivo scavo) già autorizzata esistono «Zona B Zone speciali» (Zona Residenziale loc. Cioi) e «Zona Fa attrezzature pubbliche e di interesse comune (ex F1) Mercato delle pesche». L'ampliamento areale di cava rispetta la distanza di 200 metri da tali zone. L'area di scavo (area di cava) già in essere resta inalterata; in tale ambito è previsto un approfondimento. La morfologia della ricomposizione della cava in essere, per la parte non ampliata, resta sostanzialmente inalterata. Si richiamano al riguardo i pronunciamenti della CTRAE e della Regione in merito alla non reciprocità delle distanze di rispetto tra area di cava e zone urbanistiche approvate diverse dalle E (agricole ai sensi del DM 1444/68). Permane la possibilità per il Comune di definire e approvare nuove zone diverse dalle E in avvicinamento alle aree di cava (area di effettivo scavo) mentre la L.R. 44/82 impone l'obbligo per le nuove attività estrattive, o per gli ampliamenti, di realizzare nuove aree di cava a distanza pari o superiore a quella stabilita dall'art. 44 della citata norma.

Per quanto riguarda la zona a sud "Zona D1.1 Industriale Artigianale di completamento (ex D1)" è rispettata la distanza stabilita dalla L.R. 44/82 art.44 lett. d).

Complessivamente la cava rispetta quanto stabilito dalla L.R. 44/82 art.44 lett. d).

Il P.R.G. approvato costituisce primo P.I. fino all'approvazione del Piano degli Interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.09.2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Piano degli Interventi n. 2 (relativo al Piano Alienazioni) ai sensi dell'art. 18 delle Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento prospettato.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

pag

3.2.5. Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) di Bussolengo

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Bussolengo è stato approvato dalla Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 97 del 01/02/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 16 del 22/02/2011.

Dall'analisi degli elaborati emerge che:

- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: l'area di progetto ricade all'interno del P.A.Q.E. (art. 21 NTA). Fra l'area di cava esistente e l'area di ampliamento di superficie richiesto vi è una fascia soggetta a vincolo paesaggistico per presenza di zona boscata (art. 16 NTA). In corrispondenza della suddetta fascia, è indicata la presenza di un corso d'acqua, il Progno Casotton (art. 25 NTA); la cava attuale è classificata come "cava/fasce di rispetto" (art. 27 NTA).
- Carta delle Invarianti: fra la cava esistente e l'ampliamente di superficie vi è una fascia classificata come "area boscata" e "siepi arboree" (art. 39 NTA), con la presenza di rete idrografica (art. 37 NTA). Parte della cava esistente, oggetto di ampliamento in approfondimento, ricade in "ambiti agricoli di pianura" (art. 39 NTA). Come per il PRG del Comune di Bussolengo, anche nel P.A.T. è riportata la presenza di due "nuclei di antica origine e di notevole valore architettonico - ambientale", localizzati nei pressi dell'area progetto.
- Carta della Fragilità: fra l'area di cava esistente e l'ampliamente di superficie è sempre riportata l'area boscata (art. 39 NTA). L'area interessata dall'ampliamento di superficie è classificata come "area idonea" ai fini edificatori (art. 41 NTA), mentre l'attuale cava, soggetta ad ampliamento in approfondimento, è classificata come cava (art. 27 NTA) ed area non idonea (art. 41 NTA).
- Carta della trasformabilità: l'area ricade all'interno dell'ATO 7 (art. 48 NTA) ed in "area agricola" (art. 51, 55 NTA). Nei pressi dell'area di progetto, ma completamente all'esterno della stessa, sono presenti due zone classificate a "edificazione diffusa" (art. 50 NTA) e "edifici e complessi di valore architettonico-testimoniale" (art. 14, 55 NTA), già indicati nella Tav.2 come "nuclei di antica origine e di notevole valore architettonico-ambientale".

Il proponente dichiara che l'ampliamento risulta compatibile con le previsioni del piano in esame.

Il proponente, in riferimento alla presenza del corso d'acqua (Progno Casottone), che lambiva la cava esistente nel suo perimetro a Sud, precisa che esso in passato si esauriva nella zona dei Crocioni drenato dal sottosuolo. Il suo deflusso, alimentato dalle acque piovane del bacino proteso ad Ovest, è stato recentemente deviato da parte del Consorzio di Bonifica Veronese all'interno dell'area di cava esistente, parte della quale, come stabilito dall'autorizzazione regionale, funge appunto da bacino di laminazione e infiltrazione delle acque piovane, che altrimenti avrebbero continuato a provocare allagamenti nel sottopasso della S.S. 11 localizzato in località Crocioni.

Per quanto concerne la fascia boscata localizzata ai margini del Progno di cui sopra, la cui composizione e struttura risente pesantemente del condizionamento antropico (si tratta infatti di un robinieto invecchiato), in ossequio a quanto previsto all'interno delle N.T.A. di piano, al termine dei lavori di coltivazione, verrà ricostituita/implementata con idonee specie autoctone, cosi come indicate nei Sussidi Operativi e nel Prontuario del Verde dell'Allegato B del PAT e come stabilita dal progetto.

Il proponente evidenzia che tale popolamento arboreo non può essere considerato "area boscata", per le sue caratteristiche dimensionali intese secondo i parametri contenuti nelle L.R. 52/78 e successive modifiche ed integrazioni, come del resto dichiarato anche dal Servizio Forestale Regionale con propria nota protocollo n. 166633 del 6 aprile 2011 indirizzata al Consorzio di Bonifica Veronese.

NOTA ISTRUTTORIA

Si riporta l'art.16 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) di Bussolengo:

"ART. 16 – VINCOLO PAESAGGISTICO

[…] 5. Il PAT nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – delimita le zone boscate da ritenersi soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e a vincolo di destinazione forestale ai sensi dell' art. 15 della L.R. 52/78 s.m.i.. Considerata la naturale dinamicità delle superfici boscate, la rappresentazione delle stesse nella Tavola 1, a fini

del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all' art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli.".

Per quanto concerne la fascia localizzata ai margini del Progno, indicata dal PAT come boscata, si rileva e trattasi prevalentemente di piante di robinia, non autoctone.

Tale popolamento arboreo non può essere considerato "area boscata", per le sue caratteristiche dimensionali intese secondo i parametri contenuti nelle L.R. n. 52/1978 e successive modifiche ed integrazioni, come dichiarato anche dal Servizio Forestale Regionale con propria nota protocollo n. 166633 del 06/04/2011 indirizzata al Consorzio di Bonifica Veronese.

La ricomposizione ambientale della cava, nel rispetto delle NTA di Piano, prevede la costituzione di barriera arborea sul lato sud dell'ampliamento per compensare la sottrazione della fascia arborata attualmente esistente sul Progno Casottone. La Ditta proponente realizzerà una barriera di maggior spessore sul lato Sud dell'ampliamento, che di fatto riconforma l'attuale fascia creando una formazione vegetale analoga in fase di ricomposizione ambientale. Viene migliorata la struttura vegetazionale in termini di composizione e funzionalità ecologica.

Sfruttando dunque la porzione sommitale della scarpata ricostituita a 25° al termine di lavori, si procederà a realizzare sul lato Sud una fascia arborea disposta a quinconce su tre file, con distanza interfilare di 1,5 m e intrafilare di 1,5 m. Lo spessore complessivo che si otterrà in questo modo sul lato Sud sarà di almeno 8 m.

Questo avrà un effetto positivo sia dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico che ecologico, compensando adeguatamente la perdita dell'attuale fascia arborata.

Viene prescritto ad ulteriore implementazione la realizzazione di una siepe nel perimetro del bacino idraulico anche al fine di incentivare la biodiversità di zona.

Si riporta l'art.39 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) di Bussolengo:

"ART. 39– INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE E AGRICOLO PRODUTTIVA

1. Trattasi di ambiti di rilevanza ambientale quali:

a) aree boscate;

b) siepi arboree;

c) ambiti agricoli di pianura;

d) ambiti di interesse paesistico ambientale di cui al Piano d'Area Quadrante Europa;

e) Paleoalveo di cui al Piano d'Area Quadrante Europa;

f) Ambiti prioritari per la protezione del suolo di cui al Piano di Area Quadrante Europa

g) Ambiti di riequilibrio dell'ecosistema di cui al Piano di Area Quadrante Europa

h) frutteti14

2. La Tav. n. 2 "Carta delle invarianti" evidenzia gli elementi lineari individuati ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo. Gli elementi di cui alla lett. a) del comma precedente sono altresì evidenziati come nella Tav. n. 3 "Carta della fragilità".

3. Il PI recepisce l'individuazione delle invarianti di natura ambientale come determinata dal PAT e la completa provvedendo a:

a) tutelare le aree boscate, le macchie arboreo-arbustive, gli ambiti agricoli di maggiore integrità e quelli di interesse ambientale, favorendo il mantenimento o inserimento delle specie arboree autoctone;

b) integrare e completare la rete ecologica individuando gli interventi necessari e le modalità per la sua implementazione e incentivazione;

4. Per gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo:

a) sono vietati interventi comportanti alterazioni e smembramenti che possano compromettere l'integrità e la linearità dei filari di alberi e siepi e le relazioni con il loro immediato intorno;

b) è ammessa la sostituzione o integrazione delle essenze arboree presenti preferibilmente con essenze analoghe;

c) è prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di polizia idraulica e stradale.

d) negli interventi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, vanno privilegiate le soluzioni indicate dai Sussidi Operativi dell'Allegato A alle presenti N.T. e dal Prontuario del Verde dell'Allegato B alle presenti N.T..
e) Per gli elementi di cui ai punti d) e) f) g) si deve far comunque riferimento alle direttive e alle prescrizioni contenute negli artt. 51, 55, 61 e 63 della normativa del Piano di Area Quadrante Europa, per quanto applicabili e fatte salve le norme di PRG (primo PI) vigente conseguenti alla zonizzazione approvata e a quella prevista dal presente PAT."
Richiamato quanto precedentemente esposto e tenuto conto del combinato disposto di cui al punto 4 lettere a), b), c) dell'art. 39 si dà atto che il progetto prevede la ricostituzione di una cortina arborea di raccordo con il sistema arboreo esistente posta a Sud, Est e Ovest dell'area in ampliamento.
E' prevista la sostituzione delle essenze arboree della siepe presente in cava con essenze idonee da mettere a dimora sul perimetro del bacino da realizzarsi per esigenze idrauliche di pubblico interesse, posto a fondo cava.
L'art.40 del PAT considera i "nuclei di antica origine e di notevole valore architettonico-ambientale" ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e li sottopone in tal senso a tutela.

3.2.6. Piano Regolatore Generale (P.R.G.) di Sona

Il territorio del Comune di Sona più vicino all'area di progetto è classificato come "Ambiti di interesse paesistico-ambientale Parco delle Colline Moreniche".
Il progetto di ampliamento della cava Cà Nova Tacconi interessa il solo Comune di Bussolengo.
Il proponente dichiara che l'intervento non interferisce in alcuna maniera con l'ambito di interesse paesistico-ambientale del Parco delle Colline Moreniche.

3.2.7. Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) di Sona

L'area di progetto ricade all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi.
È segnalata la presenza del corso d'acqua che attraversa sia il Comune di Sona che successivamente l'area di progetto. Si tratta del Progno Casotton che è stato deviato da parte del consorzio di bonifica all'interno della cava, parte della quale, come stabilito dall'autorizzazione regionale, funge da bacino di laminazione e infiltrazione delle acque piovane, che altrimenti determinavano allagamenti nel sottopasso in località Crocioni.
Il proponente evidenzia che il progetto non interferisce in alcuna maniera con le norme preliminari che regoleranno la pianificazione del territorio comunale di Sona.

3.2.8. Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il Consiglio Regionale ha approvato il P.T.A. con Delibera del Consiglio della Regione Veneto n. 107 del 5 Novembre 2009.
L'area in cui viene localizzato il progetto in esame:

- ricade nel sottobacino IO26/03 F.T.C: Tartaro Tione;
- non ricade in aree sensibili;
- ricade in "Zona della ricarica" degli acquiferi;
- non è classificata come zona vulnerabile da nitrati di origine agricola;
- non risulta interessata dalla presenza di acquiferi confinati pregiati.

Infine il proponente evidenzia che sia gli impianti industriali esistenti di lavorazione del tout venant (impianti di prima lavorazione di materiale di cava) che l'impianto per il deposito, la lavorazione ed il recupero di rifiuti inerti non pericolosi tramite stoccaggi, frantumazione, cernita, selezione e vagliatura, approvato all'interno del sedime dell'attuale area di cava, con Determinazione della Provincia di Verona, avente protocollo n. 3378/10 del 23 giugno 2010 (impianto di recupero consentito ai sensi della DGR 117/08), risultano conformi con quanto previsto dalle prescrizioni e i vincoli contenuti negli articoli 37 e 39 delle NTA di piano.

NOTA ISTRUTTORIA

Il proponente considera il Piano di Tutela delle Acque approvato nel novembre 2009 e non considera il Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G,.R. n. 842 del 15/05/2012: "Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 05/11/2009, modifica e approvazione del testo

integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R. n. 141/CR del 13/12/2011)".
Quanto statuito da tale piano vigente risulta compatibile con il progetto presentato dalla Ditta.
Si provvede con apposita prescrizione a sospendere l'attività di cava sul sito occupato dall'impianto di recupero ai sensi della D.G.R. n. 117/2008. Viene inoltre prescritto che:
"per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici e reflui di allevamento".

3.2.9. Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Nel S.I.A. è stato analizzato il Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, stilato dall'Autorità di Bacino nazionale del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco.
Il P.A.I. individua quattro classi di rischio idraulico e geologico: molto elevato, elevato, medio, moderato.
Il SIA conclude evidenziando che l'area di ubicazione della cava non ricade in nessuna zona a rischio o pericolo idraulico, individuata nelle rispettive classi di rischio dei P.A.I. del Fiume Fissero, Tartaro, Canalbianco.

NOTA ISTRUTTORIA

la Ditta ha prodotto le verifiche richieste dalla Provincia in merito al dimensionamento della canaletta e alla stabilità dei fronti di scavo. Per quanto attiene all'intervento idraulico di pubblica utilità, da realizzarsi secondo le prescrizioni del Consorzio Bonifica Veronese in accordo con la Ditta richiedente, si provvede con apposita prescrizione. Tale intervento risulta teso alla risoluzione di problematiche idrauliche e idrogeologiche espresse dal contesto di zona.

3.2.10. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato adottato con deliberazione del 15/02/2000 e approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell'11/11/2004. Il Piano ha come obiettivo il risanamento e la tutela della qualità dell'aria mediante azioni di prevenzione e interventi specifici che consentono una progressiva diminuzione delle emissioni in atmosfera di tutti gli inquinanti.
In sintesi nel SIA si evidenzia che il Comune di Bussolengo:

- non risulta rientrare tra le "aree specifiche di intervento del Piano", ma rientra fra i Comuni di cintura urbana individuati dal Piano;
- ricade in Zona C per tutti gli inquinanti considerati: PM10, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Biossido di Azoto e Benzene (Zone C: aree considerate a basso rischio di superamento dei valori limite (assenza di superamenti o superamenti relativi a uno o due anni non recenti) - zone nelle quali applicare i Piani di mantenimento);
- è stato classificato come A1 Agglomerato, dunque con densità emissiva superiore a 20 t/anno kmq.

Il P.R.T.R.A. non fa alcun riferimento all'attività estrattiva nello specifico. Prevede ad ogni modo misure per ridurre le emissioni dei mezzi veicolari (riduzione dei fattori di emissione per km percorso mediante interventi tecnologici; interventi di miglioramento della rete stradale; realizzazione di barriere sempreverdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di traffico; esecuzione delle operazioni di lavaggio frequenti delle strade).
Il proponente conclude che l'attività estrattiva in esame risulta compatibile con le indicazioni riportate nel piano P.R.T.R.A.

NOTA ISTRUTTORIA

Al riguardo sono state stabilite apposite prescrizioni (bagnatura, contenimento polveri, manutenzione mezzi, contenimento rumori…).

3.2.11. Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.C.)

Con D.G.R. n.3121 del 23/10/2003 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.), ai sensi dell'art.7 della Legge regionale 07/09/1982, n.44.

Successivamente la Giunta Regionale con D.G.R. n. 135/CR del 21.10.2008 ha preso atto del P.R.A.C., così come modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e ai quesiti pervenuti.

L'area di studio ricade nell'Insieme Estrattivo n. 8 e nel dettaglio la cava in essere è denominata cava singola CS VR 1.

Come evidenziato nella relativa scheda, la previsione di Piano prevede la possibilità di Ampliamento ed approfondimento. Il progetto, per quanto sopra, risulta conforme a quanto previsto dal Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.) di cui alla D.G.R. n. 135/CR del 21/10/2008.

NOTA ISTRUTTORIA

Successivamente con deliberazione n. 2015 in data 04/11/2013 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), che regola le attività estrattive per i materiali sabbia e ghiaia, detrito e calcari per costruzioni, e avviato la fase di pubblicazione e di raccolta delle osservazioni.

Tale ultima proposta di Piano non esplica salvaguardia. Trova valore quanto stabilito dalla L.R. 44/82 ed in particolare dall'art. 44 della medesima che costituisce prima pianificazione.

L'intervento così come richiesto risulta ammissibile ai sensi della L.R . n. 44/82.

3.2.12. Siti di interesse comunitario

La direttiva Habitat (direttiva europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992) ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà però non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia.

E' del 1979, infatti, un'altra importante direttiva, che rimane in vigore e si integra all'interno delle previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta direttiva «Uccelli» (79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

Da rilevare è che con la DIRETTIVA 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/11/2009 con cui la Direttiva "Uccelli" è stata integrata e codificata a livello comunitario.

L'obiettivo della direttiva è però più vasto della sola creazione della Rete Natura 2000, avendo come scopo dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all'interno delle aree che costituiscono la Rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione.

Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 08/09/1997 n. 357.

La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Lo scopo, quindi, della Rete Natura 2000 è il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie indicati negli allegati delle direttive Habitat e Uccelli.

Per quanto concerne la designazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e delle Zone di Protezione Speciale, come detto precedentemente le Z.P.S. fanno già parte di Natura 2000 dal momento della loro designazione, mentre per i S.I.C. si dovrà aspettare la definizione delle liste ufficiali e la designazione dei siti da parte del Ministro dell'Ambiente.

Qualora le Z.P.S. ricadano in aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente (articolo 4 del regolamento D.P.R. 08/09/1997 n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 248 del 23/10/1997).

Dall'analisi cartografica e dai dati topografici della documentazione di progetto, l'area di intervento non ricade, anche solo parzialmente, in alcuna area della Rete Natura 2000: l'insieme di progetto si estende completamente al di fuori di aree SIC o ZPS.

Il sito più vicino risulta essere il SIC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", distante ca. 2,5 km.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

pag.

NOTA ISTRUTTORIA

Al progetto è allegata una "Relazione di screening per la Valutazione d'Incidenza Ambientale" redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R. n. 3173/2006. La valutazione si conclude dichiarando che non vi sono incidenze ambientali significative del progetto sui siti Natura 2000 più prossimi.

Inoltre è stata presentata una "Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di incidenza ambientale" con la quale si dichiara che non è necessaria avviare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale per i siti della Rete Natura 2000, ai sensi della D.G.R. 3173 del 10/11/2006 in quanto compresa par. 3, lettera B, punto VI).

L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha trasmesso all'U.C. VIA la presa d'atto sulla dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza, dichiarando che la stessa è redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173 del 10/11/2006.

3.2.13. Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-2012

Il proponente ha evidenziato che, dalla valutazione della cartografia inerente il Piano Faunistico - Venatorio regionale per la Provincia di Verona (Tavola aggiornata ad agosto 2009), in Comune di Bussolengo non vi sono Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di protezione o centri di riproduzione della fauna.

3.2.14. D. Lgs. 117/2008 e D.G.R. 761/2010, L.R. 3/2000 art.21 punto 3 lett. b)

Nell'ambito dell'area di cava la Provincia di Verona, ai sensi della L.R. 3/2000 art. 21 punto 3 lett. b), ha autorizzato un impianto di recupero di rifiuti inerti con determinazione n. 3378/10 del 23/06/2010.

NOTA ISTRUTTORIA

Tale impianto risulta autorizzato a giacimento non esaurito. Si provvede quindi con idonea prescrizione a regolamentare tale aspetto nei termini che seguono:

"Con Determinazione della Provincia di Verona n. 3378/10 del 23/06/2010 e correlati elaborati, è stata autorizzata, nell'ambito di cava, la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi. Si prescrive sull'area di pertinenza di tale impianto, a far data dall'inizio dei lavori di realizzazione del medesimo, la sospensione di tutti i lavori di coltivazione della cava (estrazione e sistemazione) fino allo smantellamento e asporto di impianti e materiali, o a diverso pronunciamento della Sezione Geologia e Georisorse (D.G.R. n. 652/2007, D.G.R. n. 761/2010, LR 3/2000 art.21, punto 3 lett. b), ecc..) trattandosi di attività diversa e disgiunta, anche per gli aspetti della sicurezza, dalle attività di cava. Tale impianto dovrà essere ben identificato e separato dall'area di cava con elementi visibili e cartelli. Gli accessi all'impianto, come precedentemente delimitato, e posti sul perimetro del medesimo, dovranno essere identificati e separati dai percorsi interni di cava che quindi non potranno attraversare l'area del citato impianto".

Il citato impianto risulta da realizzarsi, risulta ubicato come da Determinazione della Provincia di Verona n. 3378/10 del 23/06/2010 e correlati elaborati e indicato nel SIA - Impatti e mitigazioni (Elaborato A4 e allegate Tavole) e nelle Integrazioni volontarie - Clima acustico Febbraio 2012.

3.2.15. L.R. 44/82 e ss.mm.ii., L.R. 5/2000 art.34 comma 2, L.R. 27/2001 art.6

Il progetto rispetta quanto stabilito dalla L.R. n. 44/1982 e dall'art.44 lett. b) della medesima.

Ai fini del calcolo della percentuale di zona agricola disponibile per le attività di cava si computano a partire dall'entrata in vigore della L.R. 17/04/1975 n.36, le aree di cava autorizzate nel rispetto della L.R. n. 44/1982 e dell'art.34 della L.R. 28/01/2000, n.5 così come modificato dall'art.6 della L.R. 13/09/2001, n.27. Le aree da computarsi sono le "aree di effettivo scavo" definite dalle vigenti direttive "aree di cava". Non si computano le aree interessate da cave anteriormente alla entrata in vigore della L.R. n. 36/1975. Il Comune di Bussolengo ha inviato con Delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 20/02/2013 il proprio parere con allegate le relazioni istruttorie n. 3447 del 22/1/2013 e n.7613 del 19/2/2013 espresse dagli uffici comunali competenti. Dalla relazione istruttoria n. 3447/2013 emergono i conteggi relativi alla superficie di territorio agricolo comunale e della

superficie disponibile per le attività estrattive ai sensi delle norme regionali precedentemente citate, che di seguito si riportano:

ZONA E CALCOLO AVEPA	18.407.000,00
3%	552.210
superfice già autorizzata (cava Girelli)	47.850
superficie già autorizzata ampliamento del 2007 comprensivo delle fasce di rispetto	205.050
Disponibilita'	**299.310**
superficie richiesta come autorizzazione	53.150

***

ZONA E CALCOLO URBACOM ANNO 2007	16.863.216,00
3%	505.896
superficie già autorizzata (cava Girelli)	47.850
superficie già autorizzata ampliamento del 2007 comprensivo delle fasce di rispetto	205.050
Disponibilita'	**252.996**
superficie richiesta come autorizzazione	53.150

Tale calcolo pur non risultando condivisibile e coerente con quanto previsto dalla D.G.R. n. 968/2010 che assegna tra l'altro tale incombenze alla Sezione Urbanistica Regionale evidenzia l'ampia disponibilità di superfici per lo svolgimento di attività estrattiva nel Comune di Bussolengo. Le verifiche istruttorie effettuate evidenziano che l'intervento risulta ammissibile anche per tale aspetto.

3.2.16. Quadro Programmatico: Note istruttorie conclusive

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la realizzazione dell'ampliamento di cava.
Il progetto si attiene alle prescrizioni della pianificazione e della normativa di settore ed in particolare alle indicazioni specifiche della L.R. 07/09/1982, n. 44 "*Norme per la disciplina dell'attività di cava*", tuttora vigente.

3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.3.1 Descrizione del progetto

La cava denominata "Ca' Nova Tacconi" è stata autorizzata con Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n.5797 del 12/11/1985 e successivamente prorogata con Deliberazione della Regione Veneto n.7506 del 28/12/1990 fino al 31/12/1993.Con Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n. 6917 del 27/12/1995 é stato autorizzato un primo ampliamento e con Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n.2190 del 17/06/1997 é stato autorizzato un secondo ampliamento.
L'ultimo ampliamento è stato autorizzato con D.G.R .n. 3752 del 27/11/2007.
La cava *Cà Nova Tacconi*, in richiesta di ampliamento, si trova entro i confini comunali di Bussolengo, in Provincia di Verona, nel settore della pianura veronese compreso tra le colline moreniche del Garda e la città
di Verona.
In particolare, l'area d'intervento si trova a poche centinaia di metri a Sud dall'Autostrada A 22 Brennero - Modena e a Nord dalla Strada Regionale n.11 "Padana Superiore".
Il materiale inerte previsto in estrazione nel progetto di ampliamento è individuato dalla L.R. 44/82 come appartenente al gruppo "A", si tratta cioè di "sabbia e ghiaia".

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

La Ditta dichiara che i terreni in propria disponibilità/proprietà, in Comune di Bussolengo, sono così catastalmente censiti:

- terreni già autorizzati (richiesto solo un ampliamento in profondità): Foglio 25 mappali 35, 40, 42, 47, 48, 57, 59, 60, 61, 65, 79, 80, 81, 82, 197, 146, 170, 171, 173, 174, 183;
- terreni in ampliamento areale: Foglio 25 mappale 210, Foglio 29 mappali 248, 264, 271.

Il progetto di ampliamento della cava *Ca'Nova Tacconi* prevede l'ampliamento, sia areale sia in approfondimento, dell'attuale superficie di cava.
Lo scavo interesserà una superficie totale di circa 258.200 m², di questi 205.050 m² competono all'attuale autorizzazione di scavo, mentre i restanti 53.150 m² ai terreni in richiesta di ampliamento areale, in disponibilità della Ditta richiedente.
Le profondità di scavo autorizzate sono di 22 m, il nuovo progetto prevede lo scavo fino a 24,45 m dal piano campagna circostante.
La profondità di scavo della cava in progetto è stata calcolata rispettando quanto previsto dall'art. 44 lettera g) della L.R. 44/82, che nelle zone pianeggianti, stabilisce che la profondità massima di scavo non può essere superiore ad un quarto del rapporto tra la superficie di scavo e il suo perimetro. Nel caso in esame, essendo la superficie di scavo (autorizzata più ampliamento in richiesta) pari a circa 258.200 m² con perimetro di circa 2.640 m, risulta che la profondità massima di scavo è pari a 24,45 metri rispetto il piano campagna circostante.
Nell'area in esame la profondità della falda dal piano campagna è di oltre 50 metri. Con la profondità progettata è quindi rispettato il franco minimo di 2 metri, previsto dalla citata normativa regionale, tra fondo scavo e livello di falda.
I volumi già autorizzati allo scavo, esclusi i materiali di scoperta costituiti dal terreno vegetale, sono pari a 3.643.300 m³.
Il volume di materiale estraibile con l'ampliamento progettato, risulta pari a 1.450.000 m³.
Considerate le attuali necessità commerciali ed operative ed il fatto che la ditta prevede di commercializzare, come tout venant, un quantitativo medio di circa 150.000 m³ annui, si prevede, per l'ampliamento in progetto, una durata di circa 10 anni, comunque variabili in funzione dell'andamento di mercato.
La gestione dell'attività estrattiva verrà condotta suddividendo l'area di cava in n. 5 lotti di scavo, con coltivazione e ricomposizione successiva.
Nella fase iniziale l'estrazione dei materiali avverrà a partire dall'alto verso il basso, provvedendo alla creazione progressiva di gradoni con altezze massime comprese tra 5,0 e 6,0 m e fronti di scavo con pendenze massime pari a 45° rispetto al piano orizzontale. Una volta impostata la gradonatura, la coltivazione potrà procedere per stati di avanzamento in senso orizzontale. Le pendenze lungo il perimetro esterno della cava verranno sagomate con pendenze non superiori a 35° rispetto ad un piano orizzontale nella fase di coltivazione.
Il materiale estratto verrà lavorato nell'impianto di lavorazione inerti già presente nella cava. Solo una frazione minimale sarà alienata come tout venant non lavorata, soprattutto nelle fasi finali della coltivazione, quando l'impianto verrà rimosso.
La ricomposizione ambientale della zona di cava procederà di pari passo all'intervento estrattivo secondo il cronoprogramma stabilito, e inizierà quando non intralcerà le vicine operazioni di scavo. L'intervento di ricomposizione ambientale consisterà principalmente nel rimodellare le scarpate di cava con angoli di 25° mediante l'utilizzo del materiale di selezione, lavaggio e scarto derivante da attività estrattive e altre terre naturali derivanti da scavi, nell'inerbimento delle scarpate e nel ripristino delle coltivazioni agrarie.

Superficie totale interessata dallo scavo	258.200 m²
Volume totale estraibile (ampliamento)	1.503.150 m³
Volume scotico (terreno vegetale)	53.150 m³
Volume di materiale utile estraibile (ampliamento)	1.450.000 m³

Quantitativo medio annuo di escavazione	150.000 m³/anno ca.
Durata dei lavori estrattivi prevista per l'ampliamento	10 anni
Profondità massima di scavo prevista dal progetto	24,45 m

Il cronoprogramma per la realizzazione dei lavori di coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) prevede una durata della cava per la parte in ampliamento di 11 anni.
Il volume residuale a giacimento in forza delle autorizzazioni in essere risulta circa 948.000 mc (dati stat. al 31/12/2012).
La produzione media annua dichiarata è di 150.000 mc/anno commercializzabile, quindi (948.000 mc - 150.000 mc) risulta un residuo stimato di 798.000 mc.
Il volume della cava (ampliamento + residui) risulta di circa 2.248.000 mc.
Tenuto conto di una produzione media annua stimata di 150.000 mc/anno la temporalità necessaria per il completamento dei lavori di coltivazione è da considerarsi congrua al 31/12/2029 (15 anni circa). Correlativamente il cronoprogramma indicativo trasmesso dalla ditta dovrà considerarsi adeguato aggiungendo a ciascuno dei primi 4 lotti un ulteriore anno.

3.3.2 Interventi preliminari

I terreni in disponibilità per l'ampliamento saranno recintati con una rete metallica alta 1,5 metri a norma di sicurezza, contrassegnata da apposita segnalazione. Al perimetro della cava in ampliamento verrà piantumata una fascia arborea. Verrà mantenuto l'attuale accesso della cava.
I lavori di preparazione del cantiere verranno eseguiti nell'arco temporale di circa 2 mesi.

NOTA ISTRUTTORIA

Sono state definite idonee prescrizioni in merito alla disponibilità della strada/progno Casottone e per quanto attiene alla piantumazione delle essenze arboree e arbustive.

3.3.3 Stralci di intervento

Il piano di gestione dell'attività estrattiva in ampliamento è stato previsto in n. 5 lotti di scavo e ricomposizione successiva.

Fase 1: coltivazione del lotto 1 in ampliamento
Il lotto 1 corrisponde all'area dove è previsto l'ampliamento areale a Sud dell'attuale cava. La superficie del lotto 1 è di 53.150 m². Si procederà innanzitutto allo scotico del terreno vegetale superficiale per spessori medi di 1,00 m circa. Il volume del terreno di scotico verrà accantonato all'interno dell'area di cava, per essere utilizzato successivamente per le operazioni di ricomposizione ambientale.
Si procederà quindi all'escavazione del tout venant di cava, i lavori di coltivazione del lotto in ampliamento verranno eseguiti nell'arco temporale di 7 anni circa.

Fase 2: coltivazione del lotto 2 in ampliamento
Il lotto 2 del progetto di ampliamento corrisponde all'area nord dell'attuale cava e si estende su una superficie di circa 50.450 m².
Trattandosi di un'area già in coltivazione l'ampliamento consisterà nell'approfondimento del fondo cava fino alla profondità di 24,45 m dal p.c. circostante, per spessori quindi di circa 2,45 m rispetto al fondo cava già autorizzato. I lavori di coltivazione del lotto in ampliamento verranno eseguiti nell'arco temporale di 6 mesi circa. Durante i lavori di coltivazione del lotto 2 in ampliamento si darà inizio alla ricomposizione del lotto 1.

Fase 3: coltivazione del lotto 3 in ampliamento
Terminata l'escavazione del lotto 2 inizieranno i lavori del lotto 3, corrispondente all'approfondimento della parte centrale dell'attuale cava, su una superficie del lotto di 52.450 m².
I lavori di coltivazione del lotto in ampliamento verranno eseguiti nell'arco temporale di 6 mesi circa. Durante i lavori di coltivazione del lotto 3 in ampliamento si darà inizio alla ricomposizione del lotto 2 e continueranno anche quelli nel lotto 1.

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

Fase 4: coltivazione del lotto 4 in ampliamento
Il lotto 4 del progetto di ampliamento corrisponde alla parte sud-occidentale della Cava già autorizzata su una superficie di 37.500 m².
La tempistica per la coltivazione del volume in ampliamento può essere indicato in circa 6 mesi. Durante i lavori di coltivazione del lotto 4 in ampliamento si darà inizio alla ricomposizione di parte del lotto 3 e procederanno quelli del lotto 2 e 1.

Fase 5: coltivazione del lotto 5 in ampliamento
Terminata l'escavazione del lotto 4 inizieranno i lavori del lotto 5, corrispondente alla porzione sud-orientale dell'attuale cava. La superficie del lotto 5 è pari a circa 64.650 m².
I lavori di coltivazione del lotto in ampliamento verranno eseguiti nell'arco temporale di 1 anno circa, tenendo conto anche dei tempi necessari per rimuovere l'impianto di lavorazione del tout venant.
Durante i lavori di coltivazione del lotto 5 in ampliamento si darà inizio alla ricomposizione del lotto 4 e saranno completati i lavori di ricomposizione in tutti i lotti precedenti.

Lotti	Superficie (m^2)	Volume scotico terreno vegetale (m^3)	Volume tout venant (m^3)
Lotto 1	53.150	53.150	1.100.000
Lotto 2	50.450	-	63.000
Lotto 3	52.450	-	91.000
Lotto 4	37.500	-	76.000
Lotto 5	64.650	-	120.000
Totale	**258.200**	**53.150**	**1.450.000**

NOTA ISTRUTTORIA

Sono state assunte idonee prescrizioni in merito alla prioritaria realizzazione del bacino idraulico di pubblico interesse e al completamento dell'insieme dei lotti 2,3,4 che costituiscono nel concreto un unico lotto di coltivazione. Sono state recepite le modalità operative delineate dal pronunciamento paesaggistico.

3.3.4 Ricomposizione ambientale e paesaggistica

La ricomposizione ambientale della zona di cava procederà di pari passo con l'intervento estrattivo, e inizierà quando non intralcerà le vicine operazioni di scavo. L'intervento di ricomposizione ambientale consisterà nel:

- rimodellare le scarpate di cava con angoli di 25° mediante l'utilizzo del materiale di scarto dell'attività estrattiva e altre terre naturali derivanti da scavi;
- riempimento parziale dello scavo di cava fino a profondità di circa 4 m dal p.c. per le porzioni Nord e Sud;
- stesa dello strato di terreno vegetale accantonato in precedenza, per uno spessore di 50 cm;
- inerbimento delle scarpate e ripristino delle culture agricole sul fondo cava e delle opere di irrigazione;
- impianto di una cortina arborea sui lati S, E, W della zona in ampliamento areale a compensazione della siepe che viene eliminata sul lato N dell'area in richiesta di ampliamento, per consentire la continuità con l'attività estrattiva già in corso.

Nel complesso, a ricomposizione terminata, il fondo cava si troverà ad una profondità media di 23,95 m dal p.c. ad esclusione delle zone Nord e Sud che verranno ripristinate ad una profondità non superiore a 4 metri rispetto al piano campagna circostante. Ciò in ottemperanza a quanto previsto all'art. 44 lettera d) della L.R. 44/82.

Materiale necessario per la ricomposizione	1.480.000 m³
Di cui terreno vegetale	156.000 m³
Di cui materiale per rimodellamento scarpate	1.324.000 m³
Totale terreno vegetale disponibile	258.200 m³
Totale terreno disponibile per rimodellamento	479.330 m³
Terreno da acquisire per rimodellamento	844.670 m³

I terreni da acquisire saranno costituiti da terre e rocce da scavo, esclusi dalla disciplina sui rifiuti, secondo le vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.
Ai fini dell'utilizzo degli stessi nell'ambito dei lavori di ricomposizione previsti dal presente progetto, tutti i terreni provenienti da scavi esterni dovranno essere sottoposti a verifica ambientale secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
In particolare i terreni in questione dovranno tassativamente rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV, tabella 1 colonna A, nonché i requisiti geotecnici minimali dei limi di lavorazione degli inerti di cava.

NOTA ISTRUTTORIA

Sono state assunte idonee prescrizioni in merito alla realizzazione della ricomposizione ambientale, ai materiali utilizzabili per la medesima, le piantumazioni e alle modalità di coltivazioni agronomiche (BAT).

Acque meteoriche
Il proponente, ad intervento di ricomposizione concluso, come indicato nella D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/09 prevede la realizzazione di "sistemi di infiltrazione facilitata", mediante la creazione di canalette perimetrali finalizzate all'invaso delle acque meteoriche superficiali e ad assicurare nel contempo la stabilità dei fronti ovvero impedirne l'erosione.
Data la locale situazione litologica e morfologica, sono da ritenersi sufficienti le normali opere di scolo previste nella corretta coltivazione di cava costituite da cunette perimetrali da realizzarsi a ridosso dei fronti, per la raccolta delle acque di scorrimento superficiale.

Traffico e viabilità
Si stima che il traffico veicolare giornaliero interesserà circa 20/30 mezzi pesanti, che entreranno vuoti per uscire carichi di ghiaia a cui si devono sommare i veicoli degli operatori che raggiungono in auto la cava che verosimilmente non saranno più di 4 al giorno.
Il flusso di automezzi che raggiungerà giornalmente la cava arriverà dalla S.P. N.26.
Durante il periodo di coltivazione della cava, si manterrà l'attuale accesso della cava.
Per quanto riguarda la viabilità all'interno della proprietà, esiste già un percorso che indirizza i veicoli verso il punto di controllo e pesatura.

3.3.5 Alternative progettuali

Non si rilevano nel S.I.A. alternative progettuali fatta salva l'opzione zero. Tale opzione manterrebbe inalterati gli impatti in essere.
L'intervento in ampliamento prospettato con le prescrizioni stabilite comporta migliorie ambientali e in riduzioni di impatto all'attività in essere pur prolungando i tempi di esercizio.

3.3.6 Quadro Progettuale: note istruttorie conclusive

Gli aspetti relativi al contenzioso sul contesto vicinale torrentizio denominato Progno del Casottone trovano a monte la Delibera n.42 del 30/11/2011 e l'obbligo per la Ditta di realizzare il bacino di

laminazione per motivi di pubblico interesse come peraltro previsto dall'autorizzazione di cava in essere.
Per quanto attiene alle aree in disponibilità della Ditta afferenti al sedime del Progno e del bacino idrico di laminazione concordato con il Consorzio di Bonifica e con gli enti preposti ai fini del prevalente interesse idraulico connesso alla raccolta delle acque meteoriche e alla messa in sicurezza della pubblica viabilità e del sottopasso si rileva quanto segue:

- *(…) la Ditta proponente pone in disponibilità del Consorzio l'ambito territoriale necessario per la realizzazione del bacino idrico di laminazione. Il Comune sostiene la titolarità del sedime del citato Progno quale strada vicinale appartenente al patrimonio disponibile comunale. Tale ambito interessa in parte anche il bacino idrico citato. Il Comune altresì con Delibera n.42 in data 30/11/2011 pone in disponibilità per l'alienazione alla Ditta richiedente il sedime della citata "vicinale-torrente" assentendo all'alienazione. Lo stato dei luoghi evidenzia l'impercorribilità del relitto e lo stato di abbandono del medesimo. (…)".*

Si prende atto delle osservazioni avanzate dal Comune evidenziando che la Ditta richiedente dovrà quindi presentare l'atto di assenso definitivo alla cessione del relitto costituente ambito di cava prima del rilascio/consegna dell'autorizzazione di coltivazione in ampliamento della cava stessa. Si rileva che la cessione di tale sedime appare motivata e assentita dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 42 in data 30/11/2011 che, coerente nel merito, individua un percorso amministrativo che risulta non concluso in termini di assenso definitivo. Tale cessione onerosa, risulta funzionale alla risoluzione di gravi problematiche idrogeologiche con oneri a carico della Ditta richiedente e bilanciata e compensata dalla messa in disponibilità a fini di pubblico interesse ed utilità, dell'ambito del bacino di laminazione da realizzarsi in accordo con il Comune e con il Consorzio di Bonifica. L'intervento di cava e correlata ricomposizione ambientale anche per gli aspetti vegetazionali, con le prescrizioni statuite, valorizza la zona del Progno e la viabilità pubblica adiacente. A seguito di relazioni istruttorie degli uffici comunali n. 3447/2013 e n. 7613/2013, che evidenziavano carenze e/o problematiche, il Commissario Straordinario con Delibera n. 27 in data 20/02/2013 ha espresso parere negativo al progetto di ampliamento. Si rileva peraltro che tale atto richiama nelle premesse:

"(…) Preso atto del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 2004, nel quale l'Amministrazione si esprime negativamente circa ogni ulteriore ampliamento e/o apertura di nuova attività di cava in quanto la vocazione del territorio è di tipo agricolo, industriale e terziaria ma non estrattiva. (…)".

Al riguardo si superano i citati diversi orientamenti e si provvede con apposita prescrizione tesa a vincolare il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento dopo la presentazione da parte della Ditta del titolo confermativo di disponibilità dell'area del Progno rilasciato dal Comune.
Si evidenzia che le zone ex F9 costituiscono nel concreto zone agricole ai sensi del D.M. n. 1444/1968: trattasi di zone E4 ai sensi della L.R. n. 24/1985. Nelle vicinanze dell'area di cava (area di effettivo scavo) già autorizzata esistono «Zona B Zone speciali» (Zona Residenziale loc. Cioi) e «Zona Fa attrezzature pubbliche e di interesse comune (ex F1) Mercato delle pesche». L'ampliamento areale di cava rispetta la distanza di 200 metri da tali zone. L'area di scavo (area di cava) già in essere resta inalterata; in tale ambito è previsto un approfondimento. La morfologia della ricomposizione della cava in essere resta parimenti inalterata. Si richiamano al riguardo i pronunciamenti della CTRAE e della Regione in merito alla non reciprocità delle distanze di rispetto tra area di cava e zone urbanistiche approvate diverse dalle E (agricole ai sensi del D.M. n. 1444/1968).
Permane la possibilità per il Comune di definire e approvare nuove zone diverse dalle E in avvicinamento alle aree di cava (area di effettivo scavo) mentre la L.R. n. 44/1982 impone l'obbligo per le nuove attività estrattive, o per gli ampliamenti, di realizzare nuove aree di cava a distanza pari o superiore a quella stabilita dall'art. 44 della citata norma.
Per quanto riguarda le citate zone e la zona a sud "Zona D1.1 Industriale Artigianale di completamento (ex D1)" risulta rispettata la distanza stabilita dalla L.R. n. 44/1982 art. 44 lett. d).
Si provvede con idonee prescrizioni per quanto attiene ai materiali da utilizzare per la ricomposizione ambientale nei termini che si riassumono:

- utilizzare, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiali associati, limi di selezione e lavaggio delle ghiaie, terre e rocce di scavo nel rispetto

di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010, dal D. Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii. a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati. Per quanto attiene alle terre e rocce di scavo, si prescrive in ogni caso il rispetto di quanto statuito dal D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., Decreto 10/08/2012, n.161, D.L. 21/06/2013 n. 69, Legge 09/08/2013 n. 98 e comunque dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo che modificano ed integrano automaticamente, per gli aspetti di competenza, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

Richiamato quanto precedentemente esposto e tenuto conto del combinato disposto di cui al punto 4 lettere a), b), c) dell'art. 39 si dà atto che il progetto prevede la ricostituzione di una cortina arborea di raccordo con il sistema arboreo esistente posta a Sud, Est e Ovest dell'area in ampliamento.

E' prevista la sostituzione delle essenze arboree della siepe presente in cava con essenze idonee da mettere a dimora sul perimetro del bacino da realizzarsi per esigenze idrauliche di pubblico interesse, posto a fondo cava.

3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il S.I.A., analizza le principali componenti ambientali e riporta le valutazioni dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento potrebbe esprimere sulle medesime componenti e le misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti.

Si riporta di seguito la sintesi del Quadro Ambientale redatta dal proponente.

3.3.1 Atmosfera

3.3.1.1 Qualità dell'aria

Dal punto di vista climatologico e meteorologico, l'area si caratterizza per l'influenza della Pianura Padana. La zona è quindi soggetta a ristagno degli strati bassi dell'atmosfera ed a clima del tipo subtropicale umido. Si notano velocità del vento molto basse, temperature caratterizzate da forte escursione termica stagionale e piogge concentrate maggiormente in alcuni mesi dell'anno. Sono state valutate 3 stazioni ARPAV situate nell'intorno del comparto (Chievo, Villafranca e Castelnuovo del Garda) ed interconnesse con uno specifico modello matematico di tipo meteorologico diagnostico.

È confermata la forte stabilità dell'atmosfera caratterizzata da gradiente termico maggiore di quello adiabatico secco: dal punto di vista della dispersione in atmosfera degli inquinanti è la situazione peggiore, perché non vi sono correnti d'aria verso l'alto che favoriscono la diluizione delle concentrazioni.

Per la valutazione della qualità attuale dell'aria è stata analizzata la centralina ARPAV di Verona Cason (stazione di riferimento per la Provincia di Verona, perché di background rurale) cui si evidenzia il superamento del limite di legge per le polveri sottili, media giornaliera per 87 giorni nel 2008 e per 90 giorni nel 2009. Gli inquinanti gassosi (NO_2, SO_2 e CO) non presentano problemi di sforamento dei limiti di legge.

L'andamento stagionale è simile per tutti gli inquinanti: in generale valori più elevati in inverno e più bassi nei mesi più caldi.

3.3.1.2 Impatti sull'atmosfera

I contributi in atmosfera derivanti dalle diverse attività sono da imputarsi alla sinergia della presenza dell'attività estrattiva e della presenza dell'impianto di recupero rifiuti inerti (già autorizzato dalla Provincia), sono: la risospensione del particolato proveniente dalle attività proprie di gestione di materiali potenzialmente pulverulenti; l'emissione di sostanze gassose e particolate provenienti dalla combustione dei motori degli automezzi e dei mezzi d'opera utilizzati per la movimentazione ed il carico/scarico dei materiali.

Dalle simulazioni realizzate il proponente ha evidenziato che:

- Per nessuno degli elementi simulati (macroinquinanti e polveri) è emerso un contributo significativo;

- Gli elementi che portano un maggior contributo al suolo sono quelli derivanti dalle lavorazioni (largamente intese) dei materiali incoerenti (polveri sottili e fini);
- Nonostante ci siano ricettori civili prossimi all'area di ampliamento, essi non sono investiti da incrementi di impatto significativi;
- Gli impatti di cui sopra sono relativi alla fase di coltivazione dell'ampliamento: in fase di ricomposizione (e ovviamente successivamente) rimarranno solamente quelli relativi all'impianto di trattamento rifiuti: in via cautelativa si ritiene siano non superiori a quelli attuali.

3.3.2 Suolo e sottosuolo

3.3.2.1 Stato del suolo e sottosuolo

I terreni oggetto di escavazione sono ascrivibili all'unità delle alluvioni fluvio-glaciali e fluviali del Riss (fgR2). Tale unità è costituita prevalentemente da alluvioni da molto grossolane a ghiaiose, immerse in una matrice sabbiosa con intercalati sottili livelli a granulometria più fine.
I ciottoli presentano dimensioni da centimetriche a pluricentimetriche, con clasti da spigolosi a poco arrotondati. Tale unità costituisce l'antica conoide rissiana del fiume Adige.
La composizione del sottosuolo è stata studiata attraverso sopraluoghi in situ, con dati reperiti in letteratura, ed attraverso la consultazione di numerose stratigrafie ricavate da precedenti studi o da pozzi per acqua dai quali risulta che nell'area indagata sono presenti in genere materiali a granulometria grossolana (ghiaia, sabbia e, a volte, ciottoli) intercalati con livelli argillosi di potenza metrica e, talora, con banchi conglomeratici.
Morfologicamente, l'area di progetto, inserita in un contesto complessivamente pianeggiante, è in parte già interessata da una depressione di cava, posta a quote inferiori di circa 25 m rispetto al piano campagna originale.
Dall'analisi del quadro ambientale, relativo a questa matrice ambientale, emergono i seguenti aspetti:

- la zona ricade nell'area dell'Alta Pianura Veronese, sulla conoide fluvio-glaciale rissiana, a quota variabile da 85 a 112 m s.l.m.;
- nei pressi dell'area non sono presenti discontinuità tettoniche persistenti e/o attive;
- l'area è piuttosto stabile dal punto di vista geomorfologico e non interferisce con alcuna struttura morfologica sensibile;
- i terreni su cui insisteranno le opere in progetto sono costituiti da ghiaie con ciottoli immersi in una matrice sabbiosa.
- secondo la vigente normativa sismica, il Comune di Bussolengo fa parte della zona 3, alla quale è associata un'accelerazione sismica pari a 0,15 g. Secondo la successione stratigrafica che caratterizza il primo sottosuolo, l'area di progetto rientra nella Categoria B, che considera formazioni granulari con Vs,30 compresi tra 360 e 800 m/s;
- la falda sotterranea è posta a circa 31 m dal fondo cava.

3.3.2.2 Impatti su Suolo e sottosuolo

I possibili impatti derivanti dalla trasformazione dello stato attuale, per la realizzazione delle opere, e conseguenti alle attività svolte nella fase di esercizio sono i seguenti:

- Consumo risorse non rinnovabili;
- Alterazioni delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo;
- Contaminazione di Suolo e Sottosuolo.

Consumo di risorse non rinnovabili

Il progetto prevede che nella fase di coltivazione vengano estratti materiali per un volume totale di 1.503.150 m³. Di tali materiali 53.150 m³ sono costituiti da terreno vegetale (afferenti al Lotto 1) e 1.450.000 m³ di alluvioni ghiaioso - sabbiose (volume utile). Poiché il terreno vegetale verrà utilizzato per la ricomposizione ambientale, il quantitativo effettivo di materiale che varrà asportato è pari a 1.450.000 m³.
La sottrazione di suolo effettiva e permanente ammonta pertanto a 1.450.000 m³.

In fase di coltivazione, momento in cui viene effettuata l'estrazione di suolo, l'impatto risulta trascurabile. Nella fase di ripristino non è prevista ulteriore sottrazione di suolo. Pertanto l'impatto è nullo.

Alterazioni delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo

E' in atto una situazione di instabilità che interessa l'attuale versante sud della cava. Infatti a causa della deviazione del corso del Progno dei Casottoni ad opera del consorzio di bacino veronese, le acque relative a tale lineamento idrografico hanno scavato nel tempo un alveo parallelo a quello precedente alla deviazione. In occasione di un evento meteorico di elevata intensità, la acque hanno abbattuto parte della sponda nord del
nuovo alveo, andando a defluire all'interno del bacino di cava.
Oltre a questo si sono rilevate, lungo il margine superiore dell'argine sud del medesimo alveo, depressioni lineari del terreno le quali evidenziano un fenomeno di instabilità che coinvolge anche i settori a sud del nuovo alveo, che rischiano di essere erosi progressivamente dallo scorrimento delle acque.
Per quanto concerne la stabilità, si ritiene pertanto l'intervento in oggetto volto a migliorare la situazione in un ottica di maggior sicurezza in quanto l'opera prevede di demolire questa sponda oggi instabile, ampliando il bacino di cava verso sud, e di sistemare adeguatamente il deflusso del Progno dei Casottoni all'interno del bacino di cava.
Il progetto di coltivazione prevede per le fasi di escavazione fronti di scavo con pendenza massima pari a 45° nei gradoni, come previsto dalla normativa specifica.
Per il ripristino ambientale è prevista la ricomposizione delle scarpate con pendenze inferiori ai 25°, con apporto di materiale (limo di lavaggio del tout venant).
E' stato effettuato il calcolo della stabilità di versante sia dei versanti pre-apporto di materiale (35°) sia con le terre e i limi posti a sedime (25°). Il coefficiente di sicurezza Fs minimo risulta rispettivamente pari a 1,15 e 1,30; entrambe le verifiche sono quindi soddisfatte.
Le verifiche effettuate hanno permesso di accertare il rispetto del fattore di sicurezza imposto da normativa per tutta le situazioni di progetto analizzate, escludendo quindi la possibilità di fenomeni di franamento interessanti i fronti di scavo sia in fase di esercizio che in fase di ripristino.
Il proponente ritiene pertanto nullo il presente impatto per tutte le fasi di vita dell'impianto.

NOTA ISTRUTTORIA

La realizzazione del previsto bacino idrico di laminazione a fini di pubblica utilità secondo le indicazioni che saranno impartite dal Consorzio di Bonifica, previo il pronunciamento del Comune per quanto di competenza e con le prescrizioni stabilite, assorbe e risolve le problematiche di stabilità degli argini della canaletta di adduzione.

Contaminazione della matrice

E' stata in primo luogo valutata la qualità di suoli e sottosuoli sulla base di informazioni bibliografiche. Sono state poi prese in considerazione le pressioni ambientali che il progetto determina sulla qualità dei suoli. Inoltre sono state valutate le principali opere messe in opera al fine di limitare possibili impatti negativi, quali per esempio la presenza di un sottofondo impermeabile nell'area che sarà dedicata all'impianto di recupero di rifiuti speciali inerti. Il rischio è risultato essere connesso con l'accadimento di eventi accidentali durante le fasi di esercizio, in cui non vi sarà protezione per la falda. Quindi in fase di gestione l'impatto è valutato trascurabile, per la fase di ripristino l'impatto è stato valutato come nullo.

3.3.3 Ambiente idrico

3.3.3.1 Idrologia superficiale

L'elemento caratterizzante l'idrografia di superficie della pianura veronese è il fiume Adige, che scorre a circa 2600 m a Nord dell'area di studio. L'area in oggetto, essendo ubicata in un differente bacino idrografico ed essendo posta a quote superiori di circa 35 m rispetto alle aree esondative del fiume Adige, non risulta presentare alcun rischio idraulico.
In destra idrografica del fiume Adige, a causa dell'elevata permeabilità del materasso ghiaioso che costituisce il sottosuolo dell'alta pianura, l'idrografia naturale presenta scarse manifestazioni. Inoltre

l'attività antropica ha fortemente modificato l'assetto naturale di tali corsi d'acqua attraverso opere di rettificazione e arginamento. Si segnalano comunque alcuni corsi d'acqua riconducibili sì a lineamenti idrografici naturali, ma il cui andamento è decisamente antropizzato:

- Il Progno del Casottone che lambiva la cava a Sud e si esauriva, drenato dal sottosuolo, nella zona dei Crocioni. Il suo deflusso, alimentato dalle acque piovane del bacino proteso ad Ovest, è stato recentemente deviato da parte del consorzio di bonifica, all'interno della cava, parte della quale, come stabilito dall'autorizzazione regionale, funge da bacino di laminazione e infiltrazione delle acque piovane, che altrimenti determinavano allagamenti nel sottopasso in località Crocioni.
- Il Progno dei Gentili e il Progno Mancalacqua, che hanno origine dal rilievo morenico di Palazzolo di Sona e, con corso circa Est - Ovest, sempre per intervento del consorzio di bonifica, defluiscono sino alla cava.
- Il Progno di Santa Giustina, circa 300 metri a Nord della cava, anch'esso costituito da un fosso con fondo e sponde in terra, con direzione di scorrimento Ovest - Est; tale corso d'acqua si esaurisce, drenato dal sottosuolo, nei pressi di contrada Cioi.

L'unico corso d'acqua con cui il progetto potrebbe interferire è il Progno del Casottone, che secava l'area di progetto in direzione est-ovest. Considerato che tale fosso è però già stato deviato forzatamente all'interno del bacino di cava, al margine della quale quindi si interrompe, non si ritiene di dover tener conto di tale interferenza.

3.3.3.2 Idrogeologia

Nell'area in esame l'idrogeologia si può riassumere dicendo che c'è una falda freatica indifferenziata contenuta all'interno del materasso alluvionale ghiaioso delle conoidi fluvioglaciali e fluviali rissiane, caratterizzato da permeabilità per porosità primaria con valori variabili tra 1 x 10^{-4} e 1 x 10^{-5} m/s.
Nell'intorno dell'area la superficie piezometrica mostra una direzione di flusso da NO verso SE, in linea con la direzione di sviluppo della piana di divagazione del fiume Adige, con un gradiente che si attesta intorno allo 0,1%, valore connesso alla elevata permeabilità dei terreni di cui è costituito il sottosuolo. Le isofreatiche, che in questa zona si attestano sui 53-54 m s.l.m. (circa 31 m di soggiacenza dal fondo cava di progetto) mostrano una flessione significativa connessa alla presenza del fiume Adige, il cui regime influenza parzialmente l'andamento della falda freatica. Ai fini della definizione del massimo livello di falda è stata consultata anche la monografia dal titolo "Il regime delle acque sotterranee nell'alta pianura veronese" (A. Dal Prà et al., 1991), che riporta uno studio effettuato sull'acquifero dell'Alta Pianura sui massimi di falda registrati su una serie di pozzi e piezometri il cui livello di falda è stato rilevato con frequenza e cadenza variabile. Secondo tale testo e dalla cartografie ad esso allegate, il livello di massimo di falda per l'area in oggetto è pari a 58 m s.l.m. circa (sulla base dei massimi di falda assoluti registrati su tutti i pozzi monitorati), ovvero con un valore di soggiacenza pari a 27 m dal fondo cava così come risultante da progetto.
Si ritiene pertanto che l'assetto idrogeologico dell'area consenta all'acquifero una valida protezione da possibili eventi di contaminazione grazie all'elevato spessore dell'insaturo.

NOTA ISTRUTTORIA

Lo spessore del materasso alluvionale insaturo posto tra il fondo cava e la falda freatica superiore a 20 metri, con le prescrizioni stabilite, esclude eventuali rischi di contaminazione della falda stessa.

3.3.3.3 Pozzi idropotabili

I pozzi utilizzati ad uso idropotabile più prossimi all'area di progetto appartengono alla rete acquedottistica del Comune di Sona e Bussolengo. Si tratta di opere spinte ad una profondità massima di 120 m dal piano campagna, che estraggono acqua con portate variabili tra 9 e 20 l/s. Sono presenti poi nelle aree limitrofe numerosi punti d'acqua, adibiti ad uso agricolo e industriale. L'area di progetto risulta esterna alle fasce di tutela assoluta (200 m) attorno alle opere di presa a scopo idropotabile.

3.3.3.4 Impatti sull'ambiente idrico

Per quanto riguarda l'ambiente idrico (acque superficiali e sotterranee), dalla valutazione dei possibili impatti indotti dal progetto, non sono emerse situazioni di rilievo o particolare criticità.

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

Alterazione del regime idraulico delle acque superficiali

Per quanto concerne il rischio di alterazione del regime idraulico delle acque superficiali, è stato considerato innanzitutto l'assenza di lineamenti idrografici all'interno dell'area di progetto. In secondo luogo sono state considerate le opere idrauliche attualmente presenti, ovvero la deviazione di alcuni corsi d'acqua all'interno dell'attuale bacino di cava, che funge quindi da cassa di laminazione.
Sono stati inoltre valutati gli effetti delle variazioni morfologiche sulla regimazione delle acque.
E' risultato un impatto trascurabile per tutte le fasi considerate.
La porzione dell'area in oggetto adibita all'oggi ad uso agricolo presenta allo stato attuale un andamento topografico pressoché pianeggiante con una leggera pendenza, pari a circa lo 0,5%, verso Sud.
L'unico elemento idrografico presente nell'area di intervento è costituito da alcuni progni i quali però si interrompono al margine del fondo in questione e pertanto non costituiscono un circuito collegato al sistema irriguo del Consorzio di Bonifica. Di conseguenza il loro stato non verrà variato in alcun modo dal progetto in esame.
Inoltre va rammentato che, in ottemperanza al punto 3)i della D.G.R.V. n.3752/2007, il fondo cava viene utilizzato dal consorzio di bonifica come cassa di laminazione per eventi meteorici straordinari, per un volume di 5000 mc, tanto che scelta del consorzio è stata quella di far defluire le acque del Progno dei Casottoni e del Progno dei Gentili all'interno della cava stessa.
Le attività previste nella fase di coltivazione non comportano interazioni significative con altri lineamenti idrografici. Inoltre gli interventi in progetto non prevedono allacciamenti con la rete idraulica locale o la realizzazione di opere idrauliche.
Per quanto concerne il deflusso superficiale, durante le fasi di escavazione non sarà presente una copertura pedologica superficiale pertanto le acque meteoriche avranno tempi di corrivazione inferiori e tenderanno ad infiltrarsi nel terreno più facilmente. Tale variazione, in ogni caso limitata al singolo lotto, non rappresenta un impatto significativo non essendovi lineamenti idrografici all'interno del lotto.
Nel corso dell'intera fase di coltivazione pertanto non si prevedono rilevanti alterazioni del regime idraulico delle acque superficiali.
Nella fase di Ricomposizione Ambientale l'eventuale problematica che potrà sorgere è strettamente legata alla gestione delle acque meteoriche, soprattutto in corrispondenza di eventi piovosi straordinari. Infatti, essendo lo scavo realizzato a fossa, le acque non avranno possibilità di defluire all'esterno del fondo se non infiltrandosi nel terreno.

Alterazione dei meccanismi di alimentazione dell'acquifero indifferenziato

L'alimentazione dell'acquifero freatico indifferenziato è connessa principalmente ai seguenti fattori:

- infiltrazione diretta delle precipitazioni meteoriche nel terreno: l'alta pianura veronese è costituita prevalentemente da terreni ghiaiosi molto permeabili, coperti da un sottile strato di terreno vegetale;
- infiltrazione di subalveo dei lineamenti idrografici principali;
- afflussi laterali dal substrato roccioso, almeno nei tratti in cui quest'ultimo è costituito da calcari;
- infiltrazione derivante dall'irrigazione.

La discarica naturale dell'acquifero freatico indifferenziato ha luogo attraverso le risorgive e come ricarica degli acquiferi della media e bassa pianura.
Ciò premesso, ogni alterazione possibile o probabile dell'alimentazione dell'acquifero considerato riguarda la modifica della capacità di infiltrazione del terreno a causa della quale le precipitazioni meteoriche non riescono ad alimentare la falda sottostante.
Il progetto proposto, nella fase di coltivazione, prevede come prima operazione l'asportazione di 1 m di terreno vegetale sull'intero fondo. Pertanto dalle prime operazioni fino alla fase di ripristino ambientale, i terreni saranno caratterizzati da una maggiore permeabilità, in quanto non sarà presente la copertura vegetale che, per quanto sottile, rappresenta un ostacolo all'infiltrazione di acqua nel suolo. Pertanto la falda in tale fase verrà potenzialmente alimentata in misura maggiore che allo stato attuale.

L'impatto dovuto al presente aspetto ambientale risulta Nullo.
A seguito della ricomposizione ambientale i terreni ghiaiosi che ospitano l'acquifero indifferenziato saranno coperti dal terreno vegetale precedentemente rimosso, a ricostruzione della situazione naturale, fatta eccezione per il settore che sarà dedicato all'impianto di recupero di rifiuti speciali inerti, la cui superficie è però trascurabile rispetto alla totalità dell'area di cava.
Le acque meteoriche si infiltreranno nel terreno con tempi invariati rispetto all'attuale, raggiungendo la falda in minor tempo in quanto le operazioni di scavo andranno a diminuire lo spessore del non saturo.
L'impatto dovuto al presente aspetto ambientale risulta Nullo.

Contaminazione dell'acqua di falda
Dalla vigente pianificazione territoriale emerge che nell'area in oggetto l'acquifero è da considerarsi a vulnerabilità idrogeologica elevata (SINTACS). Tale vulnerabilità è connessa principalmente con le elevate permeabilità che caratterizzano i terreni ghiaiosi costituenti il sottosuolo dell'area in oggetto, e con il fatto che l'acquifero indifferenziato rappresenta la principale fonte di approvvigionamento potabile del territorio provinciale veronese.
Il progetto prevede, all'inizio della fase di coltivazione, l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore medio di circa 1 m che sarà stoccato temporaneamente sul fondo cava attuale.
E' evidente che la rimozione del terreno vegetale comporta un incremento della vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento. Pur non costituendo un'azione a carattere permanente, l'entità delle superfici interessate dalla rimozione del terreno vegetale risulta significativa. Si deve poi tenere conto che la maggior parte delle movimentazioni di automezzi necessari alla coltivazione del fondo si concentra in concomitanza di questo stato ambientale. Al fondo cava è autorizzato un impianto di recupero di rifiuti speciali inerti realizzato su piattaforma impermeabile.
Si ritiene che la possibilità che durante le operazioni di coltivazione della cava vengano immesse sostanze potenzialmente inquinanti che possano alterare in maniera significativa la qualità della acque di falda sia da considerarsi molto bassa. Per quanto riguarda l'impianto di recupero sopracitato, approvato con Determina provinciale n.378/2010, esso è conforme agli obiettivi di tutela previsti dal Piano di Tutela della Acque.
In ogni caso verranno garantite le seguenti operazioni:

- le riparazioni e/o manutenzioni ordinarie dei mezzi verranno effettuate in una officina esterna alla cava;
- regolamentazione del traffico per evitare incidente tra mezzi.

Si tenga inoltre presente che si manterrà un franco superiore ai 30 m dalla falda freatica, il quale consentirà il mantenimento di una importante protezione dagli inquinanti.
La ricomposizione ambientale prevede la messa in posto di uno strato di circa 1 m di terreno vegetale. Inoltre una porzione del lotto 2 sarà ricomposto con la messa a dimora di terreno fino al raggiungimento di una quota paria a -4 m dal p.c.. Tali coperture avranno funzione, oltre che di rinverdimento della fossa, anche di protezione del suolo e delle acque sotterranee dell'area.
Inoltre al termine del ripristino il fondo verrà restituito all'uso agricolo originario, pertanto non sussisteranno rischi in termini di probabilità di immissione di inquinanti derivanti dall'uso di mezzi meccanici.
Il carico inquinante indotto sulle acque sotterranee risulta pertanto nullo.
Rimarrà in attività l'impianto di recupero di rifiuti speciali inerti, il quale è però dotato di tutti i presidi ambientali previsti dal PTA, pertanto non rappresenta un rischio in termini di contaminazione delle acque di falda.
L'impatto relativo alla contaminazione delle acque di falda per la fase di ripristino si considera quindi Nullo.

Utilizzo della risorsa idrica
Per l'area di ampliamento non è prevista la realizzazione ex novo di alcun impianto che preveda l'utilizzo di acqua. In ogni caso i materiali cavati verranno portati al vaglio presente nell'area

autorizzata, il quale utilizza acqua di lavaggio emunta da un pozzo presente all'interno dell'area di cava.
Dai dati disponibili risulta che tale pozzo, autorizzato dal Genio Civile di Verona con determina n. 363/2002, estragga acqua per portate di circa 20 l/s per 8 ore al giorno sui 250 giorni lavorativi. Le acque vengono utilizzate per l'impianto di lavaggio dei materiali estratti. Da qui le acque vengono in parte riutilizzate nelle fasi di lavaggio ed in parte disperse nel sottosuolo come da autorizzazione della Provincia di Verona n. 5248/2011 del 5/12/2011.
Dai dati forniti dalla committenza, risulta che il pozzo è autorizzato per l'emunzione di 21,9 l/s. Pertanto il prelievo di 20 l/s risulta essere un prelievo in linea con quanto autorizzato.
Si rammenta che l'ampliamento in oggetto non andrà a variare le portate emunte nell'unità di tempo. Si valuta quindi l'impatto relativo solo sui 10 anni di durata dell'ampliamento.
L'impatto è stimato come trascurabile. In fase di ripristino non vi sarà variazione nella necessità di acqua rispetto allo stato precedente alla realizzazione della cava, pertanto l'impatto è valutato come nullo.

NOTA ISTRUTTORIA

Si è provveduto, con idonee prescrizioni, ad incrementare le condizioni di tutela della risorsa idrica.
Nel caso si verificasse un'emergenza con spandimento di inquinanti si prevede l'utilizzo di materiale assorbente e/o la raccolta del suolo eventualmente contaminato che verranno adeguatamente raccolti e smaltiti in appositi centri autorizzati. E' prescritto l'utilizzo di particolari tecniche di coltivazione agronomica del contesto (BAT). Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici e reflui di allevamento.

3.3.4 Flora, fauna ed ecosistemi

3.3.4.1 Stato della flora, fauna ed ecosistemi
Il proponente, da quanto emerso dalle indagini e dallo studio delle normative vigenti, asserisce che nella porzione del territorio analizzato, specificatamente nell'area oggetto di studio e nei pressi della medesima, non sono presenti endemismi floristici e faunistici particolari né specie rare o in via d'estinzione.
La vegetazione è costituita essenzialmente da specie coltivate (seminativi, vigneti, pescheti) o comunque antropofile.
Per la fauna valgono le stesse considerazioni esposte per la flora, ricordando che la fauna reperibile è quella comunemente gravitante negli ambienti agrari dell'alta pianura veneta, fortemente condizionata dall'elevato livello di antropizzazione rilevato nell'areale studiato.
Si evidenzia infine che nell'area di progetto e nelle zone ad essa limitrofe, non sono stati rilevati habitat e habitat di specie (cosi come definiti dalla D.G.R. n. 3873 del 13/15/2005) cosi come descritti nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

3.3.4.2 Impatti sulla flora
L'aspetto più significativo dal punto di vista naturalistico è dato dalla presenza di una fascia arborata ai margini dell'ex asta (vicinale torrente) del Progno Casottone che interessa entrambi i margini per una larghezza complessiva di circa 10 m, che diventano circa 6 m sottraendo il sedime dell'alveo.
Si evidenzia infine che tale popolamento arboreo non può essere considerato "area boscata", per le sue caratteristiche dimensionali intese secondo i parametri contenuti nelle L.R. n. 52/1978 e successive modifiche ed integrazioni, come del resto dichiarato anche dal Servizio Forestale Regionale con propria nota protocollo n. 166633 del 06/04/2011 indirizzata al Consorzio di Bonifica Veronese.
Gli impatti riferibili alla vegetazione esistente sono principalmente riferibili a:

- produzione di polveri e dispersione di frazione leggere per effetto del vento;
- emissione di gas inquinanti, connessa al traffico indotto.

L'impatto stimato è trascurabile.

3.3.4.3 Impatti sulla fauna
Gli impatti indotti sulla fauna sono individuabili in:

- emissione di rumore, gas e polveri conseguenti alla lavorazione degli inerti ed alla movimentazione dei mezzi meccanici e di trasporto.
- perdita di habitat dovuta alla possibile eliminazione di potenziali rifugi e siti idonei per la riproduzione per le numerose specie ornitiche presenti, oltre che a rettili e mammiferi. Non sono previste comunque perdite di habitat inseriti nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE.

Gli elementi d'impatto sono riconducibili alle sole fasi di coltivazione della cava, da sommare comunque in sinergia con l'attività degli impianti di lavorazione della ghiaia esistenti e con l'impianto di recupero rifiuti inerti autorizzato. Infatti, il trasporto, l'abbancamento e la lavorazione dei materiali inerti comporta la produzione di polveri e particolato e la dispersione di frazione leggere per effetto del vento.
Anche l'emissione di gas inquinanti, connessa all'attività degli impianti e dei mezzi, potrebbe potenzialmente esercitare effetti negativi sulla vegetazione, principalmente sull'attività fotosintetica ed il ricambio idrico, con alterazioni nello sviluppo vegetativo. Tuttavia tale fattore d'impatto può essere considerato trascurabile in rapporto al traffico veicolare previsto.
Le medesime operazioni possono potenzialmente rappresentare una perturbazione acustica per la fauna presente. È da prevedere, peraltro, che le comunità animali, per l'acquisito adattamento alla presenza nelle aree limitrofe di importanti attività antropiche, non subiranno sostanziali ripercussioni negative. L'area infatti è già interessata da attività estrattiva, ed il progetto in esame è precisamente una richiesta di ampliamento dell'attività in corso. L'impatto potenziale che si potrebbe determinare si può considerare trascurabile e comunque reversibile in quanto limitato al tempo di esercizio dell'impianto.
Le alterazioni ambientali conseguenti alla realizzazione dell'opera in esame possono essere ricondotte, ad avvenuta ricomposizione finale, alle condizioni di equilibrio iniziale, con la sola eccezione della presenza l'impianto di recupero rifiuti inerti autorizzato.
L'estensore del SIA in conclusione afferma che l'ecosistema individuato nel territorio nell'intorno dell'area di progetto, verrà interessato da impatti stimati come trascurabili, riferiti all'attività in esame.

NOTA ISTRUTTORIA

Il bacino idrico da realizzarsi per motivazioni di pubblica utilità, con le prescrizioni stabilite (anche per gli aspetti vegetazionali), costituisce anche supporto per l'ecosistema esistente ed elemento di incentivazione della biodiversità.

3.3.5 Paesaggio

Analizzato il territorio a vasta scala, esso presenta una forte connotazione agricola con un'edificazione sparsa costituita soprattutto da edilizia rurale e con concentrazione, nell'area adiacente, di fabbricati a carattere industriale.
Un paesaggio di medio valore ambientale, attraversato per lo più da opere di carattere infrastrutturale quali l'ex SS11 che ne compromette la sua integrità.
Dal punto di vista simbolico e visivo sono presenti, a livello locale, siti di valore storico e percorsi panoramici o storici, ma posti a distanza rilevante, con i quali il progetto interagisce in modo indiretto, mentre nelle immediate vicinanze dell'area si rilevano elementi detrattori quali altri siti di escavazione in atto.

3.3.5.1 Impatti sul paesaggio

Grado di incidenza dell'area

Il paesaggio come componente ambientale è interessato dagli impatti legati alla realizzazione del progetto in tutte le fasi di vita della realizzazione. I principali fattori perturbativi sono rappresentati da:

- occupazione di suolo corrispondente all'area di ampliamento comprese le relative piste di accesso;
- rimozione di suolo nelle aree di cantiere ed in quelle predisposte per la nuova viabilità interna;
- ingombro spaziale correlato alla predisposizione delle aree di cantiere e/o macchinari di escavazione;
- piantumazione di specie vegetali correlata alla mitigazione della cava.

Impatti sulla Qualità, consistenza e grado delle strutture vegetali e degli elementi caratteristici paesaggistici
Nell'insieme l'intervento non provoca modifiche ambientali significative. Il contesto ambientale - paesaggistico in esame non subisce in modo significativo degrado.

Impatti sulla Qualità, consistenza e grado di sensibilità della Percezione visiva del paesaggio
L'area d'indagine allo stato attuale ha valori visivo di scarsa importanza, con una qualità paesaggistica non rilevante.
L'impatto ambientale sul paesaggio sulla componente sia qualitativa paesaggistica che sulla qualità visiva, è stato considerato dal proponente trascurabile.

NOTA ISTRUTTORIA

Trattasi di cava a fossa contornata, ove necessario, da cortina arborea come da documentazione integrativa per il parere di compatibilità paesaggistica, trasmessa dalla Ditta e assunta agli atti della Regione in data 22/01/2014, prot. 27992/63.01.07. L'autorità paesaggistica si è espressa in termini favorevoli con prescrizioni, che sono state recepite nel parere ambientale e autorizzativo.

3.3.6 Rumore

I Comuni di Bussolengo e di Sona hanno provveduto alla zonizzazione acustica (L. n. 447/1995) classificando l'area in oggetto come Classe III - "Aree di tipo misto" con limiti di emissione ed immissione per il periodo di riferimento (periodo diurno) pari rispettivamente a 55 dB e 60 dB.
Sono stati svolti dei rilievi fonometrici per caratterizzare il clima acustico dell'area più prossima all'impianto. Sono stati individuati cinque ricettori sensibili costituiti da edifici ad uso residenziale.
I rilievi sono stati eseguiti in periodo diurno; con misure di media durata.
Dai rilievi e dalle simulazioni matematiche effettuate risultano dei superamenti del livello acustico presso alcuni ricettori. Vista l'incertezza della stima previsionale, la Ditta ha deciso di implementare ulteriori rilievi fonometrici presso l'area, in maniera da stabilire con precisione il grado di superamento dei livelli di legge ed intervenire, di conseguenza, con presidi di mitigazione/attenuazione.
Il proponente nel Febbraio 2013, prot. UC VIA del 28/02/2013 ha inviato documentazione integrativa "Integrazioni volontarie - clima acustico".
Una volta ottenuta la situazione ante operam è stato considerato il funzionamento della sorgente di nuova introduzione rappresentata dall'impianto di recupero di materiali inerti.
Per gli scenari di progetto sono stati previsti i seguenti interventi di mitigazione acustica:

- integrazione dell'attuale schermatura del frantoio nord-est con adeguati pannelli fono isolanti senza soluzione di continuità, lungo i lati tali nord, est e sud (a tutela del ricettore R1) in modo da ottenere un abbattimento delle emissioni rumorose in direzione SSE non inferiore a 5 dB;
- utilizzo di una pala meccanica meno rumorosa per la movimentazione di materiale presso l'area a sud dei frantoi (-5 dB).

L'analisi acustica condotta sul progetto di ampliamento della cava e la modellazione generata hanno evidenziato livelli di immissione entro i limiti indicati dalla vigente normativa per la classe acustica di inserimento dei ricettori sensibili individuati (classe III).
Relativamente alle fasi di progetto, tenendo conto degli interventi di mitigazione acustica proposti e di quelli già realizzati il proponente prevede che l'inserimento del nuovo impianto di recupero di materiali inerti porterà un contenuto incremento del livello di immissione ai ricettori rispetto allo stato di fatto.
L'impatto acustico delle opere in oggetto rispetto allo stato di fatto è stato valutato negativo e basso in fase iniziale, per poi diminuire con l'approfondirsi degli scavi e l'abbassamento delle sorgenti sonore.

NOTA ISTRUTTORIA

La Ditta ha provveduto ad insonorizzare l'impianto di prima lavorazione e ha presentato documentazione integrativa. Sono state previste idonee prescrizioni in merito alla qualità dei mezzi di trasporto dei materiali di cava ed in merito all'insonorizzazione degli impianti di prima lavorazione (frantoio) ed in merito alle pale meccaniche al servizio del medesimo (marmitte di scarico - insonorizzazione).

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

3.3.7 Salute pubblica

Nel S.I.A. è stato analizzato un comprensorio territoriale comprendente i comuni di Bussolengo e Sona.
La situazione sanitaria nella zona presenta un andamento che si attesta pienamente all'interno del range di valori componenti la media regionale e tendenzialmente in calo nell'ultimo decennio rispetto a quello precedente.
I potenziali rischi per la salute pubblica derivanti dalla realizzazione di un ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia, sono, principalmente:

- rischi da inquinamento potenziale del suolo;
- rischi da contaminazione dell'aria dovuto ad aumento del traffico indotto;
- rischi da rumore dovuto ad aumento del traffico indotto.

Dopo aver esaminato le relazioni tecniche, i monitoraggi e le campagne di rilevazione eseguite, le proiezioni matematiche effettuate e i sopralluoghi eseguiti in sito, il proponente conclude che l'intervento in oggetto produrrà un impatto trascurabile sulle potenziali fonti di pressione riguardanti la salute pubblica.

NOTA ISTRUTTORIA

Sono state previste idonee prescrizioni in merito alle modalità di estrazione, di prima lavorazione e di ricomposizione ambientale, nonché alla qualità e caratteristiche dei mezzi per il trasporto dei materiali di cava.

3.3.8 Aspetti socio-economici

A fronte degli impatti previsti ed analizzati nello S.I.A., l'intervento estrattivo proposto comporta principalmente benefici di natura economica; in particolare stando alle stime fornite dal Piano Regionale Attività di Cava della Regione Veneto, approvato con D.G.R. n. 3121 del 23/10/2003, (aggiornato al 31/03/2008) il progetto risponde all'esigenza, a livello provinciale (vedi deliberazione n. 30 dell' 11/04/2009 del Consiglio Provinciale di Verona) e regionale, di approvvigionamento in ambiti locali di ghiaia e sabbia come materiale inerte per le costruzioni.
L'unico impatto negativo possibile sui fattori socio-economici si riduce, in pratica, al possibile dissenso degli abitanti confinanti all'area di estrazione. Verranno quindi adottate in fase di coltivazione delle metodologie atte a tutelare la salubrità ambientale e a garantire la corretta applicazione dei principi dell'ottima gestione dell'attività di estrazione.

3.3.9 Misure compensative

Per compensare la sottrazione della fascia arborata attualmente esistente sul Progno Casottone la Ditta proponente realizzerà una barriera di maggior spessore sul lato S dell'ampliamento, che di fatto verrebbe a "traslare" l'attuale fascia creando una formazione analoga in fase di ricomposizione ambientale, migliorando la struttura in termini di composizione e funzionalità ecologica.
Sfruttando dunque la porzione sommitale della scarpata ricostituita a 25° al termine di lavori, si procederà a realizzare sul lato S una fascia arborea disposta a quinconce su tre file, con distanza interfilare di 1,5 m e intrafilare di 1,5 m. Lo spessore complessivo che si otterrà in questo modo sul lato Sud sarà di almeno 8 m.
Questo avrà un effetto positivo sia dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico che ecologico, compensando adeguatamente la perdita dell'attuale fascia arborata.

3.3.10 Conclusioni sullo studio di impatto ambientale

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la realizzazione dell'ampliamento di cava.
L'istanza presentata è normata dalla L.R. n. 44/1982 *"Norme per la disciplina dell'attività di cava"* e coerente con le statuizioni della medesima. Il progetto risulta ammissibile anche ai sensi della lettera d) art.44 della L.R. n. 44/1982.
Si richiama quanto precedentemente evidenziato nelle Note apposte in corrispondenza dei diversi capitoli del presente documento.
L'istanza di ampliamento di cava avanzata dalla ditta, con le prescrizioni stabilite, risulta ambientalmente ammissibile. La medesima non risulta esprimere significativi impatti ambientali.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014 pag.

4. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le zone di Protezione Speciale. Il sito Natura 2000 più vicino all'area di progetto risulta essere il SIC IT3210043 *"Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest"*, distante ca. 2,5 km.

Al progetto è allegata una "Relazione di screening per la Valutazione d'Incidenza Ambientale" redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R. n. 3173/2006. La valutazione si conclude dichiarando che non vi sono incidenze ambientali significative del progetto sui siti Natura 2000 più prossimi.

Inoltre è stata presentata una "Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di incidenza ambientale" con la quale si dichiara che non è necessaria avviare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale per i siti della Rete Natura 2000, ai sensi della D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006 in quanto compresa par. 3, lettera B, punto VI).

5. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Nel corso dell'iter istruttorio sono state acquisite dall'UC VIA le Osservazioni che si riportano di seguito in forma di sintetico richiamo.

1.	Movimento 5 stelle Bussolengo - Prot. VIA n. 86222/63000107 E.410.01.1 del 26/02/2013
	Osservazione: si chiede che l'iter procedurale venga reiterato con la prescrizione di nuova e più efficace pubblicità sul quotidiano L'Arena; che venga attribuito un nuovo termine per la proposizione delle osservazioni da parte di eventuali interessati; che l'iter procedurale venga sospeso fino alla definizione della vertenza tra i proponente e il Comune di Bussolengo in merito alla proprietà della strada vicinale detta Progno del Casottone. Si chiede infine che venga modificato il piano programmatico di escavazione posticipando l'escavazione nella zona interessata dalle particelle 210 del foglio 75 e 271 al fine di consentire al Comune di Bussolengo o alla sua comunità di tutelare l'integrità dei luoghi dove insiste la strada vicinale detta Progno del Casotton. ***Controdeduzione***: l'iter procedurale assunto rispetta le vigenti norme. In ogni caso le osservazioni vengono considerate ancorché pervenute oltre i termini. Gli aspetti relativi al contenzioso sul contesto vicinale torrentizio denominato Progno del Casottone trovano a monte la Delibera n.42 del 30/11/2011 e l'obbligo per la Ditta di realizzare il bacino di laminazione per motivi di pubblico interesse come peraltro previsto dall'autorizzazione di cava in essere. Per quanto attiene alle aree in disponibilità della Ditta afferenti al sedime del Progno e del bacino idrico di laminazione concordato con il Consorzio di Bonifica e con gli enti preposti ai fini del prevalente interesse idraulico connesso alla raccolta delle acque meteoriche e alla messa in sicurezza della pubblica viabilità e del sottopasso si rileva quanto segue: *la Ditta proponente pone in disponibilità del Consorzio l'ambito territoriale necessario per la realizzazione del bacino idrico di laminazione. Il Comune sostiene la titolarità del sedime del citato Progno quale strada vicinale appartenente al patrimonio disponibile comunale. Tale ambito interessa in parte anche il bacino idrico citato. Il Comune altresì con Delibera n.42 in data 30/11/2011 pone in disponibilità per l'alienazione alla Ditta richiedente il sedime della citata "vicinale-torrente" assentendo all'alienazione. Lo stato dei luoghi evidenzia l'impercorribilità del relitto e lo stato di abbandono del medesimo.* Si prende atto delle osservazioni avanzate dal Comune evidenziando che la Ditta richiedente dovrà quindi presentare l'atto di assenso definitivo alla cessione del relitto costituente ambito di cava prima del rilascio/consegna dell'autorizzazione di coltivazione in ampliamento della cava stessa. Si rileva che la cessione di tale sedime appare motivata e assentita dalla Delibera del Consiglio Comunale n.42 in data 30/11/2011 che, coerente nel merito, individua un percorso amministrativo che risulta non concluso in termini di assenso definitivo. Tale cessione onerosa,

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014 pag.

	risulta funzionale alla risoluzione di gravi problematiche idrogeologiche con oneri a carico della Ditta richiedente e bilanciata e compensata dalla messa in disponibilità a fini di pubblico interesse ed utilità, dell'ambito del bacino di laminazione da realizzarsi in accordo con il Comune e con il Consorzio di Bonifica. L'intervento di cava e correlata ricomposizione ambientale anche per gli aspetti vegetazionali, con le prescrizioni statuite, valorizza la zona del Progno e la viabilità pubblica adiacente. A seguito di relazioni istruttorie degli uffici comunali n. 3447/2013 e n. 7613/2013, che evidenziavano carenze e/o problematiche, il Commissario Straordinario con Delibera n. 27 in data 20/02/2013 ha espresso parere negativo al progetto di ampliamento. Si rileva peraltro che tale atto richiama nelle premesse: "*Preso atto del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 2004, nel quale l'Amministrazione si esprime negativamente circa ogni ulteriore ampliamento e/o apertura di nuova attività di cava in quanto la vocazione del territorio è di tipo agricolo, industriale e terziaria ma non estrattiva*". A tale provvedimento si controdeduce allo specifico successivo punto.
2.	Sig. Girelli Daniele, Azienda Agricola, Loc. Casotton, 44 - Bussolengo (VR) - Prot. VIA n. 93258/63.01.07 E.410.01.1 del 01/03/2013
	Osservazione: le Fam. Girelli Nicola e Daniele, residenti in loc. Casotton adiacenti al confine con la cava esistente, evidenziano che la descrizione ambientale del sito di intervento, redatta dal proponente, è molto dettagliata ma non sono state censite le residenze dei medesimi, né sono stati intervistati. Inoltre la Ditta non ha verificato le attività che svolgono le industrie circostanti. Nella Relazione Tecnica è riportato che i fanghi provenienti dal lavaggio passano tutti dal decantatore, affermazione non corretta in quanto una parte va a finire direttamente nel lotto 5. ***Controdeduzione***: La loc. Casotton è evidenziata negli strumenti urbanistici e negli elaborati di progetto. Trattasi di zona rurale; le distanze da fabbricati posti in zona rurale sono definite dal DPR 128/59. Il progetto di ampliamento di cava rispetta le distanze di legge da fabbricati. Sono state stabilite idonee prescrizioni per il contenimento di polveri e rumori. Le terre e i limi di selezione e lavaggio dei materiali di cava sono utilizzabili per la ricomposizione ambientale della cava.
3.	Movimento 5 stelle Bussolengo - Prot. VIA n. 125725/63000157 del 22/03/13
	Osservazione: Si allegano le visure catastali dai quali risulta la soppressione del mappale n. 271 Foglio 29 e il mappale n. 210 Foglio 25, in merito alla mancanza del presupposto della proprietà/disponibilità dei terreni oggetto di ampliamento della cava. ***Controdeduzione***: la Delibera Comunale n. 42 in data 30/11/2011, le opere idrauliche di pubblica utilità tese alla raccolta delle acque dei progni, e la messa in sicurezza della pubblica viabilità, risultano motivare coerentemente l'intervento. A seguito delle osservazioni espresse dal Comune in sede di parere negativo sono state assunte idonee prescrizioni. Lo stato dei luoghi evidenzia l'impercorribilità del relitto e lo stato di abbandono del medesimo.

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti dall'U.C. VIA i Pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica.

1.	Comunicazione Servizio Forestale Regionale - Prot. 83187/63.01.07 E.410.01.1 del 25/02/2013. L'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23, né risulta boscata ai sensi della Legge Forestale 52/78.
2.	Comune di Bussolengo - Prot. VIA n.84480/63.01.07 - E.410.01.1 del 25/02/2013. Il Comune, con Delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 20/02/2013, esprime parere negativo all'ampliamento in quanto l'attività di cava oggetto dell'ampliamento occupa il sedime della Strada Comunale detta "Progno del Casotton" di cui la Ditta non ha disponibilità trattandosi di proprietà comunale. Inoltre si evidenzia che il progetto manca dei CDU dell'area di

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014 pag.

	ampliamento di cava e del Piano di Gestione dei rifiuti. Nel progetto non è indicata la precisa collocazione del bacino di laminazione durante il periodo di coltivazione, non è comprensibile quindi la possibile interferenza tra il suddetto bacino e l'attività di coltivazione. Nel progetto non è indicato il posizionamento dell'impianto di recupero rifiuti autorizzato dalla Provincia, non è quindi possibile valutare le interferenze tra l'attività di coltivazione e l'attività di recupero rifiuti. Si chiede di prendere atto delle seguenti richieste: - venga redatta una relazione sullo stato dei mezzi utilizzati all'interno della cava e che vi sia un "piano di ammodernamento" degli stessi; - che venga proposto un ripristino a profondità meno elevate nel settore più prossimo alla zona F "Mercato Intercomunale delle Pesche"; - venga chiarito ogni aspetto circa la sicurezza dell'attuale fronte di scavo sud per la porzione in cui è interessato dal passaggio delle acque meteoriche verso il bacino di laminazione. ***Nota istruttoria:*** In merito alla disponibilità del sedime della strada - progno si richiama quanto precedentemente evidenziato al riguardo al punto 1) delle Osservazioni e si provvede con apposita prescrizione per la presentazione dei titoli prima del rilascio/consegna dell'autorizzazione all'ampliamento. La mancanza di CDU è assorbita e sostituita dalle puntuali relazioni tecniche comunali che affrontano la tematica delle destinazioni urbanistiche e dalla documentazione degli strumenti urbanistici comunali. Per quanto attiene il bacino di laminazione da realizzarsi a carico della Ditta per motivi di pubblica utilità si provvede con apposite prescrizioni anche in merito alla progressione dei lavori. L'impianto di recupero dei rifiuti inerti autorizzato dalla Provincia sarà realizzato secondo quanto previsto da tale autorizzazione. Al riguardo è stata definita una specifica prescrizione. Per quanto attiene lo stato dei mezzi utilizzati in cava sono state assunte apposite prescrizioni. In merito alla zona F costituita dal Mercato si rileva che la cava si esprime in solo approfondimento senza ampliamenti areali verso il citato mercato ortofrutticolo. La ricomposizione ambientale di progetto nell'ambito a nord, verso il mercato ortofrutticolo, e nell'ambito sud è prevista ad una quota media di - 4 metri dal piano campagna secondo quanto stabilito dall'art. 44 della L.R. 44/82. La conformazione ricompositiva della cava così come prevista da progetto risulta congrua e consona anche ai fini del riuso agricolo del contesto. Per quanto attiene alla non reciprocità delle distanze tra aree di cava e zone non agricole si richiama quanto espresso nella nota istruttoria al punto 2.1.4 (PRG di Bussolengo). L'integrazione progettuale in data Novembre 2013 (prot. VIA 27992/63.01.07 del 22/01/2014) indica la fascia arborea esistente che si prescrive dovrà essere adeguatamente curata, la rete oscurante e la nuova barriere arborea che dovrà essere realizzata. L'ubicazione del bacino di pubblica utilità previsto in progetto e le prescrizioni stabilite per la realizzazione del medesimo risolvono le problematiche connesse al passaggio delle acque meteoriche verso il bacino. Quanto previsto dal progetto con le relative prescrizioni risolve e supera le problematiche segnalate.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014 pag.

3.	Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza - Prot.VIA 93330/63.00.01.07 - E.410.011 del 01/03/2013. Richiesta di elaborati integrativi: - Integrazione della relazione paesaggistica con lo studio approfondito delle opere di mitigazione da porre in atto durante l'utilizzo della cava al fine di attenuarne l'impatto sul paesaggio; - Foto inserimenti con riprese a lunga e media distanza delle opere di progetto a simulazione dell'inserimento nel contesto ambientale, corredati da elaborato grafico di riferimento, al fine di verificare l'eventuale impatto sul paesaggio circostante raffrontando la situazione prima e dopo il progetto. Le riprese dovranno essere effettuate da punti "sensibili" presenti nell'intorno (strade e percorsi pubblici, punti panoramici, etc.). Il proponente ha provveduto a redigere e consegnare la documentazione integrativa richiesta. La Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha valutato detta documentazione rilasciando parere Favorevole, con prescrizioni. Si rimanda a quanto riportato nel successivo Punto 7.
4.	U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Prot. VIA n. 6300017-E410.011 del 05/03/2013. Viene trasmessa la presa d'atto sulla dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza e la dichiarazione che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014 pag.

5.	Provincia di Verona - Prot. 102292/63.00.01.07 E.410.01.1 del 07/03/2013. Parere positivo con prescrizioni. 1) Si verifichi la disponibilità delle aree interessate dal progetto; 2) si tenga conto nel dimensionamento della canaletta del basso grado di permeabilità che contraddistingue i materiali (limi di lavaggio) che andranno a riconfigurare le scarpate della cava nella ricomposizione ambientale finale; 3) venga prodotto uno studio del rumore contenente i risultati dei nuovi rilievi, il previsionale acustico e la progettazione di eventuali presidi ambientali di mitigazione e di attenuazione dell'impatto; 4) si dimostri la stabilità globale dei fronti di scavo secondo normativa vigente; 5) venga presentato, prima dell'approvazione del progetto di attività estrattiva, il Piano di Utilizzo per il materiale proveniente dagli scavi che si intende riutilizzare in sito in conformità alla normativa vigente all'atto dell'approvazione. ***Nota istruttoria:*** per la disponibilità delle aree è stata stabilita apposita prescrizione. Per quanto attiene al dimensionamento della canaletta perimetrale la Ditta ha inviato idonea documentazione datata Gennaio 2014 Elaborato n.6 "Dimensionamento canaletta". E' stata definita apposita prescrizione. Per quanto attiene ai rumori prodotti dall'attività la Ditta ha trasmesso idonea documentazione integrativa datata Febbraio 2012 (2013) "Integrazioni volontarie - clima acustico", acquisita agli atti della Regione con prot.90426/6300017 del 28/02/2013. Al riguardo sono state definite idonee prescrizioni. Con riferimento alla stabilità dei fronti di scavo si richiamano la "Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e geotecnica" in data Dicembre 2012 e la documentazione integrativa "Stabilità fronti di scavo" Elaborato 7, datata Dicembre 2013 trasmessa dalla Ditta. Per quanto attiene all'utilizzo delle terre e rocce da scavo da utilizzare in sito per la prevista ricomposizione ambientale è stata stabilita idonea prescrizione che prescrive il rispetto della normativa vigente all'atto dell'utilizzo che modifica ed integra automaticamente, per gli aspetti di competenza, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.
6.	Comunicazione del Comune di Bussolengo - Prot. VIA n.116883/63.00.01.07 - E.410.011 del 18/03/2013. Il Comune è in possesso di documento che dichiara che la strada detta del "Progno dei Casottoni" è vicinale e che non riporta alcun riferimento alla proprietà del cespite. Il cespite è di proprietà comunale. Il Comune richiede quindi l'annullamento del frazionamento e il ripristino della precedente situazione attestante la classificazione del cespite in "partita 5 - strade". ***Nota istruttoria:*** Si richiama quanto evidenziato al punto 1) delle Osservazioni e al punto 2) dei Pareri. In merito alla disponibilità del progno è stata stabilita apposita prescrizione.
7.	Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza - Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto - Prot. VIA n. 80439/0101 - E. 410.011 del 25/02/2014. Espressione di parere favorevole con prescrizioni. ***Nota istruttoria:*** il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Tali prescrizioni sono state recepite nel parere ambientale.
8.	Il progetto rispetta quanto stabilito dalla L.R. 44/82 e dall'art.44 lett. b) della medesima. Ai fini del calcolo della percentuale di zona agricola disponibile per le attività di cava si computano a partire dall'entrata in vigore della L.R. 17/04/1975 n.36, le aree di cava autorizzate nel rispetto della L.R. 44/82 e dell'art.34 della L.R. 28/01/2000 n.5 così come modificato dall'art.6 della L.R. 13/09/2001 n.27. Le aree da computarsi sono le "aree di effettivo scavo"

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014 pag.

	definite dalle vigenti direttive "aree di cava". Non si computano le aree interessate da cave anteriormente alla entrata in vigore della L.R. 36/1975. Il Comune di Bussolengo ha inviato con Delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 20/02/2013 il proprio parere con allegate le relazioni istruttorie n. 3447 del 22/1/2013 e n.7613 del 19/2/2013 espresse dagli uffici comunali competenti. Dalla relazione istruttoria n. 3447/2013 emergono i conteggi relativi alla superficie di territorio agricolo comunale e della superficie disponibile per le attività estrattive ai sensi delle norme regionali precedentemente citate. Tale calcolo pur non risultando condivisibile e coerente con quanto previsto dalla DGR 968/2010 che assegna tra l'altro tale incombenze alla Sezione Urbanistica Regionale evidenzia comunque l'ampia disponibilità di superfici per lo svolgimento di attività estrattiva nel Comune di Bussolengo e la fattibilità dell'intervento richiesto. Le verifiche istruttorie effettuate evidenziano che l'intervento risulta ammissibile anche per tale aspetto.

6. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Gli elaborati progettuali presentati dalla Ditta, le integrazioni, le osservazioni pervenute, gli aspetti relativi al progetto precedentemente evidenziati, lo Studio di Impatto Ambientale, la VincA, con le prescrizioni stabilite in sede di parere, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona e l'ammissibilità del medesimo anche per gli aspetti giuridico - amministrativi, economici, tecnici e minerari.
Non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto.

7. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- il R.D. 22.7.1927, n. 1443 Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
- la L.R. Veneto 07.09.1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava;
- la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n.44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati;
- il D. Lgs. 30.05.2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;
- il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica;
- il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Verona; il P.R.G. e il P.A.T. del Comune di Bussolengo;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
- il D.P.R. 9.4.1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25.11.1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- il R.D. 3267 del 1923 concernente il vincolo idrogeologico;

- Determinazione della Provincia di Verona, avente protocollo n. 3378/10 del 23 giugno 2010;
- parere Soprintendenza, Prot. VIA n. 80439/0101-E410.011 del 25/02/2014;
- preso atto delle conclusioni espresse dalla VINCA, Prot. VIA n. 6300017-E410.011 del 05/03/2013;
- esaminata la documentazione presentata e il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
- preso atto che l'intervento così come proposto e adeguato con le prescrizioni stabilite nei pareri, risulta localizzato in un'area soggetta a vincolo paesaggistico per l'individuazione di zona boscata nel PAT comunale. Il Servizio Forestale Regionale di Verona rileva che: "l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267, né risulta boscata ai sensi della Legge Forestale n. 52 del 13.09.78" (protocollo n. 83187 del 25/02/2013);
- valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente;

- preso atto che l'interesse minerario espresso dal progetto risulta compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l'intervento;
- valutate le valenze socio economiche espresse dall'intervento e accertato che le scelte e le considerazioni prospettate con le prescrizioni stabilite, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;

tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti l'Ing. Giampietro Gavagnin, Componente esperto della Commissione ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolati ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni di seguito specificate;
2. la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, come da parere 0002933 in data 18/02/2014, acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa VIA in data25/02/2014, con prot. n. 80439/0101-E410011, in conformità al pronunciamento della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto. Tali prescrizioni dovranno essere rispettate e di seguito si riportano e recepiscono:
   I. "*durante la coltivazione di un lotto, si proceda alla ricomposizione ambientale di un'area della cava già coltivata con superficie orizzontale pari almeno a tre volte della superficie orizzontale del lotto in coltivazione*";
   II. "*durante la coltivazione di un lotto, si proceda alla ricomposizione ambientale dello stesso lotto, a partire dal raggiungimento del 50% di superficie orizzontale coltivata, e si proceda nelle operazioni di coltivazione e ricomposizione, contestualmente in modo che, per ogni superficie orizzontale di nuova coltivazione, corrisponda altrettanta superficie orizzontale ricomposta*";
   III. "*le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale dovranno essere verificate attraverso le analisi comparate degli obiettivi e dei risultati raggiunti che dovranno essere esplicitate, alla fine di ogni anno di attività ed a conclusione totale dei lavori, in una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica; deve essere rigorosamente rispettata la tempistica delle fasi di coordinamento spazio-temporale tra le attività estrattive e quelle di ricomposizione ambientale*";
   IV. "*la ricomposizione ambientale finale dovrà prevedere, per quanto tecnicamente possibile, il ripristino della superficie a scopi agricoli in modo da restituire un disegno e tessitura del territorio del tutto simile all'esistente ed eliminare le differenze percepibili anche per le visioni zenitali*".
   V. *"le piantumazioni dovranno, per quanto tecnicamente possibile, essere poste a dimora a stadio di vegetazione già maturo";*
   VI. *"le piantumazioni dovranno essere controllate nel tempo, prevedendo laddove necessario, eventuali interventi correttivi e manutentivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione".*

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014 pag.

VII. *"che l'intervento di ampliamento sia preceduto da saggi archeologici preventivi, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area oggetto dell'intervento. Tali saggi dovranno essere effettuati da archeologi di adeguata professionalità, secondo strategie da concordare"* con la medesima Soprintendenza.

Con riferimento alle precedenti lettere I), II), III) e IV) si provvede, al recepimento, con le prescrizioni da a) a f) di seguito riportate; con riferimento alle prescrizioni V) e VI) si provvede a recepimento con le prescrizioni g) e h) e si richiamano le prescrizioni n. 8) e 9) del parere ambientale; con riferimento alla prescrizione VII) si provvede a recepimento con le prescrizioni i) e j).

a) procedere prioritariamente alla realizzazione della cassa di laminazione prevista, delle opere idrauliche correlate sugli ambiti afferenti alla realizzazione delle medesime (interventi idraulici di pubblica utilità o interesse) e alla ultimazione delle attività di estrazione sull'insieme dei lotti 2,3,4;

b) durante la coltivazione del lotto 1 (per la parte esterna agli ambiti afferenti alla realizzazione dell'intervento idraulico - cassa e pertinenze), procedere alla ricomposizione ambientale dell'insieme dei lotti 2,3,4 e degli ambiti afferenti all'intervento idraulico, dando atto che tale superficie è superiore a tre volte la superficie del lotto 1. Sono fatte salve le superfici attinenti alla viabilità di cantiere;

c) durante la coltivazione del lotto 1 (per la parte esterna agli ambiti afferenti all'intervento idraulico) e raggiunta l'estrazione sul 50% della superficie del lotto stesso (superficie orizzontale) si proceda nelle operazioni di ricomposizione morfologica, in modo che per ogni superficie orizzontale di ulteriore estrazione sul lotto corrisponda altrettanta superficie orizzontale del medesimo lotto, ricomposta. Tali operazioni di estrazione e ricomposizione dovranno essere contestuali. Sono fatte salve le superfici attinenti alla viabilità di cantiere. Prima dell'ultimazione dei lavori di estrazione sul lotto 1 dovrà essere ultimata la ricomposizione dell'insieme dei lotti 2,3,4;

d) durante la coltivazione del lotto 5 (ultimo lotto) e raggiunta l'estrazione sul 50% della superficie del lotto stesso (superficie orizzontale) si proceda nelle operazioni di ricomposizione morfologica, in modo che per ogni superficie orizzontale di ulteriore estrazione sul lotto corrisponda altrettanta superficie orizzontale del medesimo lotto, ricomposta. Tali operazioni di estrazione e ricomposizione dovranno essere contestuali. Sono fatte salve le superfici attinenti alla viabilità di cantiere e agli impianti di prima lavorazione che potranno essere coltivate per ultime. Prima della realizzazione dell'impianto di recupero di inerti autorizzato dalla Provincia la Ditta dovrà provvedere ad estrarre il materiale di cava dall'area di pertinenza di tale impianto, fino a quota di fondo cava, e raccordare tale area di pertinenza, con una congrua pendenza, alle aree contermini;

e) ultimati i lavori di estrazione nella cava si dovrà provvedere a completare la ricomposizione ambientale finale della medesima e al ripristino della superficie a usi agricoli restituendo in tal modo un disegno e tessitura del territorio simile all'esistente eliminando le differenze percepibili anche per visioni zenitali, per quanto tecnicamente possibile;

f) alla fine di ogni anno di attività e a conclusione dei lavori di coltivazione la Ditta dovrà predisporre una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica atta ad esplicitare il rispetto delle fasi di coordinamento spazio-temporale stabilite tra le attività estrattive e di ricomposizione ambientale. Tale relazione che dovrà contenere anche l'analisi comparata degli obiettivi e dei risultati raggiunti dovrà essere firmata dalla Ditta e dal Direttore di cava ed essere trasmessa all'autorità di vigilanza (Comune e Provincia);

g) mettere a dimora, entro 12 mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, laddove mancante, sui lati Sud, Est, Ovest dell'area in ampliamento una quinta arborea, come previsto dalla Tavola 18 "Planimetria dello stato di progetto", al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a mitigare ogni eventuale rumore, contenere gli effetti dell'attività e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona. Prima del completamento dei lavori di ricomposizione realizzare lungo il lato Sud dell'ampliamento il rafforzamento della quinta arborea come da Tavola 21 "Planimetria dello stato di ricomposizione ambientale". Le piantine da utilizzare nell'impianto devono essere in buono stato fitosanitario. Verranno impiegati esemplari in vaso di specie arboree e arbustive con altezza minimo 100 cm, coltivate con pane di terra in apposito contenitore. Le specie arboree e/o arbustive utilizzate saranno tra le seguenti: Acer campestre, Ulmus minor, Pyrus pyraster, Quercuspubescens, Platanus acerifoliae, Fraxinus ornus, Populus nigra, Crataegus monogyna, Viburnum lantana, Euonymus europaeus, Prunus spinosa, Cornus mas, Cornus sanguinea, Photinia, Ligustrum vulgare;

h) le piantumazioni dovranno essere controllate nel tempo, provvedendo all'irrigazione delle medesime per quanto necessario e ad eventuali interventi correttivi e manutentivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione;

i) l'intervento di ampliamento sia preceduto da saggi archeologici preventivi, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area oggetto dell'intervento. Tali saggi dovranno essere effettuati da archeologi di adeguata professionalità, secondo strategie da concordare con la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto;

j) qualora, durante le attività di coltivazione, emergano ritrovamenti archeologici i lavori di cava dovranno essere immediatamente sospesi sui luoghi del ritrovamento. Dovrà inoltre essere inviata immediata comunicazione, accompagnata da documentazione fotografica, sia alla Sovrintendenza competente che alle autorità di vigilanza. La Sovrintendenza per i Beni Archeologici provvederà ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e delle vigenti norme;

3. gli automezzi di trasporto dei materiali di cava in entrata/uscita dalla cava stessa dovranno esprimere lo standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4, stage 3B. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei;

4. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;

5. la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati. Le pale meccaniche poste al servizio dell'impianto di prima lavorazione (frantoio) dei materiali di cava dovranno essere dotate di marmitte di scarico mantenute in efficienza per gli aspetti sonori ai fini del rispetto dei limiti di legge. Qualora necessario le marmitte dovranno essere silenziate. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava;

6. i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;

7. realizzare, in accordo con il Consorzio di Bonifica Veronese, sull'area indicata nell'Elaborato 21 "Planimetria dello stato di ricomposizione ambientale" e negli ambiti comunque indicati dal citato Consorzio, un bacino di laminazione per un volume idrico non inferiore a mc 5.000 e

correlate opere complementari. Tutto ciò al fine di contenere le acque meteoriche che frequentemente causano l'allagamento della sede stradale della S.R. n. 11, dei manufatti annessi e dei terreni e dei fabbricati vicini alla loc. Bosco di Sona e Crocioni. Il Consorzio di Bonifica Veronese potrà in ogni caso autonomamente implementare, definire e stabilire nell'ambito di cava eventuali ulteriori e/o diverse soluzioni tese alla risoluzione delle problematiche idrauliche evidenziate. Si prescrive la realizzazione del bacino citato, interrato rispetto al piano di fondo cava, al fine di assegnare al medesimo forma per quanto possibile naturaliforme e mitigare e contenere eventuali erosioni. Attorno al medesimo, fintanto esistente, si prescrive la realizzazione di una siepe formata da specie arboree aventi le caratteristiche di cui alla lett. g) del punto 2) del parere ambientale. Con l'inizio dei lavori di realizzazione del bacino di laminazione e delle opere complementari al medesimo, secondo le disposizioni stabilite dal Consorzio di Bonifica Veronese, i lavori di coltivazione di cava sono automaticamente sospesi sugli ambiti afferenti ai citati prevalenti interventi idraulici di pubblica utilità. La avvenuta realizzazione di tali opere di interesse pubblico, regolarmente certificata dal Consorzio di Bonifica competente, assorbe e sostituisce la ricomposizione ambientale di cava sullo specifico sedime;

8. i lavori di realizzazione del bacino dovranno iniziare in conformità al punto 2) del parere ambientale e svilupparsi secondo le prescrizioni/indicazioni del Consorzio di Bonifica Veronese, previo pronunciamento, per quanto di competenza, del Comune di Bussolengo;
9. per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;
10. la Regione, tramite la Sezione Regionale Geologia e Georisorse, opererà affinché l'intervento autorizzato proceda nell'attività di coltivazione e ricomposizione con gli assestamenti, adeguamenti e con le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi della DGR n. 652/07 e DGR 761/2010. Parimenti la Ditta potrà richiedere l'applicazione di quanto stabilito dalla medesima DGR n. 652/07 e 761/2010;
11. si stabilisce che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013), dal delegato dal Sindaco del Comune di Bussolengo e dal delegato dal Sindaco del Comune di Sona - che è delegato a partecipare alla discussione, ma non alla votazione - (assenti il Direttore Regionale della Sezione Urbanistica, il Direttore Regionale della Sezione Geologia e Georisorse ed il Direttore della Sezione Regionale Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, delle osservazioni, dei pareri pervenuti, della documentazione di progetto e delle integrazioni pervenute esprime, esprime altresì, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a maggioranza dei presenti, con voto contrario motivato del delegato al Sindaco del Comune di Bussolengo

parere favorevole

all'autorizzazione al progetto di ampliamento della cava denominata "Cà Nova Tacconi", della Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione degli aspetti paesaggistici, idrogeologici e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

delle prescrizioni di seguito indicate, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori Enti e/o Amministrazioni competenti:

Prescrizioni ai fini autorizzativi

1. l'autorizzazione all' "*Ampliamento del progetto della cava denominata Cà Nova Tacconi*", fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni e da ultimo la DGR N. 3752 del 27 novembre 2007 e connessi elaborati progettuali, dando atto che il progetto ricomprende l'ambito della medesima. L'intervento risulta ammissibile ai sensi della lettera d) art.44 della L.R. 44/82;
2. la Ditta dovrà presentare alla Regione - Sezione Geologia e Georisorse, prima del rilascio/consegna del provvedimento di autorizzazione, i titoli, non ancora depositati presso la citata Sezione, delle aree in disponibilità, con validità pari o superiore all'intera temporalità assegnata per la realizzazione della cava, debitamente registrati. La Ditta dovrà parimenti, prima del rilascio/consegna del provvedimento di autorizzazione, presentare l'atto comunale di assenso definitivo alla cessione/occupazione della strada/progno denominata "*Casottone*";
3. stabilire che il "*materiale utile*" di cava espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652/2007 è "*sabbia e ghiaia*" e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata D.G.R. n. 652/2007;
4. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area di cava (area di effettivo scavo) e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale. Effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorché utilizzabili commercialmente, solo all'interno dell'area di cava ed utilizzarli prioritariamente per la sistemazione ambientale della medesima;
5. le attività di coltivazione della cava (scavo, prime lavorazioni, stoccaggi, ecc..) devono svolgersi esclusivamente all'interno dell'area di cava (area di effettivo scavo). La fascia esterna all'area di cava ricompresa nell'area in disponibilità (area della cava) resta destinata agli utilizzi agricoli e dovrà essere sfalciata e tenuta adeguatamente in manutenzione anche per la parte delle essenze arboree e della recinzione, con frequenza almeno semestrale;
6. recintare, ove già non si sia provveduto, entro dodici mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con rete metallica come da progetto, apponendo, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo (linea rossa tratteggiata nell'Elaborato 4 "Estratto catastale");
7. provvedere allo sfalcio e alla manutenzione dell'ambito di sedime dei caposaldi indicati nella Tavola 18 "Planimetria dello stato di progetto" e nella Relazione Tecnica (monografie), al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
8. provvedere alla coltivazione secondo le sequenze programmatiche riportate al punto 2) del parere ambientale. Le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale inferiore o almeno pari a 25°. Rispettare con lo scavo di cava la distanza di 20 metri dai fabbricati posti a Ovest della cava (Ca' Nova Tacconi);
9. la profondità di ripristino dello scavo inserito nella fascia di rispetto dei 200 metri (Nord/Nord-Est e Sud della cava), come prevista in progetto, non dovrà essere maggiore a metri 4 rispetto al piano campagna circostante (art.44 lett. d) della L.R. 44/82);
10. dovrà essere assicurato il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche. Porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava. La canaletta di fondo cava dovrà essere realizzata ad una distanza di almeno 3 metri dal ciglio inferiore della scarpata di cava;

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

11. prima dell'inizio dei lavori di coltivazione sull'insieme dei lotti 2,3,4 che costituiscono un unico lotto e sui lotti 1 e 5, si dovrà provvedere alla realizzazione lungo il ciglio di scavo di un arginello in terra in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
12. le Ditte sono tenute a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31/12/2029. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale data;
13. presentare alla Regione - Sezione Geologia e Georisorse, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione per la coltivazione (estrazione e ricomposizione) della cava "*Cà Nova Tacconi*" ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D. Lgs.117/2008 e D.G.R. n. 761/2010, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 3.727.170,00 (Euro Tremilionisettecentoventisettemilacentosettanta/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale, anche per stralci successivi alle avvenute ricomposizioni ambientali di singoli lotti, o porzioni di lotti della cava, previo accertamento dell'osservanza, da parte delle ditte autorizzate, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
14. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto precedente i depositi costituiti e successive integrazioni, relativi alla precedente autorizzazione della cava Ca' Nova Tacconi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3752 del 27 novembre 2007;
15. di stipulare con il Comune di Bussolengo la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, secondo lo schema predisposto dalla Regione, e trasmetterlo al Comune e alla Regione. Fino alla presentazione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla Ditta di iniziare i lavori di coltivazione in ampliamento oggetto della presente autorizzazione;
16. utilizzare, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiali associati, limi di selezione e lavaggio delle ghiaie, terre e rocce di scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010, dal D. Lgs. n. 117/08 e ss.mm.ii. a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava. Per quanto attiene alle terre e rocce di scavo, si prescrive in ogni caso il rispetto di quanto statuito dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Decreto 10 agosto 2012 n.161, DL. 21 giugno 2013 n.69, L. 9 agosto 2013 n. 98 e comunque dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo che modificano ed integrano automaticamente, per gli aspetti di competenza, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al punto seguente;
17. di approvare, ai sensi del D.lgs. n. 117 del 30.05.2008 e della D.G.R. 761/2010, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in data Dicembre 2013. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/08, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali. Il Piano medesimo sarà riesaminato dalla Ditta almeno ogni 5 anni. Ai sensi della D.G.R. n. 761/2010, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione e pertinenze. Si richiama quanto stabilito al precedente punto.
18. la ditta dovrà effettuare le analisi di cui alla parte C, punto 2), dell'allegato A alla DGR n. 761/2010 del limo sabbioso-argilloso proveniente dagli impianti della cava, almeno una volta

ogni 12 mesi. Le determinazioni analitiche dovranno considerare il monomero acrilamide e almeno i parametri da 1 a 38, 94 e 95 della Tabella 1, Allegato 5, parte IV Titolo V del DLgs. 152/2006;

19. con Determinazione della Provincia di Verona n. 3378/10 del 23 giugno 2010 e correlati elaborati, è stata autorizzata, nell'ambito di cava, la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi. Si prescrive sull'area di pertinenza di tale impianto, a far data dall'inizio dei lavori di realizzazione del medesimo, la sospensione di tutti i lavori di coltivazione della cava (estrazione e sistemazione) fino allo smantellamento e asporto di impianti e materiali, o a diverso pronunciamento della Sezione Geologia e Georisorse (DGR 652/2007, DGR 761/2010, LR 3/2000 art.21, punto 3 lett. b), ecc..) trattandosi di attività diversa e disgiunta, anche per gli aspetti della sicurezza, dalle attività di cava. Tale impianto dovrà essere ben identificato e separato dall'area di cava con elementi visibili e cartelli. Gli accessi all'impianto, come precedentemente delimitato, e posti sul perimetro del medesimo, dovranno essere identificati e separati dai percorsi interni di cava che, quindi, non potranno attraversare l'area del citato impianto;
20. l'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al presente atto ha durata stabilita dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. La Ditta dovrà attivarsi per l'ottenimento della nuova autorizzazione prima della scadenza dell'autorizzazione in essere;
21. si richiamano le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso;
22. è sempre fatto obbligo alle Ditte titolari dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
23. di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 25.11.1996, n.624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
24. sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Vanno vistati n. 42 elaborati, di cui al seguente elenco:

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

pag.

Numero elaborato	*Sigla elaborato*	*Titolo*
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		
1	A1	Quadro di riferimento programmatico
2	A2	Quadro di riferimento progettuale
3	A3	Quadro di riferimento ambientale: Caratterizzazione
4	A4	Impatti e mitigazioni
5	A5	Sintesi non tecnica
6	A6	Dichiarazione di non necessità della relazione di valutazione incidenza ambientale (ai sensi della d.g.r. 3173 del 10 ottobre 2006)
7	A7	Integrazioni volontarie - Clima acustico
PROGETTO DEFINITIVO		
8	A1	Relazione di inquadramento generale e programmatico
9	A2	Documentazione fotografica
10	A3	Inquadramento cartografico
11	A4	Estratto catastale
12	A5	Estratti strumenti di pianificazione
13	A6	Relazione sulla viabilità
14	A7	Carta della viabilità
15	A8	Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e geotecnica
16	A9	Carta geomorfologica e geolitologica
17	A10	Carta Idrogeologica
18	A11	Relazione idrologica/idraulica
19	A12	Relazione paesaggistica

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014 pag.

20	A13	Relazione agronomica
21	A14	Carta dell'uso del suolo
22	A15	Relazione di screening per la valutazione di incidenza ambientale
23	A16	Relazione tecnica sul programma di estrazione
24	A17	Planimetria dello stato attuale
25	A18	Planimetria dello stato di progetto
26	A19	Sezioni dello stato attuale e di progetto
27	A20	Relazione tecnica del progetto di ricomposizione ambientale
28	A21	Planimetria dello stato di ricomposizione ambientale
29	A22	Sezioni dello stato di ricomposizione ambientale
30	A23	Schema di gestione dei lotti
DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA		
31		Copia progetto per la realizzazione di una condotta e relativo bacino di laminazione chiesta ed ottenuta congiuntamente tra le scrivente ed il Consorzio di Bonifica
32		Copia parere favorevole del Comune di Bussolengo del progetto menzionato al precedente punto
33		Copia delibera Consiglio Comune di Bussolengo n°42 del 30.11.2011 con allegato piano di alienazione e valorizzazione immobiliati
34		Dichiarazione disponibilità del Comune di Bussolengo
35		Parere forestale
36		Dimensionamento canaletta
37		Stabilità fronti di scavo
38		Piano di utilizzo
39		Pervenuto di deposito integrazioni paesaggistiche

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014 pag.

40		Piano di gestione dei rifiuti
41		Pervenuti pec enti
42		Integrazioni soprintendenza Cà Nova Tacconi

(Codice interno: 275425)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 780 del 27 maggio 2014

Classificazione di un nuovo punto di captazione delle acque in laguna di Venezia, al fine dell'utilizzabilità delle acque negli stabilimenti ittici (art. 80 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
A seguito di campionamenti condotti dall'ARPAV, viene approvata la classificazione di un nuovo punto di captazione di acque lagunari ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 152/2006, ai fini dell'utilizzabilità in stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca del comune di Chioggia, secondo quanto stabilito con DGR n. 3906/2005, previo parere favorevole espresso dal competente Servizio dell'Az. ULSS n. 14 di Chioggia sulla qualità dell'acqua al punto d'uso, in attuazione del D.Lgs. 31/2001 (salvo i parametri caratteristici dell'acqua di mare).

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 3906 del 13 dicembre 2005 la Giunta regionale ha autorizzato, in attuazione della L.15 marzo 1997, n. 59 e in particolare dell'art. 114 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 con il quale sono state conferite alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, gli stabilimenti di lavorazione dei prodotti della pesca in possesso di riconoscimento CE, all'utilizzo delle acque salmastre della laguna di Venezia, in via provvisoria, secondo determinate prescrizioni, tra le quali in particolare il subordinare il giudizio di utilizzabilità alla classificazione delle acque grezze - ossia prima di qualsiasi trattamento - almeno nella categoria A3, di cui all'art.80 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che prevede per la loro utilizzazione un preventivo "trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione."

L'acqua utilizzata viene pertanto captata dalla laguna e resa idonea all'utilizzo attraverso impianti di depurazione, affinazione, disinfezione; ciò consente di non dover riprodurre artificialmente la percentuale di salinità dell'acqua e secondariamente di poter sfruttare la composizione in microelementi presente nell'habitat naturale del mollusco. In questo modo si assicura che siano mantenute inalterate le proprietà del prodotto appena pescato.

Con deliberazione n. 2217 del 6 novembre 2012 è stata approvata la classificazione, proposta dall'ARPAV e allegata alla deliberazione stessa, delle acque della laguna di Venezia destinate all'utilizzo da parte degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici, dalla quale emerge la conformità di cinque su sei punti di campionamento, il punto non conforme è identificato come stazione 530/Lusenzo canaletta della Cava (di seguito 530).

Con lettera del 4/12/2012, pervenuta in Regione Veneto l'11/12/2012 prot. 562237, una delle ditte in possesso di nulla osta alla captazione dell'acqua lagunare, ha chiesto alla Regione che venga classificato un nuovo punto di captazione di acqua salmastra per il lavaggio e lavorazione di molluschi cefalopodi, in sostituzione del su citato punto 530, nelle vicinanze della propria presa di attingimento. Resta inteso che tutti gli oneri per il monitoraggio rimangono a carico del richiedente.

La Direzione Geologia e Georisorse della Regione Veneto, ora Sezione Geologia e Georisorse, con nota prot. 577474 del 19/12/2012 ha chiesto all'ARPAV di monitorare, ai fini della classificazione, il nuovo punto, nelle immediate vicinanze dell'attuale presa di attingimento.

L'ARPAV con nota prot. n. 31539 del 27/03/2014 ha trasmesso alla Regione Veneto gli esiti delle proprie analisi sul punto oggetto di indagine, riportati in **Allegato A**, parte integrante della presente deliberazione. Nel periodo dal 27 febbraio 2013 al 30 gennaio 2014 in corrispondenza del punto in esame, denominato 570 (canale San Domenico esterno), ARPAV ha prelevato ed esaminato 12 campioni di acqua; tutti i suddetti campioni sono risultati di esito favorevole, ossia con valori nei limiti previsti per la classe A3, sulla base dei requisiti e criteri di valutazione stabiliti dalla normativa in materia di qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. Pertanto il punto n. 570 è da ritenersi conforme alla classe A3 di cui alla tabella 1/A - allegato 2- del D.Lgs. n. 152/2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la deliberazione n. 3906 del 13 dicembre 2005;

VISTA la L.15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 114;

VISTA la deliberazione n. 2217 del 6 novembre 2012;

VISTI i DD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e 3 aprile 2006, n. 152

VISTA la nota ARPAV prot. n. 31539 del 27/03/2014,

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare la classificazione, proposta dall'ARPAV, riportata in **Allegato A,** parte integrante della presente deliberazione, del punto 570 (canale San Domenico esterno) in laguna di Venezia, ai fini dell'utilizzo dell'acqua da parte degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici;

2. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse alla trasmissione del presente atto alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica e all'Azienda ULSS n. 14 per i provvedimenti di competenza ai sensi del D.Lgs n. 31/2001 e relative linee guida regionali e per l'eventuale parziale modifica dalla D.G.R.V. n. 3906 del 13 dicembre 2005 per gli aspetti riguardanti l'autorizzazione definitiva al prelievo delle acque grezze di laguna per utilizzo negli stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 780 del 27 maggio 2014

arpav
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

RELAZIONE

Proposta di classificazione di un nuovo punto di captazione delle acque in laguna di Venezia per l'utilizzo da parte di stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici, sulla base dei dati del monitoraggio attuato da ARPAV nel periodo febbraio 2013-gennaio 2014, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (parte terza, allegato 2 - sezione A)

A cura di:

Direzione Area Tecnico-Scientifica

Dipartimento Provinciale di Venezia

Servizio Osservatorio Acque Marino e Lagunari

Padova, marzo 2014

ALLEGATOA alla Dgr n. 780 del 27 maggio 2014

SOMMARIO

1.	**Introduzione**	pag. 3
2.	**Normativa**	pag. 4
2.1	Ubicazione delle stazioni di campionamento	pag. 4
2.2	Frequenza minima dei campionamenti	pag. 4
2.3	Parametri da determinare	pag. 4
2.4	Criteri per la classificazione delle acque	pag. 4
3.	**Piano di monitoraggio**	pag. 5
3.1	Numero dei punti di campionamento	pag. 5
3.2	Frequenza dei campionamenti	pag. 5
3.3	Periodo di campionamento	pag. 5
3.4	Numero totale di campioni per punto	pag. 5
3.5	Modalità di prelievo, di conservazione e di trasporto dei campioni	pag. 5
3.6	Parametri da indagare e relativi metodi di misura	pag. 5
3.7	Struttura deputata alla predisposizione del calendario dei campionamenti, all'esecuzione dei campionamenti e al conferimento dei campioni al laboratorio di analisi	pag. 5
3.8	Struttura deputata all'esecuzione delle analisi, all'inserimento dei dati nel sistema Lims e all'invio mensile dei rapporti di prova alle Strutture della Regione interessate	pag. 5
3.9	Struttura deputata all'aggiornamento di Sirav relativamente all'anagrafica dei nuovi punti di campionamento e alla predisposizione di una proposta di classificazione	pag. 5
4.	**Risultati del monitoraggio**	pag. 5
5.	**Considerazioni conclusive**	pag. 6

Allegati:

1)	***Tabella 1*** – Requisiti di qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile	pag. 7
2)	***Tabella 2*** – Risultati del monitoraggio svolto alla stazione 570 nel periodo febbraio 2013-gennaio 2014	pag. 8
3)	***Figura 1*** – Mappa dei punti di captazione per l'utilizzo degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici	pag. 14

1. Introduzione

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3906 del 13 dicembre 2005, recante "Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.531: Attuazione Direttiva 91/493/CE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Disciplina igienico sanitaria riguardante gli attingimenti di acqua salmastra dalla Laguna di Venezia, a scopo alimentare, in stabilimenti ittici riconosciuti", sono state autorizzate, in via provvisoria, gli stabilimenti di lavorazione dei prodotti della pesca, in possesso di riconoscimento CE, all'utilizzo delle acque salmastre dalle Laguna di Venezia, secondo determinate prescrizioni, tra le quali l'obbligo della classificazione almeno in categoria A3 di cui alla tabella 1/A, allegato 2, del D.L.gs. n. 152/2006 − caratteristiche di qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, che prevede per la loro utilizzazione un preventivo trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione.
Con lo stesso provvedimento è stato demandato al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, sentito il Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Georisorse, di provvedere all'emanazione di eventuali atti integrativi o di modifica, relativi al tema in argomento.
Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 3 del 18 gennaio 2010 sono state classificate, in via provvisoria, le acque della laguna veneta relativamente a 5 siti individuati su un totale di 6 in esame e precisamente i siti ubicati nei canali lagunari Novissimo, San Domenico interno, San Domenico esterno, Fossetta e Lombardo (stazioni aventi codici rispettivamente 500-510-520-540-550), sulla base dei risultati del monitoraggio svolto da ARPAV nel periodo marzo 2008-febbraio 2009.
Un successivo monitoraggio svolto sempre da ARPAV nel periodo luglio-novembre 2011 sulle acque di dette stazioni si è reso necessario per addivenire, in via definitiva, ad una loro classificazione almeno in categoria A3.
Il sito (laguna Lusenzo stazione con codice 530) classificato, in via provvisoria, come non conforme alla classe A3, è stato opportunamente spostato come punto di controllo e quindi assoggettato a nuovo monitoraggio da parte di ARPAV nel periodo giugno 2011-maggio 2012 per essere definitivamente classificato almeno in categoria A3 (tabella 1/A, Sezione A, colonna A3 dell'allegato 2 alla parte III – Sez. II, del D.L.gs. n. 152/2006)
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2217 del 6 novembre 2012 sono state pertanto classificate le acque grezze della laguna di Venezia, relativamente alle zone di cui sopra, come conformi almeno in classe A3 al loro utilizzo negli stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici, previo trattamento e previo parere favorevole espresso dal competente Servizio dell'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia sulla qualità dell'acqua al punto d'uso, in attuazione del D.Lgs, n. 31/2001 (salvo i parametri caratteristici dell'acqua di mare), fermo restando gli esiti dei successivi periodici controlli analitici di legge.
Allo stato attuale risultano quindi conformi per le finalità di cui sopra le seguenti acque della laguna di Venezia:

- canale Novissimo – in corrispondenza della staz. 500 avente coordinate geografiche WGS 84 - Latitudine Nord 45°13'19,20" e Longitudine Est 12°12'38,40'';
- canale San Domenico interno (tratto a nord) - in corrispondenza della staz. 510 avente coordinate geografiche WGS 84 - Latitudine Nord 45°13'16,51" e Longitudine Est 12°16'58,11'';
- canale San Domenico esterno (tratto a nord) - in corrispondenza della staz. 520 avente coordinate geografiche WGS 84 - Latitudine Nord 45°13'11,76" e Longitudine Est 12°17'02,04'';

- Laguna di Lusenzo - in corrispondenza della nuova staz. 530 avente coordinate geografiche WGS 84 - Latitudine Nord 45°12'41,10" e Longitudine Est 12°16'29,80'';
- canale Fossetta - in corrispondenza della staz. 540 avente coordinate geografiche WGS 84 - Latitudine Nord 45°11'43,71" e Longitudine Est 12°16'45,37'';
- canale Lombardo - in corrispondenza della staz. 550 avente coordinate geografiche WGS 84 - Latitudine Nord 45°11'06,24" e Longitudine Est 12°16'16,55''.

Con nota del 4 dicembre 2012, una delle ditte in possesso di nulla osta alla captazione dell'acqua lagunare richiedeva alla Direzione Regionale Geologia e Georisorse di classificare le acque in corrispondenza di un nuovo punto indicato dalla ditta medesima, nelle immediate vicinanze dell'attuale presa di attingimento. Detto punto, avente le seguenti coordinate WGS 84 Lat Nord 45°12'58,22" e Long Est 12°16'56,58'', si trova ubicato nel canale lagunare San Domenico esterno (tratto a sud) A questo punto è stato assegnato il codice 570.
Con nota del 19 dicembre 2012, prot 577474, la Direzione Regionale Geologia e Georisorse invitava la Direzione Tecnica di ARPAV a dar corso all'attività di monitoraggio nel punto richiesto.
Con nota della Direzione Tecnica di ARPAV del 25 gennaio 2013, prot. 9695, veniva richiesto al Dipartimento Provinciale di Venezia e al Dipartimento Regionale Laboratori di procedere al monitoraggio di un anno secondo le indicazioni richiamate nella stessa nota, previo apposito sopralluogo sull'area lagunare oggetto d'indagine al fine di individuare esattamente il punto di campionamento ed escludere l'esistenza, nelle immediate vicinanze del luogo di captazione, di eventuali potenziali sorgenti di contaminazione.
Il nuovo punto 570 è stata monitorato da ARPAV nel periodo da febbraio 2013 a gennaio 2014.

2. Normativa

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 152, alla parte terza dell'allegato 2 - sezione A, detta i criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e per la classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

In particolare si evidenziano i seguenti punti:
2.1. Ubicazione delle stazioni di campionamento
Le stazioni dovranno essere ubicate in prossimità delle opere di presa esistenti o previste in modo che i campioni rilevati siano rappresentativi delle acque da utilizzare.
2.2. Frequenza minima dei campionamenti
Per i corpi idrici da classificare (per la prima volta) la frequenza dei controlli dovrà essere almeno mensile per la durata di almeno 12 mesi.
2.3. Parametri da determinare
I parametri elencati in tabella 1/A dovranno essere rilevati secondo le metodiche riportate nelle tabelle 2/A (parametri chimici e chimico – fisici) e 3/A (parametri microbiologici).

2.4. Criteri per la classificazione delle acque
Per la classificazione delle acque in una delle categorie A1 (previsto trattamento fisico semplice e disinfezione), A2 (previsto trattamento fisico e chimico normale e disinfezione), A3 (previsto trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione) di cui alla tabella 1/A (requisiti di qualità) i valori specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei campioni ai valori limite specificati nelle colonne I (Imperativo) e nel 90% ai valori limite specificato nelle colonne G (Guida), quando non sia indicato il

corrispondente valore nella colonna I. Per il rimanente 5% o il 10% dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi, i parametri non devono discostarsi in misura superiore al 50% dal valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto ed i parametri microbiologici.

Per quanto sopra risulta che è sufficiente anche un solo campione (su un totale di 12) non conforme ossia con valori eccedenti i limiti obbligatori stabiliti per determinati parametri, per dichiarare le acque relative al punto oggetto d'indagine non conforme all'uso specifico previsto dalla legge.
Per l'utilizzo delle acque superficiali ai fini della loro potabilizzazione le stesse dovranno pertanto appartenere almeno alla classe 3.

In ***tabella 1*** si riportano i requisiti di qualità previsti per la classificazione delle acque superficiali destinate alla potabilizzazione, relativamente alla classe A3.

3. Piano di monitoraggio

Di seguito viene illustrato, in sintesi, il piano di monitoraggio attuato da ARPAV sulle acque della stazione 570 e finalizzato alla loro classificazione per l'utilizzo da parte degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti della pesca, in possesso di riconoscimento CE, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, parte terza - allegato 2, sezione A.

3.1 *Numero dei punti di campionamento*: uno;
3.2 *Frequenza dei campionamenti*: mensile;
3.3 *Periodo di campionamento: un* anno;
3.4 *Numero totale di campioni*: dodici;
3.5 *Modalità di prelievo, di conservazione e di trasporto dei campioni*: come da D.Lgs n. 152/2006 parte terza allegato 2 Sezione A punto 3 e tabelle 2-3/A;
3.6 *Parametri da indagare e relativi metodi di misura*: come da D.Lgs n. 152/2006 parte terza allegato 2 Sezione A rispettivamente tabella 1/A e tabelle 2-3/A;
3.7 Stru*ttura deputata alla predisposizione del calendario dei campionamenti, all'esecuzione dei campionamenti e al conferimento dei campioni al laboratorio di analisi*: Dipartimento Provinciale di Venezia - Servizio Territoriale;
3.8 *Struttura deputata all'esecuzione delle analisi, all'inserimento dei dati nel sistema Lims e all'invio mensile dei rapporti di prova alle Strutture della Regione interessate*: Dipartimento Regionale Laboratori - Servizio Laboratorio di Venezia;
3.9 *Struttura deputata all'aggiornamento di Sirav relativamente all'anagrafica dei nuovi punti di campionamento e alla predisposizione di una proposta di classificazione*: Direzione Tecnica- Dipartimento Provinciale di Venezia-Servizio Osservatorio Acque Marine e Lagunari.

In ***figura 1*** viene riportata la mappa della laguna di Venezia-bacino di Chioggia con indicati i punti già classificati (stazioni 500-510-520-nuovo 530-540-550) ed il punto da classificare (stazione 570).

4. Risultati del monitoraggio

In ***tabella 2*** sono riportati per il punto oggetto d'indagine i risultati relativi alle 12 analisi eseguite da ARPAV nel periodo febbraio 2013-gennaio 2014, mentre nel prospetto sottostante sono indicati i giudizi finali espressi sulle analisi (microbiologico e chimico)

eseguite sui campioni, a cura del competente laboratorio di ARPAV, tenendo conto dei criteri normativi di classificazione enunciati al precedente punto 2.4.

I dati analitici ottenuti nell'ambito del monitoraggio in argomento sono stati quindi valutati con riferimento ai soli valori limite per la classe A3, al fine di verificarne la corrispondenza o meno.

LAGUNA DI VENEZIA	**canale San Domenico esterno – stazione 570**
Data di prelievo	GIUDIZIO
27 febbraio 2013	Campione conforme ai valori limite stabiliti per la classe A3 (*)
28 marzo 2013	Campione conforme ai valori limite stabiliti per la classe A3 (*)
29 aprile 2013	Campione conforme ai valori limite stabiliti per la classe A3 (*)
03 giugno 2013	Campione conforme ai valori limite stabiliti per la classe A3 (*)
24 giugno 2013	Campione conforme ai valori limite stabiliti per la classe A3 (*)
29 luglio 2013	Campione conforme ai valori limite stabiliti per la classe A3 (*)
27 agosto 2013	Campione conforme ai valori limite stabiliti per la classe A3 (*)
30 settembre 2013	Campione conforme ai valori limite stabiliti per la classe A3 (*)
30 ottobre 2013	Campione conforme ai valori limite stabiliti per la classe A3 (*)
28 novembre 2013	Campione conforme ai valori limite stabiliti per la classe A3 (*)
30 dicembre 2013	Campione conforme ai valori limite stabiliti per la classe A3 (*)
30 gennaio 2014	Campione conforme ai valori limite stabiliti per la classe A3 (*)
N° campioni esaminati	12
N° campioni conformi alla classe A3	12
% campioni conformi alla classe A3	100

Legenda
(*) tabella 1/A, allegato 2, del D.Lgs.152/2006

5. Considerazioni conclusive

Riassumendo, nel periodo dal 27 febbraio 2013 al 30 gennaio 2014 in corrispondenza del punto 570 (canale San Domenico esterno) da parte di ARPAV sono stati prelevati ed esaminati 12 campioni di acqua; tutti i suddetti campioni sono risultati di esito favorevole ossia con valori nei limiti previsti per la classe A3, sulla base dei requisiti e criteri di valutazione stabiliti dalla normativa in materia di qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

Pertanto il punto n. 570 è da ritenersi **conforme** alla **classe A3** di cui alla tabella 1/A – allegato 2- del D.Lgs. n. 152/2006.

Allegati:

1) Tabella 1 – Caratteristiche di qualità per acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (D. Lgs. n. 152/2006 – allegato 2 – tabella 1/A - colonne A3)

2) ***Tabella 2*** – Risultati del monitoraggio svolto da ARPAV alla stazione 570 nel periodo febbraio 2013-gennaio 2014

3) ***Figura 1*** – Mappa dei punti di captazione delle acque della laguna di Venezia per l'utilizzo da parte degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici

ALLEGATOA alla Dgr n. 780 del 27 maggio 2014

Tabella 1 – Caratteristiche di qualità per acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (D. Lgs. n. 152/2006 – allegato 2 – tabella 1/A – colonne A3)

N°	Parametro	Unità di misura	Classe A3 VG	Classe A3 VI
1	pH	unità pH	5.5-9	
2	colore (dopo filtrazione semplice)	mg/L scala Pt	50	200 (°)
3	totale materie in sospensione	mg/L MES		
4	Temperatura	°C	22	25 (°)
5	Conduttività	µS/cm a 20°C	1000	
6	Odore	fattore di diluizione a 25 °C	20	
7 (*)	Nitrati	mg/L NO_3		50 (°)
8	Fluoruri (1)	mg/L F	0.7/1.7	
9	cloro organico totale estraibile	mg/L Cl		
10 (*)	ferro disciolto	mg/L Fe	1	
11 (*)	manganese	mg/L Mn	1	
12	Rame	mg/L Cu	1	
13	Zinco	mg/L Zn	1	5
14	Boro	mg/L B	1	
15	Berillio	mg/L Be		
16	Cobalto	mg/L Co		
17	Nichelio	mg/L Ni		
18	Vanadio	mg/L Va		
19	Arsenico	mg/L As	0.05	0.1
20	Cadmio	mg/L Cd	0.001	0.005
21	cromo totale	mg/L Cr		0.05
22	Piombo	mg/L Pb		0.05
23	Selenio	mg/L Se		0.01
24	Mercurio	mg/L Hg	0.0005	0.001
25	Bario	mg/L Ba		1
26	Cianuro	mg/L CN		0.05
27	Solfati	mg/L SO_4	150	250 (°)
28	Cloruri	mg/L Cl	200	
29	Tensioattivi	mg/L (solfato di laurile)	0.5	
30 (*)	Fosfati (2)	mg/L P_2O_5	0.7	

ALLEGATOA alla Dgr n. 780 del 27 maggio 2014

N°	Parametro	Unità di misura	Classe A3 VG	Classe A3 VI
31	fenoli (indice fenoli) paranitroanilina, 4 amminoantipirina	mg/L C_6H_5OH	0.01	0.1
32	idrocarburi disciolti o emulsionati (dopo estrazione mediante etere di petrolio)	mg/L	0.5	1
33	idrocarburi policiclici aromatici	mg/L		0.001
34	antiparassitari totale (parathion HCH, dieldrine)	mg/L		0.005
35	domanda chimica di ossigeno (COD)	mg/L O_2	30	
36	tasso di saturazione dell'ossigeno disciolto	% O_2	>30	
37	a 20 °C senza nitrificazione domanda biochimica di ossigeno (BOD5)	mg/L O_2	<7	
38	azoto Kjeldahl (tranne NO_2 e NO_3)	mg/L N	3	
39	Ammoniaca	mg/L NH_4	2	4 (°)
40	sostanze estraibili al cloroformio	mg/L SEC	0.5	
41	carbonio organico totale	mg/L C		
42	carbonio organico residuo (dopo flocculazione e filtrazione su membrana da 5 µm) TOC	mg/L C		
43	coliformi totali	/100 ml	50000	
44	coliformi fecali	/100 ml	20000	
45	streptococchi fecali	/100 ml	10000	
46	Salmonella	-		

Legenda

VG = Valore Guida; VI = Valore Imperativo; (°) oppure (*) sono possibili deroghe in conformità al presente decreto
(1) I valori indicati costituiscono i limiti superiori determinati in base alla temperatura media annua (alta e bassa temperatura); (2) Tale parametro è inserito per soddisfare le esigenze ecologiche di taluni ambienti

Tabella 2 **–** Risultati del monitoraggio svolto da ARPAV alla stazione 570 nel periodo febbraio 2013-gennaio 2014

STAZIONE 570	1,1,1 Tricloroetano	2-4' DDT	4-4' DDD	4-4' DDE	4-4' DDT	Alachlor	Aldrin
	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
27/02/2013	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
28/03/2013	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
29/04/2013	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
03/06/2013	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
24/06/2013	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

29/07/2013	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
27/08/2013	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30/09/2013	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30/10/2013	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
28/11/2013	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30/12/2013	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30/01/2014	<0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
STAZIONE 570	**Antracene**	**Arsenico totale (As)**	**Atrazina**	**Azinfos-Metile**	**Azoto Kjeldahl (N)**	**Azoto ammoniacale (N-NH4)**	**Azoto nitroso (N-NO2)**
	µg/l	**mg/l**	**µg/l**	**µg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**
27/02/2013	<0.005	<0.002	<0.01	<0.01	<1.0	0.04	0.01
28/03/2013	<0.005	0.002	<0.01	<0.01	<1.0	0.07	0.026
29/04/2013	<0.005	<0.002	<0.01	<0.01		0.13	0.009
03/06/2013	<0.005	0.003	<0.01	<0.01	<1.0	0.12	0.007
24/06/2013	<0.005	0.003	<0.01	<0.01	<1.0	0.05	<0.003
29/07/2013	<0.005	0.003	<0.01	<0.01	<1.0	0.1	0.003
27/08/2013	<0.005	0.003	<0.01	<0.01	<1.0	0.15	0.004
30/09/2013	<0.01	0.002	<0.01	<0.01	<1.0	0.17	0.004
30/10/2013	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<1.0	0.15	0.011
28/11/2013	<0.01	<0.002	<0.01	<0.01	<1.0	0.29	0.047
30/12/2013	<0.01	<0.0018	<0.01	<0.01	<1.0	0.10	0.012
30/01/2014	<0.01	0.002	<0.01	<0.01	<1.0	0.2	0.029
STAZIONE 570	**Azoto totale (N)**	**BOD5**	**Benzo(a)antracene**	**Benzo(a)pirene**	**Benzo(b)fluorantene**	**Benzo(ghi)perilene**	**Benzo(k)fluorantene**
	mg/l	**mg/l**	**µg/l**	**µg/l**	**µg/l**	**µg/l**	**µg/l**
27/02/2013	0.51	2.3	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
28/03/2013	1.13	0.2	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005
29/04/2013	0.37	5.6	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005
03/06/2013	1.6	1.7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005
24/06/2013	0.27	1.7	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005
29/07/2013	0.44	2.2	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005
27/08/2013	0.45	1.9	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.005
30/09/2013	0.22	1.7	<0.01	<0.01	<0.01	<0.00	<0.01
30/10/2013	0.39	0.9	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
28/11/2013	1.62	1.5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30/12/2013	0.46	1.4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30/01/2014	0.89	1.9	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
STAZIONE 570	**Bromoformio (Tribromometano)**	**Cadmio totale (Cd)**	**Captano**	**Chlorpirifos**	**Chlorpirifos metile**	**Cianuri totali (CN)**	**Clorfenvinfos**
	µg/l	**mg/l**	**µg/l**	**µg/l**	**µg/l**	**mg/l**	**µg/l**
27/02/2013	<0.30	<0.0002	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

ALLEGATOA alla Dgr n. 780 del 27 maggio 2014

28/03/2013	<0.30	<0.0002	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
29/04/2013	<0.30	<0.0002	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
03/06/2013	<0.30	<0.0002	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
24/06/2013	<0.30	<0.0002	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
29/07/2013	<0.30	<0.0002	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
27/08/2013	<0.30	<0.0002	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30/09/2013	<0.30	<0.0002	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30/10/2013	<0.30	<0.0002	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
28/11/2013	<0.30	<0.0002	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30/12/2013	<0.30	<0.0002	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30/01/2014	<0.30	<0.0002	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
STAZIONE 570	**Cloroformio (CHCL3)**	**Coliformi fecali (MF)**	**Coliformi totali (MF)**	**Colore (scala Pt-Co)**	**Conducibilità elettrica specifica a 20 °C.**	**Crisene**	**Cromo totale disciolto (Cr)**
	µg/l	**UFC/100ml**	**UFC/100ml**	**mg/l**	**µS/cm**	**µg/l**	**mg/l**
27/02/2013	<0.10	28	180	1	43500	<0.005	<0.005
28/03/2013	<0.10	32	120	1	33900	<0.005	<0.005
29/04/2013	<0.10	66	1800	2	40950	<0.005	<0.005
03/06/2013	<0.10	0	64	5	42200	<0.005	<0.005
24/06/2013	<0.10	2	10	3	45600	<0.005	<0.005
29/07/2013	<0.10	13	280	3	40660	<0.005	<0.005
27/08/2013	<0.10	82	240	10	42060	<0.005	<0.005
30/09/2013	<0.10	60	250	4.4	41850	<0.01	<0.005
30/10/2013	0.1	55	190	3	33970	<0.01	<0.005
28/11/2013	<0.10	7	110	8	35130	<0.01	<0.0010
30/12/2013	<0.10	30	38	<1	46200	<0.01	<0.0010
30/01/2014	<0.10	110	310	8	36990	<0.01	<0.0010
STAZIONE 570	**Desetilatrazina**	**Desetilterbutilazina**	**Dibenzo(ah)antracene**	**Dibromoclorometano**	**Diclorobromometano**	**Dieldrin**	**Dimetenamide**
	µg/l	**µg/l**	**µg/l**	**µg/l**	**µg/l**	**µg/l**	**µg/l**
27/02/2013	<0.01	<0.01	<0.005	<0.10	<0.10	<0.01	<0.01
28/03/2013	<0.01	<0.01	<0.005	<0.10	<0.10	<0.01	<0.01
29/04/2013	<0.01	<0.01	<0.005	<0.10	<0.10	<0.01	<0.01
03/06/2013	<0.01	0.01	<0.005	<0.10	<0.10	<0.01	<0.01
24/06/2013	<0.01	<0.01	<0.005	<0.10	<0.10	<0.01	<0.01
29/07/2013	<0.01	<0.01	<0.005	<0.10	<0.10	<0.01	<0.01
30/09/2013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.01
30/10/2013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.01
28/11/2013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.01
30/12/2013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.01
30/01/2014	<0.01	<0.01	<0.01	<0.10	<0.10	<0.01	<0.01

ALLEGATOA alla Dgr n. 780 del 27 maggio 2014

STAZIONE 570	Dimetoato	Endosulfan (somma isomeri alfa e beta)	Endosulfano (miscela isomeri alfa, beta e solfato)	Endrin	Esacloroci cloesano (isomeri) (HCH's)	Fenoli	Fluorantene
	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l
27/02/2013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.004	<0.005
28/03/2013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.004	<0.005
29/04/2013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.004	<0.005
03/06/2013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.004	<0.005
24/06/2013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.004	<0.005
29/07/2013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.004	<0.005
27/08/2013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.004	<0.005
30/09/2013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.004	<0.01
30/10/2013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.004	<0.01
28/11/2013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.004	<0.01
30/12/2013	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.004	<0.01
30/01/2014	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.004	<0.01

STAZIONE 570	Fluoruri	Folpet	Fosfati (P2O5)	Fosforo totale (P)	Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAH)	Idrocarburi Totali	Idrocarburi leggeri (C < 12)
	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l
27/02/2013	1.3	<0.05	<0.01	0.03	<0.005	<0.05	<0.01
28/03/2013	1.1	<0.05	<0.01	0.04	<0.05	<0.05	<0.01
29/04/2013	1.3	<0.01	0.02	0.01	<0.005		<0.01
03/06/2013	1.3	<0.05	0.02	0.01	<0.05		<0.01
24/06/2013	1.4	<0.05	0.02	0.02	<0.05		<0.01
29/07/2013	1.5	<0.05	0.01	0.03	<0.05		<0.01
27/08/2013	1.5	<0.05	0.03	0.04	<0.05		<0.01
30/09/2013	1.3	<0.05	0.03	0.03	<0.05		<10.00
30/10/2013	1.4	<0.05	0.05	0.03	<0.05	<0.05	<0.01
28/11/2013	1.2	<0.05	0.06	0.03	<0.05		<0.01
30/12/2013	1.2	<0.05	0.02	0.01	<0.05	<0.05	<0.01
30/01/2014	1.1	<0.05	<0.02	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01

STAZIONE 570	Idrocarburi pesanti (C > 12)	Indeno(123-cd)pirene	Isodrin	Malathion	Manganese disciolto (Mn)	Mercurio disciolto (Hg)	Metolachlor
	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l
27/02/2013	<0.05	<0.005	<0.01	<0.01	<0.005	<0.0002	<0.01
28/03/2013	<0.05	<0.001	<0.01	<0.01	<0.005	<0.0002	<0.01
29/04/2013	<0.05	<0.001	<0.01	<0.01	0.01	<0.0002	<0.01
03/06/2013	<0.05	<0.001	<0.01	<0.01	0.012	<0.0002	0.05
24/06/2013	<0.05	<0.001	<0.01	<0.01	<0.005	<0.0002	0.03
29/07/2013	<0.05	<0.001	<0.01	<0.01	0.009	<0.0002	<0.01
27/08/2013	<0.05	<0.001	<0.01	<0.01	0.01	<0.0002	<0.01

ALLEGATOA alla Dgr n. 780 del 27 maggio 2014

30/09/2013	<0.05	<0.00	<0.01	<0.01	<0.005	<0.0002	<0.01
30/10/2013	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.0002	<0.01
28/11/2013	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	0.006	<0.0002	<0.01
30/12/2013	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.001	<0.0002	<0.01
30/01/2014	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	0.008	<0.0002	<0.01
STAZIONE 570	**Metribuzina**	**Molinate**	**Naftalene**	**Nichel disciolto (Ni)**	**Nitrati (NO3)**	**Odore**	**Ossigeno disciolto**
	µg/l	**µg/l**	**µg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**fat.dil**	**% di sat**
27/02/2013	<0.01	<0.01	<0.050	<0.001	1.5	0	130
28/03/2013	<0.01	<0.01	<0.05	0.001	3.2	0	100.1
29/04/2013	<0.01	<0.01	<0.05	<0.001	<1.0		109.1
03/06/2013	<0.01	<0.01	<0.05	<0.001	<1.0	0	105
24/06/2013	<0.01	<0.01	<0.05	<0.001	<1.0	0	92.6
29/07/2013	<0.01	<0.01	<0.05	<0.001	<1.0		68.4
27/08/2013	<0.01	<0.01	<0.05	<0.001	<1.0	0	78.6
30/09/2013	<0.01	<0.01	<0.05	<0.001	<1.0		77
30/10/2013	<0.01	<0.01	<0.05	<0.001	<1.0	0	109
28/11/2013	<0.01	<0.01	<0.05	0.002	3.6	0	111.3
30/12/2013	<0.01	<0.01	<0.05	<0.001	<1.0	0	103
30/01/2014	<0.01	<0.01	<0.05	0.0019	<1.0		94.9
STAZIONE 570	**Pendimetalin**	**Piombo disciolto (Pb)**	**Pirene**	**Procimidone**	**Propanil**	**Propizamide**	**Rame disciolto (Cu)**
	µg/l	**mg/l**	**µg/l**	**µg/l**	**µg/l**	**µg/l**	**mg/l**
27/02/2013	<0.01	<0.001	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005
28/03/2013	<0.01	<0.001	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005
29/04/2013	<0.01	<0.001	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005
03/06/2013	<0.01	<0.001	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005
24/06/2013	<0.01	<0.001	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005
29/07/2013	<0.01	<0.001	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005
27/08/2013	<0.01	<0.001	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005
30/09/2013	<0.01	<0.001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005
30/10/2013	<0.01	<0.001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005
28/11/2013	<0.01	<0.001	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005
30/12/2013	<0.01	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.0016
30/01/2014	<0.01	<0.0005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.0019
STAZIONE 570	**Salmonelle in 1000ml**	**Simazina**	**Solidi sospesi totali**	**Streptococchi fecali**	**Temp. acqua misurata in campo**	**Tensioattivi anionici (MBAS)**	**Terbutilazina**
	testo	**µg/l**	**mg/l**	**UFC/100ml**	**gradi C.**	**mg/l**	**µg/l**
27/02/2013	assente	<0.01	8	28	7.3	<0.01	<0.01
28/03/2013	assente	<0.01	20	18	7.8	<0.01	<0.01
29/04/2013	assente	<0.01	9	220	16.1	<0.01	<0.01
03/06/2013	assente	<0.01	10	4	18.7	<0.01	0.05

24/06/2013	assente	<0.01	27	16	22.1	<0.01	0.01
29/07/2013	assente	<0.01	9	18		<0.01	<0.01
27/08/2013	assente	<0.01	18	67	23.8	<0.01	<0.01
30/09/2013	assente	<0.01	8	33	20.2	<0.01	<0.01
30/10/2013	assente	<0.01	7	64	19.1	<0.01	<0.01
28/11/2013	assente	<0.01	<5	17		<0.01	<0.01
30/12/2013	assente	<0.01	8	32	9.2	<0.01	<0.01
30/01/2014	presente	<0.01	51	62	7.7	<0.01	<0.01
STAZIONE 570	**Terbutrina**	**Tetracloroetilene (Percloroetilene) (C2Cl4)**	**Tetracloroetilene e tricloroetilene (somma)**	**Tetracloruro di carbonio (Tetraclorometano) CCl4**	**Trialometani totale**	**Tricloroetilene (Trielina) (C2HCl3)**	**Trifluralin**
	µg/l	**µg/l**	**µg/l**	**µg/l**	**µg/l**	**µg/l**	**µg/l**
27/02/2013	<0.01	<0.05	<0.10	<0.10	<1.00	<0.05	<0.01
28/03/2013	<0.01	<0.05	<0.10	<0.10	<1.00	<0.05	<0.01
29/04/2013	<0.01	<0.05	<0.10	<0.10	<1.00	<0.05	<0.01
03/06/2013	<0.01	<0.05	<0.10	<0.10	<1.00	<0.05	<0.01
24/06/2013	<0.01	<0.05	<0.10	<0.10	<1.00	<0.05	<0.01
29/07/2013	<0.01	<0.05	<0.10	<0.10	<1.00	<0.05	<0.01
27/08/2013	<0.01	<0.05	<0.10	<0.10	<1.00	<0.05	<0.01
30/09/2013	<0.01	<0.05	<0.10	<0.10	<1.00	<0.05	<0.01
30/10/2013	<0.01	<0.05	<0.10	<0.10	<1.00	<0.05	<0.01
28/11/2013	<0.01	<0.05	<0.10	<0.10	<1.00	<0.05	<0.01
30/12/2013	<0.01	<0.05	<0.10	<0.10	<1.00	<0.05	<0.01
30/01/2014	<0.01	<0.05	<0.10	<0.10	<1.00	<0.05	<0.01
STAZIONE 570	**Vanadio disciolto (Va)**	**Zinco disciolto (Zn)**	**pH**				
	mg/l	**mg/l**	**pH**				
27/02/2013	<0.005	<0.020	8.1				
28/03/2013	<0.005	<0.020	8.2				
29/04/2013	<0.005	0.022	8.2				
03/06/2013	<0.005	<0.020	8.2				
24/06/2013	<0.005	<0.020	8.1				
29/07/2013	<0.005	<0.020	8.1				
27/08/2013	<0.005	<0.020	8.1				
30/09/2013	<0.005	<0.020	8.1				
30/10/2013	<0.005	<0.020	8.2				
28/11/2013	<0.005	<0.020	8.1				
30/12/2013	0.002	0.020	8				
30/01/2014	0.002	0.002	8.1				

Figura 1 – Mappa dei punti di captazione delle acque della laguna di Venezia per l'utilizzo da parte degli stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici

ALLEGATOA alla Dgr n. 780 del 27 maggio 2014



LAGUNA DI VENEZIA

n° stazione	Località di prelievo	Lat Nord (WGS84)	Long Est (WGS84)
500*	canale Novissimo	45° 13' 19,20"	12° 12' 38,40"
510*	canale S. Domenico interno	45° 13' 16,51"	12° 16' 58,11"
520*	canale S. Domenico esterno (nord)	45° 13' 11,76"	12° 17' 02,04"
530* (nuova)	laguna Lusenzo	45° 12' 41,10"	12° 16' 29,80"
540*	canale Fossetta	45° 11' 43,71"	12° 16' 45,37"
550*	canale Lombardo	45° 11' 06,24"	12° 16' 16,55"
570**	canale S. Domenico estreno (sud)	45° 12' 58,22"	12° 16' 56,58"

Legenda
* punto già classificato
** punto da classificare

(Codice interno: 275426)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 782 del 27 maggio 2014

DGR n. 989 del 05/07/2011- Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione - DGRV 1003 del 05.06.2012. Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei Comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - (ID Piano 454). Importo progetto definitivo Euro 51.000.000,00. - CUP H13B11000450003 Affidamento degli incarichi per la messa a punto di un "Modello matematico degli impatti sugli assetti piezometrici nei sistemi acquiferi interessati dal bacino di Montebello (Vicenza)" e per lo "Svolgimento dell'attività analitica di caratterizzazione, ai sensi del D.M. 10/08/2012, n. 161 del bacino di espansione di Montebello."

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente atto, al fine di dare risposta alle richieste emerse in sede di procedura per l'acquisizione del parere di compatibilità ambientale dell'intervento in argomento, affida all'Università di Padova - Centro internazionale di idrologia "Dino Tonini" l'incarico per la messa a punto di un "Modello matematico degli impatti sugli assetti piezometrici nei sistemi acquiferi interessati dal bacino di Montebello (Vicenza)", per un importo complessivo di Euro 100.000,00 e all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV l'incarico per lo svolgimento dell'attività analitica di caratterizzazione ambientale, da effettuarsi secondo quanto previsto dal D.M. 10/08/2012, n. 161, per l'importo complessivo di Euro 100.000,00.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

In esito agli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri con apposita Ordinanza n. 3906 del 13 novembre 2010 ha stabilito le linee fondamentali riguardo gli interventi urgenti di protezione civile. Con tale Ordinanza, all'art. 1, ha altresì nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per il superamento dell'emergenza.

Successivamente con Ordinanza n. 2 del 23 novembre 2010 il Commissario delegato ha nominato i soggetti attuatori, tra i quali figura il Segretario Generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell'Adige, nominato soggetto attuatore per la pianificazione di azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico.

Con Ordinanza commissariale n. 11, in data 30 dicembre 2010, è stato istituito il Comitato tecnico scientifico in materia di rischio idraulico e geologico incaricato di garantire il necessario supporto tecnico alle attività commissariali, relativamente agli aspetti che riguardano la programmazione degli interventi e la redazione del "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico".

Il Piano, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera g) dell'O.P.C.M. 3906/2010, prevede interventi strutturali per l'importo complessivo di euro 2.731.971.554,00, di cui euro 2.607.434.000,00 destinati per il dissesto idraulico, euro 112.075.000,00 per il dissesto geologico e euro 12.463.000,00 per il dissesto idraulico forestale. Giova, peraltro, evidenziare che il suddetto Piano si riferisce essenzialmente agli interventi necessari per la mitigazione del rischio idraulico e geologico nei bacini del sistema Alpone affluente dell'Adige, del sistema Brenta-Bacchiglione-Gorzone e del bacino scolante nella laguna di Venezia, che sono stati maggiormente interessati dai citati eventi alluvionali.

Il Piano, redatto in data 30 marzo 2011, è stato sottoscritto in data 12 aprile 2011 dal Commissario delegato, e con deliberazione n. 1643 del 11/10/2011 la Giunta Regionale ne ha preso atto dei contenuti.

A fronte della limitata disponibilità di risorse economiche da impegnare nel breve periodo, tra le azioni strutturali prioritarie ve ne sono alcune che rappresentano il punto di partenza per l'attuazione di una politica di difesa idraulica del territorio: si tratta dei principali interventi di laminazione dei colmi di piena, inseriti con priorità 1 nel Piano sopra citato, necessari per dare una prima mitigazione del rischio idraulico nella maggior parte dei territori interessati dalla recente alluvione.

A tal proposito, con deliberazione n. 989 del 05/07/2011, la Giunta Regionale ha individuato i primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione, a salvaguardia dei territori:

- del Veronese ricadenti nel bacino del fiume Adige
- della città di Vicenza e del territorio vicentino ricadenti nel bacino del fiume Bacchiglione

- della città di Padova e dei territori nel bacino del Bacchiglione tra Vicenza e Padova
- della "bassa padovana" ricadenti nel bacino del fiume Bacchiglione
- dell'"alta padovana" ricadenti nel bacino del fiume Brenta

Tra gli interventi di carattere prioritario, vi è anche quello denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei Comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI)".

Con decreto in data 17 luglio 2012 n. 247 del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in argomento, nell'importo complessivo di Euro 51.000.000,00 e con deliberazione n. 1003 del 05.06.2012 la Giunta regionale ha autorizzato il Dirigente della Direzione Difesa del Suolo a svilupparne la progettazione definitiva e lo studio di impatto ambientale, anche avvalendosi di Soggetti esterni all'Amministrazione individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di OO.PP.

Il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale degli interventi in argomento, redatti dalla Direzione Difesa del Suolo e dal Genio Civile di Vicenza, anche con il supporto di soggetti esterni all'amministrazione ai sensi della citata DGR 1003 del 05.06.2012, è stato trasmesso agli uffici della VIA per l'esperimento della procedura di Valutazione d'impatto Ambientale in data 11/10/2013.

A seguito della procedura di VIA sono pervenute alcune osservazioni, relative in particolare alla necessità di supportare e verificare la progettazione definitiva in argomento tramite uno specifico studio sulle possibili interferenze con la falda sotterranea, sia in condizione di esercizio del bacino di invaso e sia in condizioni di normale utilizzo dell'area ad uso agricolo, al fine di fornire tutte le risposte e sicurezze legate alla realizzazione dell'opera.

Si ritiene opportuno dare risposta alle osservazioni così formulate, anche in virtù del fatto che, per le medesime problematiche, un analogo studio era stato sviluppato nell'ambito della progettazione degli "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.Opere di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).", avvalendosi dell'Università di Padova - Centro internazionale di idrologia "Dino Tonini".

Constatata quindi l'analogia delle problematiche da affrontare e la specificità degli studi da effettuare, accertato che sussistono le ragioni di natura tecnica, prevista all'art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si propone di affidare l'incarico per lo studio in argomento al medesimo Centro internazionale di idrologia "Dino Tonini" dell'Università di Padova; tale incarico dell'importo di Euro 100.000,00 (IVA ed oneri accessori compresi), sarà regolato da apposita convenzione, demandando al Direttore della Sezione Difesa del Suolo il suo perfezionamento e la sottoscrizione, come pure il relativo impegno di spesa a valere sul capitolo 101644 del bilancio 2014 "Realizzazione di studi urgenti di difesa del suolo a seguito dei recenti eventi alluvionali (L. 183/1989 - nota ministeriale del 27/07/2011 n. 2411)".

In secondo luogo, sempre nell'ambito della procedura di valutazione d'impatto ambientale, è emersa la necessità di integrare, prima del rilascio del parere di compatibilità ambientale, le attività analitiche di indagine già effettuate per la caratterizzazione del terreno, con quanto richiesto dal D.M. 10/08/2012, n. 161.

In particolare sarà necessario prelevare n. 345 campioni di terreno da scavo e n. 20 campioni di acqua superficiale dei corsi d'acqua che delimitano la zona di scavo, ed effettuare le analisi chimico-fisiche per i parametri previsti rispettivamente dall'allegato 4 del Decreto n.161/2012 e dal D.Lgs. n.152/06.

Ritenendo anche in questo caso di dare risposta alle osservazioni presentate nell'ambito della medesima procedura di Valutazione d'impatto Ambientale, per lo svolgimento delle analisi chimico-fisiche per i parametri previsti rispettivamente dall'allegato 4 del Decreto n.161/2012 e dal D.Lgs. n.152/06, si considera opportuno avvalersi della collaborazione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV, atteso il suo ruolo istituzionale e le competenze in materia. In tal senso la collaborazione di un soggetto pubblico, deputato al controllo dei parametri ambientali, consente di offrire la migliore risposta alle preoccupazioni evidenziate dalla cittadinanza e dai Comuni di localizzazione delle opere.

Per l'attività, che riveste carattere di urgenza e straordinarietà rispetto a quanto di norma svolto da ARPAV, la Regione corrisponderà all'Agenzia stessa l'importo forfettario di Euro 100.000,00 (centomila/00), comprensivo di IVA e oneri accessori, avvalendosi dei fondi disponibili sul capitolo 101644 del bilancio 2014 "Realizzazione di studi urgenti di difesa del suolo a seguito dei recenti eventi alluvionali (L. 183/1989 - nota ministeriale del 27/07/2011 n. 2411)". Anche in questo caso l'incarico sarà regolato da apposita convenzione, demandando al Direttore della Sezione Difesa del Suolo il suo perfezionamento e la sottoscrizione, come pure il relativo impegno di spesa

Per tutte le attività indicate nel presente provvedimento viene quindi fissato in Euro 200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Difesa del Suolo, accertata la

copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101644 "Realizzazione di studi urgenti di difesa del suolo a seguito dei recenti eventi alluvionali (L. 183/1989 - nota ministeriale del 27/07/2011 n. 2411)" del bilancio 2014.

Si dà inoltre atto che alla spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto si farà fronte con un capitolo i cui fondi derivano da assegnazioni statali, per cui la stessa non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 39/2001;

VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 10/08/2012, n. 161;

VISTA la DGR n. 1003 del 05.06.2012;

VISTO il D.Lgs 33/2013, art. 23, comma 1;

VISTO l'art.2, comma 2 della L.R. 54/2012;

delibera

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all'Università di Padova - Centro internazionale di idrologia "Dino Tonini" con sede in Padova, via Loredan, 20, C.F. 80006480281, P.IVA 00742430283 l'incarico per la messa a punto di un "Modello matematico degli impatti sugli assetti piezometrici nei sistemi acquiferi interessati dal bacino di Montebello (Vicenza)", per l'importo complessivo di Euro 100.000,00 (IVA ed oneri accessori compresi), a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101644 del bilancio 2014 "Realizzazione di studi urgenti di difesa del suolo a seguito dei recenti eventi alluvionali (L. 183/1989 - nota ministeriale del 27/07/2011 n. 2411), demandando al Direttore della Sezione Difesa del Suolo tutte le attività necessarie al perfezionamento dell'incarico in argomento, ivi comprese la sua sottoscrizione e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV, con sede in Padova, Via Matteotti n. 27, CF. n. 92111430283 e P.IVA n. 03382700288, l'incarico per lo "Svolgimento dell'attività analitica di caratterizzazione, ai sensi del D.M. 10/08/2012, n. 161 del bacino di espansione di Montebello, per l'importo complessivo di Euro 100.000,00 (IVA ed oneri accessori compresi), a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101644 del bilancio 2014 "Realizzazione di studi urgenti di difesa del suolo a seguito dei recenti eventi alluvionali (L. 183/1989 - nota ministeriale del 27/07/2011 n. 2411), demandando al Direttore della Sezione Difesa del Suolo tutte le attività necessarie al perfezionamento dell'incarico in argomento, ivi comprese la sua sottoscrizione e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

3. di determinare in Euro 200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Difesa del Suolo, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101644 del bilancio 2012 "Realizzazione di studi urgenti di difesa del suolo a seguito dei recenti eventi alluvionali (L. 183/1989 - nota ministeriale del 27/07/2011 n. 2411)";

4. Di dare atto che la spesa per cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.";

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275428)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 783 del 27 maggio 2014

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - Interventi di auto depurazione delle acque del canale Rebosola e di tutela idraulica dell'abitato di Pegolotte di Cona - Comune di localizzazione: Cona (VE) - Procedura di V.I.A. e approvazione (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. n. 10/1999, DGR n. 1539/2011).

[Bonifica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento attesta la compatibilità ambientale dell'opera, ne approva ed autorizza la realizzazione degli "Interventi di auto depurazione delle acque del canale Rebosola e di tutela idraulica dell'abitato di Pegolotte di Cona"del progetto, rilasciando contestualmente la relativa autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii.. Istanza presentata dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 08/11/2011. Parere della Commissione regionale V.I.A. n. 452 del 12/03/2014.

L'Assessore Maurizio Conte, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

In data 08/11/2011 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo [sede in via Augustea n. 25, Este (PD); C.F. 91022300288], domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. n. 10/1999, DGR n. 1539/2011, acquisita con prot. n. 518681/630107.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

In data 05/12/2011 il proponente Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso agli Uffici V.I.A. documentazioni integrative volontarie, con nota acquisita agli atti con prot. n. 579654 del 13/12/2011.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. in data 12/12/2011 l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 08/06/2012 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia ed il Comune di Cona (VE).

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA in data 14/06/2012 presso il Comune di Cona (VE).

In data 18/07/2012 è stata nominato il gruppo istruttorio, responsabile dell'istruttoria tecnica, ed è stata effettuata la presentazione del progetto in Commissione Regionale V.I.A.

Successivamente in data 13/09/2012, è stato svolto un sopralluogo nelle zone interessate dall'intervento in oggetto.

Nella seduta del 24/10/2012 il Presidente della Commissione Regionale V.I.A. ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

In data 31/10/2012 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso agli uffici V.I.A. richiesta di sospensione della procedura in oggetto, con nota acquisita agli atti con prot. n. 500362 del 06/11/2012.

Con nota prot. n. 505557 del 08/11/2012 gli Uffici V.I.A. hanno comunicato al proponente che, nella seduta del 06/11/2012, la Commissione Regionale V.I.A. ha preso atto della richiesta di sospensione della procedura.

Successivamente con nota del 11/07/2013, acquisita agli atti con prot. n. 397574 del 18/07/2013 il proponente ha chiesto la riattivazione della procedura, trasmettendo contestualmente integrazioni progettuali volontarie.

Con nota prot. n. 315576 del 24/07/2013 gli Uffici V.I.A. hanno comunicato al proponente che, nella seduta del 24/07/2013, la Commissione Regionale V.I.A. ha preso atto di detta richiesta, disponendo la riattivazione della procedura.

In riferimento alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in data 11/07/2013, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso copia degli elaborati progettuali, chiedendo contestualmente il rilascio del parere paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto che li ha acquisiti in data 17/01/2013 con prot.

n. 441, nonché alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto nel contempo a notiziare rispetto a tale trasmissione l'U.C. V.I.A., con nota acquisita in data 22/07/2013 con prot. 311050.

In data 19/08/2013 gli Uffici V.I.A hanno acquisito con prot. n. 348935 integrazioni progettuali volontarie, trasmesse dal proponente.

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ha chiesto integrazioni con note acquisite agli atti rispettivamente con prot. n. 366509 del 03/09/2013 e con prot. n. 387449 del 17/09/2013.

Successivamente il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso agli uffici V.I.A. integrazioni progettuali volontarie attinenti l'autorizzazione paesaggistica, acquisite agli atti con prot. n. 459191 del 24/10/2013 e con prot. n. del 28/11/2013.

In data 30/11/2013 gli Uffici V.I.A. hanno acquisito agli atti con prot. n. 468808 ulteriori integrazioni volontarie fornite dal proponente.

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha successivamente trasmesso integrazioni progettuali, acquisite agli atti con prot n. 522168 del 29/11/2013.

In data 12/11/2013 gli Uffici dell'U.C.V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 489477, copia della dichiarazione di non necessità della procedura di V.Inc.A. alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.

In data 12/11/2013 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ha espresso ai sensi del D.Lgs. 42/04 parere paesaggistico favorevole con prescrizioni all'intervento in oggetto.

Detto parere è stato acquisito dagli Uffici dell'U.C. V.I.A. in data 28/11/2013 con prot. n. 519087.

Successivamente, in data 02/12/2013 dalla Commissione Tecnica Incaricata alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS -VINCA - NUVV) è stato espressa la presa d'atto in merito alla dichiarazione di non necessità della procedura di V.Inc.A. ed il medesimo documento è stata valutato come conforme alla Dgr. n. 3173 del 10/10/2006.

In data del 26/01/2014 gli Uffici V.I.A. hanno acquisito con prot. n. 35271 integrazioni progettuali volontarie fornite dal proponente.

Il 19/02/2014 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso integrazioni progettuali, acquisite agli atti con prot n. 73732.

In data 11/03/2014 gli Uffici VIA hanno acquisito con prot. n. 105512 ulteriori integrazioni progettuali trasmesse dal proponente.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 452 del 12/03/2014, **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale nonchè parere favorevole all'approvazione ed alla realizzazione dell'intervento specificato in oggetto, con le con prescrizioni di cui all'allegato parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istrutto ria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 1270/2009;
VISTA la DGR n. 1539/2011;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n.54 del 31/12/2012;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 12/03/2014;

VISTO il parere della Commissione regionale Valutazione Impatto Ambientale n. 452 espresso nella seduta del 12/03/2014, **Allegato A** del presente provvedimento;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 452 espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 12/03/2014, **Allegato A** del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del parere di compatibilità ambientale per il progetto di "Interventi di auto depurazione delle acque del canale Rebosola e di tutela idraulica dell'abitato di Pegolotte di Cona", presentato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;

3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale e di recepire la presa d'atto, espressa il 02/12/2013 dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCAA-NUVV) in merito alla dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dal proponente, secondo le prescrizioni di cui al parere n. 452 della Commissione regionale VIA, **Allegato A** del presente provvedimento;

4. di approvare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.e dall'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (DGR n. 1539/2011), l'intervento in oggetto per gli "Interventi di auto depurazione delle acque del canale Rebosola e di tutela idraulica dell'abitato di Pegolotte di Cona"del progetto, secondo le prescrizioni di cui al parere n. 452 della Commissione regionale VIA, **Allegato A** del presente provvedimento dando atto che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99 sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti;

5. di rilasciare l'Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. relativamente agli "Interventi di auto depurazione delle acque del canale Rebosola e di tutela idraulica dell'abitato di Pegolotte di Cona";

6. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

7. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede in via Augustea n. 25, Este (PD) [C.F. 91022300288] e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Venezia, al Comune di Cona (Ve), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, alla Sezione Progetto Venezia, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), alla Sezione Urbanistica, al Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, alla Sezione bacino idrografico litorale veneto, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Treviso, Padova e Belluno, alla Soprintendenza Archeologica del Veneto;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative dell'esecuzione del presente atto;

12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 783 del 27 maggio 2014

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 452 del 12/03/2014

OGGETTO: CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO – Interventi di auto depurazione delle acque del canale Rebosola e di tutela idraulica dell'abitato di Pegolotte di Cona – Comune di localizzazione: Cona (VE) - Procedura di V.I.A. e approvazione (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. n. 10/1999, DGR n. 1539/2011).

PREMESSA

In data 08/11/2011 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo [sede in via Augustea n. 25, Este (PD); C.F. 91022300288], domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. n. 10/1999, DGR n. 1539/2011, acquisita con prot. n. 518681/630107.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

In data 05/12/2011 il proponente Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso agli uffici V.I.A. documentazioni integrative volontarie, con nota acquisita agli atti con prot. n. 579654 del 13/12/2011.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. in data 12/12/2011 l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 08/06/2012 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia ed il Comune di Cona (VE**)**.

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA in data 14/06/2012 presso il Comune di Cona (VE**)**.

In data 18/07/2012 è stata nominato il gruppo istruttorio, responsabile dell'istruttoria tecnica, ed è stata effettuata la presentazione del progetto in Commissione Regionale V.I.A.

Successivamente in data 13/09/2012, è stato svolto un sopralluogo nelle zone interessate dall'intervento in oggetto.

Nella seduta del 24/10/2012 il Presidente della Commissione Regionale V.I.A. ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

In data 31/10/2012 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso agli uffici V.I.A. richiesta di sospensione della procedura in oggetto, con nota acquisita agli atti con prot. n. 500362 del 06/11/2012.

Con nota prot. n. 505557 del 08/11/2012 gli Uffici V.I.A. hanno comunicato al proponente che, nella seduta del 06/11/2012, la Commissione Regionale V.I.A. ha preso atto della richiesta di sospensione della procedura.

Successivamente con nota del 11/07/2013, acquisita agli atti con prot. n. 397574 del 18/07/2013 il proponente ha chiesto la riattivazione della procedura, trasmettendo contestualmente integrazioni progettuali volontarie.

Con nota prot. n. 315576 del 24/07/2013 gli Uffici V.I.A. hanno comunicato al proponente che, nella seduta del 24/07/2013, la Commissione Regionale V.I.A. ha preso atto di detta richiesta, disponendo la riattivazione della procedura.

In riferimento alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in data 11/07/2013, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso copia degli elaborati progettuali, chiedendo contestualmente il rilascio del parere paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto che li ha acquisiti in data 17/01/2013 con prot. n. 441, nonché alla Soprintendenza

per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto nel contempo a notiziare rispetto a tale trasmissione l'U.C. V.I.A., con nota acquisita in data 22/07/2013 con prot. 311050.

In data 19/08/2013 gli Uffici V.I.A hanno acquisito con prot. n. 348935 integrazioni progettuali volontarie, trasmesse dal proponente.

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ha chiesto integrazioni con note acquisite agli atti rispettivamente con prot. n. 366509 del 03/09/2013 e con prot. n. 387449 del 17/09/2013.

Successivamente il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso agli uffici V.I.A. integrazioni progettuali volontarie attinenti l'autorizzazione paesaggistica, acquisite agli atti con prot. n. 459191 del 24/10/2013 e con prot. n. del 28/11/2013.

In data 30/11/2013 gli Uffici V.I.A. hanno acquisito agli atti con prot. n. 468808 ulteriori integrazioni volontarie fornite dal proponente.

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha successivamente trasmesso integrazioni progettuali, acquisite agli atti con prot n. 522168 del 29/11/2013.

In data 12/11/2013 gli Uffici dell'U.C. V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 489477, copia della dichiarazione di non necessità della procedura di VInca all'U.P. Coordinamento Commissioni, al fine di acquisire un parere in merito.

In data 12/11/2013 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ha espresso ai sensi del D.Lgs. 42/04 parere paesaggistico favorevole con prescrizioni all'intervento in oggetto.

Detto parere è stato acquisito dagli Uffici dell'U.C. V.I.A. in data 28/11/2013 con prot. n. 519087.

Successivamente, in data 02/12/2013 dalla Commissione Tecnica Incaricata dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV) è stato espressa la presa d'atto in merito alla dichiarazione di non necessità della procedura di VInca ed il medesimo documento è stata valutato come conforme alla DGR. n. 3173 del 10/10/2006.

In data del 26/01/2014 gli Uffici V.I.A. hanno acquisito con prot. n. 35271 integrazioni progettuali volontarie fornite dal proponente.

Il 19/02/2014 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso integrazioni progettuali, acquisite agli atti con prot n. 73732.

In data 11/03/2014 gli Uffici VIA hanno acquisito con prot. n. 105512 ulteriori integrazioni progettuali trasmesse dal proponente.

1. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO

Gli interventi oggetto dell'intervento riguardano l'autodepurazione delle acque del canale Rebosola, effettuato mediante tecniche di fitodepurazione.

Il progetto prevede che il processo di autodepurazione delle acque del Rebosola (canale che raccoglie anche gli scarichi di alcuni comuni posti lungo il suo corso) venga effettuato tramite captazione delle acque dal canale stesso ed il loro convogliamento verso un sistema di fitodepurazione ubicato nei terreni della adiacente Tenuta Civrana. Le acque depurate saranno poi convogliate versi i canali Consortili posti a Sud o, saranno fatte defluire per uso di tipo "ambientale", verso i reticoli idrici situati all'interno dell'area della Azienda stessa, implementando così il valore intrinseco del Sito stesso.

L'Azienda agricola Tenuta Civrana è situata nella parte sud del territorio meridionale della Provincia di Venezia, in Comune di Cona - località Pegolotte Foresto - la sua conformazione, che richiama la figura di un rettangolo, si sviluppa da nord a sud per una lunghezza indicativa di 4 km e per una larghezza di 1 km; risulta delimitata a nord dagli argini del canale Rebosola e a sud da quelli del canale dei Cuori, entrambi canali pensili.

L'impianto di fitodepurazione viene ubicato nella Azienda Civrana data la sua vicinanza al Canale Rebosola ed alla disponibilità di una area di circa 5ha, fornita dalla stessa Azienda. Inoltre l'impianto è localizzato in aree già trattate ai fini del miglioramento ambientale e paesaggistico.

Nello specifico, oltre ad una riduzione degli apporti inquinanti alla rete idrografica, si progetta di costruire degli agroecosistemi organizzandoli in modo da ottenere una sorta di "infrastrutturazione" ecologica del territorio.
L'impianto di fitodepurazione viene ubicato nella Azienda Civrana, data la sua vicinanza al Canale Rebosola ed alla disponibilità di una area di circa 5ha fornita dalla stessa Azienda. Inoltre l'impianto è localizzato in aree già trattate ai fini del miglioramento ambientale e paesaggistico.
Il sito d'intervento confina quasi direttamente con il canale Rebosola e presenta sufficiente disponibilità di aree.
Le scelte progettuali hanno definito un sistema formato dai seguenti elementi in serie:

- una prima zona è un'area al confine dell'azienda a ridosso della strada provinciale con funzione di bacino di arrivo e raccolta delle acque del Rebosola. Questo bacino impermeabilizzato, di ca. 980 m2, sarà realizzato a ridosso della tubazione di adduzione delle acque. Da tale bacino. l'acqua defluirà, a seguito di un piccolo stramazzo idraulico, al sistema di fascia boscata. La portata in arrivo è stabilita nella capacità massima di 60 l/s,
- la seconda zona è una fascia boscata, costituita da un percorso idraulico sinuoso in un'area ben delimitata, corredato da una fascia arborea adiacente o limitrofa: le acque costituiscono un canale a lento deflusso, anche intermittente, e la vegetazione erbacea ed arborea induce il processo di fitodepurazione,
- una terza zona è costituita da un'area umida adibita anch'essa a scopi depurativi mediante l'inserimento di specie vegetali adatte allo scopo,
- una quarta zona corrisponde ad un lago che funge da recettore finale e da serbatoio delle acque depurate che sarà allestita dall'Azienda Civrana.

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

L'intervento proposto nel progetto si inserisce in un territorio sul quale è attiva la programmazione degli organismi competenti a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. Il Quadro di Riferimento Programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Il SIA esegue una attenta analisi di questi atti di programmazione necessari ai fini di garantire il rispetto dei caratteri del territorio e l'inserimento dell'opera nel contesto ambientale.
Gli strumenti di pianificazione e di programmazione considerati sono stati:

- PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO – P.T.R.C.
- PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
- PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA – CAVARZERE - CONA
- PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 – P.S.R.
- PIANO REGIONALE PER IL RISANAMENTO DELLE ACQUE - P.R.R.A.
- MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO MO.S.A.V.
- PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE – P.T.A.
- PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE, BRENTA, BRENTA – BACCHIGLIONE – P.A.I.

- PIANO DIRETTORE 2000
- PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA – P.R.T.R.A. RETE NATURA 2000
- PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2007 - 2012
- PIANO GENERALE DI BONIFICA E TUTELA TERRITORIO RURALE – P.G.B.T.T.R. PIANO REGOLATORE GENERALE - P.R.G.

Dall'esame della strumentazione pianificatoria vigente emerge che all'interno del territorio comunale di Cona viene riconosciuta la particolare valenza paesaggistico - ambientale associando alla stessa la necessità di avere un orientamento che sia in grado di legare l'uso agricolo alla creazione di un sistema naturale che si basi sui principi della sostenibilità. All'interno del sistema ecologico locale, il territorio di Cona assume il ruolo di serbatoio di biodiversità, attraverso la localizzazione di due nodi che interessano le aree agricole a ovest della ferrovia e a est della Romea, aree entro le quali sviluppare progetti di ripristino ambientale. Si riconosce al territorio una preziosa ricchezza in termini di elementi storico-architettonici e archeologici – per i quali si sollecitano interventi finalizzati alla salvaguardia della memoria storica e del valore storico-culturale - inseriti all'interno del sistema degli itinerari di interesse storico- culturale. Si evidenzia inoltre, dalla lettura dei diversi strumenti, come anche il territorio di Cona sia interessato da interventi di natura infrastrutturale, necessari alla vita del tessuto territoriale, quali il sistema SFMR e il passaggio della nuova autostrada Romea Commerciale, grazie alla quale dovrebbe cambiare anche l'accessibilità delle aree produttive.
L'insieme dell'analisi e dello studio effettuato sugli strumenti di pianificazione concernenti l'area di intervento del progetto, mette in evidenza che non vi sono vincoli ostativi alla sua realizzazione. Anzi l'intervento proposto è in linea e soddisfa pienamente gli obiettivi di natura ambientale e territoriale imposti dal programmatore. E' stata effettuata, come prescritto dal Piano Regolatore Generale del Comune di Cona, un'analisi archeologica preventiva esposta in allegato alla Relazione Progettuale. In essa si suggerisce di effettuare, in fase di attivazione dei lavori, alcuni carotaggi cautelativi, pur essendo l'area del tutto marginale rispetto alla centuriazione romana e al suo decumano. Ad ulteriore precauzione e salvaguardia una buona battuta di carotaggi, infatti, permetterà di valutare la compatibilità della quota di escavo dei lavori con la quota di giacitura degli eventuali depositi archeologici e potrà confermare che la profondità progettata non incide sul deposito archeologico.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il progetto in valutazione è finanziato con i fondi per la Legge speciale per Venezia. Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia in attuazione del "Piano Direttore 2000". Riparto dei fondi 2007 − 2009 (Legge n. 296/2006), rimodulazioni progettuali e riallocazione di fondi assegnati con precedenti riparti, non ancora utilizzati.
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 11 del 5 marzo 2009, Scheda Progetto D2: Interconnessione dei Bacini Rebosola Civrana (Comune di Cona), Fondi assegnati 600.000 euro.
Il progetto in esame prevede la captazione di una portata pari a circa 60 l/sec dal Canale Rebosola in Provincia di Venezia, in Comune di Cona – Località Pegolotte Foresto, all'altezza dell'Azienda Agricola Tenuta Civrana.
E' previsto che la portata derivata, venga depurata attraverso un sistema di fitodepurazione e le acque depurate vengano poi sversate nei canali consortili nella zona a sud.

Il sistema di fitodepurazione è composto da:

• ***Captazione della portata dal canale Rebosola***. Le acque del Rebosola, sono derivate mediante sollevamento meccanico e inviate al bacino di arrivo tramite una tubazione sotterranea verso il confine dell'Azienda. E' prevista l'installazione di una elettropompa sommergibile e la posa di una condotta di mandata in acciaio con rivestimento protettivo. La condotta che ha un'estensione di circa 120m, sarà costituita per una lunghezza di circa 14m a cavaliere arginale, da tubazioni del diametro

nominale DN150 (Øest=168.3mm) e per un tratto di circa 106m da una condotta DN200 (Øest=219.1mm); l'attraversamento della S.P. n.7 sarà effettuato mediante la tecnica dello spingi tubo

• ***Prima Area*** **- A monte della fascia boscata fitodepurante**, a ridosso della strada provinciale, è previsto un piccolo bacino di raccolta/calma delle acque captate dal Rebosola, con una superficie di 980 m^2; il bacino sarà dotato di una soglia sfiorante di alimentazione idrica all'incile del percorso idraulico di fitodepurazione.

• ***Seconda Area*** **- Fascia boscata fitodepurante** è prevista lungo un percorso idraulico sinuoso in un'area ben delimitata, corredata da una fascia erbacea e arborea adiacente o limitrofa. Lungo il percorso l'acqua transita lentamente, permettendo al terreno e alle radici l'assorbimento e l'adsorbimento degli elementi organici e minerali contenuti nell'acqua. Le sostanze organiche sono metabolizzate dai microrganismi del terreno e gli elementi minerali vengono assorbiti dalla vegetazione o fissati alle frazioni argillose e limose del terreno. E' prevista la piantumazione di essenze vegetali autoctone (salice, farnia, ontano, ecc., alternati).

• ***Terza Area*** – Viene realizzata una **zona umida** costituita da un laghetto che avrà anch'esso una funzione depurativa attraverso la piantagione di specie macrofite idrofite tipo cannuccia (Phragmites australis) e tifa, che hanno una capacità depurativa. Nel laghetto, che avrà una superficie di 16.300m^2, saranno convogliate le acque della fascia boscata

• ***Quarta Area*** – E' un'area che non fa parte del progetto in questione, verrà realizzata con altri fondi e da un soggetto diverso, ed è destinata alla realizzazione di un **lago di laminazione** che fungerà da recettore finale e da serbatoio delle acque depurate. I lavori in quest'area saranno realizzati direttamente dall'Azienda Agricola per migliorare e garantire, oltre che la qualità delle acque raccolte, anche la dotazione irrigua dell'azienda stessa, in considerazione delle gravi problematiche derivanti dai cambiamenti climatici in atto.

L'AREA DI FITODEPURAZIONE

La Prima Area di Fitodepurazione, del tipo a flusso sommerso orizzontale, è costituita da un canale di forma sinuosa con fondo naturale, con profondità media pari a70/80 cm fino ad un massimo di 100 cm., ed una superficie d'acqua di circa 6.000 m^2 . Le sponde hanno una modesta inclinazione; e sul fondo è prevista la piantumazione di piante macrofile acquatiche o idrofite.
Nelle superfici adiacenti all'area fitodepurante è prevista la piantumazione di essenze arboree quali salice, pioppo ed ontano che garantiscono la stabilità delle sponde.
Per la prima area di fitodepurazione è previsto che la superficie occupata sia circa 27.000 m^2 per un volume d'acqua di circa 2.600 m^3, con un tempo di ritenzione idraulico(HRT) di oltre 120 ore su un prelivo di 60 l/s.

La seconda area umida è anch'essa del tipo a flusso sommerso orizzontale, ma con profondità più elevate. In questo caso la superficie di fitodepurazione è pari a circa 22.370 m^2 ed un'area della sola zona lacustre pari a 16.300 m^2 . Il tempo di ritenzione idraulico totale è pari a 6,5 giorni a pieno carico idraulico ed il valore di HRT può raggiungere i 16 giorni a carico ridotto.
Lungo le sponde dell'area sono previste piantumazioni di pioppi, ontani platani.

MOVIMENTAZIONE DELLE TERRE

Il terreno movimentato per la realizzazione dell'opera, è previsto rimanga all'interno dell'area stessa; infatti il materiale movimentato per la realizzazione della fascia boscata, della canaletta dal percorso sinuoso e del primo laghetto pari a circa 19.500 mc sarà riutilizzato nella stessa area per la creazione dell'argine del bacino di raccolta acque, della baulatura del terreno tra gli argini della canaletta stessa, per un volume pari a circa 16.800 mc. La rimanente terra, per un volume pari a circa 2.700 mc, sarà destinata alla creazione di collinette a lato del laghetto con funzioni paesaggistiche.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 783 del 27 maggio 2014 pag. 6/18

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 783 del 27 maggio 2014

CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE

Di seguito si riporta il cronoprogramma della fasi attuative del progetto con indicazione dei tempi massimi di espletamento delle varie fasi temporali.

mesi

ID	descrizione attivita	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	progetto preliminare	■																			
2	approvazione progetto preliminare		■																		
3	progetto definitivo			■	■																
4	approvazione progetto definitivo					■	■														
5	progetto esecutivo							■	■												
6	approvazioner progetto esecutivo									■											
7	affidamento lavori										■	■									
8	esecuzione lavori												■	■	■	■	■	■	■		
9	collaudo																			■	■

tempi massimi di espletamento della varie attività

tempo complessivo 20 mesi

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 783 del 27 maggio 2014

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A)	**FORNITURE IN APPALTO**		
	- Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	**€.**	**110.017,50**
	- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	**€.**	**5.000,00**
B)	**SPESE DI PROGETTAZIONE E RELAZIONE SIA**	**€.**	**60.000,00**
	DIREZIONE LAVORI	**€.**	**35.000,00**
	COORD. SICUREZZA PROGETT ED ESECUZ	**€.**	**12.000,00**
	TOTALE A+B	**€.**	**222.017,50**
C)	**I.V.A.** (22% su A+B)	**€.**	**48.843,85**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
D)	- Interramento linea elettrica ENEL, compreso teleguidato per attraversamento S.P. 7	**€.**	**105.207,58**
E)	- Servitù impianto di fitodepeurazione (5,10 ha)	**€.**	**204.000,00**
	- Servitù passaggio canalizzazione di adduzione	**€.**	**15.000,00**
F)	- Oneri per eventuali contenzioni (D.P.R. 207/10)	**€.**	**2.000,00**
G)	- Imprevisti e conto tondo	**€.**	**2.931,07**
TOTALE FINANZIAMENTO REGIONALE		**€.**	**600.000,00**

ALLEGATOA alla Dgr n. 783 del 27 maggio 2014

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il quadro di riferimento Ambientale ha preso in considerazione le componenti di seguito riportate:

- contesto ambientale generale e caratterizzazione meteoclimatica dell'area;
- aspetti geologici e pedologici,
- aspetti idrogeologici
- aspetti idrologici e regime delle acque,
- vegetazione e fauna,
- aspetti paesaggistici

a supporto dello studio d'impatto ambientale sono state prodotte le seguenti relazioni specialistiche:

- ✓ relazione di approfondimento sull'efficienza depurativa dell'area
- ✓ relazione indagine geologica e geotecnica
- ✓ relazione idrologica ed idraulica
- ✓ relazione dettaglio fauna
- ✓ tavole ambientali.

Contesto ambientale generale e caratterizzazione meteoclimatica dell'area.

Il Comune di Cona è situato nella parte meridionale della Provincia di Venezia, è caratterizzato da un paesaggio con terreni utilizzati prevalentemente a seminativo, sono ridotti gli alberi, le siepi ed i fossati, ridotti nel corso degli anni per favorire la meccanizzazione agricola. I terreni, derivanti da opere di bonifica risalenti ai primi decenni del '900, si trovano in gran parte al di sotto del livello del mare e i corsi d'acqua che attraversano il territorio sono regolati da idrovore, che mantengono costante il livello delle acque.

Il territorio che forma il Comune di Cona presenta paleoalvei e antichi canali costituiti da materiali sabbiosi permeabili. In alcune zone il sottosuolo ha un'elevata quantità di terreno torboso e argilloso con frazione organica. Questi terreni, dalle scadenti caratteristiche geomeccaniche, sono soggetti al fenomeno della subsidenza.

Il clima è quello tipico della pianura veneta, normalmente le estati sono afose con temperature giornaliere fino a 30 - 35 °C, mentre gli inverni non sono rigidi con temperature medie intorno ai 2-5 gradi. I venti dominanti d'inverno provengono da Nord-est, con velocità da 2 a 5 m/s, mentre d'estate provengono dai quadranti meridionali e risentono della vicinanza del mare.

Le precipitazioni annue si aggirano sui 700/800 mm di pioggia.

Aspetti geologici e pedologici ed idrogeologici.

Il sistema geologico entro cui si è formato il territorio comunale di Cona è quello della pianura alluvionale veneta, nello specifico della pianura olocenica dell'Adige con apporti del fiume Po, derivata dai progressivi depositi di sedimenti trasportati dai corsi d'acqua durante le loro divagazioni all'interno della pianura in formazione nonché dalle opere di regimazione idraulica e bonifica. Buona parte del territorio comunale presenta dei suoli tipici di una zona di bonifica recente con substrati di tipo limoso e argilloso, caratterizzati da un elevata presenza di materia organica, dovuta ai depositi dei fondali paludosi. Nell'area più orientale, considerata la vicinanza alla laguna di Venezia, si riscontrano terreni con un buon grado di salinità. Lo studio è stato approfondito da una apposita indagine geologica e geotecnica con lo scopo di valutare la sequenza litostratigrafia del sottosuolo sino alla profondità di 10 metri e la situazione idrogeologica locale e di misurare in situ la permeabilità idraulica "K" del sottosuolo entro i primi due metri di profondità. L'indagine geologico-idrogeologica è stata condotta mediante l'esecuzione di 5 sondaggi geognostici spinti sino alla profondità di 10 metri dal piano campagna, l'infissione di canne piezometriche nei fori di sonda, l'esecuzione di 2 prove di permeabilità in situ col metodo Lefranc alle profondità rispettivamente di – 1 metro e – 1,5 metri dal p.c.. La situazione geolitologica è risultata alquanto variabile nei 5 punti esplorati dai sondaggi , ai fini progettuali è da evidenziare la presenza di un livello, di quasi due metri di spessore, di argilla limosa che inizia alla profondità di – 2.20 metri dal p.c. che potrà fungere da substrato impermeabile rispetto alla percolazione delle acque.

La situazione idrologica locale: nell'area in studio della proprietà Civrana le quote del piano campagna, appena sopra il livello del mare, decrescono da Nord-Ovest verso Sud-Est con un gradiente valutabile dello 0.25%, durante l'esecuzione dei sondaggi geognostici si è riscontato che i livelli sabbiosi sono risultati saturi dando vita così ad un sistema multifalda, che, nella sua parte più prossima alla superficie, interferirà con le opere progettuali. L'infissione di canne piezometriche all'interno dei fori di sonda ha consentito di misurare

il livello statico delle prime falde, che sono risultate risalienti. La prima debole falda è albergata nei primi livelli sabbioso-limosi che si incontrano tra il primo ed il secondo metro di profondità. La sua alimentazione è di carattere locale e stagionale. Più importanti risultano invece le falde sottostanti che saturano i livelli, anche metrici come è il caso della situazione riscontrata nel sondaggio S4, sabbiosi e sabbioso limosi presenti entro i cinque - sei metri dal piano campagna. Si tratta di falda/e in pressione con risalienza fino a – 1.50 metri dal p.c. e che quindi potrà interferire con le opere di scavo. Qualora gli scavi interesseranno anche i sottostanti livelli argillosi, sia direttamente che provocando con l'asporto del materiale sovrastante, si potrebbero verificare fenomeni di depressurizzazione della falda. Data la natura, granulometria e modesti spessori dei livelli psammitici presenti (in genere sabbia fine e sabbia fine limosa), le portate delle falde dovrebbero risultare controllabili durante l'esecuzione delle opere. A completamento dell'indagine idrogeologica sono state eseguite prove di permeabilità idraulica "K" in situ L1 ed L2 col metodo Lefranc alle profondità di – 1 metro e di – 1.5 metri dal p.c. Il valore della permeabilità idraulica in L1 è risultato essere K = 1,4 * 10-5 cm/s compatibile con la locale tipologia di terreno. La seconda prova Lefranc L2, più profonda a - 1.5 metri dal p.c., ha interessato i livelli di limo debolmente argilloso e sabbia fine limosa ed il valore della permeabilità idraulica in L2 è risultato essere K = 5,2 * 10-6 cm/s compatibile con la locale tipologia di terreno più argilloso e quindi meno permeabile. E' stato accertato che i futuri scavi, eccezione fatta per la zona adibita a fascia boscata, incontreranno per lo più terreni sabbiosi l.s. alternati da più deboli livelli argilloso - limosi e comunque sempre in presenza di acque di falda. L'area non è a rischio sismico e non presenta problemi riguardo alla liquefazione dei terreni. Data la modesta entità degli scavi previsti e l'assenza di opere che abbiano bisogno di fondazioni, a parte alcuni manufatti dotati di fondazione estremamente superficiale, non si prevedono impatti di tipo negativo sulla componente suolo e sottosuolo. Nessun quantitativo di materiale terroso sarà alienato al di fuori del perimetro delle aree interessate dai lavori, il progetto prevede il riutilizzo nel corso dell'esecuzione della stessa opera di tutte le terre movimentate. Tutto il terreno movimentato per la realizzazione della fascia boscata, della canaletta dal percorso sinuoso e del primo laghetto pari a circa 19.500 mc sarà riutilizzato nella stessa area per la creazione dell'argine del bacino di raccolta acque, della baulatura del terreno tra gli argini della canaletta stessa, pari a circa 16.800 m.c., mentre la rimanente terra, pari a circa 2.700 mc, sarà destinata in eventuale caso di necessità progettuale alla creazione di collinette a lato del laghetto con funzioni paesaggistiche.

Idrologia ed idrografia.

La qualità delle acque: sono state effettuate numerose indagini analitiche sulle acque del canale Rebosola, negli anni 2004-2009 e nel corso del 2010 sono stati eseguiti, per gli scopi del progetto, due prelievi specifici. Le risultanze analitiche di dettaglio sono riportate nella relazione specifica di progetto: in sintesi si riscontrano contenuti di azoto totale mediamente elevati nel campo 0,1 - 15 mg /l, per lo più nella forma minerale; parimenti per quanto riguarda il fosforo totale, con valori nel campo 0,04 - 1,37 mg/l , ripartito quasi equamente tra forme solubili e fosforo nella frazione solida. Dette risultanze sono state considerate agli effetti della progettazione delle sezioni di fitodepurazione.

Tenendo conto della qualità delle acque e della disponibilità di superficie dell'Azienda Civrana, si è progettato di prelevare 60 l/secondo, per un tempo di esercizio medio pari al 60% del potenziale massimo, ossia 3.110 m^3/giorno corrispondenti a 1.135.300 m^3 l'anno, ed inviati alla prima sezione del sistema depurante. I volumi suddetti tengono conto della stagionalità, nel periodo invernale infatti saranno prelevati e depurati volumi inferiori a causa della temperatura e del periodo vegetativo delle essenze vegetali, e delle esigenze di irrigazione.

Ai fini della valutazione dell'efficienza depurativa dell'area, si sono considerati i seguenti rendimenti:

- riduzione dei nitrati per denitrificazione: minimo 60%
- riduzione dell'azoto totale: minimo 50%
- riduzione del fosforo totale: minimo 30%
- riduzione del COD: minimo 60%

Per l'azoto ammoniacale si è valutato che i valori di output sostanzialmente coincidano con quelli di input.

Idrografia ed il regime delle acque: la zona di Cona è interessata una fitta maglia di canali, privati, consortili e di ordine superiore, che si intrecciano tra loro dando luogo ad un reticolo idrografico particolarmente complesso e caratterizzato dai seguenti elementi:

rete idrografica di bonifica a scolo meccanico;

impianti idrovori di sollevamento delle acque raccolte dalla rete di bonifica;

canali di scarico degli impianti idrovori verso la Laguna, a scolo naturale;
canali allaccianti bacini idrografici che costituiscono il Consorzio Adige Euganeo.
La rete idrografica che interessa il Comune di Cona appartiene al Bacino Scolante della Laguna di Venezia, il Comune rientra all'interno del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. I corsi d'acqua principali della rete idrografica comunale sono il canale dei Cuori, che ne costituisce il limite meridionale, e lo scolo Rebosola, che disegna il confine nord. Tutta la rete idrografica che si estende all'interno del territorio comunale risulta di origine artificiale. Il progetto in questione, introduce un impianto di adduzione sul Rebosola utile al prelievo dell'acqua dal canale stesso per il suo convogliamento nell'impianto di fitodepurazione. Lo studio idrologico effettuato, considerando i dati pluviometrici, la portate e le quote idrometriche del Rebosola, dimostrano l'invarianza dell'opera nei confronti dell'equilibrio complessivo del Bacino. Nel canale Scarico Rebosola è permanente la presenza di un consistente volume d'acqua stimabile in oltre 100.000 mc e lo "spillamento" non continuo, ma attivato a richiesta, dovuto all'impianto di progetto non potrà influire in modo riscontrabile sui livelli idrici e sui volumi del canale Scarico Rebosola.

Vegetazione e Fauna e Paesaggio

Elementi caratterizzanti il paesaggio dell'area sono la presenza della Tenuta Civrana e dell'azienda Agricola Civranetta.
La Tenuta Civrana è un'Azienda Faunistico Venatoria confina a nord con la strada provinciale che corre lungo il canale Rebosola e lungo il "Foresto" che la separa dalla Tenuta Civranetta; a sud con il canale consorziale "dei Cuori" e ad est con la ferrovia Venezia - Adria. L'azienda ha una superficie di circa 360 ha; è sorta in seguito alla bonifica degli anni trenta e si trova al di sotto del livello del mare con altimetrie che variano da 0,10 a 2,00 m. Il prosciugamento viene garantito da due idrovore: una si trova a sud della tenuta, preleva le acque drenate da fossi, scoline e canali consorziali interni all'azienda per riversarle nel canale "dei Cuori"; l'altra si trova a Cà Bianca che riversa l'acqua del canale "dei Cuori" in laguna. D'estate, l'attivazione di un sifone permette di prelevare l'acqua del canale, per rifornire i fossi e le scoline dell'azienda. La Tenuta Civrana ha una sistemazione idraulico fondiaria dei terreni ad affossatura laterale. Gli appezzamenti sono lunghi e regolari, le scoline distanti tra loro m 50. L'azienda attua una grande diversificazione colturale con applicazione di ampie rotazioni a seminativi vari, ampia superficie è occupata da tare ed incolti, aree boscate e siepi e da una zona umida con specchi d'acqua e bosco. L'area boscata che presenta maggiore estensione è quella che delimita parzialmente una zona umida totalmente recintata, costituita da due specchi d'acqua con un boschetto dove si è stanziata una colonia di ardeidi; recentemente il sito, per le sue valenze ornitologiche, è stato riconosciuto come sito della rete Natura 2000 come Zona a Protezione Speciale IT 3250043 "Garzaia della Tenuta Civrana e Rezzonica".
La garzaia, che dista 2000 metri dal sito dell'opera, è rappresentata da circa 1,5 ha di bosco a dominanza di Populus canescens. Altri elementi importanti sono la presenza di siepi e filari a composizione eterogenea. Gli specchi d'acqua hanno origine diversa: quelli più occidentali sono state scavate nel 2003 e sono destinati ad impianto di fitodepurazione, sono stati ricavati nel 1985. Le vasche di fitodepurazione sono completamente coperte da vegetazione elofitica. Gli altri stagni presentano una cintura quasi continua di Phragmites australis e Juncus injlexus. I filari e le siepi sono una componente ben rappresentata all'interno del sito. Si tratta di formazioni che presentano strutture e composizione diversificate. In alcuni settori hanno origine spontanea con organizzazione di tipo naturale, costituite soprattutto da Cornus sanguinea, Ulmus minor e Sambucus nigra. Ai margini occidentali degli specchi acquei le siepi sono caratterizzate soprattutto dalla presenza di esemplari d'impianto di Tamarix gallica. A questi si accompagnano a tratti individui arborei di Salix alba e arbusti di Sambucus nigra e Cornus sanguinea. Nella zona di accesso al sito sono presenti filari di Populus canadensis. Lungo le vasche di fitodepurazione sono stati messi a dimora recentemente alcuni gelsi. Nell'azienda sono presenti, lungo il confine occidentale e orientale, dei terreni in cui viene coltivato il mais. La mietitura viene effettuata molto tardi e le stoppie vengono lasciate per lungo tempo, per favorire l'alimentazione della fauna. La presenza d'acqua nelle scoline, nei fossi e nei canali consorziali, uniti alla ricca vegetazione offre rifugio alla fauna minore, anfibi, e mammiferi.
La Tenuta Civranetta è un'azienda a conduzione biologica, caratteristica per la strutturazione agraria molto particolare che si riconduce al modello benedettino.
L'area di circa 158 ha, presenta una sistemazione a campi chiusi e fasce boscate. I campi sono chiusi da canali con siepi ed alberature ripariali che hanno un elevato valore naturalistico.

ALLEGATOA alla Dgr n. 783 del 27 maggio 2014

L'azienda Civranetta è vincolata dalla D. Lgs 490/1999 ex L. 1.089/1939. Nella Tenuta Civranetta si conserva l'antica toponomastica locale. La campagna si estende principalmente in lunghezza e nel passato, in seguito alle opere di bonifica, era stata divisa in gavini, necessari per poter scolare le acque in longhini, molto più lunghi ed è proprio Sono zone coltivate in cui è sempre stata praticata la rotazione delle colture. L'agricoltura biologica viene praticata dal 1974.
I filari e le siepi sono una componente ben rappresentata all'interno del sito con molte piante autoctone o naturalizzate.
L'intervento proposto mantiene i caratteri riscontrabili nel resto dell'intorno ricostruendo un carattere di naturalità sia dal punto di vista paesaggistico, che vegetazionale.
Cronoprogramma dell'opera.
Secondo le previsioni progettuali il tempo necessario per l'esecuzione delle diverse fasi progettuali è di venti mesi, in particolare la fase di esecuzione dei lavori sarà di sette mesi.

Conclusioni relative la componente ambientale:
Nello studio d'impatto ambientale e nelle relazioni specialistiche di supporto sono stati analizzati la situazione dei luoghi con riferimento a

- contesto ambientale generale e caratterizzazione meteoclimatica dell'area;
- aspetti geologici e pedologici,
- aspetti idrogeologici
- aspetti idrologici e regime delle acque,
- vegetazione e fauna,
- aspetti paesaggistici

Contesto ambientale generale e caratterizzazione meteoclimatica dell'area: descritta l'area e la situazione meteoclimatica della zona ne risulta, che per la tipologia d'intervento non sono possibili effetti sulla componente meteo climatica.
Aspetti geologici e pedologici: il sistema geologico entro cui si è formato il territorio comunale di Cona è quello della pianura alluvionale veneta. La conoscenza della situazione dell'area è stata approfondita con una apposita indagine geologica e geotecnica con lo scopo di valutare 1) la sequenza litostratigrafia del sottosuolo sino alla profondità di 10 metri 2) la situazione idrogeologica locale 3) di misurare in situ la permeabilità idraulica "K" del sottosuolo entro i primi due metri di profondità. La situazione geolitologica è risultata alquanto variabile nei punti esplorati dai sondaggi , ai fini progettuali è da evidenziare la presenza di un livello, di quasi due metri di spessore, di argilla limosa che inizia alla profondità di – 2.20 metri dal p.c. che potrà fungere da substrato impermeabile rispetto alla percolazione delle acque. Data la modesta entità degli scavi previsti e l'assenza di opere che abbiano bisogno di fondazioni, a parte alcuni manufatti dotati di fondazione estremamente superficiale, non si prevedono impatti di tipo negativo sulla componente suolo e sottosuolo. Nessun quantitativo di materiale terroso sarà alienato al di fuori del perimetro delle aree interessate dai lavori, il progetto prevede il riutilizzo nel corso dell'esecuzione della stessa opera di tutte le terre movimentate.
Aspetti idrogeologici: nell'area della proprietà Civrana le quote del piano campagna, appena sopra il livello del mare, decrescono da Nord-Ovest verso Sud-Est con un gradiente valutabile dello 0.25%, durante l'esecuzione dei sondaggi geognostici si è riscontato che i livelli sabbiosi sono risultati saturi dando vita così ad un sistema multifalda, che, nella sua parte più prossima alla superficie, interferirà con le opere progettuali. L'infissione di canne piezometriche all'interno dei fori di sonda ha consentito di misurare il livello statico delle prime falde, che sono risultate risalienti. La prima debole falda è albergata nei primi livelli sabbioso-limosi che si incontrano tra il primo ed il secondo metro di profondità. La sua alimentazione è di carattere locale e stagionale. Più importanti risultano invece le falde sottostanti che saturano i livelli, anche metrici come è il caso della situazione riscontrata nel sondaggio S4, sabbiosi e sabbioso limosi presenti entro i cinque - sei metri dal piano campagna. Si tratta di falda/e in pressione con risalienza fino a – 1.50 metri dal p.c. e che quindi potrà interferire con le opere di scavo. Qualora gli scavi interesseranno anche i sottostanti livelli argillosi, sia direttamente che provocando con l'asporto del materiale sovrastante, si potrebbero verificare fenomeni di depressurizzazione della falda. Data la natura, granulometria e modesti spessori dei livelli psammitici presenti (in genere sabbia fine e sabbia fine limosa), le portate delle falde dovrebbero risultare controllabili durante l'esecuzione delle opere.

Aspetti idrologici e regime delle acque: le risultanze delle analisi effettuate riscontrano contenuti di azoto totale mediamente elevati nel campo 0,1 - 15 mg /l, per lo più nella forma minerale; parimenti per quanto riguarda il fosforo totale, con valori nel campo 0,04 - 1,37 mg/l , ripartito quasi equamente tra forme solubili e fosforo nella frazione solida. Dette risultanze sono state considerate agli effetti della progettazione delle sezioni di fitodepurazione. Tenendo conto della qualità delle acque e della disponibilità di superficie dell'Azienda Civrana, si è progettato di prelevare 60 l/secondo, per un tempo di esercizio medio pari al 60% del potenziale massimo, ossia 3.110 m^3/giorno corrispondenti a 1.135.300 m^3 l'anno.
Ai fini della valutazione dell'efficienza depurativa dell'area, si sono considerati i seguenti rendimenti:
- riduzione dei nitrati per denitrificazione: minimo 60%
- riduzione dell'azoto totale: minimo 50%
- riduzione del fosforo totale: minimo 30%
- riduzione del COD: minimo 60%

Per l'azoto ammoniacale si è valutato che i valori di output sostanzialmente coincidano con quelli di input.
Idrografia ed il regime delle acque: la zona di Cona è interessata una fitta maglia di canali, privati, consortili e di ordine superiore, che si intrecciano tra loro dando luogo ad un reticolo idrografico particolarmente complesso, la rete idrografica che interessa il Comune di Cona appartiene al Bacino Scolante della Laguna di Venezia. I corsi d'acqua principali della rete idrografica comunale sono il canale dei Cuori, che ne costituisce il limite meridionale, e lo scolo Rebosola, che disegna il confine nord. Il progetto in questione, introduce un impianto di adduzione sul Rebosola utile al prelievo dell'acqua dal canale stesso per il suo convogliamento nell'impianto di fitodepurazione. Lo studio idrologico effettuato, considerando i dati pluviometrici, la portate e le quote idrometriche del Rebosola, dimostrano l'invarianza dell'opera nei confronti dell'equilibrio complessivo del Bacino. Nel canale Scarico Rebosola è permanente la presenza di un consistente volume d'acqua stimabile in oltre 100.000 mc e lo "spillamento" non continuo, ma attivato a richiesta, dovuto all'impianto di progetto non potrà influire in modo riscontrabile sui livelli idrici e sui volumi del canale Scarico Rebosola.
Vegetazione, fauna ed aspetti paesaggistici: elementi caratterizzanti il paesaggio dell'area sono la presenza della Tenuta Civrana, Azienda Faunistico Venatoria, e dell'azienda Agricola Civranetta, azienda a conduzione biologica, caratteristica per la strutturazione agraria molto particolare che si riconduce al modello benedettino. La particolarità dell'area sono la forte componente vegetazionale costituita da aree boscate, siepi e filari ricavati all'interno delle aree coltivate. L'area boscata che presenta maggiore estensione è quella che delimita parzialmente una zona umida totalmente recintata, costituita da due specchi d'acqua con un boschetto dove si è stanziata una colonia di ardeidi; recentemente il sito, per le sue valenze ornitologiche, è stato riconosciuto come sito della rete Natura 2000 come Zona a Protezione Speciale IT 3250043 "Garzaia della Tenuta Civrana e Rezzonica".
L'intervento proposto mantiene i caratteri riscontrabili nel resto dell'intorno ricostruendo un carattere di naturalità sia dal punto di vista paesaggistico, che vegetazionale.

3. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

L'area di intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000, il sito più prossimo è la Zona di Protezione Speciale IT 3250043 "Garzaia della Tenuta Civrana e Rezzonica", che dista 2000 metri dalla zona d'intervento.
In data 02/12/2013 l'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura VInca espressa dal proponente e della sussistenza della fattispecie di esclusione prevista alla lettera B punto 6 allegato A alla DGR 3173/06.

4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 783 del 27 maggio 2014 pag. 14/18

Prot. n. 19456	Parere paesaggistico favorevole espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto	12/11/2013
Prot. n. 525145	Presa d'atto in merito alla dichiarazione di non necessità della procedura di VInca espressa dall'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV)	04/12/2013
Prot. 91785/12	Concessione a titolo precario per l'attraversamento della S.P. 7 rilasciato dalla Provincia di Venezia	17/12/2013

Tutte le osservazioni ed i pareri pervenuti sono stati considerati in sede di istruttoria e hanno contribuito alla stesura del presente parere e delle relative prescrizioni e raccomandazioni.

5. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Per quanto riguarda il Quadro Programmatico, il SIA, esamina in modo esauriente gli strumenti di pianificazione, di programmazione e di settore, a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale afferenti all'area d'intervento.
Per quanto attiene al Quadro Progettuale, si rileva che il Progetto ed il S.I.A. sono stati sviluppati in modo adeguato.
Per quanto riguarda, infine, alla richiesta formulata dal Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/1999 di approvazione del Progetto ed autorizzazione dell'intervento, si evidenzia che il Progetto Definitivo, è stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia, con particolare riferimento all'art. 25 del D.P.R. 554/1999 e ss.ii.mm., per quanto attiene ai contenuti ed agli elaborati progettuali.
Per quanto attiene infine al Quadro di Riferimento Ambientale si rileva che lo stesso ha considerato e conseguentemente analizzato, le varie componenti ambientali ed è stato sviluppato secondo quanto previsto dalle norme specifiche in materia.

6. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso la Commissione Regionale V.I.A., all'unanimità dei presenti (assenti l'Ing. Giampietro Gavagnin, Componente esperto della Commissione, ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Venezia), tenuto conto della presa d'atto della dichiarazione della non necessità di procedura Vinca da parte della Sezione Regionale Coordinamento Commissione (VAS VINCA NUVV), esprime all'unanimità

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

PRESCRIZIONI ai fini della compatibilità ambientale

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Nel progetto esecutivo venga inserito un dettagliato Piano di Cantierizzazione che preveda la collocazione di tutte le aree logistiche, gestionali e temporali per le attività di cantiere, indicando inoltre le aree destinate al deposito temporaneo del materiale di scavo, nonché del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilità.
3. Tutte le aree interessate temporaneamente a vario titolo dall'infrastruttura di progetto, con particolare attenzione alle aree di cantiere e/o di stoccaggio provvisorio del materiale di scavo, dovranno essere al termine dei lavori ripristinate nello stato originario.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 783 del 27 maggio 2014 pag. 15/18

4. Nel progetto esecutivo venga predisposto un Piano di monitoraggio per la stima dell'efficacia degli interventi da sottoporre all'approvazione ARPAV.
5. Ai fini della verifica dell'efficacia dell'intervento in termini di abbattimento dei nutrienti, dovranno essere trasmessi alla Sezione Regionale Progetto Venezia, con frequenza almeno annuale tramite apposito report, i risultati del monitoraggio previsto.
6. I mezzi di cantiere e i mezzi di trasporto pesanti da e verso il cantiere, utilizzati per la realizzazione dell'opera siano omologati almeno Stage IIIB o Euro 4 per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico;
7. Venga realizzato un collegamento, al fine di evitare eventuali fenomeni di ristagno, nel laghetto del sistema di fitodepurazione: si preveda un nuovo collegamento verso il vicino canale di scarico consortile o, in alternativa, un collegamento interno al bacino.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 dal delegato del Direttore Regionale della Sezione Progetto Venezia, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente espresso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di 600.000,00 €, (assenti il Sindaco del Comune di Cona, il Presidente della Provincia di Venezia, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica ed il Direttore della Sezione Regionale Difesa Idrogeologica di Venezia), esprime all'unanimità

parere favorevole

all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI ai fini dell'approvazione e autorizzazione

1. Gli interventi saranno mirati a riprodurre un ambiente il più possibile naturale, curando l'andamento e la sinuosità delle rive, la modellazione degli avvallamenti e dei rilievi, che dovranno essere il più possibile contenuti;
2. le piantumazioni atte a mitigare l'impatto complessivo dovranno prevedere la messa a dimora di esemplari arborei e arbustivi autoctoni ed ecologicamente adatti al sito, con sesto di impianto su filari multipli, utilizzando uno schema non geometrico o riconducibile a filari paralleli, che non si limiti alla sola perimetrazione degli specchi d'acqua ma si realizzi una conformazione a macchia boscata;
3. siano effettuate, preventivamente all'inizio dei lavori alle opere di progetto, n.10 trincee nell'area interessata dalle canalette fitodepuranti e dal laghetto di fitodepurazione; tali trincee dovranno essere eseguite da operatori archeologici professionisti, con oneri a carico della committenza. In base all'esito dei sondaggi archeologici , la Soprintendenza archeologica si riserva di disporre ulteriori prescrizioni di tutela, ai sensi del D.Lgs 42/2004. Le modalità di esecuzione dei sondaggi dovranno essere concordate con la Soprintendenza Archeologica del Veneto, a cui preventivamente dovrà essere comunicato il nominativo degli operatori incaricati.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Direttore
del Dipartimento Ambiente
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
dell'Unità Complessa Valutazione
Impatto Ambientale

Il Direttore
della Sezione Coordinamento
Attività Operative

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 783 del 27 maggio 2014 pag. 16/18

Dott.ssa Gisella Penna *Dott. Luigi Masia*

Vanno vistati i seguenti 65 elaborati.

Elaborati progettuali depositato contestualmente all'istanza del 08/11/2011 ed in occasione delle successive integrazioni

1. Relazione Illustrativa
2. Relazione Geologica e Geotecnica
3. Relazione Idrologica ed idraulica
4. Relazione impianto di fitodepurazione
5. Relazione Archeologica
6. Calcoli preliminari
7. Disciplinare descrittivo e prestazionale
8. Computo metrico ed estimativo
9. Piano particellare
10. Corografia ubicazione intervento
11. Rilievo plano altimetrico
12. Planimetria stato di fatto 1
13. Planimetria stato di fatto 2
14. Planimetria generale di progetto 1
15. Planimetria generale di progetto 2
16. Planimetria I° stralcio
17. Planimetria sottoservizi interferenti
18. Pianta zona tubazione
19. Pianta zona fascia tampone
20. Pianta area umida
21. Sezioni stato di fatto 1
22. Sezioni stato di fatto 2
23. Sezione di progetto Pianta zona tubazione
24. Sezione di progetto Pianta zona fascia tampone
25. Sezione di progetto Pianta area umida

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 783 del 27 maggio 2014 pag. 17/18

26. Sistema di pompaggio Pegolotte Rebosola
27. Particolari costruttivi
28. Planimetria catastale- piano particellare
29. Relazione paesaggistica

Elaborati progettuali depositato contestualmente alla riattivazione dell'istanza del 18/07/2013 ed in occasione delle successive integrazioni

30. Relazione Illustrativa
31. Relazione Geologica e Geotecnica
32. Relazione Idrologica ed idraulica
33. Relazione impianto di fitodepurazione delle acque del canale Rebosola
34. Relazione Archeologica
35. Calcoli preliminari
36. I° parte : Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
37. II° parte : Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
38. Corografia ubicazione intervento
39. Rilievo plano altimetrico
40. Planimetria stato di fatto
41. Planimetria di progetto
42. Planimetria generale di progetto
43. Planimetria sottoservizi interferenti
44. Pianta I° area fitodepurazione: zona fascia boscata
45. Pianta II° area fitodepurazione: laghetto
46. Sezioni stato di fatto 1
47. Sezioni stato di fatto 2
48. Sezione di progetto zona tubazione
49. Sezione di progetto I° area fitodepurazione: zona fascia boscata
50. Sezione di progetto II° area fitodepurazione: laghetto
51. Impianto di sollevamento del canale Rebosola – piante e sezioni
52. Particolari costruttivi
53. Planimetria catastale
54. Tavola di comparazione aggiornamento progetto
55. Quadro di riferimento programmatico
56. Quadro di riferimento progettuale
57. Quadro di riferimento ambientale
58. Aspetti faunistici della garzaia della tenuta Civrana- ZPS IT 3250043

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 783 del 27 maggio 2014 pag. 18/18

59. Relazione costi benefici
60. Sintesi non tecnica
61. Tavole ambientali
62. Dichiarazioni progettisti e documenti d'identità
63. Relazione integrativa al progetto aggiornato
64. Aggiornamento della relazione archeologica
65. Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo

(Codice interno: 275429)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 784 del 27 maggio 2014

Manifestazione fieristica: "Abitare il Tempo - Trade fair & conference" - 30^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 23 settembre - 26 settembre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Abitare il Tempo - Trade fair & conference" - 30^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 23 settembre - 26 settembre 2015 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo Fiere di Verona,

delibera

1. di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona;

"Abitare il Tempo - Trade fair & conference" - 30^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 23 settembre - 26 settembre 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275427)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 785 del 27 maggio 2014

Manifestazione fieristica: "ArtVerona" - 11^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 8 ottobre - 12 ottobre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "ArtVerona" - 11^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 8 ottobre - 12 ottobre 2015 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo Fiere di Verona,

delibera

1. di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona;

"ArtVerona" - 11^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 8 ottobre - 12 ottobre 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275430)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 786 del 27 maggio 2014

Manifestazione fieristica: ''Elettroexpo'' - 52^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 21 febbraio - 22 febbraio 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Elettroexpo" - 52^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 21 febbraio - 22 febbraio 2015 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo Fiere di Verona,

delibera

1. di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona;

"Elettroexpo" - 52^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 21 febbraio - 22 febbraio 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275431)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 787 del 27 maggio 2014

Manifestazione fieristica: "Elettroexpo" - 53^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 21 novembre - 22 novembre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Elettroexpo" - 53^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 21 novembre - 22 novembre 2015 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo Fiere di Verona,

delibera

1. di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona;

"Elettroexpo" - 53^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 21 novembre - 22 novembre 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275435)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 788 del 27 maggio 2014

Manifestazione fieristica: "ENOLITECH - Salone internazionale delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecniche olivicole ed olearie" - 18^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 22 marzo - 25 marzo 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "ENOLITECH - Salone internazionale delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecniche olivicole ed olearie" - 18^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 22 marzo - 25 marzo 2015 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo Fiere di Verona,

delibera

1. di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona;

"ENOLITECH - Salone internazionale delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecniche olivicole ed olearie" - 18^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 22 marzo - 25 marzo 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275436)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 789 del 27 maggio 2014

Manifestazione fieristica: "EUROCARNE - Salone internazionale delle tecnologie per la lavorazione e conservazione e la distribuzione delle carni" - 26^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 10 maggio - 13 maggio 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "EUROCARNE - Salone internazionale delle tecnologie per la lavorazione e conservazione e la distribuzione delle carni" - 26^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 10 maggio - 13 maggio 2015 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo Fiere di Verona,

delibera

1. di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona;

"EUROCARNE - Salone internazionale delle tecnologie per la lavorazione e conservazione e la distribuzione delle carni" - 26^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 10 maggio - 13 maggio 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275437)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 790 del 27 maggio 2014

Manifestazione fieristica: "Expocamper - turismo&vacanza, salone dedicato al caravan, camper, tempo libero e plein air"- 2^ edizione- anno 2015- Padova Fiere 13 marzo - 15 marzo 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Expocamper - turismo&vacanza, salone dedicato al caravan, camper, tempo libero e plein air"- 2^ edizione - anno 2015 - Padova Fiere 13 marzo - 15 marzo 2015 relativamente alla istanza presentata da Padova Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Padova Fiere S.p.a.,

delibera

1. di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Padova Fiere S.p.a.;

"Expocamper - turismo&vacanza, salone dedicato al caravan, camper, tempo libero e plein air"- 2^ edizione- anno 2015- Padova Fiere 13 marzo - 15 marzo 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione

(Codice interno: 275438)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 791 del 27 maggio 2014

Manifestazione fieristica: "Job&Orienta" - 25^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 19 novembre - 21 novembre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Job&Orienta" - 25^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 19 novembre - 21 novembre 2015 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo Fiere di Verona,

delibera

1. di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona;

"Job&Orienta" - 25^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 19 novembre - 21 novembre 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275439)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 792 del 27 maggio 2014

Manifestazione fieristica: "Legno & Edilizia - Mostra professionale internazionale sull'impiego del legno nell'edilizia" - 9^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 19 febbraio - 22 febbraio 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Legno & Edilizia - Mostra professionale internazionale sull'impiego del legno nell'edilizia" - 9^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 19 febbraio - 22 febbraio 2015 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo Fiere di Verona,

delibera

1. di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona;

"Legno & Edilizia - Mostra professionale internazionale sull'impiego del legno nell'edilizia" - 9^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 19 febbraio - 22 febbraio 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275440)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 793 del 27 maggio 2014

Manifestazione fieristica: "Marmomacc - Fiera internazionale di marmi, design e tecnologie" - 50^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 23 settembre - 26 settembre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Marmomacc - Fiera internazionale di marmi, design e tecnologie" - 50^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 23 settembre - 26 settembre 2015 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo Fiere di Verona,

delibera

1. di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona;

"Marmomacc - Fiera internazionale di marmi, design e tecnologie" - 50^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 23 settembre - 26 settembre 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275441)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 794 del 27 maggio 2014

Manifestazione fieristica: "Model Expo Italy" - 11^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 21 febbraio - 22 febbraio 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Model Expo Italy" - 11^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 21 febbraio - 22 febbraio 2015 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo Fiere di Verona,

delibera

1. di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona;

"Model Expo Italy" - 11^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 21 febbraio - 22 febbraio 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275432)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 795 del 27 maggio 2014

Manifestazione fieristica: "MotorBikeExpo" - 7^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 23 gennaio - 25 gennaio 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "MotorBikeExpo" - 7^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 23 gennaio - 25 gennaio 2015 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo Fiere di Verona,

delibera

1. di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona;

"MotorBikeExpo" - 7^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 23 gennaio - 25 gennaio 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275433)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 796 del 27 maggio 2014

Manifestazione fieristica: "Smart Energy Expo" - 3^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 7 ottobre - 9 ottobre 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Smart Energy Expo" - 3^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 7 ottobre - 9 ottobre 2015 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo Fiere di Verona,

delibera

1. di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona;

"Smart Energy Expo" - 3^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 7 ottobre - 9 ottobre 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275434)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 797 del 27 maggio 2014

Manifestazione fieristica: "SOL&AGRIFOOD" - 2^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 22 marzo - 25 marzo 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "SOL&AGRIFOOD" - 2^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 22 marzo - 25 marzo 2015 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo Fiere di Verona,

delibera

1. di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona;

"SOL&AGRIFOOD" - 2^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 22 marzo - 25 marzo 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275442)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 798 del 27 maggio 2014

Manifestazione fieristica: "Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati" - 49^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 22 marzo - 25 marzo 2015. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2015, con deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati" - 49^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 22 marzo - 25 marzo 2015 relativamente alla istanza presentata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1783/2013 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione dell'8/11/2002, n. 3136;

VISTAla propria deliberazione dell'8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTA la propria deliberazione n. 1783 del 3 ottobre 2013, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dall'Ente Autonomo Fiere di Verona,

delibera

1. di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dall'Ente Autonomo Fiere di Verona;

"Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati" - 49^ edizione- anno 2015- Verona Fiere 22 marzo - 25 marzo 2015;

2. di incaricare la Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275808)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 812 del 27 maggio 2014

XIV Sessione programmatica dei consumatori. Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo", art. 136, c. 4, lett. f). Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo".

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone di autorizzare lo svolgimento della XIV Sessione programmatica dei consumatori che avrà luogo dal 1 al 3 dicembre 2014 e di dare mandato al Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori per avviare tutte le relative attività necessarie all'attuazione dell'iniziativa.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di seguito CNCU, organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, è stato istituito con Legge 30 luglio 1998, n. 281, confluita nel D.lgs. n. 206/2005, comunemente conosciuto con il nome di "**Codice del consumo".**

I compiti assegnati dal legislatore al CNCU sono finalizzati a contribuire al miglioramento e al rafforzamento della posizione del consumatore/utente nel mercato.

Il CNCU ha sede presso il **Ministero dello Sviluppo Economico** (Dipartimento per le imprese e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica) ed è presieduto dal Ministro o da un suo delegato.

E' composto dalle associazioni dei consumatori riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'art. **137**del "Codice del consumo" e da un rappresentante designato dalla **Conferenza unificata Stato Regioni.**

I compiti del CNCU, definiti dall'art. 136, sono principalmente di tipo **consultivo, propositivo e promozionale** dei diritti dei consumatori e degli utenti. **Compiti consultivi in quanto** il Consiglio esprime pareri sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti. **Compiti i propositivi e promozionali della tutela del consumatore**in quanto il Consiglio formula proposte, promuove studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e dei diritti dei consumatori, elabora programmi per la diffusione delle informazioni, favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso ai mezzi di giustizia.

Il Presidente del CNCU, così come previsto all'art. 136 comma 4 lettera f) del "Codice del consumo",convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali.

La sessione a carattere programmatico, così come dice il suo nome, è un momento di riflessione sui temi che riguardano i consumatori, da cui scaturiscono documenti di indirizzo su temi consumeristici propedeutici alle future politiche regionali, nazionali e comunitarie. Recentemente la Sessione programmatica ha toccato temi decisamente fondamentali per i consumatori, se si pensa che nelle ultime due edizioni sono stati affrontati temi di grande interesse comune quali "Servizi pubblici e partecipazione civica" (Milano - 2012), e "Carte della qualità e Contratti dei Servizi Pubblici Locali" (Napoli - 2013).

Il Comitato Regionale Consumatori Utenti del Veneto, di seguito CRCU, presieduto dall'Assessore regionale Franco Manzato, del quale fanno parte fra l'altro sette Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale, durante varie riunioni ed in particolare nell'ultima tenutasi il giorno 26 novembre 2013, ha espresso la volontà di candidare la Regione del Veneto ad ospitare la XIV Sessione programmatica Consumatori e Utenti.

Il Presidente del CRCU Veneto ha inoltrato la richiesta alla Commissione politica di coordinamento regionale in materia di Attività Produttive Commercio e Tutela del Consumatore, presieduta dalla Regione Marche, per la valutazione politica degli Assessori ed il successivo inoltro al CNCU. Sia la Commissione politica che il CNCU hanno espresso parere favorevole alla canditura del Veneto quale Regione ospitante la XIV Sessione Programmatica.

In data 10 aprile 2014, durante la riunione del tavolo ristretto di coordinamento Ministero-Regioni-Associazioni dei Consumatori, tenutasi presso la sede della Direzione Generale per il Mercato, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, si è concordato di realizzare le attività della Sessione programmatica nelle giornate del 1, 2 e 3 dicembre 2014 a Venezia e sono stati definiti i temi che verranno affrontati: Made-in, Contraffazione e Commercio on-line.

A Venezia convergono ogni anno manifestazioni e congressi internazionali. E' un ambiente dove la storia si fonde con l'arte, la cultura, l'intrattenimento, gli eventi, elementi che fanno da cornice ad una località probabilmente unica al mondo. Raggiungibile tramite collegamenti aerei e ferroviari, anche ad alta velocità, sede degli uffici regionali competenti in materia di consumatori e prestigiosa location per una conferenza in cui è prevista la presenza di ospiti illustri a livello nazionale ed europeo, si ritiene che Venezia sia la città appropriata per accogliere un convegno di importante rilevanza, anche a livello istituzionale.

Tuttavia, nel caso in cui dovessero emergere particolari difficoltà logistico-organizzativo e/o i preventivi di spesa da sostenere per l'organizzazione dell'evento nella città di Venezia evidenziassero costi superiori a quanto previsto dal budget disponibile, il Direttore della Sezione P*archi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori* valuterà la possibilità di realizzare l'iniziativa in altra adeguata località del Veneto.

Temi di sicuro interesse per l'economia della nostra Regione in considerazione soprattutto del numerosissimo numero di imprese, quasi 100.000 per 250.000 addetti, che in Veneto lavorano nel campo del settore manifatturiero: imprese, ma soprattutto persone, che hanno contribuito a rendere il "Made in Italy" famoso nel mondo ed che oggi a causa anche della contraffazione dei loro prodotti si trovano in grosse difficoltà con il rischio di chiusura delle proprie imprese e con la conseguenza della perdita di migliaia di posti di lavoro.

Una chiara e inequivocabile identificazione dell'origine dei prodotti e delle lavorazioni è assolutamente necessaria, il mondo cerca il Made in Italy e i consumatori sono disposti a pagare un premium price pur di avere un prodotto fatto in Italia, a regola d'arte. Una condizione oggi più che mai vitale visto che la sopravvivenza delle nostre imprese, soprattutto in questo periodo di crisi economica, è legata sempre di più all'export.

Stime dell'Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) nel 2009 quantificavano il fenomeno mondiale della contraffazione nell'ordine dei 250 miliardi di dollari, una cifra più elevata del prodotto interno lordo di 150 paesi. Stime più recenti indicano che entro il 2015 il valore totale della contraffazione a livello mondiale raggiungerà i 1.700 miliardi di dollari, comprensivo del valore del commercio internazionale, del valore della produzione e del consumo interni e del valore della pirateria digitale.

Il tema quindi della prossima Sessione programmatica è di sicuro interesse per i consumatori, per le imprese e più in generale per l'economia veneta e nazionale. Tale tipo di argomento in Veneto, nel periodo della Presidenza Europea affidata all'Italia, con la nuova legislazione sul Made-in in dirittura d'arrivo, è senz'altro un tema che potrebbe portare lustro e visibilità alla nostra Regione.

Il Parlamento europeo, infatti, nella seduta plenaria del 15 aprile 2014, ha definito fondamentale l'obbligo di indicazione di origine controllata contenuto nella proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti dove in pratica, si definiscono nuove disposizioni in materia di "made-in" per garantire la piena tracciabilità del prodotto, come già avviene nei principali Paesi aderenti al WTO (ad es. USA, Giappone, Canada e Corea).

Le risorse finanziarie a disposizione per realizzare la Sessione programmatica corrispondono indicativamente ad euro 140.000,00, ripartiti in parti uguali tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Regione del Veneto, i cui reciproci rapporti saranno regolati da apposita convenzione da disporre a cura del Ministero stesso e da proporre all'approvazione della Giunta regionale con successivo atto, dando fin d'ora mandato al Direttore della Sezione P*archi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori per avviare tutte* le attività necessarie all'attuazione della XIV Sessione Programmatica.

La quota parte a carico della Regione del Veneto sarà finanziata con parte dei fondi messi a disposizione sul capitolo n. 101410 Azione regionali per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo (L.r. 23 ottobre 2009, n. 27) del bilancio regionale del corrente esercizio, per un importo presunto di euro 70.000,00, comprensivo di I.V.A. e qualsiasi altro onere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo";

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTA la DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 avente ad oggetto "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;

2. autorizzare lo svolgimento della XIV Sessione programmatica dei consumatori che avrà luogo dal 1 al 3 dicembre 2014;

3. di dare mandato al Direttore della Sezione P*archi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori per avviare tutte* le attività necessarie all'attuazione della XIV Sessione Programmatica a Venezia o in altra località adeguata località del Veneto nel caso in cui dovessero emergere particolari difficoltà logistico-organizzativo e/o i preventivi di spesa da sostenere per l'organizzazione dell'evento nella città di Venezia evidenziassero costi superiori a quanto previsto dal budget disponibile;

4. di incaricare il Direttore della Sezione P*archi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori* di tutti i necessari provvedimenti attuativi per l'esecuzione del presente atto e delle eventuali modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie per una migliore attuazione del presente provvedimento;

5. di determinare in euro 70.000,00, comprensivo di I.V.A. e qualsiasi altro onere, l'importo presunto delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore regionale della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale Tutela dei Consumatori, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101410 del bilancio 2014 "Azioni regionali per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo (L.r. 23 ottobre 2009, n. 27);

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.r. n. 1/2011, limitatamente alla quota di cofinanziamento regionale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 275809)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 813 del 27 maggio 2014

Attuazione della Mozione del Consiglio regionale n. 261 del 7 Maggio 2014 "Tutela del settore agroalimentare "made in Italy": la Regione del Veneto intervenga" per sollecitare il Governo all'innalzamento del contenuto succo di frutta nelle bibite analcooliche, vendute con il nome di frutta a succo.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione la Giunta regionale si fa carico di richiedere al Governo, provvedimenti per sostenere l'aumento del contenuto di succo di frutta nelle bibite analcoliche, a vantaggio della competitività delle imprese del primario e della qualità delle produzioni per i consumatori veneti.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Il comparto del Made in Italynelle filiere agroalimentari è universalmente riconosciuto come una straordinaria leva competitiva "ad alto valore aggiunto" per lo sviluppo dell'economia nazionale, tanto più in un momento di grave crisi nella quale sia il Paese, sia la Regione sono alla ricerca di azioni e risorse per il rilancio dell'economia e della crescita occupazionale.

Tuttavia le strategie delle imprese nazionali e regionali impegnate a qualificare i prodotti sul mercato con elementi di distinzione rispetto alla banalizzazione internazionale, spesso cozzano contro norme merceologiche nazionali e comunitarie di basso profilo che si limitano a definire parametri qualitativi minimi troppo bassi, che non permettono alle aziende nazionali di esprimere elementi di distinzione qualitativa.

Fra i tanti prodotti italiani che chiedono norme più qualificanti sulle caratteristiche del prodotto, il processo di produzione o la provenienza delle materie prime, anche i succhi di frutta e le bevande a base di frutta soffrono di una normativa merceologica che banalizza la qualità di questi prodotti, non permette la valorizzazione della materia prima frutta, non sprona le aziende di trasformazione a migliorare la qualità di succhi e bevande incrementando il contenuto di frutta e non consente al consumatore di reperire prodotti di alto valore qualitativo.

La normativa nazionale infatti prevede che le bevande analcoliche recanti nella denominazione di vendita il nome di frutti o che richiamino tali frutti - art. 4 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 "Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi" ed articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286 "Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia" - debbano contenere una parte di succo naturale non inferiore al 12%.

Al contrario, l'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli" ha riconosciuto, attraverso appositi programmi di promozione della frutta nelle scuole, l'importanza dell'integrazione nutrizionale di frutta nel regime dietetico, in particolare, dei bambini che frequentano scuole materne ed istituti di istruzione primaria e secondaria.

Sull'argomento si è espresso anche il Consiglio regionale del Veneto che, con mozione n. 261 del 7 maggio 2014 ha impegnato la Giunta regionale a sollecitare il Governo della Repubblica affinchè si impegni a rendere effettivo l'innalzamento della percentuale di frutta nei succhi e nelle bevande analcoliche dell'attuale 12% almeno al 20% a tutela del Made in Italy agroalimentare;

In relazione all'argomento va considerato che il Veneto è un importante produttore di frutta con oltre 10.000 aziende frutticole, una superficie di circa 20.000 ettari e una PLV del settore agricolo di oltre 200 milioni di euro, il 3,8% di tutta la PLV regionale. Si evidenzia inoltre che i frutti più coltivati sono le mele, le pere, le pesche, le nettarine e il kiwi, prodotti che possono avvantaggiarsi dalla trasformazione in succhi di frutta. Sul territorio regionale sono inoltre presenti alcune aziende importanti, a livello nazionale, sulla trasformazione della frutta in succhi e preparati.

Dal lato della domanda, inoltre, si evidenzia che i consumatori, malgrado la crisi economica induca ad una riduzione dei consumi, continuano a manifestare un interesse crescente per i prodotti salutistici e funzionali come possono essere considerati anche i succhi di frutta contenenti alte percentuali di frutta.

Per tali motivazioni la Regione, ritenendo ampiamente condivisibile la tematica rappresentata anche al fine di tutelare gli interessi delle imprese della filiera agroalimentare regionale, intende sollecitare il Parlamento ad approvare un apposito

emendamento diretto a rendere effettivo l'innalzamento della percentuale minima di frutta nei succhi e bevande analcoliche dall'attuale 12% al 20%, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Mozione del Consiglio regionale del Veneto n. 261 del 7 maggio 2014 "Tutela del settore agroalimentare "made in Italy": la Regione del Veneto intervenga";

VISTO l'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013"Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTO l'art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di sostenere le azioni per l'innalzamento del contenuto succo di frutta nelle bibite analcoliche, vendute con il nome di frutta a succo, a tutela del "Made in Italy" agroalimentare, della trasparenza delle etichettature, della equità delle filiere, sollecitando il Governo affinchè si impegni a rendere effettivo l'innalzamento della percentuale minima di frutta nei succhi e bevande analcoliche dall'attuale 12% al 20%, a tutela del made in Italy agroalimentare;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 275810)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 814 del 27 maggio 2014

Concessione contributo a favore di Legacoop.Veneto per l'organizzazione e la realizzazione di un'iniziativa formativa a beneficio delle imprese ittiche venete che intendono esercitare l'attività di pescaturismo (art.11 della L.R.10 agosto 2012, n.28). Integrazione alla DGR. n. 2228 del 3 Dicembre 2013.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva un'integrazione al contributo concesso a Legacoop.Veneto con DGR. n. 2228 del 3 Dicembre 2013 onde consentire a Legacoop. Veneto medesima di organizzare e realizzare in tre distinte sedi, stante l'elevato numero di operatori che hanno aderito all'iniziativa, il corso di formazione destinato agli imprenditori ittici che intendono avviare e/o esercitare l'attività di pescaturismo ai sensi dell'art.11 della L.R.n.28/2012.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, per la finalità di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. 28/2012, con provvedimento n. 2228 del 3 Dicembre 2013 ha concesso a Legacoop.Veneto un contributo, pari ad Euro 5.000,00=, per l'organizzazione e la realizzazione di un corso di formazione destinato agli imprenditori ittici veneti interessati ad avviare e/o esercitare l'attività di pescaturismo.

Detto contributo è stato richiesto da Legacoop.Veneto d'intesa con Federcoopesca ed Agritalpesca (nota del 29 ottobre 2013 congiuntamente sottoscritta dai responsabili regionali delle tre Associazioni professionali) sulla base di una partecipazione al corso stimata pari a circa 30 imprenditori ittici.

Con nota del 4 febbraio 2014 Legacoop.Veneto ha comunicato alla competente Sezione Caccia e Pesca regionale che il numero effettivo di richieste di partecipazione, attestato attraverso una puntuale indagine conoscitiva in tutte le marinerie del Veneto compresa l'area del Lago di Garda, è risultato essere di circa tre volte superiore alla stima iniziale, ovvero pari a 90 richieste di iscrizione.

Nel dare atto delle effettive richieste di iscrizione, ben superiori alle aspettative iniziali, la Legacoop.Veneto, nella medesima nota del 4 febbraio, nel segnalare l'impossibilità, dal punto di vista didattico e logistico-organizzativo, di gestire il percorso formativo attraverso la realizzazione di un unico corso di formazione, propone l'attivazione di tre corsi di formazione in tre diverse sedi (aree proposte: Caorle, Venezia isole comprese, Polesine), da sostenersi presso Enti di formazione riconosciuti ed accreditati ai sensi della L.R. 9 agosto 2002, n. 19, e ciò per consentire un'ottimale partecipazione degli operatori interessati e ridurre i costi sostenuti dagli stessi.

Considerata l'importanza che riveste l'iniziativa di cui trattasi anche per l'Amministrazione regionale per le favorevoli ricadute sul settore in termini di occupazione e reddito, con il presente provvedimento si dispone l'accoglimento della richiesta di Legacoop.Veneto volta all'attivazione di complessivi tre corsi di formazione, in tre diverse sedi, sulla base di un'integrazione pari ad Euro 10.000,00= del contributo concesso con DGR. n. 2228 del 3.12.2013.

Nel dare atto che la realizzazione dei richiamati corsi di formazione comporta, per il soggetto che realizza l'iniziativa sostenendone i costi, l'assunzione di obbligazioni che si perfezionano già a partire dall'anno 2014, con il presente provvedimento si dispone, a favore di "Legacoop.Veneto" (C.F. 90059440272), con sede in Marghera - Venezia in ---Via Ulloa 5, l'impegno contabile relativo al contributo concesso per un importo pari ad Euro 10.000,00= a valere sul capitolo di spesa n.75206 ad oggetto "Trasferimenti per favorire la pesca e l'acquacoltura" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.

Alla liquidazione della somma complessiva di Euro 10.000,00= provvederà il Direttore della Sezione Caccia e Pesca, nei limiti della disponibilità di cassa recata dal suddetto capitolo di bilancio, ad avvenuta acquisizione della rendicontazione finale concernente l'iniziativa formativa di cui trattasi che dovrà pervenire alla medesima Sezione Caccia e Pesca entro il 30 settembre 2014, salvo proroghe motivatamente richieste dal soggetto beneficiario e concesse dalla medesima Struttura regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 1/2011;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 che approva il nuovo assetto dell'organizzazione regionale in attuazione della L.R. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 2228 del 3 dicembre 2013 che ha approvato la concessione di Euro 5.000,00= a Legacoop. Veneto per l'organizzazione e la realizzazione di un corso di formazione destinato agli imprenditori ittici veneti interessati ad avviare e/o esercitare l'attività di pescaturismo;

VISTA la DGR n. 2969 del 30 dicembre 2013 avente per oggetto "Conferimento incarico di Direttore della Sezione Caccia e Pesca incardinata nell'ambito del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale";

PRESO ATTO della richiesta del 4 febbraio 2014 presentata da Legacoop.Veneto al competente Assessorato regionale alla pesca;

VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n.12 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

VISTA la DGR n. 516 del 15 aprile 2014 che ha approvato le "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014";

RICHIAMATE le valutazioni di opportunità di cui alle premesse, che fanno parte integrante del presente provvedimento;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accogliere la richiesta dell'Associazione professionale di categoria "Legacoop.Veneto" volta a conseguire il sostegno regionale per l'attivazione, ai fini dell'art. 11, c.2 della L.R. 28/2012, di complessivi tre corsi di formazione, in tre diverse sedi, aperti a tutti gli imprenditori ittici veneti interessati all'avvio e/o all'esercizio dell'attività di pescaturismo;
3. di concedere a Legacoop.Veneto (C.F. 90059440272), con sede in Marghera - Venezia in ---Via Ulloa 5, un contributo integrativo pari a complessivi Euro 10.000,00=, che si addiziona a quello concesso con DGR. n. 2228 del 3.12.2013, per l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione di cui al precedente punto 2, che dovranno essere realizzati, così come previsto dalla L.R. 28/2012, con il supporto di Ente di formazione riconosciuto e accreditato ai sensi della L.R. 9 agosto 2002, n. 19;
4. di impegnare a favore di "Legacoop.Veneto" l'importo di Euro 10.000,00= (cod. Siope 1 06 03 1634) a valere sul capitolo di spesa n. 75206 ad oggetto "Trasferimenti per favorire la pesca e l'acquacoltura" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità dando atto che l'attuazione dell'iniziativa di cui trattasi comporta, a carico del beneficiario del contributo regionale, l'assunzione di obbligazioni che si perfezionano entro il corrente esercizio;
5. di dare atto che alla liquidazione del contributo concesso provvederà il Direttore della Sezione Caccia e Pesca, nei limiti della disponibilità di cassa recata dal suddetto capitolo di bilancio, ad avvenuta acquisizione della rendicontazione finale concernente l'iniziativa formativa di cui trattasi che dovrà pervenire alla medesima Sezione Caccia e Pesca entro il 30 settembre 2014, salvo proroghe motivatamente richieste dal soggetto beneficiario e concesse dalla medesima Struttura regionale.
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.